

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA



**Dottorato di ricerca in diritto pubblico, giustizia penale e
internazionale
XXXIV Ciclo**

LA LINGUA DEL DIRITTO PENALE

RELATRICE:

Chiar.ma prof.ssa Cristina de Maglie

COORDINATORE:

Chiar.mo prof. Sergio Seminara

Tesi dottorale di:
Silvia Volpe
Matricola n. 475215

Anno accademico 2020/2021

LA LINGUA DEL DIRITTO PENALE

CAPITOLO I

IL LINGUAGGIO DEL DIRITTO PENALE

1. Una premessa. Lingua e linguaggio: due concetti differenti.	7
2. L'iconografia della giustizia.	15
3. Le altre rappresentazioni del diritto penale: l'uso punitivo delle immagini e lo " <i>splendore dei supplizi</i> ".	30
4. È ancora attuale la distinzione tra lingua e linguaggio?	45

CAPITOLO II

LA LINGUA DEL DIRITTO PENALE

1. La lingua del diritto penale: statica e dinamica.	56
1.1. Un approfondimento: la lingua della giustizia riparativa.	66
2. La lingua del legislatore penale.	79
2.1 Il principio di precisione e la vaghezza irrinunciabile.	86
2.1.1. Esempi di vaghezza all'interno della legislazione penale.	104
2.2. Le tecniche di formulazione della fattispecie penale.	109
3. La lingua usata nei tribunali.	129
3.1. La lingua dei giudici nelle sentenze.	135
3.1.1. La lingua dei giudici di merito.	138
3.1.2. La lingua dei giudici di legittimità.	145
3.2. La lingua del pubblico ministero.	149

3.3. La lingua degli avvocati.	156
4. La lingua degli accademici.	163

CAPITOLO III

I VIZI DELLA LINGUA PENALISTICA

1. I vizi della lingua legislativa.	168
1.1. I vizi morfologici e sintattici.	175
1.2. I vizi lessicali.	185
2. I vizi della lingua processuale.	193
2.1. I vizi morfologici e sintattici.	195
2.2. I vizi lessicali.	207
3. La bruttezza della lingua penalistica e la sua involuzione.	213
4. Il <i>sessismo</i> della lingua penalistica.	227
5. Le cause dei vizi della lingua penalistica.	240

CAPITOLO IV

LE CONSEGUENZE DEI VIZI DELLA LINGUA: LA COMPROMISSIONE DEI PRINCIPI E DELLE FUNZIONI DEL DIRITTO PENALE

1. La prima conseguenza dei vizi linguistici: la compromissione del principio di democraticità.	248
2. La violazione del principio di precisione.	258
2.1. Le altre conseguenze di una lingua imprecisa: la compromissione dei principi di offensività e frammentarietà.	268
3. La compromissione del principio di riconoscibilità del precetto penale.	279

3.1. La giurisprudenza della Corte EDU: accessibilità e prevedibilità del precetto penale.	290
4. I vizi linguistici degli atti giudiziari e la violazione dei principi del processo penale.	298
4.1. Un ulteriore possibile effetto delle sentenze oscure: l'imprevedibilità dell'esito giudiziale.	307
5. La conseguenza estrema dei vizi della lingua penalistica: la compromissione del principio di <i>effettività</i> .	318
6. I vizi della lingua e i pregiudizi alle funzioni della pena.	327

CAPITOLO V

VERSO UNA LINGUA PIU' GIUSTA

1. Le caratteristiche ideali per una lingua funzionale: semplicità e precisione.	336
2. Come ottenere una lingua più <i>giusta</i> ?	347
2.1. Una proposta.	354
3. Alla ricerca di una nuova convivenza tra <i>logos</i> ed <i>eikon</i> .	359
BIBLIOGRAFIA	369

CAPITOLO I

IL LINGUAGGIO DEL DIRITTO PENALE

1. Una premessa. Lingua e linguaggio: due concetti differenti.

«Il diritto si dà nel e con il linguaggio», così si esprime Arthur Kaufmann nella sua *Filosofia del diritto ed ermeneutica*¹: l'Autore intende in tal modo affermare che il diritto, come ogni realtà, si costruisce e si diffonde attraverso il linguaggio. È infatti grazie alla lingua che le norme possono trovare applicazione e che, di conseguenza, il diritto riceve concretizzazione e realizzazione². In altre parole, come ha osservato un altro grande filosofo del diritto, la lingua è «il grande portone attraverso il quale tutto il diritto entra nella coscienza degli uomini» e quindi «le leggi della lingua sono immanenti alle leggi giuridiche (formulate in termini linguistici)»³. Il diritto potrebbe quindi definirsi essenzialmente come un *fenomeno linguistico*. Non è un caso che fin dai tempi più antichi i maggiori giuristi, tra cui in primo luogo Cicerone, fossero anche i più grandi esperti dell'*ars retorica*: si credeva che la padronanza del diritto richiedesse innanzitutto una grande competenza linguistica e che soltanto un'accorta scelta delle parole avrebbe consentito di raggiungere lo scopo giuridico perseguito. E le orazioni giudiziarie di Cicerone erano effettivamente un grande esempio di stile⁴.

¹ A. KAUFMANN, *Diritto e linguaggio*, in A. KAUFMANN, *Filosofia del diritto ed ermeneutica*, Milano, 2003, p.175.

² Cfr. *ivi*, p. 187. Kaufmann evidenzia la funzione di *socializzazione* del linguaggio: l'adolescente incontra la sfera normativa non come insieme di norme astratte «ma come modelli comportamentali concreti che si rivelano nella comunicazione quotidiana» (p. 184). Sul diritto come discorso cfr. S. ONDELLI, *La lingua del diritto. Proposta di classificazione di una varietà dell'italiano*, Roma, 2007, p. 3 ss.

³ A. MERKL, *Il duplice volto del diritto. Il sistema kelseniano e altri saggi*, Milano, 1987, p. 125.

⁴ Cfr. T DE MAURO, *Linguaggio giuridico, profili storici, sociologici e scientifici*, in CEPIG (Centro pontino di iniziative giuridico-sociali), *Linguaggio e giustizia*, Ancona, 1986, p. 16. È interessante notare come proprio Cicerone considerasse *sermo* e *ius* importanti vincoli sociali, se non addirittura il fondamento della coesione sociale. In proposito D. MANTOVANI, *Lingua e diritto. Prospettiva di ricerca tra sociolinguistica e pragmatica*, in AA. VV., *Studi in onore di Remo Martini*, Milano, 2009, p. 674. Per un'attenta analisi circa i rapporti tra diritto e linguaggio cfr. P. DI LUCIA, *Introduzione*, in U. SCARPELLI, P. DI LUCIA (a cura di), *Il linguaggio del diritto*, Bologna, 1994, p. 9 ss.

Se in generale, dunque, il diritto vede nella lingua il suo principale alleato, il diritto penale, rispetto alle altre discipline, presenta una rilevante peculiarità: esso comunica non solo tramite una lingua ma anche tramite un linguaggio⁵.

Esiste una differenza tra esprimersi attraverso la *lingua* e attraverso il *linguaggio*? Spesso, nel parlare comune, i due termini vengono utilizzati come sinonimi: a suffragare la convinzione che i due concetti si equivalgano contribuisce sicuramente la constatazione che in molte lingue diverse dall'italiano – come in inglese (*language*) o in tedesco (*sprache*) – esiste un unico vocabolo per indicare entrambi i significati⁶. Tuttavia, la scienza linguistica ha evidenziato l'importanza della distinzione tra le due nozioni, che sono solo parzialmente sovrapponibili. È opportuno precisare – prima di esplicitare tale distinzione – come con il progredire dell'umanità si siano moltiplicati i linguaggi (linguaggio *medico*, linguaggio *scientifico*, linguaggio *dei computer*, linguaggio *dell'arte* e così via)⁷: quello che qui interessa analizzare è in generale il linguaggio umano o c.d. naturale, ossia la capacità umana di comunicare con gli altri individui⁸. Con il termine linguaggio intendiamo quindi la «forma di condotta comunicativa atta a trasmettere informazioni e a stabilire un rapporto di interazione» tra due o più individui⁹. Tale concetto è particolarmente ampio e indica un sistema di comunicazione dotato di specifiche caratteristiche e potenzialmente comprensibile da parte di tutti gli esseri umani. Ciò che contraddistingue il linguaggio è la diffusione di un messaggio: è indifferente che tale diffusione avvenga attraverso parole, segni, suoni, immagini oppure attraverso la combinazione di questi diversi strumenti, quello che importa è che si tratti di messaggi dotati di un significato universalmente conoscibile. Altra distintiva caratteristica del linguaggio è poi quella di mantenere una forza comunicativa costante nel tempo, insensibile ai mutamenti socio-culturali. A conferma di questo aspetto si può ad esempio richiamare l'inquietante iconoclastia

⁵ A Grazia Mannozi si deve in particolare l'enfaticizzazione di questa distinzione all'interno del diritto penale. G. MANNOZZI, *Le parole del diritto penale: un percorso ricostruttivo tra linguaggio per immagini e lingua giuridica*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2011, p. 1431 ss.

⁶ G. GRAFFI, S. SCALISE, *Le lingue e il linguaggio. Introduzione alla linguistica*, Bologna, 2002, p. 23 ss.

⁷ R. RUSSO FIORILLO, *Linguaggio, giustizia e informazione*, in CEPIG (Centro pontino di iniziative giuridico-sociali), *Linguaggio e giustizia*, Ancona, 1986, p. 98.

⁸ Cfr. G. GRAFFI, S. SCALISE, *Le lingue e il linguaggio*, cit., p. 15.

⁹ Cfr. definizione di Linguaggio in Enciclopedia Treccani (www.treccani.it).

perpetrata dallo Stato Islamico ai danni di storiche opere d'arte. Tale violenza irrazionale, infatti, trova una spiegazione se si considerano le peculiarità della comunicazione iconica: comunicazione universalmente comprensibile, anacronistica, maggiormente incisiva rispetto alla trasmissione verbale e capace di stimolare riflessioni autonome in ogni spettatore. La distruzione delle immagini è divenuta così un importante strumento della guerra religiosa, poiché implica la demolizione dei messaggi che esse veicolano con diffusione mondiale¹⁰.

Differente e più circoscritto è invece il concetto di lingua. La lingua è una specie particolare di linguaggio che si caratterizza per essere rigorosamente verbale e storicamente condizionata: si tratta infatti di uno strumento di comunicazione che assume forme diverse nei vari contesti sociali e che muta in relazione all'epoca storica di riferimento¹¹. Proprio per tale motivo, mentre il termine linguaggio è sempre usato al singolare, di lingue si parla generalmente al plurale: ogni comunità, ogni classe sociale, ha infatti la sua lingua, con la precisazione che «le lingue sono differenti ma entro limiti ben definiti, ossia quelli del linguaggio come capacità umana specifica»¹². In definitiva, si può affermare che la lingua è un sottoinsieme all'interno di un più ampio genere di comunicazione costituito dal linguaggio: le varie lingue, ognuna delle quali omogenea nel suo contenuto, formano un unico linguaggio, che sarà inevitabilmente eterogeneo¹³.

Una volta chiarita questa distinzione si pone il problema di tradurla in termini penalistici.

Quando si parla di lingua del diritto penale si fa riferimento, in primo luogo, alla lingua del legislatore e dunque a quella del codice Rocco e della legislazione

¹⁰ Sul fenomeno dell'iconoclastia attuata dall'Isis cfr. M. BETTETTINI, *Distuggere il passato. L'iconoclastia dall'Islam all'Isis*, Milano, 2016, p. 1 ss. Più in generale, sulla potenza delle immagini e sui vari movimenti iconoclasti che si sono susseguiti nel corso della storia, M. BETTETTINI, *Contro le immagini. Le radici dell'iconoclastia*, Bari, 2006, p. 1 ss.

¹¹ G. GRAFFI, S. SCALISE, *Le lingue e il linguaggio*, cit., p. 23. Sul punto molto chiaro è il linguista de Saussure, secondo cui, mentre «il linguaggio è multiforme ed eteroclitico», la lingua è solo una determinata parte del linguaggio, o meglio «il prodotto sociale della facoltà del linguaggio». L'uso di una determinata lingua non è altro che una convenzione sociale. F. DE SAOSURRE, *Corso di linguistica generale*, Bari, 1967, p. 19.

¹² Così scrisse il filosofo medioevale R. Bacon, come riportato in G. GRAFFI, S. SCALISE, *Le lingue e il linguaggio*, cit., p. 24.

¹³ Per una maggiore completezza circa il rapporto tra lingua e linguaggio cfr. F. DE SAOSURRE, *Corso di linguistica generale*, cit., p. 21 ss.

complementare: lingua caratterizzata da un lessico specialistico, da peculiarità a livello morfosintattico e regolata dai principi di precisione e determinatezza¹⁴. Ma nella lingua del diritto penale rientrano anche lingua dei magistrati (con ulteriori distinzioni a seconda che si tratti di magistratura requirente o giudicante, di magistratura di merito o di legittimità), la lingua degli avvocati e la lingua degli accademici, caratterizzata dall'impiego di termini aulici, di latinismi e dal ricorrere di frasi lunghe e artificiose¹⁵.

Il linguaggio del diritto penale è invece un metodo di comunicazione comprensivo anche di segni non verbali, come le immagini e i rituali giudiziari.

Evidenziare la distinzione tra lingua del diritto penale e linguaggio del diritto penale consente, per di più, di arginare quelle interpretazioni che tendono ad attribuire alla lingua caratteristiche universali, senza considerare le peculiarità che inevitabilmente ogni lingua possiede, anche a cause delle diverse tradizioni giuridiche di ogni paese¹⁶.

Bisogna però tenere presente che spesso anche chi si occupa del tema tende a utilizzare in via esclusiva l'espressione linguaggio¹⁷. Questa prassi, che probabilmente è legata alla traduzione del termine inglese *language of law*¹⁸, non esclude, peraltro, che il medesimo vocabolo possa essere inteso in due diverse accezioni: una più ampia, riferita alla capacità di esprimersi con segni universalmente riconoscibili, e l'altra più ristretta, riferita alla sola comunicazione verbale¹⁹.

Per quale ragione il diritto penale ha avvertito l'esigenza di esprimersi anche attraverso un linguaggio? La risposta a questa domanda va ricercata nelle funzioni che il diritto penale esercita, prima tra tutte la funzione general-preventiva: «per

¹⁴ Cfr. *infra* capitolo II e capitolo III.

¹⁵ G. MANNOZZI, *Le parole del diritto penale*, cit., p. 1450.

¹⁶ Cfr. sul punto D. MANTOVANI, *Lingua e diritto*, cit., p. 680, nota 17.

¹⁷ Ad esempio, Marchesiello (cfr. M. MARCHESIELLO, *Il linguaggio della legge*, cit., p. 133 ss.) parla di linguaggio del legislatore, ma è chiaro che intende piuttosto riferirsi alla lingua del legislatore, dal momento che egli comunica chiaramente attraverso segni verbali piuttosto che attraverso immagini. Analogamente, Kaufmann usa l'espressione linguaggio intendendolo in alcuni casi come espressione della capacità comunicativa dell'uomo, ma nella maggior parte dei casi come sinonimo di lingua (cfr. A. KAUFMANN, *Diritto e linguaggio*, cit., p. 171 ss.).

¹⁸ Cfr. D. MANTOVANI, *Lingua e diritto*, cit., p. 680, nota 17.

¹⁹ Cfr. G. GRAFFI, S. SCALISE, *Le lingue e il linguaggio*, cit., p. 23.

poter raggiungere una collettività scarsamente alfabetizzata ed esplicare per ciò una funzione dissuasiva rispetto a comportamenti disvolti perché disfunzionali alla convivenza pacifica, non ha potuto affidarsi alla sola forza comunicativa delle norme penali scritte, ma ha dovuto scegliere di parlare anche per immagini, per allegorie, per metafore e per rappresentazioni ritualizzate»²⁰.

Quando si parla di prevenzione generale, nella sua accezione tradizionale-negativa, si intende «la prevenzione di comportamenti socialmente indesiderati, attraverso la minaccia di una sanzione legale»²¹: l'obiettivo perseguito è che il potenziale delinquente prima di agire valuti le conseguenze della propria azione e, spaventato dalla minaccia della pena, si astenga dal commettere il reato. Ebbene, tralasciando la circostanza che tale teoria si fonda sull'idea astratta e poco verosimile del delinquente come *accorto calcolatore*, è chiaro che affinché la funzione di prevenzione possa realizzarsi il cittadino deve essere in grado di percepire il messaggio dettato dalla norma e di lasciarsi influenzare da esso. Alle medesime conclusioni, peraltro, si giunge anche se si considera la prevenzione generale nella sua accezione positiva di orientamento culturale: in quest'ottica il compito del diritto penale, chiamato a svolgere una funzione di socializzazione pari a quella affidata alla famiglia o alla scuola, dovrebbe essere quello di educare i cittadini, infondendo loro principi morali e pedagogici e rafforzando la loro adesione ai valori fondanti dell'ordinamento giuridico, così da prevenire la commissione dei reati²². È evidente, ancora una volta, che il diritto penale per poter guidare i comportamenti umani deve risultare comprensibile ai suoi destinatari²³. La lingua delle leggi, tuttavia, è «per sua natura difficile e oscura» perché obbedisce al paradigma del discorso scientifico e si fonda sul «presupposto che solo un linguaggio idiosincratico consentirebbe la comunicazione tra quelli che si chiamano gli

²⁰ G. MANNOZZI, *Le parole del diritto penale*, cit., p. 1433.

²¹ Così J. ANDENAES, *La prevenzione generale nella fase della minaccia, dell'irrogazione e dell'esecuzione della pena*, in *Teoria e Prassi*, p. 33 nota 15, come citato in G. FORTI, *Tra criminologia e diritto penale. Brevi note su «cifre nere» e funzione general preventiva della pena*, in G. MARINUCCI, E. DOLCINI (a cura di), *Diritto penale in trasformazione*, Milano, 1985, p. 56.

²² G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale, parte generale*, Bologna, 2019, p. 752 ss..

²³ In questo senso anche Marinucci ha affermato che la funzione general preventiva richiede precetti chiari e nitidi. Cfr. G. MARINUCCI, *Politica criminale e riforma del diritto penale*, in G. MARINUCCI, E. DOLCINI (a cura di), *Studi di diritto penale*, Milano, 1991, p. 73.

operatori del diritto»²⁴. E allora, se le norme sono caratterizzate da un'oscurità immanente, come possono influenzare le condotte dei cittadini? Il discorso giuridico spesso finisce per tradursi in un «borbottio incomprensibile» da parte di coloro che ne subiscono gli effetti²⁵. E se questo avviene ancora oggi, a maggior ragione accadeva in passato, quando nella popolazione vi era un analfabetismo diffuso, che rendeva i cittadini completamente impossibilitati a recepire il significato delle norme. Ecco, dunque, per quale motivo si è avvertita la necessità di comunicare, oltre che attraverso i segni verbali, anche tramite un linguaggio maggiormente esteso, caratterizzato da una più intensa chiarezza, comunicatività e persuasività: il linguaggio delle immagini, «capace di superare le barriere linguistiche ordinarie, e per questo [...] sempre prediletto dalla propaganda»²⁶.

Tra le immagini del diritto più rilevanti vi è, senza dubbio, l'iconografia della giustizia. La rappresentazione della figura femminile accompagnata dalla spada e dalla bilancia – che trova le sue radici nell'antica civiltà egizia ed è tutt'oggi diffusa nella maggior parte dei paesi occidentali – trasmette l'idea di una giustizia imparziale, inflessibile ed equa²⁷: «le allegorie della giustizia espongono in prevalenza i caratteri della maestosità, della grandiosità e della freddezza, non disgiunti da quelli – solo apparentemente opposti – della violenza e del furore»²⁸. Ma costituiscono esempi di linguaggio particolarmente significativi anche i rituali giudiziari – si pensi alla toga di giudici e avvocati²⁹ – e l'architettura dei palazzi di giustizia o delle aule di udienza: questo insieme di ordine e simmetria, non è infatti altro che uno strumento attraverso cui si rappresenta una giustizia inflessibile e inesorabile, cercando di intimorire i potenziali delinquenti. Ancora, basta pensare

²⁴ M. MARCHESIELLO, *Il linguaggio della legge*, in A. MARIANI MARINI, F. BAMBI (a cura di), *Lingua e diritto. Scritto e parlato nelle professioni legali*, Pisa, 2013, p. 134.

²⁵ *Ivi*, p. 138. Sull'esigenza di un linguaggio lineare cfr. anche S. BONINI, *La funzione simbolica nel diritto penale del bene giuridico*, Trento, 2018, p. 129.

²⁶ A. PROSPERI, *Giustizia bendata. Percorsi storici di un'immagine*, Torino, 2008, p. XVIII.

²⁷ Cfr. H. MATTILA, *Comparative legal linguistics*, Aldershot, 2006, p. 49.

²⁸ C. MAZZUCCATO, *Il mondo senza immagini dei giuristi*, in G. FORTI, C. MAZZUCCATO, A. VISCONTI (a cura di), *Giustizia e letteratura II*, Milano, 2014, p. 448. Quanto al significato simbolico dell'architettura dei palazzi giudiziari cfr. R. JACOB, *Images de la justice*, Paris, 1994, p. 102 ss.

²⁹ È significativo, da questo punto di vista, che Garapon affermi che «il discorso della toga è il linguaggio della legge», cfr. A. GARAPON, *Del giudicare. Saggio sul rituale giudiziario*, Milano, 2007, p. 73.

all'esecuzione popolare di pene corporali e infamanti, come il marchio e la gogna, e alle impiccagioni e decapitazioni pubbliche³⁰. Si tratta sempre di forme di linguaggio che, grazie alla «efficacia comunicativa della visione e la memoria delle immagini», presentano una maggiore incidenza sugli animi dei cittadini rispetto alle norme scritte: la rappresentazione enfatica e tragica delle conseguenze dei reati e dell'intransigenza della giustizia diffondono il timore delle sanzioni, cui segue l'interiorizzazione dei precetti penali³¹.

L'uomo è stato sempre consapevole della maggiore potenza dell'immagine rispetto alla parola, tanto che molte correnti filosofiche ne hanno messo in luce l'importanza e il suo «ineludibile contributo nel dare forma al pensiero». Anche i detentori del potere politico – per quanto qui maggiormente interessa – hanno dunque ben presto iniziato ad avvalersi di un linguaggio figurativo e allegorico per comunicare con i cittadini³². Linguaggio figurativo che si caratterizza per una maggiore efficacia dissuasiva rispetto alle minacce di pena contenute nel codice penale: «quel che si afferma con l'immagine ha in più, rispetto allo scritto, un potenziale di comunicazione praticamente universale, ha la solennità del medium e si vale di una radicazione nella tradizione capace di conferirle speciale gravità e imponenza»³³. In altri termini, l'immagine ha una potenza comunicativa ineguale e riesce a mostrare cose che altrimenti resterebbero invisibili³⁴.

Le rappresentazioni iconografiche e i rituali giudiziari, in quanto simboli, presentano tuttavia l'inconveniente di esprimere un significato convenzionale: un'immagine o un rituale trasmette un messaggio perché convenzionalmente si è

³⁰ Cfr. a questo proposito C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, XIX edizione, Milano, 2015, p. 60 ss. e 77 ss.: egli afferma che una delle funzioni della tortura dovrebbe consistere nella capacità di spaventare gli altri uomini, così come la pubblica esecuzione della pena capitale dovrebbe avere la funzione di terrorizzare i potenziali delinquenti, ma «diviene uno spettacolo per la maggior parte e un oggetto di compassione mista di sdegno per alcuni» (p. 81).

³¹ G. MANNOZZI, *Le parole del diritto penale*, cit., p. 1434.

³² Cfr. A. M. CAMPANALE, *Nomos e eikon. Immagini dell'esperienza giuridica*, Torino, 2016, p. 13-15. Nell'antichità la potenza dell'immagine era così avvertita che si sottolineava come questa potesse essere fonte di conoscenza illusoria e fallace: basta pensare al divieto di creare immagini nel mondo divino (nell'Esodo 20, 4, si afferma: «non ti farai idolo né immagine alcuna di ciò che è lassù nel cielo né di ciò che è quaggiù sulla terra, né di ciò che è nelle acque sotto terra») o alle immagini ombra ingannevoli protagoniste del mito della caverna di Platone.

³³ M. SBRICCOLI, *La benda della giustizia. Iconografia, diritto e leggi penali dal medioevo all'età moderna*, in AA. VV., *Ordo iuris. Storie e forme dell'esperienza giuridica*, Milano, 2003, p. 45.

³⁴ C. MAZZUCCATO, *Il mondo senza immagini*, cit., p. 440.

deciso di attribuirgli quel determinato significato. Da tale considerazione derivano alcune inevitabili conseguenze. In primo luogo, bisogna considerare che il medesimo simbolo può possedere diversi significati³⁵. Ancora, bisogna tenere presente che la capacità comunicativa di una data immagine scaturisce sì dalla forza dell'immagine stessa ma anche «dalla reazione interattiva di colui che guarda, tocca e ascolta»³⁶: dunque, l'efficacia simbolica di una rappresentazione dipende anche dalla capacità dell'osservatore di cogliere quel determinato significato che l'autore le ha voluto attribuire, di comprendere quella *potenza comunicativa* che rimane altrimenti esclusivamente *latente*³⁷.

Pare opportuno domandarsi, allora, se i simboli di cui il diritto penale si è avvalso nel corso della sua storia continuino a mantenere la loro espressività, se continuino a presentare una maggiore efficacia dissuasiva rispetto alle leggi scritte, se siano ancora più eloquenti delle parole oppure se, al contrario, abbiano perduto la loro forza e si siano ridotti a mere formule vuote, prive di significato. Ci chiediamo, in particolare, se oggi, nell'era della televisione, della spettacolarizzazione, «in una realtà dominata dallo sguardo impersonale, diffuso e inesorabile della tecnologia», l'immagine della giustizia bendata e imparziale possieda ancora un valore o se essa sia stata sostituita da altre rappresentazioni più o meno evocative³⁸.

³⁵ Si può parlare di simbolo solo se è stato raggiunto un accordo circa l'associazione di una forma determinata con un significato particolare. Nell'antica Grecia la parola *σύμβολον* indicava proprio il segno di riconoscimento: ad esempio un anello diviso a metà permetteva a due persone di riconoscersi unendo le due parti che collimavano. Cfr. in proposito R. DIRVEN, M. VERSPOOR, G. BERSANI BERSELLI, M. SOFFRITTI, F. ZANETTIN, *Introduzione alla linguistica. Un approccio cognitivo*, Bologna, 1999, p. 2 ss. Ogni simbolo, per definizione, non può avere un solo significato e dunque risponde – secondo quanto sostenuto da Jung – alla logica dell'*et/et* piuttosto che dell'*aut/aut*: come più avanti esplicitato, la spada difende e minaccia, la benda indica follia, o razionalità e imparzialità. E il simbolo è tale solo se si mantiene questa tensione tra significati opposti esprimendo la «inesauribilità della polisemia dell'immagine». Cfr. A. M. CAMPANALE, *Nomos e eikon*, cit., p. 99.

³⁶ H. BREDEKAMP, *Immagini che ci guardano. Teoria dell'atto iconico*, Milano, 2015, p. 36.

³⁷ A. M. CAMPANALE, *Nomos e eikon*, cit., p. 29. L'autrice ribadisce successivamente che «i confini dell'immagine non possono essere mai definitivamente disegnati perché l'immagine, come simbolo, non sopporta quella *reductio ad unum* che è propria del concetto che dice, attraverso la parola, l'unità del molteplice». Cfr. *ivi*, p. 72 ma anche 77 ss.

³⁸ A. PROSPERI, *Giustizia bendata*, cit., p. XX. Da questo punto di vista paiono significative le parole di Mattila «*Modern legal language is neutral. In contrast to medieval times, it is no longer figurative*». H. MATTILA, *Comparative legal linguistics*, cit., p. 75.

2. L'iconografia della giustizia.

Non si può pretendere di analizzare il linguaggio del diritto penale senza prendere le mosse dall'esame dell'iconografia della giustizia: si tratta infatti di uno dei più importanti esempi della potenza comunicativa delle immagini. Lo studio delle modalità di rappresentazione della giustizia dimostra come il diritto penale penetri nell'arte e viceversa, e come dunque per comprendere a fondo la giustizia penale non si possa prescindere dai sostegni e dalle accuse che a esso pervengono da tali rappresentazioni³⁹.

Tradizionalmente la giustizia viene rappresentata come una donna munita di spada, bilancia e – nelle raffigurazioni meno antiche – con una benda sugli occhi: è questa una delle immagini più conosciute, diffuse ed evocative della cultura occidentale⁴⁰. Particolarmente significative sul punto le parole di Adriano Prosperi, insigne studioso dell'iconografia della giustizia: «tra tutte le immagini simboliche quella della giustizia possiede per sua natura un primato, recando con sé uno speciale patrimonio di emozioni e di valori e una capacità di accendere i sentimenti dei singoli come quelli delle masse. Giustizia: un sistema di leggi e di tribunali, un complicato assetto istituzionale di uomini, di poteri e di ruoli, una complessa macchina dove rituali carichi di tradizione e norme razionali continuamente aggiornate definiscono delitti e pene – tutto si riassume nell'immagine femminile che tiene una bilancia in una mano e una spada nell'altra»⁴¹.

La bilancia è il più antico attributo della giustizia, già presente in età arcaica, mentre la spada si è aggiunta solamente in età medioevale⁴². Particolarmente evocativo appare, a tale proposito, l'episodio narrato nel canto XXII dell'Iliade: Zeus pesa sulla bilancia d'oro le vite di Ettore e di Achille e quando il piatto di Ettore, più pesante, si abbassa pendendo verso il regno dei morti, gli dei – e in particolare Apollo, il dio del sole, che fino a quel momento gli aveva fornito il suo supporto –

³⁹ M. NOBILI, *L'immoralità necessaria. Citazioni e percorsi nei mondi della giustizia*, Bologna, 2009, p. 8.

⁴⁰ C. MAZZUCCATO, *Il mondo senza immagini*, cit., p. 447 ma anche A. M. CAMPANALE, *Nomos e eikon*, cit., p. 82.

⁴¹ A. PROSPERI, *Giustizia bendata*, cit., p. 3.

⁴² R. JACOB, *Images de la justice*, cit., p. 224.

abbandonano l'eroe troiano al suo destino. Certo, nella Grecia arcaica più che l'idea di giustizia come virtù, che attribuisce a ciascuno i propri diritti e le proprie colpe, domina il concetto di fato, inteso come destino superiore cui anche gli dei devono sottostare senza opporsi, indipendentemente dal fatto che la soluzione indicata appaia equa o meno⁴³. Tuttavia, è significativo che il re degli dei ricorra proprio allo strumento della bilancia al fine di stabilire a quale dei due eroi garantire il suo appoggio e che la bilancia si dimostri favorevole ad Achille. Il guerriero acheo, infatti, vuole vendicare l'amico Patroclo massacrato ingiustamente proprio da Ettore⁴⁴: non è un caso che prima di infliggere all'eroe troiano il colpo fatale gli gridi: «credesti forse, mentre spogliavi Patroclo, di restare non punito?»⁴⁵. La sconfitta di Ettore, che in modo arbitrario e precipitoso ha condannato un Patroclo innocente per morti che in realtà non aveva causato, appare agli dei doverosa e inevitabile e persino Apollo abbandona il suo favorito: non è questa forse una primordiale forma di *giustizia*? Anche se nella Grecia omerica non si è ancora sviluppata la concezione moderna della giustizia, di cui di conseguenza manca anche l'iconografia, è già senza dubbio diffusa un'idea di proporzionalità tra le azioni umane e le loro conseguenze, tanto che comincia ad affermarsi il simbolo della bilancia.

È nell'antico Egitto, in particolare nell'arte funeraria, che la giustizia inizia ad assumere le sembianze di una donna accompagnata dalla bilancia. La dea Ma'at – non a caso dea della verità, dell'equilibrio, dell'armonia e della legge – ha, secondo la mitologia egizia, il compito di pesare l'anima del defunto che si affaccia al regno dei morti e per questo viene sempre rappresentata vicino a una bilancia: secondo la tradizione su un piatto si posa il cuore dell'uomo mentre sull'altro una piuma di

⁴³ Zeus ricorre più volte alla bilancia nel corso del poema omerico, utilizzandola talvolta a favore e talvolta contro Troia, e si serve di essa come ausilio per prendere una decisione indipendentemente dal fatto che possa essere giustificata o meno. Ecco per quale motivo gli antichi si riferivano generalmente alla bilancia considerandola uno strumento irrazionale, piuttosto che un simbolo di equità e ragionevolezza. In epoca arcaica la bilancia funziona piuttosto come un'ordalia. Cfr. sul punto W. I. MILLER, *Eye for an eye*, Cambridge, 2006, p. 2 ss.

⁴⁴ Cfr. A. PROSPERI, *Giustizia bendata*, cit., p. 4. Nella Grecia antica predominavano i concetti di ἀρετή (virtù) e di ἀγαθός (valore), mentre quasi sconosciuta rimaneva l'idea di δικαιοσύνη, ossia di giustizia. Si cercò di rimediare a questa situazione facendo Zeus promotore di giustizia e riconducendo il concetto di δικαιοσύνη in quello di ἀρετή: gli eroi potevano essere soltanto gli uomini virtuosi e giusti allo stesso tempo.

⁴⁵ Cfr. M. NOBILI, *L'immoralità necessaria*, cit., p. 21.

struzzo, se il primo piatto risulta più pesante del secondo l'anima non può essere ammessa nel regno dei morti⁴⁶. È possibile affermare dunque che la piuma di Ma'at costituisce la misura esatta della giustizia. La dea non viene mai ritratta come se reggesse la bilancia, ma piuttosto accanto allo strumento stesso, così da evidenziare che il suo unico compito è quello di riporre su uno dei piatti la piuma di struzzo: la dea indica la misura della giustizia, ma non giudica (tale incarico è affidato a Osiride e ai suoi assistenti Anubi e Thot)⁴⁷. La bilancia, dunque, non costituisce propriamente lo strumento del giudice, ma è ciò su cui il giudice-Dio si basa per emettere la propria sentenza, di cui viene così garantita la correttezza. La giustizia viene percepita dunque come un'entità superiore, capace di vincolare anche la divinità – niente di troppo distante, allora, dalla bilancia usata Zeus nel canto XXII dell'Iliade.

La giustizia con la bilancia nasce quindi come un'immagine legata al mondo religioso, «come qualcosa che esiste in forma perfetta solo nel mondo divino dei morti»⁴⁸, e da questa concezione trae origine la tradizionale iconografia diffusa nel Medioevo e nelle epoche successive.

In età medioevale la giustizia viene ritratta come una figura femminile, accompagnata dalla spada e dalla bilancia. La spada, che incute timore e reverenza, indica una giustizia inflessibile e rappresenta lo *ius puniendi* dello Stato, la forza di cui il potere politico si avvale per imporre e far rispettare le regole del vivere civile. Ma tale simbolo si carica anche di un secondo significato, ossia rappresenta la capacità di dividere il giusto dall'ingiusto e dunque di punire i malvagi ma allo stesso tempo proteggere e difendere i cittadini onesti e innocenti: del resto, l'atto del decidere (dal latino *decaedere*, ossia tagliare o separare), come atto di applicazione del diritto, implica una separazione definitiva tra la parte vittoriosa e la parte soccombente. La bilancia, invece, vuole simboleggiare l'equità e la giustizia commutativa: proprio perché deve esprimere l'idea di simmetria, di proporzione e di equilibrio si tratta generalmente di una bilancia alla greca, con il giogo e i due

⁴⁶ Cfr. A. PROSPERI, *Giustizia bendata*, cit., p. 14.

⁴⁷ R. JACOB, *Images de la justice*, cit., p. 220 ss.

⁴⁸ A. PROSPERI, *Giustizia bendata*, cit., p. 14.

piatti, e non della stadera romana, con il gancio e un unico piatto⁴⁹. È evidente, peraltro, che la bilancia, a differenza della spada di cui realmente si serve il boia per punire, possiede una valenza prettamente allegorica. L'equilibrio perfetto, infatti, può essere raggiunto solo in astratto: se su un piatto si pone la vita, l'integrità fisica o l'onore del condannato, cosa si può pesare per ottenere l'equilibrio dell'altro piatto? Questo simbolo ha dunque la funzione di evocare la proporzione ideale che dovrebbe essere garantita dai giudici, ma non esige che i due beni contrapposti siano effettivamente controbilanciati in modo perfetto⁵⁰. Come ogni simbolo, anche la bilancia presenta poi un duplice significato. Oltre a essere garanzia di proporzionalità e di equità può avere infatti l'ulteriore funzione di spaventare il cittadino: «vi si può essere pesati. E il pensiero mette in agitazione chiunque»⁵¹.

La giustizia è sempre ritratta al femminile, in quanto dea: da ciò si evince che il primo messaggio che si intende trasmettere è quello della giustizia come virtù, che in epoca comunale viene rappresentata al servizio del buon governo⁵². Ma perché mentre il potere viene generalmente raffigurato in forma maschile la *giustizia è sempre femmina*? La dottrina non sembra essersi particolarmente concentrata sul punto e la risposta più significativa è senz'altro quella di Gustavo Zagrebelsky, secondo cui la donna è l'unica figura universalmente in grado di esprimere l'idea di equilibrio, di armonia tra leggi, valori morali e valori etici. Ne è una prova, ad esempio, il fatto che nella storia della letteratura le eroine femminili vengano spesso descritte come esempi di equilibrio, mentre le immagini maschili siano più generalmente associate al conflitto⁵³. Se dunque, fin dall'antichità, la giustizia doveva garantire la pacifica convivenza tra i cittadini, allora non poteva certo essere ritratta con sembianze maschili.

⁴⁹ Sul significato di spada e bilancia cfr. tra i molti A. M. CAMPANALE, *Nomos e eikon*, cit., p. 84 e 96.

⁵⁰ Cfr. W. I. MILLER, *Eye for an eye*, cit., p. 6, secondo l'Autore «*Perfect balance may be achievable only in the symbolic mode*».

⁵¹ A. PROSPERI, *Giustizia bendata*, cit., p. 3.

⁵² G. MANNOZZI, *Le parole del diritto penale*, cit., p. 1435.

⁵³ Sul punto G. ZAGREBELSKY, *La giustizia è sempre femmina*, in *La repubblica*, 5 novembre 2008. L'autore sottolinea come questa tendenza a ritrarre la giustizia come femmina sia stata sempre, e forse sia tutt'ora, contraddetta dalla realtà: per molti anni la giustizia è stata amministrata esclusivamente da uomini, e solo negli ultimi 50 anni il suo mondo ha iniziato a essere aperto anche alle donne.

La figura femminile, inoltre, viene spesso rappresentata come una *supereroina*, una *virago*, maestosa, trionfante ma anche fredda e intimidente⁵⁴: deve attrarre, deve affascinare, ma allo stesso tempo deve spaventare e scoraggiare i potenziali delinquenti.

Si ritiene che la prima raffigurazione della giustizia con gli attributi della spada e della bilancia sia da individuare nel bassorilievo che orna la tomba di Papa Clemente II nella cattedrale di Bamberg in Baviera, risalente al 1247: la giustizia con la bilancia greca nella mano destra e la spada nella mano sinistra, è rappresentata accanto alla virtù cardinale della temperanza e al fiume del paradiso⁵⁵. Gli studiosi hanno osservato che la spada assume qui per la prima volta la funzione di simboleggiare la forza pubblica in contrapposizione alla vendetta privata, di cui viene espressamente sancita l'illegittimità: l'arte sembra quindi accompagnare l'evoluzione del potere politico e giudiziario, riproducendo la sostituzione della *giustizia privata* da parte di una *giustizia pubblica* posta dall'autorità⁵⁶.

Al medesimo periodo storico appartiene un'altra rappresentazione, ugualmente significativa ma con importanti peculiarità: si tratta della *iustitia* raffigurata da Giotto nella cappella degli Scrovegni di Padova nel 1306 circa. La donna-giustizia in questo caso non porta la bilancia ma appare essa stessa una bilancia: è infatti dipinta con i palmi delle mani rivolti verso l'alto che reggono due piatti – i piatti della bilancia appunto – su cui sono posati due angeli. Il primo ha la spada sguainata come per punire delinquenti e malfattori, il secondo è invece ritratto nell'atto di incoronare un saggio. La *iustitia* di Giotto può dunque essere definita come la «giustizia della bilancia»: castiga i colpevoli ma premia i giusti e gli onesti, comprende la necessità di punire ma sa ugualmente cogliere l'opportunità di

⁵⁴ C. MAZZUCCATO, *Il mondo senza immagini*, cit., p. 448.

⁵⁵ Cfr. G. MANNOZZI, *Le parole del diritto penale*, cit., p. 1435, nota 19.

⁵⁶ Cfr. sul punto R. JACOB, *Images de la justice*, cit., p. 225-226. L'autore osserva peraltro come questa interpretazione non sia univoca, dal momento che la spada presenta – inevitabilmente in quanto simbolo – numerosi significati: ad esempio potrebbe essersi diffusa semplicemente in quanto strumento del martirio. Non bisogna dimenticare in ogni caso che, affinché la spada possa essere considerata come allegoria del potere pubblico, è necessario che l'immagine venga percepita come simbolo dell'istituzione giudiziaria vera e propria, mentre in questa epoca storica viene ancora rappresentata una giustizia più che altro divina (cfr. *infra*).

mitigare le pene, è inflessibile con chi è disonesto ma premia la lealtà e la correttezza. Giotto descrive, in altre parole, una giustizia-equità⁵⁷. La bilancia non è qui lo strumento della giustizia, ma è l'essenza stessa della giustizia: giustizia che di conseguenza appare legata all'idea di uguaglianza e di equilibrio, piuttosto che a quella di forza e di repressione⁵⁸. Non è infatti la giustizia in persona, ma un angelo che, per preservare quell'equilibrio, si avvale della spada: ecco allora che l'arma – come dicevamo – non ha solo la funzione di intimorire ma anche quella di separare i rei dagli uomini onesti e virtuosi.

Tuttavia, è opportuno sottolineare come in questa fase la giustizia sia ancora una virtù quasi divina, che non interferisce con la realtà politica cittadina: la donna dipinta da Giotto ricorda la Vergine Maria, seduta su un trono con il manto della *Mater Misericordiae* lungo fino ai piedi e la corona chiusa della *Regina Coeli*⁵⁹.

Già a pochi anni di distanza si assiste invece a un cambiamento radicale nella concezione della giustizia: si passa dal «tempo della cattedrali» al «tempo dei palazzi comunali», la giustizia cessa di essere una prerogativa divina, qualcosa che il re amministra in quanto vicario di Dio, e diventa uno strumento al servizio del potere cittadino, su cui si fonda la propaganda politica⁶⁰.

Espressione di tale metamorfosi è l'opera di Andrea Pisano, che nel 1336, in una formella bronzea del battistero di san Giovanni a Firenze, ritrae per la prima volta la giustizia in un ambiente pubblico e laico, vestendola con abiti fiorentini e accompagnandola con i simboli della spada e della bilancia. L'obiettivo perseguito è quello di ammonire i cittadini, di avvertirli che la giustizia che protegge la città è sì una giustizia intransigente, ma anche equa e imparziale: attraverso tale immagine la nuova Repubblica «rivendica il diritto di *punire* i delitti perché ritiene di avere il dovere di tutelare sé stessa, il prestigio delle leggi, la pace pubblica e la pubblica utilità»⁶¹. È particolarmente significativo che la donna scolpita da Pisano non brandisca la spada con atteggiamento minaccioso, pronta a sferzare colpi mortali,

⁵⁷ M. SBRICCOLI, *La benda della giustizia*, cit., p. 62.

⁵⁸ R. JACOB, *Images de la justice*, cit., p. 225.

⁵⁹ M. SBRICCOLI, *La benda della giustizia*, cit., p. 60.

⁶⁰ Cfr. sul punto A. PROSPERI, *Giustizia bendata*, cit., p. 26 -28 e p. 96 ss.

⁶¹ Cfr. M. SBRICCOLI, *La benda della giustizia*, cit., p. 71.

ma piuttosto con un atteggiamento benevolo, rassicurando i cittadini che se osserveranno le regole non correranno alcun pericolo e anzi saranno protetti dalla *spada* del potere politico⁶². La spada non è infatti raffigurata come un'arma, perché ciò trasmetterebbe più che altro un'idea di vendetta o di castigo, ma simboleggia la potestà punitiva dello Stato, il suo *ius puniendi*: a partire da questo momento essa rappresenta la forza, forza posta però al servizio della giustizia, e quindi della pace sociale⁶³.

Un'altra immagine particolarmente emblematica della giustizia posta al servizio dello Stato e dei cittadini, garante della pace e dell'ordine sociale, è quella contenuta nell'*allegoria del buon governo*, dipinta da Ambrogio Lorenzetti nella sala del consiglio del Palazzo Pubblico di Siena. In questo caso la giustizia siede su un trono e regge due piatti: sul primo un angelo decapita un uomo e ne incorona un altro, sul secondo un diverso angelo consegna a due mercanti gli strumenti di misura del commercio, ossia la canna e lo stajo. Appare evidente l'omaggio che Lorenzetti ha voluto rendere alla Giustizia-bilancia di Giotto: la donna siede infatti su un trono ed è ritratta a grandezza maggiore del naturale; sui piatti della bilancia un angelo simboleggia la giustizia commutativa, mentre l'altro, punendo un delinquente con la spada e onorando un virtuoso con la corona, costituisce una chiara metafora della giustizia distributiva⁶⁴. Tuttavia, a differenza della *iustitia* padovana, quella di Siena si carica di una valenza maggiormente politica (apparendo più simile, dunque, a quella di Pisani): Lorenzetti non rappresenta una giustizia divina, ma piuttosto una giustizia al servizio del buon governo, capace di garantire la pace e la sicurezza, di proteggere la regolarità dei traffici economici e dunque di assicurare ricchezza e prosperità. Tutto questo al «solo prezzo di far lavorare il boia»⁶⁵.

⁶² Cfr. M. SBRICCOLI, *La benda della giustizia*, cit., p. 72-73. La spada riassume molteplici significati: è ciò che separa il giusto dall'ingiusto, è strumento per risolvere le controversie ed è anche segno di protezione.

⁶³ R. JACOB, *Images de la justice*, cit., p. 225.

⁶⁴ Cfr. M. SBRICCOLI, *La benda della giustizia*, cit., p. 65 ss.

⁶⁵ Cfr. A. PROSPERI, *Giustizia bendata*, cit., p. 98 ss. Non a caso, nell'allegoria del cattivo governo (che si trova sulla parete opposta della sala) la giustizia viene rappresentata a terra, con le mani legate, spogliata del mantello e della corona, soggiogata dalla tirannide: cattivo governo significa quindi guerra, pericolo, violenza generale, insicurezza e povertà.

Nell'affresco vi è anche una seconda giustizia, che siede sulla destra accanto alle altre virtù cardinali e con una mano brandisce la spada, con cui ha appena giustiziato un delinquente, mentre con l'altra regge una corona. Si tratta di una giustizia distributiva, con il duplice compito di punire e di premiare, ma non anche equitativa, dal momento che la donna non porta la bilancia: la mancanza di questo strumento indica – secondo gli studiosi – che non ci si trova di fronte a una giustizia praticata, ma piuttosto a una giustizia astratta che assiste l'opera del buon governo e che dovrà poi essere attuata dai buoni governanti⁶⁶: ecco per quale motivo tale rappresentazione appare fredda e maggiormente distante dallo spettatore, più simile, da questo punto di vista, alla divinità padovana di Giotto di quanto non lo sia l'altra figura.

Negli anni successivi l'iconografia della giustizia evolve ulteriormente: alla spada e alla bilancia si associa la benda sugli occhi, che assume inizialmente un significato negativo e satirico, per poi acquistare il valore positivo di una giustizia soggetta soltanto alla legge.

La benda appare per la prima volta in una stampa basileese inserita in un poema di Sebastian Brant del 1494, intitolato *La nave dei folli*. Tale simbolo ha qui una connotazione negativa, in quanto metafora della follia umana: un giullare viene raffigurato nell'atto di bendare gli occhi della giustizia che siede impugnando la bilancia in una mano e la spada nell'altra, strumenti che non sarà più in grado di utilizzare, in quanto resa cieca. Brant ha così inteso stigmatizzare l'abuso dei processi e ha voluto indicare la facilità con cui la giustizia, che non è in grado di vedere, può essere ingannata⁶⁷.

A distanza di pochi anni, nel 1507, la benda ricompare nel frontespizio della *Constitutio criminalis Bambergensis* (la raccolta delle norme penali di Bamberga) dove vengono ritratti una serie di giudici con il berretto a sonagli e gli occhi bendati: ancora una volta la benda simboleggia quindi la pazzia, in tal caso però la pazzia non della giustizia ma dei giudici, ciechi davanti agli insegnamenti del diritto. La didascalia dell'immagine spiega infatti che «giudicare sulla base di cattive

⁶⁶ Cfr. M. SBRICCOLI, *La benda della giustizia*, cit., p. 68-69.

⁶⁷ R. JACOB, *Images de la justice*, cit., p. 233.

consuetudini che si oppongono al diritto è la vita di questi ciechi folli». La vignetta intende evidentemente criticare i giudici incapaci, che continuano a risolvere le controversie applicando il diritto consuetudinario, senza considerare il nuovo e moderno diritto scritto⁶⁸.

La benda rimane quindi fino all'inizio del 1500 un simbolo prettamente negativo. La giustizia è folle perché gli uomini cui spetta applicarla sono folli, ciechi, ignoranti e privi di razionalità: «la benda sfigura, toglie l'identità, induce una cecità che è anche una metafora della perdita di senno»⁶⁹.

Per un'evoluzione del suo significato è necessario attendere il 1532, anno in cui entra in vigore la *Constitutio Criminalis Carolina*, destinata ad essere applicata in tutto il territorio governato da Carlo V. La benda, a partire da questo momento, non è più un simbolo negativo ma al contrario viene rivendicata con orgoglio dal potere politico, potere che si esprime attraverso un diritto penale nuovo, fondato non più su consuetudini e tradizioni locali, arbitrio dei giudici, ma su leggi scritte, certe e comuni in tutto l'impero. Si vuole lanciare ai sudditi un messaggio ben preciso: «la nuova giustizia non vi guarda più, non vi riconosce, quindi non saprà chi siete quando verrete in giudizio». Al vecchio sistema, nel quale i membri più importanti della comunità riuscivano a sottrarsi ai processi, si sostituisce un nuovo ordine, in cui nessuno può sfuggire alla macchina della giustizia, in cui i giudici si spogliano delle loro inclinazioni e dei loro sentimenti per giudicare esclusivamente sulla base della legge. La benda non è più dunque un simbolo di follia, ma rappresenta piuttosto l'imparzialità, la razionalità, la neutralità e l'incorruttibilità dei giudici: garantisce che i giudici si atterrano «alla pesata senza farsi impressionare da nient'altro»⁷⁰. Questa è la concezione che l'uomo rinascimentale deve assimilare: l'idea secondo cui

⁶⁸ Cfr. A. PROSPERI, *Giustizia bendata*, cit., p. 34 ss. e W. I. MILLER, *Eye for an eye*, cit., p. 2.

⁶⁹ M. SBRICCOLI, *La benda della giustizia*, cit., p. 80.

⁷⁰ *Ivi*, p. 82 ss. [la frase tra virgolette si legge a pagina 90]. Con la costituzione penale voluta da Carlo V viene introdotto un nuovo sistema penale inquisitorio, caratterizzato da metodi innovativi di raccolta delle prove, da un incremento della criminalizzazione primaria e dalla previsione di pene severissime. Allo stesso tempo si cerca però di tutelare anche i diritti personali degli accusati ricorrendo a giudici onesti, equilibrati e imparziali, meglio se forestieri, che devono giurare di attenersi solo ed esclusivamente alla legge. «E proprio nella figura del giudice delineata dalla *Carolina* si specchia l'immagine della nuova giustizia penale che poi rimbalza nelle raffigurazioni che di quella giustizia vengono allestite e diffuse» (*ivi*, p. 87).

la legge è *sovrana* e regna sulla giustizia⁷¹. È a partire da questo momento che la giustizia cessa di essere una virtù astratta e inizia a rappresentare il potere e le istituzioni giudiziarie⁷².

Nell'epoca successiva all'entrata in vigore della costituzione di Carlo V, la giustizia bendata conosce una amplissima diffusione: le più importanti città dell'Impero vengono costellate da fontane-statue della giustizia, minacciose e monumentali, che rappresentano una donna bendata, spesso ritratta nell'atto di calpestare i potenti⁷³. Così «l'idea egemonica che pretendeva di ridurre la giustizia alla mera applicazione della legge penale farà strada anche grazie alla pedagogia delle Bendate»⁷⁴: tali rappresentazioni della giustizia trasformano per la prima volta in una *virtù iconografica* ciò che fino a quel momento era sempre stato simbolo di vizi e di irragionevolezza⁷⁵.

Anche in quest'epoca, tuttavia, la benda non assume esclusivamente il significato positivo di imparzialità ed equità: anzi, tale immagine, come ogni simbolo, è connotata da una certa ambiguità, prestandosi a letture anche molto distanti tra loro – come del resto dimostrano le vicende inerenti alla genesi di questa figura. In alcuni casi, infatti, la benda ha l'effetto di vanificare tutti gli altri attributi della giustizia, che, resa cieca, «ignora quanto dice la bilancia e non sa dove dirigere

⁷¹ Cfr. A. M. CAMPANALE, *Nomos e eikon*, cit., p. 87.

⁷² R. JACOB, *Images de la justice*, cit., p. 229.

⁷³ Si è parlato a questo proposito di *politica delle fontane*, poiché esse erano espressione visibile del potere molto più di quanto non fossero gli affreschi o i dipinti custoditi nei palazzi del governo: le fontane assolvevano così un'importantissima funzione ideologica mostrando i benefici che potevano derivare da una corretta amministrazione della giustizia. Cfr. A. M. CAMPANALE, *Nomos e eikon*, cit., p. 83.

⁷⁴ M. SBRICCOLI, *La benda della giustizia*, cit., p. 88.

⁷⁵ W. I. MILLER, *Eye for an eye*, cit., p. 1. Ad esempio, si pensi alle antiche raffigurazioni di Cupido come Dio bendato, dove la benda aveva la funzione di indicare proprio la sua scarsa razionalità. Cfr. *ibidem*. Nello stesso senso anche R. JACOB, *Images de la justice*, cit., p. 233.

la spada»⁷⁶: ancora una volta, quindi, viene in rilievo una giustizia folle e, paradossalmente, *iniqua*⁷⁷.

Le immagini della giustizia bendata si susseguono dunque con un'alternanza di significati, assumendo ora una valenza positiva, ora una valenza negativa, fino a quando, verso la fine del XVI secolo, la benda si carica altresì di un contenuto moraleggiante, indicando non una caratteristica della giustizia ideale, quanto piuttosto una peculiarità della giustizia quotidianamente applicata nei tribunali.

Significativa, da questo punto di vista, è la giustizia bifronte del frontespizio di Joost de Damhouder al *Praxis rerum civilium*. Consapevole del fatto che nella realtà quotidiana non si possono garantire decisioni imparziali e indifferenti rispetto alla ricchezza o all'estrazione sociale delle parti, Damhouder descrive un tribunale cittadino in cui il giudice dorme sovrastato da una giustizia – che l'autore precisa essere «la giustizia di questo mondo e non quella divina» – con gli attributi consueti della bilancia e della spada ma con due volti: uno con gli occhi aperti rivolti verso esponenti della parte benestante della società (vestiti con abiti sontuosi e provenienti da abitazioni di lusso) e uno con gli occhi bendati orientato verso i meno abbienti (che compaiono con abiti laceri e case fatiscenti sullo sfondo). La giustizia di Damhouder è dunque una giustizia che apparentemente è equa e imparziale, ma che in realtà presenta una maggiore sensibilità verso chi possiede potere e ricchezza, mentre è cieca e inflessibile nei confronti dei più deboli⁷⁸. I giudici, in quanto uomini, sono secondo Damhouder incapaci di chiudere gli occhi davanti ai potenti: la giustizia non è infallibile ma, al contrario, conserva tutte le imperfezioni e le incertezze tipiche del genere umano.

Mentre le prime immagini della giustizia bendata si caratterizzavano per essere distanti dalla realtà, dal dolore, dal sopruso e dalle iniquità quotidiane, ora si

⁷⁶ Cfr. M. SBRICCOLI, *La benda della giustizia*, cit., p. 90 e W. I. MILLER, *Eye for an eye*, cit., p. 1: «do you want to blindfold someone with a sword? It may not be wise to have her unable to see what she is striking, unless you do not give a damn about how much it costs to do justice; collateral damage, though unfortunate, must be borne. Blind justice morphs into blind fury. And how is she supposed to read the scales if she is blind?».

⁷⁷ È interessante notare che nel 1907 il governo della Prussia ha vietato qualunque rappresentazione della giustizia che avesse gli occhi bendati in quanto rappresentazione equivoca e ostile. Cfr. R. JACOB, *Images de la justice*, cit., p. 234.

⁷⁸ A. PROSPERI, *Giustizia bendata*, cit., p. 172.

tenta di rappresentare e di raccontare anche quelle ingiustizie cui il potere dovrebbe porre rimedio ma che invece continuano a danneggiare la società⁷⁹.

L'immagine medioevale della giustizia, accompagnata dalla spada, dalla bilancia e dalla benda, conosce un grande successo, se non addirittura un trionfo, anche nelle epoche successive: diffondendosi sulle facciate delle corti e dei tribunali, nonché nelle sale del potere e nelle piazze. Accanto ai simboli tradizionali, l'iconografia si arricchisce nel corso del tempo anche di nuovi elementi. Lo specchio e il serpente, ad esempio, devono rappresentare la scienza che illumina l'opera dei giudici; i leoni o lo scudo di Perseo con la testa di medusa indicano la forza inesorabile della giustizia e, infine, le corone di fiori, le corna dell'abbondanza e le urne riempite di tesori – già presenti sulle monete romane e recuperate in età classica – hanno la funzione di evocare la prosperità e la ricchezza: rappresentano la rigenerazione spontanea e perpetua dell'albero della giustizia⁸⁰.

Nel XVIII secolo, con la diffusione degli ideali di dolcezza e mitezza delle pene, alcuni degli attributi tradizionali della giustizia, primo tra tutti la spada, vengono investiti di una critica dura e pungente. Paradigmatiche le parole di Beccaria: «uno dei più grandi freni dei delitti non è la crudeltà delle pene, ma l'infallibilità di esse, e per conseguenza la vigilanza dei magistrati, e quella severità di un giudice inesorabile, che, per essere un'utile virtù, deve essere accompagnata da una dolce legislazione. La certezza di un castigo, benché moderato, farà sempre una maggiore impressione che non il timore di un altro più terribile, unito con la speranza dell'impunità»⁸¹. Sempre Beccaria definisce la pena di morte, pena spesso evocata dall'immagine della spada brandita dalla giustizia, *venerata ruggine* dei secoli precedenti⁸². Particolarmente significativa appare allora l'illustrazione inserita nel frontespizio dell'edizione livornese del 1765 di *Dei delitti e delle pene*. La giustizia viene rappresentata come una dea bella, nobile e imponente, che seduta sul suo trono torce lo sguardo davanti al boia che le mostra alcune testa mozzate – e quindi

⁷⁹ Cfr. C. MAZZUCCATO, *Il mondo senza immagini*, cit., p. 448.

⁸⁰ Cfr. R. JACOB, *Images de la justice*, cit., p. 238.

⁸¹ C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, cit., p. 78.

⁸² Cfr. *ivi*, p. 79 ss.

metaforicamente inorridisce dinnanzi alla pena capitale. Un significato analogo si ritrova nel frontespizio del trattato di diritto penale del professore romano Filippo Maria Renazzi: qui la dea bendata calpesta la spada e solleva la bilancia, su cui è posto un ramoscello di ulivo che appare più pesante del masso contenuto nell'altro piatto. Il tutto accompagnato dalla frase «*ne maior poenam quam culpa sit*»⁸³. Mentre dunque nei secoli precedenti «era stato coi patiboli e con le teste mozzate che il potere politico aveva garantito l'offerta della sicurezza alla popolazione», ora si vuole mostrare una giustizia mite e ragionevole, una giustizia non più divina, ma al contrario umana e razionale, che certo non rinuncia a punire, ma garantisce pene eque e proporzionate al delitto commesso: una giustizia che si avvale esclusivamente della bilancia, come garanzia di imparzialità e uguaglianza, e che invece ricusa la spada; una giustizia dolce e benevola che aborrisce la violenza. È evidente che la rivoluzione illuminista – a conferma, ancora una volta, dell'importanza delle immagini per la diffusione degli ideali di diritto penale – si attua anche sul piano iconografico⁸⁴.

L'enfasi posta sul simbolo della bilancia, genera però inevitabilmente un problema non irrilevante: come può la giustizia operare con assoluta imparzialità? Come può essere garantita l'uguaglianza degli uomini dinnanzi alla legge?

A tali domande ancora oggi non è stata trovata una risposta efficace.

Nei secoli successivi l'iconografia della giustizia non evolve in maniera significativa: continua a dominare la rappresentazione della donna con la spada e con la bilancia e gli occhi bendati. Si cerca di mostrare una giustizia *giusta*, idealizzata, lontana dalle iniquità, dal dolore e dalle malvagità che dovrebbe combattere e arginare⁸⁵.

⁸³ Cfr. sul punto A. PROSPERI, *Giustizia bendata*, cit., p. 210-211.

⁸⁴ *Ivi*, p. 211. Non sono mancati tentativi di respingere l'idea di Beccaria: risalgono infatti a quell'epoca storica illustrazioni della giustizia con la spada tra le mani e illuminata dall'occhio divino. In ogni caso anche solo il fatto di discutere della legittimità di questo simbolo ha segnato un punto di svolta fondamentale. Cfr. *ivi*, p. 212.

⁸⁵ Cfr. C. MAZZUCCATO, *Il mondo senza immagini*, cit., p. 448. Negli ultimi decenni sono state avanzate critiche alla giustizia penale basata esclusivamente sulla *bilancia* e sulla *spada*, in quanto giustizia sì proporzionata, ma anche cieca e ottusa. Tra i molti cfr. L. EUSEBI, *La nuova retribuzione*, in G. MARINUCCI, E. DOLCINI (a cura di), *Diritto penale in trasformazione*, Milano, 1985, p. 93 ss.; G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada: uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale*, Milano, 2003, p. 1 ss.

Anche negli Stati Uniti, dove fino al XIX l'iconografia della giustizia non aveva avuto una grande fortuna, nel corso del '900 si diffondono rappresentazioni, in particolare sculture, di donne bendate che reggono la bilancia con una mano: basta pensare alla statua collocata dinanzi all'entrata principale della Corte suprema a Washington. È stato suggerito che proprio a tali raffigurazioni potrebbe essersi ispirato John Rawls per formulare la sua celebre teoria del *velo dell'ignoranza*, ossia di un'ideale di giustizia del tutto imparziale e incurante della posizione economica e sociale dei cittadini, coperti appunto dal velo dell'ignoranza⁸⁶.

Ben presto però, come era già accaduto in Europa nel medioevo, ci si rende conto che l'idea di una giustizia imparziale è forse troppo utopistica e la benda torna ad assumere un significato negativo e moraleggiante. Emblematica è a tale proposito la poesia di Edgar Lee Masters, che descrive la giustizia come «una donna bellissima con gli occhi bendati ritta sui gradini di un tempo marmoreo», che brandisce la spada in una mano e la bilancia nell'altra. Quando però un giovane dal berretto rosso le strappa la benda, la donna, apparentemente bellissima, rivela il suo vero aspetto: ciglia corrose, palpebre marce, pupille bianche e la «follia di un anima morente». Ecco che la benda diventa ancora una volta un simbolo negativo, con l'unica funzione di nascondere quello che è il vero volto della giustizia⁸⁷. Edgar Lee Masters denuncia

⁸⁶ Più precisamente Rawls descrive un mondo ideale in cui ogni cittadino può godere della massima libertà nella misura in cui non invade quella degli altri (principio di giustizia) e in cui i privilegi di alcuni membri della società vengono tollerati solo se sfruttati per aiutare le persone meno avvantaggiate (principio di differenza): questi due principi insieme costituiscono, secondo Rawls, un modo equo, per fronteggiare l'arbitrarietà del caso e per consentire a ciascuno di percepirsi come parte integrante della comunità cui appartiene. Tali sono le regole che gli individui razionali, posti sotto al velo dell'ignoranza, sceglierebbero in modo da garantire la maggiore felicità per il maggior numero di persone. J. RAWLS, *Una teoria della giustizia*, Milano, 2008, p. 1 ss.

⁸⁷ «Io vidi una donna bellissima, con gli occhi bendati
ritta sui gradini di un tempio marmoreo.

Una gran follia le passava dinanzi, alzando al suo volto, il volto implorante.

Nella sinistra impugnava una spada, colpendo ora un bimbo, ora un operaio,
ora una donna che tentava di ritrarsi, ora un folle.

Nella destra teneva una bilancia; nella bilancia venivano gettate monete d'oro
da coloro che schivavano i colpi di spada.

Un uomo in toga nera lessa da un manoscritto:

Non guarda in faccia nessuno.

Poi un giovane col berretto rosso
balzò al suo fianco e le strappò la benda.

Ed ecco, le ciglia erano tutte corrose
sulle palpebre marce;

le pupille bruciate da un muco latteo;

quindi una giustizia incapace di assicurare quell'equità che lei stessa proclama come valore irrinunciabile, una giustizia priva di razionalità e folle nell'infliggere le punizioni: «una giustizia cieca di fronte al dolore del mondo»⁸⁸. Con la sua poesia egli ha avuto il modo di chiarire l'ambiguità che nei secoli precedenti aveva accompagnato l'allegoria della benda: «il linguaggio ufficiale ne esibisce un'accezione positiva, solenne e rassicurante che spesso torna indietro come un'eco, rovesciata nel suo opposto»⁸⁹.

In conclusione, possiamo affermare che la storia dell'iconografia della giustizia ruota intorno a tre costanti: la spada, la bilancia e la benda. Tali simboli però appaiono connotati da una notevole ambiguità, assumendo, a seconda dei contesti, valenza positiva o negativa. In particolare, nel corso degli anni si è cercato di evidenziare come la giustizia quotidianamente amministrata nei tribunali non possieda alcuno degli attributi simbolici della tradizione iconografica, ma sia al contrario una giustizia corrotta, parziale e irragionevole, una giustizia fredda e lontana dalla società – anche se il sogno di una giustizia più vicina ai cittadini, più cordiale e mite non è mai svanito (con le parole di Robert Jacob «*Le rêve d'une justice proche et chaleureuse ne s'est jamais évanoui*»)⁹⁰.

La rappresentazione della giustizia, in ogni caso, ha influenzato le diverse concezioni del diritto penale ed è stata a sua volta influenzata da esse: costituisce dunque senz'altro una componente rilevante del *linguaggio* del diritto penale, nell'accezione sopra delineata. Ogni idea di diritto penale si riflette inevitabilmente nell'immagine della giustizia: «al di là dei casi concreti, delle figure di reato e delle regole scritte, al di là delle istituzioni e dei poteri, l'immagine riassume e fissa un profilo ideale di ciò che ci si attende, che si desidera o che si teme»⁹¹.

la follia di un'anima morente le era scritta in volto.

Ma la folla vide perché portava la benda».

E. L. MASTERS, *Antologia di Spoon River*, Torino, 1993, p. 253. Cfr. per un ampio commento anche A. PROSPERI, *Giustizia bendata*, cit., p. XV ss.

⁸⁸ C. DE MAGLIE, *La lingua del diritto penale*, in *Criminalia*, 2018, p. 107.

⁸⁹ A. PROSPERI, *Giustizia bendata*, cit., p. XVII.

⁹⁰ Cfr. R. JACOB, *Images de la justice*, cit., p. 245-246.

⁹¹ A. PROSPERI, *Giustizia bendata*, cit., p. 3.

3. Le altre rappresentazioni del diritto penale: l'uso punitivo delle immagini e lo "splendore dei supplizi".

Nel corso della sua storia, il diritto penale non ha comunicato in via esclusiva attraverso l'iconografia della giustizia, ma si è avvalso anche di altre immagini perseguendo svariati scopi: agendo talvolta con finalità deterrente, attraverso l'enfasi delle spaventose conseguenze derivanti dalla commissione dei reati, talvolta con finalità sanzionatoria.

Tra le immagini del primo tipo non si può non ricordare la *ronda dei carcerati* di Vincent Van Gogh, nota ai giuristi perché spesso riportata sulla copertina di manuali universitari. Realizzato nel 1890 su modello di un'incisione in bianco e nero di Gustave Doré, il dipinto raffigura una scena ambientata nel cupo cortile a forma ottagonale di una prigione, con mura di mattoni che paiono non avere fine, tanto da trasmettere all'osservatore un senso di claustrofobia e di oppressione. Questa sensazione è esasperata dai carcerati, che usciti dalle celle per la quotidiana ora d'aria camminano in tondo e in fila indiana, in un apparente moto perpetuo, rassegnati e affaticati. Le guardie sorvegliano gli uomini incuranti della situazione drammatica che si sta consumando davanti ai loro occhi. Al centro della scena la luce illumina uno dei detenuti, l'unico senza berretto, con i capelli biondi e le braccia lungo i fianchi, che rivolge il suo sguardo disperato allo spettatore: egli sembra rendersi conto dell'irrealistica situazione di degrado in cui viene costretto a vivere, e implora l'aiuto dell'osservatore, avvertendolo allo stesso tempo delle dolorose e inevitabili conseguenze di un comportamento scorretto⁹².

Spesso le immagini con finalità deterrente non rappresentano una giustizia trionfale, come quella con la spada e la bilancia, ma al contrario una giustizia feroce e punitiva. Celebre è, in tal senso, la giustizia dipinta ne *il processo* di Kafka, descritta non come una giustizia divina e clemente, ma come una *dea della caccia*: una giustizia spietata e implacabile, da cui sarebbe meglio fuggire – anche se questo non è sempre possibile, come dimostra il caso di K, protagonista del romanzo⁹³. Ancora,

⁹² Cfr. C. DE MAGLIE, *La lingua del diritto penale*, cit., p. 109-110.

⁹³ F. KAFKA, *Il processo*, Milano, 2012, p. 135.

si pensi ai dipinti di Fernando Botero sulle torture inflitte ai prigionieri nel carcere di Abu Ghraib in Iraq, che incutono paura all'osservatore, infondendogli una sorta di timore reverenziale nei confronti dello Stato e del «potere grande e spaventoso del suo linguaggio»⁹⁴.

Quanto invece alle immagini con finalità sanzionatoria, non si può prescindere da qualche considerazione sulla *pittura infamante*⁹⁵.

La pittura infamante, che iniziò a diffondersi nell'Italia comunale del XIII secolo, costituiva infatti una vera e propria tecnica sanzionatoria: l'immagine del reo veniva dipinta nei luoghi centrali della città, solitamente sulle facciate dei palazzi sedi del potere, ed egli, etichettato come *infame*, veniva di conseguenza «escluso da uffici, cariche, onori, non poteva postulare, testare, fungere da tutore o da giudice; era esposto al rischio di pene più aspre rispetto a quelle riservate alle persone "per bene", la sua testimonianza doveva essere resa sotto tortura. Ed anche il diritto canonico, al pari di quello civile, poneva limitazioni all'infame vietandogli, tra diverse altre cose, l'accesso agli ordini sacri, alle dignità ed agli uffici ecclesiastici»⁹⁶.

Possiamo quindi affermare che la pittura infamante possedeva, al pari di alcuni enunciati linguistici, la caratteristica della performatività.

Con l'aggettivo *performativo* si indica quella particolare caratteristica degli atti giuridici linguistici che non sono descrittivi o precettivi, ma piuttosto costitutivi di una determinata situazione nel momento stesso in cui vengono pronunciati⁹⁷. Ebbene, la pittura infamante può essere definita performativa proprio perché la semplice divulgazione dell'immagine del condannato nei luoghi centrali della vita

⁹⁴ Sul punto C. DE MAGLIE, *La lingua del diritto penale*, cit., p. 110. Sulle immagini delle ingiustizie commesse ad Abu Ghraib cfr. anche F. STELLA, *La giustizia e le ingiustizie*, Bologna, 2006, p. 100. Sull'empatia che scatena la visione delle immagini delle torture ad Abu Ghraib cfr. H. BREDEKAMP, *Immagini che ci guardano*, cit., p. 183-184.

⁹⁵ È opportuno precisare che nell'epoca della sua diffusione la pittura infamante non era conosciuta con tale nome. Si tratta piuttosto di un'espressione coniata dalla moderna storiografia, mentre nei documenti si trovano riferimenti a dipinti eseguiti *ad infamiam*, *ad vituperium*, *ad obrobrium*, *ad dedecus* o *in signum confusionis*. Cfr. G. ORTALLI, «... Pingatur in Palatio ...», *la pittura infamante nei secoli XIII-XVI*, Roma, 1979, p. 152-152.

⁹⁶ G. ORTALLI, *ivi*, p. 32. L'autore ricorda come all'epoca vi fosse una distinzione tra *infamia facti* e *infamia iuris*: nel primo caso si trattava di un'infamia sancita dall'opinione pubblica, nel secondo caso invece di infamia derivante da una vera e propria condanna penale, cfr. *ivi*, p. 33 ss.

⁹⁷ Ampiamente su tale caratteristica del linguaggio normativo cfr. A. G. CONTE, *Filosofia del linguaggio normativo I. Studi 1965-1981*, Torino, 1989, p. 1 ss.

pubblica della città produceva conseguenze giuridiche immediate: il reo veniva automaticamente emarginato dalla collettività⁹⁸. È evidente, peraltro, che per poter produrre tali effetti la pittura infamante doveva essere particolarmente esplicita, così da veicolare in modo univoco il messaggio ed essere compresa dalla totalità dei cittadini. Così, ad esempio, gli esattori condannati per estorsione venivano rappresentati con una borsa di monete appesa al collo, l'autore di un documento contraffatto veniva raffigurato nell'atto di falsificare il documento stesso, mentre i traditori erano spesso dipinti impiccati a testa in giù, tra forche, catene, fiamme, diavoli e altri animali mitologici. Ciò che lo spettatore non poteva ricavare direttamente dall'immagine, come il nome del colpevole e le sue generalità, era solitamente annotato a margine del dipinto⁹⁹.

Non ci è pervenuto alcun catalogo preciso dei reati cui seguiva la sanzione della pittura infamante, per cui oggi gli studiosi ritengono che la pena si applicasse in quasi tutti i settori del diritto penale e colpisse indistintamente persone di qualunque ceto sociale¹⁰⁰. Se si volesse individuare un comune denominatore dei crimini cui seguiva tale punizione, si potrebbe fare riferimento al concetto di *tradimento*, tradimento della fiducia dello Stato e della collettività inteso sia in una accezione politica – ad esempio tramite l'appoggio di una città nemica – sia in senso più strettamente etico, come tradimento mediante furto, truffa, contraffazione, corruzione o omicidio. Ed era proprio questa mancanza di lealtà dimostrata nei confronti della collettività che rendeva legittima la lesione della reputazione, dell'onore e della rispettabilità del condannato attraverso l'immagine¹⁰¹. La pena doveva infatti apparire pur sempre proporzionata rispetto al comportamento del

⁹⁸ Cfr. A. M. CAMPANALE, *Nomos e eikon*, cit., p. 141 ss. L'autrice ricorda come peraltro alcuni studiosi abbiano osservato che prima di parlare di performatività dell'immagine sarebbe opportuno individuare una definizione di immagine il più possibile simmetrica a quella di parola: solo in tal modo sarebbe possibile trasporre in ambito iconico una teoria elaborata con esclusivo riferimento agli atti linguistici. Cfr. *ivi*, p. 143.

⁹⁹ G. ORTALLI, «... Pingatur in Palatio ...», cit., p. 39 ss.

¹⁰⁰ Vi sono infatti numerose testimonianze di applicazione di tale sanzione anche a membri di ceti elevati, se non addirittura a nobili. Ad esempio, nel 1351 a Firenze vennero processati in contumacia cinque membri della famiglia degli Ubaldini colpevoli di aver guidato un'insurrezione di alcuni castelli contro l'autorità cittadina, e la sentenza irrogò la pena della pittura disponendo: «*pingantur in locis publicis et apertis ut rebelles et proditores Comunis et populis*». Cfr. G. ORTALLI, *ivi*, p. 172.

¹⁰¹ *Ivi*, p. 137 ss.

reo: non è un caso, infatti, che la pittura infamante e l'iconografia della giustizia con la bilancia (sinonimo appunto di equità e proporzionalità) si collochino nel medesimo periodo storico.

La pittura infamante poteva avere la funzione di pena sostitutiva o di pena accessoria¹⁰². Vi si faceva ricorso, in primo luogo, in caso di assenza del colpevole in carne e ossa, perché contumace o perché esiliato o bandito: in tali ipotesi le immagini «venivano considerate perfetti sostituti della persona incriminata»¹⁰³. Ad esempio, nel 1794 all'interno del codice civile della Prussia, dove la pratica della pittura infamante è rimasta in voga fino al XIX secolo, si stabiliva: «se qualcuno, trovato colpevole di alto tradimento, è scampato alla punizione corporale mediante la fuga o è deceduto prima dell'esecuzione della pena, allora, oltre a far ricadere la punizione sul coniuge o sul patrimonio, l'esecuzione della pena corporale va compiuta ai danni del suo ritratto»¹⁰⁴.

In altri casi la pittura infamante aveva la funzione di pena accessoria: oltre alla pena principale, che era sempre una pena corporale, si disponeva la divulgazione dell'immagine del reo nei luoghi centrali della vita sociale. In tal modo si garantiva una maggiore pubblicità e conoscibilità della sentenza¹⁰⁵: «l'immagine del soggetto infamato, e qui si mostra la potenza delle immagini contro l'impotenza della parola, era riconoscibile da tutti»¹⁰⁶. Particolare attenzione veniva dedicata, in quest'ottica, alla scelta del luogo in cui diffondere il ritratto del reo, prediligendo i muri e le vie adiacenti alle piazze principali, i palazzi più importanti della città o addirittura le porte di accesso, in modo da raggiungere il maggior numero di persone possibile¹⁰⁷.

È stato osservato, inoltre, come la pittura infamante avesse, accanto a una funzione sanzionatoria, anche una funzione documentaria: le immagini dipinte sui

¹⁰² G. ORTALLI, «... Pingatur in Palatio ...», cit., p. 148 ss.

¹⁰³ Cfr. H. BREDEKAMP, *Immagini che ci guardano*, cit., p. 157-158.

¹⁰⁴ *Ivi*, p. 158.

¹⁰⁵ A. M. CAMPANALE, *Nomos e eikon*, cit., p. 148 ss.

¹⁰⁶ *Ivi*, p. 152. La pittura infamante si presentava dunque come uno strumento pubblico, ufficiale e laico. Pubblico perché destinato alla collettività e accessibile a tutti i cittadini, ufficiale perché promanava direttamente dagli organi del potere e infine laico perché indipendente e autonomo rispetto alla pittura religiosa e ecclesiastica. Cfr. G. ORTALLI, «... Pingatur in Palatio ...», cit., p. 26.

¹⁰⁷ G. ORTALLI, «... Pingatur in Palatio ...», cit., p. 43 ss.: gli stessi luoghi prescelti erano dotati di una forte efficacia simbolica.

palazzi comunali dovevano fungere sostanzialmente da *registro illustrato*, certificando l'identità del reo e il tipo di reato oggetto della condanna¹⁰⁸.

Quale che fosse la natura della pittura infamante – di pena sostitutiva, di pena accessoria o di tipo documentale – ciò che in ogni caso la caratterizzava maggiormente era il suo carattere afflittivo, insito nel fatto che l'immagine veniva diffusa e resa pubblica senza il consenso della persona interessata¹⁰⁹. Proprio questo faceva sì che gli uomini del tempo la avvertissero «come una punizione grave e reale, da evitare, impedire, spegnere. Una punizione i cui effetti (almeno in qualche caso) potevano addirittura superare la singola persona dell'infamato, allargandosi nel coinvolgimento dei consanguinei, amici, esecutori, fino a toccare l'intera collettività»¹¹⁰.

Consapevole della sua potente efficacia intimidatoria, il potere politico ha cominciato ben presto a servirsi della pittura infamante non solo con scopi strettamente sanzionatori ma anche come strumento deterrente, ossia al fine di prevenire ed evitare la commissione dei delitti. L'esecuzione pubblica delle pene corporali e delle pene capitali possedeva senza dubbio un'intensa forza dissuasiva, ma solo la pittura aveva il pregio di produrre effetti inibitori capaci di protrarsi nel tempo: i cittadini, ormai assuefatti alle impiccagioni eseguite nelle pubbliche piazze, dimenticavano infatti facilmente e velocemente la sofferenza inflitta al condannato in tali occasioni, grazie alla pittura infamante, invece, essi avevano costantemente dinnanzi agli occhi il pregiudizio arrecato all'onorabilità e alla rispettabilità del reo, e ciò generava il timore di incorrere in una sanzione analoga, incentivando comportamenti onesti. Questo tipo di sanzione, per di più, atterriva anche gli appartenenti ai ceti sociali più elevati, che invece spesso sfuggivano alle pene corporali: «tanto più sentito era il senso dell'onore e della rispettabilità, tanto più temibile e tanto più efficace era la sanzione e la minaccia della sanzione»¹¹¹.

¹⁰⁸ Cfr. A. M. CAMPANALE, *Nomos e eikon*, cit., p. 151.

¹⁰⁹ G. ORTALLI, «... Pingatur in Palatio ...», cit., p. 41.

¹¹⁰ *Ivi*, p. 91. Ancora nel XVIII secolo Beccaria descriveva l'infamia come il «segno della pubblica disapprovazione, che priva il reo de' pubblici voti, della confidenza della patria e di quella quasi fraternità che la società ispira». Cfr. C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, cit., p. 72.

¹¹¹ Cfr. A. M. CAMPANALE, *Nomos e eikon*, cit., p. 147-148.

La pittura infamante quindi nel medioevo costituiva, senza alcun dubbio, una vera e propria pena. Non si deve però assolutamente concludere – come pure è stato sostenuto – che essa svolgesse la funzione di supplire alle inefficienze del sistema penale, incapace di punire in modo adeguato il colpevole attraverso le sanzioni tradizionali: al contrario la pittura doveva mostrare la forza dello Stato evidenziando l'infallibilità e implacabilità del suo potere punitivo¹¹².

Volendo inquadrare brevemente il fenomeno in esame si può assumere come data di avvio il 1261, anno in cui a Parma è stata inserita tra le pene previste nei suoi statuti anche la pittura: certo, la semplicità con cui la città emiliana ha preso questa decisione può indurre a pensare che non si trattasse di una novità assoluta, ma mancano notizie sicure in proposito. Quanto invece al suo esaurimento, la pratica ha iniziato a spegnersi in maniera graduale nel corso del XVI secolo: in quel periodo si ricorreva alla pittura infamante soltanto per le congiure o per i crimini più gravi, mentre per i reati minori se ne faceva un uso molto raro, per di più a spese del privato e in luoghi meno importanti e meno in vista rispetto ai palazzi comunali. L'abbandono di tale strumento punitivo è stato in ogni caso lento e progressivo, parallelo al mutare dei costumi e delle esigenze della società¹¹³.

Se negli anni successivi non si è più parlato di pittura infamante vera e propria, non si è persa però l'esigenza di accompagnare l'inflizione della sanzione con immagini volte a sottolineare l'infallibilità del potere statale. Questa pretesa politica, infatti, non è certo venuta meno con il passaggio dal medioevo all'età moderna e la funzione simbolica che nei secoli precedenti era stata esercitata, tra le altre cose, dalla pittura infamante è stata affidata a quello che potremmo definire, con le parole di Michel Foucault, *lo splendore dei supplizi*: in altri termini, con il trascorrere degli anni si è sì affievolito l'uso delle immagini come sanzioni, ma l'inflizione delle pene è stata invece costantemente accompagnata da una spettacolarizzazione della loro esecuzione, spettacolarizzazione volta a svilire la persona del reo, dimostrando allo stesso tempo l'infallibilità del potere coercitivo. Più precisamente, è sempre stata diffusa l'idea che il diritto penale, unica «forma consentita di uso della forza nei

¹¹² A. M. CAMPANALE, *Nomos e eikon*, cit., p. 149.

¹¹³ G. ORTALLI, «... Pingatur in Palatio ...», cit., p. 185 ss.

confronti del cittadino», dovesse mostrarsi come espressione dello Stato, «inteso non già quale mero detentore del potere di *coercitio publica*, bensì quale depositario della volontà popolare»¹¹⁴: nel corso della storia, dunque, si è sempre fatto ricorso a immagini – intese in senso lato, come comprensive anche dello spettacolo dell'esecuzione della pena – per rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni, per rinsaldare l'idea che il diritto penale punisce severamente i colpevoli e protegge la collettività. Ogni società ha infatti un bisogno *vitale* di credere nella sua giustizia, e il diritto penale spesso riesce a trasmettere tali messaggi soltanto avvalendosi, accanto alle leggi, di un particolare tipo di linguaggio iconico, un linguaggio capace di rassicurare e intimidire allo stesso tempo¹¹⁵.

La tendenza alla spettacolarizzazione, che si era indebolita durante il periodo dell'illuminismo, caratterizzato da un diritto penale più garantista e maggiormente rispettoso dei diritti fondamentali del singolo¹¹⁶, si è nuovamente accentuata durante il XX secolo, con la massiccia presenza dei mezzi di comunicazione di massa all'interno del processo penale: il processo mediatico ha così sostituito la pubblica esecuzione di pene corporali e infamanti, sottoponendo l'imputato alla *gogna* dell'opinione pubblica, così da spaventare i consociati e prevenire la commissione dei reati¹¹⁷.

Particolarmente emblematica appare a tale proposito l'esperienza statunitense. All'inizio del secolo scorso i tribunali nordamericani hanno iniziato a redigere dei regolamenti per disciplinare la presenza dei giornalisti all'interno dei processi. L'interesse morboso e ossessivo sviluppatosi nella collettività intorno a determinate vicende di cronaca nera proprio grazie alle informazioni diffuse dagli

¹¹⁴ C. E. PALIERO, *L'agorà e il palazzo, quale legittimazione per il diritto penale?*, in *Criminalia*, 2012, p. 98.

¹¹⁵ Tale funzione è svolta ad esempio dai dipinti di Fernando Botero sulle torture inflitte ai prigionieri nel carcere di Abu Ghraib, cui si è già fatto riferimento.

Circa la necessità che ogni collettività democraticamente organizzata ha di credere in una sua giustizia: G. GIOSTRA, *Processo penale e mass media*, in *Criminalia*, 2007, p. 57.

¹¹⁶ Foucault ricorda peraltro che si iniziò a rinunciare all'esecuzione pubblica di pene corporali e infamanti non solo per un maggiore rispetto dei diritti umani ma anche per la loro sopravvenuta inutilità, dal momento che il popolo finiva per avere pietà per la vittima e dunque a uscirne rafforzato era il sentimento di solidarietà piuttosto che il potere statale. Cfr. M. FOUCAULT, *Sorvegliare e punire*, Torino, 1976, p. 68 ss.

¹¹⁷ Sull'evoluzione del simbolismo del diritto penale cfr. S. BONINI, *La funzione simbolica nel diritto penale*, cit., p. 131.

emittenti radiofonici, ha indotto il governo federale a vietare l'accesso nelle aule di giustizia a radio e stampa, cui si è aggiunta nel 1952 anche la televisione. Peraltro, data l'autonomia riservata nel sistema americano ai singoli Stati, sono state numerosissime le eccezioni previste, ammesse con l'idea che vedere i giudici all'opera potesse suscitare una maggiore fiducia, ma anche una maggiore reverenza, nei confronti della giustizia. Ben presto l'avanzata della televisione si è rivelata *inarrestabile*, tanto che nel 1988 veniva creato un canale televisivo dedicato in via esclusiva alla trasmissione dei processi.

Non molto diversa si è dimostrata peraltro l'esperienza dell'Italia, dove si ammette, salvo rare eccezioni, l'ingresso della televisione nelle aule giudiziarie¹¹⁸.

La televisione si è rivelata tuttavia un'arma a doppio taglio, uno strumento di garanzia ma allo stesso tempo un mezzo in grado di manipolare la realtà e di pregiudicare gli imputati, tanto che si potrebbe vedere nell'attuale rapporto tra televisione e giustizia la «versione moderna dell'antico problema dello sguardo e della benda»¹¹⁹.

Ben presto i mezzi di comunicazione di massa hanno finito per deformare il processo penale o addirittura per rimpiazzarlo: pienamente condivisibili in proposito le parole di Carlo Enrico Paliero secondo cui «la funzione dei *media* non è più quella di difendere attraverso la giustizia, ma piuttosto di difendersi o di difendere la società *dalla* giustizia»¹²⁰. Per una migliore comprensione del fenomeno può essere utile recuperare le espressioni platoniche di εἰκών (*eikon*) e φάντασμα (*phantasma*): la prima indica l'immagine che rappresenta realmente la cosa, mentre la seconda definisce le raffigurazioni fallaci e ingannevoli. Spesso i *media* comunicano attraverso immagini che rispetto al concetto da rappresentare si

¹¹⁸ A tale proposito A. PROSPERI, *Giustizia bendata*, cit., p. 239 ss. Anche in Italia del resto è nato, sempre le 1988, il programma televisivo *Un giorno in pretura* che diffonde le riprese di alcuni importanti processi, interrompendole con spiegazioni delle varie fasi del dibattimento per gli spettatori meno esperti. Pur trattandosi di una trasmissione differita, anche un programma di questo tipo presenta numerosi inconvenienti: è vero che non è in grado di condizionare l'andamento reale del processo, ma può comunque influenzarne l'esito sociale, ad esempio determinando una maggiore esclusione del reo dal contesto sociale o trasformando il condannato in una celebrità. Cfr. a tale proposito A. GRASSO, *Radio e televisione. Teorie analisi, storie, esercizi*, Milano, 2000, p. 110.

¹¹⁹ A PROSPERI, *Giustizia bendata*, cit., p. 241.

¹²⁰ C. E. PALIERO, *Verità e distorsioni nel racconto mediatico della giustizia. Uno sguardo di insieme*, in G. FORTI, C. MAZZUCCATO, A. VISCONTI (a cura di), *Giustizia e letteratura I*, Milano, 2012, p. 676.

pongono come *phantasma*, veicolando una percezione distorta della criminalità e dell'amministrazione della giustizia¹²¹.

Le telecamere, infatti, irrompono nel processo con il pretesto di offrire una garanzia alle parti documentando eventuali abusi e soprusi, ma spesso finiscono per determinare una manipolazione del processo stesso e una trasfigurazione della realtà. Basta pensare, ad esempio, alla diffusione di riprese audiovisive dell'imputato, ritratto in momenti di sconforto e di disperazione, accompagnate da commenti che ne sottolineano l'appartenenza etnica, l'estrazione sociale o determinati tratti caratteriali: queste immagini contribuiscono a creare una situazione di emarginazione dell'imputato stesso, legittimando una percezione distorta della criminalità. Ne deriva quella che Marta Bertolino ha definito *drammatizzazione del processo*¹²². Ma non finisce qui. Nella fase successiva alla condanna vari programmi televisivi (soprattutto nella realtà statunitense) enfatizzano la natura violenta e aggressiva dei detenuti, il loro abbruttimento e la loro ostilità, dipingendoli come *diversi* da emarginare e da temere¹²³. Negli Stati Uniti sono addirittura state create delle vere e proprie sanzioni – definite non a caso *shame sanctions*, sanzioni della vergogna – che hanno la funzione di rendere pubblico il reato commesso e quindi stimolare la reazione di disapprovazione della società. Si tratta di un insieme di sanzioni particolarmente eterogeneo (ad esempio vi può essere la prescrizione di indossare in pubblico un cartello che indichi il reato oggetto della condanna), ma tra di esse – e questo è l'aspetto più interessante ai nostri fini – vi è anche la diffusione dell'immagine del reo sui principali canali televisivi¹²⁴: cos'è questo se non un esempio moderno di pittura infamante?

Particolarmente significativa appare, a tale proposito, anche la c.d. *adverse publicity*, attuata, sempre nel sistema statunitense, nei confronti delle *corporations*:

¹²¹ Per questa metafora cfr. G. MANNOZZI, *Le parole del diritto penale*, cit., p. 1439. Sul tema particolarmente chiaro il saggio di M. BERTOLINO, *Privato e pubblico nella rappresentazione mediatica del reato*, in G. FORTI, M. BERTOLINO (a cura di), *La televisione del crimine*, Milano, 2005, p. 191 ss.

¹²² M. BERTOLINO, *Giustizia narrata o giustizia tradita?*, in G. FORTI, C. MAZZUCCATO, A. VISCONTI (a cura di), *Giustizia e letteratura I*, Milano, 2012, p. 622.

¹²³ *Ivi*, p. 630-631.

¹²⁴ Per un'esaustiva trattazione delle *shame sanctions*: A. VISCONTI, *Teorie della pena e «shame sanctions»*, in AA. VV., *Studi in onore di Mario Romano*, Napoli, 2011, vol. 1, p. 633 ss.

la campagna pubblicitaria denigratoria realizzata durante e dopo il processo può infatti attirare il «sadismo» degli inquirenti, indurre a irrogare sanzioni più severe e distruggere l'immagine dell'impresa dinnanzi ai potenziali consumatori (tanto che la dottrina ha parlato a questo proposito di *Spotlight Syndrome*)¹²⁵.

Nell'ordinamento italiano mancano delle vere e proprie *sanzioni della vergogna*: le nostre pene accessorie non possono essere definite tali perché non perseguono come finalità primaria la stigmatizzazione del condannato e non sono plasmate in funzione di tale finalità¹²⁶. La diffusione delle immagini attraverso le televisioni e i giornali, o anche attraverso i *social*, contribuisce peraltro a esporre il reo alla *pubblica vergogna* esattamente come accade negli ordinamenti anglosassoni con le *shame sanctions*. Basta pensare al rilevante caso mediatico della cattura di Cesare Battisti. Il 14 gennaio 2019 l'allora Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha pubblicato sulla sua pagina *facebook* un video volto a documentare la cattura del terrorista, latitante dal 1981: con il sottofondo di una colonna sonora molto enfatica, la telecamera riprende l'arrivo di Battisti in Italia e la sua presa in custodia da parte degli agenti della polizia penitenziaria. È chiaro che lo scopo delle immagini è mostrare la potenza dello Stato – rappresentato dal ministro dell'interno Matteo Salvini, con la sua consueta divisa da poliziotto, e dal Ministro della Giustizia *in borghese* – che è finalmente riuscito a catturare il *pericoloso terrorista*: Battisti nel video è sempre scortato, se non braccato, da agenti di Polizia, viene forzato da un agente a poggiare la mano sullo scanner per il rilevamento delle impronte digitali, come se non fosse in grado di provvedervi autonomamente, e viene mostrato come totalmente soggiogato dal potere e completamente perso e smarrito. «Un giorno che difficilmente dimenticheremo», così il Ministro Bonafede ha commentato il video: questo è dunque il trattamento che spetta ai terroristi, *tolleranza zero*¹²⁷. In casi del genere l'immagine, esattamente come accadeva un tempo per i pubblici supplizi,

¹²⁵ C. DE MAGLIE, *L'etica e il mercato. La responsabilità penale delle società*, Milano, 2002, p. 95-96.

¹²⁶ A. VISCONTI, *Teorie della pena e «shame sanctions»*, cit., p. 637.

¹²⁷ Il video in parola è disponibile sulla pagina facebook di Alfonso Bonafede, all'indirizzo <https://www.facebook.com/Alfonso.Bonafede.M5S/videos/271818083486377/>. Sull'argomento cfr. C. SARZOTTI, *Cattura di Cesare Battisti e muta da caccia: «un giorno che difficilmente dimenticheremo»*, in *Questione Giustizia*, 1/2019, che paragona Battisti a una preda catturata dopo una lunga battuta di caccia.

non ha la funzione di *ristabilire la giustizia*, ma piuttosto quella di *riattivare il potere*: viene mostrata la dura reazione dello Stato per rafforzare la fiducia nelle istituzioni¹²⁸.

Diventa allora chiaro il parallelismo con la pittura infamante: il reo viene doppiamente condannato, con la sanzione inflitta dal giudice e con quella irrogata dalla collettività, egli viene macchiato di *infamia* e isolato dalla società. Il linguaggio dei *media*, come quello della pittura, è dunque sostanzialmente performativo.

A differenza di quanto avveniva per la pittura infamante, può accadere però che le immagini mediatiche vengano divulgate anche prima della condanna definitiva, e allora la loro diffusione può condizionare i comportamenti dei protagonisti del processo: la gestualità del giudice, il modo di porsi dell'imputato e in alcuni casi anche dei parenti delle vittime¹²⁹. Talvolta è anche lo stesso *infamato* a comportarsi come attore e a «strapparsi il velo dal volto», cercando di profittare della temporanea e breve celebrità. A tale proposito paradigmatico è stato il processo celebrato nel 1988 nella Criminal Court Building di Manhattan a carico di Joel Steinberg, avvocato accusato di aver provocato la morte della figlia Lisa di sei anni in un contesto familiare degradato a causa dell'abuso di sostanze stupefacenti. L'elevata estrazione sociale dell'avvocato e di sua moglie, la loro cultura e il fatto che fossero ebrei hanno suscitato una curiosità morbosa nella collettività, tanto che tutta l'America ha iniziato a seguire con molta attenzione le vicende processuali. La moglie di Steinberg ha così cominciato a vestirsi in modo particolarmente curato e altrettanto hanno fatto anche gli altri partecipanti al processo. Le pressioni mediatiche, infine, hanno indotto la giuria a comportarsi in maniera particolarmente indulgente, irrogando una sanzione piuttosto mite¹³⁰.

¹²⁸ M. FOUCAULT, *Sorvegliare e punire*, cit., p. 54. Foucault ricorda come ogni pubblico supplizio avesse essenzialmente due funzioni: una *di vittoria*, segnando la conclusione di una guerra tra il principe – o comunque lo Stato – e il reo, e una *di lotta*, dovendo simboleggiare il potere smisurato dello Stato sui delinquenti, ridotti all'impotenza (*ivi*, p. 55).

¹²⁹ Si pensi ad esempio al fotomontaggio affisso dalle cugine di Chiara Poggi (vittima di quello che è passato alla cronaca come *delitto di Garlasco*) all'ingresso della villetta che era stata teatro dell'efferato omicidio, solamente per sfruttare la notorietà della vittima e la presenza delle telecamere sulla scena del crimine.

¹³⁰ A. PROSPERI, *Giustizia bendata*, cit., p. 245-246.

Tale vicenda dimostra allora quanto le immagini mediatiche siano in grado di influenzare la realtà. Ciò che suscita perplessità se non addirittura paura e inquietudine, è che mentre l'effetto performativo della pittura infamante si produceva esclusivamente nei confronti di chi era già stato condannato, oggi invece le immagini vanno a condizionare lo stesso andamento, e dunque l'esito del processo. Spesso, anche in Italia, l'imputato viene etichettato come criminale prima che il dibattimento sia concluso, e ciò nonostante l'articolo 27 c. 2 della Costituzione sancisca la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva: l'immagine mediatica produce l'effetto di costruire una particolare realtà, una realtà in cui chi viene etichettato come delinquente spesso viene emarginato come tale indipendentemente dagli effettivi esiti processuali (una sorta di *profezia che si auto-avvera*)¹³¹. Ne deriva, dunque, che paradossalmente le immagini massmediatiche impediscono di vedere che cosa sta dietro la notizia stessa e inducono a confondere realtà e fantasia¹³²: i *media* «tendono a ricreare attraverso lo spettacolo, sollecitando l'interesse del pubblico, ma al tempo stesso ricostituendo una realtà tendenzialmente diversa da quella effettiva»¹³³. Di conseguenza anche la nuova verità diventa quella diffusa dai *media* e non quella affermata nella sentenza e la giustizia viene deformata e trasfigurata¹³⁴. Il processo si trasforma in un palcoscenico per una eterogenea compagnia di attori: «da un lato sempre più ritualizzato in senso emotivamente drammatico, dall'altro banalizzato in senso vacuamente nichilistico»¹³⁵.

Per di più, non si può non rilevare come in certi casi le immagini, anziché enfatizzare la forza del potere statale e l'infallibilità di esso come avveniva in passato, producano l'effetto opposto, ossia quello di screditare il sistema giudiziario, evidenziandone l'incapacità di irrogare pene adeguatamente severe o, più in

¹³¹ In tale senso M. BERTOLINO, *Giustizia narrata*, cit., p. 614. È opportuno rilevare a tale proposito che alcuni autori hanno prospettato la necessità di garantire misure rimediale a chi ha subito il processo mediatico, sia nel caso in cui venga effettivamente dichiarato colpevole sia, a maggior ragione, nell'ipotesi in cui sia riconosciuto innocente. Cfr. V. MANES, *La vittima del processo mediatico: misure di carattere rimediale*, in *Dir. pen. cont.*, 3/2017, p. 114 ss.

¹³² M. BERTOLINO, *Giustizia narrata*, cit., p. 616.

¹³³ C. E. PALIERO, *Verità e distorsioni nel racconto mediatico*, cit., p. 675.

¹³⁴ A. PROSPERI, *Giustizia bendata*, cit., p. 245.

¹³⁵ C. E. PALIERO, *Verità e distorsioni nel racconto mediatico*, cit., p. 673.

generale, sottolineando l'inefficienza dell'esecuzione penale. Spesso, ad esempio, vengono diffuse riprese delle vittime che mostrano chiaramente la loro insoddisfazione, accompagnate da espressioni linguistiche distorsive della realtà¹³⁶. È celebre, a tale proposito, il caso dell'avvocato Mills, accusato, in concorso con Silvio Berlusconi, di corruzione in atti giudiziari: quando il 25 febbraio 2010 le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione hanno confermato la sussistenza del reato, rilevandone però l'intervenuta prescrizione, «il Giornale» ha titolato in prima pagina «*Processi, vittoria di Berlusconi*» e anche il TG1 ha aperto col titolo «*Dopo l'assoluzione dell'avvocato Mills, polemiche le opposizioni, la maggioranza dice: "Vittoria della giustizia"*», il tutto accompagnato da immagini sorridenti e soddisfatte di Berlusconi e di Mills stesso¹³⁷.

Dunque, mentre in epoca medioevale le immagini mantenevano una funzione servente rispetto al potere giudiziario, oggi le immagini mediatiche hanno assunto una posizione surrogatoria e sostitutiva, creando un nuovo tipo di processo e una "giustizia" parallela: una giustizia che si esercita in luoghi e con tempi del tutto peculiari¹³⁸. Processo giudiziario e processo mediatico convivono: «il processo penale ha un luogo deputato, il processo mediatico nessun luogo, l'uno ha un itinerario scandito, l'altro nessun ordine; l'uno un tempo (finisce col giudicato) e l'altro nessun tempo; l'uno è celebrato da un organo professionalmente attrezzato, l'altro può essere "ufficiato" da chiunque». Ancora, nel processo mediatico confluisce qualunque notizia e informazione, senza alcuna selezione da parte degli organi deputati, mentre nel processo penale vi sono regole piuttosto rigide circa l'utilizzabilità di notizie come prove; nel processo penale il cittadino viene consegnato a organi deputati ad amministrare la giustizia mentre nell'altro processo «all'esecrazione della folla mediatica». Ebbene, se tale distinzione fosse chiara alla

¹³⁶ M. BERTOLINO, *Giustizia narrata*, cit., p. 629.

¹³⁷ A questo proposito cfr. G. CAROFIGLIO, *La manomissione delle parole*, Milano, 2010, p. 30-34.

¹³⁸ C. E. PALIERO, *Verità e distorsioni nel racconto mediatico*, cit., p. 670. Bisogna tenere presente, infatti, che spesso dell'intero processo vengono trasmessi soltanto pochi fotogrammi, selezionati accuratamente per guadagnare ascolti e influenzare gli spettatori, e che, allo stesso tempo, le trasmissioni televisive rendono gli effetti del processo quasi perpetui (tanto che ormai esistono «processi senza fine, che debordano dalle aule del tribunale e finiscono nelle spire dei media assumendone le modalità espressive»). A. GRASSO, *Radio e televisione*, cit., p. 109-112. Cfr. anche S. BONINI, *la funzione simbolica nel diritto penale*, cit., p. 149: l'immagine crea una nuova realtà.

generalità dei consociati non vi sarebbe alcun problema: le difficoltà sorgono proprio per il fatto che la collettività tende a confondere realtà penale con finzione mediatica, con una conseguente distorsione dell'idea di giustizia. Anzi può accadere che il processo penale, con le sue regole, le sue preclusioni e le sue rigidità, venga percepito come un ostacolo al raggiungimento della verità, mentre l'informazione fornita dai *mass media* sia considerata l'unica verità *immediata* (il che, a ben vedere, costituisce un ossimoro, dal momento che si tratta di una verità *mediata* per definizione)¹³⁹.

In conclusione, possiamo affermare che il diritto penale si è sempre avvalso del linguaggio iconico per adempiere le sue funzioni e per raggiungere i suoi scopi. In alcuni casi si è perseguita la finalità di prevenzione generale, mostrando le sofferenze conseguenti alla commissione dei reati per intimorire i consociati. In altri casi, tramite la diffusione di immagini infamanti, caratterizzate da una particolare efficacia stigmatizzante, si è tentato anche di esercitare una funzione di prevenzione speciale nei confronti dello stesso reo, incentivandolo a non commettere ulteriori reati così da sfuggire alla vergogna della pena¹⁴⁰. L'epoca attuale presenta tuttavia rispetto al passato delle rilevanti peculiarità, poiché le immagini punitive di cui il diritto si avvale sono essenzialmente quelle diffuse dai *mass media*, con una conseguente connessione tra linguaggio del diritto penale e linguaggio mediatico. Si è passati dunque da un'*idea culturale* a un'*idea mediatica* della giustizia, ma in tale passaggio si è smarrito lo stesso concetto di giustizia, che non è più *oggettiva*, imparziale e bendata, ma è una giustizia *sogettiva*, che si confonde con la percezione che di essa ha la società: una giustizia che, in maniera tutt'altro che rassicurante, potrebbe affermare «io sono colei che mi si crede»¹⁴¹. Se in passato le immagini- come abbiamo visto - venivano utilizzate per legittimare lo *ius puniendi* dello Stato, per dimostrare la grandezza e l'infallibilità del potere o comunque per sottolineare i reali difetti dell'amministrazione della giustizia, oggi ricorrono per lo

¹³⁹ G. GIOSTRA, *Processo penale e mass media*, cit., p. 59-60. Sulle caratteristiche della *giustizia mediatica* anche A. DOYLE, *Immagini di arresto: polizia e televisione*, cit., p. 558-559.

¹⁴⁰ In questo senso cfr. A. VISCONTI, *Teorie della pena e «shame sanctions»*, cit., p. 649.

¹⁴¹ Sul punto C. E. PALIERO, *Verità e distorsioni nel racconto mediatico*, cit., p. 668-669 che cita L. PIRANDELLO, *Così è (se vi pare)*, atto III, scena nona, in ID, *Maschere nude*, Milano, 1956, vol. II, p. 261.

più immagini falsate, che obbediscono a ideali che non sono propriamente quelli della giustizia sostanziale.

Certo, quella appena enunciata non è una regola assoluta che non ammette eccezioni. Anche nell'epoca moderna vi sono immagini che, come avveniva in passato, denunciano le iniquità cui le persone possono rimanere esposte a causa di una scorretta amministrazione della giustizia. Basta pensare, ad esempio ai già citati quadri di Fernando Botero che riproducono le torture inferte ai prigionieri del carcere di Abu Ghraib in Iraq: non si può non inorridire e avvertire un profondo senso di ingiustizia guardando prigionieri nudi azzannati dai cani¹⁴². In tali ipotesi le rappresentazioni conservano una funzione servente rispetto al diritto penale perché portano alla luce torture e soprusi, che altrimenti rimarrebbero sconosciuti ai più¹⁴³: le immagini vengono utilizzate per rappresentare l'indicibile, l'*irrapresentabile*¹⁴⁴.

Rimane però incontestabile il fatto che oggi nella maggior parte dei casi le immagini vengono fatte oggetto di un uso distorto e strumentale, soprattutto a causa dell'avvento dei *mass media*.

Anche il linguaggio mediatico, peraltro, potrebbe offrire un importante supporto al diritto penale. Infatti, proprio perché la giustizia viene percepita dalla collettività come rappresentata dai *media*, un'immagine mediatica veritiera della giustizia potrebbe aumentare la fiducia dell'opinione pubblica nei confronti delle istituzioni¹⁴⁵: i *media* offrono la cornice all'interno della quale viene inquadrata la realtà e di conseguenza orientano la visuale della società¹⁴⁶.

In altre parole «la giustizia penale, per funzionare, ha bisogno di un sistema mediatico di qualità»: un sistema che rappresenti la realtà senza alcuna distorsione, senza deformare le caratteristiche dell'imputato e senza condizionare il comportamento delle parti processuali. È chiaro, peraltro, che è altrettanto

¹⁴² C. DE MAGLIE, *La lingua del diritto penale*, cit., p. 110.

¹⁴³ Sul fatto che invece spesso la collettività viene bombardata da finte immagini rassicuranti cfr. A. PROSPERI, *Giustizia bendata*, cit., p. 244.

¹⁴⁴ Cfr. G. DIDI-HUBERMAN, *Immagini malgrado tutto*, Milano, 2005, p. 158.

¹⁴⁵ N. TRIGGIANI, "In nome del popolo italiano"? Spunti di riflessione sul linguaggio della sentenza penale, in *Dir. pen. cont.*, 4 novembre 2016, p. 8.

¹⁴⁶ A. M. CAMPANALE, *Nomos e eikon*, cit., p. 37.

indispensabile che con tale sistema mediatico di qualità si interfaccino anche spettatori di qualità, in grado di recepire i messaggi tramessi e di elaborarli in modo razionale¹⁴⁷.

Il discorso assume quindi un andamento circolare: i *media* influenzano l'opinione pubblica ma allo stesso tempo ne vengono influenzati, e dunque se i consociati pretendono un'immagine attendibile e veritiera della vicenda processuale, ciò finisce per comportare anche un incremento della qualità dell'informazione¹⁴⁸. In questo quadro è inoltre necessario, però, che anche il legislatore, ormai diventato – come lo definisce Paliero – un *legislatore mediatico*, utilizzi in maniera razionale gli strumenti a sua disposizione, diffondendo *εικον* e non *φαντασμα* al solo scopo di legittimare *ex post* le proprie politiche repressive¹⁴⁹.

In definitiva «occorre che i riflettori mediatici illuminino l'esecuzione di luce positiva, non perché lo splendore dei supplizi torni a svolgere la sua terrificante funzione di deterrenza, ma affinché l'opinione pubblica possa conoscere e, consapevolmente, pronunciarsi democraticamente sul destino della pena e della sua esecuzione in carcere, anziché ciecamente invocarne un maggiore rigore»¹⁵⁰.

4. È ancora attuale la distinzione tra lingua e linguaggio?

Le osservazioni che precedono, relative all'uso distorto di cui le immagini vengono fatte oggetto nell'epoca contemporanea, portano inevitabilmente a domandarsi se sia ancora giustificata una distinzione tra lingua e linguaggio del diritto penale.

Claudia Mazzuccato ha osservato come il mondo dei giuristi sia ormai un *mondo senza immagini*, evidenziando l'assenza di raffigurazioni non solo nei manuali destinati agli studenti, ma anche nei testi normativi e negli atti

¹⁴⁷ M. BERTOLINO, *Giustizia narrata*, cit., p. 619.

¹⁴⁸ G. GIOSTRA, *Processo penale e mass media*, cit., p. 69. Sulla reciproca influenza tra *media* e realtà cfr. anche S. BONINI, *La funzione simbolica nel diritto penale*, cit., p. 142 ss.

¹⁴⁹ C. E. PALIERO, *L'agorà e il palazzo*, cit., p. 116. Circa la funzione politico-sociale e politico-criminale dei *media* cfr. anche C. E. PALIERO, *La maschera e il volto (percezione sociale del crimine ed effetti penali dei media)*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2006, p. 467 ss.

¹⁵⁰ M. BERTOLINO, *Giustizia narrata*, cit., p. 631.

processuali¹⁵¹. Le poche immagini che caratterizzano il mondo del diritto sono quelle trasmesse dai mezzi di comunicazioni di massa: immagini che tuttavia, come abbiamo ampiamente dimostrato, hanno un effetto distorsivo sulla realtà, non possiedono una funzione servente rispetto al diritto penale e, al contrario, si sostituiscono a esso, trasmettendo un'idea falsata della giustizia. Secondo Claudia Mazzucato questa «aniconicità (o iconofobia, iconoclastia)» non ha «eguali in nessun altro settore che voglia definirsi scientifico»¹⁵².

In base a tale opinione sarebbe dunque opportuno individuare nuovi simboli del diritto penale, abbandonare la donna con la bilancia, la spada e la benda in favore di immagini diverse, cariche di significati nuovi e più rassicuranti: come l'ago e il filo – che dovrebbero simboleggiare il compito della giustizia consistente nel curare e ricucire la società, ferita dalla commissione del reato – o l'aratro, metafora di un «lento, paziente, faticoso lavoro di costruzione» rispetto al «veloce, e feroce, lavoro di distruzione» della spada¹⁵³.

Queste osservazioni non paiono tuttavia completamente persuasive.

È senz'altro vero che negli ultimi decenni abbiamo assistito a una *marginalizzazione del discorso iconico*: oggi l'uomo, infatti, ha in parte perduto la capacità di affidarsi al simbolo, prediligendo invece la «razionalità imperante, ordinante e unificante» della parola¹⁵⁴. Scarseggiano le immagini nei testi giuridici, mancano nuove allegorie della giustizia e, per di più, nel mondo processuale si registra una certa diffidenza nei confronti dell'immagine. Da quest'ultimo punto di vista è particolarmente emblematico il caso delle immagini neuroscientifiche. Si tratta di immagini del cervello in grado di mostrare quelle lesioni o disfunzioni cerebrali che possono influire sulla capacità del soggetto di controllare i propri istinti emotivi e dunque sulla sua capacità di intendere e di volere al momento della commissione del reato. Ebbene, tali immagini potrebbero fornire un importantissimo supporto ai fini dell'accertamento giudiziale dell'imputabilità, ma

¹⁵¹ C. MAZZUCATO, *Il mondo senza immagini*, cit., p. 430 ss.

¹⁵² *Ivi*, p. 437.

¹⁵³ *Ivi*, p. 462-463. Sulla necessità di una giustizia senza benda e senza spada cfr. anche A. M. CAMPANALE, *Nomos e eikon*, cit., p. 96 ss.

¹⁵⁴ Così A. M. CAMPANALE, *ivi*, p. 90, ricordando Fromm che descrive il linguaggio simbolico come un linguaggio dimenticato.

tra le critiche che la dottrina muove al loro utilizzo vi è il rischio che esse, proprio in quanto immagini, possano esercitare una sproporzionata efficacia dissuasiva sull'organo giudicante¹⁵⁵.

Ancora, a conferma della marginalizzazione del discorso iconico, è significativo che il diritto penale non abbia saputo sfruttare i nuovi strumenti offerti dal progresso sociale, come, ad esempio, la fotografia. La fotografia è uno mezzo ancora più potente rispetto alla pittura, perché riproduce oggettivamente la realtà, senza limitarsi a interpretarla: «mentre un quadro, anche se rispetta i criteri fotografici della rassomiglianza, non fa mai nulla di più che enunciare un'interpretazione, una fotografia non fa mai niente di meno che registrare un'emanazione (onde luminose riflesse da oggetti), un'orma materiale del suo soggetto, come un quadro non è mai in grado di fare»¹⁵⁶. È evidente allora che le fotografie, nelle mani del diritto penale, potrebbero essere uno strumento particolarmente efficace: una fotografia mostrata per la prima volta può infatti sconvolgere molto più di una narrazione verbale, può paralizzare lo spettatore, rendendolo ancora più vulnerabile che di fronte alla realtà fotografata, poiché riporta tale realtà in maniera cruda e oggettiva¹⁵⁷. Basta ricordare a tale proposito il ruolo che le fotografie hanno svolto nello spingere finalmente il parlamento italiano ad approvare la riforma degli ospedali psichiatrici giudiziari, mettendo le istituzioni di fronte alla fredda e inaccettabile verità¹⁵⁸. Mentre negli anni precedenti vi erano stati deboli tentativi di superamento degli OPG, istituti anche conosciuti – e questa definizione pare particolarmente eloquente – come *manicomi giudiziari*, è infatti soltanto dopo le ispezioni della c.d. commissione Marino e dopo la diffusione delle immagini raccolte durante tali sopralluoghi, che si è giunti a stabilire, con il d.l. del 22 dicembre 2011, n. 211, poi convertito nella legge 17 febbraio 2012, n. 9, una data di chiusura definitiva degli istituti, fissata per il 1 febbraio 2013 (ma successivamente procrastinata per altri

¹⁵⁵ M. COLLICA, *Gli sviluppi delle neuroscienze sul giudizio di imputabilità*, in *Dir. pen. cont.*, 11 gennaio 2018, p. 38.

¹⁵⁶ S. SONTAG, *Sulla fotografia. Realtà e immagine nella nostra società*, Torino, 2004, p. 132.

¹⁵⁷ *Ivi*, p. 19 e 145. Secondo l'autrice tale maggiore vulnerabilità di chi si trova di fronte a una fotografia dipende dall'essere doppiamente spettatori: spettatori dell'evento fotografato e spettatori dell'immagine.

¹⁵⁸ La documentazione presentata dalla commissione Marino è disponibile sul sito www.senato.it. Sul punto cfr. C. MAZZUCCATO, *Il mondo senza immagini*, cit., p. 462,463.

due anni)¹⁵⁹. La fotografia ha quindi assunto un'importanza fondamentale, portando al superamento di una situazione che già da tempo era nota e veniva denunciata dalla letteratura specialistica: l'immagine ha così dimostrato di avere una potenza superiore rispetto a quella della parola¹⁶⁰. Ma allora, se la forza delle fotografie è tanto consistente, suscita perplessità il fatto che il diritto penale abbia deciso di non avvalersene, salvo pochissime eccezioni come quella appena ricordata. Ad esempio, ricorrendo a tale tipo di immagini si potrebbero mostrare le degradanti condizioni di detenzione che vengono sofferte nelle carceri italiane, si potrebbe rappresentare il vero volto della pena. A questo proposito è opportuno ricordare un opuscolo pubblicato qualche anno fa contenente una raccolta di fotografie ritraenti gli occhi di uomini condannati all'ergastolo: l'autore, Giovanni Caccamo, ha inteso così ritrarre lo sguardo privo di speranza, di sogni, e quindi di vita, dei detenuti, mostrando come dietro una pena tacciata da molti come ineffettiva e non sufficientemente severa, vi sia in realtà una sofferenza indicibile. Attraverso il linguaggio della fotografia egli ha scelto di raccontare storie che altrimenti sarebbero rimaste nascoste nell'oscurità e lo ha fatto mostrando occhi, «sguardi immersi nel buio come pellicole fotografiche, che della luce hanno quasi paura»¹⁶¹. Effettivamente, scorrendo le foto di Caccamo, lo spettatore è colto da un senso di angoscia, di timore, di compassione, di vuoto, e può riuscire a immaginare che cosa significhi essere condannati a un *fine pena mai*.

Un più frequente utilizzo delle immagini fotografiche potrebbe allora giocare un ruolo fondamentale per stimolare serie riflessioni circa la legittimità della pena, fornendo un importante supporto alle denunce della dottrina e alle pronunce della

¹⁵⁹ Sul punto cfr. L. CIMINO, *Il superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari: un'analisi critica*, in *Riv. crim. vit. sic.*, 2/2014, p. 29 ss. I. MERZAGORA, *Pericolosi per come si è; la (auspicata) chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari e la (discutibile) pericolosità sociale come intesa dal d.l. n. 54 del 31/3/2014*, in *Riv. it. med. leg.*, 2015, p. 359 ss.

¹⁶⁰ Sulla storia degli OPG e sulle condizioni di detenzione in tali istituti cfr. G. DEL GIUDICE, *Gli ospedali psichiatrici sono chiusi. Ma le misure di sicurezza sono dure a morire*, in *La magistratura*, 2/2018, p. 48 ss. Inoltre, è interessante ricordare che nel 2011, per accompagnare i lavori della commissione Marino, è stato creato il portale www.stopopg.it sul quale, accanto al materiale grafico, sono state caricate anche riprese audiovisive effettuate in tali strutture.

¹⁶¹ D. DI GENNARO, *prefazione* a G. CACCAMO, *Fine pena mai. Sguardi da dentro*, Roma, 1997.

giurisprudenza sul punto¹⁶²: è chiaro, infatti, e l'esperienza degli OPG lo dimostra, che l'immagine permette di penetrare là dove invece le parole si arrestano¹⁶³.

Dunque, ritornando al linguaggio del diritto penale, si deve affermare, senza alcun dubbio, che oggi alle immagini viene affidato un ruolo marginale rispetto al passato. Nulla autorizza tuttavia a concludere che sia necessario abbandonare la distinzione tra lingua e linguaggio del diritto penale.

La dicotomia lingua-linguaggio continua a essere attuale innanzitutto perché le immagini antiche conservano tutt'ora la loro potenza comunicativa. Di fronte a una donna bendata con la spada e la bilancia non si può non provare un senso di sicurezza, trasmesso dalla bilancia, e contemporaneamente di timore, infuso dalla spada. Allo stesso modo, di fronte a *la ronda dei carcerati* di Van Gogh, anche a distanza di secoli, lo spettatore viene investito dalla visione spaventosa del carcere che dal quadro scaturisce¹⁶⁴. Infatti, percepita come espressiva anche da chi non è in grado di coglierne a pieno il significato, «un'immagine del passato non è mai sorpassata»¹⁶⁵, tanto che gli storici dell'arte parlano di *anacronismo delle immagini*¹⁶⁶. E del resto, come evidenziato in prima battuta, è proprio in tale aspetto che risiede la più importante caratteristica del linguaggio: mentre la lingua è

¹⁶² Circa le condizioni di detenzione sofferte dai condannati all'ergastolo particolarmente suggestivo il libro C. MUSUMECI, A. PUGIOTTO, *Gli ergastolani senza scampo. Fenomenologia e criticità costituzionali dell'ergastolo ostativo*, Napoli, 2016, p.1 ss. Ma si vedano anche F. PALAZZO, *Fatti e buone intenzioni. A proposito della riforma delle sanzioni penali*, in *Dir. pen. cont.*, 10 febbraio 2014, p. 1 ss.; L. RISICATO, *La pena perpetua tra crisi della finalità rieducativa e tradimento del senso di umanità*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 3/2015, p. 1238 ss.; A. PUGIOTTO, *Una quaestio sulla pena dell'ergastolo*, in *Dir. pen. cont.*, 5 Marzo 2013, p. 1 ss.; S. MELLINA, *Problemi antropologici posti dalle lunghe detenzioni. Psicopatologia della cultura della custodia*, in *Dei delitti e delle pene*, 2/1992, p. 89 ss. Tra le pronunce giurisprudenziali sul punto non si può non considerare la sentenza Torreggiani e altri c. Italia, con cui la CEDU ha condannato l'Italia per le condizioni di detenzione inumane e degradanti sofferte nelle carceri statali: sul punto F. VIGANO', *Sentenza pilota della Corte EDU sul sovraffollamento delle carceri italiane: il nostro paese chiamato all'adozione di rimedi strutturali entro il termine di un anno*, in *Dir. pen. cont.*, 9 gennaio 2013, p. 1 ss. Sulle varie pronunce della Corte Costituzionale in tema di ergastolo cfr. invece D. GALLIANI, *Umana e rieducativa? La pena dell'ergastolo dinanzi alla Corte Costituzionale*, in *lifeimprisonment.eu*, 2014, p. 1 ss.

¹⁶³ Sulla maggiore potenza dell'immagine rispetto alle parole cfr. G. DIDI-HUBERMAN, *Immagini malgrado tutto*, cit., p. 1 ss.

¹⁶⁴ Su questo cfr. C. DE MAGLIE, *La lingua del diritto penale*, cit., p. 110.

¹⁶⁵ R. DEBRAY, *Vita e morte dell'immagine. Una storia dello sguardo in occidente*, Milano, 1999, p. 37, come citato in A. M. CAMPANALE, *Nomos e eikon*, cit., p. 21, nota 43.

¹⁶⁶ G. DIDI-HUBERMAN, *Storia dell'arte e anacronismo delle immagini*, Torino, 2007, p. 1 ss.

storicamente condizionata, esso mantiene una forza comunicativa costante nel tempo, insensibile ai mutamenti sociali.

In secondo luogo, giova ricordare che il linguaggio penalistico non è costituito esclusivamente da immagini. Il diritto penale comunica anche tramite i rituali giudiziari nonché attraverso le caratteristiche architettoniche dei palazzi di giustizia e delle aule di udienza: «una fuga di spazi, separati da barriere e caratterizzati ciascuno da un proprio significato»¹⁶⁷.

Lo spazio giudiziario si presenta infatti come uno spazio *sacro*. Entrare nel tribunale è quasi come introdursi in un antico tempio, anzi molti palazzi di giustizia, anche moderni, sono stati costruiti proprio su modello di antichi templi greco-romani: paradigmatico è il caso della Corte Suprema degli Stati Uniti, a Washington, la cui facciata presenta un timpano sorretto da colonne con capitello corinzio, in pieno stile neoclassico. Generalmente l'ingresso del palazzo è sopraelevato rispetto al livello della strada, quasi per rimarcare che si tratta di un luogo di elezione, non accessibile a tutti – basta pensare all'ingresso di Corso di Porta Vittoria del Tribunale di Milano¹⁶⁸. Una volta varcato il portone principale ci si ritrova in uno spazio ampio e imponente, dai soffitti particolarmente alti e generalmente poco luminoso, «il che vale a conferire un'aura di mistero»¹⁶⁹.

Ogni cittadino che accede al palazzo di giustizia deve avvertire di trovarsi in una sorta di microcosmo, in un mondo parallelo, lontano dalla vita caotica della città, dove ognuno ha un ruolo e una gerarchia precisa, dove regnano ordine e disciplina. L'imputato, poi, disorientato nel labirinto delle aule e dei corridoi, dovrebbe avere l'impressione di trovarsi in un territorio ostile: la flebile luce che entra dalle finestre dovrebbe proprio trasmettergli l'idea di essere all'inizio di un lungo e difficile cammino verso il discernimento¹⁷⁰.

Quando si entra nell'aula di udienza, l'ordine e il rigore diventano ancora più marcati: i giudici siedono su seggi sopraelevati rispetto alle parti e al pubblico, e tra

¹⁶⁷ A. GARAPON, *Del giudicare* cit., p. 19.

¹⁶⁸ Sull'architettura esterna dei palazzi di giustizia cfr. H. MATTILA, *Comparative legal linguistics*, cit., p. 50. Sulla maestosità dei palazzi di giustizia e in particolare su quello di Milano, si veda anche F. DANOVI, *Il linguaggio del processo*, Milano, 2018, p. 167 ss.

¹⁶⁹ A. GARAPON, *Del giudicare*, cit., p. 31.

¹⁷⁰ R. JACOB, *Images de la justice*, cit., p. 102 ss.

questi si distingue quello riservato al Presidente, posto al centro e con uno schienale più alto; solitamente sulla parete posteriore compare la scritta “*la legge è uguale per tutti*” insieme a una rappresentazione della giustizia, così da evidenziare che il diritto si realizza proprio grazie all’attività del giudicare; lo spazio riservato al pubblico è separato dal resto della sala da una piccola barriera¹⁷¹. Ai lati della stanza vi sono in genere le gabbie di metallo, dentro alle quali vengono rinchiusi gli imputati nel corso del processo, quasi come pericolosi animali in cattività¹⁷². Spesso, inoltre, le aule di udienza diventano più grandi e maestose quanto più è elevata la gerarchia dell’ufficio giudiziario chiamato a pronunciarsi¹⁷³: come a voler evidenziare la maggiore autorità dell’organo giudicante e dunque il maggiore timore che l’imputato deve provare nel sedersi dinnanzi ai giudici.

Garapon descrive perfettamente quello che potrebbe essere lo stato d’animo dell’accusato una volta varcata la porta dell’aula. «Un imputato che vi accede prova pressappoco la stessa sensazione dell’attore che entra in scena: tutti sono lì, i parenti, forse gli amici, chi lo sa... egli non ha il tempo di guardarsi attorno, la paura attanaglia lo stomaco, come accade all’attore sul palcoscenico. [...] L’imputato sa ormai di trovarsi nel territorio della giustizia, un terreno ostile: una situazione angosciosa che lo priva di una parte delle sue risorse»¹⁷⁴. Si può affermare, infatti, che l’architettura delle aule di udienza ricorda proprio la scenografia di un’opera teatrale: sul palcoscenico si muovono l’imputato, gli avvocati, il pubblico ministero e i testimoni, il giudice o i giudici osservano la scena impassibili, quasi come parte dell’allestimento scenico, e il pubblico si gode lo spettacolo seduto in platea¹⁷⁵. A differenza di quanto accade in teatro, nel nostro caso chi deve recepire il messaggio trasmesso dalla rappresentazione – ossia, in particolare, la vittima e l’imputato – vi partecipa attivamente: anzi la partecipazione è un requisito fondamentale perché il

¹⁷¹ Cfr. in proposito A. GARAPON, *Del giudicare*, cit., p. 22.

¹⁷² C. DE MAGLIE, *La lingua del diritto penale*, cit., p. 108.

¹⁷³ In tal senso cfr. O. CHASE, *Law, culture and ritual. Disputing system in cross-cultural context*, New York-London, 2005, p. 119.

¹⁷⁴ A. GARAPON, *Del giudicare* cit., p. 33.

¹⁷⁵ Per la metafora cfr. A. GRASSO, *Radio e televisione*, cit., p. 109.

rito possa adempiere la sua funzione e non appaia distante e antiquato. «*A ritual draws power thorough participation*»¹⁷⁶.

Sul palcoscenico del processo si attua poi quello che è uno dei più importanti esempi del linguaggio del diritto penale: il rituale giudiziario. David Kretzer definisce il rituale giudiziario come un comportamento simbolico che viene ripetuto in determinati luoghi e situazioni che sono essi stessi dotati di uno speciale significato allegorico. Ciò che distingue il rituale da altri comportamenti standardizzati sarebbe proprio il simbolismo che lo accompagna¹⁷⁷.

I giudici indossano la toga – nei paesi anglosassoni anche la parrucca – e fanno il loro ingresso in aula rispettando un ordine particolare: il Presidente entra per primo, seguito dagli altri magistrati in ordine di anzianità. In quel momento tutti i presenti sono tenuti ad alzarsi in piedi e da lì in avanti il permesso di parlare deve essere accordato dal Presidente e ogni comunicazione deve avvenire con formule ed espressioni particolari, che possiamo definire appunto *rituali*: la *lingua* diventa dunque un elemento del *linguaggio*¹⁷⁸.

L'ordine e il rigore così espressi non possono non incutere timore all'imputato, e anche a chi, estraneo ai fatti, assiste allo spettacolo¹⁷⁹.

Giova a questo punto soffermarsi sul peculiare simbolo della toga, che avvolge maestosamente il corpo del giudice e opera «un allontanamento rispetto al mondo esterno, una presa di distanza prodromica all'esercizio interiore del dubbio»¹⁸⁰.

¹⁷⁶ O. CHASE, *Law, culture and ritual*, cit., p. 115. Particolarmente evocative le parole dell'autore, che paragona la scena giudiziaria a una *performance* teatrale, che necessita dunque di un'audience.

¹⁷⁷ *Ivi*, p. 114-115.

¹⁷⁸ Particolarmente significativa è la conversazione riportata da Chase ricordando un processo per furto svoltosi in Inghilterra:

«MAGISTRATE: *do you plead guilty or not guilty?*

DEFENDANT: *Yes, I did it.*

MAGISTRATE: *No, I'm asking you weather you plead guilty or not guilty. You must use either the words "not guilty" or "guilty".*

DEFENDANT: [*looking towards probation officer*] *She said "say guilty".*

MAGISTRATE: *No, you must say what you want to say.*

DEFENDANT: *yes, I'll say what you like. I did it.*

MAGISTRATE: *No, you must use the language of the Court*». O. CHASE, *Law, culture and ritual*, cit., p. 116.

¹⁷⁹ H. MATTILA, *Comparative legal linguistics*, cit., p. 50. Più in generala sul formalismo giuridico cfr. anche F. CORDERO, *Riti e sapienza del diritto*, Roma-Bari, 1985, p. 66 ss.

¹⁸⁰ A. GARAPON, *Del giudicare* cit., p. 59.

Quella della toga è la consuetudine più antica legata al mondo del diritto. Risale infatti all'epoca romana, quando i più alti magistrati indossavano una toga bianca bordata di rosso porpora, la c.d. *toga praetexta*, simbolo di onore e integrità morale. Oggi è di colore nero, e tale mutamento non può certo considerarsi casuale: il nero è sinonimo di lutto, di castità, di privazione, di distacco dai sentimenti, e quindi indice di rigore e di imparzialità. Ancora una volta, dunque, il linguaggio del diritto penale vuole trasmettere l'idea di una giustizia inesorabile, equilibrata, cieca, o meglio *bendata*, di fronte alle disuguaglianze culturali e sociali¹⁸¹.

La toga svolge – e Garapon nel suo saggio sui rituali giudiziari lo evidenzia perfettamente – tre funzioni. Una funzione di purificazione, come simbolo del distacco dai mali della società, una funzione di protezione, in quanto salvaguarda il giudice dagli orrori del crimine e, infine, una funzione che potremmo definire di identificazione, poiché il giudice diviene tale soltanto nel momento in cui indossa la toga, «contrariamente a quel che insegna il noto proverbio, nel processo è l'abito a fare il giudice»¹⁸². Possiamo dire, allora, che la toga svolge anche un'importante funzione di spersonalizzazione: annulla l'individualità del magistrato, che non è più uomo o donna, ma solo giudice, e dunque può accantonare i suoi sentimenti personali e guardare i fatti attraverso la lente del diritto¹⁸³.

Mentre in passato i magistrati e gli avvocati dovevano indossare la toga tutto il giorno, anche per passeggiare nelle vie della città, come simbolo del proprio *status*, oggi essi sono tenuti a portarla soltanto in udienza, potendo muoversi anche all'interno del palazzo di giustizia vestendo i propri abiti civili. Tale uso circoscritto della toga ha peraltro delle importanti conseguenze. Innanzitutto, contribuisce a circondare il luogo del processo di una maggiore sacralità: l'aula di udienza è infatti così indicata come l'unico luogo deputato alla risoluzione delle controversie e alla riconciliazione delle parti. Inoltre, all'interno di quello spazio, la toga opera come segno di distinzione tra i *profani* e gli *officianti del rito*: «questi ultimi non hanno che

¹⁸¹ Cfr. A. GARAPON, *Del giudicare* cit., p. 63: l'autore evidenzia come il nero della toga simboleggi «il distacco nei confronti dei colori della vita» e sia indice di abnegazione, privazione e castità.

¹⁸² Cfr. *ivi*, p. 68.

¹⁸³ O. CHASE, *Law, culture and ritual*, cit., p. 119.

un corpo (la toga), non dispongono che di un unico linguaggio (il diritto) e di una sola anima (la giustizia)»¹⁸⁴.

È evidente, dunque, come il mondo del processo sia tutt'ora cosparso di simboli, simboli che assumono inevitabilmente un diverso significato per ogni soggetto coinvolto: per gli attori del processo i rituali hanno una funzione di identificazione e di omogeneizzazione; le vittime, invece, dovrebbero sentirsi rassicurate dal rigore e dall'inflessibilità della giustizia; infine, l'imputato dovrebbe esserne turbato e intimorito.

Non si può fare a meno di notare, inoltre, che proprio a causa delle caratteristiche evidenziate – rigore, tradizione, ordine e disciplina – il processo suscita una *speciale forza di attrazione*¹⁸⁵: non è certo un caso, infatti, che romanzi, film o serie televisive incentrate sul dramma giudiziario siano oggi sempre più diffuse. Questo interesse, allora, non è altro che un'ulteriore conferma della potente efficacia comunicativa che il rituale presenta: esso affianca e rafforza la parola, rendendo comprensibile ai più un fondamentale momento di esercizio della giustizia penale che rimarrebbe altrimenti oscuro e indecifrabile e favorendo così l'interiorizzazione e la diffusione dei suoi precetti¹⁸⁶.

È chiaro, allora, alla luce delle osservazioni precedenti, come la distinzione tra lingua e linguaggio sia non solo ancora attuale ma anche inevitabile e insuperabile: è innegabile, infatti, che il diritto penale comunica, oltre che attraverso le parole, anche attraverso altri segni non verbali, che possono essere le immagini, le metafore o il formalismo e i rituali giudiziari.

Il rischio che bisogna prevenire è piuttosto quello di cadere nell'*imperialismo dell'immagine*¹⁸⁷, ossia di riporre una maggiore fiducia nell'immagine piuttosto che nella parola. In molti casi le immagini possono essere infatti una fonte di conoscenza illusoria, fallace, e il pericolo che questo accada è oggi ancora più forte che in passato,

¹⁸⁴ Cfr. A. GARAPON, *Del giudicare*, cit., p. 70.

¹⁸⁵ Così F. KAFKA, *Il processo*, cit., p. 37. Cfr. su questo anche O. CHASE, *Law, culture and ritual*, cit., p. 130.

¹⁸⁶ Sulla necessità che le parole siano sempre accompagnate da altri mezzi di comunicazione più eloquenti e comprensibili cfr. *ivi*, p. 125 ss.

¹⁸⁷ A. M. CAMPANALE, *Nomos e eikon*, cit., p. 16.

dati gli effetti negativi che – come abbiamo visto – possono derivare dall’ingresso delle rappresentazioni massmediatiche all’interno del processo penale. È opportuno dunque evitare di considerare l’immagine come indice di verità assoluta e, allo stesso tempo, evitare di servirsi dell’immagine al fine di distorcere la realtà.

Bisognerebbe aspirare, piuttosto, a una nuova cooperazione tra λόγος (parola) ed εικόν (immagine). Non si può dimenticare che le rappresentazioni iconografiche devono mantenere una funzione servente rispetto al diritto penale e che è soltanto una cura della lingua, una *cura delle norme* per usare le parole di Forti¹⁸⁸, che può permettere di ottenere un diritto penale nuovo: un diritto penale che, attraverso la rigorosa osservanza dei suoi principi fondamentali, sia effettivamente garantista e rispettoso dei diritti degli individui. Del resto, come ha ricordato la stessa professoressa Mazzuccato con il cui pensiero abbiamo aperto questo paragrafo, l’insegnamento che possiamo trarre dalle immagini è che «l’atto di giustizia sta nel sancire. Non nel punire»¹⁸⁹.

Lo studio delle immagini non va visto dunque come volto a ottenere la prevaricazione delle stesse sulla lingua, quanto piuttosto come «un contributo al rafforzamento della lingua nell’era della sfida visuale»¹⁹⁰.

Ed è proprio a individuare i vantaggi che deriverebbero dall’utilizzo di una lingua chiara e precisa, una lingua *bella*, che saranno destinate le prossime pagine di questo lavoro.

¹⁸⁸ Il richiamo è a G. FORTI, *La cura delle norme*, Milano, 2019, p. 1 ss.

¹⁸⁹ C. MAZZUCCATO, *Il mondo senza immagini*, cit., p. 461.

¹⁹⁰ In questo consiste la *teoria dell’atto iconico*: H. BREDEKAMP, *Immagini che ci guardano*, cit., p. 38. L’autore sottolinea come, il fatto che l’uomo abbia acquisito la capacità di comunicare attraverso le immagini circa due milioni di anni fa, mentre abbia appreso l’uso della parola soltanto da poco più di duecento mila anni, non sia sufficiente a istaurare gerarchie tra i due modi di esprimersi perché è con l’apprendimento della lingua che è iniziato il vero sviluppo culturale e – aggiungo – giuridico-sociale dell’uomo.

CAPITOLO II

LA LINGUA DEL DIRITTO PENALE

1. La lingua del diritto penale: statica e dinamica.

Dopo aver analizzato le peculiarità del linguaggio del diritto penale, possiamo esaminare le caratteristiche della lingua del diritto penale, intesa come modo di comunicazione esclusivamente verbale.

Grazia Mannozi, sostenendo la necessità di indagare il fenomeno linguistico sia in chiave sincronica che in chiave diacronica, ha elaborato un'interessante distinzione tra *lingua statica* e *lingua dinamica*. Con la prima espressione si identificano le caratteristiche strutturali della lingua penalistica: le sue peculiarità lessicali, morfologiche e sintattiche. Con la seconda, invece, si fa riferimento alle trasformazioni della lingua, alle modificazioni che essa ha subito nel corso del tempo per effetto dei mutamenti sociali, politici, culturali, nonché a causa dell'influsso esercitato da altre lingue e tradizioni giuridiche¹.

Considerando innanzitutto la dimensione *statica*, è opportuno evidenziare che «la lingua giuridica è una *varietà diafasica* della lingua comune – nel nostro caso l'italiano – ossia una di quelle varietà, come la lingua medica, sportiva, informatica, che dipendono dal contesto extralinguistico, in particolare dall'ambito in cui verte la comunicazione. Concorrono a distinguerla anche componenti *diastratiche*, ossia la lingua giuridica risente delle caratteristiche socioculturali del gruppo dei parlanti, nei limiti in cui i giuristi possono considerarsi un ceto omogeneo, almeno per grado di istruzione»². In altri termini, la lingua del diritto penale si presenta come una lingua speciale all'interno di un genere più ampio costituito dalla lingua comune. Heikki Mattila ha osservato, a tale proposito, come la lingua giuridica costituisca la

¹ G. MANNOZZI, *Le parole del diritto penale*, cit., p. 1440.

² D. MANTOVANI, *Lingua e diritto*, cit., p. 679.

più antica lingua speciale, potendo vantare una storia di oltre duemila anni a differenza degli altri linguaggi che si sono sviluppati solo tra il XIX e il XX secolo³.

Nonostante alcuni autori preferiscano parlare di *lingua settoriale*, in quanto espressione ritenuta più idonea a delineare il rapporto che si instaura con la lingua comune senza enfatizzare il distacco dalla stessa⁴, la lingua del diritto penale può essere definita una *lingua speciale*, perché presenta tutte le caratteristiche a tal fine necessarie secondo i linguisti: lessico specializzato, peculiarità a livello morfo-sintattico e, infine, una particolare organizzazione testuale⁵.

Sul *piano lessicale*, la lingua del diritto penale si compone innanzitutto di termini tecnici conati appositamente per soddisfare determinate esigenze giuridiche: basta pensare, ad esempio, alle denominazioni delle diverse forme di omicidio (*preterintenzionale, colposo, doloso*), cui nel linguaggio comune corrisponde la generica espressione di omicidio/assassinio, oppure a termini come *fattispecie, imputabilità, peculato o concussione*, che non trovano sinonimi nella lingua comune⁶. Possiamo dire, a questo proposito, che il ricorso a termini tecnici e specialistici è legato all'esigenza di indicare concetti non presenti nella lingua comune o, più precisamente, concetti che non esisterebbero se non vi fosse un preciso termine giuridico a individuarli⁷. Chiarissime sul punto le parole di Uberto ScarPELLI, insigne filosofo del linguaggio: «Il linguaggio giuridico, adoperato nelle leggi e negli altri testi normativi, e nelle scienze giuridiche, è in tutti i paesi di avanzata civiltà il frutto di una secolare opera di ricostruzioni parziali all'interno dei linguaggi naturali, ricostruzioni parziali incidenti principalmente sulla dimensione semantica dei linguaggi stessi: attraverso queste ricostruzioni il linguaggio giuridico è diventato un linguaggio tecnico, nel senso, soprattutto di un vocabolario tecnico introdotto nella struttura di un linguaggio naturale»⁸.

³ H. MATTILA, *Comparative legal linguistics*, cit., p. 98. Proprio questa lunga stratificazione, secondo l'autore, contribuirebbe a spiegare la complessità del linguaggio giuridico.

⁴ A. BELVEDERE, voce *Linguaggio giuridico*, in *Dig. disc. priv.*, XII, Torino, 1994, p. 22.

⁵ Sul punto fondamentale il saggio di M. CORTELAZZO, *Lingue speciali. La dimensione verticale*, Padova, 2007, p. 1 ss.

⁶ M. CORTELAZZO, *ivi*, p. 9-10.

⁷ *Ibidem*.

⁸ U. SCARPELLI, voce *Semantica giuridica*, in *Nov. dig. it.*, vol. XVI, Torino, 1969, p. 995.

Al di là dei termini tecnici, nel lessico penalistico confluiscono inevitabilmente anche vocaboli provenienti dalla lingua comune, che anzi ne costituiscono la parte più consistente. In alcune situazioni le espressioni comuni possono peraltro assumere un significato peculiare e tecnicizzato⁹. Basta pensare ai concetti di *azione*, di *evento* o di *offesa*. Si tratta di termini che sono senza dubbio presenti anche nel linguaggio quotidiano ma che acquistano una connotazione peculiare una volta inseriti in ambito penalistico: ad esempio, se nel parlare comune l'offesa viene generalmente intesa come un danno all'onore, nel linguaggio penalistico con *offesa* si indica la lesione o la messa in pericolo di un bene giuridico.

Ancora – sempre sul piano lessicale – la lingua del diritto penale, in quanto lingua speciale, si caratterizza per la presenza dei c.d. *tecnicismi collaterali*, ossia di espressioni tecniche che in apparenza sono indispensabili per definire determinati concetti, ma che potrebbero essere agevolmente sostituite con espressioni più semplici e immediatamente comprensibili. Si pensi ad esempio alla locuzione *escutere un teste*: il medesimo concetto potrebbe essere espresso anche con parole più accessibili come *ascoltare un testimone*, senza pregiudizi per l'esattezza e la precisione del diritto¹⁰.

Le peculiarità lessicali esaminate non devono peraltro indurre a concludere che vi sia una netta barriera tra lingua del diritto penale e lingua comune: «la lingua giuridica non è certo una lingua separata, come non lo è, in linea di massima, nessuna delle lingue speciali»¹¹. Tra le due lingue si instaura anzi un rapporto bilaterale, una *permeabilità*¹². Significativa, a tale proposito, la riflessione di Cordero: «molte parole giuridiche sono trasparenti, ossia apportano date figure dalla lingua comune alla

⁹Sul punto D. MANTOVANI, *Lingua e diritto*, cit., p. 692. L'autore osserva che raramente è il legislatore a effettuare tali ridefinizioni: è invece più verosimile che vi procedano dottrina e giurisprudenza. In ogni caso spesso l'attribuzione di un peculiare significato a termini desunti dal linguaggio comune avviene implicitamente. Sulla presenza nel linguaggio giuridico di termini tecnici e termini comuni anche G. LUMIA, *Osservazioni sul linguaggio giuridico*, in *Cass. pen.*, 1992, p. 789. Sul fatto che talvolta espressioni desunte dal linguaggio comune assumono significati peculiari per effetto dell'interpretazione sistematica: D. BRUNELLI, *Il diritto penale delle fattispecie criminose*, Torino, 2011, p. 13.

¹⁰ M. CORTELAZZO, *Lingue speciali*, cit., p. 12. Sulla formazione dei termini giuridici cfr. H. MATTILA, *Comparative legal linguistics*, cit., p. 112 ss.

¹¹ D. MANTOVANI, *Lingua e diritto*, cit., p. 680.

¹² S. ONDELLI, *La lingua del diritto*, cit., p. 15.

tecnica (“deposito”, “fideiussione”, “querela”, “regresso”, “usufrutto”, e via seguitando). Troviamo questa *Bildhaftigkeit* anche in termini di senso generale, quali “diritto”, “obbligo”, “valido”, “efficace”, “nullo”. Tale vischiosità semantica alimenta molte illusioni: ingannato dal senso palese, un locutore ingenuo postula delle pseudocose»¹³. Come, dunque, i termini comuni vengono inevitabilmente impiegati dagli operatori del diritto, allo stesso modo i tecnicismi giuridici confluiscono nella lingua comune. Tale confluenza del linguaggio giuridico nel linguaggio comune comporta però un’inevitabile perdita di precisione, alimentando il rischio di un uso improprio dei termini tecnici da parte di soggetti che non sono in grado di comprenderli a fondo. Alla minore precisione corrisponde peraltro una maggiore espressività: gli enunciati non pienamente comprensibili diventano evocativi di concetti lontani, quasi come una *formula magica*¹⁴. Questo rapporto bilaterale tra le due lingue è indispensabile affinché il diritto penale possa adempiere le sue funzioni e svilupparsi come diritto penale democratico: «il cosiddetto linguaggio della tecnica resterebbe chiuso in se stesso, nella propria – un po’ folle – circolarità se rinunciasse a comunicare con il mondo esterno, quello di quanti non partecipano di quel linguaggio, ma ne vengono, tuttavia, costantemente affetti e condizionati»¹⁵.

Al di là del rapporto con la lingua comune, la lingua del diritto penale si caratterizza inoltre per una *fissità* dei termini utilizzati, intesa come «resistenza al cambiamento» e «non intercambiabilità terminologica», nonché per una *vaghezza* delle espressioni. Si tratta di peculiarità che sono inevitabilmente legate ai compiti cui il diritto penale deve adempiere: più precisamente, viene in rilievo la necessità di garantire la certezza del diritto, di rispettare il principio di precisione, ma di assicurare allo stesso tempo anche una adeguata aderenza del diritto alla realtà, una capacità di adattamento ai casi che incessantemente la realtà empirica prospetta¹⁶.

¹³ F. CORDERO, *Riti e sapienza del diritto*, cit., p. 41.

¹⁴ M. CORTELAZZO, *Lingue speciali*, cit., p. 24.

¹⁵ Sulla necessità di una comunicazione tra lingua comune e lingua speciale M. MARCHESIELLO, *Il linguaggio della legge*, cit., p. 137.

¹⁶ G. MANNOZZI, *Le parole del diritto penale*, cit., p. 1443. Per una più estesa trattazione di questi concetti cfr. *infra*.

Proseguendo nell'individuazione delle qualità necessarie per classificare la lingua del diritto penale come lingua speciale, è necessario osservare che alle peculiarità lessicali evidenziate si associano alcune particolarità sul piano della morfologia e della sintassi. Si registra, ad esempio, un depotenziamento del ruolo del verbo con una predilezione per le forme nominali, per rispondere a esigenze di *spersonalizzazione e condensazione*¹⁷. Ad analoghe esigenze rispondono poi anche il frequente utilizzo della forma passiva, del -si enclitico e dell'infinito. Ancora, particolarmente frequente è l'inversione dell'ordine consueto tra sostantivo e aggettivo o tra soggetto e verbo¹⁸. Molte di queste peculiarità morfo-sintattiche, in quanto non necessarie e spesso addirittura inadeguate per il raggiungimento delle finalità del diritto penale, sono inquadrabili tra i vizi della lingua penalistica che analizzeremo nel prossimo capitolo.

Infine – ed è così soddisfatta anche l'ultima condizione della lingua speciale – gli scritti giuridici presentano una peculiare organizzazione testuale che non si rinviene in altri ambiti¹⁹. Il codice penale, ad esempio, è composto da tre libri, ciascuno dei quali ripartito in titoli, capi, sezioni e articoli, con una numerazione continua a partire dal primo libro; ogni articolo viene a sua volta suddiviso in commi e tutte le partizioni sono caratterizzate da rubriche che ne descrivono il contenuto²⁰. Le sentenze, invece, sono strutturate in tre sezioni: si aprono con l'esposizione del fatto, cui segue l'indicazione dei motivi della decisione e infine il dispositivo (introdotto dalla formula P.Q.M.). Tali caratteristiche testuali non svolgono un ruolo secondario, anzi «il piano testuale, pare essere, dopo quello lessicale, il livello che più differenzia le lingue speciali sia tra di loro che nei confronti della lingua comune, sia anche nei confronti delle lingue speciali straniere»²¹.

Alla luce delle precedenti osservazioni possiamo allora affermare che senza dubbio la lingua del diritto penale può essere definita una lingua *speciale* rispetto a quella comune.

¹⁷ M. CORTELAZZO, *Lingue speciali*, cit., p. 18.

¹⁸ Fondamentali in questo ambito gli studi di B. MORTARA GARAVELLI, *Le parole e la giustizia*, cit., p. 1 ss. e di J. VISCONTI, *Lingua e diritto. Livelli di analisi*, Milano, 2010, p. 1 ss.

¹⁹ M. CORTELAZZO, *Lingue speciali*, cit., p. 18.

²⁰ B. MORTARA GARAVELLI, *Le parole e la giustizia*, cit., p. 77.

²¹ M. CORTELAZZO, *Lingue speciali*, cit., p. 18.

Procedendo nell'esame delle peculiarità della lingua giuridica penalistica, non si può non considerare la c.d. *performatività*. Il linguaggio si dice performativo quando riesce a produrre effetti tali da modificare i fatti esterni, creare realtà che prima non esistevano o, ancora, cancellare effetti prodottisi in precedenza²². Si tratta di una qualità presente soprattutto nelle formule del processo penale: come sostiene Garapon, infatti, «la formula è l'antenato del performativo, nel senso che le parole assumono la forma di atto»²³. Basta pensare a locuzioni come “il tribunale condanna”²⁴; “il tribunale assolve”, “la Corte dichiara il ricorso inammissibile”²⁵ o “la Corte riconosce l'esecutività della sentenza straniera”²⁶. Ma espressioni performative si rinvencono anche nell'ambito del codice penale: si pensi, ad esempio, agli articoli che stabiliscono che “il condannato all'ergastolo è in stato di interdizione legale” (articolo 32) oppure che “la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, e 30 importa altresì l'estinzione del rapporto di lavoro o di impegno nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica” (art. 32quinqies). In tutti questi casi vengono in rilievo enunciati che non si limitano a descrivere la realtà, e che quindi non possono essere definiti *veri* o *falsi*, ma che

²² S. ONDELLI, *La lingua del diritto*, cit., p. 43: Ondelli parla di *capacità magica* degli enunciati giuridici. Più in generale sul carattere performativo del linguaggio giuridico cfr. A. G. CONTE, *Filosofia del linguaggio normativo I*, cit., p. 1 ss., J. AUSTIN, *Come fare cose con le parole: le Williams James Lectures tenute alla Harvard University nel 1955*, Genova, 1987, p. 1 ss. e G. GARZONE, *Performatività e linguaggio giuridico: una proposta di classificazione*, Milano, 1996, p. 1 ss.

²³ A. GARAPON, *Del giudicare*, cit., p. 126.

²⁴ G. MANNOZZI, *Le parole del diritto penale*, cit., p. 1449.

²⁵ La dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione, infatti, modifica la realtà perché comporta il passaggio in giudicato della sentenza, sul punto C. E. MARINELLI, *sub art. 648*, in G. CONSO, G. ILLUMINATI, *Commentario breve al codice di procedura penale*, Padova, 2015, p. 2838. A tale proposito è bene tenere presente, tuttavia, come la dottrina e la giurisprudenza prevalenti distinguano tra giudicato formale e giudicato sostanziale: secondo l'orientamento dominante gli effetti sostanziali del giudicato si produrrebbero già a partire dalla presentazione del ricorso inammissibile, tanto che il giudice dell'impugnazione non avrebbe neppure il potere-dovere di dichiarare eventuali cause di non punibilità. V. da ultima Cass., sez. u., sent. n. 12602 del 17.12.2015. Sul punto anche autorevole dottrina: tra i molti V. GREVI, *Un caso clinico in tema di impugnazioni dilatorie*, nota a Cass. 29 aprile 1999, in *Dir. pen. proc.*, 1999, p. 1169.

²⁶ Sull'efficacia costitutiva del riconoscimento B. PIATTOLI, *sub art. 734*, in G. CONSO, G. ILLUMINATI, *Commentario breve*, cit., p. 3206.

incidono direttamente sul modo di essere delle cose, trasformandolo²⁷: si tratta, dunque, di veri e propri enunciati *performativi*.

Infine, l'ultima caratteristica di quell'aspetto della lingua giuridica penalistica che abbiamo definito *statico* va individuata nella sua intrinseca *eterogeneità*, a dispetto della denominazione unitaria²⁸: al suo interno – come già evidenziato – è infatti opportuno distinguere la lingua del legislatore, quella dei magistrati (di merito e di legittimità), la lingua degli avvocati e la lingua degli accademici. Tale classificazione trova conferma nei diversi scopi perseguiti da chi si avvale di queste sottocategorie linguistiche: più precisamente, mentre le norme assolvono una funzione che è tendenzialmente prescrittiva, i testi della giurisprudenza svolgono un ruolo espressivo e integrativo, poiché attraverso il dibattito concorrono a «elaborare la regola che la società richiede ai giuristi». I testi accademici, invece, assolvono – o perlomeno dovrebbero assolvere – una funzione tendenzialmente esplicativa e comunicativa²⁹.

Chiarite le peculiarità della lingua *statica*, possiamo passare a un'analisi della *dinamica* della lingua penalistica. A tale proposito è opportuno evidenziare che la lingua del diritto penale è sempre stata influenzata dal rapporto con altre lingue³⁰: tale influenza «ha preso forme diverse nel tempo, con conseguenze importanti sulla formazione stessa del lessico giuridico italiano»³¹. Prima tra tutte, la lingua latina «ha vissuto, e vive tuttora, nelle lingue giuridiche moderne. Per ragioni retoriche, e per esprimere massime e concetti giuridici, i testi dei giuristi sono stati colorati con

²⁷ Per una efficace definizione di termine performativo J. AUSTIN, *Come fare cose con le parole*, cit., p. 9-10.

²⁸ S. ONDELLI, *La lingua del diritto*, cit., p. 14-17. Proprio a causa di questa intrinseca eterogeneità qualche autore giunge addirittura a rifiutare l'etichetta di "*linguaggio giuridico*", v. ad esempio B. DANET, *Legal Discourse*, in T. A. VAN DIJK, *Handbook of discourse analysis*, London, 1985, p. 273.

²⁹ S. ONDELLI, *La lingua del diritto*, cit., p. 106 e G. ALFIERI, *Non c'è grammatica: la scrittura legislativa e la sua funzione testuale*, in R. ZACCARIA (a cura di), *La buona scrittura delle leggi*, Roma, 2012, p. 100 ss. È opportuno tenere presente, peraltro, che si tratta di una distinzione delle funzioni solo tendenziale, dal momento che – come si avrà l'opportunità di evidenziare ampiamente – l'intera lingua del diritto penale dovrebbe assolvere una funzione comunicativa e, come sostiene Arthur Kaufmann, una funzione sociale. Cfr. A. KAUFMANN, *Diritto e linguaggio*, cit., p. 187.

³⁰ C. DE MAGLIE, *La lingua del diritto penale*, cit., p. 112.

³¹ J. VISCONTI, *Prestiti e calchi: dove va la lingua giuridica italiana*, in B. POZZO, F. BAMBI (a cura di), *L'italiano giuridico che cambia, atti del convegno*, Firenze, 2012, p. 185. L'autrice ricorda che in passato l'influsso delle altre lingue si manifestava soprattutto attraverso calchi strutturali, a partire dal XX secolo, invece, ai calchi si sono affiancati i prestiti. *Ivi*, p. 189.

locuzioni e brocardi latini e questa abitudine continua ancora oggi»³². Basta pensare a espressioni come *aberratio delicti*, *actio libera in causa*, *suitas* o a incisi quali *in re ipsa* o *punctum dolens*, particolarmente frequenti sia nei testi accademici che nelle sentenze³³. Se in alcuni casi il ricorso al latino consente di adoperare espressioni più chiare e incisive rispetto a quelle fornite dalla lingua italiana, in altre situazioni esso può diventare un espediente per emarginare ed escludere dalla comprensione del diritto gli strati più bassi della popolazione – niente di diverso dal *latinorum* dei Promessi Sposi. Può anche accadere, peraltro, che la traduzione di una parola comporti un’alterazione del suo significato. Per fare un esempio particolarmente esaustivo si pensi al concetto di *reato*. Nelle fonti romane tale termine non è utilizzato come sinonimo di illecito ma piuttosto per indicare la condizione del reo: è stato in seguito a un errore del giurista giustiniano Accursio che il vocabolo ha iniziato a essere impiegato col significato di fatto delittuoso. «Alla fine, nonostante le aspre critiche dei Culti – che nel Cinquecento, dall’alto della loro erudizione, non perderanno occasione per denunciare l’ignoranza filologica (e giuridica) dei giuristi dei secoli precedenti e quella dei loro epigoni più moderni – e nonostante la resistenza di parte della dottrina, *reato* conquista il primato nella scienza penalistica, sicché dallo scorcio del XIX secolo diventa per antonomasia il nome di genere del fatto criminoso»³⁴.

Accanto al latino, la lingua del diritto penale è stata profondamente influenzata, soprattutto nella sua evoluzione novecentesca, dal tedesco³⁵. La formazione dei penalisti italiani – o perlomeno una parte rilevante di essa – avviene infatti ormai da molti anni in Germania e questo ha fatto sì che svariate espressioni tedesche siano divenute parte integrante del comune patrimonio lessicale del diritto penale, tanto da non necessitare neppure di un’apposita traduzione: si pensi, ad esempio, a *Schuldprinzip* (principio di colpevolezza), *Tatbestand* (fattispecie), *Zufallsmoment*

³² H. MATTILA, *Locuzioni e brocardi latini nei linguaggi giuridici moderni*, in www.dirittoestoria.it, 6/2007, p. 1.

³³ Tra le molte si vedano ad esempio: Cass. pen., 22.10.2019, n. 47186 e Cass. pen., 29.3.2019, n. 17491, disponibili in *dejure.it*.

³⁴ F. BAMBI, *La difficile convivenza tra diritto e linguaggi*, in F. RUGGIERI, T. RAFARACI, G. DI PAOLO, S. MARCOLINI, R. BELFIORE (a cura di), *Processo penale, lingua e Unione Europea*, Padova, 2013, p. 7-8.

³⁵ J. VISCONTI, *Prestiti e calchi*, cit., p. 185.

(momento casuale), *Sorgfaltspflichtverletzung* (violazione del dovere di diligenza) o *Objektive Zurechnung* (teoria dell'imputazione obiettiva dell'evento). Espressioni di questo genere erano invece meno frequenti nei testi giuridici ottocenteschi, quando ancora vi era una netta separazione tra i diversi ordinamenti³⁶. Nel valutare l'apporto fornito dal tedesco all'evoluzione della lingua penalistica italiana è in ogni caso opportuno distinguere due ipotesi: le ipotesi in cui il ricorso alle espressioni teutoniche è imprescindibile, in quanto giustificato dalla necessità di indicare concetti o teorie elaborate in Germania, rispetto a cui manca un termine definitorio italiano (ad es. *Objektive Zurechnung*), e quei casi in cui invece l'uso del tedesco è superfluo e illogico, in quanto già esisteva un corrispondente termine italiano (si pensi a *Tatbestand*).

Negli ultimi decenni anche l'inglese, divenuta ormai la lingua della comunicazione globale, ha inciso profondamente sulla lingua del diritto penale³⁷. Questa influenza è evidente sia a livello dottrinale, basta pensare al concetto di *insider trading*³⁸, che a livello giurisprudenziale: in molte sentenze, infatti, compaiono termini come *leading case*³⁹ o *fair trial*⁴⁰. Anche in tal caso, nel valutare gli aspetti critici della lingua del diritto penale, sarebbe opportuno differenziare le ipotesi in cui i termini anglosassoni vengono utilizzati perché più efficaci e difficilmente traducibili, da quelle in cui l'espressione indica un concetto perfettamente riproducibile anche con termini italiani (si pensi a *fair trial*).

Sempre sul piano della lingua dinamica, Grazia Mannozi ricorda tra i *fattori propulsivi* della lingua del diritto penale lo sviluppo di forme di giustizia riparativa⁴¹ e la nascita delle c.d. società del rischio, novità che hanno reso indispensabile un adeguamento del lessico⁴². In questo campo hanno esercitato il loro influsso sia l'inglese che il tedesco: si pensi a termini come *risk assessment* (valutazione del

³⁶ J. VISCONTI, *Prestiti e calchi*, cit., p. 185.

³⁷ C. DE MAGLIE, *La lingua del diritto penale*, cit., p. 112.

³⁸ A questo proposito S. SEMINARA, *Insider trading e diritto penale*, Milano, 1989.

³⁹ Si veda ad esempio Cass., sez. u., 10 luglio 2002, n. 30329 (Franzese), disponibile in *dejure.it*.

⁴⁰ Cass., sez. u., 28 novembre 2006, 41540, disponibile in *dejure.it*.

⁴¹ Si veda a tale proposito G. MANNOZZI, *Appendice I. Le parole della giustizia riparativa*, in B. POZZO, F. BAMBI (a cura di), *L'italiano giuridico che cambia, atti del convegno*, Firenze, 2012, p. 129 ss.

⁴² G. MANNOZZI, *Le parole del diritto penale*, cit., p. 1457.

rischio), *threshold limit value* (valore soglia) o *Risikogesellschaft* (società del rischio), *Risikoerhöhung* (aumento del rischio)⁴³.

Dalla seconda metà del '900 a oggi, la lingua del diritto penale ha poi subito una trasformazione per effetto dell'europeizzazione: «la dimensione transnazionale del crimine impone forme di reazione ad esso armonizzate e coordinate allo scopo di creare quello che viene definito come uno *spazio di libertà e sicurezza comune*. [...] Ne deriva un lessico che si arricchisce progressivamente di termini, molti dei quali peraltro già esistenti nella lingua del diritto, relativizzati alla dimensione europea (si pensi a espressioni come “sussidiarietà comunitaria”)»⁴⁴. È opportuno ricordare, a tale proposito, che i provvedimenti europei pur dovendo poi essere tradotti nelle ventitré lingue dell'Unione, vengono normalmente redatti utilizzando in via esclusiva l'inglese o in alcuni casi anche il tedesco e il francese: considerando le profonde differenze che intercorrono tra il linguaggio delle tradizioni di *common law* e quello dei paesi di *civil law*, «il pericolo di fraintendimenti e di confusione semantica è particolarmente elevato»⁴⁵.

Infine, sull'evoluzione della lingua del diritto penale ha senza dubbio inciso la Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo⁴⁶. Nuovi termini come quelli di *accessibilità* e *prevedibilità* del precetto penale, ormai conosciuti e diffusi anche nell'ordinamento italiano, sono infatti stati introdotti dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Inoltre, sotto l'influenza del diritto convenzionale, molte parole sono state interessate da un processo di – almeno parziale – *risemantizzazione*. Basta pensare al concetto di pena, che nell'ottica della CEDU assorbe anche quello di

⁴³ J. VISCONTI, *Prestiti e calchi*, cit., p. 187. Per un'ampia e attenta analisi del lessico del rischio C. PERINI, *Appendice II, il lessico del rischio nel diritto penale sostanziale moderno*, in B. POZZO, F. BAMBI (a cura di), *L'italiano giuridico che cambia, atti del convegno*, Firenze, 2012, p. 132 ss. Per un'analisi del ruolo del rischio nel diritto penale: C. PERINI, *Il concetto di rischio nel diritto penale moderno*, Milano, 2010, p. 1 ss.

⁴⁴ G. MANNOZZI, *Le parole del diritto penale*, cit., p. 1456.

⁴⁵ F. BAMBI, *La difficile convivenza tra diritto e linguaggi*, cit., p. 10. Sui nuovi termini del diritto comunitario cfr. anche H. MATTILA, *Comparative legal linguistics*, cit., p. 117 ss. In relazione ai problemi legati alla traduzione giuridica P. F. GIUGGOLI, *Lingua e diritto: problemi e prospettive della traduzione*, in G. GARZONE, F. SANTULLI (a cura di), *Il linguaggio giuridico. Prospettive interdisciplinari*, Milano, 2008, p. 171 ss. e R. SACCO, *Lingua e diritto*, in *Ars interpretandi*, 2000, p. 126-127.

⁴⁶ Quanto all'incidenza del diritto convenzionale sul diritto interno: V. MANES, V. ZAGREBELSKY (a cura di), *La convenzione europea dei diritti dell'uomo nell'ordinamento penale italiano*, Milano, 2011, p. 1 ss.

misura di sicurezza, quello di misura prevenzione e, in alcuni casi, giunge a ricomprendere anche le sanzioni amministrative⁴⁷: tale termine, per effetto della contaminazione operata dal diritto convenzionale, ha assunto dunque una portata linguistica molto più ampia rispetto a quella che avrebbe alla luce del solo diritto interno⁴⁸.

In conclusione, l'analisi della lingua del diritto penale in chiave diacronica, mostra la sempre maggiore incidenza che su di essa hanno avuto le lingue straniere, nonché le trasformazioni politiche, sociali e culturali. «Il mestiere del giurista è lavorare con le parole, e l'incontro con parole nuove e diverse – di solito – ha portato nel corso dei secoli passati dei progressi, e non degli arretramenti. Ma il progresso è stato possibile perché il nuovo si è metabolizzato – più o meno velocemente – con l'antico attraverso un serrato e concreto confronto tra lingue e testi diversi»⁴⁹.

Sorge però spontaneo chiedersi se oggi sia ancora possibile parlare di *progresso*, di *evoluzione* della lingua oppure se, al contrario, si debba registrare una degenerazione.

Prima di dare una risposta a tale domanda è interessante esaminare uno dei settori in cui è più evidente il carattere *dinamico* della lingua penalistica, ossia il settore della *giustizia riparativa*.

1.1. Un approfondimento: la lingua della giustizia riparativa.

Come abbiamo osservato, lo sviluppo del paradigma della giustizia retributiva ha avuto un forte impatto sulla lingua del diritto penale, stimolandone l'evoluzione e portando alla nascita di parole nuove e di concetti nuovi.

Per apprezzare e valutare tale evoluzione linguistica sono però necessarie, in via preliminare, alcune considerazioni sul modello della giustizia riparativa.

Negli ultimi decenni tra gli studiosi di diritto penale si è diffusa la consapevolezza che la commissione del reato comporta una «doppia rottura

⁴⁷ Sull'assimilazione delle sanzioni amministrative alle pene vere e proprie si veda M. SCOLETTA, *Retroattività favorevole e sanzioni amministrative punitive: la svolta, finalmente, della Corte Costituzionale*, nota a Corte Cost. sent. 21 marzo 2019, n. 63, in *Dir. pen. cont.*, 2 aprile 2019, p. 1 ss.

⁴⁸ G. MANNOZZI, *Le parole del diritto penale*, cit., p. 1457.

⁴⁹ F. BAMBI, *La difficile convivenza tra diritto e linguaggi*, cit., p. 11.

relazionale»: la rottura dei legami tra autore e vittima e la rottura del rapporto tra autore e società. «Lo spostamento dell'attenzione dal disvalore del fatto al tipo di conflitto ha aperto la strada per il progressivo affermarsi del paradigma della giustizia riparativa e, in particolare, della mediazione penale»⁵⁰.

L'affermazione di questo nuovo paradigma è legata, oltre che a mutamenti sociali e culturali, anche al sorgere di dubbi in relazione all'effettività di un sistema incentrato in via esclusiva sulla pena detentiva, pena accusata di avere una scarsa utilità sia sul piano della prevenzione generale sia su quello della prevenzione speciale⁵¹. Strettamente connesse alla diffusione delle idee di giustizia riparativa sono infatti le critiche rivolte alla sanzione penale afflittiva, sanzione che aggiunge *male* ad altro *male*, mostrandosi così inadeguata a *guarire* la situazione di conflittualità sociale creata dalla commissione del reato⁵². I modelli di giustizia riparativa nascono dunque con l'esigenza di costruire un sistema penale più effettivo, capace di orientare i comportamenti umani, di prevenire la recidiva e di favorire una maggiore *pacificazione sociale*⁵³. In quest'ottica, la concezione riparativa della giustizia supera la visione classica del reato, concepito come *violazione di una norma giuridica*, spostando l'attenzione sulle persone fisiche

⁵⁰ F. PALAZZO, *Presentazione*, in F. PALAZZO, R. BARTOLI (a cura di), *La mediazione penale nel diritto italiano e internazionale*, Firenze, 2011, p. VII. Uno dei primi e più emblematici esempi di applicazione del nuovo paradigma della giustizia riparativa è rappresentato, pur con le sue peculiarità, dall'esperienza della *Truth and Reconciliation Commission*, istituita in Sudafrica per il superamento dell'*apartheid*. Sull'argomento si rimanda a G.L. POTESTA', C. MAZZUCCATO, A. CATTANEO (a cura di), *Storie di giustizia riparativa. Il Sudafrica dall'apartheid alla riconciliazione*, Bologna, 2017, p. 1 ss.

⁵¹ Grazia Mannozi ricorda che la giustizia riparativa è nata come un movimento culturale, alimentato da una situazione di crisi della giustizia penale e dall'emersione di nuove branche della criminologia, tra cui in primo luogo la vittimologia, volte a proporre nuove chiavi di lettura del diritto penale, alternative alla mera repressione. Cfr. G. MANNOZZI, *Giustizia riparativa: percorsi evolutivi, culturali, giuridici e sociali*, in F. PALAZZO, R. BARTOLI (a cura di), *La mediazione penale nel diritto italiano*, cit., p. 39 ss. Per un approfondimento sulla vittimologia: M. PORTIGLIATTI BARBOS, voce *Vittimologia*, in *Dig. disc. pen.*, XV, 1999, p. 314 ss.

⁵² Su questo aspetto L. EUSEBI, *Introduzione. Fare giustizia: ritorsione del male o fedeltà al bene*, in ID (a cura di), *Una giustizia diversa. Il modello riparativo e la questione penale*, Milano, 2015, p. 3 ss. L'Autore osserva come la concezione retributiva della pena, incentrata sulla pena come mezzo di intimidazione utilizzato per infliggere sofferenza in modo da compensare la commissione di reati gravi, abbia favorito l'applicazione di sanzioni esemplari e abbia generato una percezione distorta del fenomeno criminale. Sulla pena come *male* inflitto dallo Stato si veda anche G. COLOMBO, *Il perdono responsabile. Perché il carcere non serve a nulla*, Milano, 2011, p. 1 ss.

⁵³ Cfr. F. PALAZZO, *Presentazione*, cit., p. VII; G. MANNOZZI, *Giustizia riparativa: percorsi evolutivi*, cit., p. 38, ID, *La giustizia senza spada*, cit., p. 352 e F. PALAZZO, F. VIGANO', *Diritto penale. Una conversazione*, Bologna, 2018, p. 113.

coinvolte nella sua commissione: in altri termini, mentre il diritto penale tradizionale guarda soltanto a un aspetto della vicenda criminosa, legato al comportamento dell'autore del reato, il paradigma della giustizia riparativa impone di adottare una visione più ampia, che comprenda anche la vittima, il suo rapporto col colpevole e l'intera collettività⁵⁴. In tal modo la giustizia riparativa consente una «individualizzazione delle risposte ai conflitti originati o espressi attraverso un reato valorizzando contenuti riparativi e responsabilizzanti»⁵⁵.

Per procedere con maggiore ordine, è ora opportuno fornire una definizione dell'espressione *giustizia riparativa*. Si tratta di una questione tutt'altro che semplice, tanto che in dottrina sono state elaborate diverse proposte⁵⁶. In generale, quando si parla di giustizia riparativa si fa riferimento a una modalità di risoluzione delle controversie che promuove la *riconciliazione* tra l'autore del reato, la vittima e l'intera società, per ricostruire un sentimento di sicurezza collettivo⁵⁷. Più precisamente, «la giustizia riparativa rimanda all'idea di un confronto/dialogo tra i due soggetti dell'illecito – autore e vittima – per il superamento del loro conflitto interpersonale e presuppone l'assoluta volontarietà dell'accesso alle relative tecniche conciliatorie»⁵⁸.

⁵⁴ G. MANNOZZI, *Pena commisurata, pena patteggiata, pena da eseguire: il contributo reale e potenziale della giustizia riparativa*, in C. E. PALIERO, F. VIGANO', F. BASILE, G. GATTA (a cura di), *La pena ancora: tra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini*, Milano, 2018, p. 629. Quanto al superamento della visione del reato come violazione di una norma giuridica cfr. ID, *Giustizia riparativa: percorsi evolutivi*, cit., p. 42. Sulla maggiore attenzione dei modelli di giustizia riparativa alla posizione della vittima si veda, da ultimo, G. DE FRANCESCO, *Il silenzio e il dialogo. Dalla pena alla riparazione dell'illecito*, in *Legisl. pen.*, 1° giugno 2021, p. 20.

⁵⁵ G. MANNOZZI, voce *Giustizia riparativa*, in *Enc. dir.*, 2017, p. 474.

⁵⁶ Per una raccolta delle più importanti definizioni di giustizia riparativa si rimanda a E. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa. Mediazione e riparazione in materia penale*, Trento, 2017, p. 83 ss.

⁵⁷ G. MANNOZZI, voce *Giustizia riparativa*, cit., p. 465. L'Autrice riporta la definizione data da Howard Zehr, considerato come il *padre* della concezione moderna della giustizia riparativa: Zehr, in particolare, ha parlato di un «modello di giustizia che coinvolge la vittima, il reo e la comunità nella ricerca di una soluzione che promuova la riparazione, la riconciliazione e il senso di sicurezza collettivo».

⁵⁸ F. PALAZZO, F. VIGANO', *Diritto penale. Una conversazione*, cit., p. 113. Questo confronto dialogico tra autore e vittima deve avvenire nel rispetto di alcuni concetti-chiave: ascolto, empatia, riconoscimento dell'altro, vergogna e fiducia. Cfr. G. MANNOZZI, A. LODIGIANI, *La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi*, Torino, 2017, p. 109 ss. Vi sono poi modelli diversi di attuazione della giustizia riparativa, tra i quali il più conosciuto è senza dubbio quello della *mediazione*. Cfr. G. MANNOZZI, voce *Giustizia riparativa*, cit., p. 480.

Questo paradigma di risoluzione dei conflitti, che non era peraltro sconosciuto alle società più arcaiche che un tempo abitavano le coste del Mediterraneo, si è diffuso nel mondo occidentale negli ultimi quarant'anni, anche grazie all'impulso di atti internazionali, che hanno incoraggiato gli stati ad attuare politiche di riconciliazione e di riparazione⁵⁹. Le convenzioni internazionali, in particolare, hanno individuato come obiettivi dei modelli di giustizia riparativa la *riparazione delle relazioni* lese dal reato, il *sostegno* alle vittime e la loro partecipazione, l'*assunzione di responsabilità* da parte del colpevole e la *ricerca di risultati riparativi orientati al futuro*⁶⁰.

All'interno del paradigma della giustizia riparativa riveste dunque un'importanza primaria il concetto di *riparazione del reato*⁶¹. Con tale espressione non si intende fare riferimento, in modo riduttivo, al risarcimento pecuniario del danno civilistico prodotto dal reato né alla prestazione di attività a favore della collettività: il concetto di *riparazione* comprende piuttosto tutte quelle condotte dell'autore del reato che possono manifestare una sua assunzione di responsabilità, una sua apertura nei confronti della vittima e l'istaurazione di un dialogo costruttivo con essa⁶². Tale riparazione, per così dire simbolica, «non è mai prevedibile nei contenuti. Spesso si sostanzia nel cosiddetto «*making amend*»: il porgere scuse formali, un modo per dimostrare che, a partire dall'offesa perpetrata, si è capaci di un gesto di rispetto, tale da conferire *empowerment* alla vittima. Essa può comprendere altresì la progettazione di momenti o tempi condivisi (partecipazione ad un evento in comune o anche con altri), la codefinizione di regole da rispettare

⁵⁹ In relazione alle origini storiche della giustizia riparativa si rimanda a G. MANNOZZI, *Giustizia riparativa: percorsi evolutivi, culturali, giuridici e sociali*, cit., p. 35 ss.

⁶⁰ C. MAZZUCCATO, *Oltre la punizione. Ecco la giustizia riparativa*, in *Vita e pensiero*, 4/2016, p. 105. Quanto all'influenza degli atti internazionali si rimanda a ID, *Mediazione e giustizia riparativa in ambito penale. Spunti di riflessione tratti dall'esperienza e dalle linee guida internazionali*, in L. PICOTTI, G. SPANGHER (a cura di), *Verso una giustizia penale "conciliativa". Il volto delineato dalla legge sulla competenza penale del giudice di pace*, Milano, 2002, p. 85 ss.

⁶¹ Sul fatto che il concetto di riparazione sia la costante, più o meno esplicita, di ogni definizione di giustizia riparativa, E. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa*, cit., p. 97.

⁶² Per tale motivo Claudia Mazzucato ha affermato che la parola principale della giustizia riparativa dovrebbe essere, prima ancora di riparazione, *incontro*. C. MAZZUCCATO, *Oltre la punizione*, cit., p. 110.

per la successiva convivenza o, ancora, l'impegno a svolgere attività socialmente utili presso servizi sociali o culturali»⁶³.

Questo confronto dialogico e costruttivo tra autore e vittima viene ritenuto essenziale per restituire al sistema penale l'effettività perduta: esso, infatti, dovrebbe portare a una *rielaborazione* del proprio comportamento da parte dell'autore del reato, rielaborazione che, a sua volta, può contribuire a ripristinare l'autorevolezza dei precetti penali, con risultati positivi sia sul piano della prevenzione generale sia su quello della prevenzione della recidiva⁶⁴. Peraltro, è necessario considerare che la sostituzione completa dei modelli riparativi al processo penale tradizionale reca con sé numerosi rischi ed effetti collaterali, legati soprattutto all'assenza di garanzie per i soggetti coinvolti⁶⁵. Per tale motivo si è affermato che gli istituti di giustizia riparativa non devono comportare una rinuncia al diritto penale tradizionale, ma devono piuttosto affiancarlo e integrarlo, in modo tale che il ricorso alla pena detentiva diventi effettivamente l'*ultima ratio*⁶⁶.

Nel nostro ordinamento vi sono alcuni istituti che *spargono* i semi della concezione riparativa nel diritto penale minorile e nei procedimenti dinnanzi al giudice di pace. Inoltre, l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova per adulti apre ad attività riparatorie che possono acquisire rilievo nell'ambito del processo penale. Infine, in materia di esecuzione della pena, l'articolo 47 Ord. pen., relativo all'affidamento in prova ai servizi sociali, attribuisce rilievo alla riparazione del reato, esigendo che l'affidato si adoperi per quanto possibile a

⁶³ G. MANNOZZI, voce *Giustizia riparativa*, cit., p. 475-476. Per un'analisi storico-sistematica del concetto di riparazione all'interno dell'ordinamento italiano si rinvia a S. SEMINARA, *Riflessioni sulla «riparazione» come sanzione civile e come causa estintiva del reato*, in C. E. PALIERO, F. VIGANO', F. BASILE, G. GATTA (a cura di), *La pena ancora: tra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini*, Milano, 2018, p. 553 ss.

⁶⁴ L. EUSEBI, *Introduzione. Fare giustizia*, cit., p. 18. In questo senso anche G. DE FRANCESCO, *Il silenzio e il dialogo*, cit., p. 17 ss.

⁶⁵ Sugli effetti collaterali delle pratiche di giustizia riparativa, anche se riferiti principalmente alla mediazione civile, si veda G. MANNOZZI, *Giustizia riparativa: percorsi evolutivi*, cit., p. 53.

⁶⁶ Su tale aspetto cfr. M. DONINI, *Il delitto riparato. Una disegualità che può trasformare il sistema sanzionatorio*, in G. MANNOZZI, G. A. LODIGIANI (a cura di), *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, Bologna, 2015, p. 135 ss.; ma anche L. EUSEBI, *Introduzione. Fare giustizia*, cit., p. 19-20 e G. DE FRANCESCO, *Il silenzio e il dialogo*, cit., p. 25-26. In relazione ai contributi che la giustizia riparativa può offrire in sede di commisurazione ed esecuzione della pena si rimanda a G. MANNOZZI, *Pena commisurata, pena patteggiata, pena da eseguire*, cit., 607 ss.

favore della vittima e adempia agli obblighi di assistenza familiare⁶⁷. Accanto a queste ipotesi, vi sono poi altri istituti che, in apparenza, sono riconducibili al paradigma della giustizia riparativa ma che, in realtà, non ne rispecchiano i tratti fondamentali: tra questi, come vedremo, vi è la causa di estinzione del reato per *condotte riparatorie*, introdotta nel 2017 e disciplinata dall'articolo 162^{ter} c.p.

La dottrina ha criticato l'atteggiamento ambivalente e poco coraggioso del legislatore italiano, che si è mostrato incapace di muoversi in modo chiaro e decisivo verso i modelli di giustizia riparativa, conservando la centralità assoluta della pena carceraria⁶⁸. A questo si aggiunge, inoltre, che manca una disciplina organica «che regoli i programmi di *restorative justice*, li coordini con l'ordinamento vigente, ne definisca gli effetti sul processo, sulla risposta sanzionatoria e sulla sua esecuzione, e sciogla alcuni nodi operativi. Le esperienze sul campo sono tuttora prevalentemente minorili, precarie, sporadiche e sparpagiate in modo disomogeneo sul territorio nazionale. Si tratta di esperienze nate dalla buona volontà di pochi appassionati e affidate, quanto al loro funzionamento, all'impegno di volontari e del privato sociale, o alla lungimiranza di qualche sindaco, assessore, dirigente ministeriale o presidente di tribunale»⁶⁹.

È opportuno evidenziare, però, che passi importanti per l'attuazione delle idee di giustizia riparativa sembrano essere stati compiuti con la c.d. Riforma Cartabia. Il 27 settembre 2021, infatti, il Parlamento ha approvato una legge contenente la *delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*. Il Governo è stato così incaricato di realizzare una vasta riforma di

⁶⁷ F. PALAZZO, F. VIGANO', *Diritto penale. Una conversazione*, cit., p. 113 e 192. Sul punto anche G. MANNOZZI, voce *Giustizia riparativa*, cit., p. 481-482.

⁶⁸ Claudia Mazzuccato ha criticato lo scarso coraggio del legislatore: C. MAZZUCCATO, *Ostacoli e «pietre di inciampo» nel cammino attuale della giustizia riparativa in Italia*, in G. MANNOZZI, G.A. LODIGIANI (a cura di), *Giustizia riparativa*, cit., p.125 ss.

⁶⁹ C. MAZZUCCATO, *Oltre la punizione*, cit., p. 108. In ogni caso, è opportuno evidenziare che nel corso degli anni il ruolo della giustizia riparativa ha conosciuto una certa espansione: è stato ampliato il novero dei reati per cui è ammessa la mediazione, è stata allargata la cerchia di soggetti che possono ricorrere a strumenti di riparazione del reato e, infine, le pratiche di giustizia riparativa, prima valorizzate solo con riferimento alla fase preprocessuale, hanno acquisito rilevanza anche nella fase delle indagini e in quella successiva al processo. Cfr. G. MANNOZZI, *Giustizia riparativa: percorsi evolutivi*, cit., p. 48.

sistema in relazione a tre grandi ambiti tematici: il processo penale, il sistema sanzionatorio e la giustizia riparativa. L'obiettivo, il filo rosso, che collega tutti gli aspetti del progetto di riforma è rappresentato dalla riduzione dei tempi della giustizia⁷⁰. Quanto al tema specifico della giustizia riparativa, il Governo ha il compito di introdurre una disciplina organica, regolando i criteri di accesso, le persone legittimate a partecipare, le garanzie per l'autore del reato, i programmi di giustizia riparativa, le conseguenze del loro esito positivo e, ultimo ma non per importanza, la formazione dei mediatori. È rilevante che per il conseguimento di questi obiettivi siano stati stanziati oltre quattro milioni di euro: in passato, infatti, al di là delle resistenze culturali, uno dei principali ostacoli all'attuazione di programmi efficaci di giustizia riparativa è stata proprio la mancanza di fondi. Si può quindi presumere che in un futuro non troppo lontano saranno compiuti interventi significativi per l'attuazione di un modello organico e unitario di giustizia riparativa, dando così un senso complessivo alle riforme precedenti⁷¹.

Premesse tali considerazioni generali sul paradigma della giustizia riparativa e sulla sua affermazione all'interno del nostro ordinamento, in questa sede interessa però soprattutto sottolineare come la sua diffusione abbia determinato profondi cambiamenti culturali e sociali, che hanno influito anche sull'uso del linguaggio. Come ha evidenziato Grazia Mannozi, infatti, si è passati da un linguaggio *intrinsecamente autoritario e funzionalmente impositivo* a un linguaggio *intrinsecamente empatico e funzionalmente cooperativo*⁷².

In primo luogo, è importante osservare che i mutamenti non hanno coinvolto soltanto la lingua in senso stretto ma anche il linguaggio non verbale. L'idea riparativa della giustizia impone, infatti, di abbandonare il linguaggio della

⁷⁰ Per una panoramica sulla riforma si rimanda a G. L. GATTA, *Riforma della giustizia penale: contesto obiettivi e linee di fondo della "legge Cartabia"*, in *Sistema penale*, 15 ottobre 2021, p. 1 ss. Per alcune considerazioni sul progetto di riforma della giustizia riparativa si veda anche V. BONINI, *Linee programmatiche in tema di giustizia riparativa: il quadro e la cornice*, in *Legisl. pen.*, 15 giugno 2021, p. 1 ss. Per osservazioni relative all'impatto della riforma sulla giustizia riparativa si rimanda a ID, *Evoluzioni della giustizia riparativa nel sistema penale*, in *Proc. pen. giust.*, 1/2022, p. 1 ss. Sull'attuazione del modello di giustizia riparativa anche: G. SALVI, *Intervento nell'Assemblea generale della Corte sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2021*, disponibile in *cortedicassazione.it*.

⁷¹ G. L. GATTA, *Riforma della giustizia penale*, cit., p. 20.

⁷² G. MANNOZZI, *Giustizia riparativa: percorsi evolutivi*, cit., p. 42.

spettacolarizzazione del processo e della pena, a favore del linguaggio della *riservatezza* e della *cooperazione*. In questo contesto la giustizia non è più una donna con la benda, la spada e la bilancia, ma diventa una donna con gli occhi scoperti, capace di vedere e cogliere le peculiarità della situazione concreta, una donna che ripudia la spada e la violenza e che, abbandonando anche la bilancia, prende in considerazione le caratteristiche e le esigenze personali di tutti i soggetti coinvolti, in modo da individuare la soluzione più adeguata per la composizione del conflitto e il suo superamento definitivo⁷³.

Gli effetti della concezione riparativa sono però ancora più evidenti se ci si sposta sul piano strettamente linguistico: in questo ambito l'attuazione del nuovo paradigma ha portato alla *risemantizzazione* di concetti già esistenti nel sistema penale e alla introduzione di *parole nuove*.

Quanto al primo aspetto, occorre considerare il caso emblematico della nozione di *vittima*. Nell'ottica della giustizia riparativa, infatti, la vittima non è soltanto la persona offesa dal reato, ma il significato dell'espressione si estende fino a comprendere anche i famigliari e «la comunità che è stata "teatro" del conflitto»⁷⁴. Inoltre, la vittima non è più concepita come un'entità astratta, identificata soltanto in funzione di un suo possibile ruolo processuale, ma come un *individuo*, portatore di emozioni, sensazioni, bisogni personali e sociali⁷⁵. In questo quadro è importante ricordare che la c.d. riforma Cartabia ha delegato il Governo ad adottare una definizione di vittima del reato cui fare riferimento per l'applicazione degli istituti di giustizia riparativa. In particolare, la lettera *b* del comma 18 della legge delega impone di «definire la vittima del reato come la persona fisica che ha subito un danno, fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono state causate

⁷³ Le parti che si confrontano in vista di una riconciliazione non possono essere valutate con la stessa unità di misura, perché ciò significherebbe appiattire le loro differenze e travisare le loro esigenze: ecco perché lo strumento della bilancia non può connotare la rappresentazione iconografica della giustizia riparativa. Su questo aspetto U. CURI, *Senza bilancia. La giustizia riparativa forgia una nuova immagine della giustizia*, in G. MANNOZZI, G.A. LODIGIANI (a cura di), *Giustizia riparativa*, cit., p. 31 ss. Parla di giustizia senza spada anche G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada*, cit., p. 1 ss.

⁷⁴ A tale proposito è significativo che la riparazione possa tradursi anche in un comportamento rivolto alla comunità, invece che alla vittima in senso stretto. G. MANNOZZI, *Giustizia riparativa: percorsi evolutivi*, cit., p. 42.

⁷⁵ *Ivi*, p. 51.

direttamente da un reato; considerare vittima del reato il familiare di una persona la cui morte è stata causata da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona; definire il familiare come il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, la persona che convive con la vittima in una relazione intima, nello stesso nucleo familiare e in modo stabile e continuo, nonché i parenti in linea diretta, i fratelli e le sorelle e le persone a carico della vittima»⁷⁶. Tale nozione è evidentemente più ampia rispetto a quella adoperata nell'ambito del processo penale, dove la vittima viene comunemente intesa come la persona offesa dal reato, ossia come la persona titolare del bene giuridico protetto dalla fattispecie incriminatrice⁷⁷. Ci troviamo quindi di fronte alla *risemantizzazione* di un concetto conosciuto con un'altra accezione nel nostro sistema penale. Anzi, questa presa di posizione del legislatore sembra voler differenziare una volta per tutte il concetto di persona offesa da quello di vittima, fino a ora privo di una definizione legislativa⁷⁸.

Quanto invece alla *creazione* di parole nuove, non si può non richiamare, in primo luogo, la stessa espressione *giustizia riparativa*. Si tratta di un'espressione che si è diffusa nel nostro ordinamento come traduzione della locuzione inglese *Restorative Justice*, che a sua volta deriva dal tedesco *heilende Gerechtigkeit*, ossia giustizia che cura, che risana⁷⁹. L'espressione italiana è stata accusata di possedere

⁷⁶ Art. 1, c. 18, lett. b, L. 134/2021. A tale proposito si rimanda ancora a G. GATTA, *Riforma della giustizia penale*, cit., p. 20. Allegato all'articolo è reperibile anche il testo della legge delega ora citato (la definizione riprende quella contenuta nella direttiva 2012/29/UE).

⁷⁷ Sulla nozione di vittima si veda S. QUATTROCCOLO, *Vittima e processo penale: commistione di ruoli e di funzioni*, in *Riv. it. med. Leg.*, 11/2018, p. 577 ss. Imprescindibile, inoltre, il riferimento a A. GIARDA, *La persona offesa dal reato nel processo penale*, Milano, 1971, p. 1 ss.

⁷⁸ È opportuno ricordare, a tale proposito, che la commissione Lattanzi, nella relazione conclusiva dei lavori (disponibile sul sito *giustizia.it*), aveva proposto di introdurre una definizione di *vittima* valida in generale per il processo penale. La legge delega, invece, ha scelto di riferire la definizione soltanto alla giustizia riparativa. Per osservazioni critiche in relazione a questa scelta cfr. V. BONINI, *Evoluzioni della giustizia riparativa*, cit., p. 3.

⁷⁹ G. MANNOZZI, *Traduzione e interpretazione giuridica nel metalinguismo europeo: il caso paradigmatico del termine «giustizia riparativa» e delle sue origini storico-giuridiche e linguistiche*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2015, p. 143-145. L'Autrice ripercorre le origini del termine *giustizia riparativa*, evidenziando che in un saggio italiano del 1923, ben prima che venisse coniato il termine *Restorative Justice*, già compariva l'espressione *giustizia riparatrice*, utilizzata in contrapposizione a quella di *giustizia penale*. Nel saggio si precisava, inoltre, che la riparazione doveva essere intesa non soltanto come riparazione pecuniaria ma anche come riparazione simbolica.

una certa *ambiguità semantica* che rischia di creare fraintendimenti⁸⁰. Infatti, il concetto di riparazione viene spesso utilizzato in modo improprio e riduttivo per indicare forme di risarcimento del danno o modalità di esecuzione della pena alternative a quella carceraria, che poco hanno a che fare con la logica della *Restorative Justice*⁸¹. La locuzione inglese, infatti, è stata coniata per indicare, con una formula sintetica, «la dinamica di *creative restitution*», ossia tutti quei comportamenti positivi e costruttivi dell'autore del reato, finalizzati a *ristorare* – non solo economicamente – la vittima e a costruire un nuovo rapporto con essa e con l'intera collettività. In realtà, però, l'espressione italiana ha una ricchezza semantica paragonabile a quella inglese: *riparazione* non è sinonimo di *risarcimento* o di *reinserimento sociale*. Tale concetto rimanda piuttosto a un'attivazione dell'autore del reato, volta a ricucire i rapporti con la vittima, intesa in senso lato, a curare le sue ferite e a creare le basi per una nuova convivenza pacifica⁸². Si tratta, in definitiva, di un'espressione ricca di implicazioni antropologiche, filosofiche e criminologiche, che, insieme, concorrono a delineare un modello *nuovo* di giustizia penale⁸³.

Ancora, tra i termini *nuovi* che sono entrati a far parte della lingua del diritto penale con la diffusione dei modelli di giustizia riparativa, vi è anche la parola *incontro*, sconosciuta al nostro codice penale: incontro tra vittima e autore del reato, ma anche tra quest'ultimo e la collettività. «L'idea nuova è di rispondere al reato con l'incontro, libero e volontario, tra chi quel reato lo ha commesso e chi lo ha subito. Non (più) la coincidenza tra giustizia e pena con la sua terribile zavorra semantica, giuridica e culturale fatta di coercizione e intimidazione concrete, in cui il [...] male di una risposta mimetica (contraria ma, in fin dei conti, uguale) viene “riciclato” e “lavato” dentro l'aggettivo *giusto*, capace a sua volta di “assolvere”, legalmente e

⁸⁰ F. PALAZZO, F. VIGANO', *Diritto penale. Una conversazione*, cit., p. 113.

⁸¹ In relazione a questo aspetto C. MAZZUCCATO, *Ostacoli e «pietre di inciampo»*, cit., p. 128-129.

⁸² G. MANNOZZI, *Traduzione e interpretazione giuridica*, cit., p. 152-153. L'Autrice afferma che, proprio per questo motivo, la locuzione *giustizia riparativa* può essere considerata come la traduzione corretta di *Restorative Justice*.

⁸³ G. MANNOZZI, voce *Giustizia riparativa*, cit., p. 465.

moralmente, l'uccisione, la violenza restituita, la privazione della libertà, la limitazione dei diritti, e non solo»⁸⁴.

Infine, è importante considerare che molte delle espressioni nuove, nate insieme al paradigma della giustizia riparativa, sono state coniate in lingua inglese e spesso appaiono difficilmente traducibili. Si pensi, ad esempio, alla locuzione *Community Sentencing Circles*, utilizzata per indicare il principale istituto del paradigma retributivo a base comunitaria. «Esso si sostanzia in una sorta di partnership della comunità nella gestione del processo della commisurazione della pena in senso lato, attraverso la quale si cerca di raggiungere un accordo su un programma sanzionatorio a contenuto riparativo che tenga conto dei bisogni di tutte le parti interessate da un conflitto»⁸⁵. In casi come questo la lingua del diritto penale deve necessariamente avvalersi di espressioni straniere, che la completano e arricchiscono, compensando i suoi difetti di comunicabilità.

Tali osservazioni dimostrano allora l'incidenza che la diffusione di istituti e programmi prima sconosciuti ha avuto sulla lingua del diritto penale, lingua che quindi, pur nella sua stereotipia, non è puramente *statica*, ma si mostra anche capace di una evoluzione *dinamica*.

È necessario però ricordare che, come abbiamo visto, non sempre il lessico della giustizia riparativa è stato adoperato in modo corretto: il legislatore, in particolare, ha impiegato in maniera così eterogenea il concetto di *riparazione* da arrivare a un suo «svuotamento semantico»⁸⁶.

A tale proposito è paradigmatico il caso dell'articolo 162^{ter} c.p., rubricato *estinzione del reato per condotte riparatorie*. Questa disposizione è stata introdotta all'interno del panorama codicistico nel 2017 e stabilisce che il giudice deve dichiarare estinto il reato quando l'imputato, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento, ha riparato interamente il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento del danno, oppure ne ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose. Prima di pronunciarsi il giudice

⁸⁴ C. MAZZUCCATO, *Oltre la punizione*, cit., p. 107.

⁸⁵ G. MANNOZZI, *Appendice I*, cit., p. 130.

⁸⁶ S. SEMINARA, *Riflessioni sulla «riparazione»*, cit., p. 578.

deve sentire la persona offesa, alla quale però non è attribuito alcun diritto di veto, tanto che, per espressa previsione legislativa, l'estinzione del reato può essere dichiarata anche in seguito a un'offerta reale formulata dall'imputato e rifiutata dalla persona offesa, se il giudice reputa adeguata la somma offerta. Il secondo comma stabilisce poi che l'imputato, che dimostri di non aver potuto adempiere tempestivamente, può chiedere al giudice la fissazione di un termine ulteriore entro cui effettuare il risarcimento del danno. Tale disciplina si applica, in ogni caso, soltanto ai reati procedibili a querela⁸⁷.

Risulta evidente, fin dalla prima lettura della disposizione, come questo istituto, a dispetto della rubrica, abbia ben poco a che fare con il paradigma della giustizia riparativa⁸⁸. Abbiamo visto, infatti, che tale paradigma è incentrato sul dialogo, sull'interazione volontaria, tra autore e vittima, che deve portare alla composizione del conflitto. Howard Zehr, in particolare, ha individuato tre pilastri su cui deve essere edificato qualunque modello di giustizia riparativa: «a) attenzione al danno e ai bisogni della vittima; (b) obbligazione a riparare che nasce da un percorso di autoresponsabilizzazione dell'autore dell'illecito; (c) coinvolgimento delle parti nella risoluzione del conflitto»⁸⁹.

Ebbene, nessuno di questi tre pilastri sorregge l'istituto regolato dall'articolo 162^{ter} c.p. In quel caso, infatti, l'estinzione del reato è legata in modo esclusivo al risarcimento del danno, senza che rilevino ulteriori comportamenti o atteggiamenti del colpevole che possano denotare una sua assunzione di responsabilità: il giudice, se verifica l'integralità del risarcimento del danno, è vincolato a dichiarare l'estinzione del reato, che diventa dunque una conseguenza pressoché automatica del risarcimento⁹⁰. L'obbligo di sentire la persona offesa è funzionale a garantire il contraddittorio nell'accertamento dei presupposti della causa di estinzione,

⁸⁷ Per un'analisi puntuale della disposizione si rimanda a C. GRANDI, *L'estinzione del reato per condotte riparatorie. Profili di diritto sostanziale*, in *Legisl. pen.*, 13 novembre 2017, p. 1 ss.

⁸⁸ Sergio Seminara ha parlato, a tale proposito, di *uso promiscuo* del termine riparazione. Cfr. S. SEMINARA, *Riflessioni sulla «riparazione»*, cit., p. 566.

⁸⁹ G. MANNOZZI, A. LODIGIANI, *Giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi*, cit., p. 96.

⁹⁰ Si evidenzia l'assenza di un potere discrezionale del giudice in C. GRANDI, *L'estinzione del reato per condotte riparatorie*, cit., p. 18 e 24; ma nello stesso senso anche S. SEMINARA, *Riflessioni sulla «riparazione»*, cit., p. 566.

piuttosto che a creare un momento di dialogo costruttivo tra autore e vittima⁹¹. Tanto più che il secondo periodo del primo comma consente addirittura al giudice di dichiarare l'estinzione del reato anche a fronte di un diniego espresso della vittima, che non ha accettato l'offerta del reo. Niente di più lontano da quella riconciliazione volontaria che invece dovrebbe caratterizzare gli istituti di giustizia riparativa⁹². Nell'ambito dei percorsi dialogici della giustizia riparativa può sì assumere rilievo la prestazione risarcitoria, ma soltanto come uno dei passaggi che consentono alla vittima di essere effettivamente «ristorata della sua sofferenza»⁹³. Nel nostro caso, invece, «proprio la previsione del meccanismo di estinzione, per così dire “forzata”, tutto incentrato sul risarcimento del danno civilistico, sembra destinato ad *acuire*, più che a stemperare, il conflitto tra autore e vittima»⁹⁴. Il legislatore ha qui inteso perseguire le finalità deflative fino al punto di aggirare eventuali resistenze della vittima, rimettendo così l'esito del processo nelle mani dell'imputato⁹⁵. In sintesi, «deflazione forse, riconciliazione giammai»⁹⁶.

La disposizione in esame rappresenta allora un esempio di uso inappropriato del nuovo lessico della giustizia riparativa. Uso inappropriato che «crea confusione, oscura i concetti e, in ultimo, ostacola la comprensione di un paradigma di giustizia che meriterebbe invece attenta considerazione e serio approfondimento»⁹⁷. Sarebbe stato più adeguato e corretto rubricare l'articolo 162 *ter* come *estinzione del*

⁹¹ F. PALAZZO, *La riforma penale alza il tiro? Considerazioni sul disegno di legge A. S. 2067 e connessi*, in *Dir. pen. cont.*, 1/2016, p. 54.

⁹² L. EUSEBI, *Introduzione. Fare giustizia*, cit., p. 17.

⁹³ G. COLOMBO, *Il perdono responsabile*, cit., p. 110.

⁹⁴ C. GRANDI, *L'estinzione del reato per condotte riparatorie*, cit., p. 26. Del resto, questo aspetto è confermato anche dal fatto che la causa di estinzione in esame è destinata ad applicarsi ai reati perseguibili a querela nei casi in cui la querela non è stata rimessa: in caso di remissione, infatti, opererebbe l'altra causa di estinzione prevista dall'articolo 152 c.p.

⁹⁵ S. SEMINARA, *Riflessioni sulla «riparazione»*, cit., p. 568. Francesco Palazzo ha osservato che sul piano deflattivo l'istituto va senz'altro guardato con favore. F. PALAZZO, *La riforma penale alza il tiro?*, cit., p. 54.

⁹⁶ R. G. MARUOTTI, *La nuova causa di estinzione del reato per condotte riparatorie di cui all'articolo 162ter c.p. tra (presunta) Restorative Justice ed effettive finalità deflative: prime riflessioni de jure condito*, in *Questione giustizia*, 20 giugno 2017.

⁹⁷ B. BERTOLINI, *La messa alla prova per adulti sotto la lente della giustizia riparativa*, in A. MARANDOLA, K. LA REGINA, R. APRATI (a cura di) *Verso un processo penale accelerato: riflessioni intorno alla L. 27/2014*, Napoli, 2015, p. 26.

reato per condotte risarcitorie: espressione meno ingannevole e più coerente con le finalità deflative perseguite⁹⁸.

Tali considerazioni dimostrano dunque l'importanza dell'aspetto *dinamico* della lingua penalistica: l'uso di un lessico adeguato è indispensabile per l'affermazione di paradigmi e modelli di giustizia nuovi, complementari o alternativi rispetto a quello tradizionale. Se invece la lingua non evolve in maniera corretta, il rischio è quello di diffondere concetti errati o ambigui.

È bene chiarire, invece, una volta per tutte, che la giustizia riparativa è «una giustizia intesa non già a remunerare secondo il criterio del corrispettivo, ma, nel senso letterale del termine, a *giustificare*, cioè a rendere nuovamente *giusti* rapporti segnati da prevaricazioni, fratture e odio. In questo senso a *fare giustizia*»⁹⁹.

2. La lingua del legislatore penale.

Dopo aver evidenziato le caratteristiche generali della lingua del diritto penale, statica e dinamica, è ora necessario analizzare separatamente le sue sottocategorie, a cominciare dalla lingua del legislatore.

Quando si parla di lingua del legislatore penale è opportuno distinguere la lingua del codice Rocco, che costituisce il riflesso del momento storico in cui esso è stato emanato¹⁰⁰, da quella della legislazione complementare. Si tratta infatti di lingue che – come vedremo analizzandone i vizi nel prossimo capitolo – si differenziano, in parte, sia dal punto di vista morfosintattico sia dal punto di vista lessicale. Vi sono peraltro alcune peculiarità linguistiche che, in quanto legate all'intervento del legislatore, contraddistinguono in generale la lingua da egli utilizzata, indipendentemente dal fatto che si tratti di disposizioni codicistiche o di leggi speciali.

Al fine di procedere a un'analisi chiara di tali peculiarità è utile riprendere la distinzione tra lingua statica e lingua dinamica.

⁹⁸ S. SEMINARA, *Riflessioni sulla «riparazione»*, cit., p. 567-568.

⁹⁹ L. EUSEBI, *Introduzione. Fare giustizia*, cit., p. 7.

¹⁰⁰ G. MARINUCCI, *L'abbandono del codice Rocco: tra rassegnazione e utopia*, in G. MARINUCCI, E. DOLCINI (a cura di), *Diritto penale in trasformazione*, Milano, 1985, p. 327 ss.

Sul piano *statico* è innanzitutto opportuno ribadire che la lingua del legislatore, in quanto sottocategoria della lingua del diritto penale, presenta tutte le caratteristiche già evidenziate: si tratta dunque di una lingua speciale, composta da termini tecnici cui si affiancano espressioni provenienti dalla lingua comune e vocaboli prestatati da altri linguaggi specialistici, il tutto «in una continuità senza soluzione»¹⁰¹. Quando infatti si occupa di discipline tecniche, il legislatore deve necessariamente adoperare il linguaggio peculiare di quel determinato ambito: basta pensare alla legge in materia di stupefacenti, in cui si ritrovano parole come *alcalomeri, isomeri o barbiturici*, tipiche del linguaggio scientifico¹⁰². Allo stesso modo è peraltro inevitabile che accanto alle espressioni tecniche compaiano anche quelle tratte dal linguaggio comune: bisogna infatti considerare che la lingua tecnico-giuridica possiede un repertorio di termini tecnici limitato e che deve comunque essere perseguita la finalità di rendere conoscibili le norme penali ai loro destinatari, finalità irraggiungibile con l'impiego esclusivo di tecnicismi¹⁰³.

Al di là della specialità, la principale qualità della lingua del legislatore deve essere individuata nel suo carattere imperativo e prescrittivo, che normalmente viene espresso attraverso l'uso dell'indicativo presente¹⁰⁴. Con la definizione *enunciato prescrittivo* si indica l'enunciato che è in grado di influire sul comportamento del destinatario, a differenza dell'enunciato descrittivo che invece si limita a rendere conoscibili determinate situazioni¹⁰⁵. In altri termini, l'attività

¹⁰¹ U. SCARPELLI, *Semantica del linguaggio normativo*, Milano, 1985, p. 117. Sul fatto che un certo grado di tecnicismo e di complessità sia naturale nella lingua giuridica G. CAROFIGLIO, *La manomissione delle parole*, cit., p. 127.

¹⁰² Si rimanda al Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309.

¹⁰³ Sui rapporti tra linguaggio giuridico e lingua comune S. ONDELLI, *La lingua del diritto*, cit., p. 100 ss.

¹⁰⁴ P. MERCATALI, *Linguistica, informatica, scienza e tecniche della comunicazione nella formazione del giurista*, in R. ZACCARIA (a cura di), *La buona scrittura delle leggi*, cit., p. 146 e nello stesso senso G. ALFIERI, *Non c'è grammatica*, cit., p. 99 ss.

¹⁰⁵ Su questo tema fondamentali le osservazioni di N. BOBBIO, *Teoria della norma giuridica*, Torino, 1958, p. 82 ss. e di U. SCARPELLI, voce *Semantica giuridica*, cit., p. 986. Sempre Scarpelli osserva che affinché la norma possa adempiere la funzione di guidare le condotte umane è necessario che da essa emergano chiaramente l'identità del destinatario e le caratteristiche del comportamento da osservare: U. SCARPELLI, *Semantica del linguaggio normativo*, cit., p. 100. È opportuno segnalare peraltro che la teoria della contrapposizione tra linguaggio prescrittivo e descrittivo non è

descrittiva consiste nel «formulare proposizioni su fatti, avanzare ipotesi ed elaborare teorie empiriche», mentre l'attività prescrittiva si risolve nel «porre prescrizioni e nel dare giudizi di valore»¹⁰⁶. Ebbene, le norme penali possono essere considerate esempi perfetti di enunciati prescrittivi, poiché impongono ai destinatari di tenere un determinato comportamento omissivo o commissivo (a seconda che si tratti di reato di azione o di omissione), sanzionando le condotte che violano tale imposizione: esse mirano dunque a incidere sui comportamenti umani affinché si conformino ai dettami dell'ordinamento giuridico. La forza vincolante, l'efficacia, delle norme penali – ed è questo l'aspetto interessante ai nostri fini – dipende in gran parte dal linguaggio utilizzato, che deve risultare comprensibile ai consociati così da poter condizionare il loro comportamento¹⁰⁷. Si pensi a una norma fondamentale come quella che punisce l'omicidio: l'articolo 575 c.p. stabilisce che *“chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni 21”*. È chiaro che l'intenzione del legislatore «non si esaurisce nel portare a conoscenza dei destinatari della norma il suo significato, ma è rivolta soprattutto alla posizione di una regola di comportamento»¹⁰⁸. Lo dimostra innanzitutto la struttura sintattica: il fatto che il secondo enunciato (*è punito con...*) sia conseguenza del primo (*chiunque cagiona la morte...*) evidenzia che l'obiettivo perseguito da chi trasmette il messaggio – messaggio che viene proprio rafforzato dalla minaccia della pena – è evitare comportamenti riconducibili a quello descritto e stigmatizzato. Anche se dunque la proposizione non sembra dotata di tutte le caratteristiche che la scienza linguistica ritiene indispensabili per qualificare un enunciato come prescrittivo¹⁰⁹, essa va letta come se affermasse: *“nessuno deve cagionare la morte di*

unanimemente condivisa. Si veda a tale proposito R. GUASTINI, *Lezioni sul linguaggio giuridico*, Torino, 1985, p. 28 ss.

¹⁰⁶ U. SCARPELLI, voce *Semantica giuridica*, cit., p. 998.

¹⁰⁷ F. RAMACCI, *Introduzione all'analisi del linguaggio legislativo penale*, Milano, 1970, p. 3 ss., l'autore critica la teoria che distingue tra norma incriminatrice, l'unica vera norma penale, e norma c.d. subordinata, destinata semplicemente a circoscrivere la portata di altre norme: tutte le norme penali sono invece in grado di regolare le condotte umane, in quanto suscettibili incidere sulla fattispecie concreta. Circa il fatto che anche le norme che attribuiscono qualifiche sono prescrittive U. SCARPELLI, *Semantica del linguaggio normativo*, cit., p. 103. In relazione alla prescrittività intesa come caratteristica non della lingua ma del significato C. LUZZATI, *La vaghezza delle norme*, Milano, 1990, p. 64.

¹⁰⁸ F. RAMACCI, *Introduzione all'analisi del linguaggio*, cit., p. 27.

¹⁰⁹ Prime tra tutte la presenza del verbo dovere.

*un uomo*¹¹⁰. È chiaro, però, che la realizzabilità di un'operazione ermeneutica di questo genere è legata al lessico utilizzato dal legislatore: se si tratta di un lessico tecnico e impreciso non è altrettanto facile per il destinatario ricavare dalla norma la regola di condotta da osservare¹¹¹. A tale proposito, è opportuno premettere fin da ora che, per poter condizionare i comportamenti dei cittadini, la lingua del legislatore deve essere, oltre che chiara, anche precisa e determinata. Il carattere prescrittivo della lingua, infatti, è connesso all'osservanza del principio di precisione, che impone al legislatore di descrivere con la massima precisione possibile il fatto di reato così, da contenere le interpretazioni creative della giurisprudenza, salvaguardando i cittadini da abusi del potere giudiziario, e così da permettere ai consociati di conoscere con sufficiente chiarezza il contenuto delle norme e regolare di conseguenza la propria condotta.

In definitiva, l'ideale carattere prescrittivo del testo normativo mostra che il legislatore deve perseguire una finalità essenzialmente comunicativa. Per raggiungere tale scopo è indispensabile che il testo rispetti sette requisiti fondamentali: ossia che possieda *coesione* e *coerenza* (c.d. requisiti formali e costitutivi) unitamente a *intenzionalità*, *accettabilità*, *informatività*, *situazionalità* e *intertestualità* (c.d. requisiti pragmatici)¹¹². Come afferma Ramacci «la dimensione linguistica della norma non è il monologo ma il dialogo»¹¹³. È stato peraltro osservato come la lingua legislativa appaia raramente in grado di soddisfare le predette esigenze di comunicazione e informazione: spesso il linguaggio normativo risulta infatti – come meglio analizzeremo nel prossimo capitolo – eccessivamente specialistico, burocratico, impreciso, «chiuso in sé stesso, nella propria – un po' folle – circolarità»¹¹⁴ e per tali motivi privo di una qualunque forza comunicativa.

¹¹⁰ Si ha, in altri termini, un enunciato che sembrerebbe descrittivo a livello semantico, ma che diviene normativo e prescrittivo in forza del correlato enunciato sanzionatorio. Per un'esauritiva analisi linguistica della fattispecie di omicidio: F. RAMACCI, *Introduzione all'analisi del linguaggio*, cit., p. 26 ss. L'Autore precisa che sanzione e precetto non sono due concetti diversi, ma anzi la sanzione costituisce parte integrante del precetto, proprio perché senza il profilo sanzionatorio l'enunciato perderebbe la sua valenza prescrittiva: *ivi*, p. 35.

¹¹¹ Sui vizi della lingua cfr. *infra* capitolo III.

¹¹² G. ALFIERI, *Non c'è grammatica*, cit., p. 99.

¹¹³ F. RAMACCI, *Introduzione all'analisi del linguaggio*, cit., p. 11.

¹¹⁴ M. MARCHESIELLO, *Il linguaggio della legge*, cit., p. 137. In relazione al carattere prescrittivo come caratteristica fondamentale della legislazione, è interessante considerare che in Francia il Consiglio

Procedendo nell'esame delle peculiarità della lingua del legislatore penale, accanto alla prescrittività emergono anche *gerarchia* e *fissità*. Gli enunciati del diritto penale presentano infatti una struttura ricorrente: come già evidenziato, il codice è ripartito in libri, capi e sezioni; gli articoli sono divisi in commi e soltanto un punto fermo, seguito da un capoverso rientrante, può contrassegnare la fine di un comma; le elencazioni sono sempre accompagnate da un punto e virgola e così via. Possiamo dire che in generale il legislatore penale concede poco spazio alla *variatio*. Egli intende così trasmettere l'impressione di *simmetrica regolarità* e di *inalterata monotonia*, e con esse rafforzare l'efficacia comunicativa del suo discorso nonché la fiducia nel testo normativo¹¹⁵.

Infine, particolarità della lingua del legislatore è l'assenza di emotività: «la scrittura legislativa evita i tratti tipici del linguaggio di forte impatto pragmatico, come le frasi inizianti con *e* o *ma*, tipiche invece dei testi parlati» e funzionali al contatto empatico con il destinatario¹¹⁶.

In conclusione, possiamo affermare che la principale caratteristica della lingua del legislatore penale, considerata sul piano *statico*, è rappresentata dalla prescrittività. Le altre peculiarità paiono più che altro destinate a rafforzare tale caratteristica, così da aumentare l'efficacia comunicativa del testo e dunque la sua capacità di condizionare i comportamenti dei consociati.

Trasferendoci sul piano *dinamico*, è opportuno osservare come la lingua del legislatore risulti profondamente influenzata dal contesto politico-sociale in cui egli si trova a operare¹¹⁷. Se infatti in generale il linguaggio giuridico è lo specchio

Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità di una norma proprio perché priva di portata prescrittiva. A questo proposito P. COSTANZO, *La lingua delle aule parlamentari, la lingua della costituzione e la lingua della legge*, in P. CARETTI, R. ROMBOLI (a cura di), *La lingua dei giuristi. VIII giornate internazionali di diritto costituzionale (Brasile-Italia-Spagna). Pisa-Firenze, 24 e 25 settembre 2015*, Pisa, 2016, p. 128.

¹¹⁵ B. MORTARA GARAVELLI, *Le parole e la giustizia*, cit., p. 76 ss. e G. ALFIERI, *Non c'è grammatica*, cit., p. 99 ss.

¹¹⁶ G. ALFIERI, *ivi*, p. 103.

¹¹⁷ E. ALBANESI, *Circuito della rappresentanza politica e qualità della legislazione, tra ruolo della tecnica e torsioni della forma di governo*, in www.tecnicenormative.it, p. 1 ss. L'autore sostiene addirittura che le principali cause dell'attuale cattiva qualità della legislazione vadano rinvenute esclusivamente negli assetti della forma di governo. Sul fatto che il fenomeno linguistico è un fenomeno storico A. PAGLIARO, *Bene giuridico e interpretazione della legge penale*, in AA.VV. *Studi in onore di Francesco Antolisei*, vol. 2, Milano, 1995, p. 407. Cfr. anche D. ANTELMINI, *Vaghezza, definizioni*

dell'ambiente politico, sociale e culturale in cui il diritto si forma, questo principio vale in particolare per il diritto penale, che, in quanto risposta del legislatore all'allarme sociale e alla domanda di sicurezza dei cittadini, si presenta più di ogni altra disciplina come il riflesso delle concezioni politiche. Anzi, con le parole di Giuseppe Bettiol, potremmo affermare che il diritto penale è politica, «perché senza la “comprensione” del momento politico e del “*milieu*” politico, nei quali una legislazione viene alla luce e opera, non si può intendere la portata e l'ultimo valore di essa»¹¹⁸. Non è un caso allora che i passaggi dal sistema totalitario al sistema democratico e poi dal sistema democratico a quello attuale, che potremmo definire *populista*¹¹⁹, siano stati accompagnati da rilevanti mutamenti nella lingua del diritto¹²⁰. A titolo paradigmatico basta pensare al reato di *esercizio molesto dell'acattonaggio*, introdotto nel 2018 e regolato dall'articolo 669bis c.p.: anche solo la rubrica di tale disposizione rappresenta un retaggio evidente della politica criminale attuata dal governo allora in carica, che ha voluto enfatizzare i temi dell'*immigrazione* e della *sicurezza pubblica* a scapito di altri principi fondamentali del diritto penale, quali la frammentarietà e l'offensività. Della nuova disposizione colpisce infatti il termine gergale *acattonaggio*, utilizzato in luogo del più aulico *mendicità*, ma soprattutto l'aggettivo *molesto* che sembra invitare la popolazione ad

e ideologia nel linguaggio giuridico, in G. GARZONE, F. SANTULLI (a cura di), *Il linguaggio giuridico. Prospettive interdisciplinari*, cit., p. 100-101: l'Autrice osserva come il linguaggio giuridico non sia mai completamente *innocente*.

¹¹⁸ G. BETTIOL, *Il problema penale*, Palermo, 1948, p. 34.

¹¹⁹ Del rapporto tra populismo e diritto penale si sono occupati in molti negli ultimi anni, a titolo esemplificativo cfr. D. PULITANO', *Populismi e penale. Sull'attuale situazione spirituale della giustizia penale*, in *Criminalia*, 2013, p. 123 ss.; L. FERRAJOLI, *Il populismo penale nell'età dei populismi politici*, in *Questione giustizia*, 1/2019, p. 79 ss. e M. DONINI, *Populismo e ragione pubblica. Il post-illuminismo penale tra lex e ius*, Modena, 2019, p. 1 ss.

¹²⁰ Sulla correlazione tra diritto e sistema politico anche G. FIANDACA, *Legalità penale e democrazia*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 2007, p. 1247 ss., C. E. PALIERO, *L'agorà e il palazzo*, cit., p. 113 ss.: Paliero contrappone in particolare il lessico *di foggia bellica*, tipico dei regimi autoritari, al lessico *ricongiuntivo* caratterizzante gli ordinamenti democratici. Sull'argomento anche G. CAROFIGLIO, *La manomissione delle parole*, cit., p. 21. Sul fatto che il testo normativo non possa sottrarsi al condizionamento da parte del suo contesto: G. ALFIERI, *Non c'è grammatica*, cit., p. 102.

adottare nei confronti del fenomeno incriminato un atteggiamento di disgusto e di fastidio¹²¹.

Ancora, a conferma dell'influenza che possono esercitare sulla lingua le trasformazioni politiche e sociali, si può considerare anche il rapporto che sussiste tra l'efficace attuazione di alcuni principi fondamentali dello Stato di Diritto e la lingua utilizzata dal legislatore¹²². Si pensi ad esempio al principio di matrice illuminista della separazione dei poteri: può accadere che il legislatore lo interpreti e lo attui diversamente a seconda delle contingenze storiche, privilegiando una lingua rigida capace di vincolare il potere discrezionale della magistratura o, al contrario, una lingua più elastica e poco precisa che trasferisca scomodi compiti decisionali in capo alla giurisprudenza¹²³.

In conclusione, la *dinamica* della lingua del legislatore penale deve essere necessariamente analizzata anche attraverso la lente delle trasformazioni politiche, sociali e culturali, in quanto appare da queste condizionata. È opportuno evidenziare, peraltro, come negli ultimi anni la lingua sia andata incontro a una *involuzione* piuttosto che a una vera e propria evoluzione: si è infatti registrato un significativo peggioramento sia sul piano lessicale che sul piano morfologico e sintattico¹²⁴. È sufficiente scorrere velocemente il codice penale per constatare che una norma chiara e semplice come l'articolo 575 c.p., "*chiunque cagiona la morte di un uomo è punito...*", è stata affiancata da norme caratterizzate invece da un'inutile tortuosità, come l'articolo 613bis sul delitto di tortura, l'articolo 586bis, sul c.d.

¹²¹ Sull'argomento F. CURI, *Il reato di accattonaggio: a volte ritornano. Il nuovo articolo 669-bis c.p. del d.l. 113/2018 convertito con modificazioni dalla l. 132/2018*, in *Dir. pen. cont.*, 21 gennaio 2019, p. 1 ss.

¹²² Sul punto W. HASSEMER, *Diritto giusto attraverso un linguaggio corretto? Sul divieto di analogia nel diritto penale*, in *Ars interpretandi*, 1997, p. 175.

¹²³ *Ivi*, p. 176 e anche F. PALAZZO, *Il principio di determinatezza nel diritto penale*, Padova, 1979, p. 154 ss.

¹²⁴ Sul punto J. VISCONTI, *Prestiti e calchi*, cit., p. 185 ss. e P. FIORELLI, *Paradossi di un linguaggio legale in crisi*, in B. POZZO, F. BAMBI (a cura di), *L'italiano giuridico che cambia, atti del convegno*, Firenze, 2012, p. 225 ss. Sulla contrapposizione tra *vecchio* e *nuovo* linguaggio legislativo A. PLACANICA, *Fattori linguistici nella scrittura degli atti normativi*, in R. ZACCARIA (a cura di), *La buona scrittura delle leggi*, cit., p. 175-176. Sulla minore cura linguistica che caratterizza il legislatore contemporaneo rispetto al passato D. BRUNELLI, *Il diritto penale delle fattispecie*, cit., p. 14.

doping, o anche il nuovo articolo 52, la cui formulazione è stata di recente modificata dalla riforma della legittima difesa.

Rimandando ad un momento successivo l'analisi dei vizi della lingua e della sua involuzione, occorre ora concentrarsi sul principale principio che dovrebbe guidare il legislatore nella redazione delle norme: il *principio di precisione*.

2.1 Il principio di precisione e la vaghezza irrinunciabile.

Il principio di precisione è quel principio che presiede alla formulazione linguistica della norma, imponendo l'«uso di una terminologia appropriata e di agevole comprensione»¹²⁵. Esso costituisce un fondamentale presidio di garanzia per il cittadino, che necessita di leggi chiare e precise, contenenti riconoscibili direttive di comportamento, in modo da «trovare, in ogni momento, cosa gli è lecito e cosa gli è vietato»¹²⁶. Parte della dottrina¹²⁷ lo distingue dal principio di determinatezza, che riguarderebbe invece la verificabilità empirica della fattispecie e dunque i rapporti tra fattispecie astratta e fatto concreto: trattandosi tuttavia di una distinzione non unanimemente condivisa, esporremo di seguito il principio di precisione riferendo a esso anche caratteristiche che alcuni autori rimandano più in generale al principio di determinatezza.

Il principio di precisione è riconducibile all'alveo del principio di legalità, di cui rappresenta il «momento di maggiore difficoltà». Storicamente esso si è affermato in modo parallelo alla presa di coscienza della facile eludibilità della riserva di legge e del divieto di analogia attraverso il ricorso a clausole generali o formulazioni elastiche. Nel periodo post-illuminista ci si è resi conto che la sempre maggiore frequenza di disposizioni approssimative e lacunose, come conseguenza della *pigrizia* e della *sciatteria* del legislatore, poteva svuotare di contenuto il principio di legalità, risultando ancora più pericolosa del ricorso all'analogia: «perché il ricorso

¹²⁵ O. DI GIOVINE, *L'interpretazione nel diritto penale, tra creatività e vincolo alla legge*, Milano, 2006, p. 10.

¹²⁶ Corte Cost. sent. 24.3.1988, n. 364, disponibile in *cortecostituzionale.it*.

¹²⁷ In particolare, questa distinzione risale a Marinucci e Dolcini: in proposito G. MARINUCCI, E. DOLCINI, *Corso di diritto penale 1*, Milano, 2001, p. 119 ss.

all'analogia aveva pur sempre bisogno di un parametro preciso cui adattare situazioni somiglianti, mentre l'indeterminatezza finiva per non trovare né limiti né punti di paragone»¹²⁸. Per evitare arbitri del potere legislativo e del potere giudiziario, è stato quindi elaborato un particolare corollario del principio di legalità, più ampio del semplice divieto di analogia, in grado di comprendere, da un lato, il dovere del legislatore di procedere a una formulazione chiara e precisa della fattispecie e, dall'altro, il divieto per il giudice di applicarla al di fuori dei casi espressamente disciplinati: *nullum crimen sine lege poenali scripta et stricta*¹²⁹. In altri termini, il principio di precisione nasce per garantire al cittadino la possibilità di conoscere la norma, l'*oggetto* del divieto penale, ma allo stesso tempo anche per assicurargli la facoltà di prevedere la qualificazione giuridica che il giudice potrà assegnare al fatto eventualmente commesso: si tratta dunque di un principio che riguarda essenzialmente il rapporto legislatore-cittadino, ma indirettamente anche il rapporto legislatore-giudice, perché lo scopo di conoscibilità del precetto può essere realizzato soltanto se vengono offerti al giudice dei «parametri chiari di giudizio, al punto da garantire, entro certi limiti, la prevedibilità del risultato»¹³⁰.

La dottrina è concorde nel ravvisare la fonte del dogma della precisione nell'articolo 25 della Costituzione, proprio in quanto corollario del principio di legalità, e in tal senso si è sempre pronunciata anche la Corte Costituzionale, assumendo come parametro l'articolo 25 c. 2 della Costituzione per valutare la legittimità delle norme tacciate di imprecisione¹³¹. Al fine di identificare il

¹²⁸ G. VASSALLI, voce *Nullum crimen, nulla poena sine lege*, in *Dig. disc. pen.*, VIII, Torino, 1994, p. 321 e S. MOCCIA, *La "promessa non mantenuta". Ruolo e prospettive del principio di determinatezza/tassatività nel diritto penale italiano*, Napoli, 2001, p. 12.

¹²⁹ F. MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., p. 61.

¹³⁰ F. BRICOLA, *La discrezionalità nel diritto penale*, Milano, 1965, p. 294.

¹³¹ G. MARINUCCI, E. DOLCINI, *Corso di diritto penale*, cit., p. 120, ma anche F. MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., p. 63; F. BRICOLA, *La discrezionalità*, cit., p. 277; F. PALAZZO, *Il principio di determinatezza*, cit., p. 25 ss. Bisogna considerare, peraltro, che la Corte Costituzionale alla solenne affermazione del principio di precisione molto raramente ha fatto seguire una sua rigorosa applicazione, preferendo attestarsi su una «linea di indiscriminata conservazione e salvataggio dell'esistente». A seconda dei casi la Corte ha operato il salvataggio delle norme impugnate adottando i criteri del *significato linguistico* (secondo cui i problemi di imprecisione possono essere superati attribuendo a quel termine il significato che normalmente ha nel parlare quotidiano) o del *diritto vivente* (in base al quale le incompatibilità con il principio di precisione possono essere aggirate interpretando la norma secondo l'orientamento giurisprudenziale dominante). Su questo argomento cfr. G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale*, cit., p. 79 e più ampiamente G. MARINUCCI, E. DOLCINI, *Corso di diritto penale*, cit., p. 143 ss. In alcune ipotesi poi la Consulta ha risolto i difetti di

fondamento costituzionale integrale dell'esigenza di precisione è peraltro necessario prendere in considerazione anche il principio di personalità della responsabilità penale di cui all'articolo 27 c. 1 – inteso nella sua massima accezione di responsabilità per fatto proprio e colpevole, che richiede la consapevolezza del divieto penale – nonché gli articoli 13, 24, c. 2, e 112: trattandosi di un principio che riguarda, indirettamente, anche l'attività di interpretazione del giudice, si instaura infatti una necessaria connessione tra il piano sostanziale e quello processuale¹³².

Sul piano legislativo, il principio di precisione trova invece fondamento nell'articolo 1 del codice penale, secondo il quale “nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto dalla legge come reato”. Ebbene, l'avverbio “espressamente” vuole proprio indicare che la disposizione deve essere redatta in maniera precisa e determinata, così da consentire al giudice di individuarne agevolmente il significato, senza ricorrere a interpretazioni eccessivamente ampie, e, di conseguenza, permettere al cittadino di prevedere gli esiti delle proprie azioni¹³³.

Da tali osservazioni preliminari emerge già l'importanza che l'osservanza del principio di precisione assume nella redazione linguistica della disposizione: attraverso la cura linguistica, attraverso la ricerca e l'utilizzo di parole chiare e

determinatezza e precisione richiamando altri principi fondamentali, tra cui in primo luogo il principio di offensività. Nel caso del reato di cui all'articolo 612bis (atti persecutori) si è osservato, ad esempio, che espressioni ampie come “grave e perdurante stato d'ansia o di paura” o “fondato timore” possono essere circoscritte e rese maggiormente precise valorizzando il principio di offensività, che induce a ritenere irrilevanti timori immaginari o ansie di scarso momento. Su questo A. VALSECCHI, *La Corte Costituzionale fornisce alcune importanti coordinate per un'interpretazione costituzionalmente conforme del delitto di stalking*, in *Dir. pen. cont.*, 23 giugno 2014, p. 1 ss.

¹³² Quanto all'articolo 13, è stato più volte evidenziato che esso, tutelando l'invulnerabilità della libertà personale, esige una certa determinatezza per le norme che consentono l'applicazione di misure restrittive eccezionali come quelle cautelari: allora a maggior ragione tali esigenze sussistono anche per le fattispecie criminose, dal momento che le misure cautelari possono essere applicate quando vi è un fondato sospetto di commissione del reato. Quanto alla rilevanza dell'articolo 24, una norma generica non consente una formulazione precisa dell'imputazione e quindi limita il diritto di difesa dell'imputato. E, infine, una normativa generica e imprecisa può vanificare il principio di obbligatorietà dell'azione penale di cui all'articolo 112, rimettendo il suo esercizio alla piena discrezionalità del singolo pubblico ministero. M. ZANOTTI, *Principio di determinatezza e tassatività*, in G. INSOLERA, N. MAZZACUVA, M. PAVARINI, M. ZANOTTI (a cura di), *Introduzione al sistema penale*, Torino, 1997, p. 137-139.

¹³³ D. PULITANO', *sub art. 1*, in G. FORTI, S. SEMINARA, G. ZUCCALA' (a cura di), *Commentario breve al codice penale*, Padova, 2017, p. 11 e M. ROMANO, *Commentario sistematico del codice penale*, vol. 1, Milano, 2004, p. 42.

precise, il legislatore è in grado di garantire la certezza del diritto e l'uguaglianza dei cittadini, ma anche di assicurare il carattere frammentario del diritto penale e il rispetto dei principi di offensività e di colpevolezza.

Proprio in relazione alla certezza del diritto Francesco Palazzo ha parlato di *fondamento logico-razionale* del principio di determinatezza¹³⁴. Quando si allude alla certezza del diritto si fa riferimento sia alla conoscibilità delle regole di condotta da parte dei consociati sia alla sicurezza obiettiva che a determinate azioni corrisponderanno altrettanto determinate reazioni, con conseguente possibilità per le norme penali di orientare i comportamenti dei cittadini¹³⁵. Si tratta di un valore tradizionalmente garantito attraverso l'idea del «giudice bocca della legge». Anche se nella epoca storica attuale questa concezione dell'assoluta sottoposizione del giudice al dettato legislativo può apparire irrealistica e superata, è senz'altro vero che la formulazione di norme chiare e precise può costituire un importante antidoto rispetto all'arbitrio del giudice e dunque garantire la certezza del diritto¹³⁶. Per le medesime ragioni, il rispetto del principio di precisione può rappresentare anche un'adeguata garanzia per l'uguaglianza dei cittadini: norme chiare e precise, infatti, escludendo l'arbitrio del giudice, dovrebbero assicurare una tendenziale parità di trattamento dei fatti concreti omogenei conformi alla fattispecie e dunque una parità di trattamento dei soggetti di volta in volta coinvolti¹³⁷.

Quanto invece al rapporto tra principio di precisione e principi di frammentarietà e offensività, occorre evidenziare che questi ultimi vengono considerati veri e propri canoni di formulazione e interpretazione delle disposizioni penali. Entrambi, infatti, in quanto volti a circoscrivere il ricorso allo strumento penale, limitandolo soltanto a quelle specifiche forme di aggressione che siano in grado di ledere o mettere in pericolo il bene giuridico tutelato, si impongono come guida sia nella fase di creazione legislativa della fattispecie sia nella successiva fase applicativa, vietando al giudice di procedere a interpretazioni estensive che siano

¹³⁴ F. PALAZZO, *Il principio di determinatezza*, cit., p. 51 ss.

¹³⁵ F. PALAZZO, *Il principio di determinatezza*, cit., p. 55.

¹³⁶ In relazione alle varie ragioni che impediscono una piena sottoposizione del giudice alla legge: F. PALAZZO, F. VIGANO', *Diritto penale. Una conversazione*, cit., p. 75 ss.

¹³⁷ F. PALAZZO, *Il principio di determinatezza*, cit., p. 76.

tali da vanificare la portata della norma¹³⁸. Una lingua oscura e imprecisa, tale da creare una fattispecie omnicomprensiva, non solo dimostra il mancato rispetto di tali canoni da parte del legislatore, ma – come vedremo – finisce anche per legittimare qualunque operazione ermeneutica della giurisprudenza, con un conseguente svuotamento di contenuto di questi due principi fondamentali¹³⁹. Norme troppo generiche possono infatti autorizzare il giudice a incriminare comportamenti eterogenei, e dunque anche comportamenti che non hanno rilevanza penale o che comunque sono concretamente privi di qualunque offensività per il bene giuridico tutelato. Questo approccio comporta un’ingiustificata estensione dell’area del penalmente rilevante con un conseguente pregiudizio – ancora una volta – anche per il valore della certezza del diritto¹⁴⁰.

L’utilizzo di una lingua precisa assume una rilevante importanza anche in relazione alla possibilità di muovere all’agente un rimprovero di colpevolezza: entra in gioco un altro fondamentale principio, quello di *riconoscibilità del precetto penale*, enucleato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 364/88. Secondo la Consulta, infatti, l’oscurità della disposizione integra un’ipotesi di ignoranza inevitabile e quindi scusabile della legge penale: la colpevolezza dovrebbe dunque essere esclusa quando la legge è formulata in maniera tale da non permettere la comprensione del precetto penale e da non consentire di distinguere ciò che è illecito da ciò che è lecito.

Infine, per una piena comprensione della rilevanza del principio di precisione non si può non considerare la già evidenziata connessione tra i principi sostanziali e i principi processuali: «per un verso la norma processuale determina i modi dell’assunzione giudiziale della norma sostanziale, per altro verso la norma sostanziale condiziona il procedimento di accertamento, incidendo sull’esercizio del

¹³⁸ F. PALAZZO, *Testo, contesto e sistema nell’interpretazione penalistica*, in E. DOLCINI, C.E. PALIERO (a cura di), *Studi in onore di G. Marinucci*, Milano, 2006, p. 520 ss.

¹³⁹ Sul punto particolarmente chiaro L. EUSEBI, *L’insostenibile leggerezza del testo: la responsabilità perduta della progettazione politico-criminale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2016, p. 1668 ss. ma anche F. PALAZZO, *Il principio di determinatezza*, cit., p. 414 e F. PALAZZO, voce *Legge penale*, in *Dig. disc. pen.*, VII, Torino, 1994, p. 356. Sul principio di frammentarietà, come presupposto della sussidiarietà del diritto penale, e sulla necessità di garantirlo attraverso norme precise e determinate anche C. E. PALIERO, «Minima non curat praetor». *Ipertrofia del diritto penale e decriminalizzazione dei reati bagatellari*, Padova, 1984, p. 159 ss.

¹⁴⁰ M. VOGLIOTTI, *Dove passa il confine. Sul divieto di analogia nel diritto penale*, Torino, 2011, p. 51.

potere/dovere del giudice di applicare la norma processuale»¹⁴¹. Leggi imprecise e indeterminate, dunque, potrebbero pregiudicare importanti principi processuali, come il principio di obbligatorietà dell'azione penale o il diritto di difesa delle parti.

In conclusione, il principio di precisione, imponendo una formulazione legislativa chiara, coerente e ragionevole, risulta strettamente connesso con altri principi cardine del nostro ordinamento, sia sostanziali che processuali. Paiono evidenti allora le numerose conseguenze che possono derivare dalla sua inosservanza. Le precedenti osservazioni, tuttavia, non devono indurre a ritenere, come pure è stato sostenuto da alcuni orientamenti che potremmo definire *estremisti*, che il legislatore debba adottare espressioni così rigide da togliere al giudice ogni libertà di interpretazione e di apprezzamento del caso concreto. Si tratta infatti di una meta non auspicabile e neppure raggiungibile. Tenendo presente la doverosa distinzione, perfettamente evidenziata da Franco Bricola¹⁴², tra l'imprecisione e l'indeterminatezza, come patologie linguistiche, e le ipotesi in cui deliberatamente il legislatore demanda determinate scelte alla discrezionalità del giudice, in questa sede è necessario confrontare il principio di precisione con «*i limiti strutturali*»¹⁴³ del linguaggio.

In primo luogo, la rigorosa osservanza del principio di precisione deve necessariamente misurarsi con la *vaghezza* della lingua. La categoria della vaghezza è stata oggetto di studi e riflessioni da parte di molti importanti filosofi del linguaggio¹⁴⁴: essa costituisce una peculiarità ineliminabile della lingua che occorre qui esaminare in quanto limite al perseguimento della completa precisione

¹⁴¹ M. RONCO, G. CARUSO, *Il principio di legalità*, in M. RONCO, E. M. AMBROSETTI, E. MEZZETTI (a cura di), *La legge penale. Fonti, tempo, spazio, persone*, Bologna, 2016, p. 100, nota 241.

¹⁴² Su questo ampliamente F. BRICOLA, *La discrezionalità*, cit., p. 1 ss.

¹⁴³ O. DI GIOVINE, *L'interpretazione nel diritto penale*, cit., p. 12.

¹⁴⁴ Tra i molti cfr. ad esempio C. LUZZATI, *La vaghezza*, cit., p. 1 ss., F. ALBANO LEONI, D. GAMBARARA, S. GENSINI, F. LO PIPARO, R. SIMONE (a cura di), *Ai limiti del linguaggio: vaghezza, significato e storia*, Roma-Bari, 1998, p. 1 ss., S. MACHETTI, *Uscire dal vago. Analisi linguistica della vaghezza del linguaggio*, Roma, 2006, p. 1 ss., E. PAGANINI, *La vaghezza*, Roma, 2008, p. 1 ss. e I. SHEFFLER, *Beyond the letter: a philosophical inquiry into ambiguity, vagueness and metaphor in language*, London-Boston, 1979, p. 1 ss.

linguistica¹⁴⁵. Possiamo affermare che «un termine o un enunciato sono vaghi quando il loro uso presenta, oltre a ipotesi centrali e non controverse, qualche *caso limite* (*borderline case*). In tali casi i membri di una comunità linguistica sono intrinsecamente incerti se il termine si applichi oppure no o se sussista proprio la situazione configurata dall'enunciato. L'incertezza è detta "intrinseca" perché non dipende da una carenza di informazioni, ma dall'impossibilità che le regole di significato risolvano tutte le questioni che potrebbero sorgere sull'uso delle parole»¹⁴⁶. Rilevanti sono sul punto gli studi di Luigi Ferrajoli che riferisce la vaghezza a quelle ipotesi in cui l'intensione di un termine non consente di determinarne con esattezza l'estensione. Più precisamente, secondo il filosofo, il significato di un termine deriva dalla somma di intensione ed estensione: l'intensione è costituita dalle proprietà che devono essere possedute dai singoli oggetti cui il predicato si riferisce, e quindi è il concetto da esso connotato, mentre l'estensione è formata dall'insieme degli oggetti cui l'espressione può applicarsi. Un termine, dunque, è vago quando il concetto delineato non consente di determinare con certezza tutti i casi in cui esso si applica¹⁴⁷. Allora – cercando di semplificare – la vaghezza consiste essenzialmente in un problema relativo ai confini del significato: accanto a un nucleo di significato certo vi sono alcune ipotesi limite che non sono riconducibili in modo immediato al campo semantico dell'espressione in questione¹⁴⁸. Si pensi ad esempio ai termini *bosco* e *foresta*: se senza dubbio cinquanta alberi formano un bosco e migliaia di alberi formano una foresta, non è esattamente chiaro quando finisca il bosco e quando inizi la foresta¹⁴⁹. Ancora, gli studiosi della vaghezza fanno normalmente riferimento, a titolo paradigmatico, al paradosso del *sorite*, attribuito a Ebulide di Mileto e fondato sull'incertezza dei

¹⁴⁵ Sulla necessità di confrontare vaghezza e precisione cfr. M. PRAMPOLINI, *Il concetto di vaghezza*, in F. ALBANO LEONI, D. GAMBARARA, S. GENSINI, F. LO PIPARO, R. SIMONE (a cura di), *Ai limiti del linguaggio: vaghezza, significato e storia*, Roma-Bari, 1998, p. 97 ss.

¹⁴⁶ C. LUZZATI, *La vaghezza*, cit., p. 3. L'incertezza sui casi limite è una caratteristica ontologica dei termini vaghi, e permane indipendentemente dalla conoscenza e capacità linguistica di chi parla: E. PAGANINI, *La vaghezza*, cit., p. 103 ss.

¹⁴⁷ L. FERRAJOLI, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Bari, 1989, p. 96-97.

¹⁴⁸ Lo stesso concetto di vaghezza, dunque, è intrinsecamente vago: M. PRAMPOLINI, *Il concetto di vaghezza*, cit., p. 99.

¹⁴⁹ C. LUZZATI, *La vaghezza*, cit., p. 47.

confini del termine *mucchio* – σωρός (*soros*) in greco antico. Il filosofo nel suo paradosso osserva come, dato un mucchio di sabbia, se si elimina un granello il mucchio rimane mucchio. Rimuovendo un altro granello, continua a rimanere un mucchio. Eliminando sempre più granelli il mucchio si rimpicciolisce sempre di più fino a far rimanere un solo granello di sabbia: non è dato sapere però in quale preciso momento il mucchio si è trasformato in un non-mucchio. Ecco allora che il termine mucchio costituisce un esempio perfetto di vaghezza: senza dubbio tre granelli non sono sufficienti a formare un mucchio mentre mille granelli lo sono, ma sussiste incertezza riguardo i confini del termine, «non è individuabile il momento preciso in cui il mucchio comincia a materializzarsi»¹⁵⁰.

La vaghezza è stata spesso additata come un limite del linguaggio, come una caratteristica negativa capace di compromettere la capacità comunicativa della lingua, e dunque come un fenomeno da arginare. Seguendo questa linea interpretativa la vaghezza è stata spesso impropriamente accostata ad ambiguità e genericità. Prima di elaborare una qualunque osservazione circa l'ineluttabilità della vaghezza è invece opportuno distinguerla da tali caratteristiche linguistiche. Ciò che contraddistingue l'ambiguità è la compresenza di una pluralità di significati (definiti) legati da un *aut-aut* e l'impossibilità di risolvere questa polisemia in maniera generale, ossia una volta per tutte, ma solo nel caso concreto. Mentre quindi un termine vago presenta sempre un nucleo di significato certo e determinato, nelle ipotesi di ambiguità l'incertezza regna sovrana: il termine assume più significati tra loro incompatibili ma tutti astrattamente plausibili¹⁵¹.

Ancora differente da quello di vaghezza è il concetto di genericità, che sussiste quando l'enunciato si riferisce indistintamente a più situazioni. Si pensi all'espressione *Tizio ha ucciso Caio*: tale espressione può riferirsi al caso in cui Tizio ha volutamente ucciso con un colpo di pistola o con un coltello, compiendo un atto premeditato o agendo sotto l'impulso del momento, al caso in cui Tizio ha

¹⁵⁰ C. DE MAGLIE, *La lingua del diritto penale*, cit., p. 115. Sul paradosso del sorite anche L. BENVENUTI, *Lingua e potere nel diritto dell'amministrazione pubblica*, Torino, 2017, p. 9 ss. Ciò che caratterizza la vaghezza è proprio l'impossibilità di indicare in astratto la linea di confine che separa i casi limite da quelli certi. E. PAGANINI, *La vaghezza*, cit., p. 83.

¹⁵¹ P. CARNEVALE, *Diritto, normazione e ambiguità*, in R. ZACCARIA (a cura di), *La buona scrittura delle leggi*, cit., p. 35 ss. e anche S. MACHETTI, *Uscire dal vago*, cit., p. 80.

inavvertitamente investito Caio che attraversava la strada, all'ipotesi in cui Tizio ha ferito Caio che poi è morto per complicazioni in ospedale o, ancora, all'ipotesi in cui Tizio ha ucciso Caio per legittima difesa¹⁵². La genericità è una caratteristica inversamente proporzionale alla vaghezza: più, infatti, l'espressione è generica maggiore è il suo campo di applicazione, maggiori sono le probabilità che essa sia vera e dunque minore è l'incertezza sui confini semantici¹⁵³.

L'ambiguità e la genericità possono essere classificate come patologie della lingua, entrambe, infatti, impediscono di definire in astratto il significato dell'espressione, compromettendo la comprensibilità del discorso¹⁵⁴. La vaghezza, al contrario, si presenta come un requisito essenziale per garantire alla lingua una certa misura di espressività, ricchezza, creatività e plasticità¹⁵⁵. È infatti la vaghezza delle parole che consente alla lingua di mantenere aderenza alla realtà e di non essere stravolta dalle trasformazioni sociali e culturali.

In ogni caso, a differenza della genericità e dell'ambiguità, la vaghezza non è una caratteristica che c'è o non c'è, ma è piuttosto una *questione di grado*¹⁵⁶. Il campo semantico di un termine, infatti, non è mai individuabile in maniera esatta e rigida, perché il significato è qualcosa che si specifica sempre in rapporto al caso concreto. In questo senso si comprende quanto affermato da Ferrajoli, secondo cui il significato di un termine nasce dall'incontro tra il concetto astratto (intensione) e gli oggetti cui esso si applica (estensione)¹⁵⁷. Dunque, non pare azzardato affermare che ogni espressione astratta, considerata in sé stessa, presenta sempre

¹⁵² A questo proposito C. LUZZATI, *La vaghezza*, cit., p. 48.

¹⁵³ *Ivi*, p. 49 ss.

¹⁵⁴ Come afferma Luzzati «può essere pericoloso confondere una tigre con un innocuo gattino che fa le fusa, nonostante entrambi gli animali appartengano alla famiglia dei felini». C. LUZZATI, *La vaghezza*, cit., p. 49.

¹⁵⁵ D. ANTELMÌ, *Vaghezza definizioni e ideologia*, cit., p. 91. Sulla positività della vaghezza anche E. GARRONI, *L'indeterminatezza semantica: una questione liminare*, in F. ALBANO LEONI, D. GAMBARARA, S. GENSINI, F. LO PIPARO, R. SIMONE (a cura di), *Ai limiti del linguaggio*, Roma-Bari, 1998, p. 60 ss. Significative le parole di Prampolini: «senza nulla togliere al merito della parola precisa è alla vaghezza che si deve guardare quando si cerca di cogliere il carattere che contraddistingue la ricchezza, la capacità di espressione e di comunicazione di una semiotica», M. PRAMPOLINI, *Il concetto di vaghezza*, cit., p. 98.

¹⁵⁶ C. LUZZATI, *La vaghezza*, cit., p. 5. Sul fatto che nessun segno linguistico si sottrae a indeterminatezza semantica M. VOGHERA, *Qualche osservazione su significati lessicali e significati grammaticali*, in F. ALBANO LEONI, D. GAMBARARA, S. GENSINI, F. LO PIPARO, R. SIMONE (a cura di), *Ai limiti del linguaggio: vaghezza, significato e storia*, Roma-Bari, 1998, p. 128.

¹⁵⁷ L. FERRAJOLI, *Diritto e ragione*, cit., p. 96.

inevitabilmente un *alone di inespressione*¹⁵⁸. Questo alone però è destinato ad attenuarsi nel momento in cui si considera il contesto in cui l'espressione viene pronunciata, intendendo per contesto sia quello intralinguistico, e dunque l'insieme dei vari termini che formano l'enunciato, sia quello extralinguistico, ossia il contesto fattuale, culturale e la situazione locutiva – o grafica se ci riferiamo alla parola scritta¹⁵⁹.

Tali osservazioni inducono a ritenere che non è possibile comprendere a pieno il significato di un testo rimanendo rinchiusi nel suo tessuto linguistico¹⁶⁰. Fondamentali in questo senso sono stati gli studi della linguistica pragmatica, disciplina che ha evidenziato l'importanza della considerazione del contesto per la comprensione degli enunciati e dei termini. Nell'ambito dei suoi approfondimenti sulla vaghezza, Claudio Luzzati ha però invitato a non enfatizzare tale aspetto pragmatico: nella costruzione degli enunciati devono infatti essere rispettate fondamentali regole linguistiche, che ricollegano un termine al suo significato, prescindendo dal contesto e dallo scopo perseguito. Nello studio della lingua, semantica e pragmatica devono dunque necessariamente convivere e integrarsi reciprocamente¹⁶¹. Ed è proprio in questo rapporto tra semantica e pragmatica che risiede la vaghezza ineliminabile degli enunciati. Ogni termine possiede un nucleo di significato, che appare immediatamente chiaro all'interlocutore indipendentemente dal contesto in cui quel termine viene pronunciato. A tale nucleo di certezza si accompagnano però dei confini di significato incerti, che possono in

¹⁵⁸ W. HASSEMER, *Fattispecie e tipo. Indagini sull'ermeneutica penalistica*, Napoli, 2007, p. 138. L'Autore a questo proposito cita Lipps.

¹⁵⁹ W. HASSEMER, *Fattispecie e tipo*, cit., p. 131 ss. Sul rapporto tra significato della parola e significato della frase S. VECCHIO, *Segno-parola e segno-frase*, in F. ALBANO LEONI, D. GAMBARARA, S. GENSINI, F. LO PIPARO, R. SIMONE (a cura di), *Ai limiti del linguaggio: vaghezza, significato e storia*, Roma-Bari, 1998, p. 111 ss.

¹⁶⁰ M. VOGLIOTTI, *Dove passa il confine*, cit., p. 72 ss. su questo anche A. ROSS, *Diritto e giustizia*, Torino, 1965, p. 198 ss., E. GARRONI, *L'indeterminatezza semantica*, cit., p. 49 ss. e M. PRAMPOLINI, *Il concetto di vaghezza*, cit., p. 106-107.

¹⁶¹ C. LUZZATI, *La vaghezza*, cit., p. 40 ss. Pare opportuno evidenziare che quando parliamo di pragmatica della vaghezza intendiamo riferirci alla possibilità di ridurre la vaghezza intrinseca dei termini considerandoli in un preciso contesto fattuale. Si tratta di un concetto diverso da quello di *vaghezza pragmatica* inteso come uso incerto di un termine all'interno di una proposizione: S. MACHETTI, *Uscire dal vago*, cit., p. 63 ss.

parte acquistare una maggiore precisione quando la parola viene inserita in un dato contesto linguistico ed extralinguistico.

Quanto fin qui affermato sulla lingua in generale può essere facilmente trasposto sul piano della lingua giuridica. Come già osservato, quest'ultima risulta infatti composta, per lo più, da termini desunti dal linguaggio comune e quindi non è immune rispetto alle problematiche che generalmente affliggono la lingua¹⁶². La vaghezza dei singoli termini che compongono la disposizione comporta così una *vaghezza delle norme*: «chiamo vaga una norma giuridica quando si presentano o si possono ipotizzare casi-limite. Questi ultimi sono costituiti da *fattispecie concrete* sulla cui qualificazione siamo intrinsecamente incerti e riguardo alle quali non siamo in grado di decidere se corrispondano o non corrispondano alla *fattispecie astratta* prevista dalla norma. L'incertezza è detta intrinseca perché non sono sufficienti a rimuoverla né una piena prova dei fatti su cui verte la controversia, né un'approfondita conoscenza del diritto, né una perfetta padronanza del linguaggio giuridico»¹⁶³. Data una norma vaga, dunque, si possono distinguere tre insiemi di ipotesi: nel primo insieme ci sono i casi a cui la norma sicuramente non si applica; nel secondo i casi a cui la norma sicuramente si applica; a metà strada si colloca una *zona di penombra* che comprende i "casi limite" del significato, che è incerto se possano essere ricondotti o meno alla norma in questione¹⁶⁴.

Anche in relazione alla norma, è fondamentale distinguere la vaghezza dalla genericità e dalla ambiguità. L'ambiguità della norma, determinata dalla compresenza di più significati tra loro incompatibili, può costituire la conseguenza

¹⁶² Su questo O. DI GIOVINE, *L'interpretazione nel diritto penale*, cit., p. 82. Proprio per evitare che l'applicazione del diritto possa essere influenzata dai limiti strutturali della lingua è stato proposto di adottare un lessico tecnico e specialistico, più preciso e meno vago rispetto alla lingua comune. Al di là del carattere utopico di tale suggerimento, è chiaro che questo problema non può trovare una soluzione aprioristica: la scelta del linguaggio da adottare deve infatti dipendere necessariamente dalla materia regolata e dalla considerazione degli strumenti culturali e linguistici posseduti dai particolari destinatari di quella norma. Inoltre, bisogna considerare che un elevato tecnicismo pone inevitabilmente problemi di conoscibilità del precetto penale. Occorre dunque rifiutare prese di posizioni nette e repentine. Sul punto. U. SCARPELLI, *Il linguaggio giuridico: un ideale illuministico*, in P. DI LUCIA (a cura di), *Nomografia. Linguaggio e redazione delle leggi*, Milano, 1995, p. 14 ss. ma anche L. BENVENUTI, *Lingua e potere*, cit., p. 14 ss. che critica l'ansia di contenere la vaghezza.

¹⁶³ Sul punto cfr. C. LUZZATI, *La vaghezza*, cit., p. 70.

¹⁶⁴ C. LUZZATI, *Teoria del diritto e «scienza della legislazione»*, in P. DI LUCIA (a cura di), *Nomografia. Linguaggio e redazione delle leggi*, cit., p. 102.

di una certa «sciatteria legislativa» oppure può essere perseguita dal legislatore per *raggirare*, e dunque controllare, i destinatari della disposizione, ma in ogni caso rende più faticosa la sua applicazione¹⁶⁵. La vaghezza, se contenuta entro limiti compatibili con gli altri principi fondamentali, rappresenta al contrario una qualità positiva della legislazione che ne agevola la concretizzazione. Quanto alla distinzione tra norma vaga e norma generica – concetto da tenere a sua volta separato da quello di norma generale e astratta – si tratta sempre di trasporre in ambito normativo quanto già visto in relazione alla lingua comune: mentre la norma generica si riferisce indistintamente a una pluralità di situazioni diverse tra loro, la norma vaga si caratterizza per l'incertezza dei suoi confini semantici. Per sintetizzare quanto affermato fino a ora appare particolarmente chiara l'immagine del *bersaglio* utilizzata da Ross come metafora della vaghezza: ogni norma possiede un nucleo centrale di certa applicazione, rispetto al quale possiamo dire che il legislatore ottiene il “*massimo dei punti*”, ma la certezza sfuma gradualmente, e quindi anche il punteggio diminuisce, via via che ci si sposta verso i margini del bersaglio¹⁶⁶.

A fini paradigmatici può essere utile ricorrere all'esempio – caro agli studiosi di diritto amministrativo – della disposizione contenuta in un regolamento dello stato tedesco del Baden, che, all'inizio del secolo scorso, impediva agli zingari di muoversi in *orde*. È sempre stato chiaro che uno zingaro da solo non potesse costituire un'orda e che invece cinquanta zingari l'avrebbero senza dubbio costituita, vi era invece incertezza riguardo ai numeri intermedi, ossia se quindici o venti zingari potessero costituire un'orda o meno. L'analisi di questa norma mostra piuttosto chiaramente il rapporto che si instaura tra la disposizione normativa e i singoli termini dai cui è costituita¹⁶⁷. Il significato complessivo dell'enunciato è il

¹⁶⁵ P. CARNEVALE, *Diritto, normazione e ambiguità*, cit., p. 36 ss. Carnevale, in particolare, distingue varie ipotesi di ambiguità: ambiguità provocata (cioè ricercata come scopo dell'intervento legislativo); ambiguità decisa, o meglio enunciata (cioè ambiguità che è la sostanza stessa della decisione legislativa, che è approssimativa perché il legislatore non conosce il sostrato del suo intervento) e, infine, ambiguità tattica (ossia quell'ambiguità che è il risultato di indirizzi politici contrastanti).

¹⁶⁶ A. ROSS, *Diritto e giustizia*, cit., p. 108.

¹⁶⁷ L. BENVENUTI, *Lingua e potere*, cit., p. 15 che riprende l'esempio da W. JELLINEK, *Gesetz, Gesetzesanwendung und Zweckmäßigkeitserwägung*, Tübingen, 1913.

risultato del significato dei termini che lo compongono, che a sua volta – come abbiamo sopra sottolineato – si ricava anche dal contesto linguistico ed extralinguistico: tra termine ed enunciato sussiste dunque una relazione sincronica, perché nel momento in cui si comprende il significato di un certo termine diventa evidente anche quello della disposizione, e viceversa¹⁶⁸. Per cogliere esattamente la portata del divieto in esame occorre infatti comprendere il significato del termine “orda”, che però si specifica in relazione alla situazione concreta. Questo dimostra che se la vaghezza è una qualità inevitabile dei singoli termini linguistici, allora diventa una caratteristica ineliminabile anche delle norme giuridiche: non possiamo auspicare l’esistenza di una norma esatta, che non presenti dei confini almeno in parte incerti. Come per la lingua comune, anche per le norme giuridiche, la vaghezza non è qualcosa che c’è o non c’è, quanto piuttosto una questione di grado.

Peraltro, come avviene per i singoli termini, gli aloni di incertezza possono essere in parte ridotti facendo riferimento al contesto: il significato di una disposizione si precisa di volta in volta in relazione al contesto sociale, culturale e fattuale di riferimento e anche considerando l’intenzione dell’opera, ossia allo scopo per cui la norma è stata introdotta¹⁶⁹. Proprio per tale motivo il processo «non è un servo muto del diritto sostanziale: i suoi attori non possono limitarsi a prendere atto di confini normativi interamente tracciati dalla fonte legislativa, ma concorrono necessariamente alla loro definizione»¹⁷⁰. Recuperiamo l’esempio dell’orda di zingari. Come suggerito da Filippo Satta, la considerazione del contesto è fondamentale per ridurre l’incertezza nell’applicazione della disposizione: se dieci zingari armati e a cavallo potrebbero rientrare nel divieto normativo, non altrettanto si può dire per dieci zingari che si muovono in modo composto su mezzi

¹⁶⁸ W. HASSEMER, *Fattispecie e tipo*, cit., p. 134 ss.

¹⁶⁹ M. VOGLIOTTI, *Dove passa il confine*, cit., p. 80 ma anche O. DI GIOVINE, *L’interpretazione nel diritto penale*, cit., p. 20 e A. PAGLIARO, *Bene giuridico e interpretazione*, cit., p. 407-409. Sulla difficoltà insita nell’individuare il fine perseguito dai redattori delle leggi: C. LUZZATI, *Teoria del diritto e «scienza della legislazione»*, cit., p. 89 ss. Sull’importanza del fatto nell’attribuzione di significato della norma: W. HASSEMER, *Fattispecie e tipo*, cit., p. 110. Sull’importanza di interpretare il significato di un termine alla luce del contesto linguistico ed extralinguistico si veda anche la recente sentenza Cass., sez. II, 07 novembre 2019, n. 11959, sul concetto di cosa mobile.

¹⁷⁰ M. VOGLIOTTI, *Dove passa il confine*, cit., p. 52.

di trasporto pubblici¹⁷¹. O ancora, particolarmente chiaro risulta in questo senso l'esempio di Herbert Hart sul divieto di introdurre veicoli nel parco. In astratto il concetto di veicolo potrebbe ricomprendere, oltre ad automobili e autocarri, anche le biciclette o un'automobile giocattolo mossa elettricamente: considerando però che lo scopo perseguito da chi ha redatto la disposizione era probabilmente preservare la pace e la quiete del parco, si può circoscrivere l'applicazione della norma, escludendo dal divieto le biciclette e ogni altro veicolo che non turbi la quiete del luogo¹⁷². Possiamo rinvenire esempi interessanti circa influenza che il caso concreto esercita nell'interpretazione di espressioni normative vaghe anche nella nostra giurisprudenza. Appare emblematica a tale proposito la vicenda di "Mafia Capitale"¹⁷³. L'articolo 416bis afferma che un'associazione può essere considerata di tipo mafioso «quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della *forza di intimidazione del vincolo associativo* e della *condizione di assoggettamento* e di *omertà* che ne deriva per commettere delitti [...]». Si tratta di una definizione vaga, cui sono senza dubbio riconducibili le organizzazioni mafiose tradizionali (Cosa Nostra, 'Ndrangheta e Camorra) e in cui non è chiaro se possano rientrare anche associazioni criminali in parte diverse, che soltanto "indirettamente" (ossia senza violenza o minaccia alla vita o integrità fisica) esercitano influenza sull'attività politica, condizionando l'assegnazione di appalti e il rilascio di concessioni. I giudici della Corte d'Appello di Roma, nella vicenda in esame, prendendo le mosse dalla peculiarità del caso concreto e basandosi su una giurisprudenza di legittimità favorevole a interpretazioni estensive, hanno dato una risposta affermativa, ricostruendo l'articolo 416bis così da potervi ricomprendere anche «forme di condizionamento prevaricatore e corruttivo inibitrici della libera concorrenza»¹⁷⁴: dunque, anche la minaccia dell'esclusione dalle gare d'appalto, in quanto volta a

¹⁷¹ L. BENVENUTI, *Lingua e potere*, cit., p. 15 citando F. SATTA, *Introduzione a un corso di diritto amministrativo*, Padova, 1980, p. 203.

¹⁷² H. L. A. HART, *Il concetto di diritto*, Torino, 1965, p. 151 ss. e G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale*, cit., p. 124.

¹⁷³ Etichetta giornalistica coniata per definire un'organizzazione criminale che ha operato a Roma e dintorni nel periodo tra il 2010 e il 2015 circa, dando vita a un capillare sistema di corruzione che ha coinvolto anche personaggi legati al mondo politico.

¹⁷⁴ G. FIANDACA, *Prima lezione di diritto penale*, Bari, 2017, p. 140.

creare uno stato di soggezione della vittima, può integrare una attività intimidatrice rilevante ai sensi dell'articolo 416bis¹⁷⁵.

Dai vari esempi riportati emerge chiaramente che, data la presenza di una misura ineliminabile di vaghezza, il significato di una norma non può mai essere predeterminato in maniera astratta e assoluta, ma viene in parte circoscritto considerando il caso concreto e il suo contesto¹⁷⁶. Data l'importanza che il fatto concreto riveste nella costruzione del significato della norma, non si può pretendere di formulare in campo giuridico dei giudizi di verità assoluta: una data norma assume un certo significato soltanto in relazione a quella situazione concreta, e dunque il giudizio di verità può essere espresso soltanto in maniera relativa¹⁷⁷. In altri termini, ogni fattispecie possiede un'*intrinseca dimensione ermeneutica*: il legislatore non può dominare la norma completamente, ma una volta che essa viene emanata entra a far parte di un mondo che in maniera inevitabile ne condiziona il significato¹⁷⁸. Certo, non bisogna comunque dimenticare che il testo costituisce pur sempre l'*imprescindibile punto di partenza* e che proprio per questo deve essere il più possibile chiaro e preciso¹⁷⁹: pragmatica e semantica devono necessariamente collaborare.

¹⁷⁵ Sulla sentenza della Corte d'appello che ha fornito tale interpretazione estensiva E. CIPANI, *La pronuncia della Corte d'appello di Roma nel processo c.d. Mafia Capitale: la questione dell'applicabilità dell'articolo 416bis c.p. alle mafie atipiche*, in *Dir. pen. cont.*, 14 maggio 2019, p. 1 ss. Pare opportuno evidenziare come successivamente la Cassazione abbia però escluso la configurabilità del reato di associazione mafiosa nel caso in esame. Per un'analisi più ampia sui problemi interpretativi dell'articolo 416bis cfr. G. FIANDACA, *Ermeneutica e applicazione giudiziale del diritto penale*, in G. FIANDACA, *Il diritto penale tra legge e giudice*, Padova, 2002, p.39 ss. Il legislatore nel costruire tale fattispecie ha preso spunto da uno speciale contesto territoriale e ambientale: questo procedimento di formazione della norma, secondo Fiandaca, autorizza anche l'interprete a utilizzare parametri extragiuridici per valutare se il fatto concreto possa essere ricondotto alla fattispecie astratta e allo stesso tempo impone di prendere in considerazione nuove realtà per evitare che il contesto che ha stimolato la creazione della norma finisca per limitarne la sua applicazione.

¹⁷⁶ Del resto, anche la consolidata differenziazione tra disposizione e norma dimostra che i giuristi sono sempre stati consapevoli della distinzione tra dimensione linguistica e norma vera e propria. A questo proposito cfr. P. COSTANZO, *La lingua delle Aule parlamentari*, cit., p. 126.

¹⁷⁷ W. HASSEMER, *Fattispecie e tipo*, cit., p. 110-111. Sul concetto di verità cfr. anche M. VOGLIOTTI, *Dove passa il confine*, cit., p. 88 ss.: il giudice non deve domandarsi quale sia esattamente il significato della parola, quanto piuttosto cosa deve fare con quella determinata norma.

¹⁷⁸ G. FIANDACA, *Ermeneutica e applicazione giudiziale*, cit., p. 38-39. Su questo anche M. VOGLIOTTI, *Dove passa il confine*, cit., p. 80: «il testo, quindi, non ha, propriamente, un significato che occorre svelare, ma *acquisisce* significato nella trame delle relazioni ermeneutiche in cui è avvolto».

¹⁷⁹ *Ivi*, p. 65.

Alla luce di tali osservazioni possiamo allora affermare che la vaghezza costituisce una caratteristica inevitabile e ineliminabile della lingua giuridica, in quanto qualità presente in ogni termine del linguaggio comune di cui si compone la norma. Allo stesso tempo la vaghezza rappresenta però anche una qualità auspicabile: tale peculiarità assicura infatti al diritto quella plasticità e quella duttilità che paiono indispensabili per mantenere una certa aderenza alla realtà¹⁸⁰.

Significative da questo punto di vista le parole di Kaufmann: «l'ideale di una lingua della legge univoca non è [...] raggiungibile. Ma non è neppure degno di essere perseguito, perché anche la lingua della legge deve essere una lingua viva e quindi bidimensionale, altrimenti non si potrebbe tracciare l'arco che la ricongiunge al linguaggio naturale, cioè al linguaggio del cittadino membro della comunità giuridica»¹⁸¹. Una lingua eccessivamente rigida renderebbe statica una disciplina come il diritto penale, che invece deve evolvere parallelamente alle concezioni sociali e culturali¹⁸². Neppure un legislatore con la migliore scienza ed esperienza è in grado di prevedere, nel momento in cui scrive la norma, tutti i casi concreti suscettibili di rientrarvi: può essere vantaggioso allora prediligere espressioni vaghe, con un nucleo di significato certo e confini flessibili, così da consentire all'interprete di ricomprendere o estromettere dal campo semantico determinati significati, a seconda delle valutazioni sociali e culturali dominanti. Questo non significa che il diritto penale possa, o debba, assecondare acriticamente le pulsioni della società civile, anzi, il suo compito rimane quello di filtrarle e di razionalizzarle. Allo stesso tempo non si può negare, però, che nelle nostre aule parlamentari siedono persone umane e non *infallibili computer*, persone che, proprio in quanto

¹⁸⁰ Su questo S. ONDELLI, *La lingua del diritto*, cit., p. 12, ma anche C. LUZZATI, *La vaghezza*, cit., p. 221, secondo cui una maggiore flessibilità consente di scongiurare «assurdità pragmatiche che il senso comune immediatamente coglie e che la coscienza collettiva concordemente riprova». Secondo Hart addirittura un diritto rigido non potrebbe nemmeno esistere, H. L. A. HART, *Il concetto di diritto*, cit., p. 150: «non dobbiamo accarezzare, nemmeno come ideale, la concezione di una norma particolareggiata in modo tale da garantire in anticipo la risoluzione della questione se essa si applichi o no a un caso particolare, da non implicare mai, al momento della effettiva applicazione, una nuova scelta tra alternative aperte. Detta in poche parole, la ragione è che la necessità di una simile scelta è posta sulle nostre spalle perché siamo uomini, non déi».

¹⁸¹ A. KAUFMANN, *Diritto e linguaggio*, cit., p. 193.

¹⁸² Sui pregi di una lingua non troppo rigida, che sia concisa e precisa ma che allo stesso tempo stimoli il ragionamento del destinatario, favorendo l'interiorizzazione del precetto: G. FORTI, *La cura delle norme*, cit., p. 29 ss.

tali, non sono in grado di creare disposizioni con significato certo e univoco, destinate a essere applicate senza richiedere la minima attività interpretativa. Inoltre, proprio perché persona, il legislatore viene necessariamente influenzato dalle sue concezioni politiche, o meglio ideologiche: è dunque indispensabile che le norme possiedano una misura di vaghezza tale da consentire la loro agevole applicazione anche in caso di mutamento dell'orizzonte politico – ed è paradigmatica, da questo punto di vista, proprio l'esperienza del nostro codice penale¹⁸³.

Certo «in una materia “terribile”, e perciò temibile, come quella dei delitti e delle pene, preferiremmo per nostra sicurezza e tranquillità che il discrimine tra punibile e non punibile venisse tracciato con una esattezza quasi matematica»¹⁸⁴, ma il diritto non può essere ridotto a una formula aritmetica. Prima di tutto perché anche una formula matematica necessiterebbe di una qualche interpretazione per essere applicata al caso concreto: anche utilizzando formule algebriche il diritto non potrebbe emanciparsi da una forma linguistica¹⁸⁵. Ma soprattutto, come già evidenziato, non è accettabile un diritto eccessivamente rigido: un diritto penale matematico diventerebbe *astorico* e *apersonale*, incapace di tenere conto delle peculiarità del caso concreto, delle caratteristiche dell'agente concreto e della complessità dei valori coinvolti¹⁸⁶. La vaghezza della lingua del legislatore garantisce al diritto penale una essenziale dinamicità e ricchezza di sfumature e allo stesso tempo consente di mantenere vivo il collegamento con la lingua comune, ossia con la lingua del cittadino, che è il destinatario del diritto penale stesso¹⁸⁷. Sintetico, ma estremamente chiaro, appare a tale proposito Antonio Pagliaro: una

¹⁸³ Per queste riflessioni cfr. S. BONINI, *La funzione simbolica nel diritto penale*, cit., p. 205 ss. L'espressione *infallibili computer* è utilizzata proprio dal Bonini. Sul punto cfr. anche H. L. A. HART, *Il concetto di diritto*, cit., p. 149 ss., W. PROBERT, *Law language and communication*, Springfield, 1972, p. 12 ss.

¹⁸⁴ G. FIANDACA, *Prima lezione*, cit., p. 127.

¹⁸⁵ Su questo, per tutti, W. HASSEMER, *Fattispecie e tipo*, cit., p. 71 ss. e A. MERKL, *Il duplice volto del diritto*, cit., p. 125 ss.

¹⁸⁶ A. KAUFMANN, *Diritto e linguaggio*, cit., p. 189 ss.

¹⁸⁷ *Ivi*, p. 186 e 193.

legge espressa in formule matematiche sarebbe forse più determinata ma allo stesso tempo risulterebbe «indeterminata rispetto alle esigenze sociali»¹⁸⁸.

Abbiamo dunque cercato di dimostrare, senza alcuna pretesa di completezza, come la vaghezza sia ineliminabile, irrinunciabile e indispensabile, possedendo «il pregio della flessibilità anziché il difetto dell'imprecisione»¹⁸⁹.

Viene allora naturale domandarsi, in questo quadro, quale sia la sorte del principio di precisione. Il nostro discorso non vuole certo auspicare l'abbandono di tale principio fondamentale. Anzi, precisione e determinatezza sono principi che devono sempre necessariamente guidare l'attività del legislatore: in tal modo egli può indirizzare l'attività dell'interprete, prevenendo arbitri e soprusi della giurisprudenza, può garantire la certezza del diritto a tutela del cittadino e può assicurare il rispetto di altre importanti caratteristiche del diritto penale, quali la frammentarietà o l'offensività¹⁹⁰. Le peculiarità strutturali della lingua e le altre esigenze del diritto penale impongono tuttavia di considerare il principio di precisione e il principio di determinatezza non come principi assoluti e rigidi, ma al contrario come principi relativi e dinamici, che assumono una diversa consistenza e pregnanza a seconda del particolare tema trattato¹⁹¹. Come la vaghezza non è una qualità che sussiste o non sussiste, ma è piuttosto una questione di grado, così vale anche per la determinatezza e la precisione¹⁹². In particolare, il legislatore, nel momento in cui crea la norma, deve necessariamente considerare anche la successiva attività di interpretazione-applicazione¹⁹³. Egli deve dunque sempre perseguire l'*ideale* della precisione, cercando di bilanciare due contrapposte esigenze: da un lato, quella di garantire ai cittadini la certezza di libere scelte

¹⁸⁸ A. PAGLIARO, *Principi di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2003, p. 54.

¹⁸⁹ D. ANTELMINI, *Vaghezza definizioni e ideologia*, cit., p. 94.

¹⁹⁰ Di questo ci occuperemo in particolare nel IV capitolo.

¹⁹¹ Su questo O. DI GIOVINE, *L'interpretazione nel diritto penale*, cit., p. 24 e S. BONINI, *La funzione simbolica nel diritto penale*, cit., p. 16-17. Del resto, anche Palazzo quando definisce la determinatezza dell'enunciato come la sua *idoneità* a essere conosciuto sembrerebbe escludere la possibilità di concepire una determinatezza assoluta: F. PALAZZO, *Il principio di determinatezza*, cit., p. 1. Sulla necessità di relativizzare il principio di precisione anche A. PAGLIARO, *Testo e interpretazione nel diritto penale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2000, p. 442,

¹⁹² C. LUZZATI, *La vaghezza*, cit., p. 378.

¹⁹³ O. DI GIOVINE, *L'interpretazione nel diritto penale*, cit., p. 18.

d'azione e, dall'altro, quella di formulare in modo aperto questioni che possono essere correttamente valutate e risolte soltanto nel caso concreto¹⁹⁴. Testo e interpretazione, dunque, convivono inevitabilmente. Il problema della vaghezza delle norme va quindi affrontato come *pragmatica della vaghezza*, ossia considerando il concetto di vaghezza in relazione al caso concreto e al contesto del discorso: «ragioni di opportunità pratica e considerazioni teleologiche non solo ci suggeriscono di volta in volta *se* ridurre o no la vaghezza, ma ci permettono anche di decidere il *grado* di precisione necessario (o di indeterminatezza tollerabile) in rapporto ai nostri intenti e di stabilire *in quali direzioni* vada ristretta la frangia»¹⁹⁵.

In conclusione, possiamo affermare che la precisione deve essere rispettata come *regola semantica*¹⁹⁶, destinata a convivere con la vaghezza, considerata sul piano pragmatico come limite ineliminabile della semantica: la lingua del diritto penale deve essere il risultato di questo incontro, «che non riflette una media matematica, ma piuttosto esprime l'aspirazione verso un vertice: il fare giustizia»¹⁹⁷.

2.1.1. Esempi di vaghezza all'interno della legislazione penale.

Prima di analizzare le diverse tecniche di formulazione della fattispecie, così da stabilire come il legislatore possa cercare di combinare nel miglior modo possibile vaghezza e precisione, è interessante esaminare alcuni esempi di vaghezza all'interno della nostra legislazione penale.

Nell'ambito della parte generale del codice possiamo considerare, innanzitutto, l'articolo 43 c. 3, che, nel fornire la definizione di delitto colposo, fa

¹⁹⁴ H. L. A. HART, *Il concetto di diritto*, cit., p. 153. Osservazione analoga, anche se con riferimento alla lingua comune, è formulata in M. PRAMPOLINI, *Il concetto di vaghezza*, cit., p. 98. Sul fatto che tra precisione e vaghezza vi è solo un'apparente dicotomia, trattandosi piuttosto di concetti destinati a convivere dando vita a un rapporto *dialettico*: S. MACHETTI, *Uscire dal vago*, cit., p. 80-82.

¹⁹⁵ C. LUZZATI, *La vaghezza*, cit., p. 86. Anche la Corte Costituzionale sembra orientata in questa direzione, avendo più volte affermato che per vagliare l'osservanza del principio di determinatezza «occorre non già valutare isolatamente il singolo elemento descrittivo dell'illecito, bensì collegarlo con gli altri elementi costitutivi della fattispecie e con la disciplina in cui questa s'inserisce». Cfr. sent. 172/2014 e 282/2010.

¹⁹⁶ L. FERRAJOLI, *Diritto e ragione*, cit., p. 98-99.

¹⁹⁷ G. MANNOZZI, *Le parole del diritto penale*, cit., p. 1445.

riferimento a *negligenza, imprudenza o imperizia* (c.d. colpa generica)¹⁹⁸. Ebbene, le espressioni utilizzate appaiono vaghe perché accanto a comportamenti che senza alcun dubbio possono essere ricondotti alle nozioni di diligenza, prudenza, perizia (come guidare con attenzione nei pressi di una scuola o quando ci si aspetta che ci sia traffico), ve ne sono altri che non è chiaro se possano rientrare o meno nel campo di applicazione della norma. La colpa generica costituisce, inoltre, un chiaro esempio del carattere irrinunciabile della vaghezza. Il legislatore, infatti, non è assolutamente in grado di tipizzare una volta per tutte le diverse regole cautelari da osservare in relazione a ogni situazione potenzialmente pericolosa, perché egli non possiede le conoscenze sufficienti per valutare *ex ante* ogni possibile situazione di rischio, ma anche perché, nella maggior parte dei casi, è fisiologico che le regole cautelari si specificino in relazione alla situazione concreta. Tanto più che anche nelle ipotesi di colpa specifica, quando è la legge a indicare il modello di comportamento da seguire, è frequente che la regola cautelare tipizzata debba essere integrata dalle regole generiche di diligenza, prudenza e perizia¹⁹⁹.

Osservazioni analoghe possono essere formulate in relazione all'aggravante del *danno patrimoniale di rilevante gravità* (art. 61 n.7 c. p.) e alla sua attenuante gemella del *danno patrimoniale di speciale tenuità* (art. 62 n. 4 c.p.). In tali casi un'indicazione precisa dell'entità del danno avrebbe comportato un'eccessiva rigidità delle circostanze in esame: le espressioni vaghe utilizzate consentono invece una più attenta considerazione delle peculiarità della situazione concreta. O, ancora, il medesimo ragionamento può essere riferito all'aggravante dei *motivi abietti e futili* e all'attenuante dei *motivi di particolare valore morale o sociale*²⁰⁰.

Numerosi esempi di vaghezza sono rinvenibili anche nella parte speciale del codice: si pensi all'espressione *atti sessuali* (contenuta nell'articolo 609bis)²⁰¹, a

¹⁹⁸ Per l'esempio della diligenza H. L. A. HART, *Il concetto di diritto*, cit., p. 155-156, ma anche G. MANNOZZI, *Le parole del diritto penale*, cit., p. 1444.

¹⁹⁹ F. MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., p. 331 ss.

²⁰⁰ Su questo C. DE MAGLIE, *La lingua del diritto penale*, cit., p. 116. Proprio l'elasticità dei confini di tali espressioni ha portato parte della dottrina a proporre di includervi anche i motivi culturali e religiosi che determinano la commissione dei c.d. reati culturalmente motivati. A questo proposito F. BASILE, *Immigrazione e reati culturalmente motivati*, Milano, 2010, p. 432.

²⁰¹ Sulla vaghezza dell'espressione *atti sessuali*, G. FIANDACA, *Prima lezione*, cit., p. 138.

quella di *grave e perdurante stato d'ansia o di paura* (articolo 612bis), all'inciso *di notte in un luogo abitato* (art. 699)²⁰² o ancora al concetto di *rissa* (art. 588). Anche tali espressioni possiedono infatti un nucleo di significato certo, cui si accompagnano però dei confini incerti.

In particolare, risulta interessante esaminare il caso del reato di atti persecutori di cui all'art. 612bis, accusato di incostituzionalità proprio per violazione dei principi di determinatezza e di precisione. Fin dall'entrata in vigore della norma la dottrina ne ha evidenziato la cattiva formulazione legislativa²⁰³, lamentando in particolare l'indeterminatezza delle locuzioni *grave e perdurante stato d'ansia o di paura* e *fondato timore*, repute espressioni troppo generiche che non avrebbero consentito di individuare con precisione le condotte sanzionate. Condividendo tali considerazioni, il tribunale di Trapani ha sollevato nel 2014 un'eccezione di legittimità costituzionale. La Corte Costituzionale, nel dichiarare non fondata la questione, ha invece affermato che: «il fatto che il legislatore, nel definire le condotte e gli eventi, abbia fatto ricorso a una enunciazione sintetica della norma incriminatrice e non abbia adottato, invece, una tecnica analitica di enumerazione dei comportamenti sanzionati, non comporta, di per sé, un vizio di indeterminatezza, purché attraverso l'interpretazione integrata, sistemica e teleologica, si pervenga alla individuazione di un significato chiaro, intelligibile e preciso dell'enunciato. [...] Il principio di determinatezza non esclude, infatti, l'ammissibilità di formule elastiche, alle quali non infrequentemente il legislatore deve ricorrere stante la impossibilità pratica di elencare analiticamente tutte le situazioni astrattamente idonee a "giustificare" l'inosservanza del precetto e la cui valenza riceve adeguata luce dalla finalità dell'incriminazione e dal quadro normativo su cui essa si innesta»²⁰⁴. La Consulta, valorizzando l'attività interpretativa, ha quindi osservato che spetta «al giudice ricostruire e circoscrivere

²⁰² La positività della vaghezza in questo caso pare particolarmente evidente: sarebbe stato poco ragionevole, infatti, indicare un orario preciso a partire dal quale muoversi con un'arma non legittimamente detenuta giustifica un aumento di pena. A. PAGLIARO, *Principi di diritto penale*, cit., p. 53.

²⁰³ Cfr. tra i molti G. LOSAPPIO, *Vincoli di realtà e vizi di tipo nel nuovo delitto di "Atti persecutori". "Stalking the Stalking"*, in *Dir. pen. proc.*, 2010, p. 869 ss.

²⁰⁴ Corte Cost. sent. 11 giugno 2014, n. 172, disponibile in *cortecostituzionale.it*.

l'area di tipicità della condotta penalmente rilevante sulla base dei consueti criteri ermeneutici, in particolare alla luce del principio di offensività»²⁰⁵; in quest'ottica, la necessità di punire condotte in grado di offendere il bene giuridico tutelato porta a ritenere irrilevanti «timori del tutto immaginari» o «ansie di scarso momento»²⁰⁶. La fattispecie, dunque, nella visione della Corte, presenta elementi che sono sì vaghi ed elastici, e che le conferiscono una maggiore duttilità e adattabilità, ma non indeterminati e imprecisi: il suo significato può essere circoscritto applicando il principio di offensività (che quindi acquista il valore di regola semantica) e facendo riferimento al caso concreto. Si tratta allora di un esempio perfetto di quanto abbiamo affermato in relazione alla collaborazione tra semantica e pragmatica.

Quanto alla legislazione speciale, infine, possiamo fare riferimento alla disposizione di cui all'articolo 4, c. 2, della l. 18 aprile 1975, n. 110, che punisce con ammenda o arresto chi *senza giustificato motivo* porta fuori della propria abitazione o dalle sue appartenenze strumenti pericolosi atti a offendere. Anche tale disposizione rappresenta un chiaro esempio di norma vaga: accanto a casi che senza alcun dubbio si sottraggono al suo ambito di applicazione – come il caso di un medico che effettuando visite a domicilio porta un bisturi nella borsa da lavoro – possono verificarsi delle ipotesi rispetto alle quali non è chiaro se la norma debba applicarsi o meno. Costituisce un caso paradigmatico quello del porto del *kirpan* da parte di seguaci della religione indiana Sikh²⁰⁷. In un primo momento la giurisprudenza di merito ha ravvisato nel porto del *kirpan* un esercizio legittimo

²⁰⁵ Sull'argomento M. TELESCA, *Gli atti persecutori superano l'esame di costituzionalità: osservazioni sui confini dello stalking dopo la pronuncia numero 172/2014 della Consulta*, in *Giurisprudenza penale web*, 2015, p. 1 ss.

²⁰⁶ A. VALSECCHI, *La Corte Costituzionale fornisce alcune importanti coordinate*, cit., p. 1 ss.

²⁰⁷ Il *Kirpan* è il pugnale sacro dei Sikh. In particolare, ogni uomo Sikh è tenuto a osservare le c.d. cinque K: *Kesh* (capelli lunghi raccolti in un turbante); *Kangha* (piccolo pettine di legno per raccogliere i capelli in modo ordinato, a differenza della crescita libera e disordinata degli asceti induisti); *Kara* (bracciale di ferro o acciaio); *Kacha* (sottovesti di tipo allungato) e *Kirpan* (pugnale portato alla cintura o a tracolla). Si tratta di elementi rituali che dovrebbero aiutare il singolo Sikh a condurre una vita votata all'autocontrollo, alla disciplina e alla castità. Risulta dunque difficile considerare il *Kirpan* come una vera e propria arma. A. GUSMAI, *Giustificato motivo e (in)giustificate motivazioni sul porto del Kirpan. A margine di Cass. pen., Sez. I, sent. 24084/2017*, in *dirittifondamentali.it*, 6 maggio 2017, p. 3.

della libertà religiosa, ritenendo operante l'ipotesi del giustificato motivo²⁰⁸. In alcuni casi è giunta addirittura a ritenere che il coltello Sikh non potesse essere considerato come un'arma atta a offendere, in considerazione del motivo religioso per cui viene indossato e della natura sostanzialmente pacifica di chi lo indossa. Negli ultimi dieci anni si è verificata però un'inversione di tendenza, culminata nella sentenza 31 marzo-15 maggio 2017, n. 24084, con cui la Cassazione ha affermato che «nessun credo religioso può legittimare il porto in luogo pubblico di armi o oggetti atti a offendere». È chiaro l'influsso che il contesto culturale e politico ha esercitato su questo mutamento di rotta: è lecito ritenere che «abbiano inconsciamente inciso la paura del terrorismo, la crescente ripulsa nei confronti di flussi migratori di cui non si vede la fine» e la paura che l'Europa possa perdere la propria identità²⁰⁹. L'espressione legislativa in questione è infatti così elastica da consentire un ampliamento o una riduzione dei suoi confini semantici a seconda del particolare momento storico in cui il fatto si verifica: al giudice si richiede di considerare i «valori del mondo occidentale» per valutare se essi possono giustificare quel determinato comportamento²¹⁰. Pare evidente, allora, la rilevante incidenza che su questa valutazione possono esercitare le *presunte esigenze di sicurezza collettive*. Proprio per tali motivi l'articolo 4 è stato tacciato di eccessiva vaghezza²¹¹. Bisognerebbe peraltro considerare che – come già osservato – i principi fondamentali del diritto penale possono operare come *regole semantiche* nell'attribuzione di significato alle disposizioni legislative: nel caso di specie la punizione del porto del *kirpan* sembra contrastare con il principio di offensività, dal momento che tale comportamento non comporta il sorgere di un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, in quanto il *kirpan* è simbolo principalmente di autocontrollo, razionalità e autodisciplina. La vaghezza dell'espressione *giustificato*

²⁰⁸ Paradigmatica a tale proposito una sentenza del 2009 pronunciata dal tribunale di Cremona. Cfr. *ivi*, p. 6-7. Sull'evoluzione giurisprudenziale riguardo al porto del *Kirpan* cfr. anche L. RISICATO, *Diritto alla sicurezza o sicurezza dei diritti: un ossimoro invincibile?*, Torino, 2019, p. 67 ss.

²⁰⁹ A. BERNARDI, *Populismo giudiziario? L'evoluzione della giurisprudenza penale sul Kirpan*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2017, p. 702.

²¹⁰ A. GUSMAI, *Giustificato motivo e (in)giustificate motivazioni*, cit., p. 12 ss.

²¹¹ A. BERNARDI, *Populismo giudiziario?*, cit., p. 694. Critica l'eccessiva genericità del giustificato motivo anche A. MASSARO, *Determinatezza della norma penale e calcolabilità giuridica*, Napoli, 2020, p. 367 ss. (in particolare si veda p. 372).

motivo avrebbe al contrario il pregio di consentire all'interprete di includere nel suo campo di significato anche casi come quello del *kirpan*, probabilmente non presi in considerazione dal legislatore al momento della redazione della disposizione²¹². Il *giustificato motivo*, in altri termini, è una sorta di *organo respiratorio* che «permette e impone all'ordinamento di comprendere profondamente le sfumature dell'umano»²¹³.

2.2. Le tecniche di formulazione della fattispecie penale.

Abbiamo visto che il principio di precisione deve essere il faro che orienta la redazione della legge penale: solo perseguendo l'ideale della precisione il legislatore può garantire la certezza del diritto, contenere la creatività del giudice e tutelare la libertà di autodeterminazione del cittadino. Occorre peraltro respingere qualunque concezione assoluta e rigida del principio di precisione: tale principio deve infatti necessariamente confrontarsi con le qualità strutturali della lingua, prima tra tutte la *vaghezza*, che conferisce al linguaggio una irrinunciabile flessibilità.

Appurato dunque che si tratta di un principio *relativo*, occorre ora domandarsi quali siano le migliori tecniche di formulazione della legge penale attraverso cui perseguire l'ideale della precisione.

In primo luogo, il legislatore può optare per una *tecnica casistica* o per una *tecnica per clausole generali*: la prima consiste nell'elencazione analitica di tutti i comportamenti, gli oggetti o le situazioni suscettibili di rientrare nel campo applicativo della norma, mentre la seconda si avvale di «formule sintetiche comprensive di un gran numero di casi, che il legislatore rinuncia ad enumerare e specificare»²¹⁴.

La tecnica casistica, a prima vista, può apparire più coerente con le esigenze sottese al principio di precisione: il legislatore, infatti, indicando in maniera

²¹² Sull'argomento A. PROVERA, *Il "giustificato motivo": la fede religiosa come limite intrinseco della tipicità*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2010, p. 964 ss.: le condotte sorrette da giustificato motivo sarebbero infatti *ab origine* inoffensive e dunque escluderebbero la tipicità.

²¹³ A. PROVERA, *ivi*, p. 971.

²¹⁴ G. MARINUCCI, E. DOLCINI, *Corso di diritto penale*, cit., p. 123.

dettagliata le condotte punibili, limita il potere creativo del giudice, garantisce la certezza del diritto e tutela la libertà di autodeterminazione del cittadino. Si pensi, ad esempio, alla fattispecie di lesioni gravissime. L'articolo 583 c. p., c. 2, stabilisce che *“la lesione personale è gravissima se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella.* La disposizione elenca tassativamente i casi in cui è possibile considerare una lesione come gravissima e applicare la reclusione da sei a dodici anni: in tal modo essa è in grado di limitare la discrezionalità del giudice e di tutelare il cittadino, consentendogli la conoscenza delle regole di condotta e la ponderazione delle conseguenze delle sue azioni. Si tratta dunque di una disposizione che soddisfa pienamente le esigenze di precisione. Le conclusioni sarebbero invece diverse se la norma fosse stata formulata come clausola generale, valorizzando la discrezionalità del giudice e affermando: *la lesione è gravissima se la persona viene offesa molto seriamente nel corpo o nella mente.* Il tale ipotesi il legislatore, pur costruendo una fattispecie più elastica e dunque maggiormente adattabile alla realtà empirica, avrebbe finito per pregiudicare la libertà di autodeterminazione del cittadino, impedendogli di sapere preventivamente quando una lesione viene considerata gravissima e dunque di valutare le conseguenze delle proprie azioni²¹⁵.

La tecnica per clausole generali, effettivamente, può risultare poco conciliabile con le esigenze sottese al principio di precisione: l'ampiezza delle espressioni utilizzate, suscettibili di comprendere condotte molto eterogenee, può infatti impedire ai cittadini di conoscere l'esatta portata del precetto. Dubbi di compatibilità possono sorgere anche in relazione ai principi di frammentarietà e sussidiarietà: ragionando per clausole generali il legislatore omette di selezionare in maniera tassativa i comportamenti penalmente rilevanti e opta per formulazioni elastiche e onnicomprensive, poco rispettose dell'idea del diritto penale come ultima *ratio*. Una formulazione per clausole generali potrebbe inoltre risultare lesiva

²¹⁵ Su questo G. MARINUCCI, E. DOLCINI, *Corso di diritto penale*, cit., p. 124.

del principio di uguaglianza: è evidente il rischio che a situazioni diverse venga riservato il medesimo trattamento²¹⁶.

È opportuno, tuttavia, evitare di generalizzare queste affermazioni.

La tecnica casistica, infatti, pur apparendo più coerente con il dogma di un diritto penale preciso e frammentario, comporta senza dubbio anche evidenti svantaggi. Un'elencazione tassativa delle situazioni suscettibili di rientrare nel campo di applicazione della norma espone innanzitutto al rischio di lacune²¹⁷: come già evidenziato, infatti, nelle aule parlamentari non siedono *infallibili computer* ma persone umane che, in quanto tali, hanno una conoscenza limitata della realtà e non sono in grado di prevedere tutte le situazioni concrete meritevoli di essere ricondotte alla fattispecie incriminatrice. L'elenco delle condotte punibili è destinato dunque a essere incompleto o perlomeno a divenire incompleto, in quanto incapace di adattarsi alle evoluzioni sociali e culturali. Le lacune che così inevitabilmente si creano potrebbero essere colmate soltanto tramite il ricorso alla tecnica di interpretazione analogica, preclusa nel nostro ordinamento. In questi casi, infatti, non si tratta semplicemente di interpretare estensivamente un'espressione già ampia ed elastica, adattandola ai casi concreti, ma di includere in un'elencazione tassativa ipotesi non espressamente disciplinate dal legislatore. Ne deriva che il giudice, di fronte a una descrizione analitica del fatto tipico, non ha alcuna possibilità di adeguare il quadro normativo alle diverse sfumature della realtà concreta senza incorrere in forzature interpretative: il diritto penale viene così privato della sua vitale dinamicità. Non è un caso che anche la Corte Costituzionale abbia affermato – nella già citata sentenza 172/2014 pronunciata in tema di atti persecutori – che il ricorso a formule elastiche è spesso inevitabile per il legislatore «stante la impossibilità pratica di elencare analiticamente tutte le situazioni astrattamente idonee a “giustificare” l'inosservanza del precetto e la cui valenza riceve adeguata

²¹⁶ D. CASTRONUOVO, *Clausole generali e diritto penale*, in *Dir. pen. cont.*, 14 novembre 2012, p. 2.

²¹⁷ Con l'espressione lacune si intendono le c.d. lacune derivate: ossia quei vuoti di tutela che non sono la conseguenza di precise scelte del legislatore (che in quanto tali sarebbero espressione del carattere frammentario del diritto penale), ma che piuttosto derivano dalla incapacità della fattispecie di adattarsi alle nuove esigenze sociali e culturali.

luce dalla finalità dell'incriminazione e dal quadro normativo su cui essa si innesta»²¹⁸.

Proprio perché il giudice non è in grado di colmare le lacune inevitabilmente generate dal sistema, la tecnica casistica finisce inoltre per vanificare le esigenze di economia legislativa, favorendo l'ipertrofia della legislazione penale. Più precisamente, il diritto rischia di diventare uno strumento statico, che per adeguarsi alla continua evoluzione sociale richiede interventi mirati del legislatore volti a regolare ipotesi affini a quelle già elencate nella disposizione. Ipotesi che potrebbero agevolmente essere ricondotte in via interpretativa al campo di applicazione della norma già esistente, senza violare il divieto di analogia, se solo fossero state utilizzate espressioni maggiormente inclusive²¹⁹.

Infine, non bisogna dimenticare che in certi casi la normazione casistica non risulta neppure in grado di garantire alla fattispecie incriminatrice un'adeguata precisione: anzi, tale tecnica «frammenta il precetto in una serie di ipotesi che rischiano di renderne indecifrabile il senso, e di comprometterne quindi la funzione di orientamento socioculturale»²²⁰. L'indicazione tassativa delle singole condotte che possono integrare il reato, nonché delle circostanze di tempo e di luogo in cui tali condotte devono essere realizzate per assumere rilevanza penale, può rendere le disposizioni inutilmente lunghe e ridondanti, ostacolando la conoscibilità del precetto²²¹. Basta pensare, a questo proposito, alla fattispecie recentemente introdotta di cui all'articolo 612-ter c.p. (c.d. *revenge porn*)²²².

²¹⁸ Corte Cost. sent. 11 giugno 2014, n. 172, cit.

²¹⁹ M. RONCO, G. CARUSO, *Il principio di legalità*, cit., p. 104.

²²⁰ T. PADOVANI, *Diritto penale*, Milano, 2017, p. 32. Analogamente, riprendendo espressamente Padovani, Zanotti definisce la normazione casistica come un modo improprio di intendere la certezza del diritto: M. ZANOTTI, *Principio di determinatezza e tassatività*, cit., p. 140.

²²¹ G. MARINUCCI, E. DOLCINI, *Corso di diritto penale*, cit., p. 126.

²²² I primi due commi dell'articolo 612 ter, introdotto con la l. n. 69 del 2019, recitano:

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.

La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.”

Il legislatore ha optato per la tecnica casistica. La formulazione della norma risulta ridondante e inutilmente lunga. Sarebbe stato sufficiente punire la condotta di diffusione, che comprende anche

A tali considerazioni si aggiunge, sul versante opposto, che la tecnica per clausole generali non pone necessariamente problemi di compatibilità con il principio di precisione. Si pensi alla già esaminata fattispecie di cui all'articolo 575 c.p.: *chiunque cagiona la morte di un uomo è punito* [...]. Il legislatore, utilizzando il termine *cagionare*, non elenca in maniera analitica le condotte che possono assumere rilevanza penale a titolo di omicidio ma demanda al giudice il compito di valutare i comportamenti che vengono di volta in volta in rilievo, valorizzando il nesso eziologico con l'evento morte. La morte può essere cagionata, ad esempio, con un colpo di pistola, con un coltello, oppure tramite strangolamento e così via. La norma peraltro, nonostante il termine utilizzato sia suscettibile di applicarsi a condotte anche tra loro eterogenee, non suscita problemi di compatibilità con il principio di precisione: l'espressione *cagionare* adoperata dal legislatore, al contrario, permette «di individuare con sufficiente precisione le classi di condotte vietate, perché quel termine rinvia non al libero apprezzamento del giudice, bensì a leggi scientifiche e a massime di esperienza, per mezzo delle quali il giudice potrà affermare o negare la sussistenza del rapporto di causalità tra una data azione e la morte»²²³. La tecnica per clausole generali diventa così uno strumento che permette al giudice di valutare le specificità del caso concreto – garantendo lo stesso trattamento a situazioni simili e differenziando ipotesi eterogenee – e di adeguare la legge alla complessa realtà empirica. È tramite le clausole generali che il legislatore può assicurare al diritto un'intrinseca dinamicità, che è la naturale espressione del principio di precisione, nell'accezione relativa già delineata²²⁴. Affinché questo obiettivo venga raggiunto è necessario che egli adotti termini precisi

l'invio, la consegna, la cessione e la pubblicazione delle immagini. Così come sarebbe stato sufficiente fare riferimento alla mancanza di consenso delle persone rappresentate, eliminando l'inciso "destinati a rimanere privati": pare evidente che se la persona offesa non presta il suo consenso alla diffusione delle immagini queste ultime dovevano intendersi come destinate a rimanere private.

²²³ G. MARINUCCI, E. DOLCINI, *Corso di diritto penale*, cit., p. 126.

²²⁴ G. ORRU', *Le definizioni del legislatore e le ridefinizioni della giurisprudenza*, in A. CADOPPI (a cura di), *omnis definitio in iure periculosa? Il problema delle definizioni legali nel diritto penale*, Padova, 1996, p. 150: le clausole generali sono spesso utilizzate dal legislatore «conscio dei propri limiti, per consentire all'interprete maggiore libertà di movimento e di scelta, per non entrare nel merito di discussioni dottrinali, per aprire la porta a valutazioni sociali o equitative senza le quali il meccanismo dello *ius strictum* potrebbe incepparsi». Su questo aspetto anche F. PALAZZO, *Il principio di determinatezza*, cit., p. 412.

e pregnanti, dotati di quella vaghezza indispensabile per conferire alla fattispecie la plasticità necessaria, ma privi di qualunque ambiguità o genericità. Se la condotta penalmente rilevante viene descritta con un'unica espressione ambigua o generica la norma perde infatti la capacità di svolgere qualunque funzione.

Se allora la tecnica per clausole generali può apparire, almeno in alcuni casi, preferibile, è però evidente che il rispetto del principio di precisione è legato essenzialmente alla lingua di cui si avvale il legislatore. L'obiettivo che deve essere perseguito è quello di «migliorare le tecniche di espressione normativa nella prospettiva di una coerente tipicizzazione»²²⁵.

Occorre quindi concentrarsi sul piano più strettamente lessicale.

Il legislatore può decidere di descrivere il fatto tipico mediante l'impiego di *elementi descrittivi* o di *elementi normativi*. Con l'espressione elementi descrittivi si indicano quei termini che sono immediatamente conoscibili dai destinatari perché traggono il loro significato dalla realtà empirico-naturalistica (uomo, animale e così via). Sono invece concetti normativi quelli che, per la determinazione del loro significato, necessitano di un'eterointegrazione e rinviano a un'altra norma dell'ordinamento²²⁶. Gli elementi normativi vengono a loro volta classificati in elementi normativi giuridici ed extragiuridici, a seconda che la norma richiamata sia una norma giuridica – penale o extrapenale – oppure una norma sociale: in quest'ultimo caso il parametro di riferimento diventa inevitabilmente più incerto, dal momento che non si tratta di un parametro statico ma esposto alle evoluzioni e alle trasformazioni sociali e culturali²²⁷.

La dottrina tradizionale ha sempre evidenziato la maggiore precisione degli elementi descrittivi rispetto a quelli normativi e degli elementi normativi giuridici rispetto a quelli extragiuridici²²⁸.

²²⁵ M. RONCO, G. CARUSO, *Il principio di legalità*, cit., p. 103.

²²⁶ Su questo argomento si veda L. RISICATO, *Gli elementi normativi della fattispecie penale. Profili generali e problemi applicativi*, Milano, 2004, p. 1 ss.

²²⁷ Si tratta di una classificazione riportata dai principali manuali: cfr. G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale*, cit., p. 82; G. MARINUCCI, E. DOLCINI, *Diritto Penale*, cit., p. 71-72. Parla invece di elementi valutativi e descrittivi F. MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., p. 63.

²²⁸ G. MARINUCCI, E. DOLCINI, *Corso di diritto penale*, cit., p. 138 ss. Sul fatto che questa affermazione sia valida soltanto in linea di principio: S. MOCCIA, *La promessa non mantenuta*, cit., p. 36 ss. Moccia

È opportuno rilevare, peraltro, come la distinzione appena esposta risulti puramente classificatoria. Alcuni elementi normativi, infatti, possono in ultima analisi rivelarsi descrittivi se la norma da essi richiamata utilizza, per definirli, termini che alludono a dati della realtà empirica. Viceversa, anche elementi descrittivi possono esigere una valutazione dell'interprete per la determinazione del loro significato²²⁹: si pensi, ad esempio, al concetto di *danno patrimoniale di speciale tenuità* o a quello di *uso momentaneo*²³⁰. Si tratta della conseguenza naturale di quanto abbiamo affermato in relazione al carattere ineliminabile della vaghezza: risulta difficile trovare un termine cui si possa attribuire solo un significato, univoco e assoluto.

La classificazione tradizionale, allora, «trascura che la maggior parte degli elementi si colloca in una zona grigia che sta ai confini tra le due categorie». A conferma del carattere tendenziale di questa classificazione tradizionale si pone, per di più, anche la *progressiva normativizzazione* di termini che in passato sono stati considerati esempi classici di elementi descrittivi, tra cui in primo luogo il termine *morte*²³¹.

Pare allora più adeguata, nell'ambito di un'indagine linguistica, la distinzione operata da Francesco Palazzo tra *elementi descrittivi* ed *elementi valutativi*. Nell'ambito degli elementi così definiti descrittivi confluiscono tutti quei termini rispetto ai quali il linguaggio è *fonte immediata del diritto*. La categoria degli elementi valutativi comprende invece tutti quei termini che richiedono un intervento dell'interprete per poter assurgere a fonte del diritto²³²: tale categoria ha quindi un'ampiezza diversa rispetto a quella degli elementi normativi, perché si presta a ricomprendere sia elementi normativi in senso stretto che elementi definiti descrittivi ma in realtà privi di un effettivo substrato naturalistico²³³.

porta l'esempio dell'articolo 650 c.p. (che punisce l'inosservanza dei provvedimenti dell'autorità): il legislatore ha utilizzato un elemento normativo giuridico, ma non si può dire che il fatto tipico sia stato descritto in maniera coerente con le esigenze sottese al principio di determinatezza.

²²⁹ M. RONCO, G. CARUSO, *Il principio di legalità*, cit., p. 103.

²³⁰ T. PADOVANI, *Diritto penale*, cit., p. 33.

²³¹ L. RISICATO, *Gli elementi normativi*, cit., p. 207.

²³² F. PALAZZO, *Il principio di determinatezza*, cit., p. 333 ss.

²³³ L. RISICATO, *Gli elementi normativi*, cit., p. 209 ss.

Fatta questa premessa, occorre valutare – se possibile – quale categoria di elementi possa meglio soddisfare le esigenze di precisione della lingua del diritto penale.

Gli elementi descrittivi possono apparire più idonei a tale scopo: rispetto a essi il linguaggio è «fonte immediata del diritto»²³⁴ e dunque è sufficiente adottare termini chiari e semplici per evitare qualunque tensione con i principi fondamentali. Può accadere, peraltro, che anche elementi descrittivi risultino di fatto imprecisi, quando il segno linguistico non riesce a indicare in maniera univoca la realtà naturalistica richiamata²³⁵. Si pensi ad esempio al termine *violenza*, che compare in molti articoli del codice (tra i quali gli articoli 610, 628 e 629): sebbene si tratti di un termine descrittivo, desunto dal linguaggio comune, esso evoca uno dei concetti penalistici di più problematica determinazione. Non è un caso che nel corso degli anni si siano susseguiti sul punto vari orientamenti interpretativi. L'espressione è infatti particolarmente ampia e in grado di comprendere una serie di condotte anche eterogenee. Si può intendere per violenza soltanto un'estrinsecazione di energia fisica oppure l'impiego di qualunque mezzo idoneo a privare coattivamente una persona della sua libertà di azione. Ancora, violenza può essere considerata solo quella forza assoluta e irresistibile che priva completamente il soggetto della sua libertà di autodeterminazione o anche la violenza c.d. relativa, che lascia un margine di scelta in capo alla vittima. Nel corso degli anni si è registrata una tendenza alla smaterializzazione del concetto di violenza, che ha assunto confini sempre più sfumati, fino a ricomprendere pressoché ogni condotta, diversa dalla minaccia, in grado di incidere sulla libera volontà della vittima²³⁶. È significativa, a questo

²³⁴ F. PALAZZO, *Il principio di determinatezza*, cit., p. 336. L'Autore osserva che gli elementi descrittivi si caratterizzano per la presenza di un contenuto definitorio e di un contenuto valutativo: soltanto la mancata convergenza di questi due contenuti può causare indeterminatezza. È compito del legislatore, allora, fissare un contenuto definitorio che sia il più possibile corrispondente a quello valutativo perseguendo l'ideale della determinatezza.

²³⁵ F. BRICOLA, *La discrezionalità*, cit., p. 187. Moccia ricorda che in molti casi l'esigenza di ricorrere a definizioni legislative, per circoscrivere il significato dei termini utilizzati, si è manifestata proprio in relazione a termini descrittivi: S. MOCCIA, *La promessa non mantenuta*, cit., p. 37-38.

²³⁶ Sull'argomento si veda G. DE SIMONE, voce *violenza (dir. pen.)*, in *Enc. dir.*, vol. XLVI, Milano, 1993, p. 881 ss. e F. CECCHINI, *La violenza privata e la violazione di domicilio. Protezione della vita privata tra concetto "smaterializzato" di violenza e nozione "relazionale" di domicilio*, in M. TRAPANI, A. MASSARO (a cura di), *Temi penali. Dei delitti contro la persona. Delitti contro il patrimonio*, Torino, 2018, p. 201 ss.

proposito, la giurisprudenza in materia di *violenza privata* (articolo 610 c.p.): ad esempio, è rilevante che la Corte di Cassazione abbia ritenuto che «integra il delitto di violenza privata la condotta di colui che parcheggi la propria autovettura in modo tale da bloccare il passaggio impedendo l'accesso alla persona offesa»²³⁷.

È chiaro allora che, nonostante il suo carattere descrittivo, il termine violenza non rappresenta un esempio di precisione, prestandosi piuttosto a svariate interpretazioni, eterogenee e imprevedibili, in contrasto con le esigenze sottese al principio di legalità e ai suoi corollari.

Analogo discorso può essere fatto per il termine *minaccia*, spesso richiamato dalle norme unitamente al concetto di violenza: in tal caso, per di più, si pone anche il problema di differenziare il significato dei due concetti²³⁸.

Ancora, si può considerare la nozione di *coltivazione* di sostanze stupefacenti di cui all'articolo 73 del D.P.R. 309/90: anche in questo caso viene in rilievo un termine che può essere definito descrittivo, in quanto trae il suo significato dalla realtà sensibile senza che una norma ne precisi il contenuto, ma che è privo di un significato univoco. Esso si presta infatti a comprendere una serie ampia ed eterogenea di condotte, dalla coltivazione domestica di piccole dimensioni alla coltivazione industriale finalizzata al commercio. Non è un caso che in relazione al significato da attribuire a questo termine si sia sviluppato un contrasto giurisprudenziale che ha richiesto plurimi interventi delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale²³⁹.

È chiaro, allora, che non è sufficiente che sia utilizzato un termine descrittivo desunto dal linguaggio comune perché possa dirsi rispettato il principio di precisione. Anzi spesso sono proprio i termini comuni che necessitano di una definizione, volta a circoscriverne almeno in parte il significato.

²³⁷ Cass., 16 ottobre 2019, n. 51236 (massima): disponibile in *dejure.it*.

²³⁸ Su questo si veda G. L. GATTA, *La minaccia. Contributo allo studio delle modalità della condotta penalmente rilevante*, Roma, 2013, p. 1 ss.

²³⁹ Per un quadro esaustivo degli orientamenti giurisprudenziali si veda da ultima Cass., sez. u., 19 dicembre 2019, n. 12348, disponibile in www.sistemapenale.it con nota di C. BRAY, *Le sezioni unite dichiarano l'irrelevanza penale della coltivazione di piante stupefacenti finalizzata all'uso personale*, 20 aprile 2020.

Difficoltà ancora maggiori rispetto a quelle fin qui esaminate possono peraltro essere generate dagli elementi valutativi, che non riescono a comunicare in modo immediato con i destinatari della norma: il linguaggio, in relazione a essi, è infatti «fonte semplicemente mediata» del diritto, essendo necessaria una valutazione dell'interprete per riempire il termine di significato²⁴⁰. Proprio per tale motivo questi elementi presentano spesso un'intrinseca incertezza semantica: «misure di valore, queste, in rapporto di ontologica tensione rispetto al canone della sufficiente determinatezza della fattispecie, ma non per questo ancora con esso incompatibili»²⁴¹.

In molti casi gli elementi che vengono definiti valutativi sono semplicemente dei termini vaghi: ossia termini che possiedono un nucleo di significato certo, cui si accompagnano dei casi limite che non è chiaro se possano essere ricondotti o meno all'ambito applicativo dell'espressione e rispetto ai quali si rende dunque necessario un intervento valutativo del giudice²⁴². Questa vaghezza – come abbiamo ampiamente osservato – non solo è inevitabile ma è anche auspicabile perché conferisce alle fattispecie quella flessibilità e quella dinamicità indispensabili per adeguare il diritto alla realtà. Non è un caso che spesso in dottrina gli elementi valutativi vengano definiti *organi respiratori* del sistema penale.

Ci sono tuttavia delle ipotesi in cui la vaghezza del termine valutativo si trasforma in un'imprecisione patologica: si tratta di quei casi in cui la norma non è in grado di indicare un parametro univoco e determinato alla stregua del quale il giudice possa effettuare la valutazione richiesta. «In verità, in simili ipotesi non esiste in effetti nemmeno un elemento valutativo, ma una formula solo apparentemente valutativa, sostanzialmente vuota, di puro comodo per il legislatore»²⁴³. Queste forme di imprecisione, peraltro, non sono legate al carattere valutativo del termine utilizzato ma piuttosto alle scelte linguistiche del legislatore. Si pensi, ad esempio, all'articolo 265 c.p., che punisce chiunque, in tempo di guerra, diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose. Ebbene, il

²⁴⁰ F. PALAZZO, *Il principio di determinatezza*, cit., p. 336.

²⁴¹ M. ZANOTTI, *Principio di determinatezza*, cit., p. 141.

²⁴² Su questo T. PADOVANI, *Diritto penale*, cit., p. 33.

²⁴³ F. PALAZZO, *Il principio di determinatezza*, cit., p. 429.

carattere *esagerato* della notizia dovrebbe essere apprezzato dal giudice con riferimento al caso concreto: il termine impiegato dal legislatore non è però in grado di indicare il criterio alla luce del quale deve essere effettuata tale valutazione, aprendo la strada all'arbitrio giurisprudenziale²⁴⁴. Analogo ragionamento vale per l'articolo 656 c.p., che fa sempre riferimento alle *notizie esagerate*, e per l'articolo 655 c.p., che punisce la mera partecipazione a *radunate sediziose*: anche in quest'ultima ipotesi non è chiaro in quali circostanze un raduno possa essere definito effettivamente sedizioso e la valutazione rimane dunque rimessa all'arbitrio del giudice. Ancora, si pensi al reato già richiamato di esercizio molesto dell'accattonaggio: cosa significa esattamente che l'accattonaggio deve essere esercitato con *modalità vessatorie*? In tutti gli esempi citati siamo ben lontani da quella vaghezza che abbiamo definito positiva e irrinunciabile, poiché non è possibile individuare con certezza neppure il nucleo di significato delle espressioni utilizzate. In definitiva, come afferma chiaramente Gaetano Contento, una fattispecie non è indeterminata quando deve essere integrata dal giudice ricorrendo a regole di giudizio di carattere extrapenale o extragiuridico, ma lo diventa quando «all'operatore giuridico chiamato ad applicarla non è data alcuna indicazione (o almeno non sono date sufficienti indicazioni). Così la sua soggettività finisce con il risultare *necessariamente* (e non per malafede dell'operatore stesso) *l'unico criterio di giudizio*»²⁴⁵. In ipotesi di questo genere il giudice è costretto a sostituirsi al legislatore nell'elaborazione della regola da applicare al caso concreto. Tale operazione sostitutiva comporta però l'imprevedibilità, da parte del cittadino, delle conseguenze della propria condotta, con un pregiudizio per la certezza del diritto, che a sua volta determina una compromissione del principio di colpevolezza e del principio di inviolabilità del diritto di difesa. Vengono frustrate tutte le esigenze sottese al principio di precisione.

Dalle ipotesi esaminate è in ogni caso opportuno differenziare quelle in cui la norma fa riferimento a parametri indeterminati, come *l'interesse politico* dello Stato

²⁴⁴ Esempio tratto da L. RISICATO, *Gli elementi normativi*, cit., p. 214.

²⁴⁵ G. CONTENUTO, *Corso di diritto penale 1*, Roma-Bari, 2004, p. 40. Su questi temi anche S. MOCCIA, *La promessa non mantenuta*, cit., p. 39.

o la *moralità pubblica*: anche in queste ipotesi la disposizione risulta imprecisa, ma tale imprecisione non è legata alla lingua utilizzata, quanto piuttosto alla variabilità storica del parametro richiamato. Non si tratta dunque di un'imprecisione rimediabile esclusivamente dal punto di vista linguistico²⁴⁶.

Quanto affermato dimostra come non sia possibile indicare in astratto una preferenza per gli elementi valutativi o per gli elementi descrittivi, identificando quelli che più degli altri soddisfano il principio di precisione. Deve essere il legislatore a individuare la soluzione più opportuna e maggiormente rispettosa delle esigenze di precisione e determinatezza. Nell'effettuare questa scelta egli deve senza dubbio tenere conto della funzione della norma, della natura del bene tutelato, delle peculiarità della materia trattata e delle caratteristiche dei suoi destinatari²⁴⁷. Ma soprattutto – in questo ambito ancora di più rispetto a quanto avviene in relazione alla scelta tra tecnica casistica e tecnica per clausole generali – egli deve confrontarsi con i problemi linguistici e prestare la massima attenzione alla lingua utilizzata: sia gli elementi valutativi che gli elementi descrittivi risultano privi di qualunque pregio e utilità se non sono accompagnati dalla dovuta cura linguistica.

Pare peraltro opportuno ricordare – per contrastare la tendenza a preferire in maniera aprioristica la tecnica di elencazione casistica o l'adozione di termini più tecnici e rigidi, sul presupposto che siano maggiormente idonei a soddisfare il principio di legalità – che la precisione di cui parliamo non va intesa in senso assoluto, ma relativo. Una certa elasticità linguistica non solo è inevitabile ma anche irrinunciabile, perché assicura al diritto penale quella duttilità indispensabile per mantenere aderenza alla realtà e non divenire uno strumento rigido e incurante delle peculiarità del caso concreto. Inoltre – come già ampiamente evidenziato nel

²⁴⁶ Sulla necessità di distinguere le due ipotesi descritte si veda F. PALAZZO, *Il principio di determinatezza*, cit., p. 431-432.

²⁴⁷ T. PADOVANI, *Diritto penale*, cit., p. 33-34. Padovani afferma che gli elementi normativi sono ammissibili a condizione che le caratteristiche della materia lo esigano e che «non sia possibile ricorrere a segni linguistici diversi capaci di esprimersi in modo più rigoroso». Il ricorso agli elementi valutativi deve essere in particolare incoraggiato quando la funzione della norma e le caratteristiche evanescenti del bene tutelato rendono indispensabile una certa misura di flessibilità e di plasticità: il legislatore, ad esempio, deve distinguere a seconda che venga in rilievo una norma di parte generale o di parte speciale, oppure norma che traccia il confine tra lecito e illecito o che al contrario si limita a configurare un'ipotesi di punibilità attenuata.

precedente paragrafo – un termine che sul piano astratto può apparire eccessivamente elastico guadagna una maggiore precisione una volta che viene inserito in un certo contesto, sia fattuale che linguistico: Sergio Bonini ha parlato proprio a questo proposito di *determinatezza da contesto*²⁴⁸. Ad esempio, il termine descrittivo *disastro*, che in astratto potrebbe effettivamente apparire poco preciso, acquista una sufficiente determinatezza se utilizzato in relazione a frane e valanghe (art. 427) o in relazione al disastro ferroviario (art. 430)²⁴⁹.

Le considerazioni che precedono mostrano dunque come nessuna tecnica di formulazione della fattispecie sia di per sé in grado di assicurare in maniera assoluta la rigida osservanza del principio di precisione, osservanza che pare invece più strettamente legata alle scelte linguistiche e lessicali. Occorre allora valutare, in questo ambito, l'opportunità di ricorrere a definizioni legislative al fine di chiarire e precisare il significato di determinate espressioni utilizzate per descrivere il fatto tipico.

Per definizione si intende «la dichiarazione normativa del significato di un istituto o di un requisito della fattispecie, cioè la esplicitazione dell'uso che di tale entità deve essere fatto nel contesto dell'interpretazione o dell'applicazione del

²⁴⁸ S. BONINI, *L'elemento normativo nella fattispecie penale. Questioni sistematiche e costituzionali*, Napoli, 2016, p. 294. Bonini critica però l'affidamento eccessivo attribuito al contesto, osservando che in molti casi si trasforma in un espediente per eludere il principio di determinatezza. Su questo anche T. PADOVANI, *Diritto penale*, cit., p. 33. Per quanto riguarda il ruolo irrinunciabile del contesto fattuale, struttura aperta ma caratterizzata anche da una certa regolarità che consente di rispondere efficacemente a ogni domanda di giustizia, si veda F. PALAZZO, *Testo, contesto e sistema*, cit., p. 525-528.

²⁴⁹ Non altrettanto si può dire invece per la locuzione *altro disastro* impiegata dall'articolo 434 c.p.: si tratta di un'espressione che non fornisce al giudice un parametro di giudizio, consentendogli applicare la norma alle situazioni più disparate, e che sembra contrastare con il divieto di analogia. La Corte Costituzionale, tuttavia, proprio facendo leva sulle nozioni ricavabili dagli articoli adiacenti, ha ritenuto che l'espressione potesse ritenersi sufficientemente precisa. In particolare, la Corte ha affermato che per disastro si deve intendere un evento particolarmente grave e distruttivo, idoneo a porre in pericolo un numero indeterminato di persone (con necessità per il giudice di accertare che nella situazione concreta si sia verificato il pericolo per l'incolumità pubblica). A questo proposito F. GIUNTA, *I contorni del «disastro innominato» e l'ombra del «disastro ambientale» alla luce del principio di determinatezza*, commento a Corte Cost., sent. 327/2008, in *Giur. cost.*, 2008, p. 3539 ss.

diritto. In questo senso la definizione diviene propriamente norma definitoria, cioè vincolante per l'interprete, l'operatore e i suoi destinatari»²⁵⁰.

Il legislatore penale ha fatto ricorso a definizioni sia nella parte generale che nella parte speciale del codice. Nella parte generale sono predisposte definizioni volte a chiarire concetti fondamentali destinati ad applicarsi in tutto l'ordinamento penale: basta pensare alla nozione di dolo o colpa, o a quella di imputabilità. Nella parte speciale vengono invece inserite definizioni elaborate in relazione a specifiche figure di reato: in tali ipotesi la norma definitoria viene generalmente preceduta da espressioni come "*agli effetti della legge penale, si intende*". Si pensi all'articolo 357: "*Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*". O anche all'articolo 307: "*Agli effetti della legge penale, s'intendono per i prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole*".

Queste due tipologie di definizioni svolgono funzioni diverse e di conseguenza pongono problematiche diverse: mentre nella parte speciale il legislatore attraverso la definizione intende chiarire e delimitare il campo di applicazione di una fattispecie o di un gruppo di fattispecie, nella parte generale egli è chiamato a prendere posizione su ampie questioni teoriche, spesso non ancora risolte, e deve garantire alle definizioni una certa misura di flessibilità, necessaria per permetterne l'applicazione in relazione a ogni singola figura di reato²⁵¹.

²⁵⁰ F. ANGIONI, *Le norme definitorie e il Progetto di legge delega per un nuovo codice penale*, in S. CANESTRARI (a cura di), *Il diritto penale alla svolta di fine millennio. Atti del convegno in ricordo di Franco Bricola*, Torino, 1998, p. 189.

²⁵¹ A. MELCHIONDA, *Definizioni normative e riforma del codice penale (spunti per una riflessione sul tema)*, in A. CADOPPI (a cura di), *Omnis definitio in iure periculosa?*, cit., p. 406-407. Particolarmente critico circa l'introduzione di definizioni relative a questioni ancora incerte e oscure al sapere scientifico G. FIANDACA, *Intervento sul problema delle definizioni nella parte generale del codice*, in A. STILE (a cura di), *Metodologia e problemi fondamentali della riforma del codice penale*, Napoli, 1981, p. 217. In tali ipotesi spesso il legislatore finisce per elaborare definizioni così ampie da divenire superflue: basta pensare alla nozione di causalità.

Quello dell'opportunità delle definizioni normative è sempre stato un tema molto dibattuto, basta pensare al noto brocardo latino *omnis definitio in iure periculosa est*. Nel diritto penale, poi, la questione pare ancora più problematica che negli altri rami del diritto: in questa sede è necessario bilanciare le esigenze di certezza del diritto e le esigenze sottese al principio di legalità – e dunque ai principi di precisione, determinatezza e tassatività – con i principi di frammentarietà e di sussidiarietà, nonché garantire al diritto una certa flessibilità e capacità di adeguarsi al caso concreto²⁵². Le definizioni, infatti, da un lato sembrano funzionali «a esigenze di certezza del diritto, se è vero che le definizioni contenute del codice Rocco, sono nella sostanza, “disposizioni legislative vere e proprie, la cui statuizione non serve ad appagare una mera esigenza teoretica, ma a risolvere casi della pratica”»; dall'altro lato però «comportano evidenti appesantimenti nella disciplina e spesso, per di più, risultano tutt'altro che felici nella formulazione, ora perché povere di significato, ora perché incomplete o addirittura errate»²⁵³.

Data la complessità del problema si riscontrano opinioni contrastanti in relazione al ricorso alle norme definitorie: una parte della dottrina ha sempre evidenziato la pericolosità e le controindicazioni insite nell'eccessiva utilizzazione delle definizioni, ma non sono mancate opinioni pienamente favorevoli a una loro introduzione, per lo meno nella parte generale del codice, sottolineandone la fondamentale funzione di garanzia²⁵⁴.

²⁵² Su questo A. CADOPPI, *Il problema delle definizioni legali nel diritto penale. Presentazione*, in ID (a cura di), *Omnis definitio in iure periculosa?*, cit., p. 1 ss., ma anche M. DA PASSANO, *Le definizioni nella storia del diritto penale italiano contemporaneo*, in A. CADOPPI (a cura di), *Omnis definitio in iure periculosa?*, cit., p. 96. In generale il problema delle definizioni è un problema di rapporto tra poteri: non è un caso che proprio sulla opportunità della loro introduzione si scontrino dottrina, giurisprudenza e potere legislativo. A questo proposito F. BRICOLA, *Le definizioni normative nell'esperienza dei codici penali contemporanei e nel progetto di legge delega italiano*, in A. CADOPPI (a cura di), *Omnis definitio in iure periculosa?*, cit., p. 175.

²⁵³ E. DOLCINI, voce *Codice Penale*, in *Dig. disc. pen.*, vol. II, Torino, 1994, p. 279.

²⁵⁴ Delitala, ad esempio, durante i lavori preparatori del codice Rocco, affermava: «non vale dunque ammonire che ogni definizione è pericolosa: la definizione è necessaria ed il legislatore deve porla. Del resto, se bisognasse arrestarsi dinnanzi ai pericoli delle definizioni si dovrebbe rinunciare a scrivere un codice». G. DELITALA, *Le dottrine generali del reato nel progetto Rocco*, in AA. VV., *Osservazioni intorno al “progetto preliminare di un nuovo codice penale (agosto 1927, anno V)*, Milano, 1928, p. 64. In senso favorevole alle definizioni anche F. ANGIONI, *Le norme definitorie*, cit., p. 189 ss. e A. CADOPPI, *Il problema delle definizioni legali*, cit., p. 1 ss.: Cadoppi afferma che l'opportunità delle definizioni deve presumersi. Sulla funzione di garanzia delle definizioni: P. SEMERARO, *Definizioni e funzione di garanzia della legge penale*, in A. CADOPPI (a cura di), *Omnis definitio in iure periculosa?*,

Anche in questo caso – come già osservato per le tecniche di formulazione normativa – non è possibile ricorrere a soluzioni assolute e aprioristiche.

Vi sono senza dubbio delle ipotesi in cui il ricorso alle definizioni può risultare appropriato. Innanzitutto, è opportuno che nella parte generale del codice il legislatore proceda a definire i principi fondamentali della responsabilità penale, destinati a regolare l'applicazione di tutte le fattispecie di parte speciale²⁵⁵. Allo stesso modo è auspicabile che egli indichi il significato di termini tecnici o – come abbiamo visto – precisi il significato da attribuire ad alcuni termini desunti dal linguaggio comune²⁵⁶. Ancora, il ricorso alla definizione può essere giustificato quando occorre eliminare dubbi e incertezze circa il campo di applicazione di una determinata disciplina²⁵⁷. Da questo punto di vista emblematico è il caso della *nuova* definizione di pubblico ufficiale introdotta nel 1990. Il legislatore, indicando come pubblico ufficiale chi *esercita una pubblica funzione*, ha posto fine al precedente caos interpretativo, consacrando definitivamente la concezione oggettiva di pubblico ufficiale che, prescindendo dall'esistenza di un formale rapporto di impiego, attribuisce rilievo esclusivo alle peculiarità dell'attività obiettivamente svolta. Si può condividere l'obiezione circa il carattere poco innovativo della definizione

cit., p. 495 ss. Sul fatto che le definizioni siano un importante strumento di contenimento dell'arbitrio giudiziale F. BRICOLA, *Le definizioni normative*, cit., p. 175. Per una critica all'eccessivo numero di definizioni si vedano invece G. VASSALLI, *Relazione di sintesi*, in A. STILE (a cura di), *Metodologia e problemi fondamentali della riforma del Codice penale*, cit., p. 271; G. FIANDACA, *Il codice Rocco e la continuità istituzionale in materia penale*, in *Quaderni Costituzionali*, 1981, p. 71 ss. Anche i teorici del diritto spesso mostrano un atteggiamento diffidente nei confronti delle definizioni: a tal proposito si veda ad esempio M. JORI, *Intervento*, in P. DI LUCIA (a cura di), *Nomografia. Linguaggio e redazione delle leggi*, cit., p. 45 ss.

²⁵⁵ G. FIANDACA, *Intervento*, cit., p. 218.

²⁵⁶ A. MERKL, *Il duplice volto del diritto*, cit., p. 275. Interessante a questo proposito la distinzione elaborata da Palazzo tra definizioni tecniche e definizioni specificative. Le prime sono volte a chiarire il significato di termini tecnici o ad attribuire un significato tecnico a termini desunti dal linguaggio comune: esse soddisfano esigenze di precisione e determinatezza, ma vanno limitate a quanto strettamente indispensabile, perché un'eccessiva tecnicizzazione del diritto contrasta con l'esigenza di conoscibilità dei precetti penali. Le definizioni specificative, invece, sono volte a circoscrivere il significato di un termine desunto dalla lingua comune, eliminando ambiguità dovute alla polisemia dei termini e riducendo la vaghezza: esse svolgono sicuramente una funzione positiva nell'attuazione del principio di precisione, purché siano formulate in maniera chiara. F. PALAZZO, *Il principio di determinatezza*, cit., p. 390 ss.

²⁵⁷ In questo senso M. RONCO, G. CARUSO, *Il principio di legalità*, cit., p. 106 ma anche F. PALAZZO, *Sulle funzioni delle norme definitorie*, in A. CADOPPI (a cura di), *Omnis definitio in iure periculosa?*, cit., p. 388. Sulla necessità di evitare il ricorso alle definizioni in presenza di caos interpretativo, al fine di non cristallizzare il dibattito scientifico, si veda invece G. FIANDACA, *Intervento*, cit., p. 219.

legislativa, che si sarebbe limitata a recepire l'orientamento dominante, resta però indiscutibile che in tal modo il legislatore ha arginato le incertezze relative al campo di applicazione dei delitti contro la pubblica amministrazione²⁵⁸.

Le definizioni perdono però ogni utilità quando sono superflue, in quanto riferite a un istituto che non presenta alcun margine di incertezza²⁵⁹, oppure quando risultano così ampie ed elastiche da non riuscire a delimitare il campo di applicazione dell'istituto cui si riferiscono. Paradigmatico è il caso delle definizioni di dolo e colpa di cui all'articolo 43 c.p., che si sono rivelate inadeguate a indicare con precisione i confini tra i due titoli di responsabilità, come ha evidenziato il lungo dibattito dottrinale e giurisprudenziale sulla distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente²⁶⁰.

Ma soprattutto – ed è questo l'aspetto maggiormente interessante ai nostri fini – una definizione si rivela del tutto inutile quando, a causa di una formulazione linguistica imprecisa, risulta ambigua, contraddittoria o incomprensibile. Un'indagine concernente i benefici e gli svantaggi insiti nel ricorso alle definizioni normative non può infatti arrestarsi sul piano della loro opportunità astratta:

²⁵⁸ Sull'inutilità della precedente formulazione dell'articolo 357: F. BRICOLA, *Le definizioni normative*, cit., p. 177. Bricola osserva come sia stata proprio l'indeterminatezza della definizione introdotta dal legislatore del '30 a creare un inaccettabile caos giurisprudenziale. Sul fatto che il legislatore si sia limitato a recepire l'orientamento dominante G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, vol. I, Bologna, 2012, p. 172.

²⁵⁹ Tra le definizioni superflue Vassalli ricorda, ad esempio, quella di reato putativo: G. VASSALLI, *Relazione di sintesi*, cit., p. 271.

²⁶⁰ Se la definizione di delitto colposo è stata così formulata in modo da potervi ricondurre anche la c.d. colpa cosciente, è stato invece necessario forzare il significato linguistico della definizione di delitto doloso in modo da potervi ricondurre anche le ipotesi di dolo eventuale. Le definizioni legislative sono quindi risultate superflue e incapaci di indirizzare l'attività interpretativa. Proprio la questione della distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente – in parte ridimensionatasi con la sentenza Thyssenkrupp del 2014 – ha portato a valutare l'opportunità di modificare le definizioni legislative: la dottrina si è infatti interrogata sulla possibilità di tracciare a livello normativo una chiara linea di demarcazione tra le due figure, attraverso definizioni maggiormente precise. Sull'argomento G. VASSALLI, *Relazione di sintesi*, cit., p. 271, 271. Angioni ha proposto di introdurre una definizione specifica di dolo eventuale: F. ANGIONI, *Le norme definitorie*, cit., p. 193. Critico nei confronti della formulazione poco chiara della definizione legislativa di colpa U. PIOLETTI, *Ridefinire colpa e dolo? A proposito delle definizioni contenute nel terzo comma dell'articolo 43 del codice penale e nell'articolo 12 dello schema di legge delega*, in A. CADOPPI (a cura di), *Omnis definitio in iure periculosa?*, cit., p. 468 ss. Sulla difficoltà insite nel definire un concetto poco unitario come quello di colpa si veda F. BRICOLA, *Le definizioni normative*, cit., p. 187-188. Sull'argomento anche S. CANESTRARI, *La definizione legale del dolo: il problema del dolus eventualis*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2001, p. 906 ss.;

qualunque norma definitoria perde la sua utilità se non viene formulata in maniera precisa e univoca, se i suoi destinatari e i tecnici chiamati ad applicarla non sono in grado di comprenderne il significato²⁶¹. Non è forse vero che «anche la più articolata delle definizioni deve sfociare nella logica e nella grammatica»²⁶²?

Le norme definitorie sono pur sempre disposizioni legislative e dunque manifestazioni della lingua del legislatore: si ripropongono di conseguenza tutte le considerazioni già espresse circa l'osservanza del dogma della precisione. Il legislatore, nel formulare le definizioni, deve quindi perseguire l'ideale della precisione, conservando solo quella misura di vaghezza indispensabile affinché il diritto mantenga aderenza alla realtà. Si tratta di un compito particolarmente delicato, soprattutto per quanto riguarda le definizioni di parte generale alle quali è necessario assicurare un adeguato livello di duttilità ed elasticità, essendo destinate ad applicarsi a tutte le eterogenee fattispecie di parte speciale²⁶³. Per bilanciare le contrapposte esigenze di certezza e flessibilità il legislatore deve selezionare con attenzione ogni termine che andrà a comporre la disposizione definitoria: infatti – come abbiamo visto – la vaghezza fisiologica è destinata in parte ad attenuarsi una volta che un'espressione viene inserita in un determinato contesto. «Le relazioni reciproche tra le parole, se possono cumulare le loro incertezze, possono anche attenuarle, in quanto i significati si precisano l'un l'altro, mediante l'esclusione di significati incompatibili o mediante la scelta di significati maggiormente congruenti»²⁶⁴.

Il problema delle definizioni diventa dunque essenzialmente un problema linguistico. È interessante evidenziare, a questo proposito, che anche Giacomo Delitala nel 1927, pur dichiarandosi favorevole a un uso frequente delle definizioni legislative, poneva un limite insuperabile: «bisognerà soltanto vedere se le definizioni proposte siano chiare e precise, e se si adeguino alla realtà dei fatti impresi a regolare»²⁶⁵.

²⁶¹ Su questi aspetti si veda, tra i molti, G. ORRU', *Le definizioni del legislatore*, cit., p. 155 ss.

²⁶² A. MERKL, *Il duplice volto del diritto*, cit., p. 261.

²⁶³ F. PALAZZO, *Sulle funzioni delle norme definitorie*, cit., p. 384-385.

²⁶⁴ F. PALAZZO, *Il principio di determinatezza*, cit., p. 382-383.

²⁶⁵ G. DELITALA, *Le dottrine generali del reato*, cit., p. 66.

In ogni caso, anche se le definizioni vengono formulate in maniera chiara e precisa, le evidenziate peculiarità della lingua del legislatore impongono di limitarne l'utilizzo a quanto strettamente indispensabile. Abbiamo ormai più volte evidenziato come la vaghezza della lingua sia non solo una caratteristica ineliminabile ma anche un *pregio* irrinunciabile, perché garantisce al diritto quella dinamicità indispensabile per adattarsi ai sempre diversi casi concreti che la realtà empirica prospetta. Ebbene, all'inserimento di una definizione si accompagna necessariamente un irrigidimento del diritto penale: la definizione rende il sistema «incapace di adeguarsi al mutare delle esigenze ed impermeabile ai potenziali arricchimenti giurisprudenziali»²⁶⁶. Ecco perché è necessario scoraggiare un eccessivo ricorso alle norme definitorie, che non solo aumenterebbe il rischio – già di per sé molto elevato – di un'elefantiasi del sistema penale, ma comporterebbe una vanificazione dei pregi della vaghezza²⁶⁷.

Caso paradigmatico è quello del concetto di infermità di mente. Il legislatore del 1930 non ha dato una definizione di vizio di mente, limitandosi ad affermare che «non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere o di volere». Se all'epoca i redattori del codice avessero scelto di definire l'infermità come *il disturbo suscettibile di un preciso inquadramento nosografico-clinico* (in tal senso era infatti orientata la giurisprudenza dominante), avrebbero impedito la successiva evoluzione giurisprudenziale che, valorizzando la *ratio* delle norme sull'imputabilità, è giunta a ritenere rilevanti tutti quei disturbi psicologici che abbiano una gravità, intensità e consistenza tale da escludere nel caso concreto la capacità di intendere e di volere – purché, ovviamente, vi sia un nesso eziologico tra il disturbo e il reato commesso²⁶⁸.

²⁶⁶ L. STORTONI, *Relazione di sintesi*, in A. CADOPPI (a cura di), *Omnis definitio in iure periculosa?*, cit., p. 503. Su questo anche A. MELCHIONDA, *Definizioni normative e riforma del codice penale*, cit., p. 411 e G. BUTTARELLI, *Le definizioni nella tecnica legislativa penale: le regole dell'arte e la loro possibile erosione*, in A. CADOPPI (a cura di), *Omnis definitio in iure periculosa?*, cit., p. 136.

²⁶⁷ In tal senso F. PALAZZO, *Testo, contesto e sistema*, cit., p. 527: introducendo una definizione si riduce il ruolo che il contesto svolge nell'applicazione della fattispecie penale e dunque diminuisce la vitalità del diritto penale.

²⁶⁸ G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale*, cit., p. 339. Sull'evoluzione giurisprudenziale G. FIDELBO, *Le Sezioni Unite riconoscono rilevanza ai disturbi della personalità*, in *Cass. pen.*, 2005, p. 1873 ss. Sui

In conclusione, la questione dell'opportunità delle definizioni *non* può essere risolta in maniera aprioristica e assoluta: si tratta di valutarne la necessità in relazione a ogni singolo istituto, limitandone l'impiego a quanto strettamente indispensabile²⁶⁹. In ogni caso, è necessario che le norme definitorie siano formulate in maniera chiara e precisa: soltanto definizioni facilmente comprensibili possono soddisfare esigenze di certezza e di garanzia²⁷⁰. Sempre attuali, in questo senso, le indicazioni di Francesco Palazzo: «al primo posto si pone il linguaggio comune, che dovrà costituire il “materiale” prevalente nella costruzione del sistema, utilizzato per formare le strutture fondamentali del sistema; al secondo posto vengono le definizioni chiarificatrici, di precisazione del significato delle parole comuni, che dovranno essere utilizzate prudentemente in quantità limitata e in special modo là dove sia necessario modificare il significato comune oppure supplire alle incertezze manifestate dalla dottrina e dalla giurisprudenza, o dove la delicatezza della materia imponga una netta presa di posizione del legislatore; all'ultimo posto vengono le definizioni propriamente tecniche, che dovranno essere utilizzate nei limiti in cui il linguaggio comune non riesce ad esprimere concetti necessari nella vita e nel mondo del diritto»²⁷¹.

Le osservazioni esposte in relazione alle diverse tecniche legislative dimostrano allora come l'osservanza del principio di precisione ponga, prima ancora che un problema di tecnica, un problema di lingua: nessuna tecnica di formulazione della legge penale può essere di per sé sufficiente ad attuare l'esigenza di precisione, se non è accompagnata da un'adeguata *cura linguistica*.

problemi probatori generati da questa interpretazione estensiva: M. BERTOLINO, *Imputabilità: scienze, neuroscienze e diritto penale*, in L. PALAZZANI, R. ZANNOTTI (a cura di), *Il diritto nelle neuroscienze. Non "siamo" i nostri cervelli*, Torino, 2013, p. 143 ss.

²⁶⁹ A. MELCHIONDA, *Definizioni normative e riforma del codice penale*, cit., p. 425.

²⁷⁰ In questo senso F. BRICOLA, *Le definizioni normative*, cit., p. 189. Si vedano anche P. SEMARARO, *Definizioni e funzione di garanzia*, cit., p. 495 ss., G. FIANDACA, *Intervento*, cit., p. 219 e F. ANGIONI, *Le norme definitorie*, cit., p. 190.

²⁷¹ F. PALAZZO, *Il principio di determinatezza*, cit., p. 397.

3. La lingua usata nei tribunali.

Dopo aver esaminato la lingua del legislatore, è necessario analizzare le peculiarità di un'altra sottospecie della lingua del diritto penale: la lingua del processo penale, ossia la lingua di magistrati e avvocati.

Risultando pur sempre riconducibile al genere della lingua del diritto penale, la lingua utilizzata nei tribunali presenta tutte le caratteristiche già evidenziate. Anche in questo ambito possiamo dunque recuperare la distinzione tra lingua *statica* e lingua *dinamica*.

Sul piano *statico*, la lingua del processo penale può essere definita come una lingua speciale, composta da termini tecnici, cui si associano termini desunti dal linguaggio comune, caratterizzata da peculiarità morfologiche e sintattiche e da una particolare struttura testuale²⁷².

Quanto alla *vaghezza*, trattandosi di una qualità ineliminabile della lingua comune, anche le parole utilizzate dai giudici e dagli avvocati risultano inevitabilmente *vaghe* nel senso già delineato. A questo proposito occorre però una precisazione. Come osservato, è preferibile studiare le caratteristiche della vaghezza ponendosi in un'ottica pragmatica. L'incertezza dei confini semantici che inevitabilmente accompagna ogni termine è infatti destinata a circoscriversi, almeno in parte, una volta che quel determinato termine viene inserito in un preciso contesto, linguistico ed extralinguistico. Ebbene, dal momento che le osservazioni dei giudici e degli avvocati vengono generalmente formulate in relazione a un preciso caso concreto, la lingua da essi utilizzata sarà necessariamente connotata da un minore grado di vaghezza rispetto alla lingua del legislatore. Questo imprescindibile collegamento con il caso concreto conduce inoltre a un'altra riflessione. In relazione alla lingua del legislatore la vaghezza ci è parsa non solo una qualità ineliminabile ma anche irrinunciabile: essa, infatti, garantisce alle norme

²⁷² Molti autori hanno evidenziato l'esasperato tecnicismo della lingua giudiziaria. Carofiglio, ad esempio, la definisce una lingua *sacerdotale*, piuttosto che tecnica: una lingua «in cui l'oscurità non necessaria è cifra stilistica, negazione del linguaggio e della sua funzione comunicativa, e, soprattutto, sottile, iniziatica autoritaria forma di esercizio del potere», G. CAROFIGLIO, *La manomissione delle parole*, cit., p. 128. Significative anche le parole di Cordero: «parlano esotericamente gli uomini in toga» F. CORDERO, *Riti e sapienza*, cit., p. 49.

quella misura di flessibilità necessaria per adattare il diritto ai più svariati casi concreti che la realtà empirica incessantemente prospetta. In relazione alla lingua dei magistrati e degli avvocati, invece, le conclusioni devono necessariamente essere diverse. Dal momento che i testi scritti elaborati nei tribunali si riferiscono a una particolare situazione concreta, viene meno l'esigenza di utilizzare termini vaghi per assicurare loro dinamicità e adattabilità a situazioni eterogenee: è anzi necessario che i termini impiegati siano riferiti esclusivamente a quel caso concreto oggetto di giudizio, così da costruire ragionamenti maggiormente persuasivi, chiari e verosimili. I magistrati, forse ancor più del legislatore, devono dunque perseguire l'ideale della precisione: precisione intesa come regola semantica, destinata inevitabilmente a convivere con una vaghezza che è sì ineliminabile, ma che dovrebbe essere notevolmente circoscritta considerando l'ottica pragmatica²⁷³.

Al di là della specialità e della vaghezza – rimanendo sul piano *statico* – una delle principali caratteristiche della lingua del processo è costituita dalla *intertestualità*, ossia dal frequente rinvio a testi endoprocessuali, legislativi, giurisprudenziali o – molto più raramente – dottrinali²⁷⁴. Generalmente, tale rinvio viene effettuato mediante il ricorso alle abbreviazioni: «la parola mozza», come la definisce Filippo Danovi²⁷⁵. Leggendo una sentenza o un altro atto processuale non è raro, infatti, incorrere in formule come c.p. o c.p.p. – anche nelle versioni estese di cod. pen. o cod. proc. pen. – o p.m.; pres.; sent.; Cass. e così via. Si tratta di una prassi resa inevitabile dalla necessità di non appesantire il testo e non ostacolare la lettura attraverso la continua ripetizione di espressioni lunghe e ridondanti. Pare evidente, tuttavia, che se per i tecnici del diritto tali abbreviazioni sono ormai famigliari, non altrettanto si può dire per i cittadini comuni chiamati a confrontarsi, per svariate ragioni, con gli atti del processo penale: questa pratica può dunque contribuire ad

²⁷³ Sul difetto dell'imprecisione nella lingua dei giudici, G. CAROFIGLIO, *Con parole precise*, Roma-Bari, 2015, p. 47-48.

²⁷⁴ F. SANTULLI, *La sentenza come genere testuale: narrazione, argomentazione e performatività*, in G. GARZONE, F. SANTULLI (a cura di), *Il linguaggio giuridico. Prospettive interdisciplinari*, cit., p. 229-230.

²⁷⁵ F. DANOVI, *Il linguaggio del processo*, cit., p. 137.

umentare l'oscurità e l'ostilità della lingua giudiziaria, con tutte le conseguenze che ne derivano – e che esamineremo nei prossimi capitoli²⁷⁶.

Infine – sempre con riferimento all'aspetto *statico* – è necessario evidenziare che la lingua utilizzata nei tribunali non si presenta come una lingua unitaria e omogenea, ma si caratterizza per un'intrinseca eterogeneità. Gli atti processuali, infatti, possiedono diverse peculiarità linguistiche a seconda della natura del soggetto che li adotta²⁷⁷.

A tale proposito occorre operare, in primo luogo, una grande distinzione tra *giurisdizione* e *azione*: la giurisdizione è il potere che il giudice esercita nei confronti delle parti, ossia l'attività che si svolge dal «centro alla periferia»; l'azione è invece l'attività che viene esercitata dalle parti, attraverso gli avvocati, nei confronti del giudice, e quindi «dalla periferia verso il centro»²⁷⁸. Queste due diverse attività si avvalgono di atti giudiziari che perseguono scopi differenti, cui corrispondono peculiari caratteristiche linguistiche: la lingua è infatti «strumentale rispetto allo scopo per cui viene utilizzata»²⁷⁹.

Quanto alla decisione giudiziaria, possiamo affermare che persegue – idealmente – uno scopo *esterno* e uno scopo *interno*: nel primo senso essa mira a giustificare dinnanzi ai cittadini l'operazione interpretativa con cui si è applicato il diritto al caso concreto; nel secondo senso cerca invece di essere condivisa e approvata dai giudici dei successivi gradi di giudizio, nonché dagli altri giudici chiamati a risolvere casi analoghi.

Quanto invece agli atti dei difensori, lo scopo da essi perseguito è quello di persuadere l'organo giudicante ad accogliere la tesi prospettata²⁸⁰.

²⁷⁶ F. DANOVI, *Il linguaggio del processo*, cit., p. 138-139.

²⁷⁷ In questo senso B. MORTARA GARAVELLI, *Le parole e la giustizia*, cit., p. 29.

²⁷⁸ F. CARNELUTTI, *Lezioni sul processo penale*, Roma, 1947, vol. III, p. 116.

²⁷⁹ E. ROSSI, *La lingua nelle aule giudiziarie. Introduzione al dibattito*, in P. CARETTI, R. ROMBOLI (a cura di), *La lingua dei giuristi. VII giornate internazionali di diritto costituzionale (Brasile-Italia-Spagna) Pisa-Firenze, 24-25 settembre 2015*, Pisa, 2016, p. 139. Su come lo scopo perseguito dall'autore possa incidere sulle caratteristiche della lingua utilizzata anche G. CAROFIGLIO, *Con parole precise*, cit., p. 65.

²⁸⁰ E. ROSSI, *La lingua nelle aule giudiziarie*, cit., p. 140-141. Sullo scopo delle sentenze anche J.N. MIRANDA COUTINHO, *La lingua delle aule giudiziarie (la lingua del giudice e la lingua dell'avvocato)*, in P. CARETTI, R. ROMBOLI (a cura di), *La lingua dei giuristi*, cit., p. 153.

La diversità dei fini comporta – come osservato – inevitabili differenze linguistiche. Il linguaggio dell'avvocato non presenta sempre caratteristiche ricorrenti ma è quello che, a seconda dei casi, pare il più adeguato a convincere il giudice al quale si rivolge: il difensore potrà quindi «utilizzare espressioni dubitative o perplesse, riportare opinioni della dottrina senza necessariamente farle proprie o condividerle a pieno», nonché manifestare le proprie personali considerazioni²⁸¹. La lingua dei giudici è invece generalmente una lingua impersonale, fredda e distaccata, volta a esprimere imparzialità e una piena convinzione della soluzione adottata, così da renderla credibile e condivisibile²⁸².

All'interno della lingua dei giudici è però opportuno operare un'ulteriore suddivisione, distinguendo la lingua dei magistrati di merito da quella dei magistrati di legittimità. Le caratteristiche dell'impersonalità e della freddezza si riferiscono essenzialmente alle sentenze dei giudici di merito, che motivano la loro decisione in relazione a fatti concreti da cui devono esprimere il necessario distacco. I giudici di legittimità, invece, formulano osservazioni di diritto, avvalendosi dei fatti così come sono stati accertati nei precedenti gradi di giudizio: le loro sentenze risultano inevitabilmente più tecniche e meno comprensibili ai cittadini, con caratteristiche simili ai saggi della dottrina accademica²⁸³. Più precisamente, le sentenze di legittimità mirano a esprimere principi che vadano al di là del caso concreto oggetto di decisione e che si affermino nell'intero mondo giuridico. Questo, come vedremo, incide inevitabilmente sulla lingua utilizzata: più tecnica, tortuosa e ampollosa rispetto a quella dei giudici di merito.

Infine, all'interno del genere della lingua giudiziaria, occorre differenziare dalla lingua dei giudici la lingua del Pubblico Ministero. Mentre il giudice ascolta e all'esito del processo scrive, il Pubblico Ministero «scrive, ma soprattutto parla, con il rischio sempre incombente di non tenere il linguaggio sotto controllo, insomma si "straparlare"»²⁸⁴. La lingua del Pubblico Ministero è legata alla sua peculiare

²⁸¹ E. ROSSI, *La lingua nelle aule giudiziarie*, cit., p. 140.

²⁸² C. DE MAGLIE, *La lingua del diritto penale*, cit., p. 125.

²⁸³ *Ibidem*.

²⁸⁴ E. BRUTI LIBERATI, *Il linguaggio del magistrato*, in P. CARETTI, R. ROMBOLI (a cura di), *La lingua dei giuristi*, cit., p. 157.

posizione processuale. Egli è infatti *parte pubblica* del processo: in quanto *parte* deve persuadere il giudice ad adottare una determinata decisione, utilizzando una lingua simile – ma non del tutto sovrapponibile – a quella di cui si avvalgono gli avvocati; in quanto *parte pubblica* egli è tenuto a rispettare la garanzia di difesa e la dignità dell'indagato e dell'imputato, adottando una lingua che sia il più possibile chiara e comprensibile²⁸⁵.

Sono evidenti, dunque, le differenze che intercorrono tra le varie lingue che vengono utilizzate all'interno del processo: Luciana Breggia ha parlato a questo proposito di «ricchezza babelica»²⁸⁶. Nell'analisi delle varie sottocategorie della lingua processuale penale è peraltro opportuno considerare che esse non costituiscono ciascuna un universo a sé stante, ma sono destinate necessariamente a entrare in relazione tra di loro. Anzi, per realizzare l'indispensabile efficienza del processo gli atti dei singoli attori del giudizio devono possedere una adeguata capacità comunicativa: ogni testo, chiunque ne sia l'autore, deve essere sufficientemente chiaro e preciso, così da incrementare il dialogo processuale²⁸⁷. Tanto più che eventuali difetti o imprecisioni linguistiche degli atti redatti da avvocati e pubblico ministero, o anche dal giudice nelle fasi precedenti del procedimento, spesso finiscono per confluire nella sentenza, che, in quanto atto finale, riflette ciò che è avvenuto nel corso del processo e può essere definita il «precipitato linguistico di tutti gli atti compiuti precedentemente»²⁸⁸.

Spostandoci sul piano *dinamico*, anche la lingua delle aule giudiziarie è stata senza dubbio influenzata, nel corso del tempo, dai rapporti con le lingue straniere – in particolare negli ultimi anni dall'inglese – nonché dagli altri elementi che abbiamo definito *fattori propulsivi* della lingua del diritto penale: anche nelle sentenze e negli atti processuali compaiono, infatti, termini in lingua straniera o termini introdotti

²⁸⁵ E. BRUTI LIBERATI, *Il linguaggio del magistrato*, cit., p. 158.

²⁸⁶ L. BREGGIA, *La semplificazione del linguaggio giuridico negli atti processuali*, in A. MARIANI MARINI, F. BAMBI (a cura di), *Lingua e diritto*, cit., p. 15.

²⁸⁷ *Ivi*, p. 19-20.

²⁸⁸ N. TRIGGIANI, "In nome del popolo italiano?", cit., p. 3. In senso analogo anche P. BELLUCCI, *A onor del vero. Fondamenti di linguistica giudiziaria*, Padova, 2002, p. 436. Basta ricordare che, come vedremo, nella sentenza confluiscono anche l'imputazione redatta dal p.m., nonché le conclusioni dei difensori delle parti private (articolo 546 c.p.p.).

per effetto dell'europizzazione o dello sviluppo della giustizia riparativa²⁸⁹. La lingua dei magistrati e degli avvocati, peraltro, appare caratterizzata da una maggiore stabilità e resistenza ai cambiamenti politico-sociali rispetto a quanto riscontrato in relazione alla lingua del legislatore: come afferma Patrizia Bellucci, importante linguista studiosa del tema, si evidenzia in questo ambito «una certa tenacia sia nel mantenere il proprio linguaggio specialistico anche in interazione con non addetti ai lavori, sia nel conservare una certa predilezione per la formulazione inutilmente oscura o per l'orpello retorico»²⁹⁰. Giudici e avvocati tendono infatti a trasmettersi da una generazione all'altra peculiari tradizioni linguistiche, considerate indispensabili per l'esercizio della loro stessa professione²⁹¹: i testi legati al mondo del processo si caratterizzano così per una costante incomprendibilità e impenetrabilità, dovuta all'uso di termini tecnici e specialistici, di c.d. *tecnicismi collaterali*, di espressioni desuete, di irregolari costrutti sintattici, di latinismi e di arcaismi. Tale oscurità non rappresenta una caratteristica inevitabile e irrinunciabile dei testi giudiziari, né – a differenza di quanto evidenziato per la lingua del legislatore – pare essersi eccessivamente amplificata nel corso del tempo: essa si mostra semplicemente come il frutto di una «assuefazione a una stereotipia tramandata come un marchio di fabbrica»²⁹². Se già Manzoni scriveva «All'avvocato bisogna raccontar le cose chiare: a noi tocca poi imbrogliarle»²⁹³, pare evidente come le caratteristiche della lingua giudiziaria non siano in fondo radicalmente cambiate nel corso dei secoli.

Alla luce di tale considerazione pare opportuno esaminare in questa fase soltanto le differenze tra le diverse lingue utilizzate all'interno del tribunale,

²⁸⁹ Si vedano ad esempio la nota e già citata Cass., sez. u., 10 luglio 2002, n. 30329 (Franzese), per l'uso del termine inglese *leading case*; Cass., sez. V, 23 gennaio 2019, n. 8421 per l'uso del termine latino *punctum dolens*; o ancora Cass., sez. III, 25 settembre 2019, n. 48737, per il riferimento al concetto di sussidiarietà comunitaria.

²⁹⁰ P. BELLUCCI, *A onor del vero*, cit., p. 27. La stessa Bellucci ha parlato di «appiattimento acritico su prassi scritte consolidate»: P. BELLUCCI, *La motivazione in fatto e in diritto e le tecniche di redazione dei provvedimenti: scrivere «in forma chiara e precisa»*, relazione presentata a *Incontro di studio sul tema: «Settimana di studio relativa al tirocinio generico nel settore civile per gli uditori giudiziari nominati con D.M. 19 ottobre 2004 e D.M. 5/05/2004»*, Roma, 27 maggio e 24 giugno 2005, reperibile in <http://astra.csm.it/incontri/relaz/11743.pdf>, p. 3.

²⁹¹ Su questo G. CAROFIGLIO, *Con parole precise*, cit., p. 53.

²⁹² B. MORTARA GARAVELLI, *Le parole e la giustizia*, cit., p. 154.

²⁹³ A. MANZONI, *I promessi sposi*, Milano, 2010, XX edizione, p. 61.

riservando a un momento successivo la trattazione unitaria dei vizi linguistici degli atti processuali e delle loro conseguenze.

3.1. La lingua dei giudici nelle sentenze.

Lo studio della lingua dei giudici si è sempre concentrato sul testo delle sentenze, piuttosto che su quello di decreti e ordinanze. Come affermato da Maria Vittoria Dell'Anna, tale atteggiamento può essere spiegato considerando che la sentenza, in quanto atto conclusivo del processo, è destinata alla divulgazione ed è dunque più facilmente reperibile anche in forma elettronica, aspetto che senza dubbio ne facilita l'analisi linguistica²⁹⁴. Bisogna poi osservare che anche in ambito giuridico la sentenza è sempre stata oggetto di un maggiore studio rispetto alle ordinanze e ai decreti. È infatti alle sentenze che si richiamano i giudici e gli avvocati quando devono suffragare le proprie argomentazioni ed è alle sentenze che spesso fanno riferimento gli studiosi accademici per elaborare le proprie riflessioni teoriche. Questa funzione assolta dalle sentenze – che, come vedremo, ha ripercussioni anche sul piano linguistico – ha senza dubbio contribuito alla loro maggiore diffusione nella comunità scientifica, a differenza di quanto avvenuto per ordinanze e decreti, che spesso – fatta eccezione forse per le ordinanze di rimessione alle Sezioni Unite, per le ordinanze che sollevano questioni di legittimità costituzionale e per il caso particolare del decreto penale di condanna – rimangono relegati nell'oscurità.

Lo studio della sentenza si spiega, peraltro, non soltanto per la sua maggiore diffusione, ma anche perché, considerata un tipo di testo *unico* e *creativo*, essa si dimostra particolarmente affascinante per i linguisti: in particolare suscita interesse il fatto che ogni sentenza risulti profondamente e inevitabilmente diversa dalle altre, perché interpreta e applica le norme in relazione a un peculiare caso concreto, ma allo stesso tempo tutte le sentenze presentino sul piano linguistico aspetti di

²⁹⁴ M. V. DELL'ANNA, *Profili discorsivi e argomentazione nel linguaggio del giudice*, in A. MARIANI MARINI, F. BAMBI (a cura di), *Lingua e diritto*, cit., p. 151. Nelle più note banche dati, come *dejure.it* o *Italggiure* sono infatti reperibili tutte le massime e le sentenze (soprattutto di legittimità), ma non le ordinanze e i decreti.

evidente uniformità. «Ciò che colpisce il non-specialista è perciò proprio quella uniformità, testuale e specificamente linguistica, che caratterizza i testi appartenenti a questo genere, che evidentemente va oltre le prescrizioni del codice e sembra radicarsi in norme d'uso fortemente marcate e molto resistenti al cambiamento»²⁹⁵.

Infine, non bisogna dimenticare che la sentenza costituisce il provvedimento più completo ed esaustivo tra quelli adottati dal giudice. L'ordinanza e il decreto sono provvedimenti più concisi, data la loro incidentalità e duttilità, e per questo meno interessanti dal punto di vista linguistico²⁹⁶. Tanto più che – come già evidenziato – la sentenza si presenta come lo specchio linguistico di quanto avviene nel processo e riflette inevitabilmente le caratteristiche degli altri atti adottati, di cui riassume le peculiarità lessicali, morfologiche e sintattiche.

Queste considerazioni ci consentono dunque di ritenere sufficiente prendere in considerazione le sole sentenze al fine di un'analisi esaustiva della lingua del giudice penale.

Dal punto di vista linguistico «la sentenza si configura come un macro-enunciato performativo, il cui esito è un fatto giuridico»²⁹⁷. La performatività è una peculiarità riferibile a tutte le tipologie di sentenze: “la Corte condanna”, “il tribunale assolve”, “la Corte dichiara il ricorso inammissibile” sono – come già evidenziato – esempi significativi della capacità della lingua penalistica di modificare i fatti esterni, creando realtà che prima non esistevano o eliminando effetti prodottisi in precedenza. Peraltro, quella performativa, pur essendo la più evidente, non è l'esclusiva funzione delle sentenze: a essa si associano una funzione narrativa, una funzione argomentativa e una funzione descrittiva²⁹⁸.

²⁹⁵ F. SANTULLI, *La sentenza come genere testuale*, cit., p. 209.

²⁹⁶ Per le caratteristiche di ordinanze e decreti: G. CONSO, V. GREVI, M. BARGIS (a cura di), *Compendio di procedura penale*, Padova, 2016, p. 197 ss.

²⁹⁷ S. ONDELLI, *Il genere testuale della sentenza penale in Italia*, in G. BENELLI, G. TONINI (a cura di), *Studi in ricordo di Carmen Sánchez Montero*, vol. 1, Trieste, 2006, p. 300. Sul carattere performativo delle sentenze si veda F. SANTULLI, *La sentenza come genere testuale*, cit., p. 211-218.

²⁹⁸ S. ONDELLI, *Il genere testuale della sentenza penale in Italia*, cit., p. 298-299. Su questo anche J. VISCONTI, *La lingua del giudice*, in P. CARETTI, R. ROMBOLI (a cura di), *La lingua dei giuristi*, cit., p. 191.

Per chiarire queste osservazioni è opportuno esaminare brevemente la struttura della sentenza penale.

Ai sensi dell'articolo 546 c.p.p. la sentenza si apre con l'intestazione «in nome del popolo italiano» e l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata; seguono poi l'imputazione (redatta dal pubblico ministero) e le conclusioni delle parti, la motivazione e, infine, il dispositivo. Essa si presenta dunque come un *testo multiplo*, in quanto accosta atti provenienti da soggetti diversi e quindi con diverse caratteristiche linguistiche: «il capo di imputazione definisce il tema di fondo, le conclusioni delle parti determinano le domande rispetto a quel tema a cui la Corte dovrà dare una risposta motivata»²⁹⁹.

La motivazione, che consiste nella «concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata» (art. 546 c.p.p), costituisce il *trait d'union* tra l'imputazione e il dispositivo, come evidenziato dal connettivo P.Q.M.: essa deve indicare le ragioni per cui, date determinate premesse, i giudici hanno ritenuto di giungere a determinate conclusioni, esplicitate poi nel dispositivo³⁰⁰. La motivazione e il dispositivo si pongono dunque in un rapporto di interazione reciproca, espresso molto chiaramente da Filippo Danovi – sia pure con riferimento alla sentenza civile: «se la motivazione, incarnando il giudizio, [...] deve fornire al dispositivo il contenuto da cui trarre fondamento e altresì attribuire una giustificazione logica idonea a supportare razionalmente il comando, quest'ultimo, dal canto suo, risponde al primario compito di esprimere la *vis* e l'autorità della sentenza e di permettere alla decisione giurisdizionale di produrre i propri effetti anche *inter nolentes*»³⁰¹.

Il dispositivo assolve allora la funzione prescrittiva, regolativa e performativa, mentre la motivazione svolge una funzione narrativa, argomentativa ed espositiva. In particolare, nella prassi, la struttura della motivazione si divide in

²⁹⁹ P. BELLUCCI, *A onor del vero*, cit., p. 289. L'espressione *testo multiplo* viene utilizzata dall'autrice a p. 287.

³⁰⁰ È opportuno precisare, peraltro, che le motivazioni vengono redatte e depositate successivamente rispetto al dispositivo, che invece ai sensi dell'articolo 544 c.p.p. deve essere letto in udienza: dal punto di vista cronologico, dunque, il rapporto è invertito.

³⁰¹ F. DANOVI, *Il linguaggio del processo*, cit., p. 197.

“fatto e svolgimento del processo” e “motivi della decisione”, che sfociano poi nel dispositivo: nella prima parte vengono riassunti il fatto e i passaggi fondamentali della vicenda processuale, e dunque il testo è essenzialmente narrativo, mentre nella seconda vengono esposte le ragioni giuridiche della decisione, con il prevalere di componenti argomentative e valutative³⁰². La sentenza adempie inoltre una funzione descrittiva in tutti i casi in cui il giudice ricorre alla citazione di norme o di precedenti giurisprudenziali³⁰³.

Quest'ultima considerazione impone infine di ricordare un'ulteriore peculiarità delle decisioni giudiziali: *l'intertestualità*. Per suffragare le sue osservazioni il giudice necessita infatti di frequenti rinvii a fonti esterne, sia normative che giurisprudenziali³⁰⁴.

Premesse tali considerazioni sul genere testuale della sentenza pare ora opportuno esaminare in maniera distinta le peculiarità linguistiche delle sentenze di merito e quelle delle sentenze di legittimità, che presentano scopi e destinatari differenti.

3.1.1. La lingua dei giudici di merito.

Per analizzare e comprendere meglio le caratteristiche dello stile linguistico dei giudici di merito è necessario porsi una domanda preliminare: «per chi scrive il giudice»³⁰⁵?

La sentenza, infatti, assolve senza dubbio una funzione comunicativa – e proprio a essa si ricollegano gli obblighi di chiarezza e concisione sanciti dal legislatore³⁰⁶ – ma sulle modalità con cui tale funzione viene esercitata incidono in maniera rilevante le caratteristiche dei suoi destinatari.

³⁰² P. BELLUCCI, *A onor del vero*, cit., p. 291 e C. ZAZA, *La sentenza penale. Schema argomentativo, struttura e stile*, Milano, 2004, p. 61. Sulle differenze tra i vari tipi testuali chiara e concisa sempre ID, *La motivazione in fatto e in diritto e le tecniche di redazione dei provvedimenti*, cit., p. 125.

³⁰³ S. ONDELLI, *Il genere testuale della sentenza penale in Italia*, cit., p. 298.

³⁰⁴ F. SANTULLI, *La sentenza come genere testuale*, cit., p. 229.

³⁰⁵ P. BELLUCCI, *A onor del vero*, cit., p. 304. Sul fatto che da questa domanda debba muovere lo studio della lingua dei giudici, cfr. C. ZAZA, *La sentenza penale. Struttura e casistica*, Milano, 2011, p. 79 ss.

³⁰⁶ A questo proposito si veda G. DE CATALDO, *La sentenza come testo*, in AA. VV., *Breviario per una buona scrittura. Gruppo di lavoro sulla chiarezza e sinteticità degli atti processuali*, Roma, 16 febbraio 2018, disponibile in *Federnotizie.it*, p. 27 ss.

Occorre differenziare il destinatario legale o ideale dal destinatario reale o effettivo³⁰⁷. In relazione al primo profilo vengono in rilievo l'articolo 101 della Costituzione, che stabilisce che la giustizia è amministrata in nome del popolo, e gli articoli 125 e 546 c.p.p., che prescrivono che le sentenze siano pronunciate in nome del popolo italiano. Tali norme sembrano indicare come destinatari della sentenza penale tutti i cittadini italiani. Se la sovranità appartiene al popolo, allora il popolo deve vigilare sulla corretta amministrazione della giustizia, che, in quanto sovrano, ha delegato ai giudici³⁰⁸. Si parla, a questo proposito, di *funzione extraprocessuale* della motivazione, perché la motivazione dovrebbe consentire un controllo sull'esercizio della giurisdizione da parte di persone estranee al contesto processuale. Tuttavia, la prassi giudiziaria, l'oscurità e il tecnicismo imperante delle sentenze, dimostrano come il "popolo" rimanga il mero destinatario *ideale* della sentenza: «allo stato attuale delle cose, fatte salve brillanti eccezioni, le sentenze non sono scritte per il cittadino, che viene escluso *di fatto*, tanto sul piano dei contenuti quanto a livello dell'espressione»³⁰⁹.

Il giudice scrive realmente per un gruppo più ristretto di persone: composto essenzialmente dal pubblico ministero, dai difensori dell'imputato e delle altre parti private e dai giudici competenti per l'eventuale impugnazione. Tali soggetti possono essere dunque definiti come i destinatari *effettivi* della sentenza. La motivazione finisce così per assolvere una funzione non più extraprocessuale ma *endoprocessuale*: viene considerata come uno strumento volto a consentire un controllo sulla decisione ad opera delle parti e del giudice dell'impugnazione, piuttosto che come un testo destinato a giustificare la decisione dinnanzi all'intera collettività³¹⁰.

Questa funzione endoprocessuale della motivazione influenza senza dubbio le caratteristiche dello stile del giudice di merito. Egli innanzitutto scrive «in

³⁰⁷ Su questo per tutti E. AMODIO, voce *La motivazione della sentenza penale*, in *Enc. dir.*, vol. XXVII, 1977, p. 194 ss.

³⁰⁸ *Ivi*, p. 181 ss.

³⁰⁹ P. BELLUCCI, *A onor del vero*, cit., p. 306. Sull'incomprensibilità delle sentenze da parte della collettività anche F. ROSELLI, *Le sentenze devono essere comprese da tutti?*, in CEPIG (Centro pontino di iniziative giuridico-sociali), *Linguaggio e giustizia*, Ancona, 1986, p. 21 ss.

³¹⁰ E. AMODIO, voce *La motivazione della sentenza penale*, cit., p. 186.

funzione di un pubblico di lettori che condivide gli stessi presupposti comunicativi e che si riconosce fortemente nel tradizionale modello di scrittura forgiato sull'armamentario retorico e argomentativo della professione forense»³¹¹. Ma soprattutto egli scrive presupponendo un pubblico in *atteggiamento critico*: più precisamente, il giudice di merito non si preoccupa tanto della chiarezza e della comprensibilità delle sue argomentazioni da parte del cittadino medio, quanto piuttosto delle censure e delle critiche che potrebbero esser mosse nei confronti della sentenza dalle parti processuali e dai giudici di rango superiore³¹².

Tali considerazioni contribuiscono allora a spiegare la principale peculiarità della lingua dei giudici di merito: ossia l'*impersonalità*, da intendersi come «assenza di riferimenti contestualizzanti e di spie linguistiche della personalizzazione e di altri procedimenti testuali che collochino il testo in una modalità comunicativa dialogica»³¹³. Attraverso un discorso impersonale, esprimendo un distacco dai fatti e dalle parti, il giudice mira a fornire una ricostruzione della vicenda che risulti oggettivamente condivisibile dal maggior numero di persone possibile e in particolare dai giudici superiori, che sono fisiologicamente più lontani dal fatto concreto. Egli, in altri termini, intende mostrarsi come una figura che ha osservato la vicenda con sguardo superiore e imperturbabile e, per questo motivo, non contestabile³¹⁴.

L'impersonalità viene resa attraverso vari espedienti linguistici. Innanzitutto, i verbi (in particolare quelli dichiarativi), i pronomi e gli aggettivi sono

³¹¹ N. TRIGGIANI, *"In nome del popolo italiano?"*, cit., p. 2.

³¹² E. AMODIO, voce *La motivazione della sentenza penale*, cit., p. 195. Chiaro sul punto Calamandrei: «L'idea che la sentenza di primo grado possa essere messa nel nulla dalla corte d'appello può esercitare sul giudice che l'ha redatta, secondo sua natura, influssi benefici o maligni. Per alcuni giudici, quelli che hanno più chiara la coscienza della facilità con cui gli uomini cadono in errore, è un'idea tranquillante, che serve a sopportar meglio il tormento della loro responsabilità [...]. Ma ci sono altri giudici per i quali questa idea diventa una specie di incubo, fino al punto di indurli a escogitare ingegnosi giri di motivazione destinati a chiudere al soccombente le vie offerte dalla legge per ricorrere ai giudici superiori». P. CALAMANDREI, *Elogio dei giudici scritto da un avvocato*, Milano, 1989, XVII ristampa 2020, p. 288.

³¹³ M. V. DELL'ANNA, *Profili discorsivi e argomentazione*, cit., p. 153.

³¹⁴ In questo senso particolarmente espressive le parole di Italo Calvino: «chi parla l'antilingua ha sempre paura di mostrare familiarità e interesse per le cose di cui parla, crede di dover sottintendere "io parlo di queste cose per caso, ma la mia funzione è ben più in alto delle cose che dico e che faccio, la mia funzione è più in alto di tutto, anche di me stesso». I. CALVINO, *L'antilingua*, in *Il giorno*, 3 febbraio 1965, ora in ID, *Una pietra sopra*, Milano, 1995, p. 151.

generalmente utilizzati in terza persona e l'autore del testo viene indicato attraverso sostantivi generici o collettivi come "la Corte", il "collegio", il "tribunale" e così via³¹⁵. È poi particolarmente frequente la costruzione delle frasi attraverso l'utilizzo del -si impersonale, anche come particella enclitica dopo l'infinito, così come la realizzazione del discorso in forma indiretta: il testo viene epurato da tutto ciò che può esprimere un diretto contatto con il destinatario. Talvolta, inoltre, l'impersonalità e l'astrattezza vengono rese tramite il ricorso alla doppia negazione o attraverso l'uso dell'articolo zero³¹⁶. Infine, contribuisce a conferire al discorso del giudice una giusta dose di impersonalità anche il famoso *imperfetto narrativo*, utilizzato in particolare nella descrizione e nella ricostruzione della vicenda concreta, che «appiattisce in un unico, lontano e neutrale, orizzonte temporale la ricostruzione dei fatti di causa e delle precedenti fasi del processo»³¹⁷.

Si considerino i seguenti esempi³¹⁸.

- «In base a quanto premesso, in fatto e in diritto, deve, allora, ritenersi sussistere, tanto sotto il profilo oggettivo, quanto sotto quello soggettivo, la penale responsabilità dell'imputato per il delitto di cui all'art. 572 c.p., in quanto, alla luce degli elementi di cui si è dato conto, deve ritenersi dimostrata, al di là del ragionevole dubbio, l'abitudine tipica del reato di maltrattamenti in famiglia, nonché l'elemento psicologico del delitto dato dalla coscienza e volontà dell'imputato di sottoporre la madre a sofferenze fisiche e morali, in modo continuativo» (tribunale di Taranto sez. I, 25/01/2020, n. 339)

³¹⁵ M. V. DELL'ANNA, *Profili discorsivi e argomentazione*, cit., p. 154, ma anche P. BELLUCCI, *A onor del vero*, cit., p. 413-414. Il nome dell'estensore compare soltanto nell'epigrafe e nell'ultima pagina della sentenza.

³¹⁶ Su questo J. VISCONTI, *La chiarezza tra superfluo e necessario*, in AA. VV., *Breviario per una buona scrittura*, cit., p. 18. Sui costrutti nominali nel linguaggio giuridico imprescindibile la lettura di B. MORTARA GARAVELLI, *Le parole e la giustizia*, cit., p. 171 ss.

³¹⁷ F. BAMBI, *La lingua del giudice tra vizi e virtù*, in www.giustizia-amministrativa.it, 2018, p. 12. Sull'imperfetto narrativo si veda anche F. SANTULLI, *La sentenza come genere testuale*, cit., p. 225 ss. Santulli evidenzia peraltro che l'imperfetto non è l'unico tempo verbale adoperato nella fase narrativa, anzi nelle sentenze più recenti si registra un impegno significativo anche del tempo presente. Su quest'ultimo aspetto anche B. MORTARA GARAVELLI, *Le parole e la giustizia*, cit., p. 170-171.

³¹⁸ Tratti da *dejure.it*

- «dal contesto degli atti, interpretati sulla scorta delle regole stabilite dagli artt. 1262 e segg. c.c. (nel senso che la querela, quale atto negoziale, vada interpretata alla stregua delle suddette norme, cfr. Cass. Pen. sez. II, 28.5.86, n. 4554) non si evince affatto la non equivoca volontà di chiedere l'accertamento della responsabilità penale del colpevole in ordine al fatto denunciato, il che preclude di qualificare l'atto di denuncia in esame quale querela». (Tribunale di Pescara, 16/01/2019, n.171)
- «Pertanto, alla stregua dei criteri di cui all'art. 133 c.p., tenuto conto della gravità del fatto, desumibile dal carattere prolungato ed ostinato della condotta criminosa, ed in ragione della reiterazione di analoghi contegni anche in epoca successiva e nonostante la vigenza del divieto di avvicinamento alla persona offesa, nonché della sussistenza della suddetta circostanza aggravante - elementi che giustificano la inflizione di una penale più elevata del minimo edittale - stimasi equo condannare il predetto alla pena di anni due di reclusione» (Tribunale di S.Maria Capua V. sez. II, 25/07/2018, n.3130)
- «Ritiene la Corte di non poter ignorare gli argomenti prospettati dalle parti in ordine alla formula assolutoria da adottare, pur non ritenendo di svolgere sul punto una trattazione teorica che esulerebbe dai limiti della sentenza». (Corte d'assise di Milano, 23/12/2019, n. 8)
- «Fondata risulta anche la formulazione di un giudizio di attuale pericolosità sociale del soggetto, in considerazione della gravità del reato commesso, della scarsa consapevolezza dell'azione compiuta apparentemente maturata dallo stesso, dell'ascrivibilità al medesimo di un precedente penale seppur di lieve entità» (Corte appello di Ancona, 09/09/2019, n.965)
- «A fronte dei dati sin qui evidenziati, non valgono ad infirmare la valutazione di credibilità del portato narrativo della persona offesa quanto riferito dai testi Gr. e Ta. i quali, per quanto amici di famiglia,

ovviamente hanno avuto una visione delle relazioni padre-figlia occasionale e limitata alle singole frequentazioni» (Corte appello di Trento, 14/11/2019, n.274)

Da questi esempi emergono le caratteristiche più significative della lingua del giudice penale. Come osservato, le considerazioni di persone diverse dall'estensore della sentenza sono riportate in maniera indiretta, esclusivamente attraverso la condivisione o meno delle loro affermazioni. Il soggetto del discorso viene raramente espresso, con una netta preferenza per la forma impersonale, quando poi si decide di indicarlo in maniera esplicita, questo avviene attraverso i sostantivi generici e collettivi. I passi riportati evidenziano, infine, la notevole frequenza di astrazioni e nominalizzazioni (come, ad esempio, *ascrivibilità*), che producono un inevitabile condizionamento psicologico sul lettore: si tratta di espedienti linguistici volti a rappresentare le conclusioni cui è giunto l'organo giudicante come il prodotto naturale e, dunque condivisibile, degli elementi acquisiti nel corso del processo.

È comunque importante osservare che, sia pure in un contesto di preponderante impersonalità, non mancano nelle sentenze alcune sequenze argomentative in cui l'autore del testo esprime indirettamente il suo punto di vista, il suo giudizio sulla vicenda, anticipando la decisione finale. Questo avviene, ad esempio, attraverso l'uso di avverbi come *certamente* o *correttamente*, o tramite altre espressioni di rafforzamento delle argomentazioni come "*appare ragionevole*", "*si reputa equo*" o "*pare condivisibile*"³¹⁹. Si tratta di formule stereotipate, con una scarsa variazione lessicale e sintattica³²⁰.

Nonostante tali caratteristiche emergano in parte anche dai brani già citati, vediamo esempi più specifici.

- «Il Giudice di primo grado ha evidenziato le circostanze e gli univoci elementi atti ad evidenziare la sussistenza dei fatti-reato ascritti all'imputato e la responsabilità del prevenuto in ordine al reato ascritto.

³¹⁹ Su questo M. V. DELL'ANNA, *Profili discorsivi e argomentazione*, cit., p. 169 ss.

³²⁰ F. SANTULLI, *La sentenza come genere testuale*, cit., p. 227.

La Corte condivide integralmente e fa propria tale motivazione, per quanto non verrà diversamente argomentato» (Corte d'appello di Ancona, 17/02/2020, n. 1818)

- «Valutati tutti gli indici di cui all'art. 133 c.p. e, in particolare, l'allarme derivante dalle pericolose condotte contestate, realizzate mediante uso di esplosivo in centri abitati, nonché i precedenti penali a carico di entrambi gli imputati, si stima congruo ed equo [...]» (Tribunale di Torino sez. I, 10/06/2019, n.1179)

Nei passi riportati vengono espressi chiari giudizi di valore, ma la rinuncia all'indicazione di uno specifico soggetto di questi giudizi consente al discorso di rimanere allo stesso tempo astratto e distaccato.

Da tutte le sentenze citate emerge inoltre come il carattere impersonale del discorso dei giudici di merito dipenda anche da aspetti lessicali, morfologici e sintattici. I termini tecnici – talvolta necessari per soddisfare le esigenze di precisione e concisione, ma spesso espressione di mero *narcisismo* o di adesione acritica alla tradizione³²¹ – assolvono senza dubbio anche la funzione di tramettere l'elevata professionalità e l'assenza di emotività dei giudici, chiamati a esaminare i fatti esclusivamente attraverso la lente del diritto³²². Sul piano sintattico, invece, espedienti come l'anticipazione del verbo rispetto al soggetto (*ritiene la Corte*), l'anteposizione dell'aggettivo al sostantivo (*si ritiene equa la pena*) o il susseguirsi ininterrotto di subordinate, spesso introdotte da gerundi, possono contribuire a esprimere la necessaria lontananza dai fatti concreti e dalle persone coinvolte nel processo, nonché il carattere oggettivo delle ricostruzioni e delle valutazioni offerte nella sentenza.

³²¹ G. CAROFIGLIO, *Con parole precise*, cit., p. 53 ss.

³²² P. BELLUCCI, *A onor del vero*, cit., p. 310 ss. Circa l'impossibilità per i giudici di rinunciare ai tecnicismi si veda F. BAMBI, *La lingua del giudice*, cit., p. 2 ss.

È bene osservare, peraltro, che questi stessi espedienti sintattici rispondono, oltre che a esigenze di impersonalità, anche a quelle esigenze di concisione e sinteticità che, come evidenziato, sono imposte dallo stesso legislatore³²³.

In conclusione, la lingua dei giudici di merito è caratterizzata da una ineliminabile *astrattezza*³²⁴. Astrattezza che possiede senza dubbio il pregio di «stemperare il *pathos* collegato alla tragedia umana, in cui sempre si inserisce l'agire criminoso», ma allo stesso tempo anche il difetto di conferire al testo della sentenza un carattere freddo e impenetrabile, allontanandola maggiormente dai suoi destinatari *ideali*³²⁵. Per di più le sequenze argomentative delle sentenze, con il loro lessico tecnico e aulico e le particolari costruzioni morfo-sintattiche, risultano caratterizzate da una incomprensibile e curiosa *stereotipia* che ha portato definire la lingua dei giudici come una *lingua morta*³²⁶. Anzi, Francesca Santulli, analizzando dal punto di vista linguistico le sentenze degli ultimi cinquant'anni, ha evidenziato un peggioramento nella lingua dei giudici: se infatti una volta le sentenze, pur sempre ostiche per il cittadino medio, potevano vantare uno stile quasi *letterario*, oggi l'eleganza di un tempo sembra essere stata soppressa a favore di una lingua spesso inutilmente arcaica e involuta. Queste considerazioni conclusive ci consentono allora di richiamare le osservazioni iniziali circa i destinatari effettivi della sentenza: «nulla, a tutt'oggi, lascia pensare che la casta voglia aprirsi per estendere ad altri il proprio privilegio a comprendere»³²⁷.

Riservando al prossimo capitolo la trattazione analitica dei vizi linguistici, occorre ora dedicarci alle diverse peculiarità della lingua dei giudici di legittimità.

3.1.2. La lingua dei giudici di legittimità.

La lingua dei giudici di legittimità si differenzia dalla lingua dei giudici di merito. Lo stile della sentenza, infatti, varia nel momento in cui il giudice si ritrova

³²³ F. SANTULLI, *La sentenza come genere testuale*, cit., p. 221.

³²⁴ J. VISCONTI, *La chiarezza tra superfluo e necessario*, cit., p. 18.

³²⁵ C. DE MAGLIE, *La lingua del diritto penale*, cit., p. 124.

³²⁶ N. TRIGGIANI, *"In nome del popolo italiano?"*, cit., p. 2.

³²⁷ F. SANTULLI, *La sentenza come genere testuale*, cit., p. 235-236.

ad affrontare questioni di diritto di particolare importanza: «il magistrato si prefigge di costruire il pezzo di giurisprudenza e l'uditorio si allarga, fino a comprendere tutti gli operatori giuridici»³²⁸.

In questa fase processuale non è più così importante mostrare distacco emotivo e imperturbabilità in relazione alla vicenda concreta, perché la Corte di Cassazione si occupa soltanto di questioni di diritto e recepisce i fatti così come accertati nei precedenti gradi di giudizio. Il giudice, pronunciandosi su importanti temi giuridici, ha piuttosto interesse a elaborare un generale principio di diritto che venga condiviso e recepito nell'intero mondo penalistico come insegnamento giurisprudenziale. Egli allora, immedesimandosi in questa funzione didattica della sentenza, utilizza una lingua per molti aspetti simile a quella degli accademici: aulica, intrisa di latinismi e arcaismi, complessa e ricercata³²⁹. Una lingua che deve rappresentare l'autorevolezza e il prestigio di chi la utilizza e che è espressione di una diffusa «patologia narcisistica»³³⁰.

A questo proposito è sufficiente citare, a titolo paradigmatico, una importante sentenza delle Sezioni Unite, pronunciata in merito alla distinzione tra il delitto di concussione, incentrato sulla condotta di costrizione, e quello di induzione indebita, incentrato sulla condotta di induzione: «In sintesi: la costrizione evoca una condotta di violenza o di minaccia. La minaccia, in particolare, quale *vis compulsiva*, ingenera *ab extrinseco* il timore di un male *contra ius*, per scongiurare il quale il destinatario finisce con l'aderire alla richiesta dell'indebita dazione o promessa»³³¹. Il concetto avrebbe potuto essere espresso senza ricorrere all'uso di tre latinismi nella medesima breve frase: la minaccia, come forza costringente proveniente da un terzo, ingenera il timore di un male ingiusto, per scongiurare il quale la vittima finisce per aderire alla richiesta del reo. L'uso di una lingua arcaica e involuta sembra però essere assunta come simbolo dell'appartenenza a un particolare ceto

³²⁸ E. AMODIO, voce *La motivazione della sentenza penale*, cit., p. 195. In relazione a questo aspetto è interessante l'aneddoto raccontato in P. CALAMANDREI, *Elogio dei giudici*, cit., p. 291.

³²⁹ C. DE MAGLIE, *La lingua del diritto penale*, cit., p. 127. Per un'analisi tecnica della lingua dei giudici di legittimità si veda I. BOLOGNA, *La struttura logica delle sentenze di legittimità*, in CEPIG (Centro pontino di iniziative giuridico-sociali), *Linguaggio e giustizia*, cit., p. 35 ss.

³³⁰ G. CAROFIGLIO, *Con parole precise*, cit., p. 54.

³³¹ Cass. pen., sez. un., 24 ottobre 2013, n. 12228. Disponibile in *Italggiureweb*.

sociale, e per questa ragione pare irrinunciabile: si tende a utilizzare un lessico peculiare sia come motivo di vanto sia per escludere dai *fini ragionamenti* giuridici chi non ha gli strumenti per comprenderli pienamente³³².

Al di là del lessico utilizzato, le sentenze di legittimità presentano un'altra importante caratteristica che le differenzia da quelle di merito e che risulta sempre legata alla funzione svolta. I giudici della Corte di Cassazione sono chiamati a esprimere una valutazione su quanto è stato fatto e deciso nei gradi precedenti del processo. Per tale motivo sono più frequenti nelle loro sentenze quei giudizi di valore che nelle pronunce di merito paiono invece eccezionali o comunque limitati a quanto strettamente indispensabile³³³.

I giudizi e le prese di posizione costituiscono, in particolare, il cuore delle sentenze delle Sezioni Unite, che hanno il compito di enunciare un principio di diritto che risolva questioni giuridiche controverse e dunque di dichiarare la condivisibilità o meno di un determinato orientamento giurisprudenziale. Si consideri, ad esempio, un passo della recente pronuncia delle Sezioni Unite in merito alla natura dell'aggravante di agevolazione mafiosa di cui all'articolo 416bis.1 c.p. (*"reato commesso avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416bis o al fine di agevolare le associazioni ivi previste"*): «non risulta pertanto condivisibile la perplessità espressa nell'ordinanza di rimessione, relativa all'inquadramento di un elemento strutturale della fattispecie, quale il dolo specifico, nell'elemento accidentale, costituito dalla circostanza. A parte il richiamo a fattispecie analoghe, appena riferite, il dato si rivela anche concettualmente del tutto compatibile con il sistema, posto che il particolare atteggiamento psicologico è richiesto per la configurazione del solo elemento accidentale che, ove riscontrabile, si salda con quelli del reato a cui è applicabile per definire una autonoma fattispecie, che accede alla diversa disciplina nascente dalla fusione delle due previsioni»³³⁴. Dalla lettura

³³² Su questi concetti chiarissima B. MORTARA GARAVELLI, *Le parole e la giustizia*, cit., p. 183 ss.

³³³ Sui giudizi di valore nelle sentenze si veda ancora una volta M. V. DELL'ANNA, *Profili discorsivi e argomentazione*, cit., p. 169 ss.

³³⁴ Cass. Pen., sez. un., 3 marzo 2020, n. 8545. Disponibile in *sistemapenale.it* con nota di S. FINOCCHIARO, *Le Sezioni unite sulla natura dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa e sulla sua estensione ai concorrenti: tra punti fermi e criticità irrisolte*, 16 marzo 2020.

del passo si evince chiaramente il punto di vista dell'estensore: egli non ritiene condivisibile la tesi prospettata nell'ordinanza di rimessione, secondo cui non si può parlare di dolo specifico con riferimento a una circostanza aggravante ma solo con riferimento a un reato base.

È opportuno evidenziare, tuttavia, che nonostante la maggiore frequenza dei giudizi di valore anche nelle sentenze di legittimità non mancano espedienti linguistici volti a rendere il testo impersonale e distaccato, espressione di una giustizia esercitata in modo imparziale: i verbi, ad esempio, vengono sempre utilizzati in terza persona e il soggetto è sempre collettivo (“la Corte” o “le Sezioni Unite”).

In conclusione, dunque, possiamo affermare che in generale la lingua dei giudici si caratterizza per impersonalità, distacco e stereotipia. I giudici di legittimità, rispetto a quelli di merito, tendono a ricercare una lingua più elevata e raffinata, anche se spesso questo si risolve nell'uso di un lessico ampolloso e inutilmente oscuro, oppure nello sfoggio di frasi inutilmente lunghe e involute.

Appare una sintesi significativa di tali caratteristiche il seguente estratto di una sentenza della Corte di Cassazione pronunciata in tema di riparazione per ingiusta detenzione: «il giudice della riparazione ha ritenuto *argomentatamente* che ben avessero costituito, *vieppiù* nella loro *confluenza*, elementi tali da aver *logicamente*, in termini *concausali*, *concorso* a sviare gli organi preposti nella valutazione del quadro cautelare con conseguente ricaduta sulla privazione della libertà personale e sul successivo mantenimento della stessa, tutta una serie di comportamenti dell'indagato»³³⁵. L'estensore, in questo caso, ha evidentemente cercato di sfoggiare termini tecnici e aulici, al fine di rendere la sua argomentazione più solenne, raffinata e mostrare un'adeguata competenza e preparazione. Il risultato raggiunto è stato tuttavia quello di una frase difficilmente comprensibile e inutilmente ricca di sinonimi. Sarebbe stato più chiaro e più semplice affermare ad esempio: il giudice della riparazione, con una motivazione approfondita, ha ritenuto

³³⁵ Cass. pen, sez. IV, sent. 25 febbraio 2020, n. 12446. Disponibile in *dejure.it* (corsivo nostro).

che i vari comportamenti dell'indagato avessero contribuito a sviare gli organi competenti per la fase cautelare [...].

È bene osservare, peraltro, che non mancano esempi in cui anche i giudici di legittimità si dimostrano capaci di abbandonare una lingua complessa e tortuosa a favore di una formulazione più chiara e lineare, da cui si possono trarre indicazioni univoche. Si pensi, a titolo paradigmatico, alla sentenza Franzese (sez. u., 10 luglio 2002, n. 30329), in tema di accertamento causale; alla sentenza Raso (sez. u., 8 marzo 2005, n. 9163), in tema di vizio di mente; alla sentenza Ronci (sez. u. 29 maggio 2009, n. 22676), relativa al delitto di cui all'articolo 586 c.p., o ancora alla sentenza Thyssenkrupp (sez. u., 24 aprile 2014, n. 38343), che, tra le altre cose, si è pronunciata in merito alla distinzione tra colpa cosciente e dolo eventuale³³⁶.

3.2. La lingua del pubblico ministero.

La lingua del pubblico ministero non è una lingua uniforme e costante, come quella dei giudici, ma si presenta piuttosto come una lingua eterogenea e mutevole: viene infatti influenzata dai diversi soggetti con cui il p.m. si relaziona nelle varie fasi del procedimento penale. Emblematica, a questo proposito, è la definizione di Maurizio Carbone, che descrive il magistrato requirente come un soggetto *poliglotta*³³⁷.

Nella fase delle indagini preliminari, innanzitutto, la lingua del pubblico ministero è condizionata dal rapporto con la polizia giudiziaria: se sul piano procedimentale è il p.m. che dirige la polizia giudiziaria (ai sensi dell'articolo 56 c.p.p.), sul piano linguistico, come osserva Edmondo Bruti Liberati, il rapporto si inverte³³⁸.

I compiti della polizia giudiziaria comprendono una diffusa attività di verbalizzazione: ai sensi dell'articolo 357 c.p.p. la polizia giudiziaria redige infatti i

³³⁶ Tutte le sentenze sono reperibili su *dejure.it*.

³³⁷ M. CARBONE, *Il linguaggio del pubblico ministero: dall'informativa di reato della polizia giudiziaria alla requisitoria*, in N. TRIGGIANI (a cura di), *Il linguaggio del processo una riflessione interdisciplinare*, estratto de *I quaderni del dipartimento jonico*, 6/2017, p. 33.

³³⁸ E. BRUTI LIBERATI, *Il linguaggio del magistrato*, cit., p. 158.

verbal di denunce, querele e istanze, delle sommarie informazioni e delle dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini, nonché delle dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti. Svolgendo tale attività la polizia giudiziaria per prima *traduce* in lingua tecnico-giuridica affermazioni fatte da persone comuni in linguaggio comune. Successivamente il p.m. recepisce nei suoi atti quanto trasmesso dai funzionari di polizia e spesso questo recepimento avviene senza alcuna rielaborazione ma attraverso un mero, e più agevole, “copia e incolla”: ecco allora che la lingua della p.g. diventa la lingua del p.m.³³⁹.

Le parole di Italo Calvino, ancora perfettamente attuali, dipingono in maniera emblematica quanto avviene durante il procedimento di verbalizzazione: «Il brigadiere è davanti alla macchina da scrivere. L'interrogato, seduto davanti a lui, risponde alle domande un po' balbettando, ma attento a dire tutto quello che ha da dire nel modo più preciso e senza una parola di troppo: “Stamattina presto andavo in cantina ad accendere la stufa e ho trovato tutti quei fiaschi di vino dietro la cassa del carbone. Ne ho preso uno per bermelo a cena. Non ne sapevo niente che la bottiglieria di sopra era stata scassinata”. Impassibile il brigadiere batte veloce sui tasti la sua fedele trascrizione: “il sottoscritto essendosi recato nelle prime ore antimeridiane nei locali dello scantinato per eseguire l'avviamento dell'impianto termico, dichiara d'essere casualmente incorso nel rinvenimento di un quantitativo di prodotti vinicoli, situati in posizione retrostante al recipiente adibito al contenimento del combustibile, e di aver effettuato l'asportazione di uno dei detti articoli nell'intento di consumarlo durante il pasto pomeridiano, non essendo a conoscenza dell'avvenuta effrazione dell'esercizio soprastante». Il brigadiere, in breve, trasforma la lingua dell'interrogato in un'*antilingua inesistente*³⁴⁰.

Certo, le operazioni di traduzione dall'oralità alla scrittura sono tutt'altro che semplici. Come evidenzia Patrizia Bellucci, il verbalizzante deve passare da un tipo di testo a un altro, dal discorso diretto al discorso indiretto e, soprattutto, deve rendere una lingua colloquiale compatibile con le esigenze del mondo legale, fornendo una descrizione dei fatti narrati che sia suscettibile di essere facilmente

³³⁹ E. BRUTI LIBERATI, *Il linguaggio del magistrato*, cit., p. 159.

³⁴⁰ I. CALVINO, *L'antilingua*, cit., p. 150.

ricondotta a una fattispecie astratta di reato³⁴¹. È evidente che si tratta di un compito abbastanza complesso per chi non possiede adeguate competenze linguistiche. A ciò si aggiunge che l'operazione in questione non è un'operazione standardizzata: la verbalizzazione richiede accorgimenti sempre diversi, legati alle peculiarità del caso concreto e dipendenti dal grado di istruzione di chi effettua le dichiarazioni e di chi le riceve. Questo contribuisce in parte a spiegare per quale motivo i funzionari di polizia addetti alla verbalizzazione sentano il bisogno di rifugiarsi nell'*antilingua*, nel *burocratese*, recuperando almeno in parte una rassicurante uniformità³⁴². Inoltre, come osserva Edmondo Bruti Liberati ricorrendo alla penna di Andrea Camilleri, un possibile incentivo all'utilizzo di tale oscura variante dell'italiano può derivare anche dalla convinzione che si tratti dell'unica lingua in grado di impressionare e smuovere i magistrati del pubblico ministero³⁴³.

Queste considerazioni, tuttavia, non sono sufficienti a giustificare l'utilizzo di un'*antilingua inesistente* che finisce per deformare la realtà³⁴⁴. E soprattutto esse non valgono a scusare la prassi seguita da molti pubblici ministeri che, pur vantando un elevato livello di istruzione, si limitano a recepire nello svolgimento della loro attività gli atti trasmessi dalla polizia giudiziaria, così redigendo, a loro volta, atti spesso oscuri e incomprensibili per l'imputato, che compromettono l'effettivo esercizio del diritto di difesa. Basta pensare, ad esempio, che il rischio di «cadere nell'*antilingua*, attraverso l'inserimento, con copia e incolla, di passaggi delle informative della polizia giudiziaria» è molto elevato per le richieste di

³⁴¹ P. BELLUCCI, *A onor del vero*, cit., p. 107-108.

³⁴² *Ivi*, p. 106.

³⁴³ E. BRUTI LIBERATI, *Il linguaggio del magistrato*, cit., p. 159. L'autore cita un dialogo particolarmente evocativo de *La gita a Tindari*, Palermo, 2000, p. 122 che pare doveroso riportare di seguito:

«"ci tieni tanto al ringrazio? Cerca piuttosto il rapporto di scriverlo bene. Domani a matino me lo porti e lo firmo."

"Che significa che devo scriverlo bene?"

"Che lo devi condire con certe cose: recatici in loco, eppertanto, dal che si evince, pur tuttavia. Così si trovano nel loro territorio, col loro linguaggio e pigliano la facenna in considerazione».

³⁴⁴ I. CALVINO, *L'antilingua*, cit., p. 150. Su questo anche G. CAROFIGLIO, *Con parole precise*, cit., p. 108 ss. Carofiglio, in particolare, riporta alcuni esempi di verbalizzazione che riproducono perfettamente quanto narrato da Calvino, v. *Ibidem*, p. 126 ss.

autorizzazione di misure cautelari presentate al Giudice per le Indagini Preliminari³⁴⁵.

Al di là dei rapporti con la p.g., l'esempio più significativo della lingua del pubblico ministero rimane l'imputazione: formulata dal p.m. al momento dell'esercizio dell'azione penale, essa consiste nell'enunciazione in forma chiara e precisa del fatto attribuito all'imputato con l'indicazione degli articoli di legge (art. 417 c.p.p.). L'imputazione costituisce uno scritto *primario*, ossia uno scritto che nasce come tale senza porre il problema della conversione dalla forma orale esaminato con riferimento ai verbali della p.g. Si tratta di uno scritto dal carattere inevitabilmente tecnico, a causa della presenza di numerosi rinvii a fonti normative che non ne facilitano la comprensione da parte di persone estranee al mondo giuridico³⁴⁶. Il tecnicismo per di più aumenta quando il magistrato deve confrontarsi con altri linguaggi speciali (come quello medico o quello finanziario). Questa fisiologica difficile comprensibilità dell'imputazione, peraltro, viene spesso ulteriormente amplificata dalla tendenza a ricorrere – ancora una volta – all'*antilingua*, ossia dalla tendenza a utilizzare «una sintassi ramificata e sinuosa [...] utile più a non dire che a dire»³⁴⁷.

Per chiarire tali osservazioni è utile prendere in considerazione un esempio, tratto da un recente caso giurisprudenziale – e anche mediatico.

«IMPUTATI

del reato di cui agli articoli 110 e 575 c.p. perché in data 17 maggio 2015, all'interno della loro abitazione, sita in [...], dopo che Ciontoli Antonio alla presenza di Ciontoli Martina, fidanzata del Vannini Marco, alle ore 23, 15, simulando uno scherzo, e ritenendo erroneamente che la pistola semiautomatica Beretta calibro 9-380, numero di matricola [...], legalmente detenuta, fosse priva di munizionamento e quindi scarica, “scarrellando” e premendo il grilletto in direzione del Vannini, ospite presso l'abitazione,

³⁴⁵ E. BRUTI LIBERATI, *Il linguaggio del magistrato*, cit., p. 160.

³⁴⁶ P. BELLUCCI, *A onor del vero*, cit., p. 21-22.

³⁴⁷ I. CALVINO, *L'italiano, una lingua tra le altre lingue*, in *Rinascita*, 30 gennaio 1965, ora in ID, *Una pietra sopra*, cit., p. 147.

aveva esploso colposamente un colpo d'arma da fuoco attingendo il giovane a livello della faccia esterna del terzo medio del braccio destro con tramite che attraversava il lobo superiore del polmone destro e poi il cuore, in concorso tra loro, ritardavano i soccorsi e fornivano agli operatori del 118 e al personale paramedico, informazioni false e fuorvianti, così cagionando, accettandone il rischio, il decesso del Vannini che avveniva alle ore 3.10 del 18.05.2015, di anemia acuta meta emorragica conseguente alle suindicate lesioni»³⁴⁸.

Sul piano lessicale possiamo osservare innanzitutto, oltre ai riferimenti normativi, alcuni superflui tecnicismi collaterali – come *sita*, invece che *situata*, *munizionamenti*, invece che *munizioni*, o, ancora, *suindicate*, al posto di un più semplice *menzionate* – che senza dubbio appesantiscono il testo. A questi si aggiungono termini tecnici desunti dal linguaggio medico, come *faccia esterna del terzo medio del braccio* o *anemia acuta meta emorragica*, indispensabili per una precisa descrizione dei fatti.

Sebbene alcune espressioni desuete, come *suindicate*, avrebbero potuto essere evitate, è evidente che il principale profilo critico della lingua impiegata dal pubblico ministero non è legato al lessico utilizzato, lessico che risulta ricercato e inevitabilmente tecnico sia per le peculiarità del caso concreto che per la funzione stessa dell'imputazione, che deve descrivere il fatto addebitato in maniera precisa e puntuale. Ciò che suscita maggiori perplessità, già a una prima lettura, è piuttosto la sintassi: il succedersi delle subordinate, l'uso improprio delle virgole e l'ordine delle parole. In quindici righe compare infatti soltanto un punto fermo e si susseguono molteplici incisi introdotti da gerundi: *simulando*, *ritenendo*, *premendo*, *attingendo* e così via. Questa pratica confonde il lettore: quando, dopo aver faticosamente superato la successione di gerundi e avverbi in -mente, si giunge per la prima volta al predicato della proposizione principale (*ritardavano*) si è costretti a ritornare all'inizio del testo per individuare i soggetti cui tale predicato si riferisce. Per non

³⁴⁸ Capo di imputazione ricavato da Corte d'Assise di Roma, sent. 29 gennaio 2019, n. 3, disponibile in *Giurisprudenzapenale.com*, con nota di G. STAMPANONI BASSI, *La sentenza d'appello del caso Vannini: tra formula di Frank e principio del favor rei*, 28 aprile 2019.

parlare dell'inciso "in concorso" che, collocato nel mezzo di una lunga frase, perde tutto il suo significato e la sua importanza, finendo soltanto con l'ostacolare la comprensione del testo.

A complicare ulteriormente la lettura contribuisce poi l'uso dell'imperfetto narrativo, che rende i fatti narrati più lontani e sfuggenti.

Lo scritto riportato costituisce, in poche parole, l'esempio perfetto di quello che Bice Mortara Garavelli definisce «complicazione indiscreta»³⁴⁹.

La struttura dell'imputazione appena esaminata, che è il risultato di una prassi consolidatasi nel corso degli anni, è senza dubbio legata a esigenze di concisione e di sinteticità, esigenze che non possono tuttavia giustificare un uso improprio delle regole morfologiche e sintattiche. Le proposizioni implicite costruite attraverso infiniti e gerundi, infatti, condensano la frase e rendono più complesso ogni tentativo di decifrazione. Come osserva Patrizia Bellucci: «gerundi e infiniti non hanno desinenze che esplicitino gli accordi di persona, genere e numero e, per di più, le gerundive non esplicitano in modo chiaro la relazione logica che lega la subordinata alla reggente»³⁵⁰. A questo si sommano la mancanza di un punto fermo e l'eccessiva presenza di virgole, utilizzate senza alcuna razionalità. Ne deriva una proposizione oscura, che il destinatario è costretto a rileggere più volte prima di riuscire a coglierne, almeno in parte, il contenuto.

Il seguente esempio, invece, evidenzia quanto l'osservanza delle regole linguistiche – in particolare con riferimento alla punteggiatura – possa migliorare la comprensibilità e la leggibilità del testo:

«IMPUTATO

Del reato p. e p. dall'articolo 580 c.p., per aver rafforzato il proposito suicidario di ANTONIANI Fabiano (detto Fabo), affetto da tetraplegia e cecità a seguito di incidente stradale avvenuto il 13 giugno 2014, prospettandogli la possibilità di ottenere assistenza al suicidio presso la sede dell'associazione Dignitas, a Pfaffikon in Svizzera, e attivandosi per mettere

³⁴⁹ B. MORTARA GARAVELLI, *Le parole e la giustizia*, cit., p. 180.

³⁵⁰ P. BELLUCCI, *A onor del vero*, cit., p. 22.

in contatto i famigliari di ANTONIANI con la Dignitas fornendo loro materiale informativo; inoltre per aver agevolato il suicidio dell'Antoniani, trasportandolo in auto presso la Dignitas in data 25 febbraio 2017, dove il suicidio si verificava il 27 febbraio 2017»³⁵¹.

Anche in questo caso vi è un'unica lunga frase composta da subordinate implicite introdotte dai gerundi, ma l'uso corretto delle virgole e del punto e virgola, nonché la maggiore capacità di concisione rendono il testo maggiormente comprensibile.

Il risultato raggiunto non può però ancora ritenersi sufficiente. La parola d'ordine per una scrittura chiara e precisa dovrebbe essere *coordinazione*, non solo come assenza di subordinate, ma anche come coerenza e linearità del discorso³⁵².

Prima di concludere l'analisi della lingua del pubblico ministero, sono necessarie altre brevi considerazioni.

Come abbiamo già avuto modo di sottolineare, «il magistrato del PM scrive, ma soprattutto parla, con il rischio sempre incombente di non tenere il linguaggio sotto controllo, insomma di “straparlare”»³⁵³. Questo problema si pone soprattutto nella fase dibattimentale, quando il p.m. deve condurre esame e controesame dei testimoni e dell'imputato. Si tratta di un compito che deve necessariamente essere svolto tenendo in considerazione l'estrazione sociale e il grado di scolarizzazione della persona sottoposta a esame, nonché la sua condizione emotiva, in modo da evitare di suscitare sentimenti di ostilità o di timore attraverso l'uso di un linguaggio aulico, tecnico e difficilmente comprensibile³⁵⁴. Tuttavia, spesso, anche in tale fase

³⁵¹ Capo di imputazione ricavato dalla sentenza della Corte d'Assise di Milano 23 dicembre 2019, n. 8, disponibile su *giurisprudenzapenale.com*

³⁵² G. CAROFIGLIO, *Con parole precise*, cit., p. 93.

³⁵³ E. BRUTI LIBERATI, *Il linguaggio del magistrato*, cit., p. 157.

³⁵⁴ M. CARBONE, *Il linguaggio del pubblico ministero*, cit., p. 36. Sull'incontro-scontro tra le diverse lingue utilizzate nel processo v. anche G. CAROFIGLIO, *Con parole precise*, cit., p. 121-122: chi fa le domande ha l'onere di farsi capire, perché si trova in una posizione *dialetticamente più forte*. Sull'argomento si veda anche il saggio di B. MORTARA GARAVELLI, *Eterogeneità discorsiva nel dialogato di procedimenti penali*, in J. VISCONTI (a cura di), *Lingua e diritto. Livelli di analisi*, Milano, 2010, p. 110 ss.: Mortara Garavelli parla di *enunciati mistilingui* (p. 116).

prevale quella *patologia narcisistica*, già stigmatizzata con riferimento ai giudici di legittimità, che induce il magistrato a sfoggiare un linguaggio inutilmente arcaico e involuto. Questa tendenza si amplifica ulteriormente nei processi dinnanzi alla Corte d'Assise, quando il *giuridichese* viene utilizzato per impressionare i giudici popolari³⁵⁵.

In definitiva, dunque, possiamo affermare che la lingua del magistrato requirente è una lingua inevitabilmente tecnica, che assume caratteristiche in parte differenti nelle varie fasi del procedimento penale. Il filo rosso che unisce i diversi linguaggi del pubblico ministero è rappresentato dalla predilezione per un linguaggio artificioso e ampoloso, che impressiona ma che difficilmente comunica e che anzi, proprio perché scarsamente comprensibile, può diventare *negazione del linguaggio*³⁵⁶. O meglio – come direbbe Italo Calvino – *antilingua*.

3.3. La lingua degli avvocati.

All'interno della lingua utilizzata nelle aule giudiziarie occorre infine esaminare la lingua degli avvocati.

³⁵⁵ E. BRUTI LIBERATI, *Il linguaggio del magistrato*, cit., p. 162: l'Autore parla di *trionfo del tromboneggiare*. Per un'esauriva trattazione dei problemi linguistici che emergono in fase dibattimentale si rimanda, ancora una volta, al saggio di P. BELLUCCI, *A onor del vero*, cit., p. 186 ss. e 370 ss. In particolare, pare significativo riportare qui un esempio tratto dall'opera citata (p. 376-377):

«PRES: senta Rossi, Lei deve dire la verità.

TESTE: ma se non mi ricordo niente non è mica colpa mia. Io prendo dei farmaci.

PRES.: c'è una responsabilità penale per chi non dice la verità.

TESTE: io prendo anche dei farmaci, io non mi ricordo più nulla.

[...]

PM: ha sentito cosa Le ha detto il Presidente, che *Lei può essere imputata di falsa testimonianza o di reticenza, subire Lei un processo e disposta una condanna se Lei non risponde ai fatti che sono a sua conoscenza*».

Nell'esempio riportato il pubblico ministero ricorre a una lingua tecnica e aulica per sottolineare la propria autorità, impaurire la testimone e spingerla a raccontare i fatti. Dal prosieguo della testimonianza si evince, peraltro, che l'ammonimento del magistrato ha avuto come unico risultato quello di indurre la donna a una maggiore chiusura e reticenza. Sul rapporto che si crea tra interrogante e interrogato si vedano anche il breve saggio di P. BELLUCCI, M. C. TORCHIA, *La regia del discorso in tribunale: il potere delle domande*, in A. MARIANI MARINI, F. BAMBI (a cura di), *Lingua e diritto*, cit., p. 79 ss. (e in particolare p. 84-86) e il saggio di B. MORTARA GARAVELLI, *Eterogeneità discorsiva*, cit., p. 103 ss.

³⁵⁶ G. CAROFIGLIO, *Con parole precise*, cit., p. 55.

Esiste una lingua degli avvocati? Questa etichetta presuppone che gli avvocati costituiscano un ceto omogeneo – per estrazione sociale, cultura personale e istruzione – cosa evidentemente lontana dalla realtà. Ogni professionista si avvale infatti di una lingua che è il riflesso delle sue personali capacità ed esperienze: del suo bagaglio letterario e culturale, dei suoi studi universitari e degli insegnamenti ricevuti dal *dominus* durante il praticantato³⁵⁷. Bisogna poi aggiungere che la lingua si diversifica anche in relazione al contesto in cui viene utilizzata: Corte d'Assise, Giudice monocratico, Corte d'appello, Corte di Cassazione e così via³⁵⁸.

A dispetto delle differenze fisiologiche, è comunque possibile individuare tratti comuni, sul piano lessicale e stilistico, che ci consentono di identificare una *lingua degli avvocati*.

Innanzitutto, occorre tenere presente che l'avvocato, a differenza dell'organo giudicante e, in un certo senso, analogamente al Pubblico Ministero, utilizza non solo una lingua scritta ma anche parlata. Se però in passato la professione forense veniva esercitata soprattutto attraverso la parola, oggi il rapporto sembra essersi invertito: si riscontra infatti una generalizzata *insofferenza* nei confronti del parlato e una significativa predilezione per lo scritto³⁵⁹. Questa inversione di tendenza è stata percepita anche all'esterno del mondo giuridico, tanto che oggi nessuno si reca più in tribunale per ascoltare un'arringa e per assistere al *miracolo del linguaggio*³⁶⁰.

L'oralità rimane senza dubbio ancora insostituibile nella fase dibattimentale, con riferimento all'esame e al controesame di imputato e testimoni³⁶¹. Al di là di questo però, soprattutto con l'entrata in vigore del codice Vassalli, i testi scritti

³⁵⁷ M. LUCIANI, *Il linguaggio dell'avvocato*, in P. CARETTI, R. ROMBOLI (a cura di), *La lingua dei giuristi*, cit., p. 174.

³⁵⁸ B. MORTARA GARAVELLI, *Le parole e la giustizia*, cit., p. 218.

³⁵⁹ F. COPPI, *Il linguaggio della difesa penale*, in A. MARIANI MARINI, F. BAMBI (a cura di), *Lingua e diritto*, cit., p. 109-110.

³⁶⁰ *Ivi*, p. 116.

³⁶¹ In questa fase si esige un'elevata competenza linguistica che non necessariamente l'avvocato possiede: come già osservato in relazione al p.m., occorre formulare domande brevi, nette, chiare, che tengano conto dell'estrazione culturale della persona esaminata, del suo stato psicologico e così via. Tanto più che il modo in cui è formulata la domanda influenza inevitabilmente la risposta. Su questo si veda A. TRAVERSI, *La difesa penale. Tecniche argomentative e oratorie*, Milano, 1999, p. 22; E. ALBANESE, *Il linguaggio dell'avvocato penalista: tecniche di argomentazione e persuasione dal tribunale alla Corte d'Assise*, in N. TRIGGIANI (a cura di), *Il linguaggio del processo una riflessione interdisciplinare*, cit., p. 21.

hanno acquisito una sempre maggiore importanza. Basta pensare alla possibilità per l'avvocato di presentare memorie a seguito dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e in sede cautelare o, ancora, all'introduzione dei riti alternativi e in particolare del giudizio abbreviato. In quest'ultimo caso il giudizio si svolge in camera di consiglio dinnanzi al giudice dell'udienza preliminare e – per esigenze di celerità, nonché per l'assenza di un uditorio e di un pubblico – l'avvocato deve necessariamente limitarsi a una breve e lineare esposizione verbale dei fatti, cosa che giustifica il ricorso a memorie difensive particolarmente dettagliate volte a rafforzare le veloci conclusioni orali³⁶².

La predilezione per la scrittura ha rilevanti conseguenze pratiche. Quella tra scritto e orale, infatti, non è soltanto una differenza di forma: il testo scritto è inevitabilmente più asciutto, più rigido e più distante dall'interlocutore³⁶³. Inoltre, scrivere ciò che poi verrà letto impone necessariamente una maggiore cura linguistica: «la lettura non scorre, né si allontana come l'impeto di un'arringa»³⁶⁴.

Premesse queste considerazioni, occorre analizzare le caratteristiche stilistiche della lingua degli avvocati concentrandoci, per evidenti ragioni, sui testi scritti.

Gli atti degli avvocati hanno una struttura monologica, ma un'intrinseca natura dialogica. L'obiettivo dell'avvocato è infatti quello di presentare una ricostruzione dei fatti che venga condivisa dal giudice: per questo egli cerca continuamente, attraverso espedienti stilistici e retorici, il contatto con il destinatario. Sparisce, in altri termini, quella impersonalità che abbiamo visto caratterizzare la lingua dei giudici.

Il linguaggio forense è dunque il risultato di una combinazione di *pathos* e *logos*, di emozioni e di logica razionalità³⁶⁵. L'avvocato utilizza una lingua volta a emozionare e a persuadere chi ascolta – o meglio chi legge: il destinatario – che è in

³⁶² E. ALBANESE, *Il linguaggio dell'avvocato penalista*, cit., p. 29.

³⁶³ F. COPPI, *Il linguaggio della difesa penale*, cit., p. 110. Su questo anche A. TRAVERSI, *La difesa penale*, cit., p. 235-236.

³⁶⁴ E. ALBANESE, *Il linguaggio dell'avvocato penalista*, cit., p.29.

³⁶⁵ B. MORTARA GARAVELLI, *Le parole e la giustizia*, cit., p. 202.

primo luogo il giudice – deve appassionarsi alla tesi prospettata dall'avvocato, viverla e condividerla³⁶⁶. Questo coinvolgimento del giudice viene perseguito attraverso l'utilizzo di numerose figure retoriche: metafore, interrogative retoriche, litoti, polisindeti, ripetizioni enfatiche, *captatio benevolentiae* (come "illustrissima Corte") e così via³⁶⁷.

Negli ultimi anni si è assistito, peraltro, a un ridimensionamento del *pathos* a favore di un dominio del *logos*³⁶⁸. Questo cambiamento si spiega innanzitutto perché è mutato il genere di processi con cui l'avvocato è chiamato a confrontarsi: ai processi per omicidio o comunque per delitti di sangue, di cui in passato l'avvocato si occupava in via quasi esclusiva, si sono associati processi in materia societaria, fallimentare o ambientale, rispetto ai quali risulta più difficile avvalersi di metafore drammatiche e incisive. Inoltre, è senza dubbio mutato il contesto culturale: molte delle metafore un tempo più diffuse sembrerebbero oggi ridicole ed eccessive. Infine, come già evidenziato, è mutato il contesto normativo: l'attuale codice di procedura penale inneggia alla brevità e alla celerità, obiettivi rispetto ai quali le lunghe e articolate metafore di un tempo paiono antagonisti da combattere³⁶⁹.

L'abbandono della teatralità enfatica non costituisce però un elemento necessariamente negativo: un uso esagerato dei tropi – come già avvertiva Quintiliano – rischia infatti di appesantire eccessivamente il testo, rendendolo difficilmente comprensibile e a tratti noioso³⁷⁰. Dunque, il ridimensionamento del

³⁶⁶ E. ALBANESE, *Il linguaggio dell'avvocato penalista*, cit., p. 23. Sulle caratteristiche del linguaggio persuasivo molto chiara e dettagliata l'analisi offerta da A. TRAVERSI, *La difesa penale*, cit., p. 231 ss. Traversi in particolare individua tre caratteristiche essenziali del discorso persuasivo: la credibilità del persuasore, la cooperazione del persuadendo e la forma del messaggio, che deve essere strutturato in forma retorica in modo da «coinvolgere – se necessario anche sul piano emotivo – il destinatario, orientandone dinamicamente il giudizio»: si veda *ibidem*, p. 241.

³⁶⁷ B. MORTARA GARAVELLI, *Le parole e la giustizia*, cit., p. 200 ss. Per un'analisi dettagliata delle figure retoriche: A. TRAVERSI, *La difesa penale*, cit., p. 189 ss. Sull'importanza delle metafore anche G. CAROFIGLIO, *Con parole precise*, cit., p. 21 ss.: l'uso delle metafore suscita profonde emozioni nel destinatario, rendendolo inevitabilmente più partecipe del discorso.

³⁶⁸ B. MORTARA GARAVELLI, *Le parole e la giustizia*, cit., p. 209.

³⁶⁹ F. COPPI, *Il linguaggio della difesa penale*, cit., p. 114 ss. Coppi, ad esempio, ricorda che all'inizio del secolo scorso, per sminuire la difesa avversaria si richiamava, metaforicamente, la schiuma che le onde del mare lasciano sulla sabbia della riva: una schiuma che, non appena le onde si ritirano, viene assorbita dalla sabbia, senza che ne rimanga alcuna traccia.

³⁷⁰ Sul fatto che i tropi non siano essenziali e che sia opportuno adeguare il linguaggio all'evoluzione dei tempi si veda A. TRAVERSI, *La difesa penale*, cit., p. 138 e 144. Nello stesso senso anche P. CALAMANDREI, *Elogio dei giudici*, cit., p. 83 e 85.

pathos e l'uso più misurato delle figure retoriche – si pensi non solo alla metafora ma anche alla *captatio benevolentiae* – è senz'altro da guardare con favore. L'aspetto negativo deve essere ravvisato piuttosto nel fatto che a questo cambiamento non si è accompagnata una valorizzazione del *logos*, ma anzi, si è assistito a una decadenza della lingua forense.

La lingua degli avvocati si presenta infatti spesso come una lingua sciatta, ridondante e difficilmente comprensibile³⁷¹.

Gli atti processuali si caratterizzano, innanzitutto, per l'elevata presenza di tecnicismi. Utilizzare una lingua tecnica e precisa è senza dubbio essenziale per un avvocato che intenda raggiungere il suo obiettivo: talvolta il linguaggio comune non riesce infatti a descrivere in maniera adeguata gli istituti giuridici o comunque non assicura un congruo livello di approfondimento critico. Gli avvocati, tuttavia, tendono a fare ricorso troppo spesso ai c.d. tecnicismi collaterali: ossia a utilizzare espressioni tecnicizzate non indispensabili, che potrebbero essere agevolmente sostituite con espressioni del linguaggio comune più semplici e più chiare (come già osservato, emblematica è l'espressione *escutere un teste*). In tal modo essi rendono i loro scritti oscuri ed ermetici anche per i loro assistiti³⁷².

A questo si somma una predilezione per gli arcaismi e i latinismi, frequentemente utilizzati, oltretutto, in maniera inappropriata: si pensi a *lato senso* anziché *lato sensu*, a espressioni come *de quo/de qua* non adeguatamente concordate con il soggetto o, ancora, a *ultroneo* utilizzato sia nel significato di "spontaneo" che nel significato di "superfluo"³⁷³.

Se poi si aggiunge un uso scorretto della punteggiatura, l'abuso di subordinate, il frequente ricorso a participi e gerundi e all'imperfetto narrativo³⁷⁴, è chiaro che la lingua degli avvocati risulta difficilmente accessibile per i non addetti ai lavori, e talora anche per chi da sempre si occupa di diritto: ancora una volta ci

³⁷¹ E. ALBANESE, *Il linguaggio dell'avvocato penalista*, cit., p. 17-18.

³⁷² M. LUCIANI, *Il linguaggio dell'avvocato*, cit., p. 175.

³⁷³ *Ivi*, p. 176. Sull'uso del latinetto e sugli arcaismi si veda anche F. BAMBI, *La lingua del giudice*, cit., p. 9-10: si tratta di considerazioni riferite alla lingua dei giudici ma perfettamente adattabili anche a quella degli avvocati.

³⁷⁴ E. ALBANESE, *Il linguaggio dell'avvocato penalista*, cit., p. 17-18.

troviamo di fronte a un'*antilingua*, a una lingua che viene privata della sua essenziale e naturale funzione comunicativa. «Questo modo di ragionare, che è la negazione di quello che adoprano per parlar tra loro le persone ragionevoli, è chiamato da qualcuno "oratoria forense"»³⁷⁵.

Come mai questa propensione per un inutile *tromboneggiare*³⁷⁶?

Come meglio vedremo nel prossimo capitolo, la predilezione degli avvocati per una lingua oscura può essere spiegata facendo riferimento a una pigra e acritica adesione alla tradizione o a una *patologia narcisistica*: i periodi involuti e ridondanti, gli arcaismi e i latinismi sono caratteristiche che vengono tramandate da una generazione di avvocati all'altra e che sono ormai divenute il segno distintivo dell'appartenenza a questo particolare ceto professionale³⁷⁷. Si associano poi esigenze di celerità, legate al fatto che un avvocato spesso si trova a gestire decine di processi contemporaneamente: risulta senz'altro più semplice e veloce avvalersi della lingua ormai familiare, appresa nel corso degli studi, piuttosto che sforzarsi di costruire frasi brevi, chiare e precise. Infine, gioca senz'altro un ruolo di rilievo nella scelta della lingua l'obiettivo di impressionare il giudice³⁷⁸: è diffusa la convinzione – come abbiamo visto anche in relazione al pubblico ministero – che una lingua arcaica, contorta, pomposa e inutilmente ricercata possa avere una maggiore presa sulla coscienza del giudice³⁷⁹.

Impressionare, tuttavia, è una cosa ben diversa rispetto a *persuadere*.

L'oratoria forense è nata come branca dell'*ars retorica* e non bisogna dimenticare che «la retorica antica, prima ancora di essere una scienza della

³⁷⁵ P. CALAMANDREI, *Elogio dei giudici*, cit., p. 72.

³⁷⁶ Espressione utilizzata in E. BRUTI LIBERATI, *Il linguaggio del magistrato*, cit., p. 162.

³⁷⁷ G. CAROFIGLIO, *Con parole precise*, cit., p. 53-54.

³⁷⁸ Si veda a questo proposito C. DE MAGLIE, *La lingua del diritto penale*, cit., p. 127 e la letteratura americana ivi citata.

³⁷⁹ E. BRUTI LIBERATI, *Il linguaggio del magistrato*, cit., p. 159. Sul punto anche M. LUCIANI, *Il linguaggio dell'avvocato*, cit., p. 173: una tesi difensiva debole spesso viene presentata «in modo involuto o è coperta di orpelli retorici proprio per occultarne l'intrinseca fragilità». Su questo anche P. CARETTI, *Discutere del linguaggio dei giuristi per riflettere sul loro ruolo oggi: qualche considerazione a conclusione del Convegno "La lingua dei giuristi"*, in P. CARETTI, R. ROMBOLI (a cura di), *La lingua dei giuristi*, cit., p. 337.

persuasione, si presentava davvero come una scienza del discorso e della comunicazione»³⁸⁰.

Come insegnano Cicerone e Quintiliano, la scienza retorica si compone di *inventio*, *dispositio*, *elocutio*, *memoria* e *actio/pronuntiatio*. Mentre *memoria* e *actio* riguardano esclusivamente il discorso orale, le altre tre componenti sono indispensabili per la costruzione di un qualunque discorso, a prescindere dalla forma scritta o orale. L'*elocutio* consiste nel dare una forma linguistica alle idee, ma serve a poco se non preceduta da *inventio* e *dispositio*: questo significa che prima di procedere alla stesura del testo occorre elaborare osservazioni, selezionare quelle più importanti e riordinarle secondo criteri logici³⁸¹. Viceversa, *inventio* e *dispositio* perdono valore se non seguite dall'*elocutio*, cioè da un'accurata trasposizione linguistica del pensiero. Forma e contenuto, dunque, devono essere considerate come un'endiadi: l'una è il necessario completamento dell'altra. È fondamentale non solo possedere una buona e valida tesi difensiva ma anche esporla correttamente, dal punto di vista lessicale, morfologico e sintattico³⁸².

Occorre allora prediligere una lingua chiara, non ambigua, priva di arcaismi, latinismi e tecnicismi – se non quando appaiono strettamente indispensabili – e con periodi brevi e sintassi scorrevole³⁸³. Chiarissimo sul punto Franco Coppi: «Pensiamo [...] ad ottenere un linguaggio essenziale, ma non superficiale, un linguaggio che deve continuare ad essere capace di illustrare ogni piega del fatto, immutabile punto di partenza del processo penale. Dobbiamo essere capaci di rinunciare a tre, quattro sostantivi quando ne basta uno per esprimere un concetto, per descrivere una situazione, e così dobbiamo avere il coraggio di rinunciare a più aggettivi quando uno sia sufficiente perché il discorso aderisca alle prove ed esprima la solidità dell'argomentare»³⁸⁴.

³⁸⁰ L. PELLECCHI, *Argomentare esattamente per scrivere correttamente*, in AA. VV., *Le parole giuste. Scrittura tecnica e cultura linguistica per il buon funzionamento della pubblica amministrazione e della giustizia*, Roma, 2017, p. 198.

³⁸¹ *Ivi*, p. 200 ss.

³⁸² Sul punto A. TRAVERSI, *La difesa penale*, cit., p. 127 ss., ma anche E. ALBANESE, *Il linguaggio dell'avvocato penalista*, cit., p. 23.

³⁸³ Circa le indicazioni per una buona oratoria forense si veda P. CALAMANDREI, *Elogio dei giudici*, cit., p. 77 ss.

³⁸⁴ F. COPPI, *Il linguaggio della difesa penale*, cit., p. 118.

È necessaria, in breve, una lingua che comunichi – e che, comunicando, riesca a persuadere – non una lingua che impressioni: una lingua capace di trasmettere il messaggio immediatamente, senza richiedere inutili, faticose – e talvolta anche impossibili – traduzioni dalla lingua forense all’italiano.

C’è ancora molto da imparare, dunque, da quanto Quintiliano scriveva quasi duemila anni fa: è necessario che le parole dell’avvocato colpiscano l’animo del giudice «come la luce del sole colpisce gli occhi anche se ad essa non presti attenzione. Motivo per cui bisogna fare in modo non che egli possa non capire, ma che egli non possa non capire»³⁸⁵.

L’esigenza di utilizzare una lingua chiara e precisa diventa poi ancora più forte se si considera che gli scritti degli avvocati non dovrebbero rimanere racchiusi all’interno di una «piccola casta di professionisti», ma anzi dovrebbero essere compresi da uomini comuni, ossia da tutti coloro che – a cominciare dalle parti difese – inevitabilmente concorrono a definire che cosa sia il diritto³⁸⁶.

4. La lingua degli accademici.

L’ultimo aspetto della lingua del diritto penale che ci resta da esaminare riguarda la lingua degli accademici. Ultimo, ma non certo per importanza – preferendo l’espressione italiana all’abusato e inflazionato *last but not least*. È infatti nelle aule universitarie che si formano i futuri tecnici del diritto (giudici, avvocati e – perché no – anche legislatori): la lingua dei professori, la lingua dei manuali e degli articoli di dottrina con cui si confrontano i giovani nel corso dei loro studi andrà allora inevitabilmente a influenzare la lingua di cui essi si avvarranno nell’esercizio delle loro future professioni. Da qui l’importanza dell’utilizzo da parte dei docenti di una lingua chiara, precisa, scorrevole e il più possibile semplice.

La lingua degli accademici presenta molti aspetti in comune con la lingua processuale, in particolare – come già osservato – con la lingua dei giudici di legittimità e con la lingua degli avvocati.

³⁸⁵ M. F. QUINTILIANO, *Institutio oratoria*, libro VIII, par. 24.

³⁸⁶ P. CARETTI, *Discutere del linguaggio dei giuristi*, cit., p. 337.

Anche in questo ambito possiamo recuperare la distinzione tra lingua *statica* e lingua *dinamica*.

Sul piano *statico*, il linguaggio degli accademici costituisce, in quanto sottospecie della lingua del diritto penale, una lingua speciale: risulta infatti composto da termini tecnici, cui si associano termini desunti dal linguaggio comune, ed è caratterizzato da peculiarità morfologiche e sintattiche. A differenza delle altre lingue fin qui esaminate, questo linguaggio non presenta però la caratteristica della *performatività*. I testi di dottrina, diversamente dalle norme di legge e dalle sentenze, non sono infatti in grado di modificare i fatti esterni, creando realtà che prima non esistevano o cancellando effetti prodottisi in precedenza: si limitano più che altro a descrivere tali fatti e a evidenziare la necessità di cambiamenti, senza poter incidere direttamente su di essi.

Spostandoci sul piano *dinamico*, anche la lingua degli accademici è stata influenzata dalle lingue straniere: dal latino, dall'inglese, ma soprattutto dal tedesco, dal momento che – come già osservato – parte rilevante della formazione dei penalisti italiani avviene ormai in Germania. Inoltre – come si è osservato – lo studio della giustizia riparativa, del diritto penale del rischio, nonché dei rapporti tra diritto europeo e diritto nazionale ha contribuito ad accrescere anche la lingua degli accademici di nuovi vocaboli³⁸⁷.

Tralasciando però la distinzione tra lingua statica e dinamica, in relazione alla quale non è necessario sottolineare ulteriori aspetti rispetto a quelli già evidenziati nei paragrafi precedenti, pare opportuno esaminare in maniera unitaria le caratteristiche della lingua degli accademici e le conseguenze che tali caratteristiche comportano. Si tratta infatti di una lingua in grado di influenzare l'intero settore della lingua del diritto penale e che, proprio per tale motivo, dovrebbe essere oggetto di cure particolari.

³⁸⁷ Per il lessico della giustizia riparativa si veda G. MANNOZZI, *Appendice I. Le parole della giustizia riparativa*, cit., p. 129 ss. mentre per il lessico del rischio C. PERINI, *Appendice II, il lessico del rischio nel diritto penale sostanziale moderno*, cit., 132 ss. Per quanto riguarda l'influenza delle lingue straniere e dei concetti europei, significativi gli articoli di F. PALAZZO, *Legalità fra law in the books e law in action*, in *Dir. pen. cont.*, 13 gennaio 2016, p. 1 ss. e F. VIGANO', *Il nullum crimen conteso: legalità costituzionale vs. legalità convenzionale?*, in *Dir. pen. cont.*, 5 aprile 2017, p. 1 ss.

Non mancano professori che effettivamente sanno appassionare l'uditorio o i lettori con discorsi chiari e facilmente comprensibili, avvalendosi di un linguaggio preciso e misurato, elevato e raffinato, ma mai ridondante o eccessivo.

Spesso però la lingua degli accademici è tutt'altro che semplice.

Eugenio Ripepe, utilizzando l'espressione *choc anafilattico*, descrive perfettamente lo stato d'animo di un giovane studente del primo anno di giurisprudenza: «uno arriva all'università tutto compunto, col suo bravo bagaglio di buone letture alle spalle, e gli tocca stare a sentire un professore convinto di volare alto nel cielo dei concetti, che si rivolgeva in una lingua iniziatica a un uditorio straniato e stranito che non aveva alcuna iniziazione alle spalle. O forse non al suo uditorio di non iniziati quello si rivolgeva col suo linguaggio iniziatico, ma più che altro a se stesso, e tenendo evidentemente a mantenere alto il livello della propria autostima, si impegnava al massimo per farsi ascoltare (da se stesso) con la massima ammirazione, indifferente alla "barriera della lingua" che in questo modo finiva con l'innalzare tra sé e gli studenti alle prime armi, e anzi, disarmati, che aveva davanti»³⁸⁸.

La lingua a cui si riferisce Ripepe è una lingua intrisa di tecnicismi superflui, di latinismi, di arcaismi, di espressioni desuete (come il fatidico "all'uopo"), di participi e di gerundi: quasi una lingua straniera. Non a caso egli parla di *italianorum*³⁸⁹.

L'unico modo che lo studente ha per superare tale barriera linguistica sembra essere quello di imparare a esprimersi con le stesse astruse parole dei suoi professori. Così quando si trova per la prima volta alle prese con un manuale di diritto penale – al secondo o al terzo anno di università – ha meno difficoltà a comprenderne la lingua: ha ormai familiarità con espressioni come *in malam partem*, *in bonam partem*, *abolitio criminis*, di guisa che, in parola, all'uopo, nel prosiegua e così via³⁹⁰.

³⁸⁸ E. RIPEPE, *La lingua dei giuristi nelle aule universitarie (con una divagazione sul crescente discredito delle lauree in giurisprudenza)*, in P. CARETTI, R. ROMBOLI (a cura di), *La lingua dei giuristi*, cit., p.234-235.

³⁸⁹ *Ivi*, p. 238-239.

³⁹⁰ C. DE MAGLIE, *La lingua del diritto penale*, cit., p. 128.

Questo non significa che l'accademico penalista non abbia alcuna responsabilità e che possa semplicemente limitarsi a utilizzare l'*antilingua* dei suoi colleghi senza che ciò abbia significative conseguenze.

In primo luogo, per riprendere lo slogan di un celebre programma televisivo degli anni '60, *non è mai troppo tardi*: i giovani studenti che hanno imparato a parlare e a scrivere utilizzando una lingua oscura e ampollosa nei primi anni di università possono sempre riscoprire i vantaggi di una lingua *piana*. Del resto, non si può certo dire che la formazione di un giurista sia completa dopo pochi anni di studio.

A questo si aggiunge che il principale compito della dottrina penalistica dovrebbe essere quello di trasformare la legge penale in diritto penale, anche in funzione della successiva attività interpretativo-applicativa della giurisprudenza. Per tale motivo gli accademici dovrebbero utilizzare una lingua che consenta loro di interagire con il mondo esterno: ossia con chi applica concretamente il diritto penale all'interno dei palazzi di giustizia, ma anche con chi lavora nelle istituzioni legislative e governative e, in generale, con chi si trova al di fuori delle mura universitarie³⁹¹.

Nonostante questo, talvolta leggendo opere di dottrina penalistica ci si trova nel mezzo di una *selva oscura* nella quale rischia di perdersi non solo uno studente alle prime armi³⁹².

Innanzitutto, abbondano espressioni latine superflue, che rendono la lingua pesante e difficilmente comprensibile, conferendole un'aura di grandezza soltanto apparente: «l'utilizzo di questa lingua sacra, soppressa non molto tempo addietro nel rito cattolico, radica il discorso al di fuori dell'immediatezza della vita e del tempo stesso, proiettandolo verso il momento fondatore del diritto»³⁹³.

Al latino si affiancano espressioni arcaiche e, molto spesso, espressioni in lingua tedesca o inglese³⁹⁴.

³⁹¹ G. FIANDACA, *Rocco: è plausibile una de-specializzazione della scienza penalistica?*, in *Criminalia*, 2010, p. 195.

³⁹² E. RIPEPE, *La lingua dei giuristi nelle aule universitarie*, cit., p. 237.

³⁹³ A. GARAPON, *Del giudicare*, cit., p. 121.

³⁹⁴ Ad esempio, abbondano espressioni in inglese e in tedesco nel saggio, interessantissimo ma altrettanto faticoso a una prima lettura, di C. E. PALIERO, *Il principio di effettività nel diritto penale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1990, p. 430 ss. Quanto all'uso della lingua inglese negli insegnamenti

Il tutto è aggravato da una sintassi particolarmente faticosa, caratterizzata da un uso scorretto della punteggiatura e da un eccesso di subordinate, di incisi, di parentesi, di participi e di gerundi³⁹⁵.

La dottrina che si avvale di questa *antilingua* può risultare «incapace di farsi ascoltare in circuiti esterni al dibattito universitario»³⁹⁶ e quindi incapace di svolgere i suoi compiti principali: insegnare e diffondere il pensiero penalistico.

È allora necessario, anzi indispensabile, che anche gli accademici contribuiscano a rendere la lingua del diritto penale degna di essere considerata tale, eliminando inutili bruttezze e appesantimenti. È la lingua degli accademici che forse prima di tutte le altre deve saper diventare chiara e semplice, che non significa banale ma solamente rispettosa delle regole della grammatica e della linguistica³⁹⁷.

Non dobbiamo dimenticare, come direbbe Domenico Pulitano, che «per essere buoni giuristi, non possiamo essere soltanto giuristi»³⁹⁸.

universitari si veda G. TARLI BARBIERI, *La lingua nelle aule universitarie. Intervento programmato*, in P. CARETTI, R. ROMBOLI (a cura di), *La lingua dei giuristi*, cit., p. 301 ss.

³⁹⁵ Lunghe frasi caratterizzate da una sintassi tortuosa abbondano ad esempio, probabilmente anche a causa della complessità della materia trattata, in A. MANNA, *Misure di prevenzione e diritto penale: una relazione difficile*, Pisa, 2019, p. 1 ss.

³⁹⁶ G. FIANDACA, *Rocco: è plausibile una de-specializzazione della scienza penalistica?*, cit., p. 194.

³⁹⁷ In questo senso P. CARETTI, *Discutere del linguaggio dei giuristi per riflettere sul loro ruolo oggi*, cit., p. 338.

³⁹⁸ D. PULITANO, *Sicurezza e diritto penale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2009, p. 567.

CAPITOLO III

I VIZI DELLA LINGUA PENALISTICA

1. I vizi della lingua legislativa.

Dopo aver esaminato in generale le peculiarità della lingua del diritto penale, è ora opportuno analizzare in modo dettagliato i vizi di questa lingua speciale, operando le dovute distinzioni tra le varie sottocategorie che la compongono.

Consideriamo innanzitutto i vizi della lingua legislativa.

Come abbiamo osservato, il diritto «è fatto di lingua»¹: la norma non esiste senza la sua formulazione linguistica. La lingua è lo strumento principale di cui il legislatore penale si avvale per costruire la disposizione e per perseguire i suoi obiettivi: per trasmettere valori e imporre regole di comportamento ai cittadini, per tutelare i beni giuridici, per prevenire la commissione di reati e così via. È chiaro che, in ogni caso, per il raggiungimento di queste mete non è sufficiente procedere a un mero accostamento di parole, ma è necessario riporre una particolare attenzione nella scelta dei termini, ricercando un lessico chiaro, semplice, preciso, incisivo e una sintassi lineare e scorrevole. La norma penale, infatti, deve avere una struttura dialogica e una intrinseca capacità comunicativa: ossia deve essere costruita in modo tale da consentire un'interazione immediata con il suo destinatario².

Un comando privo di questa capacità comunicativa non è in grado di svolgere le proprie funzioni o di adempiere ai principi fondamentali del diritto penale: è come se non fosse mai stato pronunciato³.

¹ S. ONDELLI, *La lingua del diritto*, cit., p. 3.

² F. RAMACCI, *Introduzione all'analisi del linguaggio legislativo penale*, cit., p. 11. Su quanto la chiarezza della norma sia essenziale affinché il legislatore possa perseguire i suoi obiettivi, si veda anche R. ZACCARIA, *La buona scrittura e la qualità delle leggi*, in ID (a cura di), *La buona scrittura delle leggi*, cit., p. 14 e L. TAFANI, *La tecnica legislativa al servizio della qualità degli atti normativi*, in AA. VV., *Le parole giuste*, cit., p. 141 ss.

³ F. PALAZZO, *Dimensione linguistica del diritto e ruolo dell'avvocato*, in A. MARIANI MARINI (a cura di), *La lingua, la legge, la professione forense*, Milano, 2003, p. 105. Su questi aspetti si veda anche F. SABATINI, *Il linguaggio normativo come uso prototipico della lingua*, in AA.VV., *Le parole giuste*, cit., p. 113 ss.

Spesso, tuttavia, la lingua normativa si presenta come un monologo, sordo e incomprensibile: questo avviene perché il legislatore abusa di espressioni arcaiche o pseudotecniche, si avvale di termini privi di un significato univoco e predilige costruzioni morfosintattiche involute e desuete, rendendo la lingua del diritto penale *molesta* e oscura⁴. Le parole diventano così fini a sé stesse e incapaci di comunicare, perché impiegate con disattenzione e sciatteria, o – peggio – si trasformano in uno strumento di *sopraffazione linguistica* dei più deboli. «Il discorso specialistico si riduce a un borbottio incomprensibile, o addirittura temibile da parte di chi, estraneo al “cerchio magico”, deve subire gli effetti di quel discorso, che pur rivolgendosi a lui e ai beni essenziali della sua vita, lo esclude da ogni possibile comprensione»⁵.

La legge penale affetta da vizi linguistici mostra dunque tutta la sua vulnerabilità e debolezza, che spesso si traduce in un completo asservimento alle più svariate e mutevoli esigenze politiche⁶. In tal senso, allora, l'analisi linguistica diventa uno strumento fondamentale di critica della cattiva gestione del potere⁷.

Tralasciando per ora le ragioni strutturali della persistenza di questi vizi, occorre innanzitutto evidenziare che essi possono essere legati a differenti atteggiamenti del legislatore.

A tale proposito, Cristina de Maglie ha individuato quattro tipologie di redazione difettosa della legge penale: redazione *trascurata*, redazione *complessa*, redazione *confusamente specialistica* e redazione *iperanalitica*⁸.

La redazione appare *trascurata* quando il legislatore, per sciatteria, pigrizia o negligenza, non rispetta le fondamentali regole della grammatica e della sintassi.

⁴ S. ONDELLI, *La lingua del diritto*, cit., p. 69 ss., ma anche F. PALAZZO, *Dimensione linguistica del diritto*, cit., p. 103 ss.

⁵ M. MARCHESIELLO, *Il linguaggio della legge*, cit., p. 139. Sul carattere oscuro e quasi sacrale del linguaggio giuridico si veda anche G. CAROFIGLIO, *La manomissione delle parole*, cit., p.127 ss.

⁶ In questo senso M. MARCHESIELLO, *Il linguaggio della legge*, cit., p. 144.

⁷ S. ONDELLI, *La lingua del diritto*, cit., p. 64. Proprio il collegamento tra le scelte linguistiche e l'esercizio del potere contribuisce a spiegare per quale motivo i problemi della lingua del diritto interessino non solo i linguisti ma anche i giuristi. È opportuno evidenziare, peraltro, che il legislatore si è dimostrato fino a ora insensibile ai numerosi appelli derivanti dalla comunità scientifica. Su questo si veda F. PALAZZO, *Dimensione linguistica del diritto*, cit., p. 118.

⁸ C. DE MAGLIE, *La lingua del diritto penale*, cit., p. 120 ss.

Si pensi, ad esempio, alle fattispecie di omicidio stradale (articolo 589*bis* c.p.) e di lesioni stradali (articolo 590*bis* c.p.): in entrambe le norme compare un inspiegabile congiuntivo *cagioni* come verbo della proposizione principale, invece del più corretto indicativo presente *cagiona*⁹.

Si può inoltre parlare di redazione trascurata anche con riferimento a quelle ipotesi in cui il legislatore fa un uso irrazionale e improprio della punteggiatura. Emblematico è il caso dell'articolo 16 del Codice Antimafia (d.lgs. 159/2011), che individua i soggetti destinatari delle misure di prevenzione patrimoniali e, al secondo comma, afferma: "*Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i), la misura di prevenzione patrimoniale della confisca può essere applicata relativamente ai beni, nella disponibilità dei medesimi soggetti, che possono agevolare, in qualsiasi modo, le attività di chi prende parte attiva a fatti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive*". In questa ipotesi l'inciso *nella disponibilità dei medesimi soggetti* non dovrebbe essere preceduto né seguito da una virgola, perché indica una qualifica essenziale dei beni cui la norma si riferisce. La punteggiatura utilizzata in maniera scorretta appesantisce il testo, imponendo a chi legge pause non necessarie che potrebbero compromettere la piena comprensione della disposizione.

È peraltro necessario evidenziare che – salve alcune eccezioni – i vizi linguistici che derivano da una mera leggerezza e incuranza del legislatore non sono di per sé in grado di compromettere in maniera irreversibile le funzioni del diritto penale: leggendo, nel nostro esempio, il testo dell'omicidio stradale è infatti piuttosto agevole ricavarne un significato univoco, nonostante la presenza inspiegabile del congiuntivo *cagioni*. Si tratta però di difetti che – come vedremo – conferiscono alla lingua penalistica una *inutile bruttezza* e infondono nel cittadino comune un senso di estraneità, se non addirittura di ostilità, nei confronti della legge penale, che viene percepita come un mero sfoggio di potere¹⁰. Ecco perché la diffusione di questi vizi non può continuare a essere sottovalutata o ignorata. Tanto più che si tratta imperfezioni facilmente eliminabili: sarebbe sufficiente che il

⁹ Per questo esempio sempre C. DE MAGLIE, *La lingua del diritto penale*, cit., p. 120.

¹⁰ G. CAROFIGLIO, *Con parole precise*, cit., p. 57.

legislatore prestasse maggiore attenzione nella fase di redazione della norma – proprio per questo, del resto, parliamo di redazione trascurata.

La redazione normativa può invece essere definita *complessa* quando il legislatore abusa di subordinate, di periodi ipotattici, rendendo estremamente difficoltosa la comprensione del precetto.

Paradigmatico è, a tale proposito, il delitto di cui all'articolo 586*bis* c.p., che punisce l'utilizzo o la somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti. Questo articolo, infatti, stabilisce che: *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582,00 a euro 51.645,00 chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste dalla legge, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze”*¹¹.

Altrettanto significativo è inoltre il reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, disciplinato dall'articolo 2638 c.c.: *“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorchè oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni”*.

¹¹ Esempio tratto da C. DE MAGLIE, *La lingua del diritto penale*, cit., p. 122.

Le norme citate rappresentano gli esempi perfetti di quella «complicazione indiscreta» di cui parla Bice Mortara Garavelli¹². In questi casi ciò che ostacola la comprensione della norma non è tanto il lessico tecnico, quanto piuttosto la concatenazione di subordinate utilizzate per descrivere la condotta penalmente rilevante: questa struttura sintattica faticosa, infatti, costringe il destinatario a rileggere più volte la disposizione prima di riuscire a coglierne il significato¹³. I vizi legati alla redazione complessa, allora, sono evidentemente più gravi di quelli che derivano dalla redazione trascurata, perché sono in grado di compromettere tutte le funzioni e i principi fondamentali del diritto penale, impedendo la conoscibilità del precetto. Si tratta, inoltre, di vizi più frequenti, divenuti ormai il tratto caratterizzante della lingua penalistica e per questo di difficile eliminazione.

La redazione normativa si mostra poi *confusamente specialistica* quando la disposizione presenta un eccesso di rinvii e di termini tecnici.

Si pensi, a tale proposito, all'articolo 590*quinquies* c.p., sulla definizione di strade urbane o extraurbane: *“Ai fini degli articoli 589-bis e 590-bis si intendono per strade extraurbane le strade di cui alle lettere A, B e C del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e per strade di un centro urbano le strade di cui alle lettere D, E, F e F-bis del medesimo comma 2”*.

Oppure, si consideri la discussa confisca in casi particolari di cui all'articolo 240bis: *“Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460, 461, 517-ter e 517-quater, nonché dagli articoli 452-quater, 452-octies, primo comma, 493-ter, 512-bis, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 603-bis, 629, 644, 648, esclusa la fattispecie di cui al*

¹² B. MORTARA GARAVELLI, *Le parole e la giustizia*, cit., p. 180.

¹³ Su questo aspetto della legislazione si veda L. TAFANI, *La tecnica legislativa al servizio della qualità*, cit., p. 145.

secondo comma, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, dall'articolo 2635 del codice civile, o per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica”.

In entrambi i casi i numerosi rinvii normativi e l'elevato livello di tecnicismo ostacolano l'immediata conoscenza delle norme, non solo da parte del cittadino comune ma anche da parte degli addetti ai lavori. La piena comprensione delle disposizioni richiede infatti, oltre alle competenze tecniche, anche una lunga operazione di raffronto con i diversi articoli richiamati: le norme possono allora rivelarsi superflue, se non fuorvianti, risultando incapaci di indirizzare la condotta del cittadino medio¹⁴.

Infine, la redazione normativa può essere definita *iperanalitica* quando il legislatore, nella costruzione della fattispecie, abusa di sinonimi o di dettagli superflui. Si tratta di una prassi seguita con l'intenzione di circoscrivere la portata della norma ed evitare incertezze applicative, che però sortisce spesso l'effetto opposto, confondendo sia il destinatario sia l'interprete¹⁵. È proprio in questi casi che il legislatore opta per la tecnica casistica, elencando tassativamente tutte le condotte e le situazioni suscettibili di rientrare nel campo di applicazione della norma: come abbiamo osservato, tuttavia, tale tecnica si può rivelare inidonea a soddisfare le esigenze del diritto penale. Il giudice, infatti, si trova impegnato in complesse operazioni interpretative, volte a differenziare le varie ipotesi contemplate dalla disposizione, e spesso non può adeguare il diritto alle sfumature della realtà senza incorrere nel divieto di analogia. Il cittadino, invece, rimane

¹⁴ Su questi aspetti si veda M. AINIS, *La legge oscura*, cit., p. 13.

¹⁵ Già Ludovico Muratori, del resto, osservava che la chiarezza di un testo è inversamente proporzionale al numero di parole utilizzate: L. MURATORI, *Dei difetti della giurisprudenza (1742)*, Milano, 1958, p. 30, come citato in M. AINIS, *La legge oscura*, cit., p. 18.

disorientato dalla lunghezza e ridondanza della norma, che perde così la sua fondamentale funzione di orientamento culturale¹⁶.

Si pensi, a tale proposito, alla disposizione di recente introduzione relativa al c.d. *revenge porn*, già menzionata proprio come esempio di tecnica casistica. L'articolo 612ter c.p. afferma: "*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000*". In questo caso i vari sinonimi utilizzati per descrivere la condotta incriminata hanno proprio l'effetto di rendere più difficoltosa la lettura e l'interpretazione della norma. Come si distinguono le condotte di consegna da quelle di cessione? E come quelle di invio da quelle di diffusione? A ciò si aggiunge che il legislatore indica come oggetto della condotta immagini destinate a rimanere private ma richiede anche la mancanza di consenso della persona offesa: pare evidente, peraltro, che immagini diffuse senza il consenso della persona ritratta fossero destinate a rimanere private. Sarebbe stata senza dubbio maggiormente chiara e incisiva una disposizione più breve, incentrata sulla sola condotta di diffusione realizzata senza il consenso della persona rappresentata.

Altrettanto significativo appare l'articolo 452quater c.p., relativo al disastro ambientale, che punisce chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale e definisce come tale: *l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema e l'alterazione di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali*. In tale ipotesi sarebbe stato sufficiente parlare solo di alterazione di un ecosistema, espressione in grado di comprendere sia le alterazioni irreversibili sia quelle la cui eliminazione risulta particolarmente onerosa: in questo modo il legislatore avrebbe evitato di appesantire eccessivamente la norma e di impegnare l'interprete in operazioni valutative complesse. È difficile immaginare, infatti, un'alterazione dell'ecosistema a cui si possa porre rimedio senza difficoltà e distinguere quindi le alterazioni

¹⁶ Cfr. *supra*, capitolo II, paragrafo 2.2.

irreversibili, quelle la cui eliminazione risulta particolarmente onerosa e quelle non significative e penalmente irrilevanti. Tanto più che il legislatore, pur differenziando le due ipotesi di disastro ambientale, riserva ad entrambe il medesimo trattamento sanzionatorio. La classificazione delle diverse tipologie di disastro ambientale, allora, «non soltanto si presenta come intrinsecamente equivoca, ma si espone all'incidenza della complessiva incertezza scientifica che caratterizza l'ambito di riferimento», con le conseguenti difficoltà in tema di accertamento della causalità¹⁷.

In entrambi i casi, dunque, il legislatore rende le disposizioni fastidiosamente lunghe, verbose e ridondanti: esse risulterebbero più comprensibili e idonee a orientare le condotte dei destinatari se si limitassero a fornire, in maniera chiara e precisa, solo le informazioni essenziali¹⁸.

Ai quattro tipi di redazione esaminati sono collegati, come già emerge dagli esempi riportati, una serie di vizi linguistici – lessicali, morfologici e sintattici – che appare necessario esaminare con maggiore attenzione.

1.1. I vizi morfologici e sintattici.

Tra i vizi linguistici della legge penale emergono in primo luogo quelli che – con le parole di Bice Mortara Garavelli – possiamo definire *stereotipi morfologici e sintattici*¹⁹.

La sintassi è una delle principali partizioni della linguistica, insieme a morfologia, lessicologia e fonetica. Essa si occupa della struttura della frase, dell'ordine delle parole e, in generale, degli elementi costitutivi dei periodi linguistici²⁰. Viene spesso accostata alla morfologia, che invece studia la formazione del discorso: più precisamente, i rapporti tra le parole, i tempi e i modi verbali²¹.

¹⁷ G. ROTOLO, "Riconoscibilità" del precetto penale e modelli innovativi di tutela. *Analisi critica del diritto penale dell'ambiente*, Torino, 2018, p. 203.

¹⁸ Per una trattazione analitica delle ridondanze della lingua giuridica si veda S. ZORZETTO, *Repetita iuvant? Sulle ridondanze nel diritto*, Milano, 2016, p. 1 ss.

¹⁹ B. MORTARA GARAVELLI, *Le parole e la giustizia*, cit., p. 155. La linguista parla però semplicemente di *stereotipi sintattici*.

²⁰ Su questi argomenti si veda G. BERSANI BERSELLI, M. SOFFRITTI, F. ZANETTIN (a cura di), *Introduzione alla linguistica*, cit., p. 114-115.

²¹ *Ivi*, p. 74.

Pare evidente, infatti, la connessione che sussiste tra le due discipline, dal momento che entrambe si occupano, da prospettive diverse, della costruzione lineare della frase. Possiamo affermare, in particolare, che lo studio della sintassi presuppone lo studio della morfologia: non è un caso, allora, che oggi si tenda a riunire le due discipline parlando di *morfosintassi*²².

Premesse queste osservazioni, è inoltre opportuno chiarire che cosa si intende per *stereotipi* morfosintattici. Con tale espressione ci riferiamo a quei costrutti che ricorrono con costanza nei testi normativi e che, pur essendo poco conformi alle regole della scienza linguistica, vengono tramandati nel tempo come conseguenza dell'adesione acritica a un modello convenzionale di discorso. Si tratta di costrutti che considerati in maniera isolata possono anche apparire come innocui capricci stilistici, ma che sommati gli uni agli altri, e combinati con i vizi lessicali, rendono oscure le disposizioni legislative, richiedendo al lettore uno sforzo cognitivo inutile ed esagerato. Anzi, risulterà evidente come la sintassi sia «una delle maggiori responsabili del fallimento comunicativo»²³.

Sulla base degli studi di Bice Mortara Garavelli²⁴, possiamo individuare alcuni stereotipi morfosintattici ricorrenti nella lingua del legislatore penale:

- a. eccesso di costrutti sintetici;
- b. anteposizione del verbo al soggetto;
- c. anteposizione dell'aggettivo al sostantivo;
- d. ordine anomalo delle proposizioni;
- e. abuso dei participi presenti;
- f. abuso dei gerundi e, in generale, di subordinate implicite;
- g. posizione impropria degli avverbi strumentali.

Esaminiamoli in modo analitico.

²² Cfr. la definizione di morfosintassi reperibile su *treccani.it*.

²³ T. RASO, *La scrittura burocratica. La lingua e l'organizzazione del testo*, Roma, 2005, p. 111.

²⁴ B. MORTARA GARAVELLI, *Le parole e la giustizia*, cit., p. 156 ss.

a. Eccesso di costrutti sintetici.

Il primo stereotipo – ossia l'eccesso di costrutti sintetici – consiste nell'uso di espressioni che hanno la funzione di abbreviare la frase e condensare le informazioni, utilizzando il minor numero di parole possibile. Questo obiettivo di sintesi viene perseguito attraverso vari espedienti: tramite l'utilizzo del *-si* enclitico con l'infinito retto da verbo modale, mediante il ricorso a completeive con l'infinito, a frasi ridotte participiali o, ancora, privilegiando le nominalizzazioni o abusando dell'articolo zero²⁵.

A titolo paradigmatico si consideri l'articolo 169 c.p., relativo al perdono giudiziale, il quale prevede che, se ricorrono determinate condizioni, *“il giudice può astenersi dal pronunciare il rinvio a giudizio”* o *“può astenersi dal pronunciare la condanna”*. L'articolo 49 c.p., invece, si avvale di una costruzione nominale e astratta, riferendosi a chi commette un fatto non costituente reato *“nella supposizione erronea che costituisca reato”*. In modo analogo si comporta l'articolo 133bis c.p., affermando che *“nella determinazione dell'ammontare della multa o dell'ammenda il giudice deve tenere conto, oltre che dei criteri indicati dall'articolo precedente, anche delle condizioni economiche del reo”*. Gli articoli 163 e 603bis.1 c.p. associano poi alla forma nominale anche il ricorso all'articolo zero, utilizzando espressioni come, rispettivamente, *“nel pronunciare sentenza di condanna [...]”* e *“nel rendere dichiarazioni”*.

Un costrutto sintetico diverso, di ascendenza latina, ricorre invece, ad esempio, nell'articolo 162ter c.p., nel quale si afferma che *“il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando [...]”*. Un inciso analogo è presente anche nell'articolo 53 c.p. che, al secondo comma, fa riferimento a *“qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presti assistenza”*.

In tutti gli esempi riportati – che rappresentano una piccola percentuale rispetto a tutti quelli rinvenibili nel codice e nelle leggi speciali – l'obiettivo di sintesi perseguito ha indotto il legislatore a preferire i periodi impliciti, che rendono il testo

²⁵ B. MORTARA GARAVELLI, *Le parole e la giustizia*, cit., p. 156. In relazione a questi aspetti – e in particolare ai diversi modi di utilizzo della particella *-si* – anche S. ONDELLI, *La lingua del diritto*, cit., p. 80.

inutilmente involuto, richiedendo al destinatario il compimento di parafrasi per esplicitare il significato delle espressioni utilizzate²⁶. Tanto più che spesso queste formulazioni sono accompagnate anche dall'uso della forma passiva che complica ulteriormente la lettura, richiedendo «una separazione fra il ruolo sintattico di soggetto e quello semantico di agente»²⁷.

b. e c. Inversione dell'ordine delle parole.

Rientrano poi tra gli stereotipi sintattici anche le ipotesi di inversione dell'ordine corretto delle parole.

L'italiano, come tutte le lingue, prevede delle regole che disciplinano l'ordine delle parole all'interno del periodo, regole che sono condizione di chiarezza e di comprensibilità. In particolare, esse richiedono: che il determinato preceda il determinante (quindi che il nome anticipi l'aggettivo e il verbo anticipi l'avverbio); che il soggetto preceda il verbo e il verbo l'oggetto; che la principale preceda le subordinate²⁸.

È importante evidenziare come in alcune situazioni possa risultare opportuno seguire un ordine diverso da quello naturale, se ciò, in relazione alle peculiarità del caso concreto, appare in grado di garantire alla frase una maggiore chiarezza e logicità²⁹. Ad esempio, l'articolo 61 c.p. stabilisce che “*aggravano il reato, quando non sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti: [...]*”: in tal caso la posposizione del soggetto rispetto al verbo ha contribuito a conferire una maggiore linearità alla disposizione, consentendo di coordinare la prima parte con il successivo elenco analitico delle circostanze aggravanti. A questo si aggiunge che nell'ambito del diritto penale sono state coniate alcune espressioni, formate con l'aggettivo anteposto al sostantivo, che si sono poi

²⁶ In questo senso T. RASO, *La scrittura burocratica*, cit., p. 116. L'Autore osserva che le frasi esplicite dovrebbero essere preferite perché «indicano nella desinenza la persona con cui concordano; permettono l'esplicitazione del soggetto; forniscono una determinazione logica temporale».

²⁷ G. ROVERE, *Capitoli di linguistica giuridica. Ricerche su corpora elettronici*, Alessandria, 2005, p. 115.

²⁸ T. RASO, *La scrittura burocratica*, cit., p. 118 e B. MORTARA GARAVELLI, *Le parole e la giustizia*, cit., p. 86 ss.

²⁹ C. MARTIGNONI, *Di alcuni elementi stilistico-linguistici nei testi giuridici: appunti e linee di lavoro*, in AA.VV., *Le parole giuste*, cit., p. 136.

diffuse al tal punto nel linguaggio comune che il ritorno all'ordine fisiologico delle parole potrebbe risultare fuorviante: si pensi a locuzioni come *pubblico ufficiale* o *legittima difesa*.

Al di là di questi casi eccezionali, tuttavia, l'ordine naturale dovrebbe sempre essere preferito, in quanto più semplice, chiaro e corretto³⁰.

All'interno del codice penale sono peraltro numerosi gli esempi di inversione ingiustificata dell'ordine delle parole. Quanto all'anticipazione del verbo rispetto al soggetto, si pensi a tutte le ipotesi in cui la disposizione si apre con *è punito chiunque* o *non è punibile chi*³¹. O, ancora, si può considerare la formulazione dell'articolo 46 c.p. – ripresa anche per gli articoli 48 e 86 – secondo cui “*del fatto commesso dalla persona costretta risponde l'autore della violenza*”. Per quanto riguarda invece i casi di anteposizione dell'aggettivo al sostantivo, si pensi a espressioni come *ingiusto profitto*, *ingiusto vantaggio*, *fondato timore*, *espressa volontà*, *pubblico scandalo* o *pubblica autorità*³².

È stato osservato che l'inversione dell'ordine naturale delle parole potrebbe avere talvolta la funzione di evidenziare l'importanza dell'aggettivo o del verbo posto in posizione anticipata. Ad esempio, con l'espressione *pubblico scandalo* nell'incesto (art. 564 c.p.), il legislatore potrebbe aver voluto sottolineare la necessità che, per la configurazione del reato, lo scandalo non sia limitato al contesto familiare ma abbia una dimensione pubblica³³: tuttavia, in casi del genere, la mera posposizione dell'aggettivo al sostantivo non è certo sufficiente a compromettere la forza semantica dell'espressione. Ciò che si vuole stigmatizzare in questa sede è allora proprio la tendenza a invertire l'ordine delle parole con il solo obiettivo di rendere la scrittura più aulica e ricercata, senza che questo sia giustificato dall'esigenza di trasmettere un particolare messaggio al destinatario della norma³⁴.

³⁰ T. RASO, *La scrittura burocratica*, cit., p. 118.

³¹ Si vedano, ad esempio, gli articoli 600*bis* e 600*ter* o 601 c.p. o ancora gli articoli 50, 52, 53 e 54 c.p.

³² Si tratta di espressioni presenti, tra gli altri, negli articoli 628, 629, 630, 64, 323, 612*bis*, 614, 564 e 51 c.p.

³³ Sull'ordine naturale delle parole e sulla possibilità di derogarvi B. MORTARA GARAVELLI, *Le parole e la giustizia*, cit., p. 86 ss.

³⁴ Basta ricordare, a tale proposito, che l'alterazione dell'ordine delle parole è una caratteristica tipica del linguaggio poetico o musicale: su questo G. CAROFIGLIO, *Con parole precise*, cit., p. 94.

Affermare che l'estorsore deve procurare a sé o ad altri un *profitto ingiusto* anziché un *ingiusto profitto* non modifica il tenore della disposizione, così come affermare *chiunque [...] è punito*, piuttosto che *è punito chiunque*. Tali osservazioni sono dimostrate, tra l'altro, dal fatto che il legislatore ricorre indifferentemente all'uno o all'altro sintagma, senza seguire una regola unitaria. L'unico risultato raggiunto è così quello di rendere la lettura più faticosa e di allontanare ulteriormente la lingua penalistica da quella comune.

d. Ordine anomalo delle preposizioni.

Considerazioni analoghe a quelle appena espresse valgono anche per l'ordine delle proposizioni. Le regole linguistiche richiederebbero che le subordinate seguissero la frase principale: è opportuno, infatti, collocare in prima posizione il tema e posporre le circostanziali alla reggente. Tale sistemazione è spesso preferibile, in quanto accompagnata da una maggiore chiarezza, anche se neppure in questo caso è rinvenibile una soluzione valida in assoluto, ma occorre tenere conto delle peculiarità della situazione concreta, che possono esigere un ordine diverso delle frasi³⁵.

Scorrendo le norme codicistiche, tuttavia, non si può fare a meno di notare che il legislatore tende a collocare le proposizioni subordinate nella parte iniziale della disposizione e a precisare solo in un secondo momento la questione principale, senza che questo sia giustificato da particolari esigenze. Si consideri, ad esempio, l'articolo 609sexies c.p.: *“Quando i delitti previsti negli articoli 609bis, 609quater, 609octies e 609undecies sono commessi in danno di un minore di anni diciotto e quando è commesso il delitto di cui all'articolo 609quinqies, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile”*. Il messaggio che la norma intende trasmettere – ossia che nei delitti di stampo sessuale contro i minori non è possibile invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa – è collocato nella parte finale della disposizione e rischia così di perdere la sua forza espressiva: è infatti preceduto da

³⁵ B. MORTARA GARAVELLI, *Le parole e la giustizia*, cit., p. 93 ss.

una serie di indicazioni che sono poco rilevanti per il destinatario non addetto ai lavori, che inevitabilmente non conosce il contenuto degli articoli richiamati.

e. Abuso di participi presenti.

Proseguendo nell'esame degli stereotipi morfosintattici, è necessario considerare la propensione del legislatore ad abusare dei participi presenti. Si pensi, a titolo paradigmatico, all'articolo 118 c.p., nel quale si fa riferimento alle circostanze *concernenti* i motivi a delinquere *o inerenti* la persona del colpevole. O, ancora, si pensi a espressioni come *esercente la responsabilità genitoriale; partecipante; concorrente; poteri inerenti le sue funzioni; pena aumentata o diminuita in misura non eccedente a; fatto costituente reato* e così via³⁶.

Come emerge dagli esempi riportati, il legislatore utilizza i participi presenti con due diverse funzioni: per sostituire una proposizione relativa o con funzione attributiva. Nel primo caso ricorrere al participio può apparire necessario per soddisfare esigenze di concisione e sinteticità: spesso, però, la ricerca esasperata della sinteticità comporta una perdita di chiarezza e di linearità, soprattutto se la *locuzione participiale* si inserisce in una frase già ricca di subordinate. Tanto più che esplicitare le espressioni rese con costruzioni participiali non rende necessariamente la disposizione più lunga o prolissa: al contrario, può accadere che sia proprio il participio superfluo ad allungare la frase. Si pensi, ad esempio, all'articolo 609*octies* c. 4 che afferma: "*La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto la minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato*". Dal momento che si tratta di una fattispecie a concorso necessario, incentrata sulla partecipazione di più persone all'atto di violenza sessuale, sarebbe stato sufficiente affermare: "*la pena è diminuita per chi ha avuto la minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato*".

Considerazioni analoghe valgono per le ipotesi in cui il participio viene impiegato con funzione attributiva. In questi casi utilizzare l'aggettivo in sostituzione del participio non solo non renderebbe la frase più lunga, ma ne

³⁶ Si tratta di espressioni che compaiono, tra gli altri, negli articoli 573, 574, 574*bis*, 609*octies*, 630, 605, 606, 609*quater*, 609*duodecies* e 611 c.p. In relazione alla sovrabbondanza di participi cfr. C. DE MAGLIE, *La lingua del diritto penale*, cit., p. 131 e anche T. RASO, *La scrittura burocratica*, cit., p. 116.

diminuirebbe anche la pesantezza. Ad esempio, non sarebbe più semplice affermare *in misura non superiore* piuttosto che *in misura non eccedente*?

f. Abuso di gerundi e di subordinate implicite.

All'abuso dei participi si aggiunge poi l'eccesso dei gerundi. Spesso le subordinate vengono infatti costruite in maniera implicita attraverso un susseguirsi di gerundi, che senza dubbio rendono il testo poco lineare. Basta pensare all'espressione "*abusando delle sue qualità o dei suoi poteri*" (che compare negli articoli 317 e 319*quater* c.p.) o all'inciso "*avendo per ragione del suo ufficio o del servizio la disponibilità di denaro o altra cosa mobile altrui*" (articolo 314 c.p.). Ancora, si possono considerare il reato di cui all'articolo 659 c.p., che punisce "*chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici*" e il reato di frode informatica, che sanziona "*chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno*" (articolo 640*ter* c.p.).

È evidente che il legislatore sembra preferire la subordinazione, e per di più la subordinazione implicita, rispetto alla coordinazione. Ancora una volta ciò che suscita perplessità è il fatto che questa scelta sia compiuta in maniera del tutto irrazionale, senza essere preceduta da un'attenta analisi linguistica. Ad esempio, nel reato di cui all'articolo 659 c.p. il gerundio *abusando* non svolge alcuna funzione essenziale. Il legislatore, infatti, avrebbe potuto riferire la preposizione *mediante* anche agli *strumenti sonori* e alle *segnalazioni acustiche*, senza appesantire la frase con un gerundio superfluo: il significato della disposizione sarebbe rimasto immutato, dal momento che l'utilizzo di uno strumento sonoro per arrecare disturbo ad altri ne costituisce senza dubbio un abuso. Un ragionamento analogo può essere riferito anche al delitto di tortura, disciplinato dall'articolo 613*bis* c.p., che punisce *chiunque, con violenza o minaccia, ovvero agendo con crudeltà, cagiona*

sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a determinate persone. Anche in tal caso il legislatore avrebbe potuto costruire una frase più chiara evitando di utilizzare il gerundio *agendo*.

Gli articoli appena citati offrono inoltre l'occasione di considerare un'altra patologia della lingua legislativa: quella legata all'utilizzo improprio dei connettivi. I connettivi sono espressioni che possono svolgere una funzione coordinante o subordinante e di cui ci si avvale per collegare tra loro frasi o periodi: tra questi rientrano, ad esempio, *ma, benché, infatti, salvo che, in tal modo, ovvero, ebbene* e così via³⁷. Essi «sono indispensabili per una corretta ricostruzione dei legami logico-semanticamente»³⁸ e, dunque, svolgono un ruolo fondamentale per la chiarezza del testo: se i periodi che compongono la disposizione non sono collegati tra loro in maniera adeguata risulta particolarmente difficile comprenderne il reale significato. Il legislatore, peraltro, tende a utilizzare i connettivi con leggerezza, senza preoccuparsi quanto opportuno della loro funzione³⁹. Emblematico è il caso di *ovvero*, che viene impiegato, indifferentemente, con valore disgiuntivo, come *oppure*, o con valore esplicativo, come *ossia* o *cioè*⁴⁰. Ebbene, sia nell'articolo 613*bis* che nell'articolo 659 tale connettivo potrebbe in astratto assumere entrambi i significati⁴¹. Più precisamente, l'espressione *ovvero agendo con crudeltà* potrebbe voler specificare il riferimento alla violenza o alla minaccia oppure indicare una

³⁷ J. VISCONTI, *Il testo scritto: il contratto*, in A. MARIANI MARINI, F. BAMBI (a cura di), *Lingua e diritto*, cit., p. 125.

³⁸ G. ROVERE, *Capitoli di linguistica giuridica*, cit., p. 139.

³⁹ A questo proposito si veda C. DE MAGLIE, *La lingua del diritto penale*, cit., p. 122. Nel saggio si evidenzia come, nell'ambito della fattispecie di istigazione o aiuto al suicidio, il legislatore abbia utilizzato il connettivo *o/ovvero* per porre sullo stesso piano comportamenti che esprimo invece un disvalore differente. È significativo che tale scelta lessicale sia stata censurata anche dalla Corte Costituzionale, che ha dichiarato illegittimo l'articolo 580 c.p. nella parte in cui non esclude la punibilità di chi «agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente». Su questo: C. CUPELLI, *Il parlamento decide di non decidere e la Corte costituzionale risponde a se stessa. La sentenza n. 242 del 219 e il caso Cappato*, in *Sistemapenale.it*, 4 dicembre 2019.

⁴⁰ J. VISCONTI, *Il testo scritto: il contratto*, cit., p. 127.

⁴¹ Il legislatore in entrambe le norme ha probabilmente inteso assegnare al connettivo il significato disgiuntivo di *oppure*: il nostro ragionamento vuole essere però provocatorio, al fine di stigmatizzare la scarsa attenzione riposta nella redazione normativa.

diversa modalità della condotta – e in questo caso si pone l’ulteriore problema di differenziare l’agire con violenza o minaccia dall’agire con crudeltà. In maniera analoga, nell’ambito dell’articolo 659, il legislatore potrebbe aver utilizzato il connettivo *ovvero* per chiarire cosa si intende per *rumori*, oppure per individuare altre e diverse condotte rientranti nel campo di applicazione della norma. Attribuire all’espressione l’uno o l’altro significato può cambiare il senso di entrambe le norme citate. È evidente, allora, quanto sia importante, nell’economia del discorso, un uso corretto dei connettivi, nonostante il legislatore tenda a trascurarne le implicazioni.

g. Posizione impropria degli avverbiali strumentali.

Infine, resta da esaminare il ricorso agli avverbiali strumentali. Con questa espressione indichiamo i sintagmi utilizzati per individuare lo strumento di cui il soggetto si deve avvalere per realizzare una determinata condotta: *con sentenza, con ordinanza, con dichiarazione* e così via. Nella lingua comune gli avverbiali strumentali vengono collocati alla fine della frase o comunque dopo il verbo cui si riferiscono. Nei testi giuridici, invece, ricorre molto spesso una peculiare costruzione che vede l’avverbiale inserito tra il soggetto e il verbo⁴². Si pensi all’articolo 133ter c.p.: “*Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, può disporre che la multa o l’ammenda venga pagata in rate mensili da tre a trenta [...]*”. Oppure si consideri l’articolo 640 c.p. che fa riferimento a “*chiunque, con artifici e raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno*”.

Questa prassi seguita dal legislatore può compromettere la forza comunicativa della norma. La cesura tra soggetto e verbo può infatti ostacolare la comprensione del precetto: da una prima lettura dell’articolo 133ter, ad esempio, emerge immediatamente il fatto che il giudice possa fare una dichiarazione nella sentenza o nel decreto di condanna, mentre rimane in secondo piano l’aspetto

⁴² Sulla posizione degli avverbiali strumentali si veda lo studio approfondito presente in G. ROVERE, *Capitoli di linguistica giuridica*, cit., p. 123 ss.

essenziale della disposizione, ossia la possibilità di rateizzare la pena pecuniaria quando ricorrono determinate condizioni⁴³.

Dalle osservazioni che precedono risulta chiaramente quanto alcuni costrutti si siano diffusi all'interno del codice penale e delle leggi speciali e siano divenuti una caratteristica distintiva della lingua legislativa. Come osserva Giovanni Rovere «l'ossequio alla tradizione si manifesta per un verso in una spiccata tendenza alla continuità terminologica, per l'altro in scelte di registro tese a mantenere le distanze rispetto al livello non marcato costituito dall'italiano comune»⁴⁴. Questo ossequio alla tradizione avviene in maniera acritica e irrazionale: il legislatore si limita a riprodurre determinati sintagmi senza compiere alcuno studio sulle tecniche da seguire per una migliore trasmissione del messaggio. In tal modo, però, una lingua che dovrebbe essere lineare e comprensibile diventa contorta e pesante, contribuendo a creare un divario tra il mondo giuridico e il mondo comune e divenendo uno strumento per «nascondere ciò che è semplice e concreto»⁴⁵.

1.2. I vizi lessicali.

Esaminati i vizi relativi alla morfologia e alla sintassi, occorre ora considerare quelli della *lessicologia*.

La lessicologia è la branca della scienza linguistica che si occupa dello studio dei significati delle parole e dei rapporti tra i significati stessi. I vizi della lessicologia sono allora legati alle scelte terminologiche discutibili del legislatore⁴⁶.

Innanzitutto, sono numerosi i casi in cui il legislatore, spesso per leggerezza e disattenzione, si avvale di termini che hanno un significato ambiguo o inadeguato rispetto al senso della disposizione oppure attribuisce implicitamente a determinate

⁴³ Sull'importanza di non inserire incisi tra soggetto e verbo: T. RASO, *La scrittura burocratica*, cit., p. 114.

⁴⁴ G. ROVERE, *Capitoli di linguistica giuridica*, cit., p. 244.

⁴⁵ I. CALVINO, *Note sul linguaggio politico*, in ID, *Una pietra sopra*, cit., p. 374. Sulla lontananza della lingua giuridica da quella comune si veda anche A. MARIANI MARINI, *Presentazione*, in A. MARIANI MARINI- F. BAMBI (a cura di), *Lingua e diritto*, cit., p. 7.

⁴⁶ Per la definizione di lessicologia cfr. G. BERSANI BERSELLI, M. SOFFRITTI, F. ZANETTIN (a cura di), *Introduzione alla linguistica*, cit., p. 35.

espressioni un significato peculiare e diverso da quello che dovrebbero assumere in base al linguaggio comune.

Da quest'ultimo punto di vista è paradigmatica la vicenda che recentemente ha interessato il nuovo articolo 570*bis* c.p., relativo alla violazione degli obblighi di assistenza familiare, introdotto all'interno del codice penale con il d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21, in ossequio alla riserva di codice. Questa disposizione riproduce l'incriminazione che prima era contenuta nell'articolo 12*sexies* della legge 1° dicembre 1970, n. 898, relativa alla violazione degli obblighi di assistenza familiare conseguenti al divorzio. Tale articolo era stato poi esteso, con la legge 8 febbraio 2006, n. 54, anche alle ipotesi di semplice separazione dei genitori (art. 3) e «ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati» (art. 4). Dopo l'abrogazione dell'art. 12*sexies* della legge n. 898 e dell'art. 3 della legge n. 54, l'articolo 570*bis* c.p. oggi stabilisce che: *“Le pene previste dall'articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli”*.

Il legislatore ha concepito dunque un reato proprio, richiedendo che il soggetto attivo rivesta la qualifica di coniuge: alla luce di un'interpretazione sistematica, tuttavia, si può logicamente sostenere che la nuova norma – così come quella che è stata sostituita – si applichi anche al genitore non coniugato, dal momento che l'articolo 4 della l. 54/2006 è rimasto tutt'ora in vigore. In tal senso si è infatti pronunciata anche la Corte Costituzionale⁴⁷, che ha rigettato le questioni di legittimità dell'articolo 570*bis*, sollevate in relazione a questo aspetto, facendo leva proprio sulla perdurante vigenza dell'articolo 4 della l. 54 e sul rinvio mobile contenuto nell'articolo 8 del d.lgs. 21/2018. «Certo è comunque che l'idea di una norma penale avente come soggetto attivo esclusivamente il coniuge, e nondimeno applicabile – fin dal momento della sua introduzione nell'ordinamento! – anche al genitore non coniugato, calpesta nel modo più evidente la comprensibilità della

⁴⁷ Corte Cost. sent. 5 giugno 2019, n. 189, disponibile in *cortecostituzionale.it*.

legge e si fa scherno della sua accessibilità»⁴⁸. Sarebbe stato senz'altro più coerente con i principi e le esigenze del diritto penale optare per una diversa formulazione lessicale della disposizione, in modo da renderne più agevole la comprensione. Sarebbe stato sufficiente, ad esempio, prevedere un reato comune, anziché un reato proprio: dati i numerosi riferimenti al matrimonio e alla separazione questa scelta non avrebbe compromesso il senso della disposizione. La conoscibilità immediata del precetto risulta invece frustrata dalla necessità – neppure resa esplicita dal testo dell'articolo 570*bis* – di integrare la disposizione in questione con altre due norme – entrambe, per di più, collocate al di fuori del panorama codicistico. «Riepilogando la non edificante vicenda, abbiamo un reato che è stato recentemente introdotto nel codice penale per ragioni di chiarezza e di riconoscibilità sancite dal principio della riserva di codice; sulla base di un'interpretazione la cui correttezza è stata avallata dalla Corte costituzionale, tale reato, pur avendo come soggetto esclusivo il coniuge, incrimina anche il genitore privo della qualità di coniuge. Lo splendore dei principi di accessibilità, riconoscibilità e comprensibilità è dunque durata lo spazio di un mattino, perché, come direbbe il poeta, appartengono a quel mondo “*où les plus belles choses ont le pire destin*”»⁴⁹.

La vicenda esaminata costituisce un esempio emblematico di quanto le scelte lessicali possano incidere sulla comprensibilità del precetto. L'utilizzo di un termine a cui è necessario attribuire un significato più ampio e diverso rispetto a quello che il dizionario di lingua italiana gli attribuisce, rende senza dubbio oscuro il senso dell'intera disposizione per il cittadino comune, che invece dovrebbe esserne il diretto destinatario.

Il significato esatto della norma rimane oscuro anche nel caso in cui il legislatore si avvale di termini ambigui o generici. Per ambiguità si intende la compresenza di una pluralità di significati tra loro incompatibili e l'impossibilità di risolvere questa polisemia in maniera generale, ossia una volta per tutte⁵⁰. La

⁴⁸ S. SEMINARA, *Codice penale, riserva di codice e riforma dei delitti contro la persona*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2020, p. 437.

⁴⁹ *Ivi*, p. 438.

⁵⁰ Sul concetto di ambiguità: P. CARNEVALE, *Diritto, normazione e ambiguità*, cit., p. 35 ss.

genericità sussiste invece in quei casi in cui l'espressione si riferisce indistintamente a più situazioni, senza però che tra queste ci sia una netta incompatibilità⁵¹.

Dal primo punto di vista, le clausole di anti giuridicità espressa, come *illegittimamente* o *abusivamente*, costituiscono un esempio significativo di ambiguità. In tali ipotesi la rilevanza penale del fatto commesso viene subordinata all'esigenza che la condotta sia connotata da una specifica illegittimità o abusività: questo però può significare, allo stesso tempo, che la condotta deve essere contraria alla disciplina specifica del settore oppure che deve essere contraria ai principi generali ispiratori della materia⁵². Si consideri, a titolo paradigmatico, il reato di inquinamento ambientale (art. 452bis c.p.): «è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora e della fauna». È chiaro che se si ritengono abusive tutte le condotte che in qualche modo contrastino con i principi generali di tutela dell'ambiente l'avverbio perde qualunque funzione selettiva, se invece si attribuisce all'espressione il significato di contrarietà alla disciplina specifica in materia ambientale (e in particolare agli atti amministrativi di autorizzazione) si può delimitare con maggiore precisione l'area del rischio consentito. Paiono evidenti le conseguenze pratiche che discendono dall'una o dall'altra interpretazione⁵³. Nella disposizione in esame, inoltre, all'incertezza derivante dalla clausola *abusivamente* si aggiunge anche quella legata a espressioni come *compromissione* o *deterioramento*, che «aprono spazi sconfinati all'interprete»⁵⁴. Si tratta di espressioni estremamente generiche il cui significato non è circoscritto da aggettivi, altrettanto ampi, come *significativi* e *misurabili*. La formulazione della

⁵¹ C. LUZZATI, *La vaghezza*, cit., p. 48.

⁵² Sull'argomento di veda D. PULITANO', *Illiceità espressa e illiceità speciale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1967, p. 65 ss.

⁵³ G. ROTTOLO, «Riconoscibilità» del precetto penale e modelli innovativi di tutela, cit., p. 204. Parte della dottrina evidenzia invece i vantaggi che derivano dall'impiego di una clausola così ampia: F. PALAZZO, F. VIGANO', *Diritto penale. Una conversazione*, cit., p. 73.

⁵⁴ L. STORTONI, *Il diritto penale sotto l'efficienza del sistema*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2019, p. 388.

norma finisce così per legittimare interpretazioni eterogenee, rendendo il diritto incerto e imprevedibile⁵⁵.

Più in generale, al di là di questo esempio, una certa misura di genericità sembra sempre accompagnare l'uso degli avverbi. Si pensi a un'espressione come *grandemente*: essa richiede al giudice di compiere un accertamento particolare, senza però fornirgli alcun parametro di giudizio e dunque legittimando, di fatto, interpretazioni arbitrarie.

Dagli esempi riportati emerge allora come l'imprecisione e l'ambiguità lessicale siano in grado di influenzare l'applicazione della norma e come questo possa compromettere i diritti fondamentali del cittadino.

Le conclusioni non cambiano quando il legislatore ricorre in maniera eccessiva e superflua a termini tecnici e specialistici: anche in questo caso, infatti, il destinatario viene privato della possibilità di comprendere agevolmente il significato della norma che lo riguarda.

La lingua del diritto penale deve per natura avvalersi di termini tecnici: tali termini sono infatti indispensabili affinché gli operatori del diritto possano comunicare tra di loro e con i consociati senza ingenerare equivoci errori, incomprensioni e ambiguità⁵⁶. Si pensi a espressioni come *peculato*, *concuisione* o *imputabilità*: il linguaggio comune è privo di termini in grado di indicare i medesimi

⁵⁵ È bene ricordare che la Corte di Cassazione, con una sentenza recente, ha respinto le censure di indeterminatezza mosse nei confronti dell'articolo 452*bis* c.p., senza però approfondire particolarmente la sua posizione: «Orbene, la fattispecie in esame non confligge con l'art. 25 Cost., comma 2, in quanto le espressioni impiegate dal legislatore appaiono sufficientemente univoche nella descrizione del fatto vietato, che, essendo modellato come reato di evento a forma libera, si incentra sulla causazione di una "compromissione" o di un "deterioramento": locuzioni che rimandano a un fatto di danneggiamento - prova ne è che art. 635 c.p., considera, tra le condotte punite anche il "deterioramento", senza che mai si sia posto un problema di individuazione del fatto punito - e in relazione alle quali la giurisprudenza di questa Corte ha fornito un'interpretazione uniforme e costante, nel senso dinanzi indicato al par. 6.

Diversamente da quanto opinato dal ricorrente, l'impiego di aggettivi riferiti a quegli eventi, alternativamente previsti dalla norma, quali "significativi" e "misurabili", pone dei vincoli - qualitativi e di accertamento - all'offesa, in termini, per un verso, di gravità - il che comporta un restringimento del perimetro della tipicità, da cui sono estromessi eventi che non incidano in maniera apprezzabile sul bene protetto -, e, per altro verso, di verificabilità, da compiersi sulla base di dati oggettivi, e quindi controllabili e confutabili». Cfr. Cass., sez. sez. III, sent. 11 marzo 2020, n. 9736, reperibile su *italgiureweb*.

⁵⁶ M. MARCHESIello, *Il linguaggio della legge*, cit., p. 138, ma nello stesso senso anche M. AINIS, *La legge oscura*, cit., p. 14 e B. MORTARA GARAVELLI, *Le parole e la giustizia*, cit., p. 177.

concetti e dunque senza di essi non sarebbe possibile definire istituti cardine del diritto penale o figure delittuose. A maggior ragione, il ricorso a termini tecnici si rivela irrinunciabile quando il legislatore deve regolare una materia di settore come quella finanziaria, societaria o tributaria: espressioni come passività, libri e scritture contabili, strumenti finanziari o bilancio non possono infatti essere sostituite con termini desunti dal linguaggio comune senza che a questo si accompagni una perdita di precisione e di chiarezza. Tanto più che i destinatari di tali regole svolgono professioni che richiedono specifiche competenze tecniche e per questo su di essi incombe un «più intenso dovere di conoscenza»⁵⁷ rispetto a quello esigibile dai cittadini comuni: i termini del settore non dovrebbero dunque essere un ostacolo insormontabile alla riconoscibilità del precetto penale.

I tecnicismi integrano però un vizio della lingua quando il legislatore ne abusa, li sostituisce a parole comuni che sarebbero in grado di indicare gli stessi concetti con la medesima precisione oppure omette di darne una definizione. Chiarissimo sul punto Francesco Palazzo: «anche laddove sia possibile il ricorso a parole tecniche, un loro eccessivo proliferare, se da un lato può accrescere la certezza di applicazione di determinati istituti, dall'altro allontana il diritto dalla comunità sociale, sottraendone l'applicazione al controllo sociale, trasformandolo in un diritto da iniziati e sottoponendolo al rischio di manipolazioni politiche, finendo così per offendere, seppure sotto un diverso profilo, quantomeno lo spirito del principio di determinatezza»⁵⁸.

Uno degli esempi più emblematici dell'abuso di tecnicismi è rinvenibile – ancora una volta – nell'ambito del diritto penale dell'ambiente. Si pensi all'articolo 256 Testo Unico Ambiente, che disciplina la contravvenzione relativa alla gestione dei rifiuti non autorizzata e stabilisce che *“chiunque effettua una attività di raccolta, di trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214 e 215 e 216”* è punito con pene diverse a seconda che vengano in rilievo rifiuti non pericolosi o rifiuti pericolosi. In tale ipotesi si

⁵⁷ Corte Cost., sent. 24 marzo 88, n. 364, disponibile su *cortecostituzionale.it*.

⁵⁸ F. PALAZZO, *Il principio di determinatezza*, cit., p. 393.

richiede un particolare onere di conoscenza in capo al destinatario: non solo perché si rinvia al contenuto di articoli che non è detto che egli conosca perfettamente, ma anche perché si richiamano nozioni tecniche tutt'altro che univoche, come quelle di rifiuto e di pericolosità⁵⁹. Un discorso analogo potrebbe essere fatto anche per l'articolo 137 del medesimo testo unico. «Non può trascurarsi, a tale riguardo, come anche soggetti che professionalmente si occupano di materie tanto tecniche e specifiche possano incontrare difficoltà nella comprensione dei comportamenti loro richiesti, giacché equivoci sul punto potrebbero residuare anche dopo aver fatto “tutto il possibile” per conoscerne il significato»⁶⁰.

Considerazioni simili possono valere inoltre per i reati tributari⁶¹.

Tra i tecnicismi superflui possiamo poi considerare il ricorso al sintagma *porre in essere*, preferito rispetto ai più chiari *commettere* o *realizzare* (ad esempio negli articoli 52 c. 4; 270*quinquies*, 609*undecies* e 628 c.p.). Il legislatore che si avvale di espressioni di questo genere, pur non occultando completamente il significato del precetto, lo allontana dal suo destinatario, non abituato a simili consuetudini linguistiche.

Il discorso si complica quando ai tecnicismi si associa l'uso di termini arcaici o inusuali. Il legislatore sembra infatti andare alla costante ricerca dei sinonimi aulici delle parole comuni, con la pretesa di innalzare lo stile linguistico del diritto penale. Basta considerare espressioni come “ove”, “altresì”, “qualora”, “nondimeno”

⁵⁹ G. ROTOLO, “Riconoscibilità” del precetto penale e modelli innovativi di tutela, cit., p. 120 e 121. È opportuno ricordare, peraltro, che la Cassazione, pur ammettendo la complessità della disciplina di settore, ha negato che si possa invocare un'ignoranza inevitabile e quindi scusabile della legge penale in relazione all'art. 256 T.U.A. La Corte ha fatto leva, a questo proposito, sui principi di buona fede e correttezza che impongono al cittadino di richiedere informazioni alle autorità competenti: ci si chiede però se imporre un dovere di questo genere in capo al destinatario non sia eccessivamente oneroso e se sia conciliabile con i principi fondamentali di un diritto penale democratico. Sulla nozione di rifiuto si veda F. GIUNTA, *Incertezze del diritto, vincolo di fedeltà comunitaria e principio di determinatezza – a proposito della nozione penalmente rilevante di «rifiuto»*, in *St. Iuris*, 2007, p. 1212 ss. Tale nozione è stata modificata dal legislatore con il d. lgs. 205/2010, che però non è riuscito a eliminare completamente le difficoltà di conoscenza, anche a causa della necessità di integrare la normativa nazionale con quella comunitaria. In giurisprudenza si veda Cass., sez. III, sent. 11 novembre 2016, n. 48316.

⁶⁰ G. ROTOLO, “Riconoscibilità” del precetto penale e modelli innovativi di tutela, cit., p. 117.

⁶¹ Molto critico sulla qualità della normativa tributaria G. FLORA, *Dalla “spazza corrotti” alla “spazza evasori”*. *Brevi note critiche sulle recenti innovazioni legislative in materia di reati tributari*, in *Rass. trib.*, 2020, p. 252 ss.

e così via. Si pensi, ad esempio, alla formulazione dell'articolo 89 c.p.: "*chi, nel momento in cui ha commesso il fatto era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere o di volere, risponde del reato commesso ma la pena è diminuita*". O, ancora, a quella dell'articolo 47 c.p.: "*L'errore sul fatto che costituisce reato esclude la punibilità dell'agente. Nondimeno, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità è esclusa quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo*". Sono inoltre numerosissimi i casi in cui il legislatore preferisce l'aulico *qualora* rispetto al più comune *se* (si vedano, a titolo esemplificativo, gli articoli 62*bis*, 82 e 115 c.p.).

È evidente che l'uso degli arcaismi non nasconde di per sé il significato delle disposizioni richiamate: chiunque, ad esempio, è in grado di comprendere che l'articolo 89 c.p. prevede una pena attenuata per l'ipotesi in cui il soggetto agente, a causa di uno stato mentale alterato, aveva una capacità ridotta di intendere e di volere, ma non ne era completamente privo. Tuttavia, non si può negare come il ricorso a espressioni desuete contribuisca a creare «effetti stranianti»⁶² e a disorientare chiunque cerchi di addentrarsi nel mondo del diritto penale.

In conclusione, allora, nonostante alcuni vizi lessicali, così come alcuni vizi morfosintattici, possano apparire a prima vista privi di conseguenze significative, gli effetti risultano sempre negativi se si sommano tra loro i diversi difetti linguistici⁶³. I termini tecnici, arcaici e ambigui, associati a errato ordine delle parole, abuso di subordinate e frasi implicite, rendono le disposizioni oscure e lontane dai cittadini. Quando però il destinatario della norma non è in grado di comprenderne il significato o comunque prova un senso di alienazione di fronte a essa, risultano frustrate tutte le esigenze del diritto penale, dal principio di democraticità al principio di effettività: il diritto non riesce a orientare i comportamenti dei cittadini e finisce esclusivamente per alimentare sentimenti di emarginazione, di timore o –

⁶² G. ALFIERI, *Non c'è grammatica*, cit., p. 106.

⁶³ S. ONDELLI, *La lingua del diritto*, cit., p. 78. In tal senso anche G. ALFIERI, *Non c'è grammatica*, cit., p. 106: proprio per questi motivi, se si vuole rendere maggiormente comprensibile la lingua del legislatore, non bisogna guardare soltanto al lessico ma al «testo nella sua organica complessità di forma e contenuto».

peggio – di ostilità⁶⁴. La lingua del legislatore penale diventa così semplicemente «risultato, forma e strumento di un esercizio autoritario del potere»⁶⁵.

2. I vizi della lingua processuale.

Dopo aver analizzato i vizi della lingua legislativa, è opportuno considerare i vizi della lingua processuale.

Quando parliamo di lingua processuale – come abbiamo visto – ci riferiamo alla lingua parlata nei tribunali, nell’ambito della quale possiamo distinguere la lingua dei giudici di merito, la lingua dei giudici di legittimità, la lingua del pubblico ministero e la lingua degli avvocati. Ognuna di queste sottocategorie linguistiche presenta peculiarità diverse, legate al ruolo svolto da ciascun attore nel contesto processuale e alle caratteristiche dei soggetti cui egli si rivolge. Esaminando tali peculiarità, abbiamo evidenziato, peraltro, come esista un filo rosso che collega tra loro i vari linguaggi utilizzati nei tribunali, rappresentato dalla predilezione per i costrutti morfosintattici involuti e per i tecnicismi, gli arcaismi e i latinismi.

La tendenziale omogeneità ravvisabile tra i vizi che inficiano la lingua processuale ci consente, allora, di prendere in considerazione in questa sede esclusivamente una delle sue sottocategorie, ossia la lingua dei giudici, concentrandoci, in particolare, sul testo della sentenza. Non si tratta certo di una scelta casuale. La sentenza, infatti, in quanto atto conclusivo del procedimento, può essere definita il «precipitato linguistico»⁶⁶ di ciò che avviene nel corso del processo, poiché riflette le caratteristiche di tutti gli atti che l’hanno preceduta e ne riassume i vizi. A questo si aggiunge che la sentenza è destinata alla divulgazione ed è lo scritto processuale più facilmente reperibile nelle banche dati: tale maggiore

⁶⁴ Sul sentimento di ostilità generato da norme incomprensibili: G. CAROFIGLIO, *Con parole precise*, cit., p. 57. Sul fatto che la lingua semplice sia il presupposto per l’attuazione del principio di effettività, inteso come capacità del diritto penale di orientare i consociati si veda invece C. DE MAGLIE, *La lingua del diritto penale*, cit., p. 142, ma anche A. PROVERA, *Peste e gride. La vaghezza dei precetti utilizzati per la regolamentazione dell’emergenza*, in G. FORTI (a cura di), *Le regole e la vita. Del buon uso di una crisi, tra letteratura e diritto*, Milano, 2020, p. 125 ss.

⁶⁵ G. CAROFIGLIO, *La manomissione delle parole*, cit., p. 130.

⁶⁶ N. TRIGGIANI, *“In nome del popolo italiano”?*, cit., p. 3.

diffusione agevola l'individuazione di esempi, indispensabili per chiarire le nostre osservazioni⁶⁷.

Nell'esame dei vizi linguistici non è neppure necessario recuperare la distinzione tra sentenze di merito e di legittimità. Questi atti, infatti, presentano senza dubbio delle peculiarità differenti ma, allo stesso tempo, si caratterizzano per la medesima tendenza alla stereotipia. In campo processuale è infatti ancora più evidente, rispetto al campo legislativo, quello che Patrizia Bellucci ha definito «appiattimento acritico su prassi scritte consolidate»⁶⁸, caratterizzate da un «uso sfrenato di cumuli di subordinate, ghiotti e indigesti esempi di *congeries* infarciti, in aggiunta, di infelici “tecnicismi collaterali”», nonché dalla «persistenza dei *clichés* retorici che sono antico patrimonio del variegato universo giuridico»⁶⁹. È significativo, a questo proposito, il fatto che, già nel 1674, il giureconsulto Giovanni Battista De Luca si lamentasse della scrittura oscura e involuta dei suoi colleghi e auspicasse, data la loro forte resistenza al cambiamento, un intervento sui giovani studenti, con menti più flessibili e modellabili⁷⁰.

Risulterà evidente, dopo la lettura degli esempi riportati, che i medesimi vizi ricorrono con continuità sia nelle sentenze dei giudici di merito che in quelle dei giudici di legittimità. È opportuno semplicemente ricordare che i giudici di Cassazione, che sono più lontani dai fatti concreti e si occupano esclusivamente di questioni di diritto, avvertono in misura minore, rispetto ai giudici di merito, l'esigenza di ricorrere a toni impersonali e distaccati, finalizzati a mostrare imperturbabilità di fronte alla vicenda concreta. Essi però presentano spesso una propensione maggiore per una lingua pomposa e solenne, volta a rappresentare il prestigio del grado più alto della magistratura.

⁶⁷ In relazione ai motivi, meglio evidenziati nel precedente capitolo, per cui anche i linguisti si sono sempre concentrati sullo studio delle sentenze, piuttosto che su quello di altri atti processuali, cfr. M. V. DELL'ANNA, *Profili discorsivi e argomentazione*, cit., p. 151.

⁶⁸ P. BELLUCCI, *La motivazione in fatto e in diritto*, cit., p. 3. Sul fatto che le caratteristiche linguistiche delle sentenze vengono tramandate di generazione in generazione anche M. CORTELAZZO, *La tacita codificazione della testualità delle sentenze*, in A. MARIANI MARINI (a cura di), *La lingua, la legge, la professione forense*, cit., p. 85.

⁶⁹ B. MORTARA GARAVELLI, *Le parole e la giustizia*, cit., p. 18.

⁷⁰ F. CORDERO, *Procedura penale*, Milano, 2012, p. 1015, come citato in N. TRIGGIANI, *“In nome del popolo italiano?”*, cit., p. 3.

Premesse queste considerazioni, è ora opportuno esaminare in modo analitico i principali vizi linguistici della lingua processuale, recuperando la distinzione tra vizi attinenti alla *morfosintassi* e vizi relativi alla *lessicologia*.

2.1. I vizi morfologici e sintattici.

Sul piano morfologico e sintattico le sentenze sono caratterizzate dalla presenza di vizi stereotipati, in molti casi analoghi a quelli che inficiano la lingua del legislatore. Più precisamente, possiamo distinguere⁷¹:

- a. costrutti sintetici;
- b. anteposizione del verbo al soggetto;
- c. anteposizione dell'aggettivo al sostantivo;
- d. posizione impropria degli avverbiali strumentali;
- e. abuso di participi;
- f. abuso di subordinate, anche implicite;
- g. frequenza dell'imperfetto narrativo.

a. Costrutti sintetici.

In primo luogo, sono particolarmente frequenti nelle sentenze i *costrutti sintetici*. Si tratta, come già osservato, di sintagmi brevi e condensati, cui il redattore dell'atto ricorre principalmente per soddisfare quelle esigenze di concisione che sono imposte dallo stesso legislatore⁷². Bice Mortara Garavelli ha ricondotto alla categoria dei costrutti sintetici tre tipi di vizi: le enclisi del *-si* con l'infinito retto da verbo modale; le sovraestensioni dell'infinito in frase completiva e l'uso di frasi ridotte participiali⁷³.

Il *-si* enclitico con l'infinito dopo i verbi modali è uno dei costrutti più diffusi all'interno delle sentenze (si pensi a espressioni come *può applicarsi* o *deve ritenersi*)

⁷¹ Per l'analisi e la classificazione dei vizi morfosintattici sono state fondamentali, ancora una volta, le considerazioni di B. MORTARA GARAVELLI, *Le parole e la giustizia*, cit., p. 156 ss. Sui vizi delle sentenze si veda anche P. BELLUCCI, *A onor del vero*, cit., p. 313 ss. e il volume di M.V DELL'ANNA, *In nome del popolo italiano. Linguaggio giuridico e lingua della sentenza in Italia*, Roma, 2013, p. 1 ss.

⁷² M. CORTELAZZO, *La tacita codificazione della testualità delle sentenze*, cit., p.82.

⁷³ B. MORTARA GARAVELLI, *Le parole e la giustizia*, cit., p. 156.

ed è utilizzato non solo per adempiere ai doveri di concisione ma anche per conferire al discorso un tono impersonale e distaccato. Esso, in ogni caso, ha l'effetto di produrre un senso di straniamento nei cittadini comuni, perché viene impiegato quando la lingua corrente preferirebbe l'anteposizione del clitico: ossia preferirebbe un'espressione come *si deve ritenere* piuttosto che *deve ritenersi* o come *si deve applicare* al posto di *deve applicarsi*. Tanto più che la particella *-si* posta in posizione enclitica perde gran parte della sua forza comunicativa e dunque non appare neppure in grado di soddisfare pienamente le esigenze di impersonalità⁷⁴.

Si parla invece di sovraestensioni dell'infinito per indicare quei costrutti anomali, in cui «l'infinito prende il posto del costrutto normale analitico»: si pensi a espressioni come *chiede applicarsi* o *chiede disporsi*, utilizzate al posto di *chiede che si applichi* o *chiede che si disponga*.

Infine, le frasi ridotte participiali sono quelle proposizioni implicite, latineggianti, che hanno la funzione di condensare la frase evitando di costruire una vera e propria subordinata relativa: ad esempio, *ritiene decorso il termine di prescrizione* o *considera raggiunta la prova*⁷⁵.

Vediamo l'impiego di questi costrutti in alcune sentenze paradigmatiche⁷⁶.

- «Ne consegue che *deve applicarsi* la diminuzione del vizio parziale di mente. Per tale ragione *deve anche disporsi*, unitamente alla condanna, la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni uno.» (Tribunale di La Spezia, sez. uff. indagini prel., 20 luglio 2020, n. 17);
- «Il Pubblico Ministero *chiede condannarsi* l'imputato alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione.

La difesa *chiede assolversi* l'imputato perché il fatto non sussiste, trattandosi di reato impossibile ex art. 49 c.p.; in subordine, chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste ai sensi dell'art. 129 c.p.p., *stante l'avvenuta revoca* del provvedimento di confisca di cui al capo di imputazione; in estremo

⁷⁴ B. MORTARA GARAVELLI, *Le parole e la giustizia*, cit., p. 157.

⁷⁵ *Ivi*, p. 161-162.

⁷⁶ Le sentenze riportate di seguito sono tutte reperibili in *dejure.it*. Per evidenziare maggiormente la stereotipia sono state citate sentenze provenienti da tutti i gradi di giudizio (corsivo nostro).

subordine *chiede escludersi* l'aggravante ex art. 7, d.l. 152/1991 ed *applicarsi* il minimo della pena e i benefici di legge». (Tribunale di Roma, sez. VIII, 27 ottobre 2015, n. 2144, conclusioni delle parti).

- «Ciò nonostante, *risultando decorso* il termine massimo di prescrizione, il primo giudice ha dichiarato *il non doversi per intervenuta prescrizione, da computarsi*, in assenza una prova certa dalla data di consumazione del reato, a partire dalla data più favorevole per l'imputato e quindi, al più tardi, dal 1992» (Corte d'appello di Cagliari, sez. I, 15 giugno 2017, n. 401).
- «*Deve ritenersi raggiunta la prova*: a) che l'imputato è stato attinto all'avambraccio da un'autovettura Lancia Delta di colore bianco il cui conducente - dopo aver provocato l'incidente - ha proseguito senza fermarsi neppure un attimo per verificare lo stato di salute della persona che aveva investito; b) che l'autovettura in questione era stata individuata dalla stessa persona offesa che si era portata presso i carabinieri a distanza di poche ore dall'investimento; c) che la Lancia delta in questione era nel possesso dell'imputato, tanto che questi consegnava i documenti ai carabinieri"». (Cassazione penale, sez. IV, 16/09/2020, n. 27240)

Dai passi citati emergono numerosi esempi di costrutti sintetici, tipici del linguaggio processuale e difficilmente reperibili in altri ambiti. La lettura delle sentenze, inoltre, mostra quanto questi costrutti, al di là della loro funzione nell'economia del testo, contribuiscano ad allontanare la lingua processuale dal mondo quotidiano, rendendola astratta e *molesta* per il cittadino comune: un vero e proprio *giuridichese*⁷⁷.

b. e c. Ordine errato delle parole.

Considerazioni simili a quelle appena svolte valgono anche per la tendenza a invertire l'ordine naturale delle parole, antepoendo l'aggettivo al sostantivo o il verbo – e spesso anche l'avverbio – al soggetto: si pensi a espressioni come *ritiene*

⁷⁷ Sui vantaggi di costrutti espliciti e non sintetici, cfr. ancora T. RASO, *La scrittura burocratica*, cit., p. 116.

il collegio, afferma il giudice o grave pregiudizio, costante interpretazione, contestato reato e così via.

Espediente a cui i giudici ricorrono per innalzare il registro linguistico e conferire al discorso un tono formale e solenne, «l'allontanamento dall'ordine non marcato delle parole produce in molti casi sintagmi stereotipati, che diventano un vero e proprio tratto di stile»⁷⁸.

Paradigmatica risulta la lettura di alcune sentenze⁷⁹:

- «*Ritiene il Collegio che, nel pervenire al giudizio di colpevolezza in radicale riforma dell'appellata decisione, la Corte distrettuale si sia limitata a fornire una diversa valutazione di prove dichiarative decisive, così contravvenendo al disposto dell'art. 603 c.p.p. [...]*» (Cassazione penale, sez. VI, 25/09/2020, n. 28217);
- «*Alla luce delle osservazioni che precedono ritiene, pertanto, questa Corte vada confermato il giudizio diffamatorio correttamente pronunciato dal primo Giudice non già nei confronti del testo dell'articolo, bensì del complesso dell'informazione così come rappresentata dalle descritte modalità di impaginazione del pezzo e risalto grafico attribuito a determinate parole, scelte che contribuiscono in maniera determinante alla presentazione della notizia e possono, pertanto, agevolare un'interpretazione del testo dell'articolo piuttosto che un'altra.*» (Corte d'appello di Roma sez. III, 26 giugno 2017, n. 4412);
- «*Correttamente appaiono contestate le circostanze aggravanti sia tenuto conto della qualifica di pubblico ufficiale dell'A.L., ispettore della Polizia di Stato che aveva accesso al sistema proprio in considerazione dell'attività dell'ufficio, sia in considerazione della natura dei dati contenuti nel sistema*

⁷⁸ F. SANTULLI, *La sentenza come genere testuale*, cit., p. 222. Sul fatto che l'inversione dell'ordine delle parole risponda all'esigenza di innalzare lo stile linguistico: S. ONDELLI, *Ordine delle parole nell'italiano delle sentenze: alcune misurazioni su corpora elettronici*, in *Informatica e diritto*, 1/2014, p. 14 e 22; ma in tal senso anche P. BELLUCCI, *A onor del vero*, cit., p. 321, nota 230 e B. MORTARA GARAVELLI, *Le parole e la giustizia*, cit., p. 165-166.

⁷⁹ Anche in questo caso gli esempi sono tratti da *dejure.it* e comprendono sentenze provenienti da diversi gradi di giudizio (corsivo nostro).

informatico violato, trattandosi di dati sensibili riguardanti la sicurezza pubblica». (Tribunale di S.Maria Capua V., sez. II, 04/12/2018, n. 4596).

Può accadere che l'inversione dell'ordine delle parole sia giustificata dall'esigenza di porre in evidenza alcuni elementi del discorso. Si tratta però di ipotesi marginali ed eccezionali, al di là delle quali – come osservato anche in relazione alla lingua legislativa – deve sempre essere preferito l'ordine naturale, in quanto più chiaro, corretto e lineare⁸⁰: le variazioni ingiustificate rendono la lingua utilizzata inutilmente brutta e pesante, con l'effetto di emarginare chi invece dovrebbe essere il primo destinatario dell'atto. Ad esempio, come risulta dai passi citati, l'anteposizione del verbo al soggetto ricorre soprattutto in quei momenti – rari nelle sentenze di merito e più frequenti in quelle di legittimità – in cui l'estensore esprime un giudizio sulla vicenda. Tuttavia, i linguisti hanno evidenziato che proprio in questi casi, quando vengono in rilievo verbi illocutivi ed espositivi, le regole della sintassi richiederebbero una rigida osservanza dell'ordine naturale delle parole: affinché il verbo possa svolgere la sua funzione comunicativa è infatti essenziale che prima venga indicato in maniera chiara il soggetto cui il predicato si riferisce⁸¹. In altri termini, la posposizione del soggetto al verbo illocutivo o espositivo conferisce al discorso un tono impersonale, evitando che il pensiero espresso sia recepito come un'opinione individuale e criticabile del singolo estensore: è evidente, però, come in tal modo si giunga a ridimensionare in maniera rilevante il significato del verbo utilizzato, che dovrebbe invece avere proprio la funzione di esprimere un giudizio soggettivo.

L'«inutile pesantezza»⁸² aumenta quando chi scrive non si limita ad anticipare il predicato al sostantivo, ma antepone anche l'avverbio: ad esempio, utilizzando locuzioni come *correttamente ritiene il giudice, bene ha fatto la Corte ad affermare o la Corte espressamente ha affermato*. Il fenomeno dell'anteposizione dell'avverbio non è mai stato studiato come fenomeno autonomo, ma è stato ricondotto alle altre ipotesi di inversione dell'ordine delle parole: è chiaro, però, che

⁸⁰ T. RASO, *La scrittura burocratica*, cit., p. 118.

⁸¹ S. ONDELLI, *L'ordine delle parole nelle sentenze*, cit., p. 27.

⁸² C. DE MAGLIE, *La lingua del diritto penale*, cit., p. 127.

se l'avverbio ha la funzione di modificare o precisare il significato del verbo, deve essergli posposto e non precederlo⁸³.

d. Posizione impropria dell'avverbiale strumentale

La predilezione per un ordine anomalo delle parole è evidente anche in relazione alla collocazione degli avverbiali strumentali (*con sentenza, con ordinanza e così via*)⁸⁴. Le esigenze di linearità e di coesione testuale richiederebbero la collocazione dell'avverbiale in una posizione immediatamente successiva al soggetto e al predicato (ad esempio *la Corte ha affermato con ordinanza*). L'analisi delle sentenze mostra, al contrario, come i giudici tendano a collocare i sintagmi strumentali al principio della frase, antepoendoli al soggetto e al verbo. Anche in questo caso l'obiettivo perseguito è quello di conferire al discorso un tono formale e solenne, ma l'effetto che si ottiene è esclusivamente quello di rendere più involuta la struttura della frase, ostacolando la lettura e la comprensione del testo.

- «*Con la sentenza* in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha integralmente confermato la decisione assunta dal Tribunale di Rimini del 17.06.2016 con la quale P.I. era stato condannato [...]» (Cassazione penale, sez. IV, 30/09/2020, n. 27881);
- «*Con decreto* che dispone il giudizio immediato - emesso dal GIP del Tribunale di Milano in data 28 luglio 2017 - G.F. è stato ritualmente convocato per rispondere di tutti i delitti descritti in epigrafe, consumati in pregiudizio di C.C. e F.R.» (Tribunale di Milano, sez. V, 12/06/2018, n. 5612).

e. Abuso di participi

Proseguendo nell'esame degli stereotipi morfosintattici, occorre evidenziare l'eccesso di participi presenti, impiegati con valore attributivo o con valore di sostantivo (*il ricorrente, l'appellante, il maltrattante e così via...*). Si tratta, ancora una volta, di un espediente privilegiato per soddisfare esigenze di concisione, che

⁸³ S. ONDELLI, *L'ordine delle parole nelle sentenze*, cit., p. 35 ss.

⁸⁴ G. ROVERE, *Capitoli di linguistica giuridica*, cit., p. 123 ss.

tuttavia contribuisce a rendere la lingua penalistica pesante e molesta. Tanto più che, spesso, i giudici tendono a invertire l'ordine fisiologico delle parole anche nell'utilizzo dei participi: nonostante si tratti di un fenomeno a cui non è mai stata dedicata particolare attenzione, questo senza dubbio contribuisce ad aumentare la stereotipia della lingua del processo penale, allontanandola da quella comune⁸⁵.

Alcuni esempi contribuiscono a chiarire queste affermazioni⁸⁶.

- «Certa l'indifferenza al fine della modesta protrazione nel tempo delle reiterate condotte vessatorie (*ex multis*, da ultimo, sentenza n. 6724 del 2017), deve dunque ritenersi che la sussistenza di un clima caratterizzato da generale litigiosità motivata dal rapporto extraconiugale, quale quella posta in risalto nel ricorso, non permette aprioristicamente di escludere lo stato di soggezione della persona offesa a fronte dei soprusi, ripetuti, posti in essere dal *maltrattante* nè è tale da mettere in crisi il portato logico delle due decisioni di merito che ad una tale conclusione sono pervenute» (Cassazione penale, sez. VI, 13 febbraio 2020, n. 8381);
- «*Lamenta*, infatti, *parte appellante* come gli episodi denunciati dalla persona offesa siano limitati al lasso temporale 2017-2018, mentre nel periodo precedente non sarebbero stati riferiti episodi degni di nota e ciò eliderebbe la necessaria abitualità del delitto in esame». (Corte appello di Milano, sez. I, 21 febbraio 2020, n. 618);
- «La Corte di merito avrebbe però dovuto indicare le modalità di calcolo dell'aumento ex art. 81 cpv. c.p.: è quel che viene demandato al Giudice del rinvio, cui spetterà rendere esplicita l'avvenuta riduzione *derivante* dalla scelta del rito abbreviato effettuata in primo grado, e individuare l'entità della pena *costituente* l'aumento per continuazione, tenendo conto della

⁸⁵ S. ONDELLI, *L'ordine delle parole nelle sentenze*, cit., p. 31-32. Maria Vittoria Dell'Anna, peraltro, sottolinea che quando i participi passati con semantica di dire sono anteposti a sostantivi che indicano strumenti normativi (come *detta sentenza* o *citata norma*) viene garantita una certa coesione testuale, perché il participio ha una funzione intrinsecamente anaforica. M. V. DELL'ANNA, *In nome del popolo italiano*, cit., p. 102 ss.

⁸⁶ Gli esempi sono sempre tratti da *dejure.it*.

carente motivazione in ordine all'avvenuto allontanamento dal minimo edittale». (Cassazione penale, sez. II, 26 febbraio 2020, n. 11072);

f. Abuso di subordinate.

Dalla lettura delle sentenze appena richiamate emerge anche quello che è forse il vizio più diffuso ed evidente della lingua processuale e che, con le parole di Patrizia Bellucci, potremmo definire «incapacità di pianificazione testuale e sintattica»⁸⁷. Si tratta, in altri termini, della propensione per frasi lunghe e tortuose, ricche di subordinate, spesso, per di più, implicite: il testo risulta così particolarmente complesso e contorto, tanto che il suo destinatario è costretto a rileggerlo più volte prima di comprenderne il significato.

Questo difetto sintattico, oltre a essere il più diffuso, è anche quello che più di ogni altro accomuna tutte le sottocategorie della lingua processuale. Come evidenziato nel capitolo precedente, infatti, sia le sentenze, sia le imputazioni, sia gli atti degli avvocati sono caratterizzati dalla presenza di periodi lunghi, composti da numerose subordinate, spesso introdotte da gerundi o participi, e intervallati da un uso scorretto della punteggiatura, soprattutto per quanto riguarda la virgola, il punto e virgola e i due punti.

L'esempio seguente, tratto da una sentenza recente delle Sezioni Unite, appare emblematico da questo punto di vista⁸⁸:

«Con specifico riferimento agli effetti prodotti nell'ordinamento interno dalla sentenza della Corte EDU n. 3 del 2015, la Sezione rimettente ha riscontrato l'emersione di due diverse soluzioni interpretative, formatesi nella giurisprudenza della Suprema Corte: per una, gli effetti della pronuncia non possono estendersi oltre il caso specifico risolto e lo strumento della revisione europea è esperibile da parte di chi pretenda di giovare della sentenza della Corte sovranazionale, resa nei confronti di altri, se la stessa sia qualificabile come sentenza pilota, oppure abbia rilevato un problema strutturale dell'ordinamento interno, insito nell'applicazione di una norma

⁸⁷ P. BELLUCCI, *A onor del vero*, cit., p. 325.

⁸⁸ Sez. u. 24 ottobre 2019, n. 8544, disponibile su *sistemapenale.it* con nota di S. BERNARDI, *Le Sezioni unite chiudono la saga dei "fratelli minori" di Bruno Contrada: la sentenza Contrada c. Italia non può produrre effetti erga omnes*, 11 marzo 2020.

di legge, ma a condizione della previa proposizione di incidente di costituzionalità per violazione dell'art. 117 Cost. e della declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione applicata. Per altra linea interpretativa, la revisione europea si può attivare esclusivamente se l'accertamento della lamentata violazione della norma di legge sia contenuto in pronuncia della Corte europea, emessa nella stessa vicenda concreta, che fonda l'obbligo per lo Stato condannato di adottare misure volte a rimuovere il difetto strutturale riscontrato, mentre deve esservi negato effetto estensivo generalizzato a favore di altri soggetti, il cui giudicato di condanna può essere rimosso ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. nei soli limiti dell'abolizione della norma incriminatrice o della pronuncia di incostituzionalità».

La sentenza esamina il problema dell'estensione di una pronuncia della Corte EDU oltre il caso concreto e, dunque, la questione della sua possibile applicazione anche a soggetti che, pur non avendo proposto ricorso alla Corte, si trovano in una situazione analoga a quella del ricorrente vittorioso. Il passo citato riporta, a tale proposito, due orientamenti contrapposti. L'esposizione di questi due orientamenti risulta però tutt'altro che chiara e lineare. Innanzitutto, mancano forme di coordinazione tra le varie frasi: l'estensore mostra di prediligere la subordinazione e in particolare quella implicita, resa attraverso il ricorso a participi. Oltre a ciò, neppure i tempi verbali paiono coordinati tra loro in maniera adeguata: i vari periodi ipotetici contenuti nella sentenza sono costruiti accostando indicativo e congiuntivo presente, quando le regole della sintassi richiederebbero la coppia di indicativi oppure il condizionale e il congiuntivo imperfetto⁸⁹. Infine, l'uso scorretto della punteggiatura confonde ulteriormente il lettore. Più precisamente, la scelta di usare il segno dei due punti prima di introdurre i diversi orientamenti giurisprudenziali avrebbe richiesto l'esposizione congiunta di questi orientamenti appena di seguito, invece l'estensore – che di certo non teme i periodi lunghi e tortuosi – ha inspiegabilmente scelto di inserire un punto fermo per separare la trattazione delle due tesi contrapposte. Il lettore è così costretto a ripercorrere più

⁸⁹ Si veda la voce *Periodo ipotetico* in *treccani.it*.

volte il testo della sentenza, prima di riuscire a cogliere tutti i profili dei due diversi indirizzi interpretativi⁹⁰.

Ancora, come esempio di inutile pesantezza e tortuosità si può considerare la sentenza seguente⁹¹:

«Infine, dal punto di vista dell'effettiva realizzazione, attraverso le condotte appropriative di dati informatici, dell'effetto di definitiva sottrazione del bene patrimoniale al titolare del diritto di godimento ed utilizzo del bene stesso, le ipotesi di appropriazione indebita possono differenziarsi dalla generalità delle ipotesi di "furto di informazioni", in cui si è frequentemente rilevato che il pericolo della perdita definitiva da parte del titolare dei dati informatici è escluso in quanto attraverso la sottrazione l'agente si procura sostanzialmente un mezzo per acquisire la conoscenza delle informazioni contenute nel dato informatico, che resta comunque nella disponibilità materiale e giuridica del titolare (valutazione che aveva indotto il legislatore, nel corso del procedimento di discussione ed approvazione della I. 23 dicembre 1993, n. 547 - recante modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica - , ad escludere che alle condotte di sottrazione di dati, programmi e informazioni fosse applicabile l'art. 624 cod. pen. «pur nell'ampio concetto di «cosa mobile» da esso previsto», in quanto «la sottrazione di dati, quando non si estenda ai supporti materiali su cui i dati sono impressi (nel qual caso si configura con evidenza il reato di furto), altro non è che una «presa di conoscenza» di notizie, ossia un fatto intellettuale rientrante, se del caso, nelle previsioni concernenti la violazione dei segreti»: così la relazione al relativo disegno di legge n. 2773)».

In questo caso al succedersi ininterrotto di subordinate si aggiungono numerose concatenazioni di parentesi, che rendono particolarmente pesante e difficoltosa – anche solo dal punto di vista grafico – la lettura della sentenza⁹².

⁹⁰ Quanto ai vizi legati alla punteggiatura, Raso ha osservato che in molti casi dipendono dal fatto che chi scrive confonde la scansione tipica della lingua scritta e quella tipica della lingua parlata: questo porta a ritenere equivalenti e intercambiabili i diversi segni di interpunzione, purché impongano una pausa: T. RASO, *La scrittura burocratica*, cit., p. 88.

⁹¹ Cass, sez. II, 13 aprile 2020, n. 11959, disponibile su *giurisprudenzapenaleweb*.

⁹² Nonostante qui siano state riportate soltanto sentenze di legittimità, è opportuno ricordare che l'eccesso di subordinate caratterizza in maniera evidente anche le sentenze di merito: per averne un

In breve, – per utilizzare ancora una volta l'intuizione geniale di Italo Calvino – ci troviamo di fronte a un'*antilingua*: una lingua, cioè, privata della sua naturale funzione comunicativa, che risulta incapace di trasmettere qualunque messaggio ai suoi destinatari e che rende la sentenza inidonea a svolgere le sue funzioni.

Al contrario di quanto si potrebbe pensare, le conseguenze di questo atteggiamento linguistico non incidono solo sul caso concreto oggetto di giudizio, ma si ripercuotono sull'intero diritto penale. Diritto processuale e diritto sostanziale, infatti, devono necessariamente interagire per costruire una norma coerente con la realtà concreta. Ogni norma possiede una *intrinseca dimensione ermeneutica*, perché la disposizione legislativa deve essere in parte integrata e arricchita con l'interpretazione del giudice: se così non fosse risulterebbe avulsa dalla realtà e inidonea ad adempiere funzioni di prevenzione generale⁹³. L'intervento del giudice, in altri termini, consente di valorizzare quelli che abbiamo definito essere i pregi della vaghezza normativa: il significato di una norma non può mai essere completamente predeterminato in maniera astratta ma deve essere circoscritto attraverso l'applicazione giudiziale – senza dimenticare che il testo costituisce pur sempre l'imprescindibile punto di partenza⁹⁴. Tale interazione tra legge e processo implica che la sentenza concorra a definire il diritto penale: quando però il cittadino non è in grado di comprenderne il significato si verifica una negazione del diritto concreto, che rimane racchiuso in una dimensione astratta e distante dalla realtà empirica, e una vanificazione delle garanzie della legalità⁹⁵.

esempio è sufficiente richiamare le pronunce riportate nel capitolo precedente nel corso della trattazione della lingua dei giudici di merito.

⁹³ F. CONSULICH, *Così è (se vi pare). Alla ricerca del volto dell'illecito penale tra legge indeterminata e giurisprudenza imprevedibile*, in *Sistema penale*, 10 aprile 2020, p. 8-9. Consulich afferma che «la fattispecie nasce strutturalmente vecchia, poiché, tipizzando classi di comportamento che si sono già dimostrate intollerabili, è inevitabilmente rivolta verso il passato (o meglio a ciò che il passato ha dimostrato occorre proscrivere)». Sul rapporto necessario e inevitabile che si innesta tra la legge penale e il giudice chiamato ad applicarla si veda F. PALAZZO, *Legalità, interpretazione ed etica del giudice*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2020, p. 1253 ss.

⁹⁴ G. FIANDACA, *Ermeneutica e applicazione giudiziale*, cit., p. 38-39.

⁹⁵ Sul rapporto tra legalità sostanziale e decisioni giudiziarie incomprensibili e indeterminate, si veda L. FERRAJOLI, *Diritto e ragione*, cit., p. 101 ss. È importante ricordare che la stessa Corte Costituzionale, sia pure con riferimento alle misure di prevenzione e non al diritto penale in senso stretto, ha evidenziato i pregi che accompagnano una chiara e coerente interpretazione giurisprudenziale, osservando come questa possa in parte supplire alle imprecisioni legislative: cfr. Corte Cost., sent. 27 febbraio 2019, n. 24, disponibile su cortecostituzionale.it.

g. Frequenza dell'imperfetto narrativo.

Ritornando agli stereotipi sintattici, l'ultimo che rimane da considerare è costituito dalla predilezione per l'imperfetto narrativo. Utilizzato soprattutto nella descrizione del fatto e dello svolgimento del processo, l'imperfetto – come già osservato – contribuisce a collocare in un lontano orizzonte temporale la vicenda concreta, conferendo un tono impersonale e distaccato alla sentenza⁹⁶. In questa sede è opportuno sottolineare, peraltro, che nelle sentenze più recenti – in particolare in quelle di legittimità – l'imperfetto tende a essere sostituito dal passato prossimo. Talvolta, addirittura, all'interno della stessa sentenza si riscontra un'alternanza di passato prossimo, imperfetto e, in alcuni casi, anche di passato remoto. Francesca Santulli ha osservato come questa tendenza sia espressione di due contrapposte esigenze dell'estensore: «conformarsi al canone di genere e, per contro, utilizzare forme più ovvie e più vicine alla propria sensibilità espressiva»⁹⁷.

Le osservazioni che precedono evidenziano dunque la tendenza diffusa alla stereotipia: costruzioni morfosintattiche astruse e desuete ricorrono con costanza nei vari atti processuali, trasformandosi in vizi linguistici stereotipati. Fatta eccezione per la vicenda dell'imperfetto narrativo, si tratta di peculiarità che non accennano a essere abbandonate, nel segno di un'adesione acritica alla tradizione. Questa prassi conferma come, nonostante le sentenze siano scritte in suo nome, il popolo rimanga il mero destinatario ideale e venga allontanato dal mondo giuridico attraverso l'uso di una lingua che non gli appartiene⁹⁸. Le prime persone a soffrire questa situazione – che, come abbiamo visto, ha però conseguenze ben più ampie e più gravi – sono senza dubbio le parti. Come afferma Martino Rosati, riprendendo Satta, «*ai giudici ci si rivolge per chiedere aiuto: e una risposta incomprensibile è un rifiuto di tale aiuto*»⁹⁹.

⁹⁶ F. BAMBI, *La lingua del giudice*, cit., p. 12.

⁹⁷ F. SANTULLI, *La sentenza come genere testuale*, cit., p. 225.

⁹⁸ P. BELLUCCI, *A onor del vero*, cit., p. 306.

⁹⁹ M. ROSATI, *Forte e chiaro: il linguaggio del giudice*, in N. TRIGGIANI (a cura di), *Il linguaggio del processo*, cit., p. 118.

2.2. I vizi lessicali.

Dopo aver esaminato gli stereotipi sintattici, occorre ora analizzare i vizi lessicali che inficiano la lingua processuale.

Tra i vizi lessicali possiamo collocare, in particolare, l'uso dei c.d. *pseudotecnicismi* e la propensione per arcaismi e latinismi.

Quanto ai tecnicismi, come abbiamo affermato anche in relazione alla lingua del legislatore, l'utilizzo di termini tecnici è indispensabile per il diritto penale: alcuni concetti possono essere indicati soltanto attraverso il vocabolo preciso del settore, che non può essere sostituito da un'espressione comune senza che a questo si accompagni una perdita di precisione o la possibilità di errori e incomprensioni. I termini necessariamente tecnici non generano peraltro difficoltà insormontabili: chi legge, nella maggior parte dei casi, può consultare un codice penale – oggi facilmente reperibile anche *on line* – per superare i suoi problemi conoscitivi e capire, ad esempio, cosa si intende per *concussione* o per *peculato*¹⁰⁰.

Ciò che suscita perplessità è la predilezione dei magistrati e degli avvocati per i c.d. pseudotecnicismi o tecnicismi collaterali: si tratta di espressioni tecniche che risultano particolarmente ostiche per chi non è abituato a determinate convenzioni linguistiche e che, per di più, vengono utilizzate per esprimere concetti che potrebbero essere indicati in maniera agevole anche attraverso termini della lingua comune. Si pensi a espressioni come *escutare un teste*, *espletare*, *porre in essere* o come *risultanze processuali* o *interpretazione risalente*. In quest'ultimo caso, ad esempio, il cittadino comune potrebbe domandarsi: risalente a quando¹⁰¹?

Oltre a tali espressioni, due esempi specifici di tecnicismi collaterali paiono notevolmente significativi per dimostrare la prassi seguita dai giudici estensori. In primo luogo, è emblematico che una semplice espressione come *sirena della polizia* possa essere *tradotta* in lingua giuridica come *dispositivo acustico e luminoso a luce intermittente di colore blu*¹⁰². In secondo luogo, sintomo rilevante di questa

¹⁰⁰ Sui tecnicismi necessari nelle sentenze: F. BAMBI, *La lingua del giudice*, cit., p. 3, e anche C. ZAZA, *La sentenza penale*, cit., p. 82.

¹⁰¹ F. BAMBI, *La lingua del giudice*, cit., p. 8.

¹⁰² M. ROSATI, *Forte e chiaro*, cit., p. 117.

preferenza per i tecnicismi collaterali è costituito dal neologismo *impumone*, utilizzato dalla Corte di Cassazione in una sentenza del 2012 per indicare la doppia figura dell'imputato-testimone: è chiaro che un'espressione del genere risulta incomprensibile, se non accompagnata da un'adeguata spiegazione, non solo per il cittadino comune ma anche per il giurista esperto¹⁰³.

Al di là di questi casi paradigmatici, l'uso dei tecnicismi collaterali è diffuso soprattutto in relazione ai connettivi: espressioni come *ai sensi di*, *a norma di* o *in ordine a*, utilizzate in luogo di un più semplice *sulla base di*, sono tipiche della lingua giuridica e compaiono difficilmente in contesti diversi¹⁰⁴.

Gli pseudotecnicismi producono nel destinatario della sentenza un inevitabile effetto di straniamento. Chi non ha familiarità con determinate espressioni percepisce la lingua processuale come una lingua *straniera*, complicata, tortuosa e bisognosa di traduzioni. Chi, tra queste persone, intende poi avvicinarsi al mondo giuridico ha l'impressione di dover assimilare e fare proprie quelle peculiari locuzioni tecniche, senza le quali sembra impossibile farsi ascoltare.

L'effetto di straniamento è inoltre amplificato dal fatto che normalmente ai tecnicismi collaterali si associa una predilezione per i termini arcaici e aulici. Basta pensare, ancora una volta, ai connettivi linguistici più comuni negli atti giudiziari: leggendo una qualunque sentenza emerge immediatamente la propensione per l'utilizzo di espressioni come *orbene*, *ordunque*, *giacché*, *altresì* e così via. Ma sono frequenti anche locuzioni come *all'uopo*, *in tal guisa* o *nel prosieguo*¹⁰⁵.

Infine, la lettura delle sentenze, spesso, è resa ancora più faticosa dall'abbondanza di latinismi superflui. È possibile differenziare le espressioni latine più frequenti in due categorie: alle espressioni che potremmo definire tecniche, perché utilizzate per indicare istituti o principi propri del diritto penale, si associano

¹⁰³ L'esempio è tratto da F. BAMBI, *La lingua del giudice*, cit., p. 4. Giorgio Leali ha ricordato, peraltro, che il primo a utilizzare questa espressione fu il giudice Corrado Carnevale durante una deposizione resa come testimone nel corso di un processo a carico di Giulio Andreotti. G. LEALI, *Fenomenologia del giuridichese*, *ISLL papers*, 10/2017, p. 17.

¹⁰⁴ Un'analisi esaustiva dei tecnicismi collaterali è rinvenibile in M. CORTELAZZO, *Fenomenologia dei tecnicismi collaterali. Il settore giuridico*, in E. CRESTI (a cura di), *Prospettive nello studio del lessico italiano. Atti del IX congresso SILFI*, Firenze (14-17 giugno 2006), 2006, p. 137 ss.

¹⁰⁵ Sugli arcaismi si veda F. SANTULLI, *La sentenza come genere testuale*, cit., p. 233, ma anche F. BAMBI, *La lingua del giudice*, cit., p. 9 ss.

quelle impiegate per esprimere concetti non giuridici. Si tratta – è bene precisare – di una distinzione che tuttavia è meramente classificatoria: non si vuole certo affermare che i latinismi appartenenti alla prima categoria siano essenziali e irrinunciabili, a dispetto di quelli rientranti nella seconda. Nella maggior parte dei casi, in realtà, le espressioni latine risultano superflue, perché l'uso del corrispondente italiano non renderebbe il discorso meno preciso o incisivo, ma anzi lo renderebbe più chiaro e accessibile al suo destinatario. Tale considerazione vale sia per locuzioni come *ex nunc, ex tunc, de quo, sine die, ex novo, ex adverso, ictu oculi* o *tamquam non esset*, sia per espressioni come *favor rei, aberratio delicti, aberratio ictus, nemo tenetur se detegere, dolus in re ipsa* o *actio libera in causa*. In tutti questi casi, allora, il ricorso al latino diventa un espediente per rendere il linguaggio giudiziario una lingua nobile e maestosa, una lingua «sacerdotale»¹⁰⁶, a cui i giudici ricorrono per mero *autocompiacimento*¹⁰⁷. Insomma, la lingua utilizzata diviene così un mero simbolo di appartenenza a una particolare casta sociale, chiusa e inaccessibile per il cittadino comune¹⁰⁸.

Le sentenze seguenti sembrano riassumere in maniera esaustiva tutti vizi lessicali della lingua processuale¹⁰⁹:

- «Con motivazione approssimativa sono state disattese le testimonianze, *ex adverso*, prodotte dalla difesa. Sotto altro aspetto il ricorrente contesta la qualificazione giuridica, *sub specie* del reato di cui all'art. 572 c.p., delle condotte in danno dei figli sussumibili, dandone per buono *il narrato*, nella diversa fattispecie di cui all'art.

¹⁰⁶ G. CAROFIGLIO, *La manomissione delle parole*, cit., p. 128.

¹⁰⁷ M. ROSATI, *Forte e chiaro*, cit., p. 117.

¹⁰⁸ Risulta paradigmatica, a questo proposito la già citata sentenza delle Sezioni Unite relativa alla distinzione tra concussione e induzione indebita. Si tratta di una distinzione particolarmente rilevante, date le conseguenze che derivano dall'integrazione dell'uno o dell'altro reato, a cominciare dalla punibilità o meno del privato: in quanto tale, essa avrebbe dunque dovuto essere espressa in maniera chiara e semplice. La Cassazione ha invece descritto la condotta di costrizione, su cui è incentrato il reato di concussione, avvalendosi di diversi latinismi superflui: «In sintesi: la costrizione evoca una condotta di violenza o di minaccia. La minaccia, in particolare, quale *vis compulsiva*, ingenera *ab extrinseco* il timore di un male *contra ius*, per scongiurare il quale il destinatario finisce con l'aderire alla richiesta dell'indebita dazione o promessa». Cass. pen., sez. un., 24 ottobre 2013, n. 12228. Disponibile in *Italgjureweb*.

¹⁰⁹ Le sentenze citate sono tratte dalla banca dati *dejure.it*. In corsivo sono evidenziati gli esempi più significativi del lessico giudiziario.

571 c.p. poichè la finalità dell'imputato era quella di impartire una buona educazione oltre alla ritenuta sussistenza del delitto di maltrattamenti in danno del coniuge, difettando la prova dell'abitudine della condotta e del dolo». (Cassazione penale, sez. VI, 21/01/2020, n. 24027);

- «Nel caso di specie, pertanto, secondo *le prospettazioni difensive*, mancherebbe la prova certa del *pactum sceleris* alla realizzazione dei reati fine tra il R., i Palumbo e gli altri associati. Le sentenze di merito, pertanto, avrebbero illegittimamente ritenuto *in re ipsa*, cioè nella circostanza che la Palumbo s.p.a non aveva smaltito lecitamente i rifiuti, la prova dell'accordo intercorrente tra il R. e i Palumbo. [...] Con un ulteriore motivo di ricorso, si *censura* la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 434 c.p., sul rilievo che la Corte d'appello avrebbe operato l'illogico ragionamento secondo cui, siccome era certo che al momento in cui operava il D. i rifiuti di grit esausto venivano miscelati con materiale edile, automaticamente tale *modus operandi* sarebbe stato *posto in essere* anche quando perava il R.. I giudici del gravame avrebbero, *altresì*, ommesso di considerare che, agli esami dell'Arpa di Messina del primo agosto 2011, era emerso che i rifiuti smaltiti non erano pericolosi e che la concentrazione di metalli pesanti era nulla in superficie, salvo poi crescere con i prelievi in profondità» (Cassazione penale, sez. III, 16/04/2019, n.39952);
- «Successivamente veniva individuata la proprietaria identificata in D.L.L., in altri atti meglio indicata, la quale in merito al *rinvenimento* della sostanza stupefacente all'interno della propria *cantinola*, *opportunamente escussa a sommarie informazioni testimoniale* la stessa dichiarava, tra l'altro che la cantinola di che trattasi da diversi anni viene utilizzata dal nipote D.L.A. il quale approfittando

dell'avanzata età della stessa la utilizzava a proprio piacimento». (Tribunale di Napoli, 29/09/2018, n. 10769).

Dai passi citati emergono chiaramente l'abuso di latinismi, l'eccesso di tecnicismi e l'exasperata ricerca di sinonimi aulici, volti a rendere esoterica e solenne la lingua parlata all'interno dei tribunali – sono emblematiche espressioni come *il narrato, rinvenimento o escussa a sommarie informazioni*. Non mancano, inoltre, errori di distrazione, come *perava* anziché *operava*. L'ultimo esempio risulta poi estremamente significativo, perché riassume i principali vizi linguistici delle sentenze: sul piano morfosintattico, la frase risulta poco lineare a causa del susseguirsi di subordinate, dell'uso scorretto della punteggiatura, dell'inversione dell'ordine delle parole e dei costrutti sintetici; sul piano lessicale, invece, si riscontrano parole desuete e tecnicismi collaterali. Si comprende, allora, per quale motivo Franco Cordero abbia definito la lingua dei giudici come una *lingua morta*¹¹⁰.

Prima di concludere, è opportuno evidenziare un ulteriore aspetto della lingua processuale: il lessico ambiguo. Non è raro, infatti, riscontrare nelle sentenze una scarsa attenzione per la precisione linguistica: invece che scegliere con cura ogni singolo termine, in modo da esprimere nella maniera più chiara possibile concetti che sono per loro natura complessi, gli estensori delle sentenze tendono a comportarsi con leggerezza, ad esempio utilizzando come sinonimi espressioni che hanno un significato diverso tra loro. In questo modo si rende incerto il senso complessivo della pronuncia, che si trasforma in un enigma da interpretare come se si trattasse del responso di un oracolo.

Appare paradigmatica, da questo punto di vista, la sentenza – già citata – delle Sezioni Unite relativa alla natura dell'aggravante di agevolazione mafiosa (art. 416bis.1 c.p.). Si tratta di una sentenza che, nel complesso, presenta una scrittura abbastanza chiara e scorrevole: le Sezioni Unite affermano che l'aggravante in questione, che richiede il dolo specifico, concerne i motivi a delinquere e che per questo, sulla base di una particolare lettura giurisprudenziale dell'articolo 118 c.p.,

¹¹⁰ F. CORDERO, *Procedura penale*, cit., p. 1015, come citato in N. TRIGGIANI, "In nome del popolo italiano"?, cit., p. 2.

può essere applicata soltanto al concorrente a cui si riferisce e a quello che era effettivamente consapevole della finalità agevolatrice perseguita da altri.

Nella pronuncia residuano tuttavia rilevanti profili di ambiguità: l'estensore, infatti, utilizza in maniera alternativa le espressioni *dolo specifico*, *dolo intenzionale* e *dolo diretto*, come se fossero volte a esprimere il medesimo concetto. Nel principio di diritto viene poi menzionato il solo dolo intenzionale. Da una lettura complessiva e attenta della sentenza, peraltro, emerge che le Sezioni Unite hanno considerato la finalità di agevolazione mafiosa, richiesta per l'applicazione dell'aggravante, come uno scopo che il reo deve necessariamente perseguire, ma che non deve necessariamente realizzare: si tratta dunque di quello che comunemente definiamo dolo specifico. Nonostante le conclusioni siano chiare dal punto di vista concettuale, pare evidente come l'indifferenza con cui i giudici ricorrono all'una o all'altra denominazione possa generare pericolose incertezze, cui si collegano anche conseguenze pratiche non irrilevanti: tra la figura del dolo intenzionale e quella del dolo specifico ci sono infatti ben note differenze, che esigono anche diversi accertamenti sul piano probatorio. Una maggiore cura lessicale sarebbe stata sufficiente per prevenire inutili dubbi ed errori interpretativi: la fuga esasperata, e inutile, dalle ripetizioni ha invece condotto l'estensore a utilizzare come sinonimi vocaboli che esprimono concetti profondamente diversi tra loro¹¹¹.

In conclusione, le caratteristiche della lingua giudiziaria possono essere riassunte perfettamente con le parole di Franco Cordero: «lessico opaco, gergale, criptico, elusivo e sintassi tortuosa. Persino i lettori esperti ogni tanto faticano a capire: parole, sintagmi, frasi, interi discorsi, passano tali e quali in mille testi; l'asfissiante mimetismo esclude ogni parola viva»¹¹².

Senza dubbio alcune peculiarità potrebbero essere considerate come «caratteristiche funzionali a dare al testo della sentenza quel carattere impersonale e interno al sistema» che abbiamo visto contraddistinguere la lingua dei giudici: l'imperfetto narrativo, le astrazioni, le nominalizzazioni, l'inversione dell'ordine

¹¹¹ Per un commento alla sentenza delle Sezioni Unite si veda S. FINOCCHIARO, *Le Sezioni unite sulla natura dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa*, cit., p. 1 ss.

¹¹² F. CORDERO, *Stilus curiae*, in *Riv. it. Dir. e proc. pen.*, 1986, p. 33.

delle parole, possono infatti contribuire a far apparire il ragionamento del giudice come la logica, oggettiva e condivisibile conseguenza dei fatti dedotti nel processo¹¹³. Il problema sorge quando al fine di privilegiare le esigenze di impersonalità e di concisione i giudici – ma il medesimo ragionamento è riferibile anche a pubblici ministeri e avvocati – penalizzano linearità, precisione e comprensibilità: il succedersi ininterrotto di subordinate, l'abuso dei participi e l'uso di un lessico astruso con inutili sconfinamenti nel *giuridichese* contribuiscono a creare una cesura tra il mondo del diritto e il mondo comune e a rendere le sentenze una sottile e autoritaria forma di esercizio del potere¹¹⁴.

«Come ebbe modo di osservare David Neuberger, presidente della Suprema Corte del Regno Unito, in un suo discorso del novembre 2016, “pensare che le sentenze possano risultare comprensibili a tutti non è realistico. Ma sforzarsi di rendere i testi giuridici comprensibili per un numero sempre più ampio di persone è l'unico modo per far sì che la gente continui, o torni, ad avere fiducia nella legge”: per evitare, cioè, che “giustizia” e “legge” vengano percepiti come concetti non solo diversi tra loro, ma addirittura contrapposti»¹¹⁵.

3. La bruttezza della lingua penalistica e la sua involuzione.

I vizi esaminati conferiscono alla lingua del diritto penale quella che Bice Mortara Garavelli ha definito «inutile bruttezza»: ossia la «defatigante sgradevolezza» derivante da frasi lunghe e contorte, dalla scarsa attenzione per la *consecutio temporum* e dall'eccesso di parole astruse o inappropriate¹¹⁶. Si tratta di una patologia che inquina sia la lingua del legislatore che quella processuale.

Al fine di comprendere meglio la critica alla bruttezza della lingua, possiamo pensare al testo come a un *panorama architettonico* – non è un caso, del resto, che

¹¹³ M. CORTELAZZO, *La tacita codificazione della testualità delle sentenze*, cit., p. 82. Maria Vittoria dell'Anna ha evidenziato come le esigenze di funzionalità tecnica possano essere perseguite anche senza penalizzare la fluidità dei periodi e senza optare per la complicazione sintattica: M. V. DELL'ANNA, *Profili discorsivi e argomentazione*, cit., p. 173.

¹¹⁴ G. CAROFIGLIO, *La manomissione delle parole*, cit., p. 128.

¹¹⁵ M. ROSATI, *Forte e chiaro*, cit., p. 119.

¹¹⁶ B. MORTARA GARAVELLI, *Le parole e la giustizia*, cit., p. 99.

esista l'espressione *panorama linguistico*. Se infatti le costruzioni architettoniche devono essere non solo solide e stabili, ma anche belle e in armonia con l'ambiente circostante, la stessa cosa vale per le singole frasi che compongono il testo giuridico, che si tratti di una legge, di una sentenza o di un altro atto. Questo significa che ogni singola frase non solo deve essere corretta dal punto di vista grammaticale, ma deve essere anche coordinata in maniera armonica con le frasi contigue e costruita con parole precise e univoche. In altri termini, nella realizzazione di un testo, così come nella costruzione di un'opera architettonica, bisogna perseguire – senza sacrificare altri principi fondamentali – un ideale di bellezza e di armonia¹¹⁷.

Spesso, tuttavia, la lingua del diritto penale risulta contorta e impacciata: la *bruttezza* sembra nettamente prevalere sulla *bellezza*. Leggendo i testi penalistici si finisce allora per avvertire quello stesso senso di disagio che si prova di fronte a un contesto architettonico degradato e poco armonico.

Possiamo riassumere le cause della bruttezza della lingua in quattro fattori: l'eccessivo ricorso a pronomi dimostrativi o personali (*quello, quella, esso, essa*), prassi che genera equivoci e incertezze nel recupero degli antecedenti; la declinazione errata dei tempi verbali; il susseguirsi di subordinate, spesso intervallate da un uso scorretto della punteggiatura, e, infine, il lessico inappropriato, generico o ambiguo¹¹⁸. Questi fattori rendono la scrittura poco lineare, suscitando errori o dubbi nella comprensione della norma o della sentenza.

A titolo esemplificativo si può considerare l'articolo 63 c.p.:

Quando la legge dispone che la pena sia aumentata o diminuita entro limiti determinati, l'aumento o la diminuzione si opera sulla quantità di essa, che il giudice applicherebbe al colpevole qualora non concorresse la circostanza che la fa aumentare o diminuire.

¹¹⁷ Per questa metafora cfr. D. CAVALIÈRE, *Salviamo la lingua italiana nell'era della bruttezza*, in *Caratteri liberi*, 11 novembre 2019. Sulla necessità di ricercare la bellezza della lingua giuridica anche G. LEALI, *Fenomenologia del giuridichese*, cit., p. 1 ss.

¹¹⁸ Sull'uso eccessivo dei pronomi si vada B. MORTARA GARAVELLI, *Le parole e la giustizia*, cit., p. 101-102. Si tratta di una prassi che trova spiegazione nell'esigenza di evitare ripetizioni: in tal modo vengono però pregiudicate la chiarezza e la linearità, rendendo la lingua inutilmente oscura e contorta.

In questo caso, per evitare la ripetizione della parola “pena”, il legislatore ha reso la frase eccessivamente contorta: il pronome *essa* costringe infatti a una rilettura della disposizione per individuare l’antecedente cui si riferisce. Si tratta di una bruttezza *inutile* proprio perché non necessaria: sarebbe stato sufficiente sostituire *essa* con *pena* per rendere la norma più chiara, senza appesantirla con ridondanze superflue¹¹⁹.

Quanto invece alle sentenze, appare paradigmatica la pronuncia che segue¹²⁰:

«Con i motivi di appello, tuttavia, si contestava la logicità di una simile affermazione rilevando, in primo luogo, come il radicamento di taluni soggetti ritenuti capi dell'associazione non potesse determinare la competenza territoriale ed evidenziando, in secondo luogo, come i primi contatti telefonici, che la stessa polizia giudiziaria aveva ritenuto rilevanti nell'indagine de quo, provenissero da cabine telefoniche site in (OMISSIS), segno che gli interlocutori, ossia proprio i soggetti apicali dell'organizzazione, si trovassero fisicamente in una zona diversa dalla Calabria, essendo radicati nel territorio napoletano, così come a Napoli si erano tenuti reiterati incontri tra i protagonisti della vicenda, con la conseguenza che proprio alla luce della giurisprudenza richiamata dai Giudici di merito, ed in particolare del principio secondo cui a rilevare fosse il luogo in cui il sodalizio aveva iniziato a manifestare la sua operatività, la competenza avrebbe dovuto essere radicata presso il Tribunale di Napoli, poichè i primi contatti finalizzati alla prima importazione di sostanza stupefacente si erano verificati, con tutta evidenza, in Campania». (Cassazione penale sez. III, 09/05/2019, n.36381).

La scrittura di questa sentenza si mostra priva di qualunque armonia e linearità. Innanzitutto, in più di dieci righe compare soltanto un punto fermo: le subordinate si susseguono a ritmo incalzante, tra incisi e gerundi, confondendo il lettore e rendendo complesso ogni tentativo di decifrazione. In secondo luogo, i

¹¹⁹ B. MORTARA GARAVELLI, *Le parole e la giustizia*, cit., p. 148.

¹²⁰ Disponibile in *dejure.it*.

verbi non risultano coordinati tra di loro in maniera adeguata: si passa con facilità dal gerundio all'indicativo e dall'indicativo al congiuntivo, senza alcuna attenzione per la *consecutio temporum*. Ad esempio, nel riportare il principio di diritto applicato dai giudici di merito, il congiuntivo imperfetto *fosse* viene preferito all'indicativo senza alcuna giustificazione. Infine, nella sentenza compare il latinismo *de quo*, superfluo e per di più utilizzato scorrettamente, senza razionalità: l'ablativo maschile dell'aggettivo *qui, quae, quod*, viene infatti collegato a un sostantivo femminile (indagine). Si tratta di una leggerezza purtroppo non isolata, che invece di innalzare il registro linguistico – come desidererebbe l'estensore della sentenza – finisce per rendere la lingua processuale astrusa e incomprensibile: una leggerezza, dunque, che «inquina la lingua, anziché nobilitarla»¹²¹. Niente di diverso dal *latinorum* stigmatizzato ne *I promessi sposi*¹²².

Dagli esempi riportati, emerge chiaramente che la bruttezza caratterizza sia la lingua processuale sia quella del legislatore. Per averne una conferma, peraltro, è sufficiente recuperare le disposizioni di legge e le sentenze riportate nelle pagine precedenti. Ciò che qui, in aggiunta, interessa evidenziare è l'involutione subita dalla lingua del diritto penale: ossia il fatto che la bruttezza risulta maggiormente evidente nei testi più recenti. Michele Marchesiello ha parlato, a questo proposito, di *degenerazione del linguaggio giuridico*¹²³.

Consideriamo, in primo luogo, la lingua del legislatore.

Il legislatore del passato prestava una attenzione particolare alla redazione delle norme.

Giuseppe Zanardelli, ad esempio, aveva affidato a Ferdinando Martini, scrittore e politico, il compito di revisionare le disposizioni del suo codice¹²⁴. Anche prima dell'intervento di Martini, peraltro, i redattori del codice avevano portato

¹²¹ G. LEALI, *Fenomenologia del giuridichese*, cit., p. 4.

¹²² Sugli errori nell'uso del latino nelle sentenze si veda F. BAMBI, *La lingua del giudice*, cit., p. 9.

¹²³ M. MARCHESIELLO, *Il linguaggio della legge*, cit., p. 144.

¹²⁴ C. DE MAGLIE, *La lingua del diritto penale*, cit., p. 119.

avanti un lungo lavoro di stesura, finalizzato, allo stesso tempo, alla ricerca della chiarezza, della linearità e della concisione¹²⁵.

La revisione del codice Rocco, invece, era stata commissionata a Ugo Ojetti, cui si deve, tra le altre cose, l'eliminazione dell'inutile pleonasma *cadavere umano* dal testo dell'articolo 410, che infatti oggi recita: "*chiunque commette atti di vilipendio sopra un cadavere o sulle sue ceneri è punito con la reclusione da uno a tre anni*"¹²⁶. Oltre a Ojetti, Benito Mussolini in persona intervenne a correggere la formulazione dell'articolo 49, c. 2, ritenendola troppo difficile e imponendo la sostituzione dell'arcaico *allorché* con un più semplice *quando*¹²⁷. Ulteriore conferma dell'attenzione riposta dal legislatore del 1930 nella redazione delle norme può poi essere individuata nell'articolo 113, che non a caso parla di *cooperazione colposa* invece che di *concorso colposo*¹²⁸. Ancora, è sufficiente leggere alcune fattispecie di parte speciale, come l'articolo 575 o l'articolo 624, per rendersi conto della agevole comprensibilità delle disposizioni originarie del codice.

Nelle norme più recenti, invece, non si rinviene alcuna traccia delle prassi seguite in passato e, anzi, si riscontrano errori, leggerezze e incongruenze sul piano morfosintattico, grammaticale e lessicale¹²⁹.

La bruttezza della lingua, che prima costituiva l'eccezione, è divenuta negli ultimi anni la regola.

Alcuni esempi sono sufficienti a chiarire queste osservazioni.

Con l'articolo 612*bis* c.p., introdotto nel 2009, si punisce "*chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e*

¹²⁵ M. DA PASSANO, *Le definizioni nella storia del diritto penale*, in A. CADOPPI (a cura di), *Omnis definitio in iure periculosa?*, cit., p. 105 ss.

¹²⁶ F. BAMBI, *La lingua delle aule parlamentari, la lingua della costituzione e la lingua della legge*, in P. CARETTI, R. ROMBOLI (a cura di), *La lingua dei giuristi*, cit., p. 60.

¹²⁷ Sul punto cfr. *ivi*, p. 61 e C. DE MAGLIE, *La lingua del diritto penale*, cit., p. 119.

¹²⁸ F. MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., p. 526. Il legislatore ha inteso così evidenziare le differenze che sussistono rispetto al concorso doloso: in questo caso i soggetti agenti infatti devono infatti cooperare consapevolmente nella violazione della regola cautelare e non concorrere volontariamente nella realizzazione del reato. Inoltre, mediante l'utilizzo di questo termine, il legislatore ha inteso aggirare quell'orientamento che riteneva vi fosse incompatibilità tra il concorso di persone e il delitto colposo.

¹²⁹ C. DE MAGLIE, *La lingua del diritto penale*, cit., p. 119. Per una critica allo scadimento della tecnica legislativa si veda anche G. FORTI, *La cura delle norme*, cit., p. 1 ss.

grave stato d'ansia o di paura, ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita". Il testo della norma rappresenta un esempio rilevante di bruttezza della lingua. Tralasciando le inversioni ingiustificate dell'ordine delle parole, il lettore viene inevitabilmente confuso dalle numerose subordinate collegate tra loro attraverso pronomi equivoci. Cosa si intende per *persona al medesimo legata da relazione affettiva*? A prima vista potrebbe sembrare che ci si riferisca a una persona legata al prossimo congiunto e non alla vittima, come invece senza dubbio intendeva affermare il legislatore. Un ragionamento analogo vale per l'espressione *costringere lo stesso*: chi sarebbe questo *stesso*?¹³⁰

Altro esempio significativo della bruttezza della lingua, come già evidenziato, è poi fornito dagli articoli 589*bis* e 590*bis* c.p., relativi all'omicidio e alle lesioni stradali e inseriti nel codice nel 2016. Con queste disposizioni si punisce chiunque *cagioni* la morte o la lesione personale di una persona con violazione delle norme sulla circolazione stradale: il legislatore, forse per ostentare un registro linguistico elevato, ha optato per il congiuntivo in una frase principale, quando un uso corretto dell'italiano avrebbe richiesto l'indicativo. Allo stesso modo, suscita perplessità che l'articolo 423*bis* c.p., relativo all'incendio boschivo, sia stato inspiegabilmente modificato, pochi mesi dopo la sua introduzione, sostituendo l'originario *cagiona* in *cagioni*.

Ancora, sono sempre più frequenti le norme che utilizzano termini generici e inappropriati. Basta pensare al delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316*ter* c.p.). Il legislatore fa riferimento a *documenti falsi o attestanti cose non vere*. Si tratta di un'espressione particolarmente brutta: un documento, infatti, non attesta *cose* ma *fatti*. Tanto più che la precisazione è tautologica, perché un documento attestante fatti che non si sono verificati è, in ogni caso, un documento

¹³⁰ Cfr. G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, vol. II, tomo primo, Bologna, 2013, p. 231. Nello stesso senso si può considerare anche l'articolo 601 c.p., relativo alla tratta di persone, la cui formulazione è il risultato di varie modifiche apportate al testo originario nel periodo compreso tra il 1998 e il 2014: anche in tal caso si susseguono subordinate e pronomi che rendono la lingua inutilmente brutta e involuta.

falso. L'oggetto materiale è poi descritto in maniera imprecisa come *contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo*¹³¹.

Questa involuzione della lingua del legislatore penale è senza dubbio legata al clima politico-sociale in cui ci troviamo¹³². L'epoca contemporanea, infatti, è caratterizzata da uno «scadimento del ruolo del parlamento quale tutore del principio di legalità»¹³³ e da una perdita di legittimazione e prestigio della legge penale¹³⁴.

Le leggi attuali si presentano spesso come leggi *sciatte*, «di una sciatteria da logorrea, spreco di norme e incuria nella tecnica legislativa, dovute all'incompetenza dei redattori dei testi legislativi e che, talora, offendono il più elementare decoro letterario e inducono l'interprete a continui interventi di "ortopedia giuridica" per ricostruire la logica normativa là dove questa è stata al più pensata»¹³⁵. Di tale sciatteria costituiscono esempi emblematici tutte le norme citate.

Alle leggi sciatte si associano inoltre le leggi *simboliche*, volte esclusivamente a placare le esigenze di sicurezza della società civile, e le leggi *vuote* e *ambigue*, che finiscono per riversare scelte scomode e delicate sulla magistratura¹³⁶.

¹³¹ L'articolo 316ter c.p. stabilisce che: *Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni*. Per un commento all'articolo S. SEMINARA, *sub art. 316ter*, in G. FORTI, S. SEMINARA, G. ZUCCALA' (a cura di), *Commentario breve al codice penale*, cit., p. 1026 ss. Come esempi di genericità si possono considerare anche l'articolo 185 del T.U.F. (d. lgs. 58/98), che parla di *sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari*, e l'articolo 669bis c.p. che fa riferimento al fatto di esercitare l'accattonaggio *con modalità vessatorie*.

¹³² Sul rapporto tra diritto penale e momento storico e politico, si veda per tutti G. BETTIOL, *Il problema penale*, cit., p. 34.

¹³³ F. MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., p. 69.

¹³⁴ F. PALAZZO, *Legalità penale, interpretazione ed etica del giudice*, cit., p. 1250 ss.; ma anche F. CONSULICH, *Così è (se vi pare)*, cit., p. 4 ss.

¹³⁵ F. MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., p. 69.

¹³⁶ *Ibidem*. Sulla proliferazione di leggi sempre meno precise e sulle conseguenze che questo fenomeno riveste in relazione ai rapporti con il potere giudiziario, si vedano anche N. MAZZACUVA, *Dal populismo giudiziario al populismo penale di governo*, in *Diritto di difesa*, 1/2020, p. 21 ss. e D. PULITANO', *Giuristi accademici e avvocatura di fronte ai problemi del penale*, in *Diritto di difesa*, 1/2020, p. 49. Anche Stortoni ha evidenziato la tendenza del legislatore a costruire norme sempre più criptiche, che richiedono plurimi interventi chiarificatori e creativi della giurisprudenza: L. STORTONI, *Il diritto penale sotto il segno dell'efficienza*, cit., p. 379 ss.

Questa situazione complessa di crisi è dovuta a numerose cause, ma quelle più rilevanti ai nostri fini sono essenzialmente due. In primo luogo, viene in rilievo quello che potremmo definire *populismo penale*. Con tale espressione intendiamo non solo la propensione del legislatore ad assecondare le istanze di punizione della collettività, ma – più in generale – la tendenza a strumentalizzare la questione penale per perseguire le più svariate finalità politiche¹³⁷. Ciò porta a una prevalenza «della sfera emotiva su quella razionale»¹³⁸, che inevitabilmente si riflette anche sulla tecnica legislativa. La lingua diventa infatti più oscura, ambigua, non segue un ragionamento lineare e dunque non consente il dispiegarsi del ragionamento nel destinatario della norma: le esigenze di comprensibilità diventano recessive rispetto alle diverse esigenze di volta in volta perseguite dal legislatore e, anzi, l'oscurità della lingua assume il pregio di rendere la disposizione difficilmente criticabile da parte dei cittadini¹³⁹.

Alla tendenza populistica si aggiunge poi la «perenne urgenza del decidere», che porta, per esigenze di celerità, a trascurare l'arte della legislazione¹⁴⁰.

Certo, spiegare i vizi della lingua esclusivamente sulla base di questi due fattori sarebbe senz'altro riduttivo: come vedremo, le cause dei vizi sono diverse e concorrono tra di loro. Le precedenti osservazioni possono solo contribuire a spiegare il peggioramento subito negli ultimi anni dalla lingua legislativa.

¹³⁷ Ennio Amodio distingue invece tra il populismo penale vero e proprio e l'uso populistico della questione penale, ossia la tendenza a utilizzare il diritto penale per perseguire scopi individuati dalle stesse forze politiche: E. AMODIO, *A furor di popolo. La giustizia vendicativa giallo-verde*, Roma, 2019, p. 1 ss. Quella proposta da Amodio appare però una distinzione poco agevole nella pratica: le due situazioni presentano come comune denominatore la tendenza a utilizzare la legge penale per perseguire finalità diverse da quelle proprie del diritto penale. In relazione al populismo penale cfr. G. FIANDACA, *Populismo politico e populismo giudiziario*, in *Criminalia*, 2013, p. 95 ss. e L. FERRAJOLI, *Il populismo penale nell'età dei populismi politici*, cit., p. 79 ss.

¹³⁸ F. PALAZZO, F. VIGANO', *Diritto penale. Una conversazione*, cit., p. 103.

¹³⁹ Sul linguaggio populista, anche se riferito più alla politica che alla legislazione, si veda S. MINARDI, *I linguisti: «Il governo e l'italiano populista»*, in *L'espresso*, 27 novembre 2018: nell'articolo si fa riferimento al «parlare male come strumento del potere politico». Il legislatore del 1930, invece, nell'ottica, autoritaria e demagogica, di rendere l'italiano la "lingua di tutti", preferiva una struttura lineare, formata da poche subordinate, e un lessico semplice, così da raggiungere facilmente il popolo e creare una connessione immediata con esso. Si veda, a questo proposito, A. RAFFAELLI, voce *Fascismo, lingua del*, in *Treccani.it*.

¹⁴⁰ F. PALAZZO, *Legalità penale, interpretazione ed etica del giudice*, cit., p. 1251. Ma in senso analogo anche le osservazioni di L. TAFANI, *La tecnica legislativa al servizio della qualità*, cit., p. 146 ss.

Per chiarire queste affermazioni può essere utile esaminare il delitto di *tortura*.

Il delitto di tortura¹⁴¹, disciplinato dall'articolo 613*bis*, è stato introdotto per ottemperare alle indicazioni internazionali – in particolare a quelle provenienti dalla Convenzione di New York del 1984 e dalla Convenzione EDU – e per soddisfare le esigenze manifestate da una parte della società¹⁴². Allo stesso tempo, tuttavia, l'introduzione del reato in questione è stata osteggiata da alcune forze politiche, soprattutto per il timore che si finisse così per reprimere in maniera eccessiva quelli che dovevano essere considerati, più semplicemente, come metodi investigativi disinvolti¹⁴³. La soluzione adottata dal legislatore è stata allora quella di introdurre una norma di difficile applicazione, che potremmo definire un vero e proprio *specchio per le allodole*: nell'attuazione di questa scelta hanno giocato un ruolo fondamentale – per quello che qui ci interessa – determinate scelte linguistiche.

Innanzitutto, il legislatore ha individuato come eventi del reato le *acute sofferenze fisiche* e il *trauma psichico verificabile*. In relazione al primo evento, il riferimento all'acutezza sembra richiedere una sofferenza fisica di particolare intensità, ma l'espressione scelta dal legislatore non è in grado di fornire al giudice alcun parametro per misurare questa intensità¹⁴⁴. Si tratta di uno di quei casi, già esaminati, in cui la vaghezza del termine valutativo è così ampia da trasformarsi in una imprecisione patologica: il legislatore ricorre a una formula vuota, solo apparentemente valutativa, che non possiede neppure un nucleo di significato

¹⁴¹ Il primo comma dell'articolo 613*bis* recita:

Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.

¹⁴² In particolare, i fatti del G8 di Genova hanno fornito la spinta decisiva all'introduzione del reato di tortura.

¹⁴³ Su questo cfr. A. PUGIOTTO, *Repressione penale della tortura e Costituzione: anatomia di un reato che non c'è*, in *Dir. pen. cont.*, 2/2014, p. 129 ss.

¹⁴⁴ T. PADOVANI, *Tortura: adempimento apparentemente tardivo, inadempimento effettivamente presente*, in *Criminalia*, 2016, p. 29.

certo¹⁴⁵. Considerando invece il secondo evento, suscita perplessità l'espressione *trauma psichico verificabile*. Per prima cosa, risulta fuorviante il riferimento al *trauma*, dal momento che «non esiste la “sindrome del torturato”»¹⁴⁶. Inoltre, l'aggettivo *verificabile* costituisce un esempio dell'inutile bruttezza della lingua: gli aggettivi deverbali con il suffisso *-bile*, oltre ad appesantire la lettura del testo, sono spesso caratterizzati da una intrinseca incertezza semantica¹⁴⁷. Non è chiaro, infatti, cosa si intenda per trauma verificabile né come tale verificabilità debba essere valutata dal giudice. Tanto più che gli elementi costitutivi del fatto tipico non devono essere meramente verificabili, ma devono essere concretamente sussistenti e accertati in sede processuale¹⁴⁸.

Dalla lettura della disposizione emerge poi una descrizione poco armonica della condotta: l'evento deve essere cagionato *con violenze o minacce gravi o agendo con crudeltà*. In questo caso il ricorso al gerundio *agendo* – come già osservato – appare superfluo: non si vede per quale motivo il riferimento alla violenza e alla minaccia possa essere retto esclusivamente dal verbo *cagionare* mentre il riferimento alla crudeltà debba essere preceduto dal gerundio, che appesantisce il testo della norma e ne ostacola la lettura. Il legislatore, probabilmente, ha così inteso porre in risalto l'espressione *con crudeltà*, in modo da stigmatizzare il torturatore come una persona *perversa e spietata*, quasi giustificando chi ricorre ai maltrattamenti non per mera crudeltà ma per superiori esigenze di giustizia e di ordine pubblico¹⁴⁹.

Infine, considerando anche il piano sintattico, suscita perplessità il fatto che il legislatore, dopo aver costruito una norma di difficile applicazione, sembri voler

¹⁴⁵ F. PALAZZO, *Il principio di determinatezza*, cit., p. 429. La propensione del legislatore per formule di questo genere non è certo una novità degli ultimi anni. Sembra però che nel periodo attuale il ricorso a parole volutamente generiche e ambigue sia aumentato in maniera notevole.

¹⁴⁶ F. AMATO, M. PASSIONE, *Il reato di tortura. Un'ombra ben presto sarai: come il nuovo reato di tortura rischia il binario morto*, in *Dir. pen. cont.*, 15 gennaio 2019, p. 9.

¹⁴⁷ Sugli aggettivi in *-bile*, cfr. A. BISETTO, F. MOSCHIN, *Parole derivate e significato: il caso degli aggettivi in -bile*, in AA. VV., *Lessico e lessicologia: atti del XLIV Congresso internazionale di studi della Società di linguistica italiana (SLI): Viterbo, 27-29 settembre 2010*, Roma, 2012, p. 107 ss.

¹⁴⁸ È stato suggerito, a questo proposito, che l'espressione utilizzata potrebbe fare riferimento a un trauma psichico così evidente da poter essere percepito anche da un osservatore esterno non esperto: cfr. F. AMATO, M. PASSIONE, *Il reato di tortura*, cit., p. 9.

¹⁴⁹ T. PADOVANI, *Tortura*, cit., p. 30 ss.

evitare vuoti di tutela descrivendo la potenziale vittima in maniera *iperanalitica*. Così come suscita perplessità il fatto che egli, in maniera sbrigativa, abbia scelto di collocare alla fine del primo comma – già particolarmente lungo – un’indicazione fondamentale: il fatto assume rilevanza soltanto *se commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona*. Questa struttura sintattica, infatti, produce nel destinatario quell’effetto di disagio stigmatizzato nelle osservazioni iniziali.

È evidente, allora, che il delitto di tortura rappresenta uno degli esempi più significativi della deriva linguistica degli ultimi anni. Innanzitutto, perché il primo comma è costruito come un’unica frase, prolissa e tortuosa, ricca di incisi e di subordinate che rendono il testo poco lineare e privo di qualunque coordinazione. In secondo luogo, poiché il legislatore ha optato per espressioni generiche e sfumate – a cominciare dal riferimento alle *violenze e minacce gravi* – che sono state associate a termini di difficile accertamento empirico, così da paralizzare la portata applicativa della fattispecie. Infine, perché sono stati scelti accuratamente alcuni termini volti a stigmatizzare un particolare tipo di autore, così da veicolare nell’immaginario collettivo un’idea precisa di *torturatore crudele*, come nemico da cui è necessario difendersi. A questo si aggiunge che la formulazione ambigua della norma pone dei problemi di coordinamento con i delitti di maltrattamenti e di abuso dei mezzi di correzione¹⁵⁰.

Chiarissimo sul punto le parole di Tullio Padovani: «Meglio tardi che mai, verrebbe fatto di dire. [...] Ma la lettura del testo induce ad un più desolato giudizio: meglio mai. Meglio il bollo della vergogna per lo sconcio inadempimento, che la vergogna di un adempimento apparente, ipocrita nella forma, dissennato nei contenuti, miserando nelle finalità»¹⁵¹.

In conclusione, dunque, la bruttezza dilagante della lingua legislativa può trovare le sue cause nell’attuale contesto politico-sociale, caratterizzato da una maggiore disattenzione e goffaggine del legislatore ma anche dalla strumentalizzazione del diritto penale per il perseguimento di scopi peculiari. Dal

¹⁵⁰ F. AMATO, M. PASSIONE, *Il reato di tortura*, cit., p. 6.

¹⁵¹ T. PADOVANI, *Tortura*, cit., p. 27.

primo punto di vista l'espressione di Bice Mortara Garavelli pare perfettamente adeguata: il congiuntivo nella frase principale, l'abuso di dimostrativi e la c.d. redazione iperanalitica non hanno nessuna funzione, se non quella di oscurare il significato del precetto. Dal secondo punto di vista potrebbe invece apparire fuorviante parlare di *inutile bruttezza*: le scelte lessicali e sintattiche possiedono infatti una certa giustificazione, seppure minima e non condivisibile. Rimane però incontestabile che si tratta di una bruttezza non necessaria o addirittura controproducente in relazione alle funzioni del diritto penale e quindi, sotto questo aspetto, inutile.

Oltre alla lingua legislativa, anche la lingua processuale risulta caratterizzata da una bruttezza divenuta sempre più marcata negli ultimi anni.

Abbiamo già sottolineato come la lingua giudiziaria sia contraddistinta da una maggiore fissità e resistenza al cambiamento rispetto alla lingua legislativa. Le sentenze sono sempre state qualificate da una tendenza alla stereotipia: le astrazioni, le nominalizzazioni, gli arcaismi e i latinismi hanno esercitato una attrazione particolare sui giudici e sugli avvocati in ogni epoca storica. In passato, però, i giuristi potevano vantare uno stile quasi letterario, degno dell'arringa di *divorzio all'italiana*¹⁵²: ricco di metafore, avvincente, in grado di meravigliare e stupire il pubblico. Oggi, al contrario, i testi processuali paiono freddi, distaccati, involuti, inutilmente arcaici e lontani dalla lingua comune: si caratterizzano per il tecnicismo eccessivo e non più per la loro «prosa colta»¹⁵³.

Basta pensare a un'espressione come *reato penale*, che compare spesso nelle sentenze più recenti e che invece era assente nelle sentenze del passato. È vero che questa tautologia può trovare una giustificazione nell'esigenza di evidenziare la differenza rispetto all'illecito amministrativo o civile: è altrettanto vero, tuttavia, che un'attenzione maggiore ai profili linguistici dovrebbe indurre ad adottare la diversa e più corretta espressione di *illecito penale*¹⁵⁴. Oppure è sufficiente considerare quei

¹⁵² Il riferimento è al celebre film di Pietro Germi.

¹⁵³ F. SANTULLI, *La sentenza come genere testuale*, cit., p. 236.

¹⁵⁴ A titolo esemplificativo cfr. Cassazione penale, sez. V, 13/01/2015, n.25154, disponibile in *dejure.it*.

casi in cui, in un contesto processuale, si impiega l'espressione *comminare la pena*. Comminare significa però *minacciare una data pena ai trasgressori di una legge*¹⁵⁵: per utilizzare in maniera esatta la lingua italiana bisognerebbe dire allora che il legislatore commina, mentre il giudice *infligge* la pena¹⁵⁶. Ancora, costituiscono senza dubbio una novità dell'epoca contemporanea l'uso scorretto delle espressioni latine e gli errori nell'utilizzo dei tempi verbali o nel ricorso ai connettivi linguistici¹⁵⁷.

La sentenza pronunciata nel 2017 dalla Corte di Cassazione in relazione al c.d. caso Riina, con cui è stato riconosciuto il diritto a una morte dignitosa, pare un esempio significativo della degenerazione del linguaggio processuale¹⁵⁸.

È sufficiente citarne alcuni passaggi.

Innanzitutto, suscita perplessità una delle prime frasi della sentenza:

«L'ordinanza escludeva, inoltre, il superamento, nel caso in esame, dei limiti inerenti il rispetto del senso d'umanità di cui deve essere connotata la pena e del diritto alla salute e, in relazione al particolare aspetto del rischio di insorgenza di eventi cardiovascolari infausti, affermava che, proprio in considerazione della idoneità della struttura penitenziaria ad apprestare interventi urgenti, lo stato di detenzione nulla aggiungeva alla sofferenza della patologia, essendo il rischio dell'esito infausto pari e comune a quello di ogni cittadino, anche in stato di libertà».

La lettura della frase è resa particolarmente faticosa dal susseguirsi di incisi e subordinate, dall'uso improprio delle preposizioni (*inerenti il rispetto* invece di *inerenti al rispetto*), dalla presenza di costruzioni nominali (*insorgenza di eventi; sofferenza della patologia*), dal ricorso a espressioni generiche (*eventi cardiovascolari infausti*) e dall'imperfetto narrativo.

¹⁵⁵ Cfr. definizione di *comminare* su *Treccani.it*.

¹⁵⁶ A titolo esemplificativo si veda Cass. pen., sent. 24 settembre 2020, n. 28962: «non esistono ragioni per comminare una pena superiore al minimo edittale».

¹⁵⁷ Su questi aspetti F. BAMBI, *La lingua del giudice*, cit., p. 4 ss.

¹⁵⁸ Cass. pen., sent. 22 marzo 2017, n. 27766, disponibile su *giurisprudenza penale web*. Per comprendere la reazione di un comune cittadino alla lettura della sentenza è interessante l'articolo di C. GIUNTA, *Come scrivono i giudici*, in *Il foglio quotidiano*, 2 settembre 2017.

Proseguendo nella lettura del testo ci si imbatte poi in periodi caratterizzati da errori nell'impiego dei tempi verbali (come *il ricorrente si duole che il provvedimento adotta o ritiene il collegio che la motivazione è carente*) e da ulteriori esempi di uso scorretto delle preposizioni (*alle premesse [...] trae; il collegio ritiene di dover dissentire con invece che dissentire da*).

Infine, lascia sbalorditi la conclusione della sentenza:

«Ritiene in merito il Collegio che le eccezionali condizioni di pericolosità debbano essere basate su precisi argomenti di fatto, rapportati all'attuale capacità del soggetto di compiere, nonostante lo stato di decozione in cui versa, azioni idonee in concreto ad integrare il pericolo di recidivanza».

Si notano numerosi esempi dell'inversione dell'ordine delle parole (*ritiene il collegio, eccezionali condizioni; precisi argomenti; attuali capacità*) e due espressioni stravaganti: *recidivanza* e *decozione*. La prima sembra essere una astrazione inutile del termine recidiva, mentre la seconda è un'espressione il cui significato non si ricava neppure dalla lettura del dizionario. Decozione è infatti un termine aulico, talvolta utilizzato nel linguaggio di impresa per indicare la crisi finanziaria della società. Non si spiega, dunque, per quale motivo sia stato scelto in questa sentenza dall'estensore: si tratta forse di un neologismo per indicare la posizione di decubito?

Dalla lettura della sentenza emerge allora chiaramente il motivo per cui possiamo parlare, in questo ambito, di *inutile bruttezza della lingua*. I testi giudiziari appaiono oscuri e poco armonici a causa della presenza di latinismi e di espressioni italiane utilizzate scorrettamente; a causa di errori nell'impiego dei connettivi e delle preposizioni, che diventano così inidonei a collegare tra loro in maniera adeguata i periodi o le parole che li compongono; a causa di errori nella declinazione dei tempi verbali e a causa dell'utilizzo di termini ambigui. Questa bruttezza può senza dubbio essere considerata inutile, perché non svolge alcuna funzione nell'economia del testo: i giudici e gli avvocati che, per leggerezza, civetteria o per qualunque altra ragione, scrivono testi di questo tipo finiscono semplicemente per chiudersi in sé stessi e nella loro incomunicabilità, compromettendo i principi e le funzioni del diritto penale.

In definitiva, se la lingua è lo specchio dell'anima, «il quadro che abbiamo davanti – e quello che si prospetta – è di un diritto penale che incombe minaccioso sui cittadini ma che ben poco soddisfa realmente le esigenze della società»¹⁵⁹.

4. Il sessismo della lingua penalistica.

Dopo aver analizzato i vizi morfologici, sintattici e lessicali, rimane da esaminare un'ultima caratteristica negativa della lingua del diritto penale: il *sessismo*¹⁶⁰.

Con questa espressione facciamo riferimento a quelle ipotesi in cui la lingua si mostra irrispettosa delle differenze di genere ed è capace di veicolare stereotipi sessisti e discriminatori. A tale proposito pare opportuno evidenziare che «il rapporto tra genere e lingua è uno snodo di più articolate connessioni tra lingua, genere, cultura e società, che si riflettono sulla struttura della lingua, sui meccanismi del nostro pensiero, sui giudizi e sulle aspettative che la lingua contribuisce a costruire e tramandare nel tempo»¹⁶¹. In altri termini, tra lingua, cultura e società sussistono legami profondi, che fanno sì che la lingua costituisca il riflesso delle concezioni sociali e culturali, ma allo stesso tempo anche il motore per l'evoluzione della società: per questo motivo è così importante una sua rivisitazione¹⁶².

Il sessismo linguistico si manifesta, ad esempio, nell'uso del termine *uomo* per riferirsi al genere umano, nel ricorso alla forma maschile per indicare determinate professioni anche nei casi in cui a esercitarle è una donna, o, ancora, attraverso l'uso dell'articolo o del pronome maschile quando il sesso della persona non si conosce. In tutti questi casi la lingua sembra descrivere un mondo nel quale

¹⁵⁹ L. STORTONI, *Il diritto penale sotto il segno dell'efficienza*, cit., p. 390.

¹⁶⁰ Per un'analisi approfondita del sessismo della lingua del diritto penale si rimanda a C. DE MAGLIE, *Verso una lingua del diritto penale non sessista*, ora disponibile in *DisCrimen.it*, 12 luglio 2021, p. 1 ss.

¹⁶¹ M. V. DELL'ANNA, *Genere e rappresentazione del femminile nei testi del diritto e dell'amministrazione in Italia*, in www.journals.pan.pl, 2/2019, p. 354.

¹⁶² Sulla capacità del linguaggio di influenzare i cambiamenti sociali si veda S. CAVAGNOLI, *Linguaggio giuridico e lingua di genere: una simbiosi possibile*, Alessandria, 2013, p. 3 ss: «Le relazioni sociali si basano sul linguaggio e sull'espressione dei concetti di riferimento. Ciò fa sì che le relazioni si modifichino e con loro si modificano il mondo e il linguaggio» (*ivi*, p. 5).

il protagonista è l'individuo maschile¹⁶³: «arenata a un modello androcentrico – motivabile da un punto di vista storico, ma non più valido – “nasconde” le donne [...] e le discrimina»¹⁶⁴.

Lo studio del sessismo della lingua si è sviluppato negli anni '80 del secolo scorso, in corrispondenza al rafforzamento del ruolo culturale, economico e politico della donna nella società¹⁶⁵. Fondamentale è stato, in questo senso, l'apporto di Alma Sabatini, nota linguista e femminista, autrice dell'opera *Il sessismo nella lingua italiana*, coronamento di un lavoro finalizzato a sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema, «coniugando riflessione linguistica e prassi quotidiana della rappresentazione femminile nella società»¹⁶⁶.

Alma Sabatini, in particolare, ha elaborato alcune *raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana*, che possono essere sintetizzate come segue¹⁶⁷:

- evitare di usare il maschile come neutro universale (ad esempio, parlando di diritti *dell'uomo* invece che di diritti *umani*);
- evitare di concordare il participio soltanto al maschile quando questo si riferisce a una serie di nomi maschili e femminili: in tali ipotesi sarebbe più logico ed equo concordarlo con l'ultimo nome della lista, sia questo maschile o femminile;
- evitare di citare le donne come categoria a parte dopo una serie di maschili;
- evitare di definire la donna in maniera diversa rispetto all'uomo (ad esempio, utilizzando l'articolo o il nome proprio solo per indicare la donna);

¹⁶³ G. GIULIANI, *Due sessi o nessuno?*, in AA. VV., *Il sessismo nella lingua italiana. Trent'anni dopo Alma Sabatini*, Milano, 2020, p. 189.

¹⁶⁴ C. ROBUSTELLI, *Uguaglianza nella differenza: "genere", linguaggio comune e linguaggio giuridico*, in *Giudicedonna.it*, 4/2015, p. 5.

¹⁶⁵ M. V. DELL'ANNA, *Genere e rappresentazione del femminile*, cit., p. 354.

¹⁶⁶ V. MAESTRONI, *Lingua e parità, trent'anni dopo*, in AA. VV., *Il sessismo nella lingua italiana*, cit., p. 12.

¹⁶⁷ Cfr. A. SABATINI, *Il sessismo nella lingua italiana*, Roma, 1993, p. 103 ss. È importante evidenziare, come osservava la stessa Alma Sabatini, che tali raccomandazioni non devono essere intese in maniera troppo rigida e tassativa: è piuttosto necessario valutare caso per caso se esse possono essere rispettate senza compromettere la fondamentale funzione comunicativa della lingua. A questo si aggiunge che è sempre opportuno considerare anche il contesto extralinguistico: un'espressione non sessista, infatti, potrebbe comunque apparire discriminatoria una volta inserita in un contesto particolare, e viceversa. Infine, l'attenzione linguistica deve essere accompagnata da interventi in ambito culturale e sociale: è evidente che i soli cambiamenti lessicali e morfosintattici non sono sufficienti a sconfiggere il sessismo. Cfr. A. SABATINI, *ivi*, p. 95-97.

- preferire il femminile di titoli, cariche e professioni se ci riferisce a una donna (ad esempio, si deve prediligere amministratrice unica della società X o direttrice generale o sottosegretaria, piuttosto che amministratore unico, direttore generale o sottosegretario).

Alla base di tali raccomandazioni vi è l'idea che la parità tra uomo e donna non si raggiunge attraverso l'*omologazione*, quanto piuttosto attraverso il *riconoscimento* e il *rispetto delle differenze*¹⁶⁸. Questo ragionamento induce a considerare alcune convenzioni linguistiche, tra cui l'uso del maschile neutro, come dei fattori di discriminazione, in grado di oscurare la donna e di privarla del suo ruolo sociale, culturale e politico. Attraverso le raccomandazioni si auspica allora una lingua rispettosa delle differenze di genere – non solo dal punto di vista lessicale, ma anche grammaticale, morfologico e sintattico¹⁶⁹ – in grado di «veicolare messaggi di equità sociale e di uguaglianza sostanziale»¹⁷⁰. Una lingua che viene definita, appunto, *lingua di genere*¹⁷¹.

Tali considerazioni sono state elaborate osservando principalmente il linguaggio giornalistico, ma paiono riferibili anche alla lingua del diritto e dunque – per quanto qui interessa – anche alla lingua penalistica, all'interno della quale sono rinvenibili numerosi esempi di *sessismo linguistico*. A questo proposito pare opportuno, però, recuperare la distinzione tra lingua del *legislatore* e lingua *processuale*.

Quanto alla *lingua del legislatore*, il codice Rocco, nel momento in cui è entrato in vigore, considerava della figura femminile soprattutto «la sua sessualità, il suo corpo, il suo ruolo sociale e familiare: essere che crea desiderio, madre che genera figli, moglie che accudisce il marito»¹⁷². La lingua legislativa, infatti, faceva riferimento alla donna soltanto in quanto madre o moglie, sottoposta all'autorità

¹⁶⁸ C. ROBUSTELLI, *Pari trattamento linguistico di uomo e donna, coerenza terminologica e linguaggio giuridico*, in R. ZACCARIA (a cura di), *La buona scrittura delle leggi*, cit., p. 185.

¹⁶⁹ *Ivi*, p. 186.

¹⁷⁰ I. GUADAGNINI, A. BOSI, *Il linguaggio di genere*, in AA. VV., *Il sessismo nella lingua italiana*, cit., p. 14.

¹⁷¹ L'espressione linguaggio di genere viene utilizzata dai linguisti in contrapposizione all'espressione linguaggio sessista.

¹⁷² P. DI NICOLA, *La giudice. Una donna in magistratura*, Roma, 2013, p. 117.

dell'uomo. Basta pensare al delitto, abrogato nel 1981, di omicidio o lesione personale per causa d'onore oppure al delitto di adulterio, che puniva soltanto la donna adultera e che è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale nel 1968. Nell'epoca attuale la considerazione penalistica della figura femminile è senza dubbio migliorata rispetto a quella diffusa negli anni '30 – è sufficiente considerare le numerose figure di reato che tutelano la donna in quanto vittima vulnerabile, anziché prevedere diminuzioni di pena se il reato è commesso da un uomo – tuttavia non mancano, all'interno della legge penale, esempi di uso *sessista* del linguaggio, che si manifesta attraverso la preferenza per il maschile, utilizzato come neutro comprensivo anche del genere femminile.

Si pensi, ad esempio, agli articoli 30 ss. c.p., che, dettando la disciplina delle pene accessorie, fanno sempre riferimento al *condannato*, invece che, più correttamente, alla *persona condannata*, espressione che sarebbe in grado di riferirsi sia a uomini sia a donne senza annullare le differenze di genere. Nell'ambito di queste norme si collocano inoltre gli articoli 32*bis* e 35*bis*, che utilizzano il termine maschile *imprenditore*, preferendolo all'espressione *impresa*, che sarebbe più astratta, più neutra e dunque più appropriata. Ancora, si può considerare l'articolo 60 c.p., che in rubrica, fa riferimento alla *persona dell'offeso* e non alla *persona offesa*, come avviene invece in molte altre norme codicistiche. In senso analogo si possono poi citare anche l'articolo 322, la cui rubrica recita *pene per il corruttore*, e tutte quelle disposizioni che adoperano espressioni esclusivamente maschili come *incaricato di pubblico servizio*, *pubblico ufficiale*, *uomo* o *minore*.

Pare particolarmente rilevante ai nostri fini la formulazione dell'articolo 575 c.p., che punisce chiunque cagiona la morte di un *uomo*. Si tratta di una formulazione ripresa anche negli articoli 579 (omicidio del consenziente) e 584 (omicidio preterintenzionale) e che invece, inspiegabilmente, non compare negli articoli 586 (morte o lesione come conseguenza di un altro delitto), 589 (omicidio colposo) e 589*bis* (omicidio stradale), nei quali il termine *uomo* è sostituito dalla più corretta parola *persona*¹⁷³. Una interpretazione sistematica delle norme in questione

¹⁷³ È opportuno ricordare, peraltro, che l'articolo 589 è stato sostituito nel 1966 e originariamente conteneva l'espressione *uomo* al posto della parola *persona*. L'articolo 589*bis*, invece, è stato

potrebbe portare a concludere che l'espressione *uomo*, adoperata dai redattori del codice, sia volta a designare soltanto individui di sesso maschile: si potrebbe infatti sostenere che il legislatore, quando ha voluto estendere la norma anche alla donna, ha optato per il diverso termine *persona*. È chiaro, tuttavia, che si tratta di una conclusione contraria al senso comune: gli articoli 575, 579 e 584 hanno senza dubbio la funzione di punire anche chi cagiona la morte di una donna. Le disposizioni in esame costituiscono allora un esempio rilevante di *sessismo* della lingua: il termine *uomo* viene utilizzato come neutro universale riferito indistintamente a individui di sesso maschile e di sesso femminile¹⁷⁴. In tal modo l'identità della donna scompare, assorbita da quella dell'uomo, come se l'essere donna, ai fini dell'omicidio, fosse irrilevante come avere i capelli biondi o castani o gli occhi verdi invece che azzurri¹⁷⁵. Questa formulazione normativa – probabilmente frutto di una scelta inconsapevole del legislatore, condizionata dallo sfondo sociale e culturale nel quale è nato il codice Rocco¹⁷⁶ – non compromette le principali funzioni del diritto penale: come più volte ribadito, infatti, l'articolo 575 costituisce un esempio di norma chiara, riconoscibile, prevedibile e accessibile, in grado di esercitare la necessaria efficacia deterrente sui cittadini. Viene peraltro naturale domandarsi il motivo di questa leggerezza lessicale in un contesto in cui «la precisione linguistica è l'essenza, ha un ruolo decisivo e di garanzia» e dunque la scelta delle parole non

introdotto nel 2016. Nel 1930, quindi, solo l'articolo 586, nell'ambito dei delitti di omicidio, indicava la vittima come *persona* e non come *uomo*.

¹⁷⁴ C. ROBUSTELLI, *Uguaglianza nella differenza*, cit., p. 12. Su questi aspetti anche S. CAVAGNOLI, *Linguaggio giuridico e lingua di genere*, cit., p. 121 ss.

¹⁷⁵ P. DI NICOLA, *La giudice*, cit., p. 124.

¹⁷⁶ Che si tratti di una scelta non pienamente consapevole, condizionata dal contesto androcentrico in cui il codice ha visto la luce, sembra dimostrato dal fatto che lo stesso legislatore del 1930 in altri casi ha utilizzato il termine *persona* al posto del termine *uomo*: si vedano, ad esempio, oltre all'articolo 586 già citato, gli articoli 48, 50, 54 e 630 c.p. Ma è rilevante che anche all'interno dello stesso articolo 579, che pure adopera al primo comma il termine *uomo*, compaia poi la parola *persona*. È stato evidenziato, peraltro, che proprio la mancanza di un criterio univoco nelle scelte normative potrebbe legittimare interpretazioni errate: si veda C. ROBUSTELLI, *Pari trattamento linguistico di uomo e donna*, cit., p. 193. In questa sede è in ogni caso interessante notare come nella relazione al codice penale, dopo aver ricordato che la commissione parlamentare avrebbe preferito inserire nell'art. 575 la parola *persona*, si giustifichi la scelta del termine *uomo* spiegando che si tratta di un termine più accessibile e immediatamente comprensibile a tutti i cittadini. Cfr. *Relazione a S. M. il Re del Ministro Guardasigilli Rocco per l'approvazione del testo definitivo del Codice Penale*, reperibile in *gazzettaufficiale.it*, p. 4495, n. 186.

dovrebbe mai essere affidata al caso¹⁷⁷. Tanto più che tale imprecisione ha contribuito ad alimentare un dibattito superfluo, relativo all'opportunità di introdurre una fattispecie specifica di *femminicidio*.

Nel suo significato etimologico il femminicidio (o feminicidio) è l'omicidio di una donna, non importa se compiuto da una donna o da un uomo. Il concetto viene oggi ristretto per indicare l'uccisione di una donna da parte di un uomo per motivi legati a discriminazioni di genere. Si tratta di un termine coniato in opposizione a quello di omicidio, che richiama l'idea dell'uomo come vittima: idea che potrebbe trovare conferma proprio nella lettera dell'articolo 575 c.p.¹⁷⁸.

In Italia si è manifestata l'esigenza di introdurre una nuova fattispecie specifica di femminicidio, date le dimensioni allarmanti che sta assumendo, anche a livello mondiale, il fenomeno della violenza di genere – intesa come violenza diretta contro una donna in quanto tale¹⁷⁹.

La violenza contro le donne è senza dubbio un fenomeno preoccupante. Si tratta però di un fenomeno che ha radici culturali e sociali molto profonde: per combatterlo, dunque, occorre per prima cosa estirpare queste radici. Ciò significa che è necessario offrire assistenza alle donne e indurle a denunciare e ad abbandonare il compagno violento, ma soprattutto – ancora prima – è fondamentale trasmettere, fin dalla scuola primaria, l'idea della piena parità tra uomo e donna¹⁸⁰. L'introduzione di un delitto specifico di femminicidio risulterebbe superflua sotto due aspetti. Innanzitutto, la nuova norma sarebbe priva di qualunque efficacia generalpreventiva: se chi uccide una donna in quanto donna agisce «governato più dal “sentimento” che dal freddo calcolo» e se i suoi comportamenti aggressivi derivano «da atteggiamenti mentali e culturali ben radicati», è difficile che l'introduzione di un reato specifico, punito con pene particolarmente severe, riesca a esercitare efficacia deterrente nei suoi confronti¹⁸¹. A ciò si aggiunge che nel nostro

¹⁷⁷ P. DI NICOLA, *La giudice*, cit., p. 125.

¹⁷⁸ A. MERLI, *Violenza di genere e femminicidio*, in *Dir. pen. cont.*, 1/2015, p. 444.

¹⁷⁹ Cfr. C. PECORELLA, *Violenza di genere e sistema penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, p. 1181 ss. Per i dati relativi ai femminicidi: <https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/omicidi-di-donne>.

¹⁸⁰ F. BASILE, *Violenza sulle donne e legge penale a che punto stiamo?*, in *Criminalia*, 2018, p. 473.

¹⁸¹ T. VITARELLI, E. LA ROSA, *L'attuazione della convenzione di Istanbul nell'ordinamento italiano: profili di rilevanza penale*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2019, p. 15. Ma sul punto anche F.

ordinamento non esiste nessuna lacuna in proposito. Il codice penale punisce i maltrattamenti in famiglia, gli atti persecutori e l'omicidio. Prevede inoltre delle aggravanti speciali per chi uccide il coniuge o una persona a cui è legato da relazione affettiva, per l'omicidio connesso ai maltrattamenti familiari o commesso da chi si è già reso autore di un delitto di *stalking* nei confronti della stessa vittima, nonché per l'omicidio realizzato in occasione della perpetrazione di delitti contro la libertà sessuale. L'articolo 61 n. 11 contempla infine una circostanza aggravante comune per il caso in cui il fatto sia commesso con abuso di relazioni domestiche¹⁸². In questo quadro non è rinvenibile alcun vuoto di tutela da colmare con l'introduzione di un nuovo reato: si tratterebbe di un'innovazione poco coerente con i principi di frammentarietà e di sussidiarietà. Tanto più che una fattispecie di femminicidio, punita con una pena più severa rispetto al *semplice* omicidio, sarebbe caratterizzata da svariati profili di incostituzionalità. Perché lo stesso bene vita dovrebbe ricevere una diversa protezione a seconda delle caratteristiche del suo titolare? È legittimo valorizzare il movente dell'autore del reato nell'ambito di un diritto penale orientato in senso oggettivistico? Cosa succede se la donna è uccisa da un'altra donna all'interno di una relazione omosessuale?¹⁸³ Per non parlare del fatto che una disposizione di questo genere potrebbe anche consacrare quella disuguaglianza e debolezza del genere femminile che è invece necessario superare e combattere¹⁸⁴. Occorre dunque evitare una *panpenalizzazione* simbolica e, anzi, «il penalista – e insieme a lui il legislatore penale – dovrebbe ricordarsi, una volta in più, che la migliore politica per la lotta alla criminalità è la politica sociale, giacché un efficace

MANTOVANI, *La violenza di genere sotto il profilo criminologico e penale*, in *Criminalia*, 2013, p. 67-68: «alla carenza di amore e all'analfabetismo dei sentimenti non può certo supplire la norma penale, ma innanzitutto, per vincere l'odio, la rieducazione di tutti all'amore, non come possesso e dominio, ma in primo luogo come rapporto tra eguali di pari dignità».

¹⁸² Cfr. sul punto: C. PECORELLA, *Violenza di genere e sistema penale*, cit., p. 1183 ss.; T. VITARELLI, E. LA ROSA, *L'attuazione della convenzione di Istanbul nell'ordinamento italiano*, cit., p. 12 ss.; A. MERLI, *Violenza di genere e femminicidio*, cit., p. 454 ss. Per una panoramica di tutti gli interventi legislativi in materia di violenza di genere si veda F. BASILE, *Violenza sulle donne e legge penale*, cit., p. 466 ss.

¹⁸³ A. MERLI, *Violenza di genere e femminicidio*, cit., 32 ss.

¹⁸⁴ T. VITARELLI, E. LA ROSA, *L'attuazione della convenzione di Istanbul nell'ordinamento italiano*, cit., p. 13.

e duraturo contrasto alla criminalità si ottiene solo grazie a capillari, diffusi e stabili interventi nel tessuto sociale»¹⁸⁵.

Tali considerazioni dimostrano allora quanto sia importante che le norme mantengano una effettiva neutralità rispetto al genere, senza riferirsi esclusivamente all'uomo o alla donna – con la sola eccezione dei casi in cui una declinazione di genere appare imprescindibile (si pensi all'infanticidio o all'aborto)¹⁸⁶. È significativo, a questo proposito, che molte fattispecie codicistiche, anche se risalenti al 1930, contengano il termine *persona*, invece che il termine uomo. Ancora una volta ciò che suscita perplessità è però il fatto che le scelte linguistiche siano compiute con leggerezza e arbitrarietà, rischiando così di stimolare interpretazioni errate, sia da parte dei cittadini che da parte dei giuristi, e dunque di ostacolare la piena comprensione del precetto¹⁸⁷. Anche l'utilizzo di una lingua non sessista, che rifiuti l'uso di un maschile inclusivo, è una forma di rispetto del principio di precisione, e per tale motivo deve essere incoraggiato.

A ciò si aggiunge che le norme penali devono adempiere una funzione di orientamento culturale e quindi trasmettere valori ai cittadini: è importante che tra questi valori vi sia anche quello dell'uguaglianza sostanziale tra uomo e donna. A tal fine è necessario che le disposizioni siano redatte con una cura particolare, nel rispetto, per quanto possibile, delle raccomandazioni di Alma Sabatini. Attraverso l'uso di una lingua non sessista il legislatore può dunque evitare non solo di compromettere la piena conoscibilità della norma, ma anche di alimentare

¹⁸⁵ F. BASILE, *Violenza sulle donne e legge penale*, cit., p. 474. Basile recupera una celebre espressione di Giorgio Marinucci («la politica sociale è la migliore politica criminale»): cfr. G. MARINUCCI, *Politica criminale e riforma del diritto penale* (1974), ora in G. MARINUCCI, E. DOLCINI (a cura di), *Studi di diritto penale*, Milano, 1991, p. 65.

¹⁸⁶ T. VITARELLI, E. LA ROSA, *L'attuazione della convenzione di Istanbul nell'ordinamento italiano*, cit., p. 14. Claudia Pecorella critica invece l'eccessiva neutralità delle norme penali: «La neutralità rispetto al genere delle norme penali, talvolta spinta all'eccesso (tutti siamo rimasti sorpresi dalla formula "persona in stato di gravidanza" usata dalla L. n. 119/2013 nell'art. 61, n. 11 quinquies, c.p.), viene ritenuta una garanzia di uguaglianza davanti alla legge: ma quella uguaglianza (formale) ci impedisce di chiamare le cose con il loro nome e di far svolgere al diritto penale quella funzione (anche) di orientamento culturale che, per quanto qui interessa, potrebbe essere preziosa. Un contributo in questo senso il diritto penale potrebbe offrirlo ove desse visibilità alla violenza di genere sul piano normativo: non tanto attraverso circostanze aggravanti – dal significato punitivo e comunque di dubbia utilità – ma con la costruzione di specifiche fattispecie di reato che si riferiscano espressamente ai fatti nei quali quella violenza si manifesta». C. PECORELLA, *Violenza di genere e sistema penale*, cit., p. 1185.

¹⁸⁷ Su questo aspetto si veda C. ROBUSTELLI, *Pari trattamento linguistico di uomo e donna*, cit., p. 191.

atteggiamenti discriminatori nei cittadini. Le norme, infatti, sono uno strumento di esercizio del potere e proprio per tale motivo sono in grado di incidere in maniera significativa sui loro destinatari: se la lingua del legislatore è androcentrica, rischia di legittimare una società androcentrica e di giustificare comportamenti sessisti¹⁸⁸.

Sono opportune però due precisazioni. Innanzitutto, un semplice mutamento lessicale non è mai sufficiente per promuovere un cambiamento culturale, ma è necessario intervenire anche in altri contesti e in particolare – come abbiamo osservato in relazione all’omicidio – in ambito sociale¹⁸⁹. In secondo luogo, non bisogna dimenticare che la principale funzione delle norme penali è quella di trasmettere modelli di comportamento, attraverso dei divieti o dei comandi. La scelta di un linguaggio rispettoso delle differenze di genere, allora, deve essere incoraggiata soltanto quando non compromette l’efficacia comunicativa della disposizione e non ne appesantisce eccessivamente il testo, impedendo al destinatario di cogliere il messaggio principale che la norma intende trasmettere¹⁹⁰. Ad esempio, nell’ambito della fattispecie di atti persecutori di cui all’articolo 612*bis* c.p. – che è stata introdotta proprio nell’ottica di una più ampia strategia di contrasto alla violenza di genere – sarebbe senz’altro auspicabile il ricorso a un linguaggio non sessista. Occorrerebbe a tal fine sostituire, nel testo della disposizione, l’espressione *taluno* con quella più ampia di *persona*: si tratta di una modifica da incentivare, dal momento che consentirebbe di evitare ogni discriminazione senza ostacolare la comprensione del testo, che peraltro – come evidenziato – appare già di per sé particolarmente involuto. Allo stesso modo andrebbe incoraggiata una modifica linguistica nel delitto di mutilazioni genitali femminili. Suscita infatti perplessità che il legislatore abbia previsto un aumento di pena quando le pratiche di mutilazione sono commesse a danno di *un minore*: dal momento che la vittima del reato può essere, per un’espressa scelta legislativa, soltanto una donna o una bambina, perché non scrivere *una minore*?¹⁹¹

¹⁸⁸ S. CAVAGNOLI, *Linguaggio giuridico e lingua di genere*, cit., p. 15 e 77-78.

¹⁸⁹ Sul rapporto ciclico tra realtà e linguaggio, G. GIULIANI, *Due sessi o nessuno?*, cit., p. 192 ss.

¹⁹⁰ C. ROBUSTELLI, *Pari trattamento linguistico di uomo e donna*, cit., p. 193.

¹⁹¹ Per le considerazioni sul linguaggio sessista nella fattispecie di mutilazioni genitali femminili si veda P. DI NICOLA, *La giudice*, cit., p. 118 ss. Quanto al fatto che il legislatore, facendo riferimento esclusivamente alla figura femminile, ha deciso deliberatamente di ignorare che analoghe pratiche

Vi sono tuttavia dei casi in cui utilizzare una lingua rispettosa delle differenze di genere non è altrettanto semplice. Si pensi, ad esempio, al reato di bancarotta fraudolenta (articolo 216 l. fall.): in questo caso affiancare al termine *imprenditore* anche il termine *imprenditrice* richiederebbe conseguenti modifiche morfologiche e sintattiche, che rischierebbero di compromettere l'immediata comprensibilità della norma, appesantendola inutilmente¹⁹². Considerazioni analoghe valgono poi in relazione a tutte quelle disposizioni che richiamano determinate professioni, come gli articoli 366 e 377 c.p. – che fanno riferimento a perito, interprete, custode di cose sottoposte a sequestro e consulente tecnico – oppure gli articoli 32*bis* e 35*bis* c.p. – che fanno riferimento a amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili. In tutti questi casi accettare un linguaggio non pienamente rispettoso delle differenze di genere risulta essenziale per evitare di compromettere altre fondamentali esigenze del diritto penale: introdurre il femminile delle varie professioni, infatti, allungherebbe e appesantirebbe in maniera eccessiva il testo delle disposizioni, disorientando il destinatario e ostacolando la riconoscibilità del precetto.

A queste considerazioni si deve inoltre aggiungere che la legge penale, nonostante svolga una funzione fondamentale di orientamento culturale, appare meno idonea a trasmettere stereotipi sessisti rispetto a un atto normativo appartenente ad altri rami dell'ordinamento. Ad esempio, una legge che mira a regolare l'attività di impresa e che nel suo testo si riferisce all'*imprenditore* e non anche all'*imprenditrice*, risulta senza dubbio in grado di veicolare stereotipi di genere, trasmettendo l'idea che la professione che si intende disciplinare possa essere esercitata solo da uomini e non da donne¹⁹³. Non altrettanto si può dire per

invasive e pericolose sono commesse anche a danno di soggetti di sesso maschile, cfr. C. DE MAGLIE, *I reati culturalmente motivati*, Pisa, 2010, p. 46-47.

¹⁹² La disposizione recita: *È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che [...]*. L'inserimento della parola *imprenditrice* richiederebbe una serie di modifiche grammaticali che rischierebbero di allungare inutilmente il testo di un articolo già piuttosto esteso. Tanto più che potrebbero sorgere anche delle difficili questioni di coordinamento: ad esempio, l'inciso *se dichiarato fallito* dovrebbe essere raccordato con il termine *imprenditore* o con il termine *imprenditrice*? Si dovrebbe usare il plurale maschile o quello femminile?

¹⁹³ Si veda C. ROBUSTELLI, *Pari trattamento linguistico di uomo e donna*, cit., p. 191 ss. La linguista richiama la legge regionale della Toscana del 27 luglio 2007, n. 45, che pur riferendosi anche alle

una disposizione penale. Si pensi ad esempio all'articolo 314 c.p. che fa riferimento al *pubblico ufficiale* e non alla *persona che esercita una pubblica funzione*: l'obiettivo della norma non è disciplinare l'esercizio della pubblica funzione, che può essere svolta anche da donne, quanto piuttosto stigmatizzare il comportamento di chi si appropria di denaro o di una cosa mobile altrui, di cui ha la disponibilità per ragioni di ufficio o di servizio. È dunque su questo ultimo messaggio che si focalizza l'attenzione del destinatario. La funzione di orientamento culturale della norma – come abbiamo visto – è, e deve essere, prima di tutto legata alla trasmissione di un modello di comportamento, destinato a essere interiorizzato dal destinatario.

Proprio in relazione all'interiorizzazione del modello di comportamento da parte del destinatario della norma, è interessante osservare che le donne detenute alla fine del 2020 erano circa 2.200 rispetto a un totale di oltre 53.000 detenuti (dunque, 4,2% della popolazione carceraria): questi numeri possono allora in parte giustificare il fatto che il legislatore continui spesso a preferire il maschile per riferirsi agli autori dei reati¹⁹⁴.

In definitiva, è importante che il legislatore depuri la lingua utilizzata da tutte le forme inutili di sessismo. Ciò che suscita perplessità è che le scelte linguistiche siano effettuate in maniera arbitraria e irragionevole e, soprattutto, che all'interno di disposizioni destinate a tutelare la figura femminile come vittima si continui a utilizzare il maschile come neutro inclusivo. È opportuno, tuttavia, non enfatizzare in maniera eccessiva l'esigenza di una lingua di genere, inquadrandola piuttosto alla luce delle funzioni e dei principi fondamentali del diritto penale.

Passando a considerare la *lingua processuale*, occorre evidenziare come questa si mostri in molti casi più rispettosa delle differenze di genere rispetto alla lingua legislativa. Come ha evidenziato anche Stefania Cavagnoli, infatti, il genere maschile e il genere femminile vengono differenziati correttamente negli atti processuali, al contrario di quanto avviene all'interno dei codici e dei testi normativi,

imprenditrici nella sua rubrica, fa spesso riferimento esclusivamente all'imprenditore nei testi delle norme.

¹⁹⁴ I dati sono tratti dalle statistiche del DAP aggiornate al 31 dicembre 2020 e sono disponibili sul sito del Ministero della Giustizia.

dove è molto più diffusa la tendenza a impiegare il maschile come genere onnicomprensivo¹⁹⁵. Ad esempio, mentre il legislatore utilizza in maniera esclusiva le parole imputato, condannato e testimone, gli attori processuali adoperano anche i termini *imputata* o *condannata*. Se poi la persona chiamata a testimoniare è una donna lo si sottolinea generalmente con l'articolo femminile (*la* testimone).

Si considerino, a titolo esemplificativo, le sentenze seguenti¹⁹⁶:

- La relazione tra *la dichiarante* e il Me., iniziata nel 2012 e finita nel 2020, era stata combinata dalle rispettive famiglie. La convivenza era durata 8 anni. *La testimone* aveva accettato di sposarlo come richiestole dai suoi. Gli accordi erano i soliti: fare una vita tranquilla ed avere figli. (Tribunale Genova sez. I, 16/09/2020, n. 1639);
- Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'*imputata* H.J., lamentando quanto segue: I) Vizio di motivazione e violazione di legge essendo stato assegnato, con argomenti apodittici, un valore probatorio significativo al riconoscimento fotografico effettuato in sede di indagine dalla persona offesa e dalla figlia, mentre solo quest'ultima ha riconosciuto in dibattimento al 90% l'*imputata* come *l'autrice* del furto in questione. Deduce che il mancato riconoscimento personale in sede dibattimentale da parte del gioielliere Gi. è elemento sufficiente ad escludere la penale responsabilità dell'*imputata*. (Cassazione penale sez. IV, 10/11/2020, (ud. 10/11/2020, dep. 24/11/2020), n.32874).

Nei passi citati compaiono dunque le espressioni *imputata*, *persona offesa* e *autrice* del reato, mentre termini neutri come dichiarante e testimone sono preceduti dall'articolo femminile. Questa differenza rispetto alla lingua legislativa si spiega perché, mentre la legge è valida *erga omnes*, non è così per l'atto giudiziario, che si riferisce a una situazione concreta: nel contesto processuale risulta fondamentale tenere conto delle caratteristiche del singolo soggetto cui il testo si

¹⁹⁵ S. CAVAGNOLI, *Linguaggio giuridico e lingua di genere*, cit., p. 133.

¹⁹⁶ Le sentenze sono reperibili su *de jure.it* (corsivo nostro).

riferisce¹⁹⁷. «La sentenza rappresenta l'atto della scrittura di una decisione, come fase finale di un processo di comprensione di un fatto e del suo inserimento in un contesto sociale e giuridico» ben preciso; dunque, risulta più semplice – e allo stesso tempo più doveroso – prendere in considerazione tutte le peculiarità di questa situazione concreta¹⁹⁸. Considerazioni analoghe valgono, di riflesso, anche per gli atti degli avvocati e dei pubblici ministeri.

Neppure la lingua utilizzata nei tribunali è però immune da episodi di sessismo. Anche in questo ambito, infatti, si continua a parlare soltanto al maschile di *giudice*, *pubblico ministero*, *avvocato*, così come compaiono al maschile alcuni mestieri come amministratore o sindaco di società.

Paradigmatico risulta, ad esempio, il fatto che in una sentenza del 2020 la Cassazione, dopo aver utilizzato il termine femminile *coimputata*, abbia qualificato la stessa donna come *amministratore unico della società*¹⁹⁹. In questo caso sarebbe stato sufficiente adoperare il termine *amministratrice* per evitare di veicolare stereotipi di genere: la resistenza al cambiamento mostrata dal giudice estensore pare invece una piena espressione di quel sessismo linguistico stigmatizzato da Alma Sabatini.

Altrettanto significativo è poi che le stesse donne che svolgono la funzione di giudice preferiscano firmarsi come *il giudice* anziché *la giudice*, mostrandosi così prigioniere di quei retaggi culturali che loro stesse spesso combattono²⁰⁰. Non si tratta di considerazioni irrilevanti: parlare di giudice o di avvocato al maschile – così come di amministratore unico – evoca l'idea che sia un uomo a svolgere quella professione, così legittimando concezioni sessiste e discriminatorie. Concezioni che peraltro non corrispondono alla realtà, dal momento che la magistratura e l'avvocatura sono ormai composte per almeno la metà da donne: è fondamentale allora adeguare la lingua alla nuova realtà²⁰¹.

¹⁹⁷ M. V. DELL'ANNA, *Genere e rappresentazione del femminile*, cit., p. 357.

¹⁹⁸ S. CAVAGNOLI, *Linguaggio giuridico e lingua di genere*, cit., p. 133.

¹⁹⁹ Cassazione penale, sez. V, 16/09/2020, n. 29705 disponibile in *dejure.it*.

²⁰⁰ Paola Di Nicola racconta in maniera commovente lo stato d'animo che accompagna una scelta di questo genere: P. DI NICOLA, *La giudice*, cit., p. 145 ss.

²⁰¹ S. CAVAGNOLI, *Linguaggio giuridico e lingua di genere*, cit., p. 88-89. È interessante notare che nel XIX secolo uno dei principali argomenti contro l'ingresso delle donne in avvocatura era proprio di

Anche in ambito processuale, tuttavia, le osservazioni legate al sessismo della lingua devono essere lette nell'ottica della efficacia comunicativa dei testi: è vero che rendere i testi processuali rispettosi del linguaggio di genere risulta più agevole rispetto a quanto avviene per i testi legislativi, è opportuno però evitare che la ricerca esasperata di una lingua non discriminatoria comprometta la piena comprensibilità del discorso. È infatti necessario ricordare che gli atti processuali devono essere per prima cosa accessibili da parte del cittadino medio e per tale motivo devono essere chiari e semplici, oltre che brevi e concisi.

In conclusione, dunque, l'uso di una lingua di genere deve essere incoraggiato, in quanto riflesso naturale di una cultura non discriminatoria e rispettosa del principio della parità dei sessi, sancito nella nostra Costituzione. Tuttavia, quando il ricorso alla forma femminile associata a quella maschile richiederebbe modifiche morfosintattiche tali da appesantire eccessivamente il testo, compromettendone la funzione comunicativa, risulta più appropriato propendere per l'uso di un unico termine inclusivo di entrambi i generi. Più in generale, occorre che le scelte linguistiche siano compiute con consapevolezza: l'uso di un termine maschile piuttosto che femminile può essere giustificato, ma deve sempre essere frutto di una scelta razionale e coscienziosa²⁰². Come affermato da Maria Vittoria dell'Anna, «visibilità alla presenza femminile e lingua di genere sì, ma non a ogni costo»²⁰³.

5. Le cause dei vizi della lingua penalistica.

Da quanto fin qui osservato è emerso che la lingua del diritto penale è affetta da numerosi vizi che la rendono molesta, oscura e profondamente antidemocratica: si tratta di caratteristiche negative che non solo non accennano a diminuire, ma anzi

tipo linguistico: si riteneva, infatti, che la legge professionale, non parlando di avvocate ma di avvocati, non si riferisse alle donne ma soltanto agli uomini. Cfr. *ivi*, p. 90.

²⁰² S. CAVAGNOLI, *Linguaggio giuridico e lingua di genere*, cit., p. 94-95. L'Autrice ritiene preferibile parlare di maschile inclusivo piuttosto che di maschile neutro dal momento che nella lingua italiana il genere neutro non esiste.

²⁰³ M. V. DELL'ANNA, *Genere e rappresentazione del femminile*, cit., p. 359.

sembrano essersi acuite negli ultimi decenni. Prima di esaminarne le conseguenze, pare allora opportuno interrogarsi sui motivi della persistenza di questi vizi.

Le ragioni principali dei vizi della lingua del diritto penale possono essere riassunte in quattro fattori: la *pigrizia* dei giuristi, le carenze nella loro formazione scolastica, la *patologia narcisistica* e l'esercizio autoritario del potere²⁰⁴.

In primo luogo, le caratteristiche patologiche della lingua del diritto penale sono dovute a una *pigra e acritica adesione alla tradizione*²⁰⁵.

Fin dai primi anni dell'università, infatti, gli aspiranti giuristi vengono addestrati all'uso della lingua involuta e oscura utilizzata nei loro manuali e parlata dai loro professori: ben presto, avvezzi a certe consuetudini linguistiche, non possono fare altro che iniziare a recepirle e farle proprie²⁰⁶. L'addestramento, conclusa l'università, prosegue nei luoghi professionali. Ad esempio, il giovane avvocato «attraverso la pratica forense assimila le tecniche espressive usate nella redazione degli atti, e subisce una assuefazione a stili e forme trasmessi dalla esperienza dei colleghi anziani, che spesso resistono a revisioni critiche e al rinnovamento»²⁰⁷. Analogo ragionamento vale per il giovane magistrato, che generalmente si trova a dover riprodurre la scrittura del giudice affidatario o del collega più esperto.

«Dopo il faticoso tirocinio cui ci si sottopone per apprendere questa bizzarra lingua [...] diventa molto più facile servirsene di quanto non sia parlare e scrivere con chiarezza e precisione»²⁰⁸. Ecco allora come gli stereotipi sintattici e lessicali, tramandati da una generazione all'altra, sono divenuti il tratto caratterizzante della lingua penalistica, tanto da apparire indispensabili per esprimere determinati concetti.

²⁰⁴ Per una panoramica sulle ragioni dei vizi della lingua: G. CAROFIGLIO, *Con parole precise*, cit., p. 53 ss. e C. DE MAGLIE, *La lingua del diritto penale*, cit., p. 132-133.

²⁰⁵ G. CAROFIGLIO, *Con parole precise*, cit., p. 53.

²⁰⁶ Come già osservato (cfr. *supra* capitolo II, paragrafo 4), una descrizione molto realistica dello shock provato dal giovane studente universitario alle prime armi di fronte al linguaggio dei suoi professori è contenuta in E. RIPEPE, *La lingua dei giuristi nelle aule universitarie*, cit., p. 234 ss.

²⁰⁷ A. MARIANI MARINI, *Presentazione*, in A. MARIANI MARINI (a cura di), *La lingua, la legge, la professione forense*, cit., p. X.

²⁰⁸ G. CAROFIGLIO, *Con parole precise*, cit., p. 53. Fa riferimento all'inerzia dovuta al peso della tradizione anche M. CORTELAZZO, *Guida alla scrittura istituzionale*, Roma-Bari, 2003, p. 84-85.

È importante sottolineare, peraltro, come la pigrizia, che induce e riprodurre i sintagmi stereotipati appresi nel corso degli studi, si ricollegli anche alle esigenze di celerità che spesso dominano il lavoro dei penalisti. Tali esigenze, infatti, non solo caratterizzano la produzione legislativa – alimentata, come abbiamo visto, dalla *perenne urgenza del provvedere* – ma anche la professione di giudici e avvocati, che si trovano a gestire numerosi processi contemporaneamente. Negligenza e fretta possono contribuire a spiegare anche il comportamento di molti pubblici ministeri, che, nello svolgimento della loro attività, si limitano a riprodurre, attraverso la tecnica del copia e incolla, gli atti trasmessi dalla polizia giudiziaria oppure redigono le imputazioni riportando i fatti attraverso un susseguirsi ininterrotto di subordinate, senza sforzarsi di costruire il discorso in maniera coerente e lineare²⁰⁹. In tutte queste ipotesi l'adesione alla lingua oscura della tradizione si spiega perché rifugiarsi in ciò che si conosce risulta più semplice e veloce – oltre che più confortevole – di quanto non sia ricercare una lingua nuova, in grado di soddisfare le esigenze di chiarezza e di precisione.

Dunque, in molte ipotesi l'antilingua non viene preferita per ragioni profonde e specifiche, ma per mero automatismo²¹⁰: «la pigrizia porta ad adagiarsi sull'abitudine»²¹¹. La semplicità della spiegazione non deve tuttavia indurre a concludere che sia altrettanto semplice la correzione del vizio: «ciò che si apprende solo “in automatico” sfugge al controllo e rischia di essere perpetuato all'infinito»²¹².

Queste affermazioni ci portano allora a considerare un'altra causa dei vizi della lingua, legata alle carenze nella formazione linguistica dei penalisti. Quale può essere infatti «la ragion d'essere iniziale di un fenomeno tanto radicato e diffuso che accomuna giuristi pratici e giuristi teorici, se non un vizio di origine contratto negli anni di formazione trascorsi frequentando le aule universitarie per abbeverarsi alle fonti del sapere giuridico distillato da maestri mai spogli dei propri abiti curiali? Un vizio aggravato dal fatto che in quello che pure sarebbe il luogo deputato alla formazione (anche) linguistica degli studenti, si è sempre ritenuto doveroso

²⁰⁹ In relazione alle caratteristiche della lingua del p.m., cfr. *supra* capitolo II.

²¹⁰ C. DE MAGLIE, *La lingua del diritto penale*, cit., p. 132.

²¹¹ P. CALAMANDREI, *Elogio dei giudici*, cit., p. 270.

²¹² P. BELLUCCI, *A onor del vero*, cit., p. 307.

limitarsi a insegnare il buon uso delle parole *del* diritto, senza mai prendere in considerazione l'ipotesi che potrebbe essere opportuno insegnare anche il buon uso delle parole *nel* diritto e *nei* discorsi sul diritto»²¹³.

Le carenze formative di cui parliamo riguardano, a dire il vero, l'intero sistema scolastico, ma emergono soprattutto in sede universitaria: nelle facoltà di giurisprudenza mancano corsi di buona scrittura giuridica, finalizzati a educare all'uso di un linguaggio piano, corretto e preciso, a insegnare la *cura delle parole*²¹⁴. Questo fa sì che spesso chi si trova a occupare posti di grande responsabilità non possieda una preparazione linguistica sufficiente per lo svolgimento delle sue funzioni²¹⁵. Chi poi mostra abilità nella costruzione del discorso in genere lo deve esclusivamente alla propria cultura personale e alla propria capacità di ragionamento²¹⁶.

Tali riflessioni evidenziano allora l'importanza dell'inserimento nel programma universitario di corsi di buona scrittura e di buona oratoria, tenuti quando possibile da linguisti, che insegnino l'uso delle parole *nel* diritto²¹⁷: non si può delegare la *cassetta degli attrezzi linguistici* richiesti per l'esercizio della professione a «storia, abilità personale, buona volontà dei singoli»²¹⁸.

Se i codici di stile e le indicazioni per una corretta stesura delle leggi e degli atti processuali si sono rivelati inefficaci, questo significa che è necessario intervenire in una fase precedente, per far sì che chi accede a concorsi pubblici ed

²¹³ E. RIPEPE, *La lingua dei giuristi nelle aule universitarie*, cit., p. 241 (corsivo nostro).

²¹⁴ F. SABATINI, *La formazione linguistica del cittadino comune e del legislatore*, in R. ZACCARIA (a cura di), *La buona scrittura delle leggi*, cit., p. 62-63. In questo senso anche P. MERCATALI, *Linguistica, informatica, scienza e tecniche della comunicazione nella formazione del giurista*, cit., p. 140 e P. BELLUCCI, *A onor del vero*, cit., p. 437.

²¹⁵ Su questo C. ZUCHELLI, *Riflessioni sulla qualità del linguaggio normativo*, in R. ZACCARIA (a cura di), *La buona scrittura delle leggi*, cit., p. 81; ma anche F. SABATINI, *Il linguaggio normativo come uso prototipico della lingua*, cit., p. 115.

²¹⁶ Questa riflessione è formulata da Mariani Marini in relazione all'avvocato, ma può senza dubbio essere estesa a tutte le professioni giuridiche, cfr. A. MARIANI MARINI, *Presentazione*, cit., p. X.

²¹⁷ In relazione all'inserimento di nuovi corsi universitari si veda E. RIPEPE, *La lingua dei giuristi nelle aule universitarie*, cit., p. 245 ss., ma anche N. MARACHIO, *Lingua e Diritto: qualche questione di metodo*, in R. ZACCARIA (a cura di), *La buona scrittura delle leggi*, cit., p. 33: «è necessario e urgente rendere sistematica la convergenza tra sapere giuridico e sapere linguistico».

²¹⁸ P. BELLUCCI, *A onor del vero*, cit., p. 434. L'Autrice sottolinea anche il ritardo dell'Italia rispetto agli altri paesi, che già da tempo tentano di omogeneizzare le competenze linguistiche dei giuristi intervenendo sul piano dell'istruzione universitaria, cfr. *ivi*, p. 432.

esami di Stato possieda tutte le competenze linguistiche adeguate e sufficienti²¹⁹. Del resto, già Quintiliano indicava come una delle cause della decadenza dell'oratoria la scarsa istruzione.

Più in generale, peraltro, al di là della preparazione universitaria, è opportuno ricordare, con le parole di Francesco Palazzo, che «è dovere etico e professionale del giurista quello di coltivare la sua cultura generale e, in particolare, la conoscenza dell'uomo e dei fenomeni sociali. Un buon giurista, cioè intellettualmente attrezzato per interpretare fatti e leggi, è quello dotato di cultura. Sotto questo profilo, non si può non lamentare con forza una certa tendenza attuale, indotta sia dalla legislazione sia dalla produzione giuridica, a un certo stile "ragionieristico", che s'impelaga in rebus e puzzle di ricostruzione di trame normative incredibilmente contorte, rinunciando troppo spesso alla comprensione della dimensione assiologica del diritto»²²⁰.

La mancanza di una preparazione linguistica e culturale adeguata, aggravata dal peso della tradizione, ha fatto sì che termini arcaici e desueti, latinismi, tecnicismi collaterali e costruzioni sintattiche involute siano divenuti il tratto distintivo dell'appartenenza a una casta sociale. Questo ci conduce allora alla terza causa dei vizi della lingua del diritto penale: il *narcisismo culturale*²²¹. Alcuni giuristi, infatti, sembrano prediligere una lingua – apparentemente – aulica e ricercata – ma di fatto oscura e astrusa – proprio per dimostrare la loro superiorità culturale e innalzare una barriera rispetto ai *comuni mortali*, che si avvalgono di una lingua semplice e con poche pretese²²².

Emblematico, a questo proposito, pare un aneddoto raccontato da Piero Calamandrei: «un presidente di corte mi raccontò che una volta, mentre era chiuso

²¹⁹ In tal senso: A. PLACANICA, *Fattori linguistici nella scrittura degli atti normativi*, cit., p. 176 e N. MARASCHIO, *Lingua e diritto*, cit., p. 33. Analogamente C. MARTIGNONI, *Di alcuni elementi stilistico-linguistici nei testi giuridici*, cit., p. 134 e L. TAFANI, *La tecnica legislativa al servizio della qualità*, cit., p. 148.

²²⁰ F. PALAZZO, *Legalità penale, interpretazione ed etica del giudice*, cit., p. 1274. Sul fatto che il linguaggio non è solo forma ma anche cultura, si veda F. GIUNTA, *Jus legibus solutum. Ovvero, la legge del giudice penale*, in *DisCrimen*, 3/2020, p. 157.

²²¹ G. CAROFIGLIO, *Con parole precise*, cit., p. 54.

²²² C. DE MAGLIE, *La lingua del diritto penale*, cit., p. 132.

coi suoi consiglieri per deliberare una sentenza, udì enunciare da uno di essi una tesi talmente sballata che non poté trattenersi dal gridargli:

– Ma questa è una corbelleria! –

[...]

Ma il consigliere, senza scomporsi, rispose dignitosamente:

– Eccellenza, in camera di consiglio le corbellerie si chiamano “*opiniones doctorum*”»²²³.

Le parole di Calamandrei, scritte più di settant’anni fa, risultano ancora perfettamente attuali. L’idea di essere parte di una casta culturalmente superiore è infatti molto più diffusa di quanto si pensi, e quale elemento può dimostrare questa asserita superiorità meglio di una lingua arcaica e desueta, incomprensibile ai cittadini comuni? I latinismi e gli arcaismi in alcuni casi vengono dunque enfatizzati e rivendicati con orgoglio, esibiti al pari di una *toga praetexta*²²⁴. Questa vanità linguistica, tuttavia, non suscita nel cittadino un senso di ammirazione, come avveniva dinnanzi alla toga dei magistrati romani, quanto piuttosto sentimenti contrastanti di derisione, timore e ostilità. La lingua utilizzata, spesso, viene percepita esclusivamente come uno strumento di raggiro e di prevaricazione.

Giungiamo così alla quarta causa dei vizi della lingua del diritto penale: l’esercizio del potere. In alcuni casi, infatti, chi occupa posizioni di vantaggio ha «tutto l’interesse a non farsi mai capire sino in fondo, perché altrimenti il suo potere potrebbe essere messo in discussione. Tutti sanno d’altra parte come l’ipertecnicismo, l’uso di un gergo da iniziati, costituisca spesso un espediente per imprimere soggezione all’interlocutore, per impressionarlo e ridurne al contempo la possibilità di critica»²²⁵. Basta ricordare – a titolo meramente provocatorio – che nel regime descritto da George Orwell nel romanzo 1984 viene creata una *neolingua*, proprio con la finalità di controllare i cittadini e costringerli alla sottomissione,

²²³ P. CALAMANDREI, *Elogio dei giudici*, cit., p. 276.

²²⁴ Caretti ha parlato, a questo proposito, di *autoreferenzialità* del linguaggio giuridico: P. CARETTI, *Discutere del linguaggio dei giuristi*, cit., p. 336 ss.

²²⁵ M. AINIS, *La legge oscura*, cit., p. 189.

impedendo ogni forma di pensiero critico²²⁶. La lingua astrusa e involuta, riservata a una cerchia ristretta di persone e incomprensibile per il cittadino medio, può dunque divenire un'arma nelle mani delle autorità, uno strumento di cui il giurista si avvale intenzionalmente per esercitare un potere antidemocratico che pone le persone comuni in una posizione di disarmante inferiorità²²⁷. Più precisamente, l'oscurità può essere ricercata per manipolare i cittadini, per imprimere soggezione all'interlocutore o per celare la mancanza di idee²²⁸. Le parole diventano così un mezzo di «sopraffazione linguistica»²²⁹.

Tali considerazioni valgono innanzitutto per le disposizioni normative, che sono il principale strumento di esercizio del potere. Il legislatore, costruendo norme incomprensibili, può infatti manifestare tutta la sua autorità: può evitare critiche costruttive da parte dei cittadini e da parte delle altre forze parlamentari, può perseguire le più svariate finalità politiche ed è in grado di riversare scelte scomode sulla magistratura²³⁰. Queste tendenze – come osservato – sono divenute peraltro il tratto caratterizzante della politica legislativa degli ultimi decenni: basta pensare a quanto affermato in relazione al delitto di tortura.

Ma non bisogna credere che l'utilizzo della lingua come mezzo per aggirare il destinatario riguardi soltanto il legislatore: anche in ambito processuale e universitario non mancano infatti casi «di oscurità volute, di labirinti costruiti appositamente per compromettere l'altrui comprensione o consapevolezza», di tesi presentate in maniera contorta «proprio per occultarne l'intrinseca fragilità»²³¹.

²²⁶ Il dizionario della neolingua conteneva un numero ridottissimo di parole, e si trattava più che altro di parole superflue e forme arcaiche: il fine era quello di «diminuire la possibilità di pensiero». G. ORWELL, *1984*, traduzione di G. Baldini, Milano, 1980, p. 331 ss.

²²⁷ Sui rapporti tra linguaggio giuridico e potere si veda anche S. CAVAGNOLI, *Linguaggio giuridico e lingua di genere*, cit., p. 74 ss.

²²⁸ M. AINIS, *La legge oscura*, cit., p. 189.

²²⁹ M. MARCHESIELLO, *Il linguaggio della legge*, cit., p. 133.

²³⁰ In relazione a questi aspetti cfr. P. CARNEVALE, *Diritto, normazione e ambiguità*, cit., p. 36 ss.: l'Autore parla di *ambiguità provocata* per descrivere l'ambiguità ricercata dal legislatore per manipolare i cittadini. Sul rapporto tra legge oscura e interpretazione del giudice, che a causa dell'incomprensibilità delle norme diventa arbitraria e incensurabile, chiarissimo A. MERKL, *Il duplice volto del diritto*, cit., p. 120.

²³¹ M. LUCIANI, *Il linguaggio dell'avvocato*, cit., p. 173. Quanto alla lingua degli accademici, si rimanda a quando detto nel capitolo II. Pare tuttavia interessante citare in questa sede un brano di Robert Pirsig, che sembra adattarsi perfettamente a molti testi redatti nelle nostre università:

In conclusione, i vizi della lingua del legislatore, i vizi della lingua parlata nei tribunali e i vizi della lingua accademica, nella loro diversità, sono riconducibili alle medesime cause.

È opportuno evidenziare, tuttavia, che nessuno dei fattori esaminati è in grado da solo di fornire una spiegazione a tutti i vizi linguistici: si tratta di cause che spesso concorrono tra di loro, con il prevalere dell'una o dell'altra nelle diverse situazioni concrete. La ragione principale, cui tutte le altre in qualche modo paiono ricollegarsi, è però quella della scarsa preparazione linguistica del penalista, che genera un'*antilingua* di cui i diversi soggetti abusano per pigro conformismo, per vanità o per esercizio di potere. Il tema centrale – su cui occorrerà ritornare – è allora quello della «formazione del giurista nel tempo attuale, come premessa e base appunto per cercare di assicurare le migliori condizioni possibili di produzione dell'esperienza giuridica nei suoi vari momenti o formanti, legislativo, applicativo e dottrinale»²³².

Come ha affermato Fausto Giunta: «La precisione del linguaggio presuppone una perizia ugualmente distribuita tra tutti i soggetti interessati alla comunicazione. È un gioco di scambi che impone lealtà»²³³.

«Fedro passò allora alle pubblicazioni del direttore. Vi trovò la medesima struttura linguistica, il che lo sconcertò [...], si trovava davanti frasi chilometriche che lasciavano soggetto e predicato lontanissimi l'uno dall'altro. C'erano parentesi all'interno di altre parentesi a loro volta inserite in frasi la cui attinenza al contesto era assolutamente opinabile. Per non parlare delle innumerevoli categorie astratte che rimanevano astratte e oscure dopo fiumi di parole. [...] Alla fine capì. Le affermazioni del direttore erano circondate da gigantesche difese – da enormi, labirintiche fortificazioni che si susseguivano con tale massiccia complessità da rendere pressoché impossibile scoprire che cosa diavolo difendessero». R. M. PIRSIG, *Lo Zen e l'arte della manutenzione della motocicletta*, Traduzione di D. Vezzoli, Milano, 1981, p. 326-327.

²³² F. PALAZZO, F. VIGANO', *Diritto penale. Una conversazione*, cit., p. 69.

²³³ F. GIUNTA, *L'abito fa il monaco (se è il monaco a indossarlo). Leggendo Natalino Irti, Riconoscersi nella parola. Saggio sul diritto, Il mulino, 2020*, in *DisCrimen*, 11 gennaio 2021, p. 6.

CAPITOLO IV

LE CONSEGUENZE DEI VIZI DELLA LINGUA: LA COMPROMISSIONE DEI PRINCIPI E DELLE FUNZIONI DEL DIRITTO PENALE

1. La prima conseguenza dei vizi linguistici: la compromissione del principio di democraticità.

La lingua del diritto penale, come abbiamo evidenziato, è affetta da una grave patologia che la rende oscura, imprecisa e lontana dalla lingua comune. Questa patologia è legata alla presenza di vizi morfologici, sintattici e lessicali, che affliggono non solo la lingua del legislatore, ma anche la lingua di magistrati e avvocati e la lingua degli accademici. Dopo aver individuato le principali cause della persistenza e dell'amplificazione di questi vizi, è ora opportuno esaminarne con attenzione le conseguenze: risulterà evidente, infatti, quanto le patologie linguistiche possano indebolire le fondamenta del diritto penale, rendendolo così incapace di svolgere in maniera adeguata le sue funzioni.

Occorre innanzitutto considerare il rapporto tra i vizi della lingua e il *principio di democraticità*, prima pietra su cui dovrebbe essere basata la costruzione di un diritto penale effettivamente garantista.

Il rapporto tra democrazia e diritto penale è un rapporto molto complesso, che coinvolge problematiche relative al *che cosa punire*, al *perché punire* e al *come punire*¹. In questo contesto il principio di democraticità ha la funzione di salvaguardare i diritti di libertà dei cittadini, guidando l'esercizio del potere del legislatore e impedendo l'arbitrio degli altri poteri dello Stato².

¹ G. FIANDACA, *Aspetti problematici del rapporto tra diritto penale e democrazia*, in *Foro it.*, 2011, p. 1.

² A tale proposito si veda A. GARGANI, *Verso una democrazia giudiziaria? I poteri normativi del giudice tra principio di legalità e diritto europeo*, in *Criminalia*, 2011, p. 102. In senso analogo anche R. ALAGNA, *Dialogo breve sulla tipicità penale*, in E. M. AMBROSETTI (a cura di), *Studi in onore di Mauro Ronco*, Torino, 2017, p. 9, e V. MANES, *Common law-isation del diritto penale? Trasformazione del nullum crimen e sfide prossime future*, in E. M. AMBROSETTI (a cura di), *ivi*, p. 151 ss.

Il principio di democraticità del diritto penale è un principio fondamentale e immanente al nostro sistema giuridico, ricavabile dalla lettura combinata di alcuni articoli della Costituzione. Vengono in rilievo, in particolare, l'articolo 1, secondo cui la sovranità appartiene al popolo, l'articolo 13, che garantisce la libertà personale dei cittadini, l'articolo 27, che afferma il principio di colpevolezza e sancisce la finalità rieducativa della sanzione penale, e l'articolo 101, che stabilisce che la giustizia è amministrata in nome del popolo. Ma soprattutto, il principio di democraticità deve essere associato al principio della riserva di legge contenuto nell'articolo 25, c. 2, della Costituzione.

Sancendo la regola della riserva di legge, infatti, i costituenti non hanno inteso soltanto garantire ai cittadini che «lo Stato [...] non li punirà senza preventivamente informarli su ciò che è vietato o comandato»³: altrimenti sarebbe stato sufficiente richiedere una predeterminazione – anche giudiziaria – della regola penale. Essi piuttosto, dopo l'esperienza del regime fascista, hanno avvertito prima di ogni altra cosa l'esigenza di fondare il diritto penale su nuove basi democratiche: il diritto penale, nel nuovo sistema costituzionale, doveva porsi come «negazione del terrore», come un diritto in grado di garantire e rispettare la libertà individuale dei cittadini⁴. Ecco che allora, attribuendo in via esclusiva al legislatore il potere di intervenire in materia, si è inteso assicurare qualcosa in più rispetto alla mera *calcolabilità del rischio penale*, «in una prospettiva di potenziamento delle garanzie sostanziali»⁵: il procedimento legislativo è apparso lo strumento più adeguato a tutelare i contrapposti interessi legati all'introduzione della norma penale. È infatti ragionevole presumere che il parlamento, in quanto organo rappresentativo della volontà popolare, decida di ricorrere al diritto penale, e quindi di optare per una pena detentiva, soltanto quando ciò appare strettamente indispensabile per tutelare altri interessi fondamentali, la cui protezione può giustificare la restrizione della libertà personale del reo. A queste considerazioni si aggiunge che la dialettica tra maggioranza e minoranza, su cui si fonda il procedimento legislativo, dovrebbe

³ Corte Cost., sentenza 23-24 marzo 1988, n. 364, disponibile in *ConsultaOnline*.

⁴ Sulle caratteristiche del diritto penale democratico, in contrapposizione a quelle del diritto penale totalitario: G. BETTIOL, *Il problema penale*, cit., 44 ss.

⁵ G. FIANDACA, *Legalità penale e democrazia*, in *Quad. fior.*, 2007, p. 1250-1251.

garantire una ponderazione adeguata a decisioni delicate come quelle legate alla materia penalistica⁶. In definitiva, il procedimento legislativo dovrebbe consentire di evitare che l'interesse del singolo sia sacrificato in nome dell'interesse del gruppo in maniera aprioristica, irrazionale e senza giustificato motivo. Il principio di democraticità, così inteso, è volto dunque a garantire un equilibrio delle decisioni legislative e una loro razionalità, al fine di salvaguardare i cittadini dai soprusi dei poteri pubblici⁷.

Per soddisfare il principio di democraticità non appare tuttavia sufficiente una osservanza meramente formale della riserva di legge⁸. Un diritto penale democratico esige prima di ogni altra cosa la *qualità* delle disposizioni legislative: qualità che le rende controllabili da parte delle altre forze politiche, da parte degli altri poteri dello Stato e, infine, da parte dei cittadini e che quindi costituisce un argine all'arbitrio punitivo⁹. Pare evidente, allora, l'importanza rivestita in questo quadro dalla lingua del diritto penale: «il mondo del diritto è essenzialmente un mondo di messaggi costruiti col linguaggio, e ha bisogno di un linguaggio condiviso, compreso, che possa essere “preso sul serio” per la capacità di trasmettere contenuti razionali. Il degrado del linguaggio ne corrompe le basi culturali»¹⁰. In altri termini, la legge, pur essendosi formata attraverso il procedimento democratico, tradisce il principio di democraticità quando è resa oscura, ambigua o generica dalla lingua

⁶ G. FIANDACA, *Legalità penale e democrazia*, cit., p. 1251. In base alla visione tradizionale del principio della riserva di legge le minoranze non dovrebbero limitarsi a esercitare un controllo sulle decisioni della maggioranza, ma dovrebbero essere coinvolte attivamente nella decisione, in modo da garantire una effettiva democraticità delle scelte legislative. In questo senso alcuni Autori hanno evidenziato l'opportunità di una maggioranza qualificata per l'adozione delle norme penali: cfr. E. MUSCO, *L'illusione penalistica*, Milano, 2004, p. 272.

⁷ Su questo si veda V. MANES, *Common law-isation del diritto penale?*, cit., p. 151 ss e A. GARGANI, *Verso una democrazia giudiziaria?*, cit., p. 102.

⁸ Sul fatto che oggi della riserva di legge residui soltanto l'aspetto formale: A. GARGANI, *ivi*, p. 105. Sui concetti di *legalità formale* e *sostanziale* cfr. C. PAONESSA, *Parola e linguaggio nel diritto penale: la garanzia della forma oltre il formalismo*, in *Studi senesi*, 2017, p. 303 ss.

⁹ Cfr. G. FIANDACA, *Aspetti problematici*, cit., p. 3-4 e M. DONINI, G. INSOLERA, *Riserva di legge e democrazia penale: il ruolo della scienza penale - considerazioni introduttive* in G. INSOLERA (a cura di), *Riserva di legge e democrazia penale: il ruolo della scienza penale*, Bologna, 2005, p. 17. Quanto al fatto che il controllo sociale sulle leggi e sull'operato dei giudici è fondamentale in un paese libero e tuttavia non può essere esercitato senza una legge determinata cfr. F. PALAZZO, *Il principio di determinatezza*, cit., p. 178 ss.

¹⁰ D. PULITANO', *Appunti su democrazia penale, scienza giuridica, poteri del giudice*, in G. INSOLERA (a cura di), *Riserva di legge e democrazia penale*, cit., p. 130.

adoperata dal legislatore, divenendo così manipolabile per il perseguimento delle finalità più svariate¹¹. Una legge di questo genere non appare in grado di garantire in maniera adeguata la posizione del singolo, che rimane esposto alla sanzione punitiva senza poter comprendere le ragioni che fondano la scelta legislativa. «Il problema non sarà più di *capire*, ma di un semplice e nudo *obbedire*; non più di un reciproco intendersi, ma di un sottostare all'altrui volere e potere»¹²: la norma diventa puro comando che deve essere rispettato in quanto tale, sopprimendo ogni forma di «volontà ribelle»¹³. Ecco che allora torna ad affermarsi quel diritto penale totalitario che i costituenti avevano inteso superare e allontanare proprio sancendo la garanzia della riserva di legge.

Come ricorda Gianrico Carofiglio, linfa vitale di ogni democrazia è il momento del dialogo: dialogo tra le istituzioni ma anche tra le istituzioni e i cittadini¹⁴. «La qualità di una democrazia dipende, quindi, in grande misura, dalla qualità delle discussioni che la animano»¹⁵. La democrazia non va intesa esclusivamente come *democrazia procedurale* ma piuttosto come *democrazia deliberativa*¹⁶. Affinché sia rispettato il principio democratico, dunque, non è sufficiente che le disposizioni normative siano il prodotto formale del procedimento legislativo descritto in Costituzione: occorre che queste disposizioni siano frutto di scelte discusse e ponderate, di scelte razionali, che in quanto tali possano essere conosciute, criticate o condivise da tutti i loro destinatari. In altri termini, la decisione democratica deve essere il risultato di un dibattito e a sua volta deve essere in grado di stimolare il dibattito. Se il potere nega qualunque possibilità di dialogo, avvalendosi di una lingua trascurata, simbolica o oscura, la democrazia si trasforma in *demagogia*, in *populismo* o – peggio – diventa un potere autoritario e totalitario¹⁷.

¹¹ T. DE MAURO, *Linguaggio giuridico, profili storici, sociologici e scientifici*, cit., p. 18 ss.

¹² N. IRTI, *Riconoscersi nella parola. Saggio giuridico*, Napoli, 2020, p. 88.

¹³ G. BETTIOL, *Il problema penale*, cit., p. 46.

¹⁴ G. CAROFIGLIO, *Con parole precise*, cit., p. 44.

¹⁵ *Ivi*, p. 45.

¹⁶ Per questa distinzione si rimanda a A. MASSARO, *Determinatezza della norma penale*, cit., p. 87-88.

¹⁷ Sul rapporto tra democrazia deteriorata e populismo si vedano: F. PALAZZO, F. VIGANO', *Diritto penale. Una conversazione*, cit., p. 55 e G. FIANDACA, *Aspetti problematici*, cit., p. 6. Quanto invece al diritto penale autoritario, Giuseppe Bettiol osserva che ogni diritto penale deve possedere, per natura, una certa misura di autoritarità: il problema sorge quando il diritto penale diventa

Basta pensare a quanto abbiamo affermato in relazione al delitto di tortura. L'articolo 613*bis*, infatti, costituisce un esempio perfetto della sciatteria legislativa e della tendenza a utilizzare il diritto penale per perseguire le più svariate finalità politiche. La sintassi e il lessico utilizzati dal legislatore rendono il testo poco chiaro e poco lineare, ostacolandone la comprensione da parte dei suoi destinatari, e celano l'obiettivo di trasmettere un determinato messaggio politico, che prevale sulle esigenze di tutela degli interessi coinvolti¹⁸. L'articolo 613*bis*, allora, tradisce il concetto stesso di *democrazia*: nonostante sia stata introdotta all'esito di un procedimento formalmente democratico, tale norma rivela l'urgenza politica del legislatore, che ha evitato di ponderare in maniera adeguata gli interessi in gioco e ha rinunciato a qualunque forma di dialogo democratico, optando per una norma-comando che rischia così di non riuscire a svolgere la sua funzione. Il medesimo ragionamento può essere riferito anche all'articolo 416*ter* (scambio elettorale politico-mafioso), di recente modificato, per di più, con un decreto-legge, adducendo esigenze di necessità e urgenza del tutto inesistenti. Anche questa disposizione ha una forte valenza simbolica, presenta una sintassi tortuosa e un lessico generico che suscitano problemi interpretativi rilevanti, compromettendo i principi fondamentali del diritto penale¹⁹.

Nell'attuale epoca storica si tende a ricondurre la compromissione del principio di democraticità a una più generale *crisi della legalità*. Tale espressione non è utilizzata tanto per lamentare il ruolo da protagonista che il potere esecutivo ha finito per assumere in materia penale, attraverso lo strumento della decretazione d'urgenza o della legislazione delegata: rispetto a questa tendenza si è infatti consolidata ormai da tempo una certa rassegnazione. Il concetto di *crisi della legalità* intende piuttosto stigmatizzare l'«esorbitanza del giudice» e, dunque, «la rottura dell'equilibrio tra legge e giudice»²⁰.

totalitario e persegue esclusivamente interessi dello Stato, senza considerare la posizione dell'individuo e i suoi diritti di libertà. G. BETTIOL, *Il problema penale*, cit., p. 44 ss.

¹⁸ Cfr. *supra*, capitolo III, paragrafo 3.

¹⁹ Per un'analisi più dettagliata della norma si rimanda a G. AMARELLI, *Scambio elettorale politico-mafioso: diagnosi di una legge sbagliata*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, p. 1224 ss.

²⁰ F. PALAZZO, F. VIGANO', *Diritto penale. Una conversazione*, cit., p. 69.

Tuttavia, pare riduttivo spiegare la crisi della legalità e della democrazia facendo riferimento esclusivamente al ruolo sempre più incisivo ricoperto dalla giurisprudenza. L'attività del giudice, se esercitata nel rispetto dei limiti costituzionali, è al contrario indispensabile per valorizzare il principio di legalità, poiché consente alla legge astratta di concretizzarsi, adeguandosi ai diversi casi empirici che la realtà prospetta. Ogni fattispecie, infatti, possiede un'*intrinseca dimensione ermeneutica*, perché la disposizione adottata dal legislatore entra a far parte di un mondo al quale il suo significato astratto va adattato e che, a sua volta, ne condiziona il significato²¹. Sul piano linguistico, ciò è legato al fatto che la lingua utilizzata dal legislatore è caratterizzata da una misura ineliminabile di vaghezza: la vaghezza dei termini fa sì che il nucleo di significato certo della disposizione sia circondato da aloni di incertezza, che sono destinati a chiarirsi, almeno in parte, in rapporto ai diversi casi concreti cui la norma si applica. Questa vaghezza, oltre a essere ineliminabile, è auspicabile proprio perché consente al diritto di mantenere una flessibilità e una dinamicità vitali per la sua stessa esistenza. La fattispecie, infatti, «nasce strutturalmente vecchia, poiché, tipizzando classi di comportamento che si sono già dimostrate socialmente intollerabili, è inevitabilmente rivolta verso il passato (o meglio a ciò che il passato ha dimostrato che occorre proscrivere)»²². Il legislatore, dunque, quando adotta la norma deve necessariamente considerare anche la successiva attività di interpretazione e applicazione del giudice, proprio per evitare che essa rimanga racchiusa nella sua dimensione astratta, avulsa dalla realtà²³. «La fattispecie incriminatrice vive, insomma, in una perenne e irrisolta tensione tra passato e futuro [...] potenti vincoli di realtà impediscono al legislatore di adeguarla tempestivamente sicché essa dipende dall'evoluzione dell'interpretazione dei segni linguistici da cui è composta, ad opera della giurisprudenza»²⁴.

²¹ G. FIANDACA, *Ermeneutica e applicazione giudiziale*, cit., p. 38 ss. Ma in questo senso anche M. VOGLIOTTI, *Dove passa il confine*, cit., p. 80.

²² F. CONSULICH, *Così è (se vi pare)*, cit., p. 9.

²³ Chiarissime, sul punto, le osservazioni di M. DONINI, *Iura et leges. Perché la legge non esiste senza diritto*, in *Dir. pen. cont.*, 3/2019, p. 61 ss.

²⁴ F. CONSULICH, *Così è (se vi pare)*, cit., p. 10.

L'ideale illuministico del giudice bocca della legge, quindi, non solo non è sostenibile ma appare anche poco adeguato a tutelare gli interessi della collettività nonché i diritti di libertà dei singoli soggetti investiti dalla misura coercitiva²⁵.

Tali considerazioni dimostrano allora che l'interpretazione giurisprudenziale non è un'*antagonista* della democrazia, ma anzi è fondamentale affinché il diritto penale possa assolvere i suoi compiti e la riserva di legge possa effettivamente adempiere la sua funzione di garanzia²⁶. È però essenziale che tra legislatore e giudice venga instaurato quel dialogo che – come osservato – costituisce la linfa vitale di ogni democrazia. La discussione deve poi coinvolgere anche l'ambiente accademico, il sistema mediatico e, in definitiva, risultare accessibile all'intera collettività²⁷.

Per avviare questo dialogo, la legge, innanzitutto, deve «saper “innovare” davvero il sistema, traendo dall'insieme delle conoscenze empiriche, dall'evoluzione dei “bisogni di tutela”, dalle suggestioni della prassi, dalle elaborazioni sul piano scientifico e socioculturale, un prodotto finale capace di farsi latore di una politica criminale coerente e razionalmente interpretabile». Di qui, allora, l'esigenza di una particolare cura linguistica, che «rappresenta lo “strumento” per “costringere” l'organo legislativo ad una presa di posizione univoca, definita, coraggiosamente

²⁵ F. PALAZZO, *Legalità penale, interpretazione ed etica del giudice*, cit., p. 1253. In senso analogo anche G. AMARELLI, *Dalla legolatria alla post-legalità: eclissi o rinnovamento di un principio?*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2018, p. 1406 ss. e F. PALAZZO, F. VIGANO', *Diritto penale. Una conversazione*, cit., p. 80-81: «Il peggior frutto di una legalità antistoricamente intesa come vincolo assoluto alla legge è che il giudice si trincerò dietro un presunto significato preconfezionato, rigido e – soprattutto – indiscutibile della parola legislativa. Ciò davvero legittimerebbe l'arbitrio tanto più intaccabile quanto più nascosto sotto l'assolutezza della metafora “bocca della legge”».

²⁶ F. PALAZZO, *Legalità penale, interpretazione ed etica del giudice*, cit., p. 1271. Affinché il ruolo del giudice sia compatibile con il sistema costituzionale è ovviamente essenziale che l'attività ermeneutica sia esercitata nel rispetto del testo legislativo, senza cedere al richiamo dell'analogia o delle interpretazioni estensive. Riguardo al rapporto tra principio di legalità e interpretazione del giudice, cfr. G. DE FRANCESCO, *Legislazione, giurisprudenza e scienza penale: uno schizzo problematico*, in *Cass. pen.*, 2016, p. 854 ss. e D. PERRONE, *Nullum crimen sine iure. Il diritto penale giurisprudenziale tra dinamiche interpretative in malam partem e nuove istanze di garanzia*, Torino, 2019, p. 1 ss. Sul carattere patologico dell'interpretazione analogica e su come questa possa compromettere la funzione di garanzia del diritto penale, sono sempre attuali le osservazioni di G. MARINUCCI, *L'analogia e la “punibilità svincolata dalla conformità alla fattispecie penale”*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2007, p. 1254 ss.

²⁷ M. DONINI, *Iura et leges*, cit., p. 64 ss. Cfr. anche G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale*, cit., p. 54 e la letteratura *ivi* citata.

rivolta ad additare un percorso sicuro e trasparente in termini politico criminali»²⁸. Il legislatore, avvalendosi di una lingua vaga, deve peraltro ricordare che l'opera del giudice è indispensabile per attuare la norma e deve dunque rivolgersi a questi in maniera chiara e comprensibile²⁹. Il giudice, per evitare di vanificare i privilegi della vaghezza normativa, deve attenersi al testo legislativo e circoscriverne l'ampiezza in relazione al contesto pragmatico. Deve poi necessariamente esplicitare le sue scelte con razionalità e coerenza, avvalendosi, a sua volta, di una lingua semplice e accessibile. Il destinatario delle norme deve essere così posto nella posizione di comprendere le disposizioni astratte e le scelte interpretative del giudice. In tal senso diventa fondamentale anche il ruolo della scienza penalistica, che deve essere un tramite tra il corpo sociale, la classe giudiziaria e il legislatore³⁰.

Il principio di democraticità, e con esso la legalità, entra in crisi nel momento in cui questo rapporto comunicativo complesso tra legislatore, giudice e cittadino viene interrotto.

Innanzitutto, il legislatore vanifica il principio di democraticità quando non delinea in maniera chiara e precisa il tipo criminoso, dimenticando qualunque *cura linguistica* nella redazione normativa. Ciò avviene non solo in presenza di formule generiche e onnicomprensive, che non sono in grado di fornire al giudice il parametro alla stregua del quale effettuare la sua valutazione, ma anche quando la norma presenta una *casistica esasperata*, che disorienta il lettore e può indurre il giudice a effettuare interpretazioni analogiche. In secondo luogo, il principio di democraticità viene pregiudicato nel momento in cui il legislatore redige volutamente leggi vuote o simboliche, attraverso scelte lessicali e sintattiche volte a riversare decisioni scomode sulla giurisprudenza o a trasmettere un particolare messaggio politico³¹. In definitiva, la garanzia democratica è disattesa in tutti quei

²⁸ G. DE FRANCESCO, *Legislazione, giurisprudenza e scienza penale*, cit., p. 857.

²⁹ Sulla necessità di una collaborazione tra legge e giudice: O. DI GIOVINE, *L'interpretazione nel diritto penale*, cit., p. 287 ss.

³⁰ Sul fatto che il rapporto tra legge e giudice esige chiarezza linguistica da entrambe le parti a garanzia del cittadino, si veda N. IRTI, *Riconoscersi nella parola*, cit., p. 137-138. In relazione a questi aspetti si rimanda anche a F. PALAZZO, *Il principio di determinatezza*, cit., p. 175 ss.

³¹ F. PALAZZO, *Legalità fra law in the books e law in action*, cit., p. 2. Quanto al fatto che il legislatore sia il primo responsabile della violazione del principio di legalità cfr. anche G. MARINUCCI, *L'analogia*,

casi in cui la norma appare oscura, inconoscibile e imprevedibile, perché il legislatore – in maniera più o meno consapevole – ha rinunciato all’esercizio dell’*ars legiferandi*³². In tali ipotesi il prodotto del procedimento legislativo – pure formalmente democratico – si sottrae a qualunque controllo da parte dei suoi destinatari: viene così interrotta la comunicazione tra istituzioni e cittadini su cui si fonda la democrazia sostanziale.

In questo contesto, inoltre, il potere giudiziario non è più in grado di esercitare la sua funzione democratica di interlocutore del potere legislativo. La legge incomprensibile, infatti, può rendere patologica qualunque operazione ermeneutica: non solo perché il giudice deve supplire al ruolo che il legislatore ha rinunciato a esercitare, ma anche perché ogni interpretazione diventa incensurabile, mancando il parametro su cui essa si deve fondare³³. Una disposizione legislativa incomprensibile si presta a interpretazioni eterogenee, che, nella penombra dell’oscurità normativa, possono tradire e ignorare il testo letterale senza che questo abbia particolari conseguenze: «non esistono testi ma solo interpretazioni»³⁴, che finiscono per vanificare la garanzia democratica della riserva di legge.

La situazione è poi ulteriormente aggravata dal fatto che spesso – come abbiamo visto – anche la lingua degli interpreti soffre degli stessi mali da cui è afflitta la lingua del legislatore, se non addirittura di mali più gravi: non è raro, infatti, che i testi della giurisprudenza e della dottrina appaiano ancora più oscuri e involuti rispetto alle disposizioni normative di cui dovrebbero chiarire il significato. Se però alle leggi oscure si sommano interpretazioni incomprensibili e prive di qualunque razionalità linguistica, risulta pregiudicata qualunque residua e remota occasione di

cit., p. 1268. In relazione a questi aspetti si veda inoltre L. EUSEBI, *L’insostenibile leggerezza del testo*, cit., p.1672 ss.

³² Su questo si veda F. PALAZZO, *Legalità fra law in the books e law in action*, cit., p. 2., ma anche D. PERRONE, *Nullum crimen sine iure*, cit., p. 53-54. Per una esemplificazione di casi in cui il legislatore ha rinunciato a delineare in maniera chiara il tipo criminoso, perseguendo le più diverse esigenze politiche, si consenta il rimando a quanto esposto nei capitoli precedenti.

³³ In relazione a tali aspetti si veda anche D. PERRONE, *ivi*, p. 223 ss.: l’Autrice evidenzia come la polisemia e genericità del testo normativo venga sfruttata dalla giurisprudenza per giustificare qualunque interpretazione estensiva o analogica.

³⁴ F. GIUNTA, *Analogamente*, in *DisCrimen*, 18 febbraio 2021, p. 2.

prevedibilità e di conoscibilità di un diritto penale già gravemente compromesso. Viene frustrato anche il diritto di difesa e viene preclusa una effettiva attuazione del contraddittorio. Esclusa così anche ogni controllabilità delle interpretazioni giudiziarie, rimane spazio soltanto per un arbitrario esercizio del potere³⁵. La *crisi della sentenza* si aggiunge alla *crisi della legge* determinando una *crisi del diritto*, che sconfigge sia Antigone che Creonte³⁶: il diritto penale non è più una sintesi di principi e di garanzie ma è solo un oscuro *vaticinio*.

In conclusione, dunque, il rispetto del principio di democraticità coinvolge tutti i formanti del diritto penale: non solo legislativo, ma anche dottrinale e giurisprudenziale³⁷. Ne segue che la crisi della garanzia democratica è profondamente legata alla compromissione degli altri principi fondamentali del diritto penale, che operano sia sul piano legislativo che sul piano interpretativo: dal principio di precisione della disposizione al principio di prevedibilità delle decisioni giudiziarie, dal principio di offensività al principio di colpevolezza, fino ad arrivare al principio di effettività³⁸. Esaminare questa interazione tra tutti i principi fondamentali del diritto penale è allora indispensabile per valutare se la *crisi* di cui ormai si parla da troppo tempo «dipenda da limiti intrinseci e come tali insuperabili o, piuttosto, da difetti evitabili o riducibili della legislazione penale e del processo penale»³⁹.

³⁵ L'esigenza di controllabilità delle decisioni del giudice si ricava da una serie di norme presenti nel nostro ordinamento: vengono in rilievo l'articolo 111 della Costituzione (che sancisce l'obbligo di motivazione), l'articolo 12 delle disposizioni preliminari al codice civile, l'articolo 65 dell'Ordinamento Giudiziario (sulle funzioni della Corte di Cassazione), l'articolo 132 del codice penale (che impone al giudice di motivare la commisurazione della pena) nonché tutti gli articoli del codice di procedura penale che disciplinano il sistema delle impugnazioni. Cfr. N. IRTI, *Riconoscersi nella parola*, cit., p.122 e p. 142 ss. In O. DI GIOVINE, *L'interpretazione nel diritto penale*, cit., p. 297, si ricollega il principio di legalità all'esigenza di un controllo sulle decisioni giurisprudenziali.

³⁶ L. FERRAJOLI, *Antigone e Creonte, entrambi sconfitti dalla crisi della legalità*, in *Giust. civ.*, 1/2014, p. 27 ss. Su questi argomenti anche A. MASSARO, *Determinatezza della norma penale*, cit., p. 2 ss.

³⁷ Quanto al ruolo della scienza dottrinale nell'attuare il principio di democraticità, sono imprescindibili le osservazioni di Massimo Donini. Tra i molti scritti si vedano: M. DONINI, *Il volto attuale dell'illecito penale. La democrazia penale tra differenziazione e sussidiarietà*, Milano, 2004, p. 281 ss. e M. DONINI, *Democrazia e scienza penale nell'Italia di oggi: un rapporto possibile?*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2010, p. 1067 ss.

³⁸ Sul fatto che il principio di legalità racchiuda in sé tutti gli altri principi anche D. CASTRONUOVO, *Tranelli del linguaggio e "nullum crimen". Il problema delle clausole generali nel diritto penale*, in *Legisl. pen.*, 5 giugno 2017, p. 5.

³⁹ A. MASSARO, *Determinatezza della norma penale*, cit., p. 9 ss. (il passo citato è rinvenibile a p. 12).

2. La violazione del principio di precisione.

Dopo aver osservato che, in generale, i vizi della lingua del diritto penale compromettono il principio di democraticità, è ora necessario valutare le ulteriori conseguenze di tali vizi, effettuando però le opportune differenziazioni tra le diverse sottocategorie linguistiche.

Quanto alla lingua del legislatore, i suoi vizi pregiudicano innanzitutto il *principio di precisione*. Tale principio – come già osservato – costituisce un corollario del principio di legalità e, pur ricollegandosi anche ad altre norme fondamentali, trova la sua base legale nell'articolo 25, c. 2, della Costituzione. Esso impone al legislatore di utilizzare una terminologia appropriata, univoca e agevolmente comprensibile nella redazione della disposizione normativa⁴⁰.

Il principio di precisione, tra tutti i corollari della legalità penale, è quello più espressivo delle esigenze di democraticità del diritto punitivo. Tale principio, infatti, garantisce al cittadino la possibilità di individuare il confine tra lecito e illecito, limita la discrezionalità del giudice e costituisce un argine per lo stesso potere legislativo, assicurando la sua controllabilità da parte dei giuristi ma anche da parte dei cittadini comuni⁴¹. Più esattamente, il principio di precisione riguarda in primo luogo i rapporti tra legislatore e cittadino, perché garantisce a quest'ultimo un «perimetro di libertà di azione in funzione della conoscibilità dei precetti e della calcolabilità delle conseguenze legate alla loro violazione»⁴². In secondo luogo, esso riguarda i rapporti tra legislatore e giudice, perché il suo rispetto da parte del legislatore impedisce l'arbitrio del giudice, a cui sono indicati «parametri chiari di giudizio»⁴³. Infine, assicurando a interpreti e cittadini la possibilità di ricavare, senza particolari difficoltà, la condotta vietata dalla disposizione legislativa, il principio di

⁴⁰ Pare opportuno ricordare che solo una parte della dottrina parla di principio di precisione distinguendolo dal principio di determinatezza, relativo alla verificabilità empirica della fattispecie: altri autori preferiscono parlare esclusivamente di determinatezza, indicando con tale espressione anche l'esigenza che la norma contenga direttive di comportamento chiare e precise.

⁴¹ A tale proposito: F. PALAZZO, *Legalità e determinatezza della legge penale*, in G. VASSALLI (a cura di), *Diritto penale e giurisprudenza costituzionale*, Napoli, 2006, p. 52-53 e F. BRICOLA, *La discrezionalità*, cit., p. 279.

⁴² D. CASTRONUOVO, *Tranelli del linguaggio e "nullum crimen"*, cit., p. 7. Queste osservazioni sono state ribadite anche dalla Corte Costituzionale nella nota vicenda Taricco.

⁴³ F. BRICOLA, *La discrezionalità*, cit., p. 294.

precisione rappresenta anche, più in generale, un argine al potere punitivo dello Stato, poiché evita che questo venga esercitato in maniera incontrollata⁴⁴.

Come osserva Francesco Palazzo, allora, il principio di precisione possiede una duplice dimensione: una dimensione *razionale-logica*, che garantisce la certezza oggettiva del diritto penale, e una dimensione *politico-garantista*, volta a tutelare i fondamentali diritti di libertà del cittadino, che non possono essere compressi in maniera arbitraria né dal potere politico né dal potere giudiziario⁴⁵.

In definitiva, il principio di precisione, pur essendo anche uno strumento di certezza giuridica, ha un'intima vocazione antiautoritaria: vincolandosi alle esigenze di precisione, infatti, «lo Stato rinuncia all'*integrale* realizzazione degli scopi di difesa sociale e degli interessi del potere per anteporre ad essi il rispetto rigoroso della libertà individuale». Dunque, è la scrupolosa osservanza di tale principio che consente di valorizzare gli altri corollari della legalità, e in particolare il principio della riserva di legge, riempendoli di significato democratico⁴⁶.

Come abbiamo visto, peraltro, la precisione non va intesa in maniera rigida e assoluta. Innanzitutto, i limiti intrinseci del linguaggio umano rendono la precisione assoluta «un mero ideale al quale ci si può avvicinare con successive approssimazioni ma mai pienamente raggiungibile»⁴⁷. In secondo luogo, una precisione assoluta della lingua legislativa impedirebbe al giudice di considerare le varie sfumature della realtà empirica e di adeguare il diritto al caso concreto: il diritto penale, per poter svolgere le sue funzioni, deve infatti possedere una misura adeguata di dinamicità e di flessibilità. Tanto più che una certa flessibilità linguistica permette al giudice anche di attenuare eventuali eccessi rigoristici del legislatore,

⁴⁴ Su questo cfr. F. BRICOLA, *La discrezionalità*, cit., p. 168. Per i motivi esposti si può ragionevolmente affermare che il principio di precisione non rinviene il suo fondamento costituzionale esclusivamente nell'articolo 25 Cost., ma anche negli articoli 13, 24, 27 e 112. Se la regola legislativa non ha un significato univoco essa rende infatti discrezionale l'intervento del pubblico ministero, pregiudica il diritto di difesa dell'imputato e rischia di consentire una lesione arbitraria della sua libertà personale. Infine, una norma imprecisa può compromettere il principio di colpevolezza, perché il cittadino non è in grado di rappresentarsi il disvalore del proprio comportamento. C. LUZZATI, *La vaghezza*, cit., p. 377, ma si veda anche M. ZANOTTI, *Principio di determinatezza e tassatività*, cit., p. 137-139.

⁴⁵ F. PALAZZO, *Il principio di determinatezza*, cit., p. 51 ss.

⁴⁶ *Ivi*, p. 170 ss. La citazione è tratta da pagina 183.

⁴⁷ C. LUZZATI, *La vaghezza*, cit., p. 93.

che altrimenti rischierebbero di rendere il diritto antidemocratico⁴⁸. Il principio di precisione deve essere perciò inteso in maniera *relativa e dinamica*: esso rappresenta una regola semantica che il legislatore deve necessariamente seguire nella redazione della fattispecie, senza dimenticare, però, la successiva attività di interpretazione e applicazione⁴⁹.

La questione fondamentale è allora individuare il grado di precisione sufficiente affinché la disposizione possa essere considerata legittima: a questo proposito, sono state suggerite diverse soluzioni, anche in relazione alle tecniche di redazione della fattispecie penale⁵⁰.

Le varie teorie elaborate, tuttavia, non sono state in grado di fornire indicazioni risolutive, valide in generale per tutte le norme penali. Tale risultato può essere spiegato, innanzitutto, alla luce stesse caratteristiche che contraddistinguono il principio di precisione: se infatti si tratta di un principio relativo e dinamico, questo significa che esso deve assumere una diversa consistenza a seconda del particolare tema trattato. Ma soprattutto, la mancata individuazione di una tecnica legislativa adeguata si spiega perché l'osservanza del principio di precisione è legata principalmente a profili linguistici: qualunque tecnica di formulazione normativa si rivela inefficace se il legislatore non adotta termini precisi e pregnanti, che siano in

⁴⁸ D. CASTRONUOVO, *Tranelli del linguaggio e "nullum crimen"*, cit., p. 56. Nello stesso senso che F. PALAZZO, *Il principio di determinatezza*, cit., p. 163 ss. Claudio Luzzati indica tre ragioni per cui, al di là dei limiti del linguaggio, il diritto penale non può essere completamente preciso. Innanzitutto, il diritto penale è il ramo del diritto che più di tutti subisce condizionamenti dal contesto sociale e culturale. In secondo luogo, sono aumentate, con l'affermarsi del *welfare State*, le norme poste a tutela di beni collettivi e inafferrabili, che devono necessariamente essere composte da elementi valutativi, che richiedono un apprezzamento del giudice. In terzo luogo, assume rilievo la tendenza del parlamento a riversare scelte sulla magistratura. Cfr. C. LUZZATI, *La vaghezza delle norme*, cit., p. 392 ss. Su questi aspetti si veda anche L. EUSEBI, *L'insostenibile leggerezza del testo*, cit., p. 1677-1678.

⁴⁹ O. DI GIOVINE, *L'interpretazione nel diritto penale*, cit., p. 292.

⁵⁰ Per una panoramica sulle varie teorie proposte si veda F. PALAZZO, *Il principio di determinatezza*, cit., p. 308 ss. Un primo orientamento ritiene che il principio di determinatezza possa essere derogato quando occorre tutelare beni di particolare importanza: tale teoria però, attribuendo rilievo a valutazioni politiche relative al peso dell'interesse tutelato, non riesce a fornire indicazioni di massima al legislatore. È allora stato elaborato un secondo orientamento che impone di utilizzare i termini più determinati tra tutti quelli astrattamente disponibili. In tal caso però il problema non viene risolto, ma solamente rimandato a un momento successivo: se sono disponibili solamente elementi indeterminati come deve essere costruita la norma? Infine, un terzo orientamento ha proposto un criterio c.d. di proporzione: la disposizione deve essere più precisa e determinata quanto maggiore è la gravità del reato previsto e dunque quanto maggiore è la severità della pena. Sulle tecniche di formulazione della legge penale cfr. *supra*, capitolo II, paragrafo 2.2.

grado di descrivere in maniera univoca la realtà cui si riferiscono o di suggerire al giudice un chiaro parametro di valutazione.

Proprio la valorizzazione dei profili linguistici porta ad affermare che, nonostante non sia possibile stabilire una misura di precisione valida in assoluto per tutte le norme penali, è possibile fissare il limite negativo al di sotto del quale «non può scendere nemmeno il più lieve degli illeciti penali»⁵¹. In particolare, il principio di precisione, inteso come la regola semantica che deve guidare le scelte linguistiche del legislatore, viene violato nel momento in cui quest'ultimo adotta espressioni generiche o ambigue, che finiscono per legittimare l'arbitrio del giudice e pregiudicare la conoscibilità e la prevedibilità della regola penale da parte del cittadino, perché nessuno è in grado di attribuire alla disposizione un significato ragionevole e univoco⁵². Insomma, la norma è illegittima quando la lingua utilizzata non consente di «perimetrare una possibile cornice di significati sufficientemente univoca»⁵³. Possiamo dunque affermare che i vizi linguistici della genericità e dell'ambiguità consentono di individuare il limite al di sotto del quale il legislatore non potrebbe mai scendere.

Sono ora opportune alcune precisazioni.

Un termine è *generico* quando si riferisce indistintamente a una pluralità di situazioni, diverse tra loro ma non incompatibili, tutte in grado di realizzare l'ipotesi da esso prevista⁵⁴. In questi casi l'elasticità eccessiva della formula legislativa, oltre a pregiudicare le esigenze sottese al principio di precisione, fa emergere il rischio di irragionevoli disparità di trattamento: ossia il rischio che situazioni diverse vengano trattate in modo uguale e, viceversa, che situazioni simili vengano trattate in maniera differente⁵⁵. L'*ambiguità*, invece, è legata alla compresenza di una pluralità di significati tra loro incompatibili e all'impossibilità di risolvere questa polisemia in maniera generale, senza fare riferimento al caso concreto⁵⁶. Questa ambiguità può

⁵¹ F. PALAZZO, *Il principio di determinatezza*, cit., p. 311.

⁵² A. MASSARO, *Determinatezza della norma penale*, cit., p. 361 ss.

⁵³ A. MASSARO, *ivi*, p. 363.

⁵⁴ C. LUZZATI, *La vaghezza delle norme*, cit., p. 48.

⁵⁵ Si veda F. BRICOLA, *La discrezionalità*, cit., p. 287.

⁵⁶ P. CARNEVALE, *Diritto, normazione e ambiguità*, cit., p. 35 ss.

dipendere da caratteristiche lessicali o sintattiche. Nel primo caso il termine in sé assume più significati, tutti astrattamente plausibili, senza che al giudice venga indicato un parametro di disambiguazione. Nel secondo caso è invece la costruzione sintattica della frase che, data la mancanza di qualunque coordinazione e linearità, rende incerto il significato delle espressioni utilizzate⁵⁷.

È bene ricordare che l'ambiguità e la genericità vanno tenute distinte dalla vaghezza fisiologica, irrinunciabile e auspicabile⁵⁸.

La vaghezza, intesa in senso pragmatico, è senza dubbio compatibile con il principio di precisione, considerato nell'accezione relativa e dinamica sopra delineata: anzi, essa consente al diritto di mantenere aderenza alla realtà e di non essere stravolto dalle trasformazioni culturali e sociali. L'ambiguità e la genericità sono invece caratteristiche patologiche della lingua del legislatore penale, perché consentono al giudice di riempire liberamente il significato della fattispecie, legittimando un potere arbitrario e incontrollabile. Il cittadino, in questi casi, non è in grado di comprendere in astratto «cosa è lecito e cosa gli è vietato», né di prevedere la qualificazione giuridica che il magistrato potrà assegnare al fatto eventualmente commesso. Sono così frustrate tutte le esigenze sottese al principio di precisione e, in definitiva, le norme penali rischiano di perdere qualunque capacità di orientare le condotte dei loro destinatari⁵⁹. A ciò si deve aggiungere, anche al fine di evidenziare le connessioni con il principio di democraticità, che le espressioni eccessivamente elastiche, incapaci di esprimere un parametro valutativo univoco, possono essere un veicolo verso la deriva autoritaria del diritto penale: esse, infatti, non sono in grado di arginare il potere punitivo dello Stato, che viene sottratto a qualunque forma di controllo e lasciato libero di trasformarsi in un temibile leviatano⁶⁰.

⁵⁷ Si veda O. DI GIOVINE, *L'interpretazione nel diritto penale*, cit., p. 75-76.

⁵⁸ C. LUZZATI, *La vaghezza delle norme*, cit., p. 49 ss. e anche cfr. *supra*, capitolo II, paragrafo 2.1.

⁵⁹ A questo proposito si veda, per tutti, F. PALAZZO, *Il principio di determinatezza*, cit., p. 398 ss.

⁶⁰ In relazione a questo aspetto F. BRICOLA, *La discrezionalità*, cit., p. 186. L'Autore ricorda come le formule elastiche della legislazione penale della repubblica di Weimar abbiano preparato l'avvento del regime nazista.

Per chiarire queste osservazioni è utile considerare alcuni esempi di imprecisione all'interno della legislazione penale⁶¹.

Si pensi, in primo luogo, all'aggravante dell'omicidio commesso *col mezzo di sostanze venefiche o con altro mezzo insidioso* (articolo 777, c.1, n. 2 c.p.). L'espressione *mezzo insidioso* indica qualunque mezzo che «per la sua natura ingannevole o per il modo e le circostanze che ne accompagnano l'uso, reca in sé un pericolo occulto, tale da sorprendere l'attenzione della vittima e rendere alla stessa impossibile o più difficile la difesa»⁶². È evidente come si tratti di una nozione particolarmente ampia, che si presta a comprendere situazioni molto diverse tra loro: in astratto si potrebbero ricondurre all'ambito applicativo dell'aggravante sia i casi in cui alla vittima viene somministrata, a sua insaputa, una sostanza che ne cagiona la morte, sia tutti i casi in cui la vittima viene presa alla sprovvista, ad esempio attraverso un'imboscata. Le esigenze sottese al principio di precisione, amplificate dal fatto che in tal caso viene comminata la pena dell'ergastolo, avrebbero richiesto invece una formulazione legislativa meno ampia, in grado di impedire ogni arbitrio giurisprudenziale⁶³.

Considerazioni simili possono essere ribadite anche in relazione espressioni come *radunata sediziosa* (articolo 656 c.p.) o *notizie esagerate* (articoli 265, 501 e 656 c.p.). Per riprendere le parole di Pietro Nuvolone, «in tutti questi casi il riferimento a pseudoconcetti di natura emozionale, a cui ciascuno, a seconda della sua sensibilità, può dare un contenuto diverso, creano i presupposti di contrastanti

⁶¹ Per il reperimento di questi esempi è stata fondamentale la lettura di D. CASTRONUOVO, *Tranelli del linguaggio e "nullum crimen"*, cit., p. 16 ss. Pare tuttavia opportuno evidenziare che l'Autore accomuna termini effettivamente generici o ambigui e termini vaghi, che sono invece pienamente legittimi.

⁶² In questo senso si veda, ad esempio, Cass., sez. I, 8 novembre 2018, 7992, disponibile in *Dejure.it*.

⁶³ Cfr. S. STRANO LIGATO, voce *sub* art. 577, in G. FORTI, S. SEMINARA, G. ZUCCALA' (a cura di), *Commentario breve al codice penale*, cit., p. 1833-1834.

L'aggravante è stata invocata, ad esempio, per un soggetto che aveva nascosto un coltello, poi successivamente utilizzato per ferire la vittima, o anche con riferimento al caso di un soggetto che aveva assopito la vittima, per poi ucciderla mediante asfissia. La genericità della formula legislativa ha reso dunque necessario un intervento esplicativo della giurisprudenza, secondo la quale l'aggravante si applica soltanto quando l'uso del mezzo insidioso provochi direttamente la morte e non anche quando costituisce una mera modalità di azione cfr. ad esempio Cass., sez. I, 7 ottobre 2019, n. 6165.

applicazioni giurisprudenziali, al di là di quanto sarebbe necessario e normale, e pongono il cittadino nella continua incertezza di ciò che può e non può fare»⁶⁴.

La compromissione del principio di precisione, peraltro, non deriva in via esclusiva dalle scelte lessicali del legislatore, ma può anche essere legata alla costruzione morfosintattica della disposizione. A tale proposito emblematico è, ancora una volta, l'esempio dell'articolo 612^{ter}, che, adottando una tecnica casistica, fa riferimento alternativamente alle condotte di invio, consegna, cessione, pubblicazione e diffusione di immagini a contenuto sessualmente esplicito. Se i singoli termini, considerati in maniera isolata, sembrano possedere un significato preciso, la loro associazione rende la disposizione ambigua, richiedendo operazioni interpretative complesse, che sarebbe stato possibile evitare adottando un'unica espressione più inclusiva.

Passando ora a esaminare la legislazione speciale, appare paradigmatica la formulazione dell'articolo 15 della legge sulla stampa, n. 47 del 20 febbraio 1948. Tale articolo stabilisce che *“si applicano le disposizioni di cui all'articolo 528 c.p. anche nel caso di stampati i quali descrivano o illustrino, con particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il comune sentimento della morale o l'ordine familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti”*. Si tratta di una norma estremamente generica. L'espressione *particolari impressionanti o raccapriccianti*, infatti, può essere riferita a una molteplicità di situazioni eterogenee: il legislatore non ha fornito alcun parametro utilizzabile dal giudice per valutare il carattere impressionante o raccapricciante dell'evento descritto dal giornalista, lasciando spazio alle sue emozioni personali. Emerge allora il rischio di valutazioni soggettive e arbitrarie, che possono anche condurre a irragionevoli disparità di trattamento: siamo ben lontani da quella vaghezza normativa fisiologica, che abbiamo definito irrinunciabile e desiderabile. In questo caso, infatti, «tutta una vasta sfera di cronaca, che pure può avere la sua utilità sociale, rimane sotto la spada di Damocle

⁶⁴ P. NUVOLONE, *Le leggi penali e la Costituzione: principio dell'irretroattività, personalità della responsabilità penale, libertà di opinione, associazione, riunione, di stampa, di espressione artistica, religiosa, diritto di sciopero, misure di pubblica sicurezza*, Milano, 1953, p. 2.

di una possibile incriminazione penale»⁶⁵, con il rischio di legittimare censure irragionevoli, manifestazioni di un potere totalitario.

La Corte Costituzionale, peraltro, ha respinto le censure sollevate nei confronti della norma in esame, affermando che: «la descrizione dell'elemento materiale del fatto-reato, indubbiamente caratterizzato dal riferimento a concetti elastici, trova nella tutela della dignità umana il suo limite, sì che appare escluso il pericolo di arbitrarie dilatazioni della fattispecie, risultando quindi infondate le censure di genericità e indeterminatezza». Secondo la Corte, più precisamente, la necessità di evitare restrizioni irragionevoli della libera manifestazione del pensiero, impone di considerare penalmente rilevanti solo i fatti lesivi della dignità umana, che, in quanto tali, colpiscono negativamente «la soglia dell'attenzione della comunità civile»⁶⁶. Non si può fare a meno di notare, tuttavia, come questa stessa affermazione sia molto generica: la Consulta richiede una valutazione concreta del giudice, senza però fornirgli un parametro univoco in base al quale compiere tale valutazione. Risultano così frustrate le esigenze sottese al principio di precisione, poiché si legittima l'arbitrio giurisprudenziale, impedendo al giornalista di conoscere preventivamente ciò che è lecito e ciò che è vietato.

Ancora, si può considerare l'articolo 185 T.U.F., relativo al delitto di manipolazione del mercato, che punisce chi compie *operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo* di strumenti finanziari. Anche in questo caso il legislatore ha optato per un termine generico, poiché situazioni molto diverse tra loro potrebbero integrare l'ipotesi della *sensibile alterazione del prezzo*. Tanto più che anche la condotta, pur essendo a forma vincolata, è descritta in maniera ampia e imprecisa: il riferimento agli *altri artifici* non fornisce infatti al giudice alcun parametro linguistico per valutare i comportamenti degli investitori⁶⁷. Ad aggravare la situazione vi è poi il fatto che il

⁶⁵ Criticava tale norma già P. NUVOLONE, *Le leggi penali e la Costituzione*, cit., p. 78.

⁶⁶ Corte Cost., sent. 17 luglio 2000, n. 293, disponibile in *Consulta OnLine*.

⁶⁷ Per quest'ultimo aspetto F. CONSULICH, *Così è (se vi pare)*, cit., p. 24-35. Sull'incertezza generata dalla formula *sensibile alterazione dei prezzi*, si veda ID, *La giustizia e il mercato. Miti e realtà di una tutela penale dell'investimento mobiliare*, Milano, 2010, p. 358. Pare opportuno evidenziare, peraltro, che l'Autore critica l'indeterminatezza della norma assimilandola alla vaghezza, e distinguendola dalla genericità e dall'ambiguità. Come abbiamo osservato, tuttavia, la vaghezza è compatibile con il

delitto di manipolazione del mercato è un reato di pericolo: «la *sensibilità* dell'alterazione del prezzo di uno strumento finanziario rappresenta una *soglia indeterminata* riferita, paradossalmente, ad un evento *potenziale* che, a sua volta, definisce il *livello di capacità manipolativa* della condotta necessario ad integrare il reato»⁶⁸. Al difetto di precisione si accompagna allora il rischio ulteriore di compromissione del principio di offensività, attraverso la punizione di comportamenti privi della capacità di mettere in pericolo il bene giuridico protetto⁶⁹. Date le conseguenze di questa formulazione linguistica si imporrebbero alcuni accorgimenti volti a ridurre l'ampiezza e l'indeterminatezza. Una precisione maggiore potrebbe essere raggiunta, molto semplicemente, attraverso il riferimento a una percentuale quantitativa (esigendo, ad esempio, un'alterazione del prezzo superiore alla metà)⁷⁰. Tuttavia, per evitare rigidità eccessive, sarebbe forse preferibile utilizzare in via esclusiva il termine *alterazione*, senza richiedere l'accertamento – impossibile da un punto di vista oggettivo – del suo carattere *sensibile*⁷¹: in tal caso, infatti, il giudice avrebbe comunque la possibilità di ritenere irrilevanti le oscillazioni di prezzo minime, alla luce del principio dell'offensività in concreto, senza compromettere i diritti fondamentali dei destinatari della disposizione⁷².

principio di precisione-determinatezza, inteso in senso dinamico e relativo: il problema si pone quando l'espressione non ha neppure un nucleo di significato certo e dunque, secondo quanto abbiamo affermato, è generica.

⁶⁸ F. CONSULICH, *Così è (se vi pare)*, cit., p. 352-353.

⁶⁹ È stato peraltro affermato che il requisito della *sensibile alterazione* non farebbe altro che approfondire l'offensività di comportamenti già caratterizzati da autonomo disvalore: cfr. S. SEMINARA, *Diritto penale commerciale. Volume III. Il diritto penale del mercato mobiliare*, Torino, 2018, p. 101, che cita Cass., sez. I, 6 maggio 2015, n. 4547.

⁷⁰ Un suggerimento analogo è fornito da Luzzati per rendere più precisa l'espressione *modiche quantità* contenuta nella vecchia legge in materia di stupefacenti, cfr. C. LUZZATI, *La vaghezza*, cit., p. 399 ss. In dottrina si è sostenuto, però, che il riferimento a una percentuale quantitativa potrebbe essere troppo rigido, escludendo dalla rilevanza penale fatti meritevoli di tutela cfr., tra i molti, F. CONSULICH, *La giustizia e il mercato*, cit., p. 369 ss. e A. ROSSI, *Fattispecie penali di aggio e manipolazione del mercato (artt. 2637 c.c. e 185 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58): problemi e prospettive*, in E. DOLCINI, C.E. PALIERO (a cura di), *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, III, Milano, 2006, p. 2667.

⁷¹ Lo stesso accertamento dell'alterazione risulta difficoltoso, poiché occorre individuare il prezzo precedente la manipolazione e poi escludere il concorso di fattori concorrenti: S. SEMINARA, *Diritto penale commerciale*, cit., p. 100.

⁷² Si ricorda, inoltre, che la norma penale deve sanzionare soltanto quelle condotte caratterizzate da una offensività maggiore, lasciando al sistema degli illeciti amministrativi la punizione di condotte che presentano un disvalore minore.

Da tutti esempi riportati emerge, dunque, che la violazione del principio di precisione non dipende dalla scelta di un termine valutativo invece che descrittivo, oppure dall'adozione di una determinata tecnica di redazione normativa, ma piuttosto dalla peculiare costruzione lessicale o sintattica. La lingua utilizzata, ambigua o generica, rende la norma penale non conoscibile e dunque non controllabile, valorizza l'arbitrio giurisprudenziale e pregiudica ogni prevedibilità e calcolabilità del rischio punitivo. Per tentare di risolvere i problemi che ormai da tempo affliggono la legge penale, allora, non bisogna dimenticare il rapporto fondamentale che sussiste tra principio di legalità e formulazione *linguistica* della legge penale⁷³.

È opportuno ricordare, peraltro, come in molti casi la Corte Costituzionale abbia salvato la legittimità di norme generiche e imprecise evidenziando la possibilità di circoscrivere il significato di alcuni termini attraverso interpretazioni correttive della giurisprudenza⁷⁴. Questa presa di posizione non può che suscitare qualche perplessità, dal momento che finisce per valorizzare una sola dimensione del principio di precisione, ossia quella legata alla certezza del diritto, dimenticando l'altra fondamentale funzione, consistente nel limitare l'arbitrio giurisprudenziale e, in generale, il potere punitivo dello Stato⁷⁵. Il rischio è così quello di vanificare la dimensione garantista e più democratica del principio di precisione, che esige che la legge fornisca «il testo e le parole con un'area semantica dal cui nucleo non è possibile esorbitare», demandando agli interpreti, nel rispetto di questo limite testuale invalicabile, il compito di riempirne il senso, «modellando i significati sulle

⁷³ Cfr. F. BRICOLA, *La discrezionalità*, cit., p. 281, che ricordando le parole del suo Maestro Nuvoione, parla soltanto di rapporti tra principio di legalità e formulazione della legge penale: in questa sede si vuole invece evidenziare come nessuna tecnica di formulazione possa garantire il rispetto di legalità se non accompagnata dalla dovuta cura linguistica (per tale motivo utilizziamo il corsivo per la parola *linguistica*).

⁷⁴ Si ricordi, ad esempio, la sentenza sul disastro innominato. In questo senso F. PALAZZO, *Legalità e determinatezza della legge penale*, cit., p. 70 ss. Tale atteggiamento della giurisprudenza costituzionale è legato senza dubbio anche al fatto che il giudizio di sufficiente determinatezza, per le regioni esposte, è necessariamente relativo: cfr. *ivi*, p. 57. In questo senso anche D. CASTRONUOVO, *Tranelli del linguaggio e "nullum crimen"*, cit., p. 33 ss.: la Corte Costituzionale tende a sottolineare il fatto che l'interprete deve considerare ogni termine della norma non come una monade isolata, ma inserendolo nel contesto linguistico e extralinguistico, e deve circoscrivere il loro significato considerando il bene giuridico tutelato.

⁷⁵ F. PALAZZO, *Legalità e determinatezza della legge penale*, cit., p. 71.

esigenze che emergono di volta in volta nel confronto con una realtà in perenne evoluzione»⁷⁶.

Tanto più che il legislatore nella fase di redazione della disposizione non dovrebbe mai fare affidamento sulla chiarificazione giurisprudenziale dei termini oscuri utilizzati, per due motivi essenziali. In primo luogo, perché il diritto penale risulta così destinato a rimanere incerto finché la giurisprudenza non riesce ad approdare a soluzioni chiare e univoche⁷⁷. In secondo luogo, perché anche la lingua degli interpreti non è immune da vizi: è dunque possibile che le caratteristiche patologiche della lingua processuale e accademica amplifichino i vizi della redazione legislativa, aumentando l'incertezza e, dunque, l'arbitrio punitivo. Emerge, in questo senso, l'importante collegamento tra vizi della lingua legislativa e vizi della lingua processuale.

In conclusione, il legislatore per rispettare il principio di precisione deve adottare per primo una lingua chiara e univoca, immune da vizi lessicali e sintattici che la rendano ambigua o generica. Anche perché il difetto di precisione reca con sé il pericolo della compromissione di ulteriori principi, con il rischio estremo di rendere il diritto penale ineffettivo: «un comando persegue essenzialmente lo scopo di essere eseguito, ma eseguito non può essere se il destinatario non ha la possibilità logica di conoscerne con sufficientemente chiarezza il contenuto»⁷⁸.

2.1. Le altre conseguenze di una lingua imprecisa: la compromissione dei principi di offensività e frammentarietà.

Come abbiamo osservato il principio di precisione, nonostante ancora oggi faticosi ad affermarsi in tutto il suo vigore, rappresenta l'aspetto più importante della legalità penale: la sua osservanza consente infatti di valorizzare gli altri corollari, che altrimenti si ridurrebbero a mere enunciazioni teoriche prive di contenuto. Ma l'importanza del principio di precisione non è limitata all'interno dei confini della

⁷⁶ O. DI GIOVINE, *L'interpretazione nel diritto penale*, cit., p. 29.

⁷⁷ D. PERRONE, *Nullum crimen sine iure*, cit., p. 199.

⁷⁸ P. NUVOLONE, *Le leggi penali e la Costituzione*, cit., p. 2.

legalità: il suo rispetto appare infatti una condizione essenziale anche per l'attuazione di altri principi fondamentali, come quelli di offensività e di frammentarietà.

Questi ultimi sono principi di politica criminale che hanno la funzione di guidare e regolare il ricorso, sussidiario, allo strumento penale e che in apparenza non riguardano la lingua utilizzata dal legislatore. Tuttavia, una lingua imprecisa, generica o ambigua, rendendo incontrollabili le scelte legislative e giudiziarie e ampliando in modo eccessivo l'oggetto della tutela penale, è in grado di vanificare le esigenze a essi sottese.

Consideriamo in primo luogo il *principio di offensività*. Tale principio trova il suo fondamento negli articoli 2, 3, 13, 25 e 27 della Costituzione ed esige che il diritto penale punisca soltanto quei comportamenti che risultano offensivi, sottoforma di lesione o perlomeno di esposizione a pericolo, per un interesse costituzionalmente rilevante e meritevole di tutela⁷⁹. Esso svolge una funzione fondamentale di garanzia, poiché assicura che la libertà personale del cittadino sia sacrificata soltanto quando ciò è indispensabile per tutelare altri interessi di rango costituzionale, precludendo così la regressione verso *modelli illiberali di reato*⁸⁰.

La dottrina e la giurisprudenza pacifiche distinguono due dimensioni del principio di offensività: astratta e concreta. L'offensività in *astratto* si rivolge al legislatore, imponendogli di elevare a reato soltanto comportamenti che risultano astrattamente offensivi per gli interessi da tutelare. L'offensività in *concreto*, invece, rappresenta un criterio interpretativo-applicativo che il giudice deve adottare in modo da ritenere penalmente rilevanti soltanto quei comportamenti che, in concreto, hanno offeso l'interesse tutelato dalla fattispecie incriminatrice astratta⁸¹.

⁷⁹ Per una trattazione analitica del principio si rimanda a V. MANES, *Il principio di offensività nel diritto penale. Canone di politica criminale, criterio ermeneutico e parametro di ragionevolezza*, Torino, 2005, p. 1 ss.

⁸⁰ G. MARINUCCI, E. DOLCINI, *Corso di diritto penale*, cit., p. 449 ss.

⁸¹ La valorizzazione della doppia dimensione del principio di offensività, e quindi del ruolo interpretativo del giudice, ha spesso consentito alla Corte Costituzionale di salvare la legittimità di fattispecie incriminatrici accusate di punire comportamenti inoffensivi. In altri termini, la Corte Costituzionale tende a ridurre l'offensività a mero criterio ermeneutico, come del resto avviene anche in relazione al principio di precisione: A. MASSARO, *Determinatezza della norma penale*, cit., p. 239. In relazione a questi aspetti pare, inoltre, ancora ancora attuale ed estremamente chiaro il saggio di

Il principio di offensività presenta connessioni profonde con il principio di precisione, tanto che l'uno rischia spesso di sfumare nell'altro. Innanzitutto, il rispetto delle esigenze di offensività richiede una formulazione precisa e determinata della norma penale: una disposizione generica e *incompiuta*, non solo tradisce una rinuncia da parte del legislatore al bilanciamento degli interessi in gioco, ma consente anche al giudice di punire in maniera arbitraria comportamenti inoffensivi. Inoltre, entrambi i principi condividono «l'aspirazione di rivolgersi al legislatore e, quindi, di incidere nella fase di posizione della norma penale»⁸², ma non possono essere intesi in maniera assoluta, esigendo piuttosto una specificazione in relazione ai singoli casi concreti.

Dato il legame di implicazione reciproca esistente tra i due principi, non è un caso che le norme accusate di scarsa precisione e determinatezza siano spesso anche tacciate di inoffensività in astratto⁸³.

La Corte Costituzionale tende a ricostruire il rapporto tra questi due principi fondamentali utilizzando l'offensività come *vettore di determinatezza*: si afferma che termini apparentemente generici e imprecisi possono «essere interpretati in modo sufficientemente determinato appunto attraverso il *canone dell'offensività*, assumendo dunque l'indagine sostanziale sui contenuti della tutela come baricentro dei diversi principi garantistici in materia penale»⁸⁴. Appare paradigmatica, a questo proposito, la sentenza n. 172 del 2014 in tema di atti persecutori. In quell'occasione, infatti, la Consulta ha rigettato le eccezioni di indeterminatezza sollevate in relazione all'articolo 612*bis* c.p., valorizzando la funzione *tassativizzante* del principio di offensività. Più precisamente, la Corte ha osservato che il ricorso a formule elastiche non comporta in maniera automatica la violazione del principio di determinatezza, data l'impossibilità pratica per il legislatore di elencare in maniera analitica e tassativa tutte le condotte suscettibili di integrare la fattispecie

F. PALAZZO, *Offensività e ragionevolezza nel controllo di costituzionalità sul contenuto delle leggi penali*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1998, p. 355 ss.

⁸² A. MASSARO, *Determinatezza della norma penale*, cit., p. 330.

⁸³ Basta pensare alla questione, che esamineremo a breve, relativa alla fattispecie di *favoreggiamento della prostituzione*.

⁸⁴ V. MANES, *Il principio di offensività*, cit., p. 238.

incriminatrice. Di fronte a espressioni legislative ampie spetta piuttosto al giudice «ricostruire e circoscrivere l'area di tipicità della condotta penalmente rilevante sulla base dei consueti criteri ermeneutici, in particolare alla luce del principio di offensività, che per giurisprudenza costante di questa Corte costituisce canone interpretativo unanimemente accettato»⁸⁵.

Prendendo spunto dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, si è sostenuto che l'offensività sarebbe un principio *servente* rispetto alla determinatezza, consentendo di riempire di contenuto quegli elementi che «mostrano più evidenti punti di attrito rispetto alle esigenze di determinatezza»⁸⁶.

Queste considerazioni sono solo in parte condivisibili.

Le esigenze di offensività possono essere senza dubbio valorizzate per circoscrivere i confini semantici dei termini vaghi. Come abbiamo evidenziato, l'inevitabile vaghezza delle espressioni utilizzate dal legislatore fa sì che ogni norma possieda dei casi limite, che non è chiaro se possano essere ricondotti o meno al suo ambito applicativo: ecco che allora in relazione ai vari casi limite acquista rilevanza il principio di offensività in concreto, inteso come canone ermeneutico che impone di attribuire rilevanza soltanto a quei comportamenti che hanno offeso il bene protetto. La Corte Costituzionale, nella sentenza 172/2014, alludeva con ogni probabilità a un'operazione di questo genere: i termini che compaiono nell'articolo 612bis c.p., come *grave e perdurante stato d'ansia e di paura o fondato timore*, sono infatti termini vaghi, che hanno un nucleo di significato certo, cui si accompagnano dei confini incerti, destinati a specificarsi in relazione al caso concreto, anche attraverso la valorizzazione del principio di offensività.

Quando però le disposizioni contengono termini che non sono vaghi ma generici e imprecisi in modo patologico, il riferimento al principio di offensività perde qualunque funzione: in tali ipotesi, infatti, l'ampiezza delle espressioni impiegate dal legislatore non consente neppure di individuare in maniera univoca l'interesse tutelato dalla fattispecie incriminatrice e quindi l'offensività non può

⁸⁵ Corte Cost. sent. 11 giugno 2014, n. 172.

⁸⁶ A. MASSARO, *Determinatezza della norma penale*, cit., p. 331 ss., ma nello stesso senso anche V. MANES, *Il principio di offensività*, cit., p. 237 ss.

essere utilizzata come criterio di disambiguazione. Costruendo una norma imprecisa il legislatore viola anche le esigenze di offensività, poiché sanziona un fatto e il suo autore, senza esigere una offensività minima del comportamento realizzato. A ciò si aggiunge che una disposizione generica può fornire avallo a qualunque interpretazione giurisprudenziale, consentendo al giudice di punire anche comportamenti concretamente inoffensivi. Non è un caso, infatti, che spesso in giurisprudenza il canone dell'offensività sia utilizzato proprio per giustificare interpretazioni estensive o addirittura analogiche⁸⁷.

Una disposizione generica è quindi in grado di compromettere la duplice dimensione, astratta e concreta, del principio di offensività. Come osserva Luciano Eusebi, tale principio può operare «in senso (ulteriormente) delimitativo circa l'ambito del punibile a condizione che la fattispecie criminosa sia definita in modo ben determinato, laddove nel caso opposto, invece, si presta a strumentalizzazioni onde avallare letture dilatative della sfera – incerta – di applicabilità dell'illecito»⁸⁸.

Tali considerazioni permettono allora di valorizzare il legame che sussiste tra il principio di offensività, il principio di precisione e il principio di democraticità: soltanto una fattispecie precisa consente di individuare in astratto il bene giuridico tutelato dalla norma e, quindi, di controllare le scelte di incriminazione del legislatore e la successiva attività interpretativo-applicativa del giudice, in modo da evitare che il singolo cittadino sia strumentalizzato per il perseguimento di finalità autoritarie. In altri termini, valorizzando il legame esistente tra precisione e offensività è possibile assicurare la effettiva democraticità del diritto penale, evitando che questo si trasformi in uno strumento di repressione arbitraria delle libertà dei cittadini⁸⁹.

⁸⁷ A tale proposito si veda M. DONINI, *Il principio di offensività. Dalla penalistica italiana ai programmi europei*, in *Dir. pen. cont.*, 4/2013, p. 38 ss.

⁸⁸ L. EUSEBI, *L'insostenibile leggerezza del testo*, cit., p. 1675. Anche Massimo Donini osserva come il rispetto dell'offensività in concreto da parte del giudice presupponga fattispecie determinate, «suscettibili di riconversione ermeneutica in chiave di offesa», cfr. M. DONINI, *Il principio di offensività*, cit., p. 38 ss.

⁸⁹ A tale proposito si veda M. DONINI, *Il principio di offensività*, cit., p. 42. Su questi aspetti anche G. MARINUCCI, E. DOLCINI, *Corso di diritto penale*, cit., p. 451 ss. Gli Autori invocano come fondamento del principio di offensività anche l'articolo 1 della Costituzione, secondo cui la sovranità appartiene al popolo.

Per chiarire queste osservazioni è utile prendere in considerazione il reato di *favoreggiamento della prostituzione*.

L'articolo 3, n. 8, della l. 20 febbraio 1958, n. 75 (c.d. legge Merlin), punisce *chiunque, in qualsiasi modo, favorisca la prostituzione altrui*. L'espressione utilizzata dalla disposizione è particolarmente ampia e generica, in violazione delle esigenze sottese al principio di precisione. Il legislatore, infatti, non ha fornito al giudice alcun parametro di giudizio, alcun criterio che permetta di tracciare una linea di confine tra fatti punibili e non punibili, legittimando così l'arbitrio interpretativo. L'ampiezza dell'espressione normativa consente di punire, ad esempio, il locatore che concede un appartamento in godimento a una donna, che poi lo utilizza per esercitare la prostituzione, il tassista che accompagna una donna nel luogo in cui esercita la prostituzione o, addirittura, il medico che, curando in tempi brevi una prostituta, ne favorisce l'attività professionale⁹⁰. Ancora, è paradigmatico il fatto che la Corte di Cassazione abbia utilizzato la norma in questione per condannare due prostitute che si aiutavano a vicenda, prendendo l'una gli appuntamenti dell'altra⁹¹. In questo quadro la libertà di azione dei potenziali destinatari della norma viene inevitabilmente compromessa, perché essi non sono in grado di sapere quali comportamenti potrebbero essere considerati penalmente rilevanti. Risultano quindi pregiudicate tutte le dimensioni del principio di precisione.

Per circoscrivere la portata della norma, occorrerebbe selezionare «nella infinita gamma di comportamenti riconducibili alla fattispecie astratta, quelli lesivi dell'interesse protetto»⁹². Tuttavia, la genericità dell'espressione utilizzata non consente neppure di individuare in maniera certa e univoca il bene giuridico tutelato dalla disposizione, avallando diverse soluzioni. Secondo un primo orientamento la norma sarebbe posta a tutela della moralità pubblica e del buon costume: le esigenze di protezione di questo bene superindividuale, difficilmente afferrabile e dai

⁹⁰ Quest'ultimo esempio è riportato a titolo provocatorio da T. PADOVANI, *La disciplina penale della prostituzione*, Pisa, 2015, p. 289.

⁹¹ Cass. pen. 3 febbraio 1973, n. 735. Su questi aspetti A. CADOPPI, *L'incostituzionalità di alcune ipotesi della legge Merlin e i rimedi interpretativi ipotizzabili*, in *Dir. pen. cont.*, 3/2018, p. 175 ss.

⁹² A. CADOPPI, *La Consulta salva il reclutamento e il favoreggiamento della prostituzione: verso una legittimazione del moralismo penale?*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, p. 1655.

contorni sfumati, giustificerebbero allora la punizione di svariati comportamenti, tra i quali le diverse forme di supporto fornite alla prostituzione volontaria. La dottrina e parte della giurisprudenza ritengono invece che il bene protetto dovrebbe essere individuato nella libertà di autodeterminazione sessuale: in tal caso, venendo in rilievo un interesse individuale e disponibile, la norma risulterebbe però priva di offensività in astratto con riferimento alle ipotesi di favoreggiamento della prostituzione esercitata volontariamente e consapevolmente. Aderire all'una o all'altra interpretazione conduce dunque ad attribuire un significato diverso all'espressione *favorire* utilizzata dal legislatore e a ritenere penalmente rilevanti comportamenti differenti: l'imprecisione della disposizione rischia così di compromettere il rispetto del principio di offensività, nonché di legittimare irragionevoli disparità di trattamento⁹³.

Proprio alla luce di tali considerazioni, nel 2019 la Corte d'appello di Bari ha sollevato una questione di legittimità costituzionale della norma in esame, denunciando la violazione dei principi di determinatezza e di offensività. In particolare, il giudice rimettente ha criticato l'ampiezza eccessiva dell'espressione *favorisce*, che è in grado di comprendere comportamenti tra loro molto eterogenei, tra cui il favoreggiamento della prostituzione esercitata volontariamente, che risulterebbe però inoffensivo per la libertà di autodeterminazione sessuale. La Consulta, tuttavia, ha rigettato le eccezioni sollevate, osservando che la prostituzione è una forma di attività economica che, ai sensi dell'articolo 42 della Costituzione, non può essere esercitata o favorita se si svolge in contrasto con alcuni valori fondamentali del nostro ordinamento, tra cui la *dignità umana*. Più precisamente, secondo la Corte Costituzionale, l'ampiezza semantica del termine *favorire*, utilizzato dall'articolo 3 della l. Merlin, che consente di reprimere ogni forma di aiuto alla prostituzione, sarebbe giustificata dal fatto che questa attività *degrada e svilisce l'individuo*, compromettendo la sua dignità, intesa in senso

⁹³ A. CADOPPI, *L'incostituzionalità di alcune ipotesi della legge Merlin*, cit., p. 164 ss. Ma anche T. PADOVANI, *Il pettine sdentato. Il favoreggiamento della prostituzione all'esame di costituzionalità*, nota a sent. C. Cost. 6 marzo 2019, n. 141, in *GenIUS*, 2/2019, p. 148.

oggettivo⁹⁴. Quanto alle critiche di indeterminatezza, la Consulta si è limitata – inspiegabilmente – a evidenziare che la formulazione dell’articolo 3, n. 8, della legge 75/58, che prevede una forma di concorso nella prostituzione altrui, non è più indeterminata di quella dell’articolo 110 c.p., che punisce in generale la partecipazione criminosa.

Appare significativo, peraltro, che la Consulta nella sua trattazione non sia stata in grado di individuare in maniera chiara il bene protetto dalla norma. I giudici costituzionali si sono infatti limitati ad affermare che l’esigenza di salvaguardare i diritti fondamentali «dei soggetti vulnerabili e delle persone che esercitano la prostituzione per scelta», giustifica la compatibilità della norma con il principio di offensività in astratto, fermo restando il potere-dovere del giudice di escludere la configurabilità del reato in presenza di condotte concretamente inoffensive⁹⁵. In assenza di indicazioni univoche, da parte del legislatore e della stessa Corte Costituzionale, i singoli giudici potrebbero però considerare inoffensive condotte molto diverse tra loro⁹⁶.

La disposizione sul favoreggiamento della prostituzione evidenzia dunque come la violazione del principio di precisione possa comportare anche la compromissione del principio di offensività, inteso sia nella sua dimensione astratta sia nella sua dimensione concreta. Dal primo punto di vista la genericità della norma non consente di individuare in maniera univoca il bene tutelato, rendendo incontrollabile la scelta del legislatore. Quanto poi all’offensività in concreto, l’assenza di qualunque parametro certo, volto a distinguere fatti leciti e illeciti, inoffensivi e offensivi, finisce per legittimare l’arbitrio giurisprudenziale.

Come ha osservato Alberto Cadoppi, il favoreggiamento della prostituzione costituisce una manifestazione di quel fenomeno che gli inglesi indicano come

⁹⁴ Corte Cost., sentenza 7 giugno 2019, n. 141, disponibile su *cortecostituzionale.it*. Pare opportuno ricordare che tale sentenza riguarda non solo il reato di favoreggiamento della prostituzione ma anche quello di reclutamento, anch’esso reputato inoffensivo dalla Corte d’Appello di Bari in relazione alle ipotesi di prostituzione esercitata volontariamente e consapevolmente.

⁹⁵ A tale proposito si veda A. MASSARO, *Reclutamento e favoreggiamento della prostituzione tra libertà di iniziativa economica, dignità in senso oggettivo e offensività in concreto*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 3/2019, p. 1623-1624.

⁹⁶ Occorre che il principio di offensività sia rispettato a livello legislativo, perché possa essere attuato a livello giurisprudenziale. M. DONINI, *Il principio di offensività*, cit., p. 41.

overbreadth: «in sostanza, il possibile significato delle parole che definiscono una fattispecie individua un novero di condotte punibili eccedenti rispetto a quelle che lo meritano in termini di offesa al bene giuridico»⁹⁷. Per assicurare il rispetto del principio di offensività sarebbe stata opportuna, allora, una diversa formulazione linguistica della fattispecie, capace di indicare in maniera più precisa quale contributo deve essere apportato alla prostituzione altrui per incorrere in responsabilità penale⁹⁸.

La vicenda esaminata offre inoltre l'occasione di considerare i rapporti tra il principio di precisione, quello di offensività e un altro dogma del diritto penale: la *frammentarietà*.

Il *principio di frammentarietà* esige che il diritto penale punisca soltanto alcuni comportamenti commessi dai cittadini, ossia quelli più gravi, in base all'idea per cui la libertà individuale è la regola e la repressione penale l'eccezione: «le varie norme incriminatrici non devono porsi l'una accanto all'altra senza soluzione di continuità, così da identificare un campo di illiceità uniforme, continuo, di cui è impossibile scorgere i confini», ma devono garantire delle zone, più o meno ampie, di liceità⁹⁹. Il legislatore, dunque, non deve sanzionare penalmente tutto ciò che è moralmente riprovevole, né tutto ciò che è antiggiuridico e non deve punire tutte le forme di aggressione al bene protetto: deve invece assicurare spazi immuni dal diritto penale, in modo da reprimere la libertà dei cittadini soltanto in casi eccezionali. La limitazione del controllo penale a comportamenti specifici, inoltre, «garantisce rispetto alla tentazione di incentrare la valutazione penalistica tutta sulla personalità del soggetto, così evitandosi il rischio di costruire un diritto penale fondato sulla pericolosità soggettiva del tipo di autore»¹⁰⁰.

Affinché il principio di frammentarietà sia rispettato è essenziale, peraltro, una formulazione precisa della fattispecie incriminatrice. Una disposizione

⁹⁷ A. CADOPPI, *La Consulta salva il reclutamento e il favoreggiamento della prostituzione*, cit., p. 1663.

⁹⁸ Sul fatto che per rispettare il principio di offensività è necessaria una tecnica di tipizzazione precisa si veda anche F. MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., p. 218.

⁹⁹ F. PALAZZO, *Il principio di determinatezza*, cit., p. 172.

¹⁰⁰ G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale*, cit., p. 33.

eccessivamente generica o ambigua consente infatti una *panpenalizzazione* dei comportamenti umani, annullando ogni spazio di liceità: il legislatore rinuncia a individuare quei comportamenti più gravi che sono meritevoli di assumere rilevanza penale e permette al giudice di ricostruire l'area dell'offesa in maniera arbitraria, incentivando interpretazioni estensive e inclusive¹⁰¹. Un esempio rilevante è fornito proprio dal favoreggiamento della prostituzione: l'ampiezza della espressione utilizzata dal legislatore – come abbiamo evidenziato – legittima, infatti, la punizione di ogni condotta che faciliti in qualunque modo, anche sottoforma di ospitalità o assistenza, l'esercizio della prostituzione altrui, anche quando viene in rilievo una prostituzione esercitata in modo volontario e consapevole. Basta pensare alla sentenza che ha ritenuto penalmente rilevante la condotta del tassista che accompagnava abitualmente la prostituta nel luogo in cui lei svolgeva la professione¹⁰². In questi casi il diritto penale, lungi dall'aver carattere frammentario, si mostra onnicomprensivo.

La Corte Costituzionale, nella sentenza 141/2019, ha tuttavia riconosciuto l'opportunità di un'espressione come *favorire*, così inclusiva da non ammettere margini di liceità, evidenziando la difficoltà di tracciare una linea di confine tra le scelte di prostituzione autenticamente libere e le scelte influenzate o coartate. Si tratta però di un'argomentazione che sembra dimenticare la funzione garantista dei principi di offensività e di frammentarietà, dimostrando, del resto, tutte le nostre considerazioni relative alle conseguenze di una formulazione imprecisa e generica della disposizione penale. Appaiono particolarmente incisive, a tale proposito, le parole di Tullio Padovani: «una simile argomentazione appare francamente irricevibile: essa postula una qualificazione «prudenziale» di illecito, imposta a costo di equiparare lecito e illecito, allo scopo di 'semplificare' la vita del legislatore e di snellire l'attività del giudice; evidentemente, ispirandosi ad una presunzione *iuris et de iure* di offensività, spinta sino alla *fictio*, e ad un criterio di giudizio *in dubio contra reum*: non precisamente il massimo come argomenti in nome della legittimità

¹⁰¹ L. EUSEBI, *L'insostenibile leggerezza del testo*, cit., p. 1678.

¹⁰² Cass., Sez. III, 7 luglio 2016, n. 28212. Per un commento sul punto si veda S. CORBETTA, *Accompagnamento della prostituta sul luogo di lavoro: quando è favoreggiamento della prostituzione*, in *Dir. pen. proc.*, n. 9/2016, p. 1185 ss.

costituzionale»¹⁰³. A ciò si aggiunge, inoltre, che alla fattispecie in questione si affiancano disposizioni che puniscono ogni altra condotta collaterale alla prostituzione, come il reclutamento o l'agevolazione. Così il «campo di illiceità diventa un *continuum*, nel quale il valore di libertà viene sospinto e compresso ai margini del sistema»: il diritto penale perde la sua funzione di garanzia, sacrificando il singolo in funzione di interessi statali¹⁰⁴.

Al di là dell'ipotesi specifica del favoreggiamento della prostituzione, per dimostrare le ripercussioni della violazione del principio di precisione sulle esigenze di offensività e di frammentarietà, risulta paradigmatico anche quanto già osservato in relazione ai concetti di violenza e di minaccia¹⁰⁵.

Il legislatore, nelle numerose fattispecie incentrate su una condotta di violenza o di minaccia, si è limitato a utilizzare termini desunti dal linguaggio comune che hanno di per sé un significato molto ampio e generico. La mancanza di indicazioni ulteriori, che avrebbero potuto essere fornite, ad esempio, attraverso una norma definitoria, ha finito per legittimare interpretazioni estensive della giurisprudenza, che tende a ritenere rilevante ogni comportamento idoneo a incidere, anche lievemente, sulla psiche e sulla libertà di autodeterminazione della vittima¹⁰⁶.

Basta ricordare, a tale proposito, che la Cassazione ha di recente affermato che «integra il delitto di violenza privata la condotta di colui che parcheggi la propria autovettura in modo tale da bloccare il passaggio impedendo l'accesso alla persona offesa»¹⁰⁷.

Anche in tali ipotesi, allora, le espressioni ampie, richiamate dal legislatore senza fornire alcun parametro di giudizio all'interprete, si prestano a riletture, integrazioni ed estensioni arbitrarie: l'oggetto della tutela penale si amplia in

¹⁰³ T. PADOVANI, *Il pettine sdentato*, cit., p. 147. Sull'eterogeneità delle condotte suscettibili di integrare il favoreggiamento cfr. *ivi*, p. 153.

¹⁰⁴ F. PALAZZO, *Il principio di determinatezza*, cit., p. 172-173.

¹⁰⁵ Cfr. *supra*, capitolo II, paragrafo 2.2.

¹⁰⁶ Si veda a tale proposito G. GATTA, *La minaccia*, cit., p. 226 ss.

¹⁰⁷ Cass., 16 ottobre 2019, n. 51236 (massima): disponibile in *dejure.it*.

maniera irragionevole, consentendo la punizione di comportamenti inoffensivi. Ci troviamo di fronte, ancora una volta, a un fenomeno di *overbreadth*.

I precetti penali, per di più, risultano così inafferrabili da parte dei cittadini, imprevedibili e inaccessibili, perdendo ogni capacità di orientare i loro comportamenti.

Affinché il diritto penale possa svolgere le sue funzioni è dunque essenziale che il legislatore persegua l'ideale della precisione, utilizzando una lingua appropriata, univoca e agevolmente comprensibile. Soltanto in questo modo è possibile limitare l'arbitrio irragionevole della giurisprudenza e garantire al cittadino un perimetro di libere scelte di azione, ammettendo la punizione di quei soli comportamenti che offendono effettivamente un interesse meritevole di tutela. Una lingua imprecisa, al contrario, trasforma il diritto penale in uno strumento di sopraffazione, affidato agli umori giurisprudenziali e inidoneo, di conseguenza, a guidare le condotte dei suoi destinatari.

In conclusione, l'imprecisione della disposizione, la sua eccessiva ampiezza e «l'opacità del contenuto lesivo della fattispecie», «offuscano la capacità comunicativa del precetto, inibendo sia la comprensione dell'aspettativa comportamentale rivolta ai consociati [...] sia la percezione del contenuto valorativo ad essa sotteso»¹⁰⁸.

3. La compromissione del principio di riconoscibilità del precetto penale.

Proseguendo nell'esame delle conseguenze dei vizi della lingua, occorre ora considerare la compromissione del principio di *riconoscibilità del precetto penale*.

Il principio di riconoscibilità della legge penale esige che lo Stato assicuri ai cittadini che «non li punirà senza preventivamente informarli su ciò che è vietato o comandato». Si tratta di un principio elaborato dalla Corte Costituzionale nella nota sentenza n. 364, del 24 marzo 1988, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità

¹⁰⁸ V. MANES, *Il principio di offensività*, cit., p. 239.

dell'articolo 5 c.p. nella parte in cui non escludeva dalla regola dell'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale i casi di ignoranza inevitabile e quindi scusabile. Esso trova il suo fondamento costituzionale innanzitutto negli articoli 25, c. 2, e 73, c.3, dai quali si ricava la necessità che la norma penale sia introdotta con una legge precisa e chiara, resa conoscibile a tutti i cittadini attraverso la sua pubblicazione. La garanzia della riconoscibilità delle norme penali si ricollega, però, anche al principio di colpevolezza, ricavato dal combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'articolo 27 Cost.: la riconoscibilità rappresenta infatti il *presupposto della responsabilità penale*, costituendo la condizione che consente di muovere un rimprovero a chi ha commesso il fatto. Il principio di riconoscibilità, in altri termini, si colloca «al confine tra legalità e colpevolezza»¹⁰⁹, dimostrando l'intimo legame che sussiste tra la formulazione della fattispecie astratta di reato e la rimproverabilità del soggetto che commette il fatto concreto: tale soggetto non può essere punito se ha compiuto il reato nell'ignoranza inevitabile della legge penale, dovuta alla sua irriconoscibilità.

In tal senso, allora, la riconoscibilità delle norme penali è volta ad assicurare anche la certezza del diritto penale, garantendo al cittadino libere scelte di azione: egli deve avere la possibilità di agire calcolando le conseguenze della propria condotta¹¹⁰. E «a questo fine sono necessarie leggi precise, chiare, contenenti riconoscibili direttive di comportamento»¹¹¹.

Infine, il principio di riconoscibilità costituisce attuazione del principio fondamentale di uguaglianza, perché impone di differenziare il trattamento della persona che delinque pur essendo a conoscenza della legge penale, o comunque potendo conoscerne il contenuto, rispetto a quello della persona che commette il reato nell'ignoranza della legge dovuta a impossibilità di conoscenza. Tanto più che il dovere del legislatore di rendere riconoscibile la legge penale rappresenta,

¹⁰⁹ A. MASSARO, *Determinatezza della norma penale*, cit., p. 153.

¹¹⁰ *Ivi*, p. 118 ss. In questo senso anche F. VIGANO', *Il principio di prevedibilità della decisione giudiziale in materia penale*, in C.E. PALIERO, S. MOCCIA, G.A. DE FRANCESCO, G. INSOLERA, M. PELISSERO, R. RAMPIONI e L. RISICATO (a cura di), *La crisi della legalità. "Il sistema vivente delle fonti penali"*, Napoli, 2016, p. 220.

¹¹¹ Sentenza 24 marzo 1988, n. 364, paragrafo 8. Disponibile in *ConsultaOnline.it*.

secondo la Consulta, un adempimento dell'obbligo di rimozione degli ostacoli al pieno sviluppo della persona umana, cui fa riferimento il secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione: «qualora i limiti fra il lecito e l'illecito non fossero chiaramente delineati, l'ordinamento, anziché rimuovere i predetti ostacoli, ne costituirebbe esso stesso un esempio vistoso»¹¹².

«La questione specifica dell'ignoranza di legge si riconnette in definitiva – nella motivazione della sentenza n. 364/88 – alla questione generale del volto costituzionale del sistema penale, quale momento (a sua volta) della costruzione e della garanzia di un equilibrato rapporto tra Stato e cittadini, autorità e libertà»¹¹³.

Anche sullo sfondo del quadro della riconoscibilità del precetto penale si staglia dunque il principio di democraticità, che, esigendo la costruzione di un rapporto tra autorità e cittadini incentrato sulla fiducia e sulla correttezza, si conferma il pilastro su cui deve essere fondato l'intero sistema penalistico¹¹⁴. La stessa Corte Costituzionale ha affermato, a tale proposito, che sottoporre il soggetto agente a sanzione penale quando la legge è irriconoscibile e dunque «senza alcuna prova della sua consapevole ribellione od indifferenza all'ordinamento tutto, equivale a scardinare fondamentali garanzie che lo Stato democratico offre al cittadino ed a strumentalizzare la persona umana, facendola retrocedere dalla posizione prioritaria che essa occupa e deve occupare nella scala dei valori costituzionalmente tutelati»¹¹⁵.

Proprio l'esigenza di garantire la democraticità del diritto penale ha portato la Consulta a delineare alcuni doveri reciproci dello Stato e dei cittadini.

Lo Stato ha il compito di *attuare il principio di riconoscibilità* e dunque di costruire le norme penali in modo da renderle riconoscibili per i cittadini: tale compito «rinvia, ad es., alla necessità che il diritto penale costituisca davvero la *extrema ratio* di tutela della società, sia costituito da norme non numerose,

¹¹² Sentenza 364/88, paragrafo 3.

¹¹³ D. PULITANO', *Una sentenza storica che restaura il principio di colpevolezza*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1988, p. 696.

¹¹⁴ Su questi aspetti si veda D. PERRONE, *Nullum crimen sine iure*, cit., p. 310; ma anche G. FIANDACA, *Principio di colpevolezza ed ignoranza scusabile della legge penale: «prima lettura» della sentenza n. 364/88*, in *Foro it.*, 1988, p. 1390.

¹¹⁵ Citazione dal testo della sentenza 364/88, paragrafo 25.

eccessive rispetto ai fini di tutela, chiaramente formulate, dirette alla tutela di valori almeno di <rilievo costituzionale> e tali da esser percepite anche in funzione di norme <extrapenali>, di civiltà, effettivamente vigenti nell'ambiente sociale nel quale le norme penali sono destinate ad operare»¹¹⁶. A tale dovere dello Stato corrispondono, però, *doveri strumentali* dei cittadini, ossia doveri «di informazione e di conoscenza» della legge, che sono «diretta esplicazione dei doveri di solidarietà sociale di cui all'articolo 2 Cost.»¹¹⁷. La consistenza di questi doveri di informazione e di conoscenza, per evitare derive soggettivistiche, deve essere determinata prendendo come punto di riferimento l'agente modello che appartiene alla medesima cerchia professionale e sociale dell'agente concreto¹¹⁸.

In tale contesto il cittadino può essere rimproverato e punito per la violazione della legge penale nei casi in cui, pur non conoscendo il divieto, avrebbe potuto colmare la sua ignoranza adempiendo ai doveri strumentali di conoscenza. Egli, invece, non deve essere considerato colpevole quando non può essergli mosso nessun addebito per avere ignorato la valenza criminosa del fatto commesso, perché la norma era *irricognoscibile*: in tali ipotesi, infatti, «viene meno ogni riprovevole atteggiamento di contrasto o indifferenza verso i valori tutelati, per cui non ha neppure senso ricorrere a una pena che pretenda di rieducare chi non è bisognoso di rieducazione»¹¹⁹. In generale, la questione della punibilità di chi ha commesso il reato è legata all'osservanza dei doveri reciproci che incombono sullo Stato e sui cittadini: il cittadino non può essere punito quando il legislatore, per primo, ha violato la sua obbligazione, consistente nel rendere le norme riconoscibili¹²⁰. La

¹¹⁶ Citazione dal testo della sentenza 364/88, paragrafo 17.

¹¹⁷ *Ivi*, paragrafo 18.

¹¹⁸ Su questi aspetti si veda F. PALAZZO, *Ignorantia legis: vecchi limiti ed orizzonti nuovi della colpevolezza*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1988, p. 950 ss. Su questo anche F. MANTOVANI, *Ignorantia legis scusabile e inescusabile*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1990, p. 395 ss.: Mantovani afferma che individuare una pluralità di agenti modello, in base ai diversi tipi di attività e alle diverse condizioni degli agenti concreti, «costituisce il punto di equilibrio tra non “soggettivizzare” l'evitabilità al punto da renderla inattuabile e il non “oggettivizzarla” fino a svuotarla come criterio di imputazione soggettiva». Secondo l'Autore non è necessario fare riferimento alle maggiori conoscenze possedute dall'agente concreto, perché le maggiori o minori conoscenze sono già contemplate nella costruzione del modello di agente di volta in volta preso in considerazione.

¹¹⁹ G. FIANDACA, *Principio di colpevolezza e ignoranza scusabile*, cit., p. 1390.

¹²⁰ Su questo aspetto T. PADOVANI, *L'ignoranza inevitabile sulla legge penale e la declaratoria di incostituzionalità parziale dell'articolo 5 c.p.*, in *Legisl. pen.*, 1988, p. 455. Nell'ideologia contrattualistica, l'inadempimento del legislatore impedisce l'adempimento del cittadino,

sentenza n. 364 ha quindi rifiutato il dogma della *obbligatorietà incondizionata dalla legge penale*: la legge è obbligatoria soltanto se e in quanto il legislatore ha adempiuto ai suoi doveri primari¹²¹.

L'errore inevitabile sul precetto, che esclude la responsabilità penale alla luce dell'articolo 5 c.p., come modificato dalla pronuncia della Corte Costituzionale, va allora identificato con l'errore «che non si è potuto evitare nemmeno attraverso l'adempimento dei doveri strumentali di informazione»¹²².

Si possono individuare cinque cause diverse di inevitabilità dell'errore, che integrano altrettante violazioni del principio di riconoscibilità¹²³:

- a. legge oscura;
- b. legge mal formulata;
- c. atteggiamento caotico della giurisprudenza;
- d. affidamento sul parere erroneo di soggetti esperti;
- e. incolpevole carenza di socializzazione del soggetto.

Ai nostri fini risultano particolarmente interessanti le prime tre ipotesi, in relazione alle quali i vizi della lingua legislativa giocano un ruolo rilevante¹²⁴.

Il caso della *legge oscura* si verifica quando il legislatore ha usato una lingua assolutamente indecifrabile, che rende impossibile a chiunque conoscere il significato della disposizione. Si tratta di una situazione estrema che dovrebbe evidenziare, prima ancora della violazione del principio di riconoscibilità, una compromissione del nocciolo duro della legalità penale, mancando la stessa tipicità del reato¹²⁵.

determinando – con un'espressione civilistica – la caducazione del vincolo contrattuale. Cfr. G. ROTOLO, *"Riconoscibilità" del precetto penale e modelli innovativi di tutela*, cit., p. 105.

¹²¹ F. MANTOVANI, *Ignorantia legis scusabile e inexcusabile*, cit., p. 385.

¹²² D. PULITANO', *Una sentenza storica*, cit., p. 714.

¹²³ La classificazione si desume dalla sentenza della Corte Costituzionale. Per un'analisi dettagliata di ogni causa di inevitabilità si veda A. MASSARO, *Determinatezza della norma penale*, cit., p. 166 ss.

¹²⁴ Le ultime due ipotesi di errore inevitabile, invece, rilevano esclusivamente sul piano della colpevolezza e non sono necessariamente legate alla formulazione legislativa. Cfr. T. PADOVANI, *L'ignoranza inevitabile sulla legge penale*, cit., p. 455: anche secondo Padovani occorre differenziare le ipotesi in cui la riconoscibilità della norma è preclusa dal suo assetto legislativo o ermeneutico da quelle in cui viene in rilievo un affidamento peculiare del soggetto sulla liceità della condotta realizzata.

¹²⁵ A. MASSARO, *Determinatezza della norma penale*, cit., p. 167.

Molto più frequente – come abbiamo visto – è l'ipotesi della *legge mal formulata*. In questi casi la disposizione non è completamente e oggettivamente incomprensibile, ma la lingua utilizzata dal legislatore può ostacolare la riconoscibilità della regola penale da parte del cittadino comune, che dovrebbe esserne invece il destinatario.

La cattiva formulazione della legge può dipendere da vizi lessicali – legati all'uso di termini ambigui, generici o dal significato peculiare – o anche da vizi morfosintattici, che rendono la redazione *complessa* o *confusamente specialistica*.

Quanto ai vizi lessicali, appare paradigmatico innanzitutto il caso già esaminato dell'articolo 570*bis* c.p. Tale articolo stabilisce che “*Le pene previste dall'articolo 570 si applicano anche al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli*”. Si tratta di una disposizione che è stata introdotta nell'assetto codicistico dal d.lgs. 21/2018, in attuazione della riserva di codice, riproducendo quanto prima era disposto dall'articolo 12*sexies* della l. 898/70 e dall'articolo 3 della l. 54/2006, che sono stati contestualmente abrogati. Nonostante il legislatore abbia utilizzato il termine *coniuge*, che nel linguaggio comune ha un significato ben preciso, la nuova norma si applica anche al genitore non coniugato, per effetto di quanto stabilito dall'articolo 4 della l. 54/2006, ancora oggi in vigore. Se in questo caso l'interprete, che conosce le fonti, può arrivare a comprendere l'esatta portata della norma, non si può dire altrettanto per il cittadino comune: come può, infatti, una persona immaginare di dover integrare una disposizione, i cui termini sono in apparenza chiari e univoci, con un'altra disposizione, collocata al di fuori del panorama codicistico e neppure espressamente richiamata? La scelta linguistica del legislatore in questo caso, come affermato da Sergio Seminara, «calpesta nel modo più evidente la comprensibilità della legge e si fa scherno della sua accessibilità»¹²⁶.

¹²⁶ S. SEMINARA, *Codice penale, riserva di codice e riforma dei delitti contro la persona*, cit., p. 437.

Non pare dunque irragionevole ipotizzare una esclusione di responsabilità per ignoranza inevitabile, e quindi scusabile, della legge penale.

La riconoscibilità del precetto, inoltre, può essere compromessa quando il legislatore utilizza termini di per sé ambigui o generici. Si pensi, ad esempio, al delitto di manipolazione del mercato, previsto dall'articolo 185 T.U.F. che, come abbiamo visto, contiene l'espressione generica *altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione dei prezzi*. L'ampiezza dell'espressione utilizzata non consente di tracciare in astratto il confine tra lecito e illecito: che cosa significa alterazione *sensibile*? In base a quale criterio può essere attribuita la qualifica di *artificiosità* a condotte che isolatamente considerate potrebbero essere lecite? Queste considerazioni, come si è sottolineato, portano a dubitare della stessa compatibilità della norma con il principio di precisione. Tuttavia, dal momento che la Corte Costituzionale tende ad ammettere una violazione di tale principio soltanto nei casi estremi di assoluta e oggettiva non interpretabilità del precetto, non sembra insensato discutere perlomeno di una possibile esclusione di responsabilità dovuta a irricognoscibilità del precetto penale, ai sensi dell'articolo 5 c.p.¹²⁷. All'investitore che intenda comportarsi in modo lecito, infatti, si impongono oneri informativi particolarmente gravosi circa le conseguenze del suo comportamento, che potrebbero ostacolare la sua attività di investimento¹²⁸. La Corte Costituzionale, nella sentenza 364 del 1988, ha affermato che, in caso di dubbio sulla liceità o meno della condotta, il soggetto agente dovrebbe astenersi dall'azione: in questo caso, però, una completa astensione dalle condotte di investimento risulta difficilmente esigibile, dati i danni economici non irrilevanti che potrebbero derivarne per l'investitore¹²⁹.

Ancora, la riconoscibilità del precetto viene pregiudicata quando il legislatore adotta norme meramente simboliche, caratterizzate da parole vuote, incapaci di

¹²⁷ Sul fatto che la garanzia della riconoscibilità della legge penale possa essere utilizzata per attenuare gli effetti della violazione del principio di precisione, si veda F. VIGANO', *Il principio di prevedibilità*, cit., p. 223: l'Autore critica però questa soluzione, considerandola un rimedio *sintomatico* «incapace di aggredire le cause reali della malattia».

¹²⁸ F. CONSULICH, *La giustizia e il mercato*, cit., p. 358. In senso analogo anche ID, *Così è (se vi pare)*, cit., p. 24 ss.

¹²⁹ In relazione a questo aspetto F. MANTOVANI, *Ignorantia legis scusabile e inexcusabile*, cit., p. 390.

veicolare un messaggio determinato¹³⁰. Emblematico è il caso dell'articolo 669*bis* c.p., che punisce *chiunque esercita l'accattonaggio con modalità vessatorie o simulando deformità o malattie o attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà*. Tralasciando la questione circa l'opportunità o meno di punire un comportamento come l'accattonaggio, suscita perplessità il fatto che la disposizione si avvalga di termini generici, privi di una reale capacità descrittiva, che non consentono di distinguere i comportamenti penalmente rilevanti da quelli leciti. Di fronte all'ampiezza della norma, il destinatario, per evitare di incorrere in responsabilità penale, dovrebbe astenersi del tutto dal mendicare. Ancora una volta, però, la condotta di astensione pare difficilmente esigibile: in genere, infatti, chi si trova a chiedere l'elemosina non ha a disposizione delle alternative valide. Anche in questo caso, allora, è possibile immaginare ipotesi di esclusione di responsabilità per errore inevitabile sul precetto penale.

Oltre ai vizi lessicali, anche i vizi morfosintattici possono compromettere il principio di riconoscibilità. Si pensi all'articolo 137 del d.lgs. 152/2006 (T.U. ambientale), che recita: "*1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattordices, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro [318 bis e ss., 129 att. c.p.p.]. 2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è l'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro [318 bis e ss., 129 att. c.p.p.]. 3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, o di cui all'articolo 29 quattordices, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/a dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le*

¹³⁰ In questo senso G. ROTOLO, "Riconoscibilità" del precetto penale e modelli innovativi di tutela, cit., p. 96 ss.

prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni [318 bis e ss., 129 att. c.p.p.]”

Ancora, si può considerare l'articolo 256 del medesimo T.U.A., in base al quale *“chiunque effettua una attività di raccolta, di trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214 e 215 e 216”* è punito con pene diverse a seconda che vengano in rilievo rifiuti non pericolosi o rifiuti pericolosi.

In questi casi la lunghezza delle disposizioni, i rinvii normativi e il richiamo di nozioni tecniche tutt'altro che univoche sono in grado di compromettere la riconoscibilità del precetto: possono dunque presentarsi spazi di applicabilità dell'articolo 5 c.p. per errore inevitabile sulla legge penale, anche se si tratta di spazi abbastanza ristretti. La Consulta, seguita dalla giurisprudenza della Cassazione, ha affermato, infatti, che chi svolge una professione tecnica è destinatario di oneri di diligenza particolarmente pregnanti, essendo tenuto a informarsi su tutte le regole che disciplinano la sua attività. Tuttavia, non si può negare che di fronte a norme così contorte «anche soggetti che professionalmente si occupano di materie tanto tecniche e specifiche possano incontrare difficoltà nella comprensione dei comportamenti loro richiesti, giacché equivoci sul punto potrebbero residuare anche dopo aver fatto “tutto il possibile” per conoscerne il significato»¹³¹.

Passiamo ora a considerare la terza ipotesi di errore inevitabile, legata all'*atteggiamento caotico della giurisprudenza*. Anche in questo caso i vizi della lingua del legislatore svolgono un ruolo fondamentale: in genere sono infatti le patologie del linguaggio legislativo a legittimare soluzioni giurisprudenziali diverse e improvvisi mutamenti interpretativi. In altri termini, l'indeterminatezza legislativa diventa la causa dell'instabilità interpretativa¹³².

Un esempio emblematico è rappresentato, ancora una volta, dal *favoreggiamento della prostituzione*, disciplinato dall'articolo 3, n. 8, della legge

¹³¹ G. ROTOLO, *“Riconoscibilità” del precetto penale e modelli innovativi di tutela*, cit., p. 117.

¹³² Su questo D. PERRONE, *Nullum crimen sine iure*, p. 199.

75/58. Come abbiamo visto, l'ampiezza dell'espressione legislativa ha determinato interpretazioni giurisprudenziali eterogenee, che hanno ricondotto al dettato normativo i comportamenti più disparati – come la condotta del tassista che accompagna abitualmente la prostituta sul luogo in cui esercita la professione. Appare evidente, allora, il rischio che un soggetto realizzi un comportamento nella convinzione assoluta e fondata della sua liceità e quel comportamento venga poi ritenuto penalmente rilevante in quanto favoreggiamento della prostituzione, con un improvviso mutamento giurisprudenziale *in malam partem*. A questo proposito è significativo che la Cassazione, in una sentenza del 2004, abbia escluso la punibilità del cliente che, dopo aver fruito della prestazione, aveva riaccompagnato la prostituta sul luogo di lavoro, proprio evidenziando come si trattasse di un comportamento che non era mai stato ricondotto prima alla fattispecie in questione. L'esclusione della responsabilità dell'imputato avrebbe potuto essere giustificata proprio richiamando un'ignoranza inevitabile della legge penale, scusabile ai sensi dell'articolo 5 c.p., come modificato dalla pronuncia della Corte Costituzionale. La Cassazione ha tuttavia invocato addirittura l'articolo 25 della Costituzione, ritenendo violato il principio di legalità¹³³.

Gli esempi richiamati dimostrano l'importanza che riveste la lingua del legislatore in relazione all'osservanza del principio di riconoscibilità del precetto penale: il presupposto fondamentale affinché la norma possa dirsi riconoscibile è infatti la sua capacità di trasmettere un messaggio attraverso un linguaggio chiaro e preciso¹³⁴. I vizi lessicali e morfosintattici della lingua del legislatore comportano dunque una compromissione della garanzia della riconoscibilità del precetto,

¹³³ Cfr. F. VIGANO', *Il nullum crimen conteso*, cit., p. 23-24. L'Autore critica il richiamo all'articolo 25, dal momento che l'interpretazione proposta dall'accusa appariva pienamente riconducibile al dato letterale e dunque compatibile con il principio di legalità: sarebbe stato più opportuno richiamare l'articolo 5 c.p.

¹³⁴ Cfr. G. ROTOLO, *"Riconoscibilità" del precetto penale e modelli innovativi di tutela*, cit., 67-68. L'autore osserva, però, che non è sufficiente l'attenzione agli aspetti formali del linguaggio: occorrerebbe anche formulare la norma in modo da rispettare i principi di sussidiarietà e offensività. Abbiamo già visto, peraltro, come il linguaggio svolga un ruolo fondamentale anche in relazione al rispetto di questi due principi.

evidenziando l'inadempimento dell'obbligo di informare i cittadini su ciò che è lecito e ciò che è vietato e vanificando il principio della riserva di legge.

Anche se l'ignoranza inevitabile della legge penale dovuta alla sua irriconecibilità esclude la responsabilità dell'imputato sul piano della colpevolezza, il principio di riconoscibilità si ricollega allora anche al principio di legalità e ai suoi corollari di precisione e determinatezza¹³⁵: non si tratta di un principio *autosussistente*, ma necessariamente *accessorio* alle garanzie della legalità¹³⁶. In particolare, esso consente di valorizzare la dimensione garantista del principio di precisione, legata ai rapporti tra legislatore e cittadino, imponendo una *rilettura* del principio di legalità «alla luce del principio di colpevolezza»¹³⁷. Il rispetto del principio di legalità, nella sua dimensione sostanziale e non solo formale, è infatti il presupposto fondamentale affinché si possa muovere un rimprovero al cittadino che ha violato la legge penale¹³⁸. Ecco perché la stessa Corte Costituzionale ha affermato che «la colpevolezza è il secondo aspetto del principio, garantistico, di legalità vigente in ogni stato di diritto»¹³⁹.

Come osservato chiaramente da Luciano Eusebi: «non può dirsi razionale un sistema il quale esponga un cittadino a essere giudicato per il suo comportamento, ma non gli consenta di verificare *ex ante* (così da prevenire, tra l'altro, l'eventuale offesa di beni significativi) se il medesimo sia da ritenersi antiggiuridico: ponendo con ciò totalmente a suo carico, col solo limite non risolutivo del possibile riconoscimento *ex post* di un errore inevitabile sulla legge penale, il rischio inerente all'interpretazione, rispetto al caso concreto, della fattispecie incriminatrice»¹⁴⁰.

In conclusione, i vizi della lingua legislativa rivelano una rinuncia del legislatore all'esercizio corretto delle sue funzioni e dei suoi doveri, rinuncia che costituisce una violazione del principio di riconoscibilità e che può rendere

¹³⁵ F. PALAZZO, *Il principio di determinatezza*, cit., p. 315. Nello stesso senso anche D. PULITANO', *Una sentenza storica*, cit., p. 689.

¹³⁶ F. CONSULICH, *Così è (se vi pare)*, cit., p. 11.

¹³⁷ V. MANES, *Principi costituzionali in materia penale (diritto penale sostanziale)*, in www.cortecostituzionale.it, aggiornamento 2014, p. 22.

¹³⁸ A. MASSARO, *Determinatezza della norma penale*, cit., p. 160. Nello stesso senso F. MANTOVANI, F. MANTOVANI, *Ignorantia legis scusabile e inexcusabile*, cit., p. 386.

¹³⁹ Corte Cost., sentenza 364/88, paragrafo 8.

¹⁴⁰ L. EUSEBI, *L'insostenibile leggerezza del testo*, cit., p. 1680.

inevitabile l'ignoranza della legge penale, escludendo la colpevolezza di chi ha commesso il fatto di reato. La sentenza 364/88 – seppure quasi inascoltata dalla giurisprudenza successiva¹⁴¹ – ha avuto proprio il pregio di affermare che «l'erroneo rapporto tra l'ordinamento giuridico e i destinatari, non è sempre rimproverabile all'individuo ma può essere rimproverabile allo Stato. Ed è perciò il legislatore, prima ancora che il giudice, il destinatario del monito appassionato e autorevole lanciato dalla Corte»¹⁴².

3.1. La giurisprudenza della Corte EDU: accessibilità e prevedibilità del precetto penale.

Le osservazioni sul principio di riconoscibilità delle norme penali dimostrano il legame intimo che sussiste tra legalità e colpevolezza e la conseguente necessità di superare un'affermazione meramente formale del principio di legalità, per porre l'accento sugli aspetti qualitativi della legislazione: solo la *qualità* della legge penale dovrebbe consentire di muovere un rimprovero al soggetto che non l'ha rispettata¹⁴³.

Conclusioni analoghe vengono raggiunte anche valorizzando i principi di *accessibilità* e di *prevedibilità* della norma penale che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha ricavato dal più generale principio di legalità, sancito dall'articolo 7 della CEDU.

Tale articolo stabilisce che nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che nel momento in cui fu commessa non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Nella versione italiana compare l'espressione *diritto*, invece che quella di *legge*, proprio per evidenziare che la Convenzione, a differenza della nostra Costituzione, attribuisce rilevanza sia al diritto legislativo che

¹⁴¹ In questo senso si veda la rassegna giurisprudenziale contenuta in V. PUSATERI, *sub art. 5*, in E. DOLCINI, G. GATTA (a cura di), *Codice penale commentato*, Milano 2005, p. 228 ss. Sull'ineffettività dell'articolo 5 c.p. anche G. ROTOLO, "Riconoscibilità" del precetto penale e modelli innovativi di tutela, cit., p. 101 ss. Si auspica un uso maggiore dell'articolo 5 c.p. in F. PALAZZO, *Legalità fra law in the books e law in action*, cit., p. 7.

¹⁴² D. PULITANO', *Una sentenza storica*, cit., p. 729-730.

¹⁴³ Su questi aspetti si veda anche D. CASTRONUOVO, *Tranelli del linguaggio e "nullum crimen"*, cit., p. 8 ss.

a quello giurisprudenziale: essa pone l'accento sull'esigenza di predeterminazione della regola penale, a prescindere dalla sua fonte.

La ragione dell'ampiezza della legalità convenzionale è evidente. Al trattato hanno aderito Stati che ammettono senza particolari difficoltà reati fondati su precedenti giurisprudenziali o su atti regolamentari del potere esecutivo, nessuno di questi avrebbe probabilmente accettato di sottoscrivere la Convenzione se si fosse imposta la garanzia formale della riserva di legge¹⁴⁴. Proprio tale ampiezza, del resto, ha portato la Corte di Strasburgo a elaborare i corollari della accessibilità e della prevedibilità del precetto penale, che consentono di individuare l'anima della legalità convenzionale, il suo contenuto inderogabile valido per tutti gli Stati membri.

L'*accessibilità* si riferisce alla comprensibilità della regola astratta, mentre la *prevedibilità* è legata anche alla sua applicazione concreta. Si tratta di principi che non devono essere considerati in maniera isolata, ma devono essere apprezzati nella loro interazione reciproca: essi impongono di garantire al cittadino la possibilità di conoscere il precetto penale, in modo da consentirgli di prevedere le conseguenze che potranno derivare dalla propria condotta¹⁴⁵. La logica sottesa a questi principi è analoga a quella che ispira il nostro principio di legalità, con tutti i suoi corollari: occorre assicurare ai cittadini libere scelte di azione ed evitare che essi siano sottoposti agli arbitri del potere punitivo.

Parte della dottrina, seguita dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, ha però stigmatizzato la minore portata garantista dell'articolo 7 della Convenzione rispetto all'articolo 25 della nostra Costituzione, che, a differenza del primo, riserva soltanto al parlamento il compito di formare il precetto penale. Si è osservato che la Costituzione, inibendo l'intervento del potere esecutivo e del potere giudiziario, offre una tutela maggiore ai diritti di libertà dei singoli, poiché garantisce che le limitazioni penali siano adottate soltanto quando strettamente indispensabili per

¹⁴⁴ F. VIGANO', *Il principio di prevedibilità*, cit., 225.

¹⁴⁵ Su questi aspetti si veda A. MASSARO, *Determinatezza della norma penale*, cit., p. 438 ss. I corollari della prevedibilità e della accessibilità sono stati formulati per la prima volta nelle sentenze *Sunday Times c. Regno Unito*, ric. N. 6538/74, 26 aprile 1979, e *Kokkinakis c. Grecia*, ric. N. 14307/88, 25 maggio 1973.

tutelare altri interessi costituzionali e assicura che le stesse costituiscano il risultato di un confronto dialettico tra tutte le forze politiche «e, sia pure indirettamente, con la pubblica opinione»¹⁴⁶.

È opportuno ricordare, tuttavia, che, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 53 della CEDU, tutti i principi convenzionali devono essere letti necessariamente attraverso la lente dei nostri principi costituzionali¹⁴⁷. Le due garanzie della legalità, dunque, non devono essere considerate come *antinomiche* ma come *complementari*: questo significa che nell'ordinamento italiano non è comunque possibile prescindere dalla riserva di legge¹⁴⁸. Il destinatario dell'obbligo di assicurare l'accessibilità e la prevedibilità del precetto è allora innanzitutto il legislatore, che deve informare chiaramente i cittadini su ciò che è lecito e vietato. La legalità convenzionale deve essere interpretata, in altri termini, come se contenesse in sé la legalità costituzionale: la sua maggiore ampiezza non consente di accettare nel nostro ordinamento un diritto penale di fonte giurisprudenziale, ma permette solamente di valorizzare quella interazione tra diritto sostanziale e processo che abbiamo visto essere la conseguenza della vaghezza ineluttabile della lingua, indispensabile affinché la legge astratta si possa adattare alla realtà concreta¹⁴⁹. Non è un caso che la Corte EDU abbia riconosciuto la necessità dell'utilizzo da parte del legislatore di termini vaghi, destinati a essere circoscritti dalla giurisprudenza: altrimenti «il prezzo da pagare diverrebbe l'eccessiva rigidità di una legge che, invece, deve potersi adeguare alle circostanze che cambiano nel tempo»¹⁵⁰. Se si ricorda quanto la nostra Consulta ha più volte affermato in relazione

¹⁴⁶ F. VIGANO', *Il nullum crimen conteso*, cit., p. 10.

¹⁴⁷ Tale norma stabilisce infatti che nessuna disposizione della Convenzione può essere interpretata in modo da pregiudicare i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali che possono essere riconosciuti ai cittadini in base alle leggi di ogni parte contraente. Cfr. D. PULITANO', *Paradossi della legalità. Fra Strasburgo, ermeneutica e riserva di legge*, in *Dir. pen. cont.*, 2/2015, p. 53. Anche la Corte Costituzionale, del resto, ha affermato che «Il confronto tra tutela convenzionale e tutela costituzionale dei diritti fondamentali deve essere effettuato mirando alla massima espansione delle garanzie»: sentenza 317/2009. Si veda a questo proposito F. VIGANO', *L'impatto della Cedu e dei suoi protocolli sul sistema penale italiano*, in G. UBERTIS, F. VIGANO' (a cura di), *Corte di Strasburgo e giustizia penale*, Torino, 2016, p. 29.

¹⁴⁸ F. VIGANO', *Il nullum crimen conteso*, cit., p. 3.

¹⁴⁹ Su questi aspetti F. CONSULICH, *Così è (se vi pare)*, cit., p. 13, ma anche D. CASTRONUOVO, *Tranelli del linguaggio e "nullum crimen"*, cit., p. 37.

¹⁵⁰ A. MASSARO, *Determinatezza della norma penale*, cit., p. 439.

alla necessarietà e inevitabilità delle formule elastiche e alla loro compatibilità con l'articolo 25 Cost., è evidente che dall'articolo 7 della CEDU si può ricavare «non una diversa e meno comprensiva idea di legalità [...] ma un *warning* relativo a *tutti* gli aspetti della *legalità*»¹⁵¹.

Dal principio di legalità convenzionale, infatti, emergono, oltre al divieto di retroattività, le due dimensioni del principio di precisione, che riguardano i rapporti tra legislatore e cittadino e tra legislatore e giudice. Il legislatore deve redigere un messaggio chiaro e preciso che risulti accessibile per i cittadini, «nell'intento di garantire loro un perimetro di libertà di azione in funzione della conoscibilità dei precetti e della calcolabilità delle conseguenze collegate alla loro violazione»¹⁵². Ma deve anche rivolgersi ai giudici, in modo da impedirne l'arbitrio e garantire che le interpretazioni giurisprudenziali costituiscano lo sviluppo prevedibile del testo legislativo¹⁵³. Inoltre, dall'affermazione dei corollari di accessibilità e prevedibilità si ricava anche il divieto di punire chi nel momento in cui ha commesso il fatto non era in grado di conoscere la norma penale: a questa persona, infatti, non può essere mosso alcun rimprovero di indifferenza rispetto ai valori tutelati dall'ordinamento giuridico.

In definitiva, la valorizzazione delle esigenze di accessibilità e di prevedibilità del precetto, nel quadro di un ordinamento che rimane incentrato sulla riserva di legge, impone di superare la dimensione puramente formale di questa riserva e di pretendere anche una *qualità* minima della fonte legislativa, che deve riuscire a instaurare un rapporto equilibrato, corretto e democratico tra legislatore, giudice e cittadino.

Questa qualità minima è innanzitutto una qualità linguistica: il legislatore deve utilizzare una lingua chiara e comprensibile in modo da guidare l'attività interpretativa dei giudici e orientare le condotte dei cittadini. Il principio di legalità convenzionale viene violato, allora, quando il legislatore costruisce una «relazione

¹⁵¹ D. PULITANO, *I paradossi della legalità*, cit., p. 54. Come esempio emblematico della posizione della Corte in relazione alle formule elastiche, si ricorda la sentenza 172/2014 in tema di atti persecutori, più volte citata.

¹⁵² D. CASTRONUOVO, *Tranelli del linguaggio e "nullum crimen"*, cit., p. 6.

¹⁵³ G. NUARA, *Il giudice e Strasburgo*, in *Giurisprudenza penale web*, maggio 2018, p. 11.

ambigua tra segno linguistico e significato», legittimando qualunque interpretazione giurisprudenziale¹⁵⁴. Quando la disposizione presenta una sintassi tortuosa o un lessico oscuro o generico, infatti, il precetto penale risulta inaccessibile, perché privo di un significato univoco, e anche imprevedibile, in quanto il legislatore offre un *prodotto semilavorato*, che, senza argini normativi, può essere affinato liberamente dalla giurisprudenza¹⁵⁵. I vizi della lingua legislativa, dunque, pregiudicano entrambi i corollari ricavati dall'articolo 7 CEDU, guardato attraverso la lente del nostro principio di legalità. Peraltro, anche se accettassimo di accantonare il principio della riserva di legge e di ritenere sufficiente la prevedibilità della regola giurisprudenziale, i vizi della lingua legislativa sarebbero comunque in grado di compromettere l'articolo 7 della Convenzione: è infatti molto difficile che, di fronte a una norma incerta e oscura, la giurisprudenza riesca a elaborare una soluzione interpretativa univoca, che possa compensare l'indeterminatezza della disposizione legislativa¹⁵⁶.

Da quanto affermato emerge come le esigenze sottese all'articolo 7 della CEDU non siano per nulla estranee al nostro ordinamento né contrastanti con i nostri principi fondamentali: la legalità convenzionale riassume i principi di precisione, determinatezza e riconoscibilità della norma penale. Non è un caso, a tale proposito, che la Corte di Strasburgo, proprio muovendo da questo articolo, abbia riconosciuto la necessità di accertare sempre un legame soggettivo tra il fatto e il suo autore. La colpevolezza, secondo la giurisprudenza della Corte EDU, è una dimensione del principio di legalità, che impone anche di attribuire rilevanza all'ignoranza inevitabile del precetto penale: «sarebbe del resto incoerente, da una parte, esigere una base legale accessibile e prevedibile e, dall'altra, permettere che si consideri una persona come «colpevole» e «punirla» quando essa non era in grado di conoscere la legge penale, a causa di un errore insormontabile che non può assolutamente essere imputato a colui o colei che né è vittima»¹⁵⁷.

¹⁵⁴ F. CONSULICH, *Così è (se vi pare)*, cit., p. 35.

¹⁵⁵ L'espressione *prodotto semilavorato* è sempre di F. CONSULICH, *ivi*, p. 17.

¹⁵⁶ F. VIGANO', *Il principio di prevedibilità*, cit., p. 219.

¹⁵⁷ Corte EDU, Sud Fondi c. Italia, ric. N. 75909/01, 10 maggio 2012: tale sentenza sembra quasi riecheggiare la sentenza 364/88 della Corte Costituzionale italiana. Su questo: F. MAZZACUVA, *Art.*

La legalità convenzionale, peraltro, non si limita a sintetizzare principi già presenti nel nostro ordinamento: i corollari elaborati dalla Corte EDU permettono, infatti, di valorizzare e di accentuare l'anima della legalità più *profonda e universale*, costituita dalla «conoscibilità del precetto e delle conseguenze della sua violazione»¹⁵⁸.

In dottrina è stato giustamente osservato che la garanzia della riconoscibilità del precetto, se considerata in via esclusiva sul piano della colpevolezza, si limita a offrire una tutela successiva ed eventuale al destinatario, comportando una mera rinuncia dell'ordinamento a punire chi, senza colpa, ha ignorato la legge penale. Spostando invece i termini del problema sul piano della legalità, come fa la Corte di Strasburgo, è possibile intervenire in un momento anteriore, prevenendo la commissione di fatti tipici e antiggiuridici dovuti alla mancata conoscenza del precetto. Come afferma Francesco Viganò, il principio di colpevolezza opera «come un rimedio individuale – e per così dire meramente *sintomatico* – a una situazione patologica dell'ordinamento, senza riuscire ad aggredire le cause della malattia». Valorizzando il principio di legalità è invece possibile sanzionare in maniera efficace le inefficienze del legislatore, in modo da prevenire future ipotesi di ignoranza inevitabile e quindi scusabile¹⁵⁹.

A questo si aggiunge che, se la nostra Corte Costituzionale mostra una certa ritrosia a censurare le disposizioni legislative per mancato rispetto dei principi di precisione e determinatezza, non si può dire altrettanto per la Corte di Strasburgo, che in genere non esita a ravvisare una violazione dell'articolo 7 CEDU di fronte a una norma incerta e oscura – perlomeno se si prende in considerazione la giurisprudenza più recente¹⁶⁰. La Corte EDU, infatti, considera l'accessibilità e la prevedibilità come veri e propri diritti inviolabili dei cittadini, cui corrispondono doveri inderogabili in capo a tutti i poteri statali: è inevitabile, dunque, che sia molto più rigorosa nel sanzionarne la violazione. Tale maggiore rigore, peraltro, può avere

7, in G. UBERTIS, F. VIGANO', *Corte di Strasburgo e giustizia penale*, cit., p. 248. In senso analogo G. NUARA, *Il giudice e Strasburgo*, cit., p. 15-16.

¹⁵⁸ F. PALAZZO, *Principio di legalità e giustizia penale*, in *Cass. pen.*, 2016, p. 2698.

¹⁵⁹ F. VIGANO', *Il principio di prevedibilità*, cit., p. 223.

¹⁶⁰ Cfr. F. MAZZACUVA, *Art. 7*, cit., p. 239-240.

effetti benefici anche sull'ordinamento nazionale, finendo per sollecitare interventi della nostra Corte¹⁶¹.

Emblematica è la vicenda che ha interessato l'articolo 75 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che disciplina il reato che consiste nell'inosservanza delle prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale¹⁶². Tale articolo viene integrato dall'articolo 8 dello stesso d.lgs. 159/2011, che demanda al giudice il compito di definire le regole che il soggetto deve rispettare per tutta la durata della misura, stabilendo però che in ogni caso il provvedimento deve contenere alcune prescrizioni, tra cui quelle di *vivere onestamente* e di *rispettare le leggi*. Il fatto che si potessero applicare pene detentive in seguito alla violazione di prescrizioni così generiche aveva fin da subito suscitato numerose perplessità, sia in dottrina che in giurisprudenza: si evidenziava come le espressioni *vivere onestamente* e *rispettare le leggi* fossero suscettibili di interpretazioni eterogenee, se non addirittura arbitrarie, con il rischio che la persona sottoposta a misura di prevenzione venisse privata della propria libertà in maniera imprevedibile e senza alcun controllo. Nel 2012 la Corte Costituzionale, investita della questione, aveva però salvato la legittimità del precetto, valorizzando l'attività di precisazione e concretizzazione compiuta dalla giurisprudenza¹⁶³.

Nel 2017 la Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha tuttavia sanzionato sotto vari aspetti la normativa italiana in materia di misure di prevenzione, riconoscendo la violazione dei principi di prevedibilità e di accessibilità. In particolare – per quanto qui interessa – la Corte ha stigmatizzato l'imprecisione delle prescrizioni di *vivere onestamente* e di *rispettare le leggi*,

¹⁶¹ F. PALAZZO, *Principio di legalità e giustizia penale*, cit., p. 2698. Quanto alla forza vincolante delle sentenze di Strasburgo e al ruolo della Corte Costituzionale nell'adeguamento dell'ordinamento italiano agli obblighi convenzionali, si rimanda più in generale a F. VIGANO', *L'impatto della Cedu e dei suoi protocolli*, cit., p. 17 ss.

¹⁶² Per una panoramica su questa vicenda si veda S. FINOCCHIARO, *Due pronunce della Corte Costituzionale in tema di principio di legalità e misure di prevenzione a seguito della sentenza De Tommaso della Corte Edu*, in *Dir. pen. cont.*, 4 marzo 2019.

¹⁶³ F. VIGANO', *Il principio di prevedibilità*, cit., p. 220.

imposte al destinatario della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale¹⁶⁴.

Questa presa di posizione della Corte di Strasburgo ha favorito una nuova rimessione della questione alla Consulta, che con la sentenza n. 25 del 2019 ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 75 del d.lgs. 159/2011, nella parte in cui sanzionava penalmente la violazione delle prescrizioni di *vivere onestamente* e di *rispettare le leggi* inerenti alla misura della sorveglianza speciale (con obbligo o divieto di soggiorno). Questa sentenza risulta particolarmente interessante proprio perché ha colpito la lingua utilizzata dal legislatore: secondo la Corte, infatti, l'ampiezza della espressione utilizzata «ha, da una parte, l'effetto abnorme di sanzionare come reato qualsivoglia violazione amministrativa e, dall'altra parte, comporta, ove la violazione dell'obbligo costituisca di per sé reato, di aggravare indistintamente la pena, laddove l'art. 71 cod. antimafia già prevede come aggravante, per una serie di delitti, la circostanza che il fatto sia stato commesso da persona sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione della misura»¹⁶⁵.

La Corte Costituzionale, dichiarando l'illegittimità della norma, ha valorizzato i principi sanciti dall'articolo 7 della CEDU, ritenendo assorbita la violazione dell'articolo 25, c. 2, della Costituzione. Questo dimostra, non solo che la legalità convenzionale contiene in sé la legalità costituzionale, ma anche che i vizi della lingua legislativa non violano esclusivamente il principio di precisione, ma compromettono l'intero edificio su cui si regge il diritto penale: le norme oscure che risultano inaccessibili e imprevedibili, pregiudicano infatti il principio di legalità, il principio di colpevolezza e, in ultima analisi, il principio di democraticità, trasformandosi in un mero esercizio di potere.

Infine, è opportuno evidenziare che la valorizzazione di tutti gli aspetti della legalità convenzionale consente di responsabilizzare anche il ruolo del giudice,

¹⁶⁴ Corte EDU, Grande Camera, Sentenza *De Tommaso c. Italia*, ric. N. 43395/09, 23 febbraio 2017, disponibile in *Dir. pen. cont.*, con nota di F. VIGANO', *La corte di Strasburgo assesta un duro colpo alla disciplina italiana delle misure di prevenzione personali*, 3 marzo 2017.

¹⁶⁵ Sentenza 27 febbraio 2019, n. 25. Disponibile in *ConsultaOnline*.

innalzando ulteriormente il livello di tutela dei diritti di libertà del cittadino. L'attuazione dei corollari della prevedibilità e dell'accessibilità, infatti, esige non solo una disposizione legislativa chiara e precisa ma anche una sentenza che sia il più possibile semplice e comprensibile: il giudice deve sì attenersi al dettato legislativo, ma, per rendere effettiva la prevedibilità della regola penale e aumentare la funzione orientativa delle norme penali, deve a sua volta avvalersi di una lingua chiara e accessibile. In tal senso – come vedremo – è possibile ricavare dall'articolo 7 della CEDU anche il principio di prevedibilità delle decisioni penali.

4. I vizi linguistici degli atti giudiziari e la violazione dei principi del processo penale.

Dopo aver esaminato le conseguenze delle patologie della lingua legislativa, è ora opportuno analizzare le ripercussioni dei vizi della lingua processuale.

Come abbiamo osservato, l'intera lingua del processo penale è affetta da vizi morfosintattici e lessicali: le costruzioni involute, gli errori nell'ordine delle parole e nella *consecutio temporum*, gli arcaismi, gli pseudotecnismi e i latinismi contraddistinguono, infatti, sia le sentenze sia gli atti redatti dal pubblico ministero e dagli avvocati. Questi vizi, pur essendo per molti aspetti analoghi a quelli della lingua legislativa, possono apparire ancora più gravi ed evidenti, poiché si prestano a essere percepiti con una maggiore immediatezza dai singoli. Infatti, a differenza della legge, che ha carattere generale e astratto, gli atti giudiziari si rivolgono a persone fisiche già determinate e individuate, in quanto coinvolte nel giudizio: se risultano oscuri, quindi, pregiudicano in modo istantaneo l'esercizio dei loro diritti nel contesto processuale. Più precisamente, il processo è «chiamato a decodificare i dati significanti della realtà (persone, oggetti, circostanze), attribuendo a ciascuno di essi il significato, a farsi vettore di significati nel decifrare la complessità, l'oscurità di vicende appartenenti al passato (*lost facts*), a fare da ponte tra il *garbuglio* dell'esistenza e la qualificazione della stessa secondo la legge e il

diritto»¹⁶⁶. I vizi linguistici, compromettendone la capacità comunicativa, impediscono al giudizio di svolgere questa funzione di collegamento tra la legge e la realtà empirica: la legge rischia così di rimanere racchiusa in una dimensione astratta e di incidere sulla posizione dei singoli senza che essi possano servirsi del processo per esercitare i loro diritti e le loro facoltà, a cominciare dal *diritto di difesa*.

Il diritto di difesa è sancito dall'articolo 24, c. 2, della Costituzione, che lo riconosce come diritto inviolabile dei cittadini e che deve essere garantito in ogni stato e grado del procedimento e non può mai essere sacrificato in vista di altre esigenze. Esso si articola in vari corollari, tra cui il diritto a nominare uno o più difensori di fiducia o a essere assistito, in mancanza, da un difensore d'ufficio; il diritto dei non abbienti a vedersi garantiti i mezzi per agire e difendersi davanti a ogni giurisdizione; il diritto al silenzio; il diritto a essere informato riguardo i motivi dell'accusa e il diritto alla prova. Ancora, il diritto di difesa trova attuazione attraverso la garanzia del contraddittorio: questo principio esige che le parti siano poste in una situazione di pari dignità e di pari diritti di fronte a un giudice terzo e imparziale e abbiano tutti gli strumenti per svolgere un ruolo attivo nel processo in modo da potere influire sul suo esito¹⁶⁷. L'articolo 24 della Costituzione rappresenta, in altri termini, una *disposizione aperta*, in grado di comprendere qualunque facoltà, diritto, potere, che risulti utile ai fini della difesa dell'imputato¹⁶⁸. Tale disposizione è strettamente collegata all'articolo 111 della Costituzione, che sancisce i principi del *giusto processo*, tra i quali rientra proprio il principio del contraddittorio, insieme all'esigenza di una ragionevole durata del processo e all'obbligo di motivazione per tutti i provvedimenti giurisdizionali: si tratta di importanti affermazioni di principio che sono state esplicitate con la modifica Costituzionale del

¹⁶⁶ G. CANZIO, *Dire il diritto nel XXI secolo: motivazione, linguaggio e stile. Testo della relazione per la settimana iniziale di formazione dei M.O.T.*, disponibile in *DisCrimen.it*, 6 aprile 2020, p. 2. Su questi aspetti, e in particolare sull'accesso alla giurisdizione, si veda anche M. TARUFFO, *Verso la decisione giusta*, Torino, 2020, p. 3 ss.

¹⁶⁷ M. GIALUZ, voce *sub art. 24*, in S. BARTOLE, R. BIN (a cura di), *Commentario breve alla Costituzione*, Padova, 2008, p. 223 ss. Analogamente si veda anche la voce *sub art.111*, *ivi*, p. 964.

¹⁶⁸ M. SCAPARONE, *Il II comma dell'articolo 24. Il diritto alla difesa penale*, in L. P. COMOGLIO, M. SCAPARONE, M. NOBILI, F. BRICOLA, N. MAZZACUVA, *Rapporti civili*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione-Art. 24-26*, Bologna, 1988, p. 84.

1999, ma che non rappresentano certo una novità per il nostro ordinamento, dato il loro carattere strumentale all'esercizio del diritto di difesa¹⁶⁹.

Per l'attuazione del diritto di difesa e del contraddittorio, nonché, più in generale, per la realizzazione di un *processo giusto*, è essenziale che la persona imputata – ma il medesimo ragionamento vale anche per le altre parti del processo – possa conoscere gli elementi di fatto e di diritto su cui il giudice baserà la sua decisione: questo significa che, oltre al precetto penale, devono essere accessibili e conoscibili anche i presupposti dell'accusa e tutti gli atti processuali, fino alla motivazione della sentenza¹⁷⁰. È fondamentale, in altri termini, che gli atti processuali siano in grado di svolgere una funzione comunicativa: per tale motivo il processo deve essere considerato, prima ancora che un evento giudiziario, un *evento linguistico*¹⁷¹. In quest'ottica il mancato possesso di competenze linguistiche adeguate da parte degli attori processuali, l'abuso di arcaismi e pseudotecnismi e l'impiego di una «sintassi ramificata e sinuosa [...] utile più a non dire che a dire»¹⁷² non sono evidentemente privi di conseguenze.

In primo luogo, occorre considerare i vizi linguistici dell'imputazione redatta dal *pubblico ministero*, che rappresenta il fondamento dell'accusa e da cui prende avvio l'intero processo.

La chiarezza e la precisione dell'imputazione costituiscono una condizione fondamentale per l'istaurazione di «un contraddittorio efficace e per la redazione di motivazioni chiare e verificabili senza dispersione inutile di tempo»¹⁷³. L'imputato, infatti, deve essere in grado di comprendere tutti i motivi dell'accusa a suo carico, per poterli poi confutare nell'esercizio del suo diritto inviolabile di difesa. Considerazioni analoghe valgono inoltre anche per le altre parti private che intendono fare valere nel processo le loro pretese. Infine, dal momento che

¹⁶⁹ Su questi aspetti si veda, tra i molti, P. FERRUA, *Il giusto processo*, Bologna, 2012, p. 99 ss.

¹⁷⁰ P. FERRUA, *Il giusto processo in Costituzione*, in *Dir. Giust.*, 2000, 1, p. 78-79. Su questi aspetti anche M. GIALUZ, voce sub art. 24, cit., p. 225.

¹⁷¹ P. BELLUCCI, *A onor del vero*, cit., p. 188.

¹⁷² I. CALVINO, *L'italiano, una lingua tra le altre lingue*, cit., p. 147.

¹⁷³ R. BRICCHETTI, *Sentenza e atto di impugnazione (contenuto e motivi). Il regime della aspecificità e della inammissibilità dell'atto di impugnazione in rapporto al nuovo modello di motivazione della sentenza di merito*, in *Dir. pen. cont.*, 6/2018, p. 195.

l'imputazione è il primo atto che innesca la sequenza giurisdizionale destinata a concludersi con l'emanazione della sentenza, anche il giudice deve comprenderne a fondo il contenuto, in modo da riuscire a valutare in maniera congrua i fatti concreti e poter svolgere in modo corretto la propria funzione¹⁷⁴.

Un'imputazione oscura, involuta, troppo particolareggiata, con un lessico impreciso o poco adeguato, può allora avere conseguenze non irrilevanti sull'andamento del processo¹⁷⁵. L'imputato, innanzitutto, vede compromessi i suoi diritti fondamentali: se non riesce a comprendere i motivi dell'accusa, infatti, egli rimane bloccato in una posizione di netto svantaggio rispetto alla controparte accusatoria, svantaggio che non può superare esercitando il suo diritto di difesa e le sue facoltà di prova. Può accadere poi che, se il fondamento dell'accusa non viene esplicitato in modo adeguato, neppure le altre parti private siano in grado di far valere le loro pretese nel corso del giudizio. Ma soprattutto, può accadere che il giudice, a causa delle difficoltà linguistiche eterogenee incontrate dalle parti – e con probabilità anche da lui stesso – non riesca a esercitare le sue funzioni in modo totalmente imparziale. Infine, il lungo lavoro di parafrasi a cui il giudice si trova costretto può compromettere anche la ragionevole durata del processo. Il giudizio, in altri termini, non è più *giusto* ma diventa *ingiusto*, con una violazione completa degli articoli 24 e 111 della Costituzione.

A tale proposito appare paradigmatica la seguente imputazione – che abbiamo già richiamato proprio per esemplificare le caratteristiche patologiche della lingua del pubblico ministero:

«IMPUTATI

del reato di cui agli articoli 110 e 575 c.p. perché in data 17 maggio 2015, all'interno della loro abitazione, sita in [...], dopo che Ciontoli Antonio alla presenza di Ciontoli Martina, fidanzata del Vannini Marco, alle ore 23, 15, simulando uno scherzo, e ritenendo erroneamente che la pistola semiautomatica Beretta calibro 9-380, numero di matricola [...],

¹⁷⁴ È interessante evidenziare che parte della dottrina ritiene che la ambiguità o l'eccessiva genericità dell'imputazione debbano generare una nullità a regime intermedio per violazione delle disposizioni sull'intervento dell'imputato (artt. 178 e 180 c.p.p.). Su questi aspetti cfr. L. GIULIANI, *Indagini preliminari e udienza preliminare*, in M. BARGIS (a cura di), *Compendio di procedura penale*, Milano, 2020, p. 541-542.

¹⁷⁵ R. BRICCHETTI, *Sentenza e atto di impugnazione*, cit., p. 195.

legalmente detenuta, fosse priva di munizionamento e quindi scarica, “scarrellando” e premendo il grilletto in direzione del Vannini, ospite presso l’abitazione, aveva esplosivo colposamente un colpo d’arma da fuoco attingendo il giovane a livello della faccia esterna del terzo medio del braccio destro con tramite che attraversava il lobo superiore del polmone destro e poi il cuore, in concorso tra loro, ritardavano i soccorsi e fornivano agli operatori del 118 e al personale paramedico, informazioni false e fuorvianti, così cagionando, accettandone il rischio, il decesso del Vannini che avveniva alle ore 3.10 del 18.05.2015, di anemia acuta meta emorragica conseguente alle suindicate lesioni»¹⁷⁶.

In questo caso la lunghezza dell’unica frase, che prosegue senza un punto per più di dodici righe, l’abbondanza di participi, gli errori nella punteggiatura e nell’ordine delle parole, nonché il lessico tecnico e pseudotecnico con molta probabilità hanno ostacolato l’individuazione del tema del giudizio per tutti i soggetti coinvolti e, di conseguenza, hanno pregiudicato l’attuazione piena del contraddittorio e la ragionevole durata del processo. In tale ipotesi l’oscurità del testo è senza dubbio legata anche alle peculiarità dei fatti concreti, che non sono mai stati completamente chiariti, tuttavia, non è certo un caso che la vicenda processuale scaturita da questa imputazione sia stata particolarmente lunga e tortuosa e che i giudici intervenuti nei vari gradi di giudizio abbiano fornito diverse – e in parte contrastanti – ricostruzioni giuridiche dell’accaduto¹⁷⁷.

Considerazioni analoghe a quelle relative all’imputazione valgono anche per gli atti redatti dagli *avvocati*, spesso caratterizzati da una sintassi tortuosa e involuta, oltre che da arcaismi e latinismi. Anche in tali ipotesi, infatti, le difficoltà di comprensione ostacolano la corretta attuazione del contraddittorio e possono richiedere al giudice un lavoro complesso di interpretazione che allunga inutilmente i tempi – già interminabili – del processo¹⁷⁸. Queste conseguenze, del resto, non

¹⁷⁶ Capo di imputazione ricavato da Corte d’Assise di Roma, sent. 29 gennaio 2019, n. 3, disponibile in *Giurisprudenzapenale.com*, con nota di G. STAMPANONI BASSI, *La sentenza d’appello del caso Vannini: tra formula di Frank e principio del favor rei*, 28 aprile 2019.

¹⁷⁷ Per una panoramica su questa vicenda giurisprudenziale si veda B. FRAGASSO, *La Cassazione sul caso Vannini: i rapporti tra omicidio mediante omissione e omissione di soccorso aggravata dall’evento morte in un noto caso di cronaca*, in *Sistema penale*, 13 aprile 2020.

¹⁷⁸ In relazione a tali aspetti N. TRIGGIANI, *In nome del popolo italiano?*, cit., p. 3 ss. Per le caratteristiche del linguaggio degli avvocati si rimanda a quanto detto *supra*, capitolo II, paragrafo 3.3., oltre che a F. COPPI, *Il linguaggio della difesa penale*, cit., p. 107 ss.

possono essere giustificate invocando il carattere inviolabile del diritto di difesa, poiché l'esercizio di tale diritto non può certo compromettere gli altri principi fondamentali: tra i valori con cui il diritto in questione deve necessariamente coordinarsi vi sono senza dubbio quello *alla realizzazione della giustizia* e l'interesse a che «i processi siano portati a compimento entro congrui termini perché la giurisdizione penale assolva alla sua fondamentale funzione»¹⁷⁹. A questo si deve aggiungere, per di più, che il carattere prolisso e ridondante dell'atto può arrecare pregiudizio anche alla stessa parte difesa, compromettendo il diritto garantito dall'articolo 24 della Costituzione¹⁸⁰.

È interessante considerare, inoltre, che i vizi della lingua non contraddistinguono esclusivamente gli atti processuali scritti, ma possono caratterizzare anche la *trattazione orale*, producendo sempre effetti negativi per tutte le persone coinvolte nel giudizio. A tale proposito appare significativo considerare la fase dell'esame e del controesame dei testimoni e dell'imputato. In questa fase è molto importante ricordare che nel processo possono essere coinvolte persone di diversa estrazione sociale e culturale, che non condividono i medesimi presupposti comunicativi¹⁸¹: chi formula le domande dovrebbe quindi adeguare il suo linguaggio al livello culturale della persona esaminata, in modo da ottenere risposte genuine e comprensibili che, a loro volta, possano consentire una ricostruzione chiara dei fatti in causa¹⁸². Paiono evidenti, allora, le ripercussioni che i vizi linguistici possono avere, anche in questa fase, sull'istaurazione corretta del contraddittorio e sull'attuazione del diritto di difesa. L'uso di una lingua involuta, tortuosa, caratterizzata da un ordine peculiare delle parole e da un lessico arcaico e pseudotecnico può infatti creare un disagio psicologico nel testimone, suscitando risposte inutili, fuorvianti, contraddittorie – o addirittura mancate risposte – che ne

¹⁷⁹ Corte Cost. 16 marzo 1976, n. 48, citata in M. SCAPARONE, *Il II comma dell'articolo 24*, cit., p. 85.

¹⁸⁰ M. BRANCACCIO, *Oltre il linguaggio giuridico, per un rinnovamento culturale della motivazione delle sentenze*, in *Giustiziainsieme.it*, 14 luglio 2021.

¹⁸¹ Su questi aspetti si veda P. BELLUCCI, *A onor del vero*, cit., p. 216 ss.

¹⁸² M. CARBONE, *Il linguaggio del pubblico ministero*, cit., p. 36. Considerazioni analoghe, riferite però all'attività degli avvocati, si rinvencono in E. ALBANESE, *Il linguaggio dell'avvocato penalista*, cit., p. 20 ss.

compromettono la credibilità e vanificano l'intero esame¹⁸³. Tutto ciò indebolisce la posizione processuale della parte che fondava la sua ricostruzione dei fatti proprio su quella testimonianza, pregiudicando il suo diritto di difesa nonché la piena attuazione del contraddittorio in condizioni di parità. Osservazioni analoghe valgono anche per l'esame dell'imputato che, se viene *sopraffatto dall'antilingua*, rimane bloccato in una posizione di svantaggio e di inferiorità.

Infine, ritornando agli atti scritti, il diritto di difesa e i principi del *giusto processo* sono senza dubbio compromessi, oltre che dai vizi linguistici dell'imputazione e degli atti difensivi, anche dalle patologie della lingua utilizzata nella *motivazione delle sentenze*.

Come abbiamo osservato, la motivazione della sentenza ha una funzione *extraprocessuale* e una funzione *endoprocessuale*. Dal primo punto di vista il giudice dovrebbe rivolgersi al *popolo*, in nome del quale è amministrata la giustizia ai sensi dell'articolo 103 della Costituzione: la motivazione della sentenza, in altri termini, dovrebbe consentire un controllo sull'esercizio della giurisdizione da parte dell'intera collettività. Tuttavia, il tecnicismo e l'oscurità sempre più imperanti delle sentenze fanno sì che il popolo rimanga il mero destinatario *ideale*: il giudice si rivolge di fatto solo a un gruppo ristretto di persone, rappresentato dal pubblico ministero, dai difensori e dai giudici competenti per l'impugnazione, che diventano così i *destinatari effettivi* della sentenza¹⁸⁴. Si parla a questo proposito di funzione *endoprocessuale* della motivazione: la motivazione costituisce, in tal senso, lo *snodo* verso i successivi gradi di giudizio¹⁸⁵. Anche quest'ultima funzione, peraltro, può essere adempiuta soltanto se i motivi della decisione sono esposti con chiarezza e precisione: i fatti e gli elementi raccolti nel corso del processo, infatti, acquistano un significato determinato solo se sono narrati senza ambiguità o oscurità e soltanto in tal modo contribuiscono a creare una *verità processuale*, che poi può essere

¹⁸³ P. BELLUCCI, *A onor del vero*, cit., p. 370 ss. Per un esempio pratico degli effetti che può avere l'uso dell'antilingua nel corso dell'esame testimoniale si veda *supra*, capitolo II, paragrafo 3.3.

¹⁸⁴ E. AMODIO, voce *La motivazione della sentenza penale*, cit., p. 181 ss. Particolarmente critico nei confronti di queste caratteristiche (anche se in relazione alla sentenza civile) M. TARUFFO, voce *La motivazione della sentenza civile (controllo della)*, in *Enc. dir.*, 1999, p. 776.

¹⁸⁵ P. BELLUCCI, *A onor del vero*, cit., p. 5.

eventualmente contestata nei successivi gradi di giudizio¹⁸⁶. «Motivare una decisione – come si è detto – significa spiegarla, giustificarla per mettere il destinatario nelle condizioni, se del caso, di criticarla, per consentire in altre parole al destinatario una difesa effettiva»¹⁸⁷.

I più importanti principi processuali risultano dunque compromessi quando le sentenze si presentano come prolisse, generiche, contorte e criptiche, quando «strutture ipotattiche con viluppi proposizionali quasi inestricabili si giustappongono a nominalizzazioni prolungate al di là di una ragionevole soglia di comprensibilità»¹⁸⁸.

In tali ipotesi, innanzitutto, vengono pregiudicati i diritti fondamentali delle persone coinvolte nel processo, che non riescono a comprendere le ragioni della decisione e si sentono quindi esposte all'esercizio di un potere punitivo che appare feroce e arbitrario, in quanto non controllabile¹⁸⁹: questa situazione – come vedremo – finisce per compromettere anche la fiducia della collettività intera nei confronti dell'amministrazione della giustizia e, in ultima analisi, rende il diritto penale *ineffettivo*¹⁹⁰. Ma, al di là delle percezioni dei destinatari *apparenti*, i vizi della motivazione producono conseguenze pregiudizievoli anche per quelli che abbiamo definito destinatari *effettivi* della sentenza: la lingua oscura e tortuosa della motivazione, infatti, può rendere difficoltosa la formulazione dell'atto di appello anche per gli avvocati e i pubblici ministeri più esperti. Solo una motivazione chiara e precisa può costituire il *paradigma devolutivo* su cui fondare il diritto di impugnazione: di fronte a una sentenza oscura le parti tecniche, nonostante la loro preparazione giuridica, non sono in grado di contro argomentare in modo efficace

¹⁸⁶ Su questi aspetti cfr. M. BRANCACCIO, *Oltre il linguaggio giuridico*, cit. Sul concetto di verità e sull'importanza della ricostruzione dei fatti elaborata dal giudice, si veda M. TARUFFO, *La semplice verità. Il giudice e la costruzione dei fatti*, Roma-Bari, 2009, p. 1 ss. e ID, *Verso la decisione giusta*, cit., p. 99 ss.

¹⁸⁷ R. BRICCHETTI, *Sentenza e atto di impugnazione*, cit., p. 213. L'Autore precisa l'importanza di un'esposizione chiara, lineare, ma anche concisa, con la *messa al bando* di «inutili divagazioni, di esibizioni di erudizione fini a sé stesse».

¹⁸⁸ P. BELLUCCI, *A onor del vero*, cit., p. 325.

¹⁸⁹ Sul fatto che il diritto di difesa vada inteso anche come diritto a comprendere le ragioni della decisione: M. SCAPARONE, *Il II comma dell'articolo 24*, cit., p. 83.

¹⁹⁰ «Sono in gioco importanti metavalori: la fiducia dei cittadini nella giustizia; il ruolo, la legittimazione democratica e l'indipendenza della magistratura; lo Stato di diritto e la *rule of law*». G. CANZIO, *Dire il diritto nel XXI secolo*, cit., p. 2.

le considerazioni del giudice, con un conseguente pregiudizio per il diritto al riesame della decisione, corollario fondamentale del diritto di difesa¹⁹¹.

Allo stesso tempo, peraltro, una sentenza oscura può anche rappresentare un incentivo a rivolgersi ai giudici superiori, determinando uno spreco di risorse e un allungamento dei tempi processuali.

A questo proposito è importante sottolineare, per di più, che la scarsa chiarezza della sentenza impugnata può intralciare il lavoro svolto dai giudici dell'impugnazione, che, per comprendere le ragioni della decisione e sottoporla a un esame critico, sono costretti a un lavoro lungo e complesso di studio e di *parafrasi*, volto a sciogliere il groviglio di subordinate implicite, avverbi, doppie negazioni, latinismi scorretti, parole auliche e desuete. In tal modo viene dunque compromesso anche il principio di ragionevole durata del processo¹⁹². «Chiarezza espositiva e qualità linguistica di sentenze e atti processuali diventano così strumento di riduzione dei tempi della giustizia e vie, tra le altre, per realizzare il “giusto processo»¹⁹³.

È interessante evidenziare che anche la stessa Corte di Cassazione sembra aver acquisito negli ultimi anni una maggiore consapevolezza in relazione a questi temi. Appare paradigmatica, in tal senso, una sentenza delle Sezioni Unite del 2016 con cui viene stigmatizzata, con una certa severità, la scarsa chiarezza della decisione impugnata che pone difficoltà di lettura e di comprensione a causa dell'«*elefantiasi che offusca le ragioni della decisione*», della «*disorganica esposizione*» degli argomenti e dell'incapacità di esporre un ragionamento lineare attraverso una lingua piana e corretta¹⁹⁴.

In conclusione, dunque, pare evidente come l'oscurità eccessiva della motivazione sia in grado di pregiudicarne tutte le funzioni: non solo quella *extraprocessuale*, perché il popolo non ha gli strumenti adeguati a comprenderne il

¹⁹¹ G. CANZIO, *ivi*, p. 10. Sul fatto che il diritto a impugnare sia un corollario del diritto di difesa si veda M. GIALUZ, voce *sub* art. 24, cit., p. 236.

¹⁹² N. TRIGGIANI, *Sentenze penali italian style*, in ID (a cura di), *Il linguaggio del processo*, cit., p. 131.

¹⁹³ M. V. DELL'ANNA, *Linguaggio, processo e semplificazione degli atti processuali*, in N. TRIGGIANI (a cura di), *ivi*, p. 42.

¹⁹⁴ Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 23 giugno 2016, n. 40516, riportata in G. CANZIO, *Dire il diritto nel XXI secolo*, p. 6.

contenuto, ma anche quella *endoprocessuale*, poiché le parti in causa e i giudici superiori non possono esercitare i loro diritti e le loro facoltà se non riescono a cogliere le ragioni della decisione. L'esercizio della funzione giurisdizionale viene così sottratto a ogni forma di controllo esterno e diviene, in definitiva, profondamente antidemocratico. «È facile intendere che su questo punto passa il confine tra uso autoritario e arbitrario del potere ed esercizio razionale e democratico di esso: il potere arbitrario non si giustifica; il potere democratico rende conto delle proprie "buone ragioni"»¹⁹⁵. Se la lingua dei giudici è oscura e incomprensibile l'intera collettività viene esposta al rischio di un potere punitivo irrazionale, esercitato senza limiti e senza regole: risulta frustrata ogni possibilità di conoscenza e prevedibilità oggettive del diritto penale, che abbandona ogni persona in una situazione di estrema *vulnerabilità*¹⁹⁶.

Allora, come afferma Patrizia Bellucci, pare lecito domandarsi come può il processo «essere *uguale per tutti* se chi è istituzionalmente e professionalmente chiamato a fronteggiare, e magari tutelare, svantaggi e vulnerabilità talvolta combatte con personali inadeguatezze – che nessuno ha provveduto a sanare – o addirittura annega e si confonde a sua volta nel proprio svantaggio»¹⁹⁷.

4.1. Un ulteriore possibile effetto delle sentenze oscure: l'imprevedibilità dell'esito giudiziale.

Le osservazioni precedenti impongono di esaminare un'ultima conseguenza dei vizi della lingua processuale. Le sentenze oscure e incomprensibili, infatti, non pregiudicano esclusivamente il diritto di difesa e la realizzazione del *giusto processo*, ma possono frustrare anche un altro principio fondamentale: la *prevedibilità dell'esito giudiziale*.

¹⁹⁵ M. TARUFFO, voce *Motivazione della sentenza civile*, cit., p. 775.

¹⁹⁶ M. BRANCACCIO, *Oltre il linguaggio*, cit. Quanto al fatto che chi scrive spesso ha l'interesse a non farsi capire, proprio per evitare che la propria capacità e il proprio potere vengano messi in discussione, si veda M. ROSATI, *Forte e chiaro*, cit., p. 118. Si può affermare che una motivazione chiara è fondamentale per controllare che sia stato attuato il *modello costituzionale di giustizia*. Su questo ultimo aspetto: M. TARUFFO, voce *Motivazione della sentenza civile*, cit., p. 776.

¹⁹⁷ P. BELLUCCI, *A onor del vero*, cit., p. 434.

Tale principio è legato alla capacità della sentenza di agire come strumento di efficacia persuasiva per orientare le decisioni future relative a casi analoghi. Questa capacità attiene in particolare alle sentenze della Corte di Cassazione, molte delle quali sono destinate a essere pubblicate sulle riviste giuridiche e a essere massimate, divenendo così dei *precedenti* in grado di influenzare la giurisprudenza successiva, di legittimità e di merito, che può quindi diventare *prevedibile*¹⁹⁸.

Pare preferibile, a tale proposito, parlare di *prevedibilità dell'esito giudiziale* piuttosto che di *prevedibilità della decisione*. Infatti, una volta sconfessato l'ideale del giudice bocca della legge, secondo cui l'applicazione della disposizione legislativa discende da un mero sillogismo, risulta inconcepibile una prevedibilità della singola e concreta decisione giudiziale, decisione che dipende in gran parte da variabili incalcolabili, legate al caso concreto e anche alla personalità del singolo giudice. In questo quadro oggetto di prevedibilità possono essere solo la qualificazione giuridica del fatto e le probabili conseguenze sanzionatorie¹⁹⁹: prevedibile deve essere allora non tanto la decisione peculiare del singolo giudice ma il *diritto*, inteso nella sua «duplice veste di formante legislativo e giurisprudenziale». Il principio di prevedibilità dell'esito giudiziale, più precisamente, esige una razionalità e una coerenza intrinseca della decisione nonché una sua congruenza con il dato legislativo, secondo la prospettiva di un *destinatario ragionevolmente avveduto*²⁰⁰. La giurisprudenza, in tal senso, deve dunque *collaborare* con il legislatore, in un'ottica di *ripartizione* e non di *divisione* dei poteri, cercando di interpretare e applicare in maniera prevedibile e coerente la disposizione legale²⁰¹.

Prima di analizzare le ripercussioni che i vizi della lingua possono avere sul principio di prevedibilità dell'esito giudiziale, appare opportuno esaminarne le fonti. Questo principio costituisce innanzitutto, come abbiamo visto, un corollario

¹⁹⁸ N. TRIGGIANI, "In nome del popolo italiano?", cit., p. 2.

¹⁹⁹ In questo senso F. CONSULICH, *Così è (se vi pare)*, cit., p. 8, ma anche M. DONINI, *Il diritto giurisprudenziale penale*, in *Dir. pen. cont.*, 16 giugno 2016, p. 33.

²⁰⁰ S. DE BLASIS, *Oggettivo, soggettivo ed evolutivo nella prevedibilità dell'esito giudiziario tra giurisprudenza sovranazionale e ricadute interne*, in *Dir. pen. cont.*, 4/2017, p. 158.

²⁰¹ M. DONINI, *Il diritto giurisprudenziale penale*, cit., p. 36-37. È importante sottolineare che la prevedibilità è un concetto relativo e non assoluto: la necessità di assicurare al diritto penale aderenza alla realtà e vitalità impone di evitare qualunque rigidismo.

del principio di legalità convenzionale: l'articolo 7 della CEDU riconosce, infatti, un vero e proprio diritto del cittadino a essere tutelato contro l'esercizio di un potere punitivo che non sia per lui prevedibile nell'*an* e nel *quantum*. Nel nostro ordinamento, peraltro, non è sufficiente la prevedibilità dell'andamento della giurisprudenza, perché la disposizione convenzionale deve essere interpretata alla luce del principio costituzionale di legalità, incentrato sulla riserva di legge: i consociati, in questo senso, hanno più che altro «un preciso diritto di fare affidamento sull'*interpretazione* del precetto» *legislativo* «fornita dalla giurisprudenza, e di regolare conseguentemente il proprio comportamento, senza rischiare di essere *sorpresi ex post* da un'interpretazione (e una conseguente applicazione) della norma *non prevedibile* a proprio danno»²⁰².

Questa idea di prevedibilità dell'esito giudiziale non è però estranea al nostro sistema costituzionale e trova un fondamento anche negli articoli 25 e 27 della Carta fondamentale²⁰³.

È vero che secondo l'articolo 25, c. 2, della Costituzione *nessuno può essere punito se non in forza di legge*, ma è altrettanto vero che ogni legge necessita, inevitabilmente, di un'interpretazione e applicazione da parte della giurisprudenza: l'interprete deve allora svolgere la sua attività in maniera coerente e prevedibile, in modo da non vanificare il principio della riserva di legge e non frustrare la tutela dei diritti di libertà dei singoli cittadini attraverso un'interpretazione del precetto che, seppure conforme al dato letterale, risulta assolutamente estemporanea. Senza il corollario della prevedibilità, «il principio di legalità in materia penale nel suo complesso – così come tradizionalmente inteso nell'ordinamento italiano – si presenta incapace di fornire una qualche garanzia contro le incoerenze della giurisprudenza nell'interpretazione delle norme incriminatrici, laddove tale

²⁰² F. VIGANO', *Il principio di prevedibilità*, cit., p. 13. Quanto osservato porta a sostenere che ogni interpretazione deve essere non semplicemente *prevedibile*, ma lo *sviluppo prevedibile* del testo legislativo in vigore. A tale proposito si vedano: L. EUSEBI, *L'insostenibile leggerezza del testo*, cit., p. 1687 e D. PULITANO', *Paradossi della legalità*, cit., p. 53-54. Sul rapporto tra legalità convenzionale e costituzionale si rimanda a *supra*, paragrafo 3.1 di questo capitolo.

²⁰³ Su tale aspetti si veda A. MASSARO, *Determinatezza della norma penale*, cit., p. 438 ss.

interpretazione si mantenga *al di qua* del limite del divieto di analogia»²⁰⁴. In altri termini, i cittadini devono essere tutelati anche nei confronti di una imprevedibilità del diritto derivante non tanto – o comunque non solo – da una scarsa qualità dei precetti, ma da sentenze irrazionali e contraddittorie.

La magistratura, in tal senso, rappresenta allo stesso tempo un'istituzione di potere e un'istituzione di garanzia: nel processo si deve rafforzare e attuare la legalità, attraverso l'applicazione uguale per tutti della legge penale agli autori dei reati²⁰⁵.

Queste considerazioni diventano ancora più rilevanti in un contesto come quello attuale che, come osservato, è caratterizzato da uno «sbilanciamento dell'asse dal diritto penale legislativo a quello giurisprudenziale»²⁰⁶. Sbilanciamento determinato, prima di tutto, da una cattiva qualità linguistica delle leggi penali. Di fronte alla *sciatteria* delle disposizioni è essenziale tentare di riequilibrare l'imprecisione e l'ambiguità legislative con la prevedibilità e la coerenza delle interpretazioni giurisprudenziali, così da evitare che alla *crisi della legge* si aggiunga la *crisi del diritto*, «in nome di un principio eticamente avvertito, per cui dinnanzi ai difetti del legislatore si accrescono le responsabilità del giudice»²⁰⁷.

Oltre che nell'articolo 25 della Costituzione, l'esigenza di prevedibilità trova un fondamento anche nell'articolo 27, dal quale si ricava il *principio di colpevolezza*. Tale principio, strettamente collegato a quello di legalità, è posto infatti a garanzia di libere scelte di azione dei cittadini: questi ultimi devono poter agire «sulla base di una valutazione anticipata (“calcolabilità”) delle conseguenze giuridico-penali della propria condotta; “calcolabilità” che verrebbe meno ove all'agente fossero addossati accadimenti estranei alla sua sfera di consapevole dominio, perché non solo non

²⁰⁴ F. VIGANO', *Il principio di prevedibilità*, cit., p. 7. In senso analogo anche C. PAONESSA, *Parola e linguaggio nel diritto penale*, cit. p. 309. Sulla necessità di un'interazione tra diritto sostanziale e diritto processuale si consenta il rinvio a quanto detto nei paragrafi precedenti.

²⁰⁵ Su questo aspetto si veda D. PULITANO', *Populismi e penale*, cit., p. 131 e 137.

²⁰⁶ F. PALAZZO, *Legalità penale, interpretazione ed etica del giudice*, cit., p. 1254.

²⁰⁷ *Ivi*, p. 1264. È bene ribadire, peraltro, come per risolvere la *crisi* non sia sufficiente agire sul piano applicativo: occorre creare un coordinamento tra asse legislativo e asse giurisprudenziale, valorizzando l'esigenza di conoscibilità e prevedibilità del diritto, inteso come sintesi di *law in the books* e *law in action*. Su questi aspetti chiarissime le riflessioni di F. CONSULICH, *Così è (se vi pare)*, cit., p. 43 e di F. PALAZZO, *Legalità fra law in the books e law in action*, cit., p. 1 ss.

voluti né concretamente rappresentati, ma neppure prevedibili ed evitabili»²⁰⁸. Le esigenze sottese al principio di colpevolezza rimangono quindi frustrate di fronte a interpretazioni imprevedibili del dettato normativo.

In definitiva, la prevedibilità «risponde certamente a una logica di tutela dei diritti soggettivi del destinatario della norma, ma è funzionale anche alla tutela di principi e interessi oggettivi costituzionalmente garantiti tra cui l'uguaglianza e parità di trattamento di cui all'art. 3 Cost. e, più in generale, risponde ad una logica di arricchimento delle garanzie dei consociati»²⁰⁹.

Se allora l'esigenza di prevedibilità dell'esito giudiziale riveste una posizione centrale nel quadro dei principi penalistici, risulta fondamentale stabilire in che modo essa possa essere soddisfatta.

In primo luogo, perché sia garantita una prevedibilità minima dell'esito giudiziale è essenziale che la disposizione legislativa sia redatta con una lingua chiara e precisa. Una legge ambigua o generica, come abbiamo visto in relazione al *favoreggiamento della prostituzione*, finisce infatti per legittimare interpretazioni eterogenee e imprevedibili, senza si possa fare riferimento al dato lessicale o al bene protetto per arginare l'arbitrio giurisprudenziale.

Al fine di evitare ripetizioni superflue, però, in questa sede interessa valorizzare soprattutto il ruolo che i giudici possono svolgere per fare sì che la prevedibilità dell'esito giudiziale non rimanga «pura illusione o mero auspicio ma sia implementabile come effettiva e supplementare garanzia individuale»²¹⁰.

Sul piano giurisprudenziale la prevedibilità non può essere ricercata limitandosi a sollecitare una maggiore vincolatività del *precedente*²¹¹. Anzi, «la

²⁰⁸ Corte Cost., sentenza 11 luglio 2007, n. 322, paragrafo 2.3. Disponibile in *cortecostituzionale.it*.

²⁰⁹ S. DE BLASIS, *Oggettivo, soggettivo ed evolutivo nella prevedibilità*, cit., p. 130. Nello stesso senso anche M. BRANCACCIO, *Oltre il linguaggio giuridico*, cit., ma anche G. CANZIO, *Dire il diritto nel XXI secolo*, cit., p. 1.

²¹⁰ G. FIANDACA, *Prima lezione di diritto penale*, cit., p. 148: l'Autore evidenzia l'importanza di concentrare l'attenzione sulla prassi giudiziaria.

²¹¹ In questo senso M. TARUFFO, *Precedente e giurisprudenza*, Napoli, 2007, p. 1 ss.: L'Autore critica anche l'espressione *vincolatività del precedente*, ritenendo più opportuno parlare di *forza del precedente*. Sul tema del precedente si rimanda a: A. CADOPPI, *Il valore del precedente nel diritto penale. Uno studio sulla dimensione in action della legalità*, Torino, 2014, p. 1 ss. e G. CANZIO,

nomofilachia deve essere maneggiata con cura, per non accentuare così facendo l'inclinazione giudiziaria del sistema, per non creare cioè un potere "altro", particolarmente invasivo per la sua vicinanza al fatto e alle persone, invece che un "contro"-potere capace di contenere il potere politico»²¹². Risulta piuttosto opportuno fissare alcune regole che i giudici devono seguire per cercare di elaborare un principio di diritto che possa anche solo candidarsi ad avere il *valore* di un *precedente* capace di orientare la giurisprudenza successiva²¹³. Tra queste regole riveste un'importanza primaria la *regola linguistica*, senza la quale ogni direttiva ermeneutica risulta superflua e priva di significato²¹⁴. La tenuta del precedente, infatti, è strettamente legata alla lingua utilizzata dal giudice: se non sono rispettati i principi della grammatica e della sintassi, se non viene adoperato un lessico chiaro, semplice e univoco nella redazione della sentenza, non vi sono neppure le premesse per una stabilizzazione interpretativa²¹⁵.

Più precisamente, la giurisprudenza non è mai fonte del diritto in senso tecnico, perché soltanto il legislatore può *creare* diritto. Tuttavia, essa esercita un'importante funzione conoscitiva: interpreta, applica, estende e chiarifica le disposizioni legislative, fungendo da tramite tra il legislatore e il cittadino. Ogni giudice di fronte a un caso complesso, assume come punto di riferimento non solo la disposizione legislativa che deve applicare ma anche le decisioni giurisprudenziali precedenti che hanno contribuito a delinearne il significato. Ecco che allora gli stessi principi che valgono per il formante legislativo devono essere applicati anche al formante giurisprudenziale²¹⁶: «si tratta pur sempre della chiarezza del messaggio

Nomofilachia, valore del precedente e struttura della motivazione, in *Foro it.*, 10/2012, p. 310 ss. Osservazioni critiche sulla rilevanza del precedente, che potrebbe esasperare l'ambiguità della giurisprudenza, sono rinvenibili in L. PASSANANTE, *Il precedente impossibile. Contributo allo studio di diritto giurisprudenziale nel processo civile*, Torino, 2018, p. 1 ss.

²¹² F. PALAZZO, *Legalità penale, interpretazione ed etica del giudice*, cit., p. 1272.

²¹³ *Ivi*, p. 1257 ss.: Palazzo individua una serie di regole interpretative che dovrebbero essere seguite per stabilire un nuovo e più equilibrato rapporto tra legge e giudice.

²¹⁴ Si evidenzia l'importanza di una riflessione sul linguaggio della giurisprudenza in D. PULITANO', *Crisi della legalità e confronto con la giurisprudenza*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2015, p. 46 ss.

²¹⁵ G. CANZIO, *Nomofilachia, valore del precedente*, cit., p. 310: Canzio evidenzia come il rispetto di tali regole linguistiche minime potrebbe avere effetti vantaggiosi anche in relazione alla ragionevole durata dei processi.

²¹⁶ M. DONINI, *Il diritto giurisprudenziale penale*, cit., p. 35.

normativo e della sua accessibilità/decifrabilità da parte del destinatario»²¹⁷. La prevedibilità dell'esito giudiziale va dunque intesa come il corollario della legalità penale che estende le esigenze di precisione e determinatezza anche al diritto vivente, in modo da evitare pregiudizi arbitrari ai diritti di libertà dei cittadini²¹⁸. Come osserva Francesco Viganò: «un giudice attento al valore della prevedibilità delle (future) decisioni giudiziali, e consapevole al tempo stesso della funzione di precedente che potrebbe assumere la propria decisione, dovrebbe sempre sforzarsi non solo di *enunciare in termini generali e astratti la regola iuris (= il principio di diritto) che sostiene la decisione stessa*, ma anche di *conferire a tale regola contorni il più possibile precisi*, in modo che tale regola si possa quanto meno candidare a fungere da criterio praticabile per future decisioni di casi simili da parte di altri giudici»²¹⁹.

Una motivazione ambigua o generica – al pari di una legge imprecisa – non è in grado di fornire agli altri giudici alcuna indicazione utile, orientandone l'attività interpretativa²²⁰. Ogni magistrato è così incentivato a *creare* interpretazioni nuove, aumentando l'incertezza del diritto e, in molti casi, anche accrescendo l'oscurità del testo legislativo. I vizi della lingua giurisprudenziale, quindi, «rappresentano il fallimento della valenza comunicativa della norma e la sua quasi definitiva “incalcolabilità”»²²¹ e compromettono così i diritti di libertà dei cittadini. Questi ultimi si trovano esposti all'arbitrio di un potere punitivo, che il disposto legislativo non è da solo in grado di arginare e contenere – tanto più se già di per sé la lingua del legislatore presenta aspetti patologici. Non è allora insensato affermare che «con cattive leggi e buoni giudici si può sempre governare, ma con cattivi giudici le buone leggi non servono a niente»²²².

²¹⁷ D. CASTRONUOVO, *Tranelli del linguaggio e “nullum crimen”*, cit., p. 12.

²¹⁸ Su questi aspetti G. CANZIO, *Nomofilachia, valore del precedente*, cit., p. 305.

²¹⁹ F. VIGANO', *Il principio di prevedibilità*, cit., p. 27 (corsivo dell'Autore).

²²⁰ Su questi aspetti cfr. G. LATTANZI, *Il giudice e il diritto penale di fonte giurisprudenziale. Intervento del Presidente della Scuola Superiore della Magistratura all'incontro del Presidente della Repubblica con i magistrati ordinari in tirocinio nominati con d.m. 12 febbraio 2019 (Roma, 26 febbraio 2020)*, in *Sistema penale*, 28 febbraio 2020.

²²¹ D. CASTRONUOVO, *Tranelli del linguaggio e “nullum crimen”*, cit., p. 42.

²²² F. PALAZZO, *Legalità penale, interpretazione ed etica del giudice*, cit., p. 1277: l'Autore riprende una frase celebre di Otto Von Bismarck.

Per chiarire queste osservazioni è opportuno considerare alcuni esempi.

Innanzitutto, appare paradigmatica la giurisprudenza in materia di *coltivazione di sostanze stupefacenti*. L'articolo 73 del d.p.r. 309/90 fa riferimento al concetto generico di *coltivazione*: si tratta di un termine descrittivo, che trae il suo significato direttamente dall'esperienza sensibile, ma che, in assenza di una definizione legislativa precisa, appare privo di un significato univoco. Esso si presta infatti a comprendere una serie eterogenea di condotte, dalla coltivazione domestica alla coltivazione industriale finalizzata al commercio. Il vizio di imprecisione della lingua legislativa è stato peraltro amplificato, per molti anni, da una giurisprudenza oscura e imprevedibile. Un primo orientamento affermava che *«l'offensività della condotta consiste nella sua 'idoneità' a produrre la sostanza per il consumo, [...] sicché non rileva la quantità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, ma la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre la sostanza stupefacente»*²²³. La tesi opposta, invece, riteneva che la condotta di coltivazione dovesse considerarsi penalmente irrilevante, in quanto inoffensiva, in tutti quei casi in cui essa presentava *«tale levità da essere sostanzialmente irrilevante l'aumento di disponibilità di droga e non prospettabile alcuna ulteriore diffusione della sostanza. Ovvero, a fronte della realizzazione della condotta tipica, che è la coltivazione di una pianta conforme al 'tipo botanico' e che abbia, se matura, raggiunto la soglia di capacità drogante minima, il giudice potrà e dovrà valutare se la condotta stessa sia del tutto inidonea alla realizzazione della offensività in concreto. L'ambito di tale inoffensività è, ragionevolmente, quello del conclamato uso esclusivamente personale e della minima entità della coltivazione tale da escludere la possibile diffusione della sostanza producibile e/o l'ampliamento della coltivazione»*²²⁴. In entrambi i casi la formulazione linguistica del principio di diritto non appariva particolarmente felice: veniva adoperato un lessico arcaico e pseudo tecnico, che non era in grado di esprimere concetti precisi e univoci secondo la scienza botanica – si pensi alla genericità dell'espressione *attitudine a giungere a*

²²³ Ad esempio, si veda Cass., 15 dicembre 2015, n. 49476, disponibile su *dejure.it*.

²²⁴ A tale proposito si rimanda, ad esempio, a Cass., 21 gennaio 2016, n. 2548, disponibile su *dejure.it*.

maturazione. Il secondo orientamento, però, risultava del tutto incapace di fornire dei criteri di valutazione univoci a causa della mancanza di qualunque coordinazione tra gli elementi della frase, dell'abbondanza degli avverbi, dell'inversione dell'ordine delle parole e del lessico particolarmente generico. Che cosa doveva intendersi per *levità tale da essere irrilevante l'aumento della disponibilità di droga*? Qual era la *capacità drogante minima*? *Uso personale conclamato* significava che la volontà di destinare la sostanza a uso personale doveva essere *dichiarata in modo solenne all'intera collettività*? Cosa doveva intendersi per esclusione del *possibile ampliamento della coltivazione*?

Per enunciare la loro tesi i giudici avevano utilizzato una lingua in apparenza aulica e solenne ma, in concreto, priva di ogni efficacia comunicativa. Non è un caso, allora, che il secondo orientamento sia stato recepito dalla giurisprudenza successiva in maniera contraddittoria e imprevedibile²²⁵. Sul punto, in ogni caso, sono di recente intervenute le Sezioni Unite che hanno ripreso la prima tesi esposta, sia pure con alcune precisazioni, volte a conferirle una maggiore coerenza e linearità²²⁶.

Queste osservazioni mostrano, dunque, quanto la lingua utilizzata dai giudici sia essenziale affinché un'interpretazione giurisprudenziale possa almeno candidarsi ad acquisire valore di precedente: se l'estensore non esprime in maniera chiara e inequivocabile il suo ragionamento, la regola elaborata non può essere ripresa per la decisione di casi simili ed è dunque destinata a essere accantonata.

Ancora, per un altro esempio emblematico delle conseguenze dei vizi linguistici delle sentenze, si può fare riferimento a quelle ipotesi in cui la Corte di Cassazione utilizza espressioni generiche e ambigue, incapaci di fornire indicazioni univoche e quindi di orientare la giurisprudenza successiva. Paradigmatica, a tale proposito, è la giurisprudenza in materia di *segnali d'allarme* del dolo. Vi sono dei casi – principalmente legati alla responsabilità per omesso impedimento dell'illecito

²²⁵ Per un riepilogo esaustivo delle varie posizioni giurisprudenziali in materia di coltivazione di stupefacenti: C. BRAY, *Coltivazione di marijuana e (in)offensività della condotta nella recente giurisprudenza di legittimità: necessità di fare chiarezza*, in *Dir. pen. cont.*, 23 maggio 2016, p. 1 ss.

²²⁶ Cass., sez. u., 19 dicembre 2019, n. 12348, disponibile in www.sistemapenale.it con nota di C. BRAY.

altrui da parte di chi riveste una posizione di garanzia – in cui la prova dell'elemento soggettivo risulta particolarmente ostica: in tali casi la giurisprudenza attribuisce rilievo ai c.d. *segnali d'allarme*, ossia a elementi di fatto conosciuti – e ignorati – dal garante, che avrebbero dovuto indurlo ad attivarsi per impedire la commissione del reato. Dal momento che si valorizza l'*evitabilità* dell'evento dannoso, pare evidente il rischio che, attraverso l'enfasi dei segnali d'allarme, siano mascherate sotto forma di responsabilità dolosa ipotesi di responsabilità puramente colposa. La Cassazione, proprio per evitare una sovrapposizione indebita di dolo e colpa, ha affermato che ai fini della prova del dolo sono necessari segnali *perspicui e peculiari*²²⁷. Si fa dunque riferimento alla necessità di distinguere segnali di *diversa pregnanza*: «vi sono segnali utilizzabili ai fini della prova del dolo, definiti perspicui e peculiari; questa specificazione serve a distinguerli da altri segnali meno pregnanti, che pure, in un senso più lato, potrebbero essere definiti segnali *d'allarme*, o *di rischio*, eventualmente rilevanti sul piano della colpa». Le scelte linguistiche della Cassazione paiono però particolarmente infelici. Se infatti il concetto di *perspicere* (vedere attraverso) è sufficientemente chiaro – «segnale *perspicuo* è quello che consente, a chi lo abbia percepito e compreso, di *vedere attraverso di esso qualcosa d'altro, e precisamente il fatto costitutivo di reato*» – altrettanto non si può dire per l'aggettivo *peculiare*. Quest'ultimo è un aggettivo che «non è particolarmente perspicuo, e si presta a interpretazioni di pura retorica»²²⁸. La Cassazione, dunque, seppure mossa da intenzioni nobili, a causa delle sue scelte linguistiche non è riuscita a indicare un criterio univoco in grado di orientare la giurisprudenza successiva. Che cosa significa segnali *peculiari*? Con quale criterio si possono selezionare e valorizzare determinati segnali d'allarme, utili ai fini della prova del dolo? In che modo questi segnali d'allarme si differenziano da quelli che possono fondare eventualmente una responsabilità solo colposa? Nonostante l'espressione coniata dalla Cassazione abbia avuto un successo particolare e sia stata richiamata più volte in altre sentenze posteriori, rimane oggi un'incertezza profonda riguardo

²²⁷ Cass., 4 maggio 2007, n. 23838, disponibile in *Le società*, 2008, pp. 902 ss. con nota di D. PULITANO'.

²²⁸ D. PULITANO', *I confini del dolo. Una riflessione sulla moralità del diritto penale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2013, p. 38. Più in generale sui problemi relativi ai segnali d'allarme cfr. *ivi*, p. 35 ss.

la prova del dolo nella responsabilità per omesso impedimento del reato altrui. La giurisprudenza, in altri termini, sembra aver rinunciato a tracciare in modo rigoroso il confine tra le due forme di colpevolezza per nascondersi dietro a «formule ambiguamente retoriche»²²⁹.

In casi come questi la genericità, l'ambiguità e l'oscurità della lingua delle sentenze hanno come effetto estremo quello di frustrare i diritti dei consociati, che, disorientati, non sono più in grado di prevedere le conseguenze della propria condotta e di tracciare in maniera univoca il confine tra lecito e illecito. «È questo il versante più a rischio (e a più grave rischio) per la tenuta della legalità»²³⁰.

In conclusione, i vizi della lingua dei giudici producono conseguenze analoghe ai vizi della lingua legislativa: determinano un'incertezza del diritto che si ripercuote, inevitabilmente, sui singoli cittadini, compromettendo i loro diritti fondamentali. Valorizzando le esigenze di prevedibilità, allora, non si intende certo sminuire il valore della legalità, ma al contrario innalzare il livello di tutela di tutti i destinatari della legge penale. Ogni legge necessita di un'applicazione giurisprudenziale e spesso – a causa di oscurità e ambiguità sempre più dilaganti – anche di una precisazione o chiarificazione da parte degli interpreti: per tutelare in maniera adeguata i diritti di libertà dei destinatari delle norme risulta allora opportuno garantire una tendenziale uniformità e prevedibilità della giurisprudenza. In tal senso occorre considerare, però, che una sentenza può avere efficacia persuasiva e favorire l'uniformità della giurisprudenza soltanto se appare il risultato di scelte interpretative corrette e dunque si mostra come una decisione *giusta*. E una decisione giusta è innanzitutto una decisione *giustificata in modo ragionevole*, con riflessioni coerenti e comprensibili²³¹. Una lingua chiara, semplice, leggera e diretta dovrebbe dunque divenire il *parametro di qualità* e di *efficienza*

²²⁹ D. PULITANO', *Crisi della legalità*, cit., p. 47-48. Nelle pagine successive sono elencate una serie di formule giurisprudenziali *ambiguamente retoriche*.

²³⁰ D. PULITANO', *ivi*, p. 55.

²³¹ Su questi aspetti limpide le riflessioni di M. TARUFFO, *Il vertice ambiguo*, Bologna, 1991, p. 86 ss.

dell'esercizio della giurisdizione, per evitare che si trasformi in mero esercizio di potere fine a sé stesso²³².

Certo, non si intende qui affermare che una lingua tortuosa e involuta sia l'unica causa dell'incertezza interpretativa: non si può però neppure aspirare a una prevedibilità minima dell'esito giudiziale se non si inizia a esigere una maggiore *cura linguistica* delle sentenze. Se lo Stato deve garantire ai cittadini che *non li punirà senza previamente informarli su ciò che è vietato o comandato*, tutti gli attori istituzionali devono comportarsi in modo tale da attuare questo dogma: «a cominciare, per l'appunto, dai giudici comuni, di legittimità e di merito, sui quali incombe in definitiva la maggiore responsabilità nell'assicurare, nella pratica, che il diritto penale abbia contorni certi e, pertanto, ragionevolmente prevedibili da parte dei suoi destinatari»²³³.

5. La conseguenza estrema dei vizi della lingua penalistica: la compromissione del principio di *effettività*.

Come abbiamo visto le patologie della lingua compromettono i principi fondamentali del diritto penale.

In particolare, i vizi che rendono la lingua legislativa generica e ambigua pregiudicano innanzitutto il principio di precisione e, di conseguenza, compromettono anche i principi di offensività e di frammentarietà. Inoltre, l'oscurità e la genericità della lingua legislativa comportano anche una violazione del principio di riconoscibilità del precetto penale, evidenziando un inadempimento da parte dello Stato dell'obbligo di informare i cittadini su ciò che è lecito e ciò che è vietato. Infine, la vanificazione di tutte queste garanzie compromette anche il principio di legalità convenzionale, con i suoi corollari di accessibilità e prevedibilità del precetto penale.

²³² Cfr. G. CANZIO, *Il linguaggio giudiziario e la comunicazione istituzionale*, in *Giustiziainsieme.it*, 19 maggio 2021.

²³³ F. VIGANO', *Il principio di prevedibilità*, cit., p. 43.

Anche i vizi della lingua processuale, peraltro, producono conseguenze non irrilevanti, pregiudicando l'esercizio del diritto di difesa e i principi del *giusto processo*, nonché rischiando di compromettere ogni possibilità residua di prevedere il *diritto penale*.

I vizi della lingua legislativa, processuale e accademica, sommati e combinati gli uni agli altri, comportano però una conseguenza ulteriore, che è opportuno esaminare: la compromissione del *principio di effettività*.

Si tratta di un principio di politica criminale di derivazione costituzionale che esige l'idoneità del diritto penale al raggiungimento del suo scopo²³⁴. L'effettività, in tal senso, è legata ai principi di *meritevolezza della pena* e di *sussidiarietà*, rispetto ai quali si colloca in una posizione accessoria ma non subordinata. Questi ultimi principi consentono al legislatore di optare per lo strumento penale soltanto quando viene in rilievo un comportamento meritevole di punizione, che non può essere sanzionato in maniera adeguata dagli altri rami dell'ordinamento. A ciò il principio di effettività aggiunge la necessità che lo strumento penale mostri un'attitudine considerevole alla realizzazione del suo obiettivo²³⁵. Questa condizione ulteriore si spiega perché il diritto penale, incidendo sulla libertà personale dei cittadini, impone dei costi umani altissimi, costi che sono «legittimamente accettabili e sostenibili solo a condizione che siano *giustificati*», ossia necessari e adeguati a raggiungere effettivamente lo scopo perseguito²³⁶.

Ma qual è lo scopo del diritto penale? Come afferma Domenico Pulitano, «la ragione del penale *non* è l'infliczione della pena. [...] la ragione del penale è l'osservanza dei precetti»²³⁷ e, dunque, l'astensione collettiva dai modelli di comportamento stigmatizzati dal legislatore. Il principio di effettività richiede allora una idoneità della norma penale – «“scientificamente” prognosticata *ex ante* –

²³⁴ F. PALAZZO, F. VIGANO', *Diritto penale. Una conversazione*, cit., p. 164.

²³⁵ C. E. PALIERO, *Il principio di effettività nel diritto penale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1990, p. 462-464. Il principio di effettività, dunque, viene in rilievo dopo che sono state dimostrate la necessità e la legittimità dell'intervento penale.

²³⁶ F. PALAZZO, F. VIGANO', *Diritto penale. Una conversazione*, cit., p. 164 (corsivo degli autori). Proprio sulla base di questa considerazione si afferma che il principio di effettività ha un fondamento costituzionale.

²³⁷ D. PULITANO', *Sulla pena, tra teoria principi e politica*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2016, p. 656.

empiricamente verificata *ex post*» – a inibire condotte «socialmente disfunzionali, realizzando un utile sociale apprezzabilmente superiore al danno sociale che produce»²³⁸. In altri termini, il principio di effettività, al contrario di quanto spesso si pensa, non esige tanto – o comunque non solo – che i crimini siano scoperti e le disposizioni applicate, quanto piuttosto che il diritto penale, in senso più ampio, sia in grado di *condizionare e dirigere* i comportamenti umani. Le norme penali effettive dovrebbero dunque essere applicate in un numero esiguo di casi, in quanto capaci di orientare le condotte umane e di stimolare l'astensione da determinati comportamenti²³⁹.

Più precisamente, in relazione al concetto di effettività è opportuno distinguere due piani – che peraltro sono connessi tra loro. «Quello, innanzitutto, dell'efficacia orientativa dei comportamenti dei consociati dispiegata dalle norme precettive: quanto maggiore sarà tale efficacia tanto meno quelle norme troveranno applicazione a fatti concreti, coincidendo per l'appunto l'ideale di massima efficacia del diritto penale con la completa conformità dei comportamenti ai precetti penali. E quello dell'effettiva applicazione della legge e irrogazione della pena tendenzialmente a tutti i fatti criminosi commessi, con riduzione al minimo sia del numero oscuro dei reati rimasti sconosciuti alle autorità sia dei casi che, per una ragione o per l'altra, non vedono l'irrogazione/esecuzione della pena. Solo per intenderci più rapidamente potremmo parlare di *effettività in astratto* con riguardo al primo fenomeno e di *effettività in concreto* con riguardo al secondo»²⁴⁰.

In questa sede interessa principalmente la prima nozione di effettività, che si rivolge innanzitutto al legislatore, imponendogli di elaborare le disposizioni in modo che esse siano in grado di promuovere l'astensione dai comportamenti criminosi e, quindi, di prevenire le offese agli interessi protetti. Carlo Enrico Paliero ha parlato, a tale proposito, di *effettività della norma*, per marcare la differenza

²³⁸ C. E. PALIERO, *Il principio di effettività*, cit., p. 447.

²³⁹ È chiaro sul punto S. SEMINARA, *Insider trading e diritto penale*, Milano, 1989, p. 353. L'Autore evidenzia anche come i due aspetti siano connessi tra loro: l'idoneità delle norme a orientare le condotte umane è senza dubbio legata all'efficienza pratica nella persecuzione dei reati.

²⁴⁰ F. PALAZZO, F. VIGANO', *Diritto penale. Una conversazione*, cit., p. 168. Corsivo nostro.

rispetto al concetto di *effettività della sanzione*²⁴¹. Ragionando in termini di *effettività normativa* è dunque opportuno chiedersi – e si tratta di una domanda fondamentale per chiunque intenda discutere di diritto penale – quali siano le condizioni che possono favorire l’osservanza e la messa in pratica delle norme penali, rendendole appunto *effettive*²⁴².

A tale proposito occorre ricordare che ogni norma possiede una dimensione linguistica ineliminabile: attraverso i segni linguistici essa esprime la volontà che i consociati tengano un determinato comportamento. Affinché la norma sia idonea a raggiungere il suo scopo, e quindi a inibire i comportamenti penalmente rilevanti, è essenziale che i destinatari siano in grado di comprendere e recepire il suo messaggio: in altri termini, chi crea le norme deve necessariamente *farsi capire*²⁴³. Una lingua chiara e semplice rappresenta allora il presupposto irrinunciabile per la costruzione di un diritto penale effettivo²⁴⁴.

I vizi linguistici, invece, impediscono al diritto penale di adempiere la sua funzione comunicativa e di conseguenza lo privano della capacità di orientare le scelte dei consociati. Anzi, di fronte a norme poco chiare il «problema non sarà più di *capire*, ma di un semplice e nudo *obbedire*; non più di un reciproco intendersi ma di un sottostare all’altrui volere e potere»²⁴⁵ e questa situazione, paradossalmente, può addirittura favorire comportamenti devianti: le sanzioni inflitte sulla base di norme oscure vengono infatti concepite come vuoto esercizio di potere e generano così insofferenza e ostilità nei confronti delle istituzioni, ostilità che, a sua volta, può provocare criminalità²⁴⁶.

Per chiarire tali osservazioni paiono opportune alcune precisazioni.

Il legislatore ha il compito di costruire dei modelli di comportamento *concettualmente afferrabili, empiricamente verificabili e processualmente*

²⁴¹ C. E. PALIERO, *Il principio di effettività*, cit., 508 ss.

²⁴² In relazione a questa questione si rimanda a G. FORTI, *Le ragioni extrapenali dell’osservanza della legge penale: esperienze e prospettive*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2013, p. 1108 ss.

²⁴³ N. IRTI, *Riconoscersi nella parola*, cit., p. 85 ss.

²⁴⁴ In tal senso C. DE MAGLIE, *La lingua del diritto penale*, cit., p. 142.

²⁴⁵ N. IRTI, *Riconoscersi nella parola*, cit., p. 88.

²⁴⁶ Cfr. H. ZIPF, *Politica criminale*, Milano, 1989, p. 69.

maneggiabili, che possano essere interiorizzati dai cittadini con facilità²⁴⁷. I vizi che rendono la lingua legislativa oscura e incomprensibile – e dunque, in primo luogo, quelli legati al lessico generico, ambiguo o pseudotecnico e quelli legati all’abuso di subordinate – non solo sono il sintomo di un inadempimento del legislatore ai suoi doveri, ma comportano anche una violazione evidente del principio di effettività. Una norma oscura, infatti, è priva di qualunque efficacia comunicativa e dunque mostra ben poche possibilità di raggiungimento del suo scopo: se la disposizione non è sufficientemente chiara e univoca i destinatari non sono in grado di comprenderla, di calcolare le conseguenze delle proprie azioni e quindi di interiorizzare il modello di comportamento, astenendosi dal compiere la condotta penalmente rilevante. Come afferma Natalino Irti, «la crisi dell’obbedienza è crisi della protezione legislativa, ossia di quella sicurezza, che permette all’individuo di calcolare il futuro giuridico e di conferire razionalità al proprio agire»²⁴⁸. In questo senso, allora, possiamo affermare che la compromissione del principio di effettività costituisce il risultato inevitabile della violazione degli altri principi del diritto penale, dal principio di precisione al principio di riconoscibilità dei precetti. Basta pensare, a titolo esemplificativo, alla norma sull’esercizio molesto dell’acattonaggio, che appare incapace di prevenire le condotte sanzionate anche causa del linguaggio troppo generico, che non consente di tracciare una linea distintiva netta tra lecito e illecito.

A ciò si aggiunge, per di più, che l’oscurità della lingua legislativa può ostacolare anche la comprensione delle norme da parte degli altri tecnici del diritto, compromettendo *l’effettività dell’apparato*, ossia ostacolando le funzioni delle istituzioni di controllo²⁴⁹.

Al di là di questi casi più rilevanti di oscurità e di irriconoscibilità del precetto, il principio di effettività può essere però compromesso anche da tutte quelle altre patologie linguistiche che non privano completamente le norme della capacità di trasmettere un messaggio e che quindi possono apparire meno gravi. Affinché le

²⁴⁷ C. E. PALIERO, *Il principio di effettività*, cit., p. 3.

²⁴⁸ N. IRTI, *Riconoscersi nella parola*, cit., p. 166.

²⁴⁹ Sul concetto di effettività dell’apparato: C.E. PALIERO, *Il principio di effettività*, cit., p. 510.

disposizioni possano raggiungere il loro scopo non è infatti sufficiente che esse siano dotate di un significato più o meno univoco: è essenziale anche che i destinatari delle norme nutrano fiducia nei confronti del legislatore e non lo percepiscano come un soggetto ostile o distante dalla realtà quotidiana²⁵⁰. Invece, le patologie linguistiche come l'inversione dell'ordine delle parole e delle proposizioni, il numero eccessivo di avverbi e di participi oppure il lessico pseudotecnico, pur non nascondendo in modo assoluto il significato delle disposizioni, rischiano di innalzare una *barriera linguistica* tra il legislatore e la società, creando nei cittadini comuni un senso di *straniamento* – se non addirittura di insofferenza e di ostilità – che senza dubbio condiziona la loro disponibilità a osservare precetti penali e a lasciarsi guidare da essi²⁵¹. Tra i vari esempi già esaminati è sufficiente richiamare, a tale proposito, l'articolo 609*sexies* del codice penale, che recita: “*Quando i delitti previsti negli articoli 609bis, 609quater, 609octies e 609undecies sono commessi in danno di un minore di anni diciotto e quando è commesso il delitto di cui all'articolo 609quinquies, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile*”. Ebbene in questo caso, a causa di un'inversione dell'ordine normale delle proposizioni, il fulcro del messaggio legislativo – ossia che nei delitti di stampo sessuale commessi a danno di minori non è possibile invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa – è relegato nella parte finale della disposizione e rischia di perdere così tutta la sua forza comunicativa. È ragionevole pensare che la persona non addetta ai lavori possa essere disorientata dal carattere involuto della frase e dalla citazione di articoli che non conosce, non riuscendo a cogliere nella sua interezza il messaggio del legislatore, che pure, con una lettura attenta, risulta perfettamente comprensibile. Queste caratteristiche linguistiche non solo incidono sull'efficacia orientativa della norma in questione ma, sommate ad altri casi simili, contribuiscono anche ad allontanare il diritto penale dalla realtà quotidiana, rischiando di incrinare

²⁵⁰ C.E. PALIERO, *Il principio di effettività*, cit., p. 541, ma anche G. FORTI, *La cura delle norme*, cit., p. 20 ss.

²⁵¹ Su quanto i sentimenti e le emozioni possano condizionare l'osservanza dei precetti penali G. FORTI, *Le ragioni extrapenali*, cit., p. 1118 ss. Sul fatto che la *manomissione delle parole* possa manipolare i cittadini rendendoli sudditi G. CAROFIGLIO, *Con parole precise*, cit., p. 52.

la considerazione dei cittadini nei confronti del legislatore e dunque la loro disponibilità a recepire i messaggi normativi.

Osservazioni analoghe possono essere riferite, del resto, anche alla lingua utilizzata nei tribunali e nelle accademie. I magistrati e gli interpreti dottrinali sono infatti chiamati a svolgere un ruolo di *intermediari* tra il precetto legislativo e i suoi destinatari: nell'esercizio di tale attività essi devono rispettare i dogmi della precisione e della chiarezza, in modo da non vanificare le garanzie della legalità e rendere controllabili gli atti in cui si esprime l'esercizio del loro potere. In altri termini, la lingua chiara e semplice degli interpreti contribuisce ad attuare il principio di democraticità del diritto penale, coinvolgendo il *popolo* nell'esercizio della *giustizia* che dovrebbe essere *amministrata in suo nome*, ma anche a realizzare quella che abbiamo definito la *dimensione astratta* dell'effettività, rafforzando l'efficacia comunicativa della disposizione legislativa.

I vizi che rendono oscura la lingua degli interpreti, invece, interrompono il processo comunicativo tra il legislatore e i cittadini, ostacolando il raggiungimento dello scopo della disposizione.

Peraltro, anche la semplice stereotipia della lingua processuale e accademica, nonostante possa apparire meno grave, può compromettere l'effettività normativa. In particolare, vengono in rilievo «quegli stereotipi, non soltanto di tipo terminologico, ma anche grammaticale e sintattico, che rappresentano espressione di un vacuo parlar forbito, per cui, tanto per fare qualche esempio, un testimone non si “interroga” ma si “escute”; una cosa non fu data a qualcuno, bensì questi “ebbe a ricevercela”; la sirena della macchina della polizia diventa il “dispositivo acustico e luminoso a luce intermittente di colore blu”; oppure, anziché affermare qualcosa, si nega il suo contrario; ovvero, ancora, ci si abbandona a grappoli di proposizioni subordinate, di solito con preferenza per le incidentali»²⁵². Tali patologie linguistiche – indipendentemente dal fatto che riguardino la lingua degli accademici o la lingua dei giudici – contribuiscono, ancora una volta, ad allontanare il diritto penale dai cittadini comuni, generando insofferenza nei confronti delle istituzioni.

²⁵² M. ROSATI, *Forte e chiaro*, cit., p. 117.

Più precisamente, parlando l'*antilingua*, la dottrina non riesce a svolgere il suo compito fondamentale di diffusione e insegnamento del pensiero penalistico, mentre la giurisprudenza non esercita in maniera adeguata la sua funzione di applicazione e chiarificazione della legge: il potere punitivo viene così concepito come distante, arbitrario, incontrollabile, irrazionale e il diritto penale perde ogni capacità di orientamento delle condotte dei cittadini²⁵³.

Al contrario, una lingua semplice e piana può agevolare lo svolgimento delle funzioni dei giuristi e il raggiungimento dei loro scopi, rafforzando di conseguenza l'efficacia dell'intero diritto penale. Ad esempio, una sentenza più chiara e comprensibile non solo è dotata di una maggiore capacità dissuasiva nei confronti del singolo condannato, e può indurlo a non commettere in futuro ulteriori reati, ma – se accompagnata da meccanismi che rendano effettivamente accessibili le sentenze per l'intera collettività – può favorire anche una più ampia partecipazione sociale all'esercizio della giurisdizione. Potrebbe così essere recuperato un rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni che avrebbe senza dubbio ricadute positive in termini di effettività²⁵⁴.

In definitiva, la fiducia nei confronti delle istituzioni rappresenta uno dei presupposti principali per la costruzione di un sistema penale effettivo. In questo campo può infatti trovare applicazione il teorema di Thomas della *profezia che si auto-avvera*: il sistema diviene più effettivo se la popolazione lo ritiene tale²⁵⁵. Affinché le norme penali possano raggiungere il loro scopo e condizionare le condotte dei cittadini, prevenendo comportamenti *socialmente disfunzionali*, è allora essenziale non solo che esse possiedano un significato preciso e univoco tale da consentire a chi agisce di *calcolare* le conseguenze delle proprie azioni, ma a questo deve aggiungersi anche l'aspetto del *crederci* e del *nutrir fiducia*²⁵⁶.

²⁵³ M. ROSATI, *Forte e chiaro*, cit., p. 118.

²⁵⁴ Su questi aspetti M. BRANCACCIO, *Oltre il linguaggio giuridico*, cit. L'Autrice richiama un documento programmatico adottato con delibera del CSM, che sembra dimostrare come anche la giurisprudenza abbia acquisito sul punto una maggiore consapevolezza.

²⁵⁵ Su questo si veda C. E. PALIERO, *Il principio di effettività*, cit., p. 532.

²⁵⁶ G. FORTI, *La cura delle norme*, cit., p. 20. Si valorizza l'importanza della convinzione che le istituzioni siano giuste o eque anche in ID, *Le ragioni extrapenali*, cit., p. 1228.

Invece, è proprio la fiducia nelle istituzioni che viene indebolita e compromessa da ogni patologia linguistica: dai vizi morfosintattici e lessicali, ma anche dal *sessismo* e, in generale, dalla *bruttezza* della lingua. Si pensi, ad esempio, al dibattito relativo all'introduzione del delitto di *femminicidio*, dibattito che, come abbiamo visto, è stato stimolato dal linguaggio sessista contenuto nell'articolo 575 c.p. e alla base del quale vi è un diffuso sentimento di sfiducia nei confronti del sistema penale, ritenuto incapace di fronteggiare un fenomeno così grave. O, ancora, si pensi al senso di disagio che il cittadino comune può provare di fronte a un uso eccessivo di pronomi, al susseguirsi di subordinate, alla declinazione errata dei tempi verbali e a un lessico pseudotecnico: in tutti questi casi il diritto penale rimane chiuso in sé stesso e nella sua incomunicabilità, genera diffidenza e insofferenza e perde la capacità di orientare i comportamenti umani²⁵⁷. Tanto più che in alcuni casi la *bruttezza* sembra essere addirittura ricercata dal legislatore proprio per ostacolare l'applicazione di una disposizione *scomoda* e quindi per rendere il diritto penale *ineffettivo*²⁵⁸.

In conclusione, come afferma Heinz Zipf, la repressione penale deve svilupparsi seguendo tre importanti direttrici: la *razionalità*, la *praticabilità* e l'*efficacia* – o meglio l'*effettività*. Questo significa che le norme penali, intese come sintesi della disposizione legislativa e dell'interpretazione dottrinale e giurisprudenziale, devono essere razionalmente predisposte verso la lotta al crimine, devono essere suscettibili di applicazione pratica e devono mostrarsi idonee al raggiungimento del loro scopo²⁵⁹. La lingua ha evidentemente un ruolo fondamentale nell'attuazione di tali obiettivi²⁶⁰.

Certo, non si intende affermare che la *cura linguistica* sia, da sola, in grado di legittimare il sistema penale. L'effettività dell'ordinamento dipende infatti da un

²⁵⁷ Per gli esempi di bruttezza della lingua si consenta il rinvio a quanto detto nel paragrafo 3 del capitolo III.

²⁵⁸ Basta pensare alle considerazioni svolte sul reato di tortura, per le quali si rimanda sempre al paragrafo 3 del capitolo III.

²⁵⁹ H. ZIPF, *Politica criminale*, cit., p. 91.

²⁶⁰ Circa la necessità di un linguaggio democratico e comprensibile paiono interessanti le riflessioni in: C. PAONESSA, *Parola e linguaggio nel diritto penale*, cit., p. 310.

insieme di fattori, tra i quali acquistano rilievo anche l'efficacia del controllo esercitato dalle istituzioni nonché il ruolo dei coefficienti sociali. La chiarezza e la comprensibilità della norma rappresentano però una condizione essenziale perché si possa anche solo iniziare a discutere in termini di effettività. Come ha detto David Neuberger, presidente della Corte Suprema del Regno Unito, pensare che la legge e le sentenze possano essere comprese pienamente da tutti non è realistico. «Ma sforzarsi di rendere i testi giuridici comprensibili per un numero sempre più ampio di persone è l'unico modo per far sì che la gente continui, o torni, ad avere fiducia nella legge» e nella giustizia²⁶¹.

6. I vizi della lingua e i pregiudizi alle funzioni della pena.

Abbiamo visto che lo scopo del diritto penale è quello di prevenire comportamenti socialmente disfunzionali, garantendo i diritti fondamentali dei cittadini: l'essenza del diritto penale non va dunque ravvisata nella punizione, ma piuttosto nella salvaguardia della pace sociale attraverso l'orientamento e il condizionamento delle condotte umane. In quest'ottica la pena dovrebbe essere solo un espediente «attraverso cui il sistema normativo cerca di ottenere il massimo di osservanza o il minimo di inosservanza dei suoi precetti»²⁶², uno strumento di cui l'ordinamento si avvale per il perseguimento dei suoi scopi²⁶³. Si comprende allora per quale motivo le teorie del reato e le teorie della pena siano tra loro strettamente collegate²⁶⁴.

Questa connessione tra reato e pena comporta – per quanto qui interessa – una conseguenza peculiare: la violazione dei principi politico-criminali di precisione e di riconoscibilità dei precetti, rendendo il diritto penale ineffettivo, perché

²⁶¹ Il discorso di David Neuberger è riportato in G. CAROFIGLIO, *Con parole precise*, cit., p. 80.

²⁶² G. FORTI, *La cura delle norme*, cit., p. 118-119.

²⁶³ Su questo argomento si veda, per tutti, H. ZIPF, *Politica criminale*, cit., p. 66. Sono particolarmente chiare sul punto le parole di Mario Romano: «il momento non solo cronologicamente, ma anche logicamente e funzionalmente primario del diritto penale in quanto diritto è quello della previsione di reati», M. ROMANO, *Commentario sistematico del codice penale*, cit., p. 11.

²⁶⁴ D. PULITANO', *Sulla pena, tra teoria, principi e politica*, cit., p. 654 ss.

incapace di raggiungere il suo scopo, determina anche la perdita di qualunque funzione della pena, che diventa *pura afflizione* fine a sé stessa²⁶⁵.

In questa sede non è possibile – per esigenze di tempo – abbandonarsi a riflessioni sulle funzioni della pena, che finirebbero per risultare riduttive e scontate. Tuttavia, se lo scopo del diritto penale è quello di prevenire comportamenti dannosi, possiamo limitarci ad alcune brevi considerazioni sul concetto di *prevenzione*, «un concetto che, anche al di là dei confini del diritto penale, esprime “la funzione *razionale* del diritto”»²⁶⁶. A tale proposito è opportuno differenziare le nozioni di prevenzione generale e di prevenzione speciale.

Quando si parla di *prevenzione generale* si fa riferimento alla prevenzione di comportamenti criminosi da parte di tutti i consociati attraverso la minaccia della pena. Alla versione originaria di tale teoria, incentrata principalmente sulla *intimidazione* – c.d. prevenzione generale *negativa* – si è affiancata, nel corso degli anni, una nuova visione della prevenzione generale – definita *positiva*. Secondo questa diversa concezione la minaccia della pena non dovrebbe tanto impaurire i cittadini, quanto piuttosto rafforzare la loro adesione ai valori protetti dall'ordinamento giuridico, e quindi *educarli*, infondendo precetti morali e pedagogici²⁶⁷.

Presupposto necessario affinché la sanzione possa avere una efficacia dissuasiva, deterrente o di orientamento culturale è peraltro che la disposizione sia in grado di comunicare con i suoi destinatari, trasmettendo un messaggio chiaro, preciso e determinato. Infatti, «il precetto, prima ancora (persino al posto) della sanzione, designa in modo *pubblico* e *formale* l'entità dotata di valore degna di tutela (il bene giuridico) e mostra al contempo un “dover essere” di particolare importanza»²⁶⁸. Sono evidenti le connessioni con il principio di effettività: ancora

²⁶⁵ Sulla connessione tra principio di determinatezza e funzione della pena si veda C. LUZZATI, *La vaghezza delle norme*, cit., p. 379-380.

²⁶⁶ E. DOLCINI, *La commisurazione della pena*, Padova, 1979, p. 154.

²⁶⁷ Sul concetto di prevenzione generale si rimanda, per tutti, a G. FORTI, *Tra criminologia e diritto penale. Brevi note su «cifre nere» e funzione generalpreventiva della pena*, in G. MARINUCCI, E. DOLCINI (a cura di), *Diritto penale in trasformazione*, cit., p. 56 ss.

²⁶⁸ C. MAZZUCCATO, *Dal buio delle pene alla luce dei precetti*, in C. MAZZUCCATO, I. MARCHETTI, *La pena «in castigo». Un'analisi critica su regole e sanzioni*, Milano, 2006, p. 73.

una volta la questione è legata all'efficacia comunicativa del precetto, e dunque alla lingua del diritto penale.

La disposizione involuta, tortuosa, troppo generica o ambigua è affetta da *afasia* e ciò impedisce alla sanzione di svolgere qualunque funzione preventiva. Come può infatti la minaccia della pena dissuadere dal tenere un determinato comportamento, se non si conosce esattamente il comportamento da cui occorre astenersi? Certo, una efficace prevenzione della criminalità non dipende in via esclusiva dalla lingua delle disposizioni normative: la premessa, però, deve essere sempre l'istaurazione di un rapporto comunicativo tra la norma e i suoi destinatari. Solo se la norma è chiara e nitida, semplice e univoca, infatti, questi ultimi possono comprendere il modello di comportamento stigmatizzato dal legislatore ed essere influenzati dalla minaccia della pena, astenendosi dal compimento delle azioni penalmente sanzionate²⁶⁹: non importa, in questa sede, che tale astensione sia dovuta all'assimilazione dei valori che stanno alla base dell'intervento punitivo o al timore di incorrere nella sanzione, il punto di partenza è sempre e comunque la ricezione del messaggio normativo.

Anche la Corte Costituzionale ha affermato, a tale proposito, che l'oscurità del precetto normativo è incompatibile con le funzioni della pena, da qualunque teoria si intenda muovere, fatta eccezione, però, «per quella della prevenzione generale in chiave di pura deterrenza»²⁷⁰. In realtà, anche la semplice deterrenza esige che si istauri un rapporto soggettivo tra la legge e i cittadini: il precetto oscuro, o che comunque non possiede un significato preciso e univoco, non consente al potenziale autore del reato di prevedere e calcolare le conseguenze delle proprie azioni e dunque la pena non può funzionare da coazione psicologica e spingere il soggetto a non agire²⁷¹.

È importante evidenziare, peraltro, che la compromissione della funzione generalpreventiva della pena non dipende in via esclusiva dai vizi che rendono oscura la lingua del legislatore, ma può essere anche la conseguenza di altre

²⁶⁹ G. MARINUCCI, *Politica criminale e riforma del diritto penale*, cit., p. 73.

²⁷⁰ Corte Cost., sent. 364/88, paragrafo 12.

²⁷¹ Su questo aspetto si veda D. PULITANO', *Una sentenza storica*, cit., p. 693.

patologie della lingua del diritto penale che non pregiudicano completamente la sua efficacia comunicativa. Se si considera infatti l'aspetto *positivo* della prevenzione generale acquista rilevanza, ancora una volta, la questione della fiducia dei consociati nei confronti dell'ordinamento giuridico. Il successo di ogni rapporto educativo, infatti, dipende sempre, in larga misura, dalla stima e dal rispetto che può vantare chi intende educare e trasmettere valori: ecco che allora la pena può avere una funzione di *orientamento culturale* soltanto se il destinatario della norma nutre rispetto e considerazione nei confronti delle istituzioni ed è quindi disposto ad assimilare i valori che stanno alla base dell'intervento normativo²⁷². L'opacità del precetto e la percezione della pena come un male ingiusto compromettono «largamente la collaborazione dei cittadini con la giustizia»²⁷³ e la loro disponibilità a rispettare le norme giuridiche. In tal senso, dunque, tutti i vizi linguistici che hanno l'effetto di innalzare una barriera tra il mondo del diritto penale e i cittadini – come l'inversione dell'ordine delle parole o il lessico inutilmente arcaico – possono frustrare la funzione pedagogica della minaccia della pena e la capacità di orientamento dell'intero sistema penale²⁷⁴.

In definitiva, tutti i vizi della lingua che rendono il diritto penale ineffettivo, e dunque inidoneo a raggiungere il suo scopo, trasformano anche la pena in uno strumento inutile e fine a sé stesso, che non è in grado di guidare i comportamenti dei consociati e dunque di prevenire la commissione dei reati.

Considerazioni analoghe valgono anche per la funzione di *prevenzione speciale*.

Quando si parla di prevenzione speciale si fa riferimento alla capacità della pena di evitare che chi è già stato condannato commetta in futuro ulteriori reati. Tale obiettivo può essere perseguito in vari modi: attraverso l'*intimidazione* del reo con

²⁷² C. MAZZUCCATO, *Dal buio della pena alla luce dei precetti*, cit., p. 65 ss.

²⁷³ L. EUSEBI, *La riforma del sistema sanzionatorio penale: una priorità elusa?*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2002, p. 85: l'Autore fa riferimento però esclusivamente alle conseguenze di un'eccessiva severità della pena, senza trattare i profili linguistici.

²⁷⁴ Su questi aspetti, e in particolare su quanto la funzione generalpreventiva sia legata alla percezione del sistema penale come *giusto*, G. MARINUCCI, *Politica criminale e riforma del diritto penale*, cit., p. 73.

l'irrogazione di pene esemplari, attraverso la sua *neutralizzazione*, ossia il suo isolamento dalla società, oppure tentandone il *reinserimento sociale*. In quest'ultimo caso la pena deve avere caratteristiche tali da eliminare alcune delle cause che hanno determinato la commissione del reato, in modo da restituire alla società una persona più rispettosa della legge penale²⁷⁵.

Nel nostro ordinamento ogni riflessione in proposito deve prendere le mosse da quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 27 della Costituzione, secondo cui *la pena deve tendere alla rieducazione del condannato*. Tale norma esige che la persona condannata sia accompagnata in un percorso di rieducazione, finalizzato a ottenere una condotta esteriore rispettosa della legge penale. Il concetto di rieducazione non va dunque inteso nel senso di *rieducazione morale*: il nostro sistema costituzionale, infatti, non consente che con la sanzione penale si imponga al condannato una determinata concezione morale, cercando di modificare i suoi atteggiamenti interiori, ma permette soltanto che si cerchi di favorire l'acquisizione dei valori minimi che fondano un'ordinata convivenza civile, incoraggiando così il rispetto esteriore della legge penale²⁷⁶. All'interno di questa nozione di rieducazione, trova quindi spazio l'idea di *risocializzazione*. La questione della finalità rieducativa, in ogni caso, non riguarda in via esclusiva la fase di esecuzione della pena ma rileva già sul piano della teoria generale del reato. Come affermato dalla Corte Costituzionale, la finalità rieducativa deve caratterizzare la pena per tutta la sua esistenza: da quando nasce, nella previsione legislativa, fino a quando, in concreto, si estingue²⁷⁷.

²⁷⁵ Sulle modalità di attuazione della prevenzione speciale, si rimanda alle chiare e schematiche osservazioni di E. DOLCINI, *La commisurazione della pena*, cit., p. 154.

²⁷⁶ Su tali aspetti sempre attuali le considerazioni di E. DOLCINI, *La "rieducazione del condannato" tra mito e realtà*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1979, p. 469 ss. La Costituzione, infatti, tutela la diversità dei cittadini, di cui viene sancita la pari dignità sociale, protegge come bene primario la libertà personale e afferma che nessuno può essere punito se non in forza di legge. Da questo si ricava che il diritto penale non può essere posto a tutela di una determinata concezione morale o etica, ma può solo proteggere beni di rilievo costituzionale meritevoli di tutela, la cui offesa è in grado di giustificare una restrizione della libertà personale.

²⁷⁷ Il riferimento è alla sentenza della Corte Costituzionale 26 giugno 1990, n. 313. Su questo tema cfr. G. FIANDACA, *Commento all'articolo 27 comma terzo della Costituzione*, in A. ALESSANDRI, O. DOMINIONI, G. FIANDACA, F. MERUSI, M. CLARICH, *Art. 27-28, rapporti civili*, in G. BRANCA, A. PIZZORUSSO (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Bologna, 1991, p. 222 ss.

La lingua del diritto penale svolge allora ruolo fondamentale nel perseguimento e nell'attuazione della finalità rieducativa, data la sua importanza per la costruzione di un modello di reato effettivamente rispettoso dei principi costituzionali.

In primo luogo, la funzione rieducativa della pena viene compromessa quando il precetto penale è *irricoscibile*, perché oscuro o mal formulato. In questi casi, come abbiamo visto, chi commette il fatto non può *prevedere* e *calcolare* le conseguenze del proprio comportamento, a causa dell'inadempimento da parte del legislatore dei suoi doveri primari, e dunque il reato non può essere considerato come il risultato di una ribellione del soggetto ai valori protetti dall'ordinamento giuridico. Mancano dunque le stesse premesse per lo svolgimento della funzione rieducativa della pena: «non avrebbe alcun senso la “rieducazione” di chi, non essendo almeno “in colpa” (rispetto al fatto) non ha certo “bisogno” di essere “rieducato”»²⁷⁸.

Peraltro, anche quando il principio di riconoscibilità del precetto non può dirsi violato, i vizi della lingua penalistica possono comunque rappresentare un ostacolo per l'attuazione della finalità rieducativa della pena. È opportuno considerare, infatti, che il successo del percorso di rieducazione presuppone una disponibilità a *collaborare* con le istituzioni da parte della persona condannata: a tal fine è necessario che quest'ultima possa avvertire come *giusti* sia il precetto sia la pena e possa invece percepire il suo comportamento come *ingiusto* alla luce delle sue conoscenze linguistiche²⁷⁹. Già a livello normativo, allora, devono essere creati i presupposti per un'adesione *libera* del soggetto alle regole prima violate, in modo che la pena possa essere considerata come un *punto di partenza* e non come un *punto di arrivo*²⁸⁰.

Più precisamente, affinché la pena irrogata possa effettivamente tendere alla rieducazione del condannato è essenziale, prima di tutto, che la disposizione legislativa abbia un contenuto chiaro, univoco e accessibile. Soltanto il rispetto di

²⁷⁸ Corte Costituzionale, sentenza 364/88, paragrafo 11.

²⁷⁹ Su questo aspetto A. KAUFMANN, *Diritto e linguaggio*, cit., p. 198.

²⁸⁰ L. EUSEBI, *La riforma del sistema sanzionatorio penale*, cit., p. 89.

queste caratteristiche, infatti, «può sensatamente autorizzare una minaccia penale che tenda a inculcare il senso del rispetto di beni verso i quali il cittadino si dimostri realmente ostile o indifferente»²⁸¹. Ma queste riflessioni riguardano anche la lingua processuale: la sentenza deve essere redatta con una lingua che sia il più possibile chiara e semplice, in modo da illustrare al reo le ragioni della sua condanna e favorire così l'avvio del percorso di rieducazione. Il giudice, infatti, deve assumere il ruolo di *mediatore* tra il mondo tecnico del diritto e quello comune²⁸²: il processo non può essere solo un momento di applicazione della pena, ma piuttosto deve divenire un'occasione per approfondire il dialogo con chi ha violato la disposizione, deve essere, in altri termini, il luogo della *comunicazione* e non dello *scontro*²⁸³. Tutti i vizi lessicali e sintattici che allontanano la lingua del diritto penale dalla lingua quotidiana, escludendo le persone comuni dal mondo giuridico, possono invece generare – come abbiamo visto – sentimenti di indifferenza o di ostilità nel destinatario della norma e della sentenza, che senza dubbio incidono sulla sua disponibilità a collaborare durante il percorso rieducativo. Il potere punitivo viene infatti percepito come arbitrario, irrazionale e temibile, come un potere che annulla e schiaccia la personalità dei singoli, come un potere cui si deve *obbedire* anche senza *comprendere*. La pena diventa così un'*ingiustizia* e genera sentimenti di *ribellione*, *disprezzo* o *sfida*, rischiando di produrre un effetto desocializzante opposto rispetto a quello che dovrebbe essere perseguito²⁸⁴.

In conclusione, dunque, le concezioni preventive della pena – indipendentemente dal fatto che si parli di prevenzione generale o di prevenzione

²⁸¹ G. MARINUCCI, *Politica criminale e riforma del diritto penale*, cit., p. 70. Solo se il legislatore riesce a indicare con chiarezza e razionalità la condotta criminosa il precetto appare *giusto* ed è «in grado di designare un mondo che è come dovrebbe essere», C. MAZZUCATO, *Giustizia esemplare. Interlocuzione con il precetto penale e spunti di politica criminale*, in AA.VV., *Studi in onore di Mario Romano*, Napoli, 2011, p. 429.

²⁸² A. KAUFMANN, *Diritto e linguaggio*, cit., p. 196 ss.

²⁸³ Per queste considerazioni cfr. L. EUSEBI, *La riforma del sistema sanzionatorio penale*, cit., p. 84 e 107.

²⁸⁴ Sulle conseguenze prodotte a causa del fatto che il precetto resta *nascosto* dietro la sua sanzione, C. MAZZUCATO, *Giustizia esemplare*, cit., p. 431. Sul sentimento di sfiducia che può trasmettere un ordinamento che trascura i precetti e valorizza esclusivamente i profili sanzionatori, cfr. G. FORTI, *La cura delle norme*, cit., p. 129 ss. Sul fatto che un giudizio sentito come *ingiusto* produce effetti desocializzanti anche G. MARINUCCI, *Politica criminale e riforma del diritto penale*, cit., p. 70.

speciale risocializzante – postulano «un *processo comunicativo* tra posizione statutale delle norme penali e destinatari dei precetti»²⁸⁵. Le norme penali devono essere dotate di una *forza intrinseca*, data dalla loro chiarezza e incisività, che le rende capaci di condizionare i comportamenti umani: la sanzione può solo essere un supporto, un rafforzamento di questa forza²⁸⁶. «Ciò che il legislatore deve comunicare è la *conoscenza dei vantaggi* per i destinatari dell’osservanza, anche a prescindere dall’impatto della sanzione – facendo percepire ai destinatari di essere altresì *beneficiari* della norma»²⁸⁷.

Se invece il processo comunicativo viene interrotto a causa di una cattiva qualità dei precetti e delle sentenze, il diritto penale diviene solo *violenza e inganno*: perché si avvale di pene severe e afflittive, di cui vengono millantate capacità curative e preventive ma che di fatto sono inidonee a svolgere alcuna funzione²⁸⁸. La pena, allora, da strumento necessario per il raggiungimento dello scopo diventa *lo scopo* stesso del diritto penale²⁸⁹.

Ritorniamo così alle riflessioni che hanno aperto questo capitolo. La *corruzione linguistica delle norme* sposta l’equilibrio sull’apparato sanzionatorio e vanifica la portata garantista del diritto penale, rendendolo incapace di tutelare in modo adeguato i cittadini²⁹⁰: così il potere punitivo «non solo tradisce la democrazia in ciò che ha di migliore ed edificante» ma «diventa, in ultima analisi, terribilmente simile proprio all’oggetto che vorrebbe dominare svilendo l’aspirazione a regolare una convivenza pacifica e civile»²⁹¹. La scarsa qualità dei precetti si conferma dunque il riflesso di un diritto penale *antidemocratico*, che non può *convincere* ma solo *costringere*, attraverso sanzioni *sterili* e inutilmente afflittive, che generano emarginazione e ostilità²⁹².

²⁸⁵ D. CASTRONUOVO, *I tranelli del linguaggio e “nullum crimen”*, cit., p. 7.

²⁸⁶ G. FORTI, *La cura delle norme*, cit., p. 121 ss.

²⁸⁷ C.E. PALIERO, *Consenso sociale e diritto penale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1992, p. 920.

²⁸⁸ Sul diritto penale come *violenza e inganno* si rimanda alle bellissime pagine di G. FORTI, *La cura delle norme*, cit., p. 79 ss.

²⁸⁹ Su questo tema si rimanda a C.E. PALIERO, *Il mercato della penalità*, Torino, 2021, p. 1 ss.

²⁹⁰ G. FORTI, *La cura delle norme*, cit., p. 122-123.

²⁹¹ C. MAZZUCCATO, *Dal buio delle pene alla luce dei precetti*, cit., p. 57.

²⁹² Sul fatto che un diritto penale democraticamente orientato debba chiedere un’osservanza volontaria e non possa basarsi sulla costrizione violenta cfr. C. MAZZUCCATO, *Giustizia esemplare*, cit., p. 424 ss. In relazione a questi aspetti si veda anche G. FORTI, *La cura delle norme*, cit., p. 120.

Affinché il diritto penale recuperi la sua legittimazione democratica è allora necessario partire da queste considerazioni e lasciare che *la luce dei precetti* torni a illuminare il *buio delle pene*²⁹³.

²⁹³ Si rimanda, ancora una volta, a C. MAZZUCCATO, *Dal buio delle pene alla luce dei precetti*, cit., p. 1 ss.

CAPITOLO V

VERSO UNA LINGUA PIU' GIUSTA

1. Le caratteristiche ideali per una lingua funzionale: semplicità e precisione.

Dopo aver esaminato in modo critico i vizi linguistici del diritto penale, le loro cause e le loro conseguenze, è ora opportuno dedicarci a considerazioni più costruttive, cercando di delineare le caratteristiche ideali di una lingua coerente con i principi e con le funzioni del diritto penale.

Gli studiosi che si sono occupati di questo tema hanno spesso fatto riferimento, a tale proposito, ai concetti di *chiarezza* e di *concisione* o *sinteticità*¹. Si tratta di nozioni elaborate principalmente in relazione agli atti processuali, che sono state recepite anche dal legislatore in alcune norme del codice di rito². In particolare, gli articoli 417, lett. b, e 429, lett. e, c.p.p. richiedono – rispettivamente per la richiesta di rinvio a giudizio e per il decreto che dispone il giudizio – l'enunciazione dei fatti *in forma chiara e precisa*, mentre l'articolo 546 c.p.p. stabilisce che la motivazione della sentenza deve contenere la *concisa esposizione* dei motivi di fatto e di diritto su cui è fondata la decisione. Anche la Corte di Cassazione, in alcune sentenze e tramite le relazioni del suo Primo Presidente, ha spesso stigmatizzato il carattere prolisso e involuto degli atti difensivi e delle sentenze, elevando a principio fondamentale il dogma della *chiarezza* e della *sinteticità* degli atti giudiziari³.

¹ Cfr., tra i molti, G. CAROFIGLIO, *Con parole precise*, cit., p. 75 ss.; L. TRIA, *Il linguaggio e lo stile delle corti supreme*, in A. MARIANI MARINI, F. BAMBI (a cura di), *Lingua e diritto*, cit., p. 194; G. CANZIO, *Dire il diritto nel XXI secolo*, cit., p. 1 ss.: in quest'ultimo caso l'Autore associa esplicitamente lo *scrivere bene* allo *scrivere breve*. Il Ministero della Giustizia tra il 2017 e il 2018 ha addirittura istituito un gruppo di lavoro incaricato di valorizzare la *chiarezza* e la *sinteticità* degli atti processuali (d.m. 18 settembre 2017 e 3 gennaio 2018): nella relazione finale di questo gruppo di lavoro si afferma che la brevità degli atti è essenziale al fine di attuare la ragionevole durata del processo e al fine di assicurare maggiori garanzie ai soggetti coinvolti nel giudizio. La relazione è disponibile su federnotizie.it.

² Cfr. C. DE MAGLIE, *La lingua del diritto penale*, cit., p. 138.

³ Si vedano, in particolare, le relazioni del Primo Presidente della Corte di Cassazione del 2016 e del 2020, disponibili in cortedicassazione.it: è interessante evidenziare che nella relazione del 2020 il Presidente Giovanni Mammone ha affermato che «la sintesi è il mezzo per assicurare la chiarezza»,

L'endiadi utilizzata si presta, tuttavia, ad alcuni rilievi critici.

In primo luogo, la formula adottata non è altro che una «enfaticizzazione della banalità»: infatti, «che nello scrivere, come nel parlare, sia meglio essere sintetici e chiari, piuttosto che essere prolissi ed oscuri è una regoletta di senso comune presente in tutti i discorsi sulla retorica»⁴.

Il concetto di *chiarezza* appare poi estremamente generico e incapace di fornire direttive precise per la redazione dei testi giuridici⁵.

Le perplessità maggiori riguardano, però, la nozione di *sinteticità*.

Siamo senz'altro d'accordo sul fatto che gli atti giudiziari e gli atti legislativi non debbano essere prolissi. Ma, innanzitutto, come ha notato in modo acuto Michele Taruffo, sul piano linguistico il contrario di sintetico non è prolisso, ma *analitico* ed è ancora da dimostrare che un'argomentazione analitica debba essere sempre valutata in modo negativo. A questo si aggiunge, inoltre, che l'espressione *sinteticità* è caratterizzata da una vaghezza notevole, che non consente di tracciare in astratto e in modo univoco una linea di confine tra ciò che è sintetico e ciò che è analitico né tra ciò che è sintetico e ciò che è prolisso: la sinteticità o meno di un testo deve essere infatti apprezzata tenendo conto del suo contenuto e della sua funzione, e il giudizio può essere diverso da lettore a lettore⁶.

Come potrebbe essere intesa, allora, la sinteticità come caratteristica positiva dei testi penalistici? Senza dubbio questo concetto non può essere interpretato come *brevità*: per valutare i pregi di un testo, infatti, non si deve prendere in esame in via esclusiva la sua lunghezza, in termini di numeri di pagine, numeri di righe o di parole, ma occorre anche considerare la *qualità* dei suoi contenuti, che devono

p. 160. Tra i provvedimenti giudiziari, invece, occorre richiamare le sentenze n. 642/15 e n. 964/17 delle Sezioni Unite civili, secondo cui i doveri di specificità, chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali costituiscono «un principio generale del diritto processuale», la cui violazione può comportare l'inammissibilità dell'atto. Anche le Sezioni Unite penali, nella sentenza, già citata, n. 40516/2016, hanno valorizzato la necessità di una brevità degli atti processuali e delle decisioni giudiziarie.

⁴ M. TARUFFO, *Note sintetiche sulla sinteticità*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2017, p. 454. L'Autore critica anche la *bruttezza* dell'espressione *sinteticità*, astrazione inutile del termine *sintesi*, che sarebbe in ogni caso più appropriato.

⁵ *Ivi*, p. 455.

⁶ *Ibidem*.

essere esposti in modo proporzionato e in modo adeguato al raggiungimento dell'obiettivo perseguito⁷. Tanto più che la brevità eccessiva può aumentare il carattere oscuro e involuto dell'atto, generando profonde incertezze nel lettore: è sufficiente ricordare, a tale proposito, che molti dei vizi morfosintattici che abbiamo esaminato sono proprio legati ad asserite esigenze di sintesi⁸.

Si potrebbe allora sostenere che un testo sintetico è un testo *non ridondante*, privo di ripetizioni. Anche la nozione di *ridondanza*, peraltro, appare tutt'altro che univoca. Inoltre, respingere in maniera aprioristica ogni forma di ripetizione può risultare svantaggioso⁹. Spesso, infatti, «la ripetizione che riproduce come una “copia” un'espressione più o meno distante nel testo è un aiuto per il lettore: agevolando il recupero dell'antecedente di un'anafora fa sì che il discorso si capisca più in fretta e meglio, e si eviti uno spreco di fatica interpretativa»¹⁰. L'uso di sinonimi poco precisi o di pronomi, al contrario, può rendere il testo più contorto e generare incertezze nell'individuazione dell'antecedente.

Si pensi, ad esempio, alla formulazione dell'articolo 63 c.p. Tale norma stabilisce che quando, in base alla legge, “*la pena deve essere aumentata o diminuita entro limiti determinati, l'aumento o la diminuzione si opera sulla quantità di essa, che il giudice applicherebbe al colpevole, qualora non concorresse la circostanza che la fa aumentare o diminuire*”. Al di là delle perplessità suscitate dalla virgola dopo il pronome *essa*, non si può negare che la disposizione apparirebbe più chiara se al posto del pronome in questione fosse ripresa la parola *pena*: questa ripetizione

⁷ Sul rapporto tra sinteticità e brevità si rimanda, ancora una volta, alle osservazioni di M. TARUFFO, *Note sintetiche*, cit., p. 464.

⁸ Cfr. B. MORTARA GARAVELLI, *Le parole e la giustizia*, cit., p. 155 ss. e G. CAROFIGLIO, *Con parole precise*, cit., p. 98 ss.: in queste pagine l'Autore parla di *patologica sinteticità*. Per un'analisi dei vizi della lingua legislativa e processuale legati alla ricerca di una maggiore sintesi si veda *supra*, capitolo III, paragrafi 1 e 2.

È interessante considerare, peraltro, che nella relazione del gruppo di lavoro nominato tra il 2017 e il 2018 dal Ministro della Giustizia si valorizza l'esigenza di sinteticità ma si afferma anche che la sintesi non deve mai essere fine a sé stessa, perché altrimenti si rischia di compromettere altre esigenze fondamentali (cfr. pagine 3 e 4 della relazione finale, disponibile su *federnotizie.it*).

⁹ Sulla nozione di ridondanza: S. ZORZETTO, *Repetita iuvant?*, cit., p. 1 ss.

¹⁰ B. MORTARA GARAVELLI, *Le parole e la giustizia*, cit., p. 148.

consentirebbe infatti al lettore di comprendere immediatamente il messaggio del legislatore, senza dover rileggere più volte la disposizione¹¹.

Ancora, appare paradigmatica la lettura dell'articolo 612*bis* c.p. Tale norma punisce chi, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno cagionando un perdurante e grave stato d'ansia o di paura oppure ingenerando un fondato timore "per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva". A una prima lettura potrebbe sembrare che l'ultima persona menzionata debba essere legata da una relazione affettiva al prossimo congiunto invece che alla vittima, cui intendeva riferirsi il legislatore: il lettore, dunque, può essere disorientato dalla ripresa anaforica mediante pronome, dal momento che questo concorda con più di un termine utilizzato in precedenza. A ciò si aggiunge, per di più, che la vittima, cui il pronome *medesimo* si riferisce, non è neppure mai stata menzionata nel testo della norma, ma è stata indicata con il pronome *taluno*. Nell'ipotesi in esame, quindi, il timore di incorrere in ripetizioni superflue è stato tale che il legislatore ha optato per un pronome anaforico senza che questo fosse effettivamente necessario: avrebbe infatti potuto esplicitare il riferimento alla vittima e parlare poi, più semplicemente, di *fondato timore per l'incolumità propria, di un prossimo congiunto o di una persona a sé legata da una relazione affettiva*.

Questi esempi dimostrano dunque quanto possa essere rischioso invocare il concetto di *sinteticità* come caratteristica ideale della lingua penalistica. Tale espressione, infatti, non è in grado di indicare dei criteri di redazione precisi e univoci e, anzi, può rivelarsi dannosa se intesa con un eccessivo rigore, privilegiando costrutti ermetici e mettendo al bando ogni ripetizione. Spesso, invece, le ripetizioni sono essenziali proprio in quanto foriere di maggiore chiarezza: esse devono essere evitate soltanto in quei casi in cui «non rispondono ad alcuna funzione comunicativa rilevante nel contesto di riferimento» e non fanno altro che disorientare il lettore¹².

La sinteticità e la chiarezza, in definitiva, non si pongono sempre in un rapporto di implicazione reciproca, come invece sembrerebbero lasciare intendere

¹¹ B. MORTARA GARAVELLI, *Le parole e la giustizia*, cit., p. 148.

¹² S. ZORZETTO, *Repetita iuvant?*, cit., p. 135.

le prese di posizione legislative e giurisprudenziali: la sinteticità può non essere affatto sufficiente per una buona argomentazione¹³.

Per individuare le caratteristiche ideali della lingua penalistica è allora opportuno abbandonare ogni riferimento aprioristico alla sintesi e ogni richiamo banale alla chiarezza. Al fine di elaborare regole di redazione più pregnanti dobbiamo invece prendere le mosse dalla necessità di rispettare e attuare i principi fondamentali del diritto penale.

Sulla base di quanto abbiamo affermato nei capitoli precedenti, possiamo concludere che la lingua del legislatore penale è *corretta* quando non compromette il principio di precisione e rende il precetto riconoscibile e accessibile ai consociati, tracciando una linea distintiva chiara tra ciò che è lecito e ciò che è vietato, in ossequio alle esigenze di frammentarietà e di offensività. La lingua giudiziaria, invece, è *giusta* quando pone i cittadini in una condizione di uguaglianza, consentendo loro di partecipare in modo attivo al processo e di prevedere in modo agevole il suo possibile esito. Più in generale, la lingua penalistica *ideale* è quella che rende il diritto penale *democratico* ed *effettivo*, ossia capace di favorire l'astensione dei cittadini dai comportamenti criminosi rispettando i loro diritti fondamentali.

Per consentire il raggiungimento di questi scopi la lingua del diritto penale deve essere priva di genericità e ambiguità e deve essere il più possibile vicina alla lingua comune: in altri termini, la lingua del diritto penale deve essere potenzialmente comprensibile da chiunque e deve fornire direttive chiare di comportamento, rendendo controllabile l'esercizio del potere e accrescendo così la fiducia collettiva nella legge e nella giustizia.

Ciò porta allora ad affermare che le caratteristiche ideali della lingua del diritto penale sono la *semplicità* e la *precisione*.

Quanto alla *semplicità*, si tratta di un concetto caratterizzato da una certa vaghezza¹⁴: accanto a un nucleo di significato certo vi sono infatti degli aloni di

¹³ Su questo aspetto M. TARUFFO, *Note sintetiche*, cit., p. 456.

¹⁴ Condividono l'esigenza di *semplicità* e *sobrietà* della lingua giuridica anche D. CERRI, *Efficienza e comprensibilità come obiettivi deontologici del linguaggio civilista*, in A. MARIANI MARINI, F. BAMBI

incertezza che rendono impossibile tracciare in modo univoco e astratto una linea di confine tra ciò che è semplice e ciò che non lo è. Questa vaghezza, peraltro, si riduce notevolmente se si prende in esame il contesto entro il quale il concetto deve essere inserito, ossia se si considera il suo legame necessario con la precisione e il suo carattere strumentale all'attuazione dei principi e delle funzioni del diritto penale.

Innanzitutto, la semplicità deve essere sempre intesa come funzionale alla chiarezza del messaggio. La lingua semplice è quella che gli anglofoni definiscono *plain language*, ossia un linguaggio piano, diretto, senza asperità, senza parole inutili, senza arcaismi o tecnicismi collaterali e che può essere compreso in modo agevole dai suoi destinatari¹⁵. Una lingua, quindi, priva di costruzioni involute, che privilegia la paratassi anziché l'ipotassi, che non abusa di frasi implicite né di clausole puramente retoriche e che si avvale di un uso corretto della punteggiatura. Una lingua incisiva, capace di trasmettere un messaggio in modo diretto e immediato.

L'espressione semplicità – per essere ancora più chiari – riassume quei concetti che Italo Calvino, nelle sue *lezioni americane*, indica come *leggerezza e rapidità*¹⁶. Il testo deve contenere soltanto le informazioni essenziali, deve avere una struttura sintattica scorrevole, deve essere sobrio, nitido, privo di ripetizioni superflue, così da raggiungere velocemente il suo obiettivo. Chi scrive deve quindi sottrarre «peso alla struttura del racconto, così da dissolvere la pesantezza, l'opacità e la complessità dei fatti dell'esistenza, attraverso informazioni che li rendano conoscibili/comprendibili/leggibili»¹⁷.

(a cura di), *Lingua e diritto*, cit., p. 76 ss. e C. MARTIGNONI, *Di alcuni elementi stilistico-linguistici nei testi giuridici*, cit., p. 117 ss.

¹⁵ La definizione ufficiale di *plain English* è quella fornita dal linguista australiano Robert Eagleson che compare sul sito del governo statunitense:

<https://www.plainlanguage.gov/about/definitions/short-definition/>.

«Plain English is clear, straightforward expression, using only as many words as are necessary. It is language that avoids obscurity, inflated vocabulary and convoluted sentence construction. It is not baby talk, nor is it a simplified version of the English language. Writers of plain English let their audience concentrate on the message instead of being distracted by complicated language. They make sure that their audience understands the message easily.»

¹⁶ I. CALVINO, *Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo millennio*, Milano, 1993, p. 6 ss.

¹⁷ G. CANZIO, *Dire il diritto nel XXI secolo*, cit., p. 6.

La semplicità, peraltro, non va mai intesa come *banalità*, ossia come necessità di parafrasare concetti che devono essere espressi attraverso termini tecnici: la ricerca della semplicità, infatti, non può mai comportare una rinuncia alla precisione e alla puntualità. Bryan Garner ha espresso con parole molto incisive il cuore del problema: «*Achieving simplicity—without oversimplifying—involves a paradox. Writers fear simplicity because they don't want to be considered simple-minded. In fact, though, there's no better way to strike your reader as an intelligent, sensible writer than to simplify. Psychologically, in other words, there's a gulf between writerly fears and readerly wants. You'll need to bridge it*».¹⁸

L'espressione *semplicità* riferita alla lingua del diritto penale non significa allora nient'altro che *democraticità*. La morfologia, la sintassi e il lessico devono essere tali da consentire l'istaurazione di un dialogo tra tutti gli attori giuridici e i cittadini, permettendo a questi ultimi di comprendere e controllare l'esercizio del potere punitivo¹⁹. Abbiamo definito il principio di democraticità come il pilastro su cui deve essere edificato il sistema penalistico, basato su un rapporto tra autorità e cittadini incentrato sulla fiducia e sulla correttezza: una lingua *giusta* è allora innanzitutto una lingua che attua questo principio, rendendo il diritto penale accessibile a tutti i consociati.

Se la semplicità è essenziale per attuare il principio di democraticità, non bisogna dimenticare, però, che «la democrazia vive di parole precise»²⁰. Arriviamo così alla seconda caratteristica ideale della lingua penalistica: la *precisione*. Non è infatti sufficiente affermare che la sintassi deve essere semplice e lineare o che devono essere banditi arcaismi, latinismi e tecnicismi collaterali superflui. Chi scrive deve anche necessariamente evitare genericità e ambiguità, perseguendo l'ideale

¹⁸ Raggiungere la semplicità, senza semplificare eccessivamente, comporta un paradosso. Gli scrittori temono la semplicità, perché non vogliono essere considerati degli ingenui. Peraltro, non c'è modo migliore per colpire il tuo lettore come scrittore intelligente e sensibile, che semplificare. Psicologicamente, in altri termini, c'è un abisso tra ciò che lo scrittore teme e ciò che il lettore vuole. Bisogna cercare di superarlo. B. A. GARNER, *Legal writing in plain English*, Chicago-London, 2001, p. 145.

¹⁹ Cfr. A. PIZZORUSSO, *Principio democratico e principio di legalità*, in *Questione Giustizia*, 2/2003, p. 353.

²⁰ G. CAROFIGLIO, *Con parole precise*, cit., p. 41.

della precisione. Questo vale innanzitutto per il legislatore, che, per non vanificare il principio della riserva di legge, deve utilizzare una terminologia e una sintassi appropriata, delineando in modo univoco le tipologie di comportamento vietate²¹. Come abbiamo visto, peraltro, la precisione deve caratterizzare anche la lingua processuale – dall'imputazione alla sentenza, passando per gli atti redatti dagli avvocati. In questo contesto, la precisione della lingua è essenziale affinché le parti in causa e il giudice possano conoscere con esattezza i fatti su cui verterà la decisione e affinché la sentenza possa avere una efficacia persuasiva e orientare le decisioni future relative a casi analoghi. Infine, non bisogna dimenticare che la precisione deve caratterizzare anche la lingua degli accademici. La dottrina, infatti, interviene nel dialogo democratico tra cittadini e istituzioni, svolgendo un ruolo fondamentale di diffusione del pensiero penalistico e di stimolo al cambiamento e al progresso: le sue indicazioni devono essere dunque precise e univoche per non restare inascoltate.

Certo – come si è già avuto modo di evidenziare – la precisione non deve essere intesa in modo rigido e assoluto: si tratta piuttosto di una regola semantica caratterizzata da una certa flessibilità, regola che deve essere rispettata da chi scrive ma che è destinata a confrontarsi con alcuni *limiti strutturali* del linguaggio, tra cui, in primo luogo, la vaghezza. Possiamo affermare che il grado di precisione necessario è direttamente proporzionale alla vicinanza del testo al caso concreto: passando dalla lingua del legislatore alla lingua del giudice la *vaghezza pragmatica* si riduce in modo inevitabile, grazie al legame con un contesto fattuale, e, di conseguenza, aumenta il grado di precisione richiesto e raggiungibile. L'ambiguità e la genericità costituiscono il limite negativo al di sotto del quale neppure il legislatore può scendere: la disposizione deve possedere una cornice di significati sufficientemente univoca e circoscritta²². A tal fine occorre prediligere i termini che

²¹ Luciano Eusebi ha sottolineato come questo compito sia divenuto negli ultimi anni sempre più arduo, data la smaterializzazione che caratterizza i nuovi oggetti della tutela penale: L. EUSEBI, *L'insostenibile leggerezza del testo*, cit., p. 1677. Per considerazioni più approfondite sul principio di precisione si rimanda a quanto detto *supra*, capitolo II, paragrafo 2.1.

²² A. MASSARO, *Determinatezza della norma penale*, cit., p. 363. Sul fatto che la precisione costituisce un concetto relativo cfr. O. DI GIOVINE, *L'interpretazione del diritto penale*, cit., p. 24 e S. BONINI, *La*

hanno un solo significato, che può essere percepito in modo diretto e immediato dal destinatario. Quando ciò non è possibile può essere opportuno elaborare delle definizioni che circoscrivano il senso delle espressioni adottate, avvalendosi però a loro volta di termini precisi. Inoltre, è essenziale evitare di utilizzare il medesimo termine con accezioni diverse. Infine, quando si adopera un termine valutativo è necessario fornire al giudice un parametro di giudizio sicuro e univoco. Soltanto rispettando tali direttive il legislatore può prevenire gli arbitri della giurisprudenza, garantire la certezza del diritto e assicurare il rispetto dei principi di frammentarietà e di offensività.

La precisione, concepita nell'accezione ora delineata, va così a controbilanciare l'esigenza di semplicità, avvertendo di non «cercare la semplicità ad ogni costo, cioè la genericità, con il rischio di diventare, oltre che oscuri, menzogneri»²³.

In definitiva, come afferma Italo Calvino, la *leggerezza* e la *rapidità* della lingua devono essere accompagnate dall'*esattezza*, intesa come capacità di cogliere e trasmettere in modo puntuale la complessità della realtà empirica. Questa esattezza può essere raggiunta rispettando tre passaggi fondamentali:

- «1) un disegno dell'opera ben definito e ben calcolato;
- 2) l'evocazione di immagini visuali nitide, incisive, memorabili [...];
- 3) un linguaggio il più preciso possibile, come lessico e come resa delle sfumature di pensiero e dell'immaginazione»²⁴.

Dunque, riassumendo, le caratteristiche ideali della lingua penalistica sono la semplicità – intesa come linearità e nitidezza del testo – e la precisione – intesa come assenza di ambiguità e di genericità. Al fine di *precisare* e *concretizzare* le nostre osservazioni pare però opportuno formulare qualche indicazione più specifica. Vi sono infatti alcune regole basilari, concernenti sia il piano morfologico e sintattico

funzione simbolica nel diritto penale, cit., p. 16-17. Per osservazioni più ampie sui vizi di genericità e ambiguità si consenta ancora il rimando a quanto detto *supra*, capitolo IV, paragrafo 2.

²³ F. BAMBI, *Per un breviario di scrittura giuridica*, in AA. VV., *Breviario per una buona scrittura. Gruppo di lavoro sulla chiarezza e sinteticità degli atti processuali*, Ministero della Giustizia, Roma, 16 febbraio 2018, disponibile in *Federnotizie.it*, p. 11.

²⁴ I. CALVINO, *Lezioni americane*, cit., p. 65-66.

sia il piano lessicale, che devono essere osservate al fine di ottenere una lingua che sia non solo *snella e comprensibile*, ma anche *incisiva ed esatta*²⁵.

Elenchiamo di seguito tali regole:

- redigere periodi brevi;
- preferire la coordinazione alla subordinazione, ma ricorrere all'ipotassi quando è necessario stabilire una gerarchia argomentativa;
- ridurre le subordinate implicite introdotte da gerundi e participi;
- limitare il ricorso a incisi e parentesi, che interrompono la lettura e appesantiscono il testo;
- utilizzare in maniera corretta la punteggiatura, in particolare le virgole e i due punti, che possono chiarire il senso del ragionamento;
- ricorrere ai connettivi in modo ragionato (ad esempio evitando di utilizzare *ovvero* o *peraltro* sia in modo avversativo che esplicativo);
- evitare le doppie negazioni;
- seguire sempre un ordine cronologico nella descrizione di fatti o comportamenti;
- rispettare l'ordine consueto delle parole e delle proposizioni, salvo che ci sia un giustificato motivo per invertirlo;
- preferire la forma attiva a quella passiva; quando è indispensabile ricorrere alla forma passiva avere cura di esplicitare sempre il soggetto;

²⁵ Per l'elaborazione di queste regole è stata essenziale la lettura di B. MORTARA GARAVELLI, *Le parole e la giustizia*, cit., p. 1 ss.; J. VISCONTI, *Lingua e diritto*, cit., p. 1 ss.; ID, *La chiarezza tra superfluo e necessario*, cit., p. 15 ss.; F. BAMBI, *Per un breviario di buona scrittura giuridica*, cit., p. 7 ss.; M. V. DELL'ANNA, *Profili discorsivi e argomentazione*, cit., p. 149 ss.; P. BELLUCCI, *Giurisdizione e linguaggio*, in *Cultura e diritti*, 4/2013, p. 43 ss.; G. CAROFIGLIO, *Con parole precise*, cit., p. 75 ss.; D. CERRI, *Efficienza e comprensibilità come obiettivi deontologici*, cit., p. 76-77; B. A. GARNER, *Legal writing in plain english*, cit., p. 1 ss.

- ridurre l'uso di verbi in forma impersonale;
- non abusare di avverbi, che appesantiscono il testo;
- evitare nominalizzazioni e astrazioni;
- preferire le ripetizioni rispetto alle riprese anaforiche mediante pronomi;
- evitare parole o espressioni inutili (ad esempio, *porre in essere* invece che *compiere*);
- evitare sigle non comprensibili a tutti, se non sono state definite in precedenza;
- evitare espressioni discriminatorie;
- evitare arcaismi;
- sostituire i tecnicismi collaterali con parole altrettanto precise desunte dal linguaggio comune;
- evitare i latinismi e, in generale, i termini presi in prestito da altre lingue, come il tedesco o l'inglese, salvo che siano necessari per esprimere concetti inesistenti in italiano;
- evitare termini generici o ambigui;
- utilizzare i tecnicismi indispensabili, evitando di sostituirli con perifrasi;
- dare una definizione di termini che non hanno un significato univoco o preciso: le definizioni devono però essere limitate a quanto strettamente necessario e devono a loro volta essere formulate nel rispetto delle regole ora esposte;
- quando si indica una grandezza esprimerla, per quanto possibile, in termini numerici;
- limitare i rinvii normativi a quanto assolutamente indispensabile.

Le regole ora esposte sono volutamente caratterizzate da una certa elasticità: occorre infatti evitare delle indicazioni troppo rigide, che rischiano di generare, a loro volta, stereotipi linguistici. La sapienza di chi scrive risiede anche, e soprattutto, nell'adeguare le regole al contesto, cercando di ridurre l'oscurità e perseguendo gli ideali della semplicità e della precisione. È opportuno ricordare che «la scrittura è un'essenziale forma di manifestazione della personalità, originale e creativa. Regole troppo semplici e stereotipate mal si prestano a contenerla»²⁶.

In conclusione, al fine di attuare e rispettare i principi fondamentali e le funzioni del diritto penale è opportuno agire non tanto sulla brevità o sulla sinteticità dei testi ma sulla loro complessiva *qualità*, lessicale e morfosintattica. Soltanto una qualità linguistica elevata consente di includere democraticamente i cittadini nell'esercizio del diritto penale, accrescendo la loro fiducia nelle istituzioni. «L'antitesi è tra la parola precisa e diretta (quella appunto che dice ciò che deve in termini di verità, fermi restando gli spazi dell'interpretazione) e la parola imprecisa, indiretta, la frase involuta e sovrabbondante che occulta piuttosto che mostrare, falsifica piuttosto che comunicare. La parola precisa è sintomo di virtù civili e fattore di democrazia, la parola imprecisa e la frase oscura sono indizi di assolutismo, più o meno mascherato»²⁷.

2. Come ottenere una lingua più giusta?

Dopo aver individuato le caratteristiche ideali della lingua del diritto penale, è ora fondamentale comprendere come raggiungere il nostro obiettivo, passando dall'*antilingua* a una lingua *piana e giusta*.

Si tratta, evidentemente, di un problema non facile da risolvere, tanto che gli studiosi che si sono occupati del tema non sono riusciti a elaborare delle soluzioni univoche né a promuovere un miglioramento effettivo della lingua giuridica.

È opportuno considerare, a tale proposito, che in Italia la dottrina ha iniziato ad approfondire queste questioni in tempi molto più recenti rispetto a quanto

²⁶ F. BAMBI, *Per un breviario di una buona scrittura giuridica*, cit., p. 14.

²⁷ G. CAROFIGLIO, *Con parole precise*, cit., p. 137.

accaduto in altri contesti e, in particolare, nel mondo anglosassone. Gli statunitensi e gli inglesi, infatti, sono considerati i precursori di ogni studio in materia, poiché si sono interessati delle patologie linguistiche fin dall'inizio del secolo scorso²⁸.

Quanto agli Stati Uniti, già nel 1963 David Melinkoff concludeva la sua monografia invocando una lingua del diritto più precisa, ma non eccessivamente rigida, meno arcaica e tecnica, più lineare e più sintetica²⁹. Nel corso degli anni, poi, l'esigenza di un *plain speech of the law* è stata valorizzata al punto da renderla una «vera e propria *religione* del discorso legale giuridico»³⁰: è stato creato un sito governativo dedicato alle *Plain Language Guidelines* – le linee guida federali per un linguaggio comprensibile – e si è addirittura giunti all'adozione di una legge finalizzata a promuovere una scrittura chiara, precisa e concisa³¹. Non sono mancate neppure prese di posizione presidenziali: basta ricordare che nel 1998 il presidente Clinton ha firmato un *memorandum* in cui si evidenziavano i vantaggi, in termini di risparmio di tempi e di costi, legati all'utilizzo di una lingua piana e comprensibile e che nel 2010 il presidente Obama ha ribadito questi concetti, firmando il *Plain Writing Act*, volto a obbligare le agenzie governative a esprimersi con un linguaggio chiaro e semplice³².

Nel Regno Unito, addirittura, i problemi della lingua del diritto hanno iniziato ad attirare l'interesse degli studiosi già alla fine del XIX secolo, anche se tale interesse si è senza dubbio intensificato a partire dal secondo dopo guerra³³. Nel 1968 è stata fondata la *Statute law society*, un'associazione ancora oggi operante che ha come obiettivo la discussione di problemi di produzione legislativa e che si occupa soprattutto di problemi relativi alla lingua e alla forma³⁴. Nel 1973, poi, è stato presentato al parlamento inglese il *Renton Report on Legislation*, un rapporto

²⁸ A tale proposito si rimanda a C. DE MAGLIE, *La lingua del diritto penale*, cit., p. 136.

²⁹ D. MELINKOFF, *The Language of the Law*, Boston-Toronto, 1963, p. 1 ss.

³⁰ M. MARCHESIELLO, *Il linguaggio della legge*, cit., p. 141 (corsivo nostro).

³¹ *Ibidem*. La legge cui si fa riferimento è la *Public Law* del 13 ottobre 2010.

³² Cfr. G. CAROFIGLIO, *Con parole precise*, cit., p. 69.

³³ M. AINIS, *La legge oscura*, cit., p. 80. Per un elenco dei principali movimenti che si sono succeduti in Inghilterra per affinare la produzione legislativa si veda R. PAGANO, *Introduzione alla legistica. L'arte di preparare le leggi*, Milano, 1999, p. 206 ss.

³⁴ R. PAGANO, *Introduzione a Renton Report. La preparazione delle leggi, Estratto dal Bollettino di informazioni costituzionali e parlamentari*, Roma, 1990, p. 25.

che stigmatizzava i vizi del linguaggio legislativo – linguaggio presentato come inutilmente oscuro, involuto, ricco di frasi lunghe e scorrette sul piano grammaticale e sintattico – e suggeriva alcuni espedienti volti a rendere le leggi più chiare e più semplici³⁵.

Quando nel mondo anglosassone già si formulavano delle proposte concrete, in Italia la situazione era ancora statica. Nel nostro ordinamento, infatti, i vizi della lingua del diritto sono stati oggetto di attenzione soltanto negli ultimi quarant'anni, anche se possiamo vantare precursori illustri come Ludovico Muratori e Gaetano Filangieri³⁶.

Prima tappa fondamentale del percorso italiano di riconoscimento delle patologie linguistiche è rappresentata dalla *Commissione di studio per la semplificazione delle procedure e la fattibilità e l'applicazione delle leggi*, presieduta da Alberto Barettoni Arleri. Nella relazione finale della Commissione, presentata al Parlamento nel giugno del 1981, compare per la prima volta una rassegna dei difetti linguistici più diffusi della legislazione, accompagnata da proposte di legge contenenti suggerimenti vincolanti per il legislatore. Questa relazione ha avuto un'importanza fondamentale non solo sul piano simbolico, in quanto primo riconoscimento dei vizi della lingua giuridica, ma anche sul piano concreto, perché ha dato avvio ai più importanti studi in materia³⁷. I lavori della commissione Barettoni, infatti, hanno «segnato il giro di boa di questa disciplina, mettendo definitivamente sotto i riflettori l'esigenza di rendere davvero conoscibili gli enunciati normativi»: sulla scia di tali lavori nel corso degli anni '80 si sono succedute diverse commissioni ministeriali, che a loro volta hanno prodotto studi e

³⁵ Nel Rapporto si consigliava, ad esempio, di evitare le frasi troppo lunghe, di prediligere la coordinazione, di enunciare gli scopi perseguiti e di evitare termini troppo tecnici o ambigui. Inoltre, si tentava anche di individuare nuove tecniche di *drafting* volte a rendere il linguaggio meno oscuro: ad esempio si proponeva un controllo successivo all'*iter* parlamentare con possibilità di ordinare la riscrittura della legge poco chiara. Su questi aspetti si rimanda al testo originario del *Renton Report*, disponibile, nella traduzione italiana, in R. PAGANO, *Renton Report. La preparazione delle leggi*, cit., p. 1 ss.

³⁶ Ludovico Muratori si è occupato dei vizi della lingua della giurisprudenza nel 1742, nell'opera *Dei difetti della giurisprudenza*, mentre Gaetano Filangieri ha analizzato le patologie della lingua legislativa nella sua *Scienza della legislazione*, scritta tra il 1780 e il 1785. Sul punto si rimanda anche a M. AINIS, *La legge oscura*, cit., p. 79.

³⁷ R. PAGANO, *Introduzione alla legistica*, cit., p. 216-217.

documenti, ma, soprattutto, è stata avviata una stagione di riforme che ha portato all'emanazione di una serie di circolari, adottate d'intesa tra loro dai presidenti delle camere e dal Presidente del Consiglio dei Ministri³⁸. In particolare, in questa sede interessa ricordare la circolare n. 7611, pubblicata nel numero 64 della Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 1986, volta a fornire criteri orientativi per la scelta tra i delitti e le contravvenzioni e per la formulazione della fattispecie penale. Tale circolare, innanzitutto, ha condiviso «l'esigenza di correttezza, di chiarezza e – nei limiti del possibile – di semplicità di formulazione dei testi legislativi sempre più vivamente avvertita da tutti i settori degli operatori giuridici, e finanche dall'opinione pubblica»³⁹. In quest'ottica ha evidenziato la necessità di rispettare il principio di determinatezza nella redazione delle disposizioni penali, in quanto limite all'arbitrio giurisprudenziale e garanzia fondamentale per i cittadini. Al fine di attuare tale principio sono state poi fornite una serie di indicazioni linguistiche, volte a regolare, ad esempio, il ricorso alle norme definitorie e l'utilizzo di termini normativi e tecnici⁴⁰.

Ancora, proseguendo la strada dei tentativi di riforma, nel 1991, è stata promulgata la prima versione del *Manuale di regole e suggerimenti per la redazione dei testi legislativi* dell'Osservatorio legislativo interregionale. Il testo è stato approvato dalla Conferenza dei presidenti delle assemblee regionali il 24 gennaio del 1992, con la raccomandazione ai consigli e alle giunte regionali di adottarlo come testo vincolante e con l'invito a fare altrettanto rivolto al Parlamento e al Governo. Alcune regioni hanno effettivamente seguito la raccomandazione, mentre il Parlamento e il Governo sono rimasti silenti sul punto⁴¹.

È interessante inoltre ricordare, in questo contesto, che nel 1997 l'allora presidente della Camera Luciano Violante ha istituito, con una modifica regolamentare, il comitato per la legislazione: si tratta di un comitato composto da dieci deputati, scelti in numero pari tra membri della maggioranza e

³⁸ M. AINIS, *La legge oscura*, cit., p. 82.

³⁹ Il testo ufficiale della circolare è disponibile sul sito *gazzettaufficiale.it*.

⁴⁰ Sull'argomento si rimanda a F. PALAZZO, *Tecnica legislativa e formulazione della fattispecie penale in una recente circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri*, in *Cass. pen.*, 1987, p. 230 ss.

⁴¹ R. PAGANO, *Introduzione alla legistica*, cit., p. 219.

dell'opposizione, che ha il compito di valutare se i disegni di legge sono scritti con una lingua sufficientemente chiara e semplice. Tale comitato rilascia però pareri non vincolanti, che nella maggior parte dei casi sono destinati a rimanere inascoltati⁴².

Con l'inizio degli anni '90 la problematica della lingua del diritto ha iniziato ad attirare anche l'interesse di studiosi autorevoli. Risale al 1993 il *Codice di stile* di Sabino Cassese, finalizzato a offrire una serie di indicazioni sintattiche e lessicali per la redazione dei testi giuridici⁴³. Nel 1997 sono stati pubblicati, inoltre, il *Manuale di stile* di Alfredo Fioritto⁴⁴ e il saggio di Michele Ainis sull'oscurità legislativa. Quest'ultimo appare particolarmente interessante perché l'Autore non si limita a fornire indicazioni per la redazione dei testi, ma procede a un esame approfondito delle patologie che da tempo affliggono la lingua legislativa, evidenziandone anche i rischi, tra cui il diffondersi tra i cittadini di un sentimento di sfiducia e di ostilità nei confronti delle istituzioni. Michele Ainis, dopo aver prospettato un quadro così negativo, indaga le cause dei vizi linguistici e si sforza di suggerire alcune strategie di intervento⁴⁵.

Nel corso degli anni l'attenzione nei confronti delle questioni linguistiche si è senza dubbio intensificata, sfociando anche in iniziative accademiche e istituzionali. Tra le tante vale la pena ricordare il convegno svoltosi a Firenze nel 2010, promosso dall'Accademia della Crusca, e il convegno organizzato a Roma il 14 aprile 2016 dal Senato della Repubblica e dall'Università degli Studi di Pavia al fine di presentare il progetto di collaborazione istituzionale per il master "*La lingua del diritto*"⁴⁶.

⁴² Alcuni dati statistici sull'attività più recente del comitato per la legislazione sono disponibili nell'articolo di P. L. PETRILLO, *Le leggi scritte male e inattuate danneggiano la nostra democrazia*, in *Domani*, 14 gennaio 2022. Resoconti precisi sui lavori del comitato sono consultabili sul sito della Camera dei Deputati.

⁴³ S. CASSESE, *Codice di Stile delle comunicazioni scritte a uso delle pubbliche amministrazioni*, Roma - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, 1993, p. 1 ss. L'Autore suggerisce, ad esempio, di utilizzare con prudenza i termini tecnici, di evitare arcaismi e tecnicismi collaterali, di evitare nominalizzazioni, di limitare il ricorso alle forme impersonali e di evitare parole superflue e le doppie negazioni.

⁴⁴ A. FIORITTO (a cura di), *Manuale di stile. Strumenti per semplificare il linguaggio delle amministrazioni pubbliche*, Bologna, 1997, p. 1 ss.

⁴⁵ Si tratta del saggio, già più volte citato: M. AINIS, *La legge oscura*, cit., p. 1 ss.

⁴⁶ Gli atti del convegno di Firenze sono raccolti in B. POZZO, F. BAMBI (a cura di), *L'italiano giuridico che cambia*, cit., p. 1 ss., mentre quelli del convegno di Roma in AA. VV., *Le parole giuste*, cit., p. 1 ss.

Se poi in un primo momento oggetto di studio sono state soltanto la lingua legislativa e la lingua delle pubbliche amministrazioni, negli ultimi anni hanno iniziato a suscitare preoccupazione anche i vizi della lingua processuale. Come già evidenziato, non sono mancate sul punto prese di posizione da parte dei più alti gradi della magistratura: il Presidente del Consiglio di Stato, nella sua comunicazione di fine anno 2010, ha invitato ad adottare una lingua più chiara e sintetica e nello stesso senso si sono indirizzati vari comunicati del Primo Presidente della Corte di Cassazione⁴⁷. Anche il Consiglio Superiore della Magistratura ha prestato attenzione a questi temi e, di recente, con le delibere del 5 luglio 2017 e del 20 giugno 2018, ha tratteggiato alcune linee di indirizzo sulle modalità stilistiche di redazione dei provvedimenti. Al fine di attuare interventi più incisivi sono stati avviati anche protocolli di intesa tra la Cassazione, il Consiglio Superiore della Magistratura e il Consiglio Nazionale Forense, volti a individuare regole per la stesura degli atti giudiziari in grado di garantire una maggiore chiarezza, sinteticità e comprensibilità della lingua processuale⁴⁸.

Infine, è interessante considerare che vi sono stati, su questo argomento, anche interventi a livello europeo. È sufficiente ricordare, a tale proposito, la *Magna Charta dei giudici europei* che, con l'obiettivo di una maggiore qualità ed efficienza dell'esercizio della giurisdizione, afferma la necessità di redigere la motivazione dei provvedimenti con una lingua semplice, chiara e comprensibile⁴⁹.

Questa rassegna di interventi istituzionali e di prese di posizione autorevoli induce peraltro a formulare alcune riflessioni.

La lingua del diritto continua infatti a presentare vizi e patologie molto consistenti, che producono conseguenze preoccupanti. L'interesse crescente degli studiosi e delle istituzioni non è allora riuscito a sortire alcun effetto positivo: ci si è limitati a evidenziare i vizi linguistici e a manifestare l'esigenza di un cambiamento,

⁴⁷ Si rinvia, in particolare, al comunicato del Primo Presidente della Cassazione del 2016 e a quello del 2020, disponibili su *cassazione.it*.

⁴⁸ Cfr. sul punto M. BRANCACCIO, *Oltre il linguaggio*, cit.

⁴⁹ Per una rassegna delle principali prese di posizione a livello europeo si veda M. BRANCACCIO, *ivi*, e anche G. CANZIO, *Dire il diritto*, cit., p. 3.

senza tuttavia riuscire a individuare soluzioni concrete, attuabili e uniformi⁵⁰. Oggi si esalta l'ideale di una lingua precisa e accessibile, fornendo però meri suggerimenti generici o comunque privi di efficacia vincolante, tanto che la battaglia per migliorare lo stato della lingua del diritto è ormai diventata una *lotta contro i mulini a vento*⁵¹.

Se queste considerazioni valgono in generale per la lingua del diritto a maggior ragione sono riferibili alla lingua del diritto penale, che, tra le varie categorie del linguaggio giuridico, è stata senza dubbio quella meno studiata e meno considerata⁵². I vizi della lingua del diritto penale però, come si è visto, sono tutt'altro che trascurabili e irrilevanti: essi, infatti, compromettono tutti i principi fondamentali del nostro ordinamento, esponendo i cittadini agli arbitri e ai soprusi di un temibile potere punitivo. Se la lingua del diritto penale continua a essere incomprensibile e lontana dal mondo comune rischia di essere compromessa «ogni idea condivisa di giustizia»⁵³.

Non possiamo allora limitarci a suggerire le caratteristiche ideali della lingua penalistica, ma dobbiamo anche chiederci quali passi si debbano compiere per ottenere una lingua più *giusta*.

⁵⁰ Michele Ainis, ad esempio, ha ipotizzato un sindacato della Corte Costituzionale sulle leggi poco chiare, riconoscendo però la presenza di alcuni ostacoli: mancherebbe innanzitutto un parametro valido in generale all'interno della Carta Fondamentale. Cfr. M. AINIS, *La legge oscura*, cit., p. 123 ss. e 171 ss.

Le varie soluzioni proposte, in ogni caso, hanno sempre riguardato soltanto una specifica categoria di lingua: quella legislativa o quella processuale. Molto raramente si è cercato di individuare delle cure generali utilizzabili per l'intera lingua giuridica.

⁵¹ Si evidenziava il carattere non vincolante dei suggerimenti forniti già in M. AINIS, *Ivi*, p. 85. Sulla genericità delle prescrizioni si rimanda anche a A. FINOCCHIARO, *Il ruolo della Commissione affari costituzionali del Senato per la qualità delle leggi*, in AA. VV., *Le parole giuste*, cit., p. 103 ss.

⁵² Sono infatti pochissimi gli studi che si occupano, anche solo in modo incidentale e frammentario, dei problemi della lingua del diritto penale e solo due saggi sono dedicati espressamente a questo tema: G. MANNOZZI, *Le parole del diritto penale*, cit., 1431 ss. e C. DE MAGLIE, *La lingua del diritto penale*, cit., p. 105 ss.

⁵³ M. MARCHESIello, *Il linguaggio della legge*, cit., p. 144.

2.1. Una proposta.

Il fatto che le raccomandazioni e i suggerimenti per una redazione corretta dei testi non siano stati sufficienti per migliorare lo stato della lingua costituisce, in realtà, una conseguenza piuttosto prevedibile e fisiologica.

In primo luogo, infatti, è necessario considerare che le regole linguistiche non possono essere rigide ma devono essere caratterizzate da una certa elasticità: chi scrive deve avere la capacità di individuare il lessico e la sintassi più adeguate al caso di specie, nel rispetto di linee guida flessibili e adattabili alle peculiarità della situazione concreta. A ciò si aggiunge, inoltre, che mancano controlli e sanzioni adeguate a reprimere i vizi linguistici e questo, inevitabilmente, rende le regole elaborate prive di efficacia deterrente e incapaci di scoraggiare il ricorso all'*antilingua stereotipata*⁵⁴.

Ma l'inadeguatezza delle raccomandazioni e dei suggerimenti si spiega, soprattutto, per la loro incapacità di aggredire la vera causa delle patologie linguistiche: non è infatti sufficiente consigliare dei criteri redazionali se non si promuove prima un cambiamento culturale radicale.

Mancano oggi «le *élites* capaci di funzioni superiori, pronte per un ruolo di guida, dotate, per quel che concerne il diritto ed il linguaggio giuridico, dell'indispensabile complesso bagaglio di studi umanistici e filologici, logici, politici, sociologici, oltretutto dello specifico strumentario tecnico. Come potrà mai, infatti,

⁵⁴ Quanto alle sanzioni legislative, viene in rilievo il controllo della Corte Costituzionale per violazione del principio di precisione: come si è visto, peraltro, la Corte Costituzionale mostra un atteggiamento molto moderato al riguardo. Francesco Palazzo, peraltro, è critico nei confronti di un possibile controllo rigido sulla precisione delle disposizioni penali: il rischio, infatti, è che sia sufficiente l'insorgenza di un mero contrasto interpretativo per legittimare l'intervento della Corte Costituzionale, rendendo incerta la sopravvivenza della norma. Cfr. F. PALAZZO, *Legalità fra law in the books e law in action*, cit., p. 8-9.

Quanto invece alle sanzioni processuali, si potrebbe pensare a un controllo specifico sulla lingua da parte dei giudici superiori e a una inammissibilità dei ricorsi incomprensibili. Inoltre, la capacità di scrittura e stesura dei provvedimenti dovrebbe essere esaminata sempre e in modo effettivo dal CSM ai fini delle valutazioni di professionalità. Su questi aspetti cfr. F. CONSULICH, *Così è (se vi pare)*, cit., p. 37, anche se l'Autore si riferisce più che altro agli illeciti interpretativi. Sulla valutazione di professionalità del magistrato cfr. P. SERRAO ACQUINO, *Le valutazioni di professionalità dei magistrati. Parte seconda. I nodi problematici: le fonti di conoscenza, il rapporto con il disciplinare, gli sfasamenti temporali, le modalità espressive*, in *Giustiziainsieme.it*, 23 settembre 2020: l'Autore osserva che per le valutazioni di professionalità dovrebbero essere considerate la chiarezza espositiva e la capacità di sintesi, giudicando in modo negativo le c.d. sentenze-trattato.

scrivere una legge chiara e ben costruita in lingua italiana, e bene interpretarla chi non abbia frequenza di Cicerone e di Dante, di Macchiavelli, di Galileo, di Leopardi, congiunta alla finezza di un logico scaltrito ed alla matura coscienza del contesto sociale, con i suoi problemi, valori ed attese, in cui la legge è destinata a incidere»⁵⁵?

Per chiarire queste osservazioni è opportuno ricordare, in breve, quali siano le cause delle patologie linguistiche con cui ci confrontiamo.

Abbiamo visto, a tale proposito, che le ragioni dei vizi della lingua del diritto penale possono essere riassunte in quattro fattori: la *pigrizia* dei giuristi, le carenze nella loro formazione scolastica, la *patologia narcisistica* e l'esercizio autoritario del potere. Questi quattro fattori concorrono tra di loro: nessuno di essi è in grado da solo di fornire una spiegazione a tutte le patologie della lingua penalistica. Innanzitutto, bisogna considerare che molti stereotipi lessicali e sintattici sono stati tramandati da una generazione di giuristi all'altra e sono così divenuti il tratto caratterizzante della lingua del diritto penale: tali stereotipi vengono oggi utilizzati per *mero automatismo*, per una *pigra adesione alla tradizione*. A questo si deve aggiungere, poi, che il ricorso a una lingua diversa da quella dei *comuni mortali* rappresenta spesso anche un motivo di vanto per i penalisti, che vi ricorrono per *narcisismo*, per *civetteria*. Ancora, l'uso di un lessico arcaico e pseudotecnico, l'inversione dell'ordine delle parole e le frasi lunghe e tortuose possono costituire un espediente per imprimere soggezione all'interlocutore, che, privato della possibilità di comprendere le leggi e le sentenze, non è più in grado di mettere in discussione il potere punitivo⁵⁶.

La causa principale dei vizi, cui tutte altre paiono in qualche modo ricollegarsi, è però quella della scarsa preparazione linguistica del penalista: è infatti l'insufficiente conoscenza della lingua italiana, la difficoltà nel maneggiare e plasmare le parole e la sintassi, che porta a creare un'*antilingua*. Antilingua che si apprende nel corso degli studi universitari e post-universitari e a cui si tende poi a ricorrere per *pigrizia*, per vanità o per esercizio del potere.

⁵⁵ U. SCARPELLI, *Il linguaggio giuridico: un ideale illuministico*, cit., p. 28.

⁵⁶ Su tali aspetti si consenta il rimando a quanto detto, in modo più approfondito, nel capitolo III, paragrafo 5.

Ecco che allora quello della formazione linguistica del penalista è il punto principale su cui occorre intervenire. Come afferma Patrizia Bellucci, non si può delegare la *cassetta degli attrezzi linguistici* richiesti per l'esercizio della professione a «storia, abilità personale, buona volontà dei singoli»⁵⁷.

È necessario agire, in particolare, a livello di preparazione universitaria, in modo da riuscire a garantire che chi accede a concorsi pubblici ed esami di Stato possieda le competenze linguistiche adeguate e sufficienti. Se il diritto è anche un fenomeno linguistico il suo insegnamento non può prescindere dall'insegnamento della lingua⁵⁸: è dunque opportuno prevedere corsi universitari dedicati alla lingua del diritto, nei quali sia insegnato «il buon uso delle parole *nel* diritto»⁵⁹. Chiaramente non si intende fare riferimento a corsi volti a spiegare in via esclusiva le regole base della grammatica e della sintassi – alle quali dovrebbe essere dedicata la formazione preuniversitaria – ma più che altro a corsi finalizzati a preparare gli studenti a scrivere di materie ostiche e tecniche in una lingua fluida, comprensibile e accessibile. L'obiettivo delle lezioni dovrebbe essere quindi quello di ottenere, da parte degli studenti, una competenza e una facilità di scrittura tali da consentire loro di adattare in modo agevole le regole linguistiche alla situazione concreta, semplificando il testo per renderlo comprensibile al suo destinatario, senza rinunciare a un livello adeguato di precisione.

È vero che alcune università si sono già mosse in tale direzione, ma i pochi corsi di lingua del diritto organizzati sono sempre stati presentati come corsi opzionali. Sarebbe invece opportuno prevedere corsi di questo genere nei programmi ministeriali, senza consentire una scelta autonoma ai singoli atenei: se

⁵⁷ P. BELLUCCI, *A onor del vero*, cit., p. 434.

⁵⁸ Sull'importanza di insegnare l'uso della lingua giuridica in ambito universitario si vedano: C. MARTIGNONI, *Di alcuni elementi stilistico-linguistici nei testi giuridici*, cit., p. 134; L. TAFANI, *La tecnica legislativa al servizio della qualità*, cit., p. 148; A. PLACANICA, *Fattori linguistici nella scrittura degli atti normativi*, cit., p. 176. Nel medesimo senso anche N. MARACHIO, *Lingua e Diritto: qualche questione di metodo*, in R. ZACCARIA (a cura di), *La buona scrittura delle leggi*, cit., p. 33: «è necessario e urgente rendere sistematica la convergenza tra sapere giuridico e sapere linguistico».

⁵⁹ E. RIPEPE, *La lingua dei giuristi nelle aule universitarie*, cit., p. 241. In relazione all'inserimento di corsi universitari dedicati in modo specifico alla lingua del diritto cfr.: E. RIPEPE, *ivi*, p. 245 ss. e P. BELLUCCI, *A onor del vero*, cit., p. 434. Patrizia Bellucci sottolinea, in particolare, il ritardo dell'Italia rispetto agli altri paesi, che già da tempo tentano di omogeneizzare le competenze linguistiche dei giuristi intervenendo sul piano dell'istruzione universitaria, cfr. *ivi*, p. 432. Su questi aspetti anche M. DELL'ANNA, *Profili discorsivi e argomentazione*, cit., p. 174.

infatti sono obbligatori corsi di lingua inglese, non si vede perché non debba essere altrettanto per i corsi di lingua giuridica italiana.

A tale proposito è significativo che anche nella relazione del gruppo di lavoro nominato nel 2017 dal Ministro della Giustizia, per garantire la chiarezza e la sinteticità degli atti processuali, sia stata evidenziata la necessità di agire in questa direzione. Si è affermato, in particolare, che occorre sensibilizzare «i competenti livelli istituzionali, affinché possa diffondersi su tutto il territorio nazionale l'insegnamento dell'argomentazione e del linguaggio giuridico, finora affidato soprattutto all'iniziativa del singolo docente o del singolo ateneo»⁶⁰.

Di recente, in un'intervista rilasciata al quotidiano *La Repubblica*, anche Gian Luigi Gatta ha ammesso che occorre intervenire in questo senso perché «il buon giurista non solo deve sapere argomentare, ma deve anche saper scrivere». Tuttavia, prosegue Gatta, «per via dei grandi numeri di chi frequenta, non ci sono occasioni per esercitarsi con la scrittura»⁶¹. I numeri degli iscritti a giurisprudenza – peraltro calati negli ultimi anni⁶² – non possono però più rappresentare un alibi all'avvio di corsi di lingua del diritto. Nelle aule universitarie si formano i futuri giudici, i futuri avvocati, i futuri docenti e, in generale, i futuri professionisti del diritto: è irrinunciabile garantire che coloro che si affacciano al mondo del lavoro abbiano una preparazione linguistica adeguata allo svolgimento delle loro funzioni. Bisogna prendere atto del fatto che la formazione giuridica non può prescindere da una formazione linguistica.

Infine, per guarire in modo definitivo le patologie della lingua del diritto penale, pare essenziale curare anche la formazione culturale del penalista. Uno dei principali antidoti al veleno che ormai da troppo tempo contamina la lingua del diritto penale non è altro, infatti, che una maggiore cultura: la democraticità e l'effettività del diritto penale dipendono, in larga misura, dalla *qualità* del dibattito

⁶⁰ Cfr. Ministero della Giustizia, Gruppo di lavoro sulla chiarezza e la sinteticità degli atti processuali, *Relazione*, p. 3. La relazione è disponibile su *Federnotizie.it*.

⁶¹ L'intervista al professor Gatta è riportata nell'articolo seguente: L. MILELLA, *Giustizia, via al concorso per 500 magistrati. Ma troppi candidati scrivono male*, in *La Repubblica*, 6 dicembre 2021.

⁶² I dati statistici relativi agli iscritti a giurisprudenza sono disponibili sul sito *anagrafe.miur.it*.

penalistico, qualità non solo tecnica, ma anche linguistica e culturale⁶³. Allora, in aggiunta all’inserimento di corsi specifici di lingua giuridica, occorrerebbe diffondere anche una modalità di insegnamento del diritto penale che abbandoni un approccio puramente dogmatico. Il buon penalista non deve occuparsi soltanto della legge, ma deve innanzitutto imparare a conoscere e comprendere i fenomeni sociali e culturali con cui necessariamente si confronta: senza un’adeguata preparazione culturale la conoscenza tecnica risulta insufficiente⁶⁴. Formare un penalista significa insegnargli, prima di ogni altra cosa, a pensare, a interrogarsi, a navigare nella tempesta del reale guidato dai fari della *sensibilità* e della *ragionevolezza*⁶⁵.

«Un giurista deve – sottolineo *deve* – dedicare una cospicua parte del proprio tempo a cose che con il diritto, all’apparenza, non c’entrano nulla: leggere buoni romanzi, vedere buon cinema, anche buona televisione. Insomma, nutrirsi di buone storie. Perché *deve*, si potrebbe legittimamente chiedere? Perché è l’arte del racconto a ricordarci come non esista una sola risposta di fronte ai dilemmi umani. Essi sono inevitabilmente ambigui. I personaggi dei buoni romanzi, dei buoni film, rappresentano i diversi punti di vista sul reale. Pensate a un’opera come *Rashomon*, dove una storia che parrebbe semplicissima diventa, nei racconti dei quattro protagonisti, una pluralità di storie addirittura incompatibili tra loro. O pensate a quel passaggio dei *Fratelli Karamazov* in cui Ivan chiede al fratello Aleša se per

⁶³ Cfr. L. EUSEBI, *L’insostenibile leggerezza del testo*, p. 1676. Sull’importanza della formazione culturale del giurista anche A. PIZZORUSSO, *Principio democratico e principio di legalità*, cit., p. 352-353. Sul rapporto tra redazione corretta delle norme e ricchezza culturale di chi le scrive cfr. G. CAROFIGLIO, *La manomissione delle parole*, cit., p. 141.

⁶⁴ In tal senso F. PALAZZO, *Legalità penale, interpretazione ed etica del giudice*, cit., p. 1274. Sul fatto che il linguaggio non deve essere solo forma ma anche cultura si vedano F. GIUNTA, *Jus legibus solutum. Ovvero, la legge del giudice penale*, cit., p. 157 e G. CAROFIGLIO, *La manomissione delle parole*, cit., p. 141. Molto incisive sul punto anche le parole di Giovanni Canzio, relative al magistrato ma riferibili, più in generale, al penalista: «La potenza evocativa e conoscitiva della parola nel dire/fare il diritto (lat. «favi», gr. «poieo») esige dunque il buon uso della parola stessa secondo una specifica professionalità e una peculiare formazione linguistica nelle tecniche della scrittura argomentativa (*legal writing*). Ne consegue che il magistrato deve essere un uomo di cultura a tutto tondo, non solo giuridica ma anche umanistica e scientifica [...]; un responsabile ed efficace valutatore del fatto e interprete del diritto; un decisore di qualità, libero da vincoli e condizionamenti che non siano la legge, la ragione e l’etica del limite e del dubbio». G. CANZIO, *Dire il diritto*, cit., p. 3.

⁶⁵ In relazione alla necessità che il penalista riceva una formazione completa e interdisciplinare al fine di acquisire una maggiore sensibilità ed empatia, osservazioni interessanti sono contenute in R. BARTOLI, *La pena: giustizia o vendetta? Il ruolo dell’arte nella formazione del giurista al tempo del costituzionalismo moderno*, in *Sistemapenale.it*, 28 giugno 2021, p. 1 ss. Si vedano, in particolare, pp. 4-6.

garantire la felicità all'intero genere umano sarebbe disposto a torturare una bambina»⁶⁶.

Una profonda cultura aiuta il penalista a orientarsi nelle complessità della realtà empirica e, dunque, lo aiuta anche ad avvalersi di una lingua *giusta*, capace di coniugare semplicità e precisione. Lingua giusta che, a sua volta, costituisce il presupposto essenziale per la costruzione di un diritto penale costituzionalmente orientato ed effettivo.

In definitiva, soltanto dall'incontro tra diritto, lingua e cultura può nascere una nuova idea di *Giustizia penale*, l'idea «di un diritto capace di contenere, innanzitutto dentro di sé e, quindi, nei destinatari dei suoi precetti, la tentazione della *hybris*, che rende tutto e tutti stranieri, agli altri e a sé stessi»⁶⁷.

3. Alla ricerca di una nuova convivenza tra *logos* ed *eikon*.

Abbiamo così tracciato il sentiero da percorrere per ottenere una lingua del diritto penale che sia semplice, precisa e *giusta*. Occorre ora domandarsi quale ruolo possano avere, in tale contesto, le immagini del diritto penale.

Nella premessa di questo lavoro abbiamo visto, infatti, quanto sia opportuno distinguere le nozioni di lingua e di linguaggio del diritto penale. Nonostante i due termini siano spesso utilizzati come sinonimi, il concetto di linguaggio è più ampio rispetto a quello di lingua. Più precisamente – come ha chiarito Grazia Mannozi – quando parliamo di linguaggio del diritto penale facciamo riferimento a un metodo di comunicazione comprensivo anche di segni non verbali, a un metodo di comunicazione che si serve di strumenti idonei a *rappresentare* il potere punitivo, suscitando sensazioni ed emozioni nei destinatari⁶⁸. A tale proposito è infatti indiscutibile che ancora oggi il diritto penale, a differenza di quanto avviene in altri rami del diritto, comunichi con i consociati non soltanto attraverso la parola, e quindi avvalendosi di una lingua in senso stretto, ma anche attraverso un linguaggio formato da immagini e rituali giudiziari.

⁶⁶ G. CAROFIGLIO, *La misura del tempo*, Torino, 2019, p. 110.

⁶⁷ G. FORTI, *La cura delle norme*, cit., p. 217.

⁶⁸ G. MANNOZZI, *Le parole del diritto penale*, cit., p. 1431 ss.

Senza dubbio questa prerogativa attuale del diritto penale è in parte una conseguenza dei vizi della lingua: dal momento che le parole oscure e le frasi involute risultano impenetrabili per i cittadini in alcuni casi si ricorre a segni non verbali per renderle più comprensibili. Il superamento di tali vizi, peraltro, non può portare ad accantonare completamente il *discorso iconico*: le immagini – intese in senso lato come comprensive di tutti gli strumenti di comunicazione diversi dalla parola – possiedono infatti una capacità evocativa peculiare, maggiore, o comunque diversa, rispetto a quella delle espressioni verbali, e hanno dunque una indiscutibile utilità. Non a caso Leonardo da Vinci nei suoi quaderni di anatomia affermava: «O scrittore, con quali lettere scriverai tu con tal perfezione la intera figurazione, qual fa qui il disegno? [...] non t'impacciare di cose appartenenti agli occhi col farle passare per li orecchi, perché sarai superato di gran lungo dall'opera del pittore»⁶⁹. Queste riflessioni, che Leonardo riferiva alla medicina, sono valide anche per il diritto e in particolare per il diritto penale, che per essere effettivo deve avere una certa influenza sui suoi destinatari. Sono chiarissime, sul punto, le parole di Mario Sbriccoli: «quel che si afferma con l'immagine ha in più, rispetto allo scritto, un potenziale di comunicazione praticamente universale, ha la solennità del *medium* e si vale di una radicazione nella tradizione capace di conferirle speciale gravità e imponenza»⁷⁰.

Basta pensare, ad esempio, alla capacità espressiva di una fotografia che, rappresentando la realtà in maniera cruda e oggettiva, può produrre un effetto particolarmente incisivo sulla coscienza dello spettatore⁷¹. A tale proposito è sufficiente ricordare il ruolo decisivo che le fotografie hanno svolto per la riforma degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, mettendo finalmente le istituzioni di fronte alla dura verità delle condizioni di detenzione inumane sofferte in quegli istituti⁷².

⁶⁹ L. DA VINCI, *Quaderni di anatomia*, D.10r, disponibile sul sito della *Bibliotheca Augustana* (<https://www.hs-ausburg.de>).

⁷⁰ M. SBRICCOLI, *La benda della giustizia*, cit., p. 45.

⁷¹ A tale proposito si rimanda a S. SONTAG, *Sulla fotografia. Realtà e immagine nella nostra società*, cit., p. 1 ss.

⁷² La documentazione presentata dalla c.d. commissione Marino è disponibile sul sito www.senato.it. Sul punto cfr. C. MAZZUCCATO, *Il mondo senza immagini*, cit., p. 462,463 e *supra* capitolo I, paragrafo 4.

In senso analogo, si può richiamare anche la capacità evocativa delle strutture architettoniche dei palazzi di giustizia o di certi rituali giudiziari: non si può negare che essi siano in grado di trasmettere in modo immediato un'idea di ordine, di rigore e di disciplina, un'idea di diritto penale severo e inflessibile, ma anche *giusto*. Idea che invece non traspare in modo altrettanto diretto dalla lettura di una disposizione normativa o di una sentenza⁷³.

A ciò si aggiunge, inoltre, che le immagini non solo sono in grado di incutere timore e di suscitare reverenza nei confronti della giustizia penale, ma svolgono anche un'altra funzione fondamentale, che la sola comunicazione verbale spesso non è in grado di adempiere. Esse, infatti, «inducono a mettersi nei panni di coloro che hanno torto»: educano a una maggiore empatia e ci ricordano che il diritto penale, prima ancora che per punire, «è fatto per unire»⁷⁴. Basta pensare alle emozioni suscitate nello spettatore da *La ronda dei carcerati* di Van Gogh ma anche – per spostarci in un contesto più *moderno* – all'influenza che possono avere alcune immagini televisive o cinematografiche.

Il mondo dei penalisti non può allora essere pensato come *un mondo senza immagini*⁷⁵. Del resto, anche le fattispecie di parte speciale possiedono, in un certo senso, degli aspetti *iconografici*: esse non sono meri contenitori di parole ma rappresentano un frammento della realtà, raccontano una storia che si presta a essere illustrata. «Ad esempio, nel caso del furto *ex art. 624 c.p.*, la storia di chi “si impossessa di una cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene al fine di realizzare un profitto per sé o per altri”. Attraverso la sua narrativa, la fattispecie è capace di generare l'immagine di un fatto. Questo “fatto” ha una fisionomia d'insieme, è un tipo. È uno schema di condotta significativo nel suo complesso e non per la somma delle sue parti. È il risultato di una visione globale, che non deriva dalla somma aritmetica delle singole parole con cui viene descritto»⁷⁶. In altri termini, chi legge la norma costruisce, in modo pressoché automatico, un'immagine nella propria mente: immagine che riesce a conferire una concretezza maggiore alle

⁷³ Cfr. A. GARAPON, *Del giudicare*, cit., p. 19 ss.

⁷⁴ R. BARTOLI, *La pena: giustizia o vendetta?*, cit., p. 9.

⁷⁵ L'espressione è tratta da C. MAZZUCATO, *Il mondo senza immagini*, cit., p. 430 ss.

⁷⁶ M. PAPA, *A fantastic voyage. Attraverso la specialità del diritto penale*, Torino, 2017, p. 17.

parole legislative. È evidente, peraltro, che tali parole devono essere di per sé chiare, in modo da poter essere comprese dal destinatario. In questa interazione reciproca tra la parola e l'immagine è racchiuso tutto il rapporto tra lingua e linguaggio del diritto penale.

Appurato che la lingua del diritto penale non può prescindere dal linguaggio non verbale, sono però opportune alcune precisazioni.

I metodi di comunicazione non verbale, proprio per la loro maggiore capacità evocativa, possono rivelarsi un'arma a doppio taglio: possono veicolare idee di vendetta, di punizione, e possono dunque costituire un fattore di ingiustizia. Basta pensare agli effetti *distorsivi* e *manipolativi* prodotti dalle immagini *massmediatiche* del diritto penale, che spesso deformano e stravolgono la realtà sul piano quantitativo, qualitativo, e contenutistico⁷⁷.

A questo si deve aggiungere, inoltre, che la "peste" della lingua è riuscita a contagiare anche il linguaggio iconico: le immagini si mostrano spesso vuote, prive di significati chiari, o, ancora peggio, vengono adoperate in modo improprio, per trasmettere messaggi di demagogia populista⁷⁸. Come già osservava Italo Calvino alla fine del secolo scorso: «Viviamo sotto una pioggia ininterrotta di immagini [...]: immagini che in gran parte sono prive della necessità interna che dovrebbe caratterizzare ogni immagine, come forma e come significato, come forza di imporsi all'attenzione, come ricchezza di significati possibili. Gran parte di questa nuvola di immagini si dissolve immediatamente come i sogni che non lasciano traccia nella memoria: ma non si dissolve una sensazione di estraneità e di disagio»⁷⁹.

Come in una profezia che si autoavvera, le immagini di cattiva qualità finiscono però per legittimare un sistema penale di cattiva qualità, finiscono per giustificare un diritto penale meramente simbolico o ingannevole, caratterizzato da

⁷⁷ Tale distorsione della realtà è in molti casi voluta e ricercata al fine di manovrare il consenso sociale. Si vedano, a tale proposito, C. E. PALIERO, *Verità e distorsioni nel racconto mediatico*, cit., p. 673; ID, *La maschera e il volto*, cit., p. 475 ss.; M. BERTOLINO, *Giustizia narrata*, cit., p. 620 ss.; D. GARLAND, *La cultura del controllo. Crimine e ordine sociale nel mondo contemporaneo*, Milano, 2004, p. 268.

⁷⁸ Sul punto si consenta il rimando a quanto detto *supra*, capitolo I, paragrafo 3.

⁷⁹ I. CALVINO, *Lezioni americane*, cit., p. 67.

leggi vuote e sciatte, anche dal punto di vista linguistico. Si crea così un circolo vizioso, che porta questo diritto penale malato ad avvalersi, a sua volta, di immagini illusorie o prive di significato⁸⁰.

Dobbiamo quindi concludere che non è possibile cercare di guarire i vizi della lingua penalistica senza considerare anche il linguaggio non verbale: la malattia del linguaggio, altrimenti, rischierebbe infatti di contagiare ancora una volta la lingua del diritto penale.

Ma quale ruolo possono avere, allora, le immagini nell'ambito di un diritto penale effettivo e democratico, capace di trasmettere messaggi linguistici chiari e precisi ai suoi destinatari?

Innanzitutto, il linguaggio non verbale deve sempre mantenere una funzione servente rispetto alla comunicazione verbale, senza mai sostituirla: occorre evitare quello che gli studiosi definiscono *imperialismo dell'immagine*⁸¹.

Come ha osservato lo storico dell'arte Horst Bredekamp, il fatto che l'uomo abbia acquisito la capacità di comunicare attraverso le immagini circa due milioni di anni fa, mentre abbia appreso l'uso della parola soltanto da poco più di duecento mila anni, non è certo sufficiente a collocare il discorso iconico in una posizione di superiorità gerarchica: è infatti soltanto con l'apprendimento della lingua che è iniziato il vero sviluppo culturale, giuridico e sociale dell'uomo⁸². Il *λόγος* (*logos*), ossia la parola, il discorso, la lingua in senso stretto, è ciò che contraddistingue l'essere umano, ciò che lo differenzia dalle altre creature viventi. Tale sostantivo deriva dal verbo greco *lego* che indica le azioni, tipicamente umane, «del raccontare, del parlare: ma anche, già in Omero, del mettere insieme, del raccogliere, del disporre le cose l'una accanto all'altra secondo un ordine razionale, dello *scegliere con attenzione*»⁸³. Al concetto di *logos*, che si ricollega dunque alle idee di ragione e di razionalità, si contrappone il concetto di *εἰκών* (*eikon*), che «trova affinità con

⁸⁰ Su quest'ultimo aspetto cfr. M. BERTOLINO, *Giustizia narrata*, cit., p. 624 ss.: secondo l'Autrice le immagini di cattiva qualità aiutano «la politica a legittimare una legislazione della sicurezza securitaria a scapito di quella della sicurezza liberale».

⁸¹ A. M. CAMPANALE, *Nomos e eikon*, cit., p. 16.

⁸² H. BREDEKAMP, *Immagini che ci guardano*, cit., p. 38.

⁸³ G. CAROFIGLIO, *La manomissione delle parole*, cit., p. 60.

l'intuizione e la sensazione»⁸⁴. *Eikon* significa infatti immagine, figura, statua e, più in generale, *rappresentazione*: rappresentazione della realtà che è in grado di incidere sulla coscienza umana in un modo che le parole non conoscono. Non è un caso che in italiano si utilizzi l'aggettivo *icastico* (dal greco *eikastikos*) proprio per indicare quei messaggi particolarmente incisivi e nitidi, in grado di evocare immagini chiare e precise nel loro destinatario⁸⁵.

È evidente che il diritto penale, in quanto tale, non può prescindere dal *logos*. Esso, infatti, costituisce il prodotto della razionalità umana e contraddistingue il genere umano, realizzando i presupposti per una convivenza pacifica tra gli uomini. Per funzionare il diritto penale deve interagire con il suo destinatario, e questa interazione deve avvenire prima di tutto attraverso il *logos*, ossia attraverso un discorso razionale. Non bisogna dimenticare, però, che il diritto penale costituisce pur sempre una *rappresentazione della realtà*: il concetto di *eikon*, dunque, non può essergli del tutto estraneo⁸⁶.

Per molto tempo *logos* ed *eikon* sono stati concepiti come concetti antitetici: utilizzato in un primo momento soltanto per raggiungere una collettività scarsamente alfabetizzata, il discorso iconico è stato ben presto accusato di essere fallace e illusorio ed è stato quindi oggetto di critiche e di tentativi di emarginazione⁸⁷. Tuttavia, la comunicazione non verbale proprio per la sua capacità di penetrare laddove la parola si arresta, è indispensabile per colmare gli inevitabili difetti di comunicabilità di cui soffre il discorso verbale⁸⁸. Anche la lingua più semplice e precisa, infatti, in determinate circostanze può rimanere incompresa: diritto e società non parlano sempre e comunque la stessa lingua. Tanto più che un messaggio verbale necessita in ogni caso di un'interpretazione e non trasmette

⁸⁴ A. M. CAMPANALE, *Nomos e eikon*, cit., p. 14.

⁸⁵ I. CALVINO, *Lezioni americane*, cit., p. 65.

⁸⁶ Sul fatto che il diritto penale sia *comunicazione* ma anche *rappresentazione*: C. E. PALIERO, *La maschera e il volto*, cit., p. 485 ss.

⁸⁷ A. M. CAMPANALE, *Nomos e eikon*, cit., p. 13-14; ma anche G. MANNOZZI, *Le parole del diritto penale*, cit., p. 1433.

⁸⁸ Sulla capacità comunicativa dell'immagine si rimanda a C. DE MAGLIE, *La lingua del diritto penale*, cit., p. 110 ss. A queste considerazioni, del resto, è sempre stato legato l'uso che dell'immagine si è fatto nell'esperienza giuridica: dalla pittura infamante alle *shame sanctions* previste nell'ordinamento statunitense.

sensazioni immediate al destinatario. Ecco perché l'ordinamento penale deve imparare ad affiancare alle parole un discorso universale e anacronistico come quello iconico e rappresentativo⁸⁹.

Non è allora assolutamente opportuno abbandonare il discorso iconico. È piuttosto necessario cercare una nuova convivenza tra *logos* ed *eikon*: «una cooperazione tra parola e immagine come forme, entrambe, di espressione (verbale la prima, non verbale la seconda) della cultura»⁹⁰.

Come abbiamo osservato, questa nuova convivenza deve fondarsi, innanzitutto, su una funzione servente delle immagini rispetto al discorso verbale. Muovendo da tale considerazione possiamo affermare che l'immagine può essere utilizzata quando la riflessione su di essa «consente di comprendere meglio che cosa sia il diritto», ossia consente di comprendere «cosa sia la contemplazione come adesione alla realtà e alla sue contraddizioni, consente di comprendere meglio cosa sia il criterio valutativo, la decisione, la scelta che comportano sempre una divisione e quindi una selezione della realtà»⁹¹. Si pensi, in tal senso, all'apporto che viene fornito da alcune opere d'arte – come la già citata *Ronda dei carcerati* di Van Gogh – o al ruolo che potrebbero svolgere, se usate in modo corretto, le immagini massmediatiche o le fotografie⁹².

Per essere più chiari, l'immagine deve essere adoperata quando contribuisce ad avvicinare il diritto penale ai consociati, rendendolo *effettivamente democratico*. Occorre invece rifiutare tutte quelle rappresentazioni che hanno soltanto la

⁸⁹ In relazione al fatto che vi è sempre una *barriera semantica* tra il codice linguistico del sistema penale e quello della società si veda C. E. PALIERO, *La maschera e il volto*, cit., p. 507 ss. L'Autore, più che altro, fa riferimento al fatto che non tutte le istanze sociali sono traducibili e percepibili in campo penalistico. Tale ragionamento può però essere trasposto anche sul piano strettamente linguistico: poiché infatti la società è eterogenea e mutevole, può accadere che alcune parole del diritto penale non siano immediatamente comprensibili per tutti. Non si tratta allora di sostituire le parole con le immagini, quanto piuttosto di utilizzare le immagini per rafforzare la loro efficacia comunicativa. Sull'*anacronismo* delle immagini si rimanda a G. DIDI-HUBERMAN, *Storia dell'arte e anacronismo delle immagini*, cit., p. 1 ss.

⁹⁰ A. M. CAMPANALE, *Nomos e eikon*, cit., p. 16. Come già ricordato a questa nuova interazione tra parola e immagine si ricollega la *teoria dell'atto iconico* proposta in H. BREDEKAMP, *Immagini che ci guardano*, cit., p. 38.

⁹¹ R. BARTOLI, *La pena: giustizia o vendetta?*, cit., p. 8.

⁹² Come osservato, ad esempio, le fotografie potrebbero svolgere un ruolo rilevante nel promuovere una riforma della pena carceraria, mostrando il vero volto, molte volte inumano e degradante, della detenzione. Si rimanda, a tale proposito, a quanto detto *supra*, capitolo I, paragrafo 4.

funzione di erigere una barriera tra il mondo comune e quello giuridico o di impaurire e circuire i cittadini comuni. In tal senso si contrappongono i concetti di *eikon* e di *phantasma*: come abbiamo visto, l'*eikon* è la rappresentazione veritiera della realtà mentre il *phantasma* è l'immagine illusoria e fallace, che veicola una percezione distorta della giustizia. Mentre quest'ultima allontana i cittadini dal mondo del diritto, impedendo loro di comprendere i messaggi penalistici e rendendoli *vittime inermi* nelle mani del potere punitivo, la prima svolge una funzione fondamentale, in quanto rafforza l'efficacia comunicativa delle norme e, dunque, l'effettività del diritto penale⁹³. In altri termini, come la lingua del diritto penale deve essere il più possibile semplice e accessibile, per evitare di suscitare sentimenti di estraneità o di insofferenza nei confronti delle istituzioni, così anche le immagini devono essere in grado rafforzare la fiducia dei cittadini nel sistema penale.

L'immagine del diritto penale che deve essere diffusa è, allora, quella di una *Giustizia acuta, intelligente*, che pratica «il rispetto dei diritti fondamentali in una prospettiva multiculturale, e non brandendo la spada come solo una giustizia cieca e folle può fare, ma piegandosi all'individualità irripetibile del singolo caso»⁹⁴. Una Giustizia, dunque, che non suscita timore o ostilità nei consociati, ma che anzi è capace guadagnare il loro rispetto e la loro ammirazione, favorendo l'astensione dai comportamenti criminosi.

In quest'ottica, è essenziale privilegiare le immagini *culturali* della Giustizia, abbandonando le immagini puramente *mediatiche*, distorsive, che finiscono per divenire un fattore profondo di ingiustizia⁹⁵. Non si intende così affermare che sia necessario rifiutare qualunque apporto che i *media* possono fornire al diritto penale: in ogni ordinamento postmoderno l'immagine per eccellenza del diritto penale è, inevitabilmente, quella che emerge dai *media*⁹⁶. In un sistema virtuoso e di qualità,

⁹³ Per la distinzione tra *eikon* e *phantasma*, cfr. G. MANNOZZI, *Le parole del diritto penale*, cit., p. 1439. A tale proposito si rimanda anche a quanto detto *supra*, capitolo I, paragrafo 3.

⁹⁴ A. M. CAMAPANALE, *Nomos e eikon*, cit., p. 98: l'Autrice parla a tale proposito di una *Giustizia senza benda*.

⁹⁵ Su questo aspetto cfr. C. E. PALIERO, *Verità e distorsioni*, cit., p. 668 ss.

⁹⁶ C. E. PALIERO, *La maschera e il volto*, cit., p. 492.

però, le immagini massmediatiche devono essere utilizzate non per creare un sistema punitivo alternativo e contrapposto rispetto a quello istituzionale, quanto piuttosto per rafforzare l'efficacia comunicativa dei messaggi legislativi e dei testi processuali e per diminuire il divario tra mondo giuridico e mondo comune. In tal modo le immagini massmediatiche, anziché compromettere la funzione del diritto penale, possono divenire garanzia di una maggiore democraticità ed effettività⁹⁷.

Certo – è bene ribadirlo – il presupposto per la creazione di immagini di qualità è sempre una lingua penalistica piana e precisa, capace di comunicare con chiarezza determinati messaggi e dunque di «veicolare nei *media* un sapere valido e obiettivamente corretto»⁹⁸. Ritorniamo così al paradigma ideale del rapporto tra lingua e linguaggio: paradigma che vede la parola, ossia la lingua in senso stretto, al centro della comunicazione penalistica e l'immagine come strumento servente e mai sostitutivo. Nella prospettiva ideale, le rappresentazioni non verbali possono avere solo la funzione di affiancare e rafforzare un diritto penale caratterizzato di per sé da una qualità linguistica elevata: non possono sostituirsi a messaggi penalistici incomprensibili o diffondere un'idea alternativa e contrapposta di giustizia.

In tal senso le immagini del diritto penale possono svolgere un ruolo fondamentale anche nella formazione del penalista, poiché «inducono a coltivare il dubbio, a interrogarsi, a chiedersi costantemente perché, a mettere in discussione le cose come appaiono e a sforzarsi di vedere come stanno effettivamente»⁹⁹.

In definitiva, lingua e linguaggio – inteso come metodo di comunicazione comprensivo anche di segni non verbali – si collocano in un rapporto gerarchico peculiare: la lingua si trova in una posizione di supremazia, ma deve

⁹⁷ M. BERTOLINO, *Giustizia narrata*, cit., p. 615-616 e 628. Secondo l'Autrice una corretta rappresentazione della giustizia rafforzerebbe la fiducia dei cittadini nella giustizia, fiducia che, come abbiamo visto, costituisce il requisito indispensabile per la stabilizzazione sociale, e quindi rappresenta il presupposto dell'effettività del diritto e del sistema penale. Anche perché «un atteggiamento positivo dell'opinione pubblica verso il sistema giustizia rende anche più propense le vittime e i testimoni del reato a denunciarlo e a fare in modo che esso sia perseguito».

⁹⁸ C. E. PALIERO, *La maschera e il volto*, cit., p. 532: l'Autore parla in tal senso di *responsabilità omissiva* del sistema penale, che si è mostrato finora incapace di rapportarsi in modo adeguato al sistema massmediatico.

⁹⁹ R. BARTOLI, *La pena: giustizia o vendetta?*, cit., p. 8. Sull'importanza delle immagini nella formazione del giurista si rimanda anche a C. MARTIGNONI, *Di alcuni elementi stilistico-linguistici nei testi giuridici*, cit., p. 123.

necessariamente delegare alcuni compiti al discorso iconico, in modo da rendere più efficiente l'intero sistema penale. Questo rapporto gerarchico esprime la convivenza, l'interazione ideale tra *logos* ed *eikon*. Interazione indispensabile affinché le donne e gli uomini tornino ad avere fiducia nel sistema penale, affinché il diritto penale cessi di essere soltanto uno strumento di punizione e ritorni a essere uno strumento di pace e di unione, affinché lo *splendore dei supplizi* non riesca più a oscurare la *luce della Giustizia*.

Il nostro linguaggio ideale, in conclusione, è un linguaggio «che consente di avvicinarsi alle cose (presenti o assenti) con discrezione, attenzione e cautela, col rispetto di ciò che le cose (presenti o assenti) comunicano senza parole»¹⁰⁰.

¹⁰⁰ I. CALVINO, *Lezioni americane*, cit., p. 85.

BIBLIOGRAFIA

- AA.VV., *L'italiano giuridico che cambia – atti del convegno di Firenze 1° ottobre 2010*, Firenze, 2012, p. 1 ss.
- AA. VV., *Il sessismo nella lingua italiana. Trent'anni dopo Alma Sabatini*, Milano, 2020, p. 1 ss.
- M. AINIS, *La legge oscura. Come e perché non funziona*, Roma-Bari, 1997, p. 1 ss.
- R. ALAGNA, *Dialogo breve sulla tipicità penale*, in E. M. AMBROSETTI (a cura di), *Studi in onore di Mauro Ronco*, Torino, 2017, p. 3 ss.
- E. ALBANESE, *Il linguaggio dell'avvocato penalista: tecniche di argomentazione e persuasione dal tribunale alla Corte d'Assise*, in N. TRIGGIANI (a cura di), *Il linguaggio del processo una riflessione interdisciplinare*, estratto de *I quaderni del dipartimento jonico*, 2017, p. 15 ss.
- E. ALBANESI, *Circuito della rappresentanza politica e qualità della legislazione, tra ruolo della tecnica e torsioni della forma di governo*, in www.tecnicenormative.it, 2015, p. 1 ss.
- G. AMARELLI, *Dalla legolatria alla post-legalità: eclissi o rinnovamento di un principio?*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2018, p. 1406 ss.
- G. AMARELLI, *Scambio elettorale politico-mafioso: diagnosi di una legge sbagliata*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, p. 1224 ss.
- F. AMATO, M. PASSIONE, *Il reato di tortura. Un'ombra ben presto sarai: come il nuovo reato di tortura rischia il binario morto*, in *Dir. pen. cont.*, 15 gennaio 2019, p. 1 ss.
- E. AMODIO, voce *La motivazione della sentenza penale*, in *Enc. dir.*, vol. XXVII, 1977, p. 194 ss.

- E. AMODIO, *A furor di popolo. La giustizia vendicativa giallo-verde*, Roma, 2019, p. 1 ss.
- F. ANGIONI, *Le norme definitorie e il Progetto di legge delega per un nuovo codice penale*, in S. CANESTRARI (a cura di), *Il diritto penale alla svolta di fine millennio. Atti del convegno in ricordo di Franco Bricola*, Torino, 1998, p. 189 ss.
- J. AUSTIN, *Come fare cose con le parole: le Williams James Lectures tenute alla Harvard University nel 1955*, Genova, 1987, p. 1 ss.
- F. BAMBI, *La difficile convivenza tra diritto e linguaggi*, in F. RUGGIERI, T. RAFARACI, G. DI PAOLO, S. MARCOLINI, R. BELFIORE (a cura di), *Processo penale, lingua e Unione Europea*, Padova, 2013, p. 3 ss.
- F. BAMBI, *La lingua del giudice tra vizi e virtù*, in www.giustizia-amministrativa.it, 2018, p. 1 ss.
- F. BAMBI, *Per un breviario di scrittura giuridica*, in AA. VV., *Breviario per una buona scrittura. Gruppo di lavoro sulla chiarezza e sinteticità degli atti processuali*, Ministero della Giustizia, Roma, 16 febbraio 2018, disponibile in Federnotizie.it, p. 7 ss.
- M. BARGIS (a cura di), *Compendio di procedura penale*, Milano, 2020, p. 1 ss.
- S. BARTOLE, R. BIN (a cura di), *Commentario breve alla Costituzione*, Padova, 2008, p. 1 ss.
- R. BARTOLI, *La pena: giustizia o vendetta? Il ruolo dell'arte nella formazione del giurista al tempo del costituzionalismo moderno*, in *Sistema penale*, 28 giugno 2021, p. 1 ss.
- F. BASILE, *Immigrazione e reati culturalmente motivati*, Milano, 2010, p. 1 ss.

- F. BASILE, *Violenza sulle donne e legge penale a che punto stiamo?*, in *Criminalia*, 2018, p. 463 ss.
- C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, Milano, 2015, 9° edizione, p. 1 ss.
- P. BELLUCCI, *A onor del vero, fondamenti di linguistica giudiziaria*, Milano, 2002, p. 1 ss.
- P. BELLUCCI, *La motivazione in fatto e in diritto e le tecniche di redazione dei provvedimenti: scrivere «in forma chiara e precisa»*, relazione presentata a Incontro di studio sul tema: «Settimana di studio relativa al tirocinio generico nel settore civile per gli uditori giudiziari nominati con D.M. 19 ottobre 2004 e D.M. 5/05/2004», Roma, 27 maggio e 24 giugno 2005, reperibile in <http://astra.csm.it/incontri/relaz/11743.pdf>
- P. BELLUCCI, *Giurisdizione e linguaggio*, in *Cultura e diritti*, 4/2013, p. 43 ss.
- A. BELVEDERE, voce *Linguaggio giuridico*, in *Dig. disc. priv.*, XI, Torino, 1994, p. 21 ss.
- L. BENVENUTI, *Lingua e potere nel diritto dell'amministrazione pubblica*, Torino, 2017, p. 1 ss.
- A. BERNARDI, *Populismo giudiziario? L'evoluzione della giurisprudenza penale sul Kirpan*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2017, p. 671 ss.
- B. BERTOLINI, *La messa alla prova per adulti sotto la lente della giustizia riparativa*, in A. MARANDOLA, K. LA REGINA, R. APRATI (a cura di) *Verso un processo penale accelerato: riflessioni intorno alla L. 27/2014*, Napoli, 2015, p. 25 ss.
- M. BERTOLINO, *Privato e pubblico nella rappresentazione mediatica del reato*, in G. FORTI, M. BERTOLINO (a cura di), *La televisione del crimine*, Milano, 2005, p. 191 ss.

- M. BERTOLINO, *Giustizia narrata o giustizia tradita?*, in G. FORTI, C. MAZZUCCATO, A. VISCONTI (a cura di), *Giustizia e letteratura I*, Milano, 2012, p. 610 ss.
- M. BERTOLINO, *Imputabilità: scienze, neuroscienze e diritto penale*, in L. PALAZZANI, M. ZANNOTTI (a cura di), *Il diritto nelle neuroscienze. Non "siamo" i nostri cervelli*, Torino, 2013, p. 143 ss.
- M. BETTETTINI, *Contro le immagini. Le radici dell'iconoclastia*, Bari, 2006, p. 1 ss.
- M. BETTETTINI, *Distruggere il passato. L'iconoclastia dall'Islam all'Isis*, Milano, 2016, p. 1 ss.
- G. BETTIOL, *Il problema penale*, Palermo, 1948, p. 1 ss.
- A. BISETTO, F. MOSCHIN, *Parole derivate e significato: il caso degli aggettivi in -bile*, in AA. VV., *Lessico e lessicologia: atti del XLIV Congresso internazionale di studi della Società di linguistica italiana (SLI): Viterbo, 27-29 settembre 2010*, Roma, 2012, p. 107 ss.
- N. BOBBIO, *Teoria della norma giuridica*, Torino, 1958, p. 1 ss.
- N. BOBBIO, *Contributi ad un dizionario giuridico*, Torino, 1994, p. 1 ss.
- I. BOLOGNA, *La struttura logica delle sentenze di legittimità*, in CEPIG (Centro pontino di iniziative giuridico-sociali), *Linguaggio e giustizia*, Ancona, 1986, p. 35 ss.
- S. BONINI, *L'elemento normativo nella fattispecie penale. Questioni sistematiche e costituzionali*, Napoli, 2016, p. 1 ss.
- S. BONINI, *La funzione simbolica nel diritto penale del bene giuridico*, Trento, 2018, pp. 1 ss.

- V. BONINI, *Linee programmatiche in tema di giustizia riparativa: il quadro e la cornice*, in *Legisl. pen.*, 15 giugno 2021, p. 1 ss.
- V. BONINI, *Evoluzioni della giustizia riparativa nel sistema penale*, in *Proc. pen. giust.*, 1/2022, p. 1 ss.
- M. BRANCACCIO, *Oltre il linguaggio giuridico, per un rinnovamento culturale della motivazione delle sentenze*, in *Giustiziainsieme.it*, 14 luglio 2021.
- C. BRAY, *Coltivazione di marijuana e (in)offensività della condotta nella recente giurisprudenza di legittimità: necessità di fare chiarezza*, in *Dir. pen. cont.*, 23 maggio 2016, p. 1 ss.
- C. BRAY, *Le sezioni unite dichiarano l'irrilevanza penale della coltivazione di piante stupefacenti finalizzata all'uso personale*, nota a Cass., sezioni unite, 16 aprile 2020, n. 12348, in *sistemapenale.it*, 20 aprile 2020, p. 1 ss.
- H. BREDEKAMP, *Immagini che ci guardano. Teoria dell'atto iconico*, Milano, 2015, p. 1 ss.
- R. BRICCHETTI, *Sentenza e atto di impugnazione (contenuto e motivi). Il regime della aspecificità e della inammissibilità dell'atto di impugnazione in rapporto al nuovo modello di motivazione della sentenza di merito*, in *Dir. pen. cont.*, 6/2018, p. 191 ss.
- F. BRICOLA, *La discrezionalità nel diritto penale*, Milano, 1965, p. 1 ss.
- D. BRUNELLI, *Il diritto penale delle fattispecie criminose*, Torino, 2011, p. 1 ss.
- G. CACCAMO, *Fine pena mai. Sguardi da dentro*, Roma, 1997, p. 1 ss.
- A. CADOPPI (a cura di), *Omnis definitio in iure periculosa? Il problema delle definizioni legali nel diritto penale*, Padova, 1996, p. 1 ss.

- A. CADOPPI, *Il valore del precedente nel diritto penale. Uno studio sulla dimensione in action della legalità*, Torino, 2014, p. 1 ss.
- A. CADOPPI, *L'incostituzionalità di alcune ipotesi della legge Merlin e i rimedi interpretativi ipotizzabili*, in *Dir. pen. cont.*, 3/2018, p. 153 ss.
- A. CADOPPI, *La Consulta salva il reclutamento e il favoreggiamento della prostituzione: verso una legittimazione del moralismo penale?*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, p. 1653 ss.
- P. CALAMANDREI, *Elogio dei giudici scritto da un avvocato*, Milano, 1989, XVII ristampa 2020, p. 1 ss.
- I. CALVINO, *L'italiano, una lingua tra le altre lingue*, in *Rinascita*, 30 gennaio 1965, ora in ID, *Una pietra sopra. Discorsi di letteratura e società*, Milano, 1995, p. 143 ss.
- I. CALVINO, *Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo millennio*, Milano, 1993, p. 1 ss.
- I. CALVINO, *L'antilingua*, in *Il giorno*, 3 febbraio 1965, ora in ID, *Una pietra sopra. Discorsi di letteratura e società*, Milano, 1995, p. 149 ss.
- I. CALVINO, *Note sul linguaggio politico*, in ID, *Una pietra sopra. Discorsi di letteratura e società*, Milano, 1995, p. 372.
- A. M. CAMPANALE, *Nomos e eikon. Immagini dell'esperienza giuridica*, Torino, 2016, p. 1 ss.
- S. CANESTRARI, *La definizione legale del dolo: il problema del dolus eventualis*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2001, p. 906 ss.
- G. CANZIO, *Nomofilachia, valore del precedente e struttura della motivazione*, in *Foro it.*, 10/2012, p. 305 ss.

- G. CANZIO, *Dire il diritto nel XXI secolo: motivazione, linguaggio e stile. Testo della relazione per la settimana iniziale di formazione dei M.O.T.*, disponibile in *DisCrimen.it*, 6 aprile 2020, p. 1 ss.
- G. CANZIO, *Il linguaggio giudiziario e la comunicazione istituzionale*, in *Giustiziainsieme.it*, 19 maggio 2021.
- M. CARBONE, *Il linguaggio del pubblico ministero: dall'informativa di reato della polizia giudiziaria alla requisitoria*, in N. TRIGGIANI (a cura di), *Il linguaggio del processo una riflessione interdisciplinare*, estratto de *quaderni del dipartimento jonico*, 6/2017, p. 33 ss.
- P. CARETTI, R. ROMBOLI (a cura di), *La lingua dei giuristi. VIII giornate internazionali di diritto costituzionale (Brasile-Italia-Spagna). Pisa-Firenze, 24 e 25 settembre 2016*, Pisa, 2016, p. 1 ss.
- F. CARNELUTTI, *Lezioni sul processo penale*, Roma, 1947, vol. III, p. 116 ss.
- G. CAROFIGLIO, *La manomissione delle parole*, Milano, 2010, p. 1 ss.
- G. CAROFIGLIO, *Con parole precise*, Roma-Bari, 2015, p. 1 ss.
- G. CAROFIGLIO, *La misura del tempo*, Torino, 2019, p. 1 ss.
- S. CASSESE, *Codice di Stile delle comunicazioni scritte a uso delle pubbliche amministrazioni*, Roma -Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della Funzione Pubblica, 1993, p. 1 ss.
- D. CASTRONUOVO, *Tranelli del linguaggio e "nullum crimen". Il problema delle clausole generali nel diritto penale*, in *Legisl. pen.*, 5 giugno 2017, p. 1 ss.
- S. CAVAGNOLI, *Linguaggio giuridico e lingua di genere: una simbiosi possibile*, Alessandria, 2013, p. 1 ss.

- D. CAVALIERE, *Salviamo la lingua italiana nell'era della bruttezza*, in *Caratteri liberi*, 11 novembre 2019.
- F. CECCHINI, *La violenza privata e la violazione di domicilio. Protezione della vita privata tra concetto "smaterializzato" di violenza e nozione "relazionale" di domicilio*, in M. TRAPANI, A. MASSARO (a cura di), *Temi penali. Dei delitti contro la persona. Delitti contro il patrimonio*, Torino, 2018, p. 201 ss.
- O. CHASE, *Law, culture and ritual. Disputing system in cross-cultural context*, New York-London, 2005, p. 1 ss.
- L. CIMINO, *Il superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari: un'analisi critica*, in *Riv. crim. vit. sic.*, 2/2014, p. 29 ss.
- G. COLOMBO, *Il perdono responsabile. Perché il carcere non serve a nulla*, Milano, 2011, p. 1 ss.
- G. CONSO, G. ILLUMINATI, *Commentario breve al codice di procedura penale*, Padova, 2015, p. 1 ss.
- F. CONSULICH, *La giustizia e il mercato. Miti e realtà di una tutela penale dell'investimento mobiliare*, Milano, 2010, p. 1 ss.
- F. CONSULICH, *Così è (se vi pare). Alla ricerca del volto dell'illecito penale tra legge indeterminata e giurisprudenza imprevedibile*, in *Sistema penale*, 10 aprile 2020, p. 1 ss.
- A. G. CONTE, *Filosofia del linguaggio normativo I. Studi 1965-1981*, Torino, 1989, p. 1 ss.
- G. CONTENTO, *Corso di diritto penale 1*, Roma-Bari, 2004, p. 1 ss.
- S. CORBETTA, *Accompagnamento della prostituta sul luogo di lavoro: quando è favoreggiamento della prostituzione*, in *Dir. pen. proc.*, n. 9/2016, p. 1185 ss.

- F. CORDERO, *Riti e sapienza del diritto*, Roma-Bari, 1985, p. 1 ss.
- F. CORDERO, *Stilus curiae*, in *Riv. it. Dir. e proc. pen.*, 1986, p. 19 ss.
- M. CORTELAZZO, *Guida alla scrittura istituzionale*, Roma-Bari, 2003, p. 1 ss.
- M. CORTELAZZO, *Fenomenologia dei tecnicismi collaterali. Il settore giuridico*, in E. CRESTI (a cura di), *Prospettive nello studio del lessico italiano. Atti del IX congresso SILFI*, Firenze (14-17 giugno 2006), 2006, p. 137 ss.
- M. CORTELAZZO, *Le lingue speciali. La dimensione verticale*, Padova, 2007, p. 1 ss.
- C. CUPELLI, *Il parlamento decide di non decidere e la Corte costituzionale risponde a se stessa. La sentenza n. 242 del 2019 e il caso Cappato*, in *Sistemapenale.it*, 4 dicembre 2019.
- F. CURI, *Il reato di accattonaggio: a volte ritornano. Il nuovo articolo 229-bis c.p. del d.l. 113/2018 convertito con modificazioni dalla l. 132/2018*, in *dir. pen. cont.*, 21 gennaio 2019, p. 1 ss.
- U. CURI, *Senza bilancia. La giustizia riparativa forgia una nuova immagine della giustizia*, in G. MANNOZZI, G. A. LODIGIANI (a cura di), *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, Bologna, 2015, p. 31 ss.
- B. DANET, *Legal Discourse*, in T. A. VAN DIJK, *Handbook of discourse analysis*, London, 1985, p. 1 ss.
- F. DANOVI, *Il linguaggio del processo*, Milano, 2018, p. 1 ss.
- S. DE BLASIS, *Oggettivo, soggettivo ed evolutivo nella prevedibilità dell'esito giudiziario tra giurisprudenza sovranazionale e ricadute interne*, in *Dir. pen. cont.*, 4/2017, p. 128 ss.

- G. DE CATALDO, *La sentenza come testo*, in AA. VV., *Breviario per una buona scrittura. Gruppo di lavoro sulla chiarezza e sinteticità degli atti processuali*, Ministero della Giustizia, Roma, 16 febbraio 2018, p. 27 ss.
- G. DE FRANCESCO, *Legislazione, giurisprudenza e scienza penale: uno schizzo problematico*, in *Cass. pen.*, 2016, p. 853 ss.
- G. DE FRANCESCO, *Il silenzio e il dialogo. Dalla pena alla riparazione dell'illecito*, in *Legisl. pen.*, 1° giugno 2021, p. 1 ss.
- G. DEL GIUDICE, *Gli ospedali psichiatrici sono chiusi. Ma le misure di sicurezza sono dure a morire*, in *La magistratura*, 2/2018, p. 48 ss.
- G. DELITALA, *Le dottrine generali del reato nel progetto Rocco*, in AA. VV., *Osservazioni intorno al "progetto preliminare di un nuovo codice penale (agosto 1927, anno V)*, Milano, 1928, p. 61 ss.
- M. V. DELL'ANNA, *In nome del popolo italiano. Linguaggio giuridico e lingua della sentenza in Italia*, Roma, 2013, p. 1 ss.
- M. V. DELL'ANNA, *Genere e rappresentazione del femminile nei testi del diritto e dell'amministrazione in Italia*, in www.journals.pan.pl, 2/2019, p. 353 ss.
- C. DE MAGLIE, *L'etica e il mercato. La responsabilità penale delle società*, Milano, 2002, p. 1 ss.
- C. DE MAGLIE, *I reati culturalmente motivati*, Pisa, 2010, p. 1 ss.
- C. DE MAGLIE, *La lingua del diritto penale*, in *Criminalia*, 2018, p. 105 ss.
- C. DE MAGLIE, *Verso una lingua del diritto penale non sessista*, ora in *DisCrimen.it*, 12 luglio 2021, p. 1 ss.

- T. DE MAURO, *Linguaggio giuridico: profili storici, sociologici e scientifici*, in CEPIG (Centro pontino di iniziative giuridico-sociali), *Linguaggio e giustizia*, Ancona, 1986, p. 11 ss.
- F. DE SAOSURRE, *Corso di linguistica generale*, Bari, 1967, p. 1 ss.
- G. DE SIMONE, voce *violenza (dir. pen.)*, in *Enc. dir.*, vol. XLVI, Milano, 1993, p. 881 ss.
- G. DIDI-HUBERMAN, *Immagini malgrado tutto*, Milano, 2005, p. 1 ss.
- G. DIDI-HUBERMAN, *Storia dell'arte e anacronismo delle immagini*, Torino, 2007, p. 1 ss.
- O. DI GIOVINE, *L'interpretazione nel diritto penale, tra creatività e vincolo alla legge*, Milano, 2006, p. 1 ss.
- P. DI LUCIA (a cura di), *Nomografia. Linguaggio e redazione delle leggi*, Milano, 1995, p. 1 ss.
- P. DI NICOLA, *La giudice. Una donna in magistratura*, Roma, 2013, p. 1 ss.
- R. DIRVEN, M. VERSPOOR, G. BERSANI BERSELLI, M. SOFFRITTI, F. ZANETTIN, *Introduzione alla linguistica. Un approccio cognitivo*, Bologna, 1999, p. 1 ss.
- E. DOLCINI, *La commisurazione della pena*, Padova, 1979, p. 1 ss.
- E. DOLCINI, *La "rieducazione del condannato" tra mito e realtà*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1979, p. 469 ss.
- E. DOLCINI, voce *Codice Penale*, in *Dig. disc. pen.*, II, Torino, 1994, p. 270 ss.
- M. DONINI, *Il volto attuale dell'illecito penale. La democrazia penale tra differenziazione e sussidiarietà*, Milano, 2004, p. 1 ss.

- M. DONINI, *Democrazia e scienza penale nell'Italia di oggi: un rapporto possibile?*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2010, p. 1067 ss.
- M. DONINI, *Il principio di offensività. Dalla penalistica italiana ai programmi europei*, in *Dir. pen. cont.*, 4/2013, p. 38 ss.
- M. DONINI, *Il delitto riparato. Una disequazione che può trasformare il sistema sanzionatorio*, in G. MANNOZZI, G. A. LODIGIANI (a cura di), *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, Bologna, 2015, p. 135 ss.
- M. DONINI, *Il diritto giurisprudenziale penale*, in *Dir. pen. cont.*, 16 giugno 2016, p. 1 ss.
- M. DONINI, *Iura et leges. Perché la legge non esiste senza diritto*, in *Dir. pen. cont.*, 3/2019, p. 61 ss.
- M. DONINI, *Populismo e ragione pubblica. Il post-illuminismo penale tra lex e ius*, Modena, 2019, p. 1 ss.
- M. DONINI, G. INSOLERA, *Riserva di legge e democrazia penale: il ruolo della scienza penale - considerazioni introduttive* in G. INSOLERA (a cura di), *Riserva di legge e democrazia penale: il ruolo della scienza penale*, Bologna, 2005, p. 11 ss.
- A. DOYLE, *Immagini di arresto: polizia e televisione*, in G. FORTI, M. BERTOLINO (a cura di), *La televisione del crimine*, Milano, 2005, p. 553 ss.
- L. EUSEBI, *La riforma del sistema sanzionatorio penale: una priorità elusa?*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2002, p. 76 ss.
- L. EUSEBI, *L'insostenibile leggerezza del testo: la responsabilità perduta della progettazione politico-criminale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2016, p. 1668 ss.

- L. EUSEBI, *Introduzione. Fare giustizia: ritorsione del male o fedeltà al bene*, in ID (a cura di), *Una giustizia diversa. Il modello riparativo e la questione penale*, Milano, 2015, p. 3 ss.
- L. FERRAJOLI, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Bari, 1989, p. 1 ss.
- L. FERRAJOLI, *Antigone e Creonte, entrambi sconfitti dalla crisi della legalità*, in *Giust. civ.*, 1/2014, p. 27 ss.
- L. FERRAJOLI, *Il populismo penale nell'età dei populismi politici*, in *Questione giustizia*, 1/2019, p. 79 ss.
- P. FERRUA, *Il giusto processo in Costituzione*, in *Dir. Giust.*, 2000, 1, p. 5 ss.
- P. FERRUA, *Il giusto processo*, Bologna, 2012, p. 1 ss.
- G. FIANDACA, *Intervento sul problema delle definizioni nella parte generale del codice penale*, in A. STILE (a cura di), *Metodologia e problemi fondamentali della riforma del codice penale*, Napoli, 1981, p. 217 ss.
- G. FIANDACA, *Il codice Rocco e la continuità istituzionale in materia penale*, in *Quaderni Costituzionali*, 1981, p. 71 ss.
- G. FIANDACA, *Principio di colpevolezza ed ignoranza scusabile della legge penale: «prima lettura» della sentenza n. 364/88*, in *Foro it.*, 1988, p. 1385 ss.
- G. FIANDACA, *Commento all'articolo 27 comma terzo della Costituzione*, in A. ALESSANDRI, O. DOMINIONI, G. FIANDACA, F. MERUSI, M. CLARICH, *Art. 27-28, rapporti civili*, in G. BRANCA, A. PIZZORUSSO (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Bologna, 1991, p. 222 ss.
- G. FIANDACA, *Il diritto penale tra legge e giudice*, Padova, 2002, p. 1 ss.

- G. FIANDACA, *Legalità penale e democrazia*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 2007, p. 1247 ss.
- G. FIANDACA, *Rocco: è plausibile una de-specializzazione della scienza penalistica?*, in *Criminalia*, 2010, p. 179 ss.
- G. FIANDACA, *Aspetti problematici del rapporto tra diritto penale e democrazia*, in *Foro it.*, 2011, p. 1 ss.
- G. FIANDACA, *Populismo politico e populismo giudiziario*, in *Criminalia*, 2013, p. 95 ss.
- G. FIANDACA, *Prima lezione di diritto penale*, Bari, 2017, p. 1 ss.
- G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto Penale. Parte generale*, Bologna, 2019, p. 1 ss.
- G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, vol. I, Bologna, 2012, p. 1 ss.
- G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, vol. II, tomo primo, Bologna, 2013, p. 1 ss.
- G. FIDELBO, *Le Sezioni Unite riconoscono rilevanza ai disturbi della personalità*, in *Cass. pen.*, 2005, p. 1873 ss.
- A. FIORITTO (a cura di), *Manuale di stile. Strumenti per semplificare il linguaggio delle amministrazioni pubbliche*, Bologna, 1997, p. 1 ss.
- A. FINOCCHIARO, *Il ruolo della Commissione affari costituzionali del Senato per la qualità delle leggi*, in AA. VV., *Le parole giuste. Scrittura tecnica e cultura linguistica per il buon funzionamento della pubblica amministrazione e della giustizia*, Roma, 2017, p. 103 ss.

- S. FINOCCHIARO, *Due pronunce della Corte Costituzionale in tema di principio di legalità e misure di prevenzione a seguito della sentenza De Tommaso della Corte Edu*, in *Dir. pen. cont.*, 4 marzo 2019.
- P. FIORELLI, *Intorno alle parole del diritto*, Milano, 2008, p. 1 ss.
- G. FLORA, *Dalla "spazza corrotti" alla "spazza evasori". Brevi note critiche sulle recenti innovazioni legislative in materia di reati tributari*, in *Rass. trib.*, 2020, p. 252 ss.
- G. FORTI, *Tra criminologia e diritto penale. Brevi note su «cifre nere» e funzione general preventiva della pena*, in G. MARINUCCI, E. DOLCINI (a cura di), *Diritto penale in trasformazione*, Milano, 1985, p.52 ss.
- G. FORTI, *Le ragioni extrapenali dell'osservanza della legge penale: esperienze e prospettive*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2013, p. 1108 ss.
- G. FORTI, S. SEMINARA, G. ZUCCALA' (a cura di), *Commentario breve al codice penale*, Padova, 2017, p. 1 ss.
- G. FORTI, *La cura delle norme*, Milano, 2019, p. 1 ss.
- M. FOUCAULT, *Sorvegliare e punire*, Torino, 1976, p. 68 ss.
- F. GALGANO, *Le insidie del linguaggio giuridico*, Bologna, 2010, p. 1 ss.
- A. GARAPON, *Del giudicare. Saggio sul rituale giudiziario*, Milano, 2007, p. 1 ss.
- A. GARGANI, *Verso una democrazia giudiziaria? I poteri normativi del giudice tra principio di legalità e diritto europeo*, in *Criminalia*, 2011, p. 99 ss.
- D. GARLAND, *La cultura del controllo. Crimine e ordine sociale nel mondo contemporaneo*, Milano, 2004, p. 1 ss.
- B. A. GARNER, *Legal writing in plain english*, Chicago-London, 2001, p. 1 ss.

- G. GARZONE, *Performatività e linguaggio giuridico: una proposta di classificazione*, Milano, 1996, p. 1 ss.
- G. GARZONE, F. SANTULLI (a cura di), *Il linguaggio giuridico. Prospettive interdisciplinari*, Milano, 2008, p. 1 ss.
- G. L. GATTA, *La minaccia. Contributo allo studio delle modalità della condotta penalmente rilevante*, Roma, 2013, p. 1 ss.
- G. L. GATTA, *Riforma della giustizia penale: contesto obiettivi e linee di fondo della "legge Cartabia"*, in *Sistema penale*, 15 ottobre 2021, p. 1 ss.
- A. GIARDA, *La persona offesa dal reato nel processo penale*, Milano, 1971, p. 1 ss.
- G. GIOSTRA, *Processo penale e mass media*, in *Criminalia*, 2007, p. 57 ss.
- C. GIUNTA, *Come scrivono i giudici*, in *Il foglio quotidiano*, 2 settembre 2017.
- F. GIUNTA, *Incertezze del diritto, vincolo di fedeltà comunitaria e principio di determinatezza – a proposito della nozione penalmente rilevante di «rifiuto»*, in *St. Iuris*, 2007, p. 1212 ss.
- F. GIUNTA, *I contorni del «disastro innominato» e l'ombra del «disastro ambientale» alla luce del principio di determinatezza*, commento a Corte Cost. sent. 327/2008, in *Giur. cost.*, 2008, p. 3539 ss.
- F. GIUNTA, *Jus legibus solutum. Ovvero, la legge del giudice penale*, in *DisCrimen*, 3/2020, p. 141 ss.
- F. GIUNTA, *L'abito fa il monaco (se è il monaco a indossarlo). Leggendo Natalino Irti, Riconoscersi nella parola. Saggio sul diritto, Il mulino, 2020*, in *DisCrimen*, 11 gennaio 2021, p. 1 ss.
- F. GIUNTA, *Analogamente*, in *DisCrimen*, 18 febbraio 2021, p. 2.

- G. GRAFFI, S. SCALISE, *Le lingue e il linguaggio. Introduzione alla linguistica*, Bologna, 2002, p. 1 ss.
- C. GRANDI, *L'estinzione del reato per condotte riparatorie. Profili di diritto sostanziale*, in *Lalegislazionepenale.eu*, 13 novembre 2017, p. 1 ss.
- V. GREVI, *Un caso clinico in tema di impugnazioni dilatorie*, nota a Cass. 29 aprile 1999, in *Dir. pen. proc.*, 1999, p. 1169.
- R. GUASTINI, *Lezioni sul linguaggio giuridico*, Torino, 1985, p. 1 ss.
- A. GUSMAI, *Giustificato motivo e (in)giustificate motivazioni sul porto del Kirpan. A margine di Cass. pen., Sez. I, sent. 24084/2017*, in *dirittofondamentali.it*, 6 maggio 2017, p.
- H. L. A. HART, *Il concetto di diritto*, Torino, 1965, p. 1 ss.
- W. HASSEMER, *Diritto giusto attraverso un linguaggio corretto? Sul divieto di analogia nel diritto penale*, in *Ars interpretandi*, 1997, p. 171 ss.
- W. HASSEMER, *Fattispecie e tipo. Indagini sull'ermeneutica penalistica*, Napoli, 2007, p. 1 ss.
- N. IRTI, *Riconoscersi nella parola. Saggio giuridico*, Napoli, 2020, p. 1 ss.
- R. JACOB, *Images de la justice*, Paris, 1994, p. 1 ss.
- A. KAUFMANN, *Diritto e linguaggio*, in A. KAUFMANN, *Filosofia del diritto ed ermeneutica*, Milano, 2003, p. 171 ss.
- G. LATTANZI, *Il giudice e il diritto penale di fonte giurisprudenziale. Intervento del Presidente della Scuola Superiore della Magistratura all'incontro del Presidente della Repubblica con i magistrati ordinari in tirocinio nominati con d.m. 12 febbraio 2019 (Roma, 26 febbraio 2020)*, in *Sistema penale*, 28 febbraio 2020.

- F. LAZZARO, *Linguaggio delle sentenze e massimazione*, in CEPIG (Centro pontino di iniziative giuridico-sociali), *Linguaggio e giustizia*, Ancona, 1986, p. 49 ss.
- G. LEALI, *Fenomenologia del giuridichese*, *ISLL papers*, 10/2017, p. 1 ss.
- G. LIZZI, *Ragionevolezza e significatività come parametri di determinatezza della norma penale*, Milano, 1989, p. 1 ss.
- H. LLOYD-JONES, *Quaderni urbinati di cultura classica*, Pisa-Roma, p. 1 ss.
- G. LOSAPPIO, *Vincoli di realtà e vizi di tipo nel nuovo delitto di "Atti persecutori". "Stalking the Stalking"*, in *Dir. pen. proc.*, 2010, p. 869 ss.
- G. LUMIA, *Osservazioni sul linguaggio giuridico*, in *Cass. pen.*, 1992, p. 789 ss.
- C. LUZZATI, *La vaghezza delle norme. Un'analisi del linguaggio giuridico*, Milano, 1990, p. 1 ss.
- V. MANES, *Il principio di offensività nel diritto penale. Canone di politica criminale, criterio ermeneutico e parametro di ragionevolezza*, Torino, 2005, p. 1 ss.
- V. MANES, *Principi costituzionali in materia penale (diritto penale sostanziale)*, in www.cortecostituzionale.it, aggiornamento 2014, p. 1 ss.
- V. MANES, *La vittima del processo mediatico: misure di carattere rimediale*, in *Dir. pen. cont.*, 3/2017, p. 114 ss.
- V. MANES, *Common law-isation del diritto penale? Trasformazione del nullum crimen e sfide prossime future*, in E. M. AMBROSETTI (a cura di), *Studi in onore di Mauro Ronco*, Torino, 2017, p. 151 ss.
- V. MANES, V. ZAGREBELSKY (a cura di), *La convenzione europea dei diritti dell'uomo nell'ordinamento penale italiano*, Milano, 2011, p. 1 ss.

- A. MANNA, *Misure di prevenzione e diritto penale: una relazione difficile*, Pisa, 2019, p. 1 ss.
- G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada: uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale*, Milano, 2003, p. 1 ss.
- G. MANNOZZI, *Le parole del diritto penale: un percorso ricostruttivo tra linguaggio per immagini e lingua giuridica*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2011, p. 1431 ss.
- G. MANNOZZI, *Giustizia riparativa: percorsi evolutivi, culturali, giuridici e sociali*, in F. PALAZZO, R. BARTOLI (a cura di), *La mediazione penale nel diritto italiano e internazionale*, Firenze, 2011, p. 27 ss.
- G. MANNOZZI, *Traduzione e interpretazione giuridica nel metalinguismo europeo: il caso paradigmatico del termine «giustizia riparativa» e delle sue origini storico-giuridiche e linguistiche*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2015, p. 137 ss.
- G. MANNOZZI, voce *Giustizia riparativa*, in *Enc. dir.*, 2017, p. 465 ss.
- G. MANNOZZI, *Pena commisurata, pena patteggiata, pena da eseguire: il contributo reale e potenziale della giustizia riparativa*, in C. E. PALIERO, F. VIGANO', F. BASILE, G. GATTA (a cura di), *La pena ancora: tra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini*, Milano, 2018, p. 607 ss.
- G. MANNOZZI, A. LODIGIANI, *La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi*, Torino, 2017, p. 1 ss.
- D. MANTOVANI, *Lingua e dritto. Prospettive di ricerca tra sociolinguistica e pragmatica*, in *Studi in onore di Remo Martini*, Milano, 2009, p. 673 ss.
- F. MANTOVANI, *Ignorantia legis scusabile e inexcusabile*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1990, p. 379 ss.

- F. MANTOVANI, *La violenza di genere sotto il profilo criminologico e penale*, in *Criminalia*, 2013, p. 59 ss.
- F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, Padova, 2017, p. 1 ss.
- A. MARIANI MARINI, F. BAMBI (a cura di), *Lingua e diritto. Scritto e parlato nelle professioni legali*, Pisa, 2013, p. 1 ss.
- A. MARIANI MARINI (a cura di), *La lingua, la legge, la professione forense*, Milano, 2003, p. 1 ss.
- G. MARINUCCI, *L'abbandono del codice Rocco: tra rassegnazione e utopia*, in G. MARINUCCI, E. DOLCINI (a cura di), *Diritto penale in trasformazione*, Milano, 1985, p. 327 ss.
- G. MARINUCCI, *Politica criminale e riforma del diritto penale*, in G. MARINUCCI, E. DOLCINI (a cura di), *Studi di diritto penale*, Milano, 1991, p. 45 ss.
- G. MARINUCCI, *L'analogia e la "punibilità svincolata dalla conformità alla fattispecie penale"*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2007, p. 1254 ss.
- G. MARINUCCI, E. DOLCINI, *Corso di diritto penale*, Milano, 2001, p. 57 ss.
- G. MARINUCCI, E. DOLCINI, G. GATTA, *Manuale di diritto penale, parte generale*, Milano, 2019, p. 1 ss.
- C. MARTIGNONI, *Di alcuni elementi stilistico-linguistici nei testi giuridici: appunti e linee di lavoro*, in AA.VV., *Le parole giuste. Scrittura tecnica e cultura linguistica per il buon funzionamento della pubblica amministrazione e della giustizia*, Roma, 2017, p. 117 ss.
- R. G. MARUOTTI, *La nuova causa di estinzione del reato per condotte riparatorie di cui all'articolo 162ter c.p. tra (presunta) Restorative Justice ed*

effettive finalità deflattive: prime riflessioni de jure condito, in *Questione giustizia*, 20 giugno 2017.

- A. MASSARO, *Reclutamento e favoreggiamento della prostituzione tra libertà di iniziativa economica, dignità in senso oggettivo e offensività in concreto*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 3/2019, p. 1617 ss.
- A. MASSARO, *Determinatezza della norma penale e calcolabilità giuridica*, Napoli, 2020, p. 1 ss.
- E. L. MASTERS, *Antologia di Spoon River*, Torino, 1993, p. 253.
- E. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa. Mediazione e riparazione in materia penale*, Trento, 2017, p. 1 ss.
- H. MATTILA, *Comparative legal linguistics*, Aldershot, 2006, p. 1 ss.
- H. MATTILA, *Locuzioni e brocardi latini nei linguaggi giuridici moderni*, in *Diritto e storia*, 6/2007, p. 1 ss.
- N. MAZZACUVA, *Dal populismo giudiziario al populismo penale di governo*, in *Diritto di difesa*, 1/2020, p. 21 ss.
- C. MAZZUCCATO, *Mediazione e giustizia riparativa in ambito penale. Spunti di riflessione tratti dall'esperienza e dalle linee guida internazionali*, in L. PICOTTI, G. SPANGHER (a cura di), *Verso una giustizia penale "conciliativa". Il volto delineato dalla legge sulla competenza penale del giudice di pace*, Milano, 2002, p. 85 ss.
- C. MAZZUCCATO, *Dal buio delle pene alla luce dei precetti*, in C. MAZZUCCATO, I. MARCHETTI, *La pena «in castigo». Un'analisi critica su regole e sanzioni*, Milano, 2006, p. 55 ss.

- C. MAZZUCCATO, *Giustizia esemplare. Interlocuzione con il precetto penale e spunti di politica criminale*, in AA.VV., *Studi in onore di Mario Romano*, Napoli, 2011, p. 407 ss.
- C. MAZZUCCATO, *Il mondo senza immagini dei giuristi*, in G. FORTI, C. MAZZUCCATO, A. VISCONTI (a cura di), *Giustizia e letteratura II*, Milano, 2014, p. 430 ss.
- C. MAZZUCCATO, *Ostacoli e «pietre di inciampo» nel cammino attuale della giustizia riparativa in Italia*, in G. MANNOZZI, G.A. LODIGIANI (a cura di), *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, Bologna, 2015, p. 119 ss.
- C. MAZZUCCATO, *Oltre la punizione. Ecco la giustizia riparativa*, in *Vita e pensiero*, 4/2016, p. 104 ss.
- D. MELINKOFF, *The language of the law*, Boston-Toronto, 1963, p. 1 ss.
- A. MERKL, *Il duplice volto del diritto. Il sistema kelseniano e altri saggi*, Milano, 1987, p. 1 ss.
- A. MERLI, *Violenza di genere e femminicidio*, in *Dir. pen. cont.*, 1/2015, p. 430 ss.
- I. MERZAGORA, *Pericolosi per come si è; la (auspicata) chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari e la (discutibile) pericolosità sociale come intesa dal d.l. n. 54 del 31/3/2014*, in *Riv. it. med. leg.*, 2015, p. 359 ss.
- L. MILELLA, *Giustizia, via al concorso per 500 magistrati. Ma troppi candidati scrivono male*, in *La Repubblica*, 6 dicembre 2021.
- W. I. MILLER, *Eye for an eye*, Cambridge, 2006, p. 1 ss.
- S. MINARDI, *I linguisti: «Il governo e l'italiano populista»*, in *L'espresso*, 27 novembre 2018.

- S. MOCCIA, *La “promessa non mantenuta”. Ruolo e prospettive del principio di determinatezza/tassatività nel diritto penale italiano*, Napoli, 2001, p. 1 ss.
- B. MORTARA GARAVELLI, *Le parole e la giustizia*, Torino, 2001, p. 1 ss.
- E. MUSCO, *L'illusione penalistica*, Milano, 2004, p. 1 ss.
- M. NOBILI, *L'immoralità necessaria. Citazioni e percorsi nei mondi della giustizia*, Bologna, 2009, p. 1 ss.
- G. NUARA, *Il giudice e Strasburgo*, in *Giurisprudenza penale web*, maggio 2018, p. 1 ss.
- P. NUVOLONE, *Le leggi penali e la Costituzione: principio dell'irretroattività, personalità della responsabilità penale, libertà di opinione, associazione, riunione, di stampa, di espressione artistica, religiosa, diritto di sciopero, misure di pubblica sicurezza*, Milano, 1953, p. 1 ss.
- S. ONDELLI, *Il genere testuale della sentenza penale in Italia*, in G. BENELLI, E. G. TONINI (a cura di), *Studi in ricordo di Carmen Sánchez Montero*, vol. 1, Trieste, 2006, p. 295 ss.
- S. ONDELLI, *La lingua del diritto. Proposta di una classificazione di una varietà dell'italiano*, Roma, 2007, p. 1 ss.
- S. ONDELLI, *Ordine delle parole nell'italiano delle sentenze: alcune misurazioni su corpora elettronici*, in *Informatica e diritto*, 1/2014, p. 1 ss.
- G. ORTALLI, «... Pingatur in Palatio ...», *la pittura infamante nei secoli XIII-XVI*, Roma, 1979, p. 1 ss.
- G. ORWELL, *1984*, traduzione di G. Baldini, Milano, 1980, p. 331 ss.
- T. PADOVANI, *L'ignoranza inevitabile sulla legge penale e la declaratoria di incostituzionalità parziale dell'articolo 5 c.p.*, in *Legisl. pen.*, 1988, p. 449 ss.

- T. PADOVANI, *La disciplina penale della prostituzione*, Pisa, 2015, p. 1 ss.
- T. PADOVANI, *Tortura: adempimento apparentemente tardivo, inadempimento effettivamente presente*, in *Criminalia*, 2016, p. 27 ss.
- T. PADOVANI, *Diritto penale*, Milano, 2017, p. 1 ss.
- T. PADOVANI, *Il pettine sdentato. Il favoreggiamento della prostituzione all'esame di costituzionalità*, nota a sent. C. Cost. 6 marzo 2019, n. 141, in *GenIUS*, 2/2019, p. 146 ss.
- R. PAGANO (a cura di), *Renton report, la preparazione delle leggi. Rapporto presentato al parlamento inglese*, Roma, 1990, p. 1 ss.
- R. PAGANO, *Introduzione alla legistica. L'arte di preparare le leggi*, Milano, 1999, p. 1 ss.
- A. PAGLIARO, *Bene giuridico e interpretazione della legge penale*, in AA. VV., *Studi in onore di Francesco Antolisei*, volume II, Milano, 1995, p. 389 ss.
- A. PAGLIARO, *Testo e interpretazione nel diritto penale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2000, p. 433 ss.
- A. PAGLIARO, *Principi di diritto penale, parte generale*, Milano, 2003, p. 1 ss.
- F. PALAZZO, *Il principio di determinatezza nel diritto penale*, Padova, 1979, p. 1 ss.
- F. PALAZZO, *Tecnica legislativa e formulazione della fattispecie penale in una recente circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri*, in *Cass. pen.*, 1987, p. 230 ss.
- F. PALAZZO, *Ignorantia legis: vecchi limiti ed orizzonti nuovi della colpevolezza*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1988, p. 920 ss.
- F. PALAZZO, voce *Legge penale*, in *Dig. disc. pen.*, VII, Torino, 1994, p. 338 ss.

- F. PALAZZO, *Offensività e ragionevolezza nel controllo di costituzionalità sul contenuto delle leggi penali*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1998, p. 355 ss.
- F. PALAZZO, *Testo, contesto e sistema nell'interpretazione penalistica*, in E. DOLCINI, C.E. PALIERO (a cura di), *Studi in onore di G. Marinucci*, Milano, 2006, p. 517 ss.
- F. PALAZZO, *Legalità e determinatezza della legge penale*, in G. VASSALLI (a cura di), *Diritto penale e giurisprudenza costituzionale*, Napoli, 2006, p. 49 ss.
- F. PALAZZO, *Presentazione*, in F. PALAZZO, R. BARTOLI (a cura di), *La mediazione penale nel diritto italiano e internazionale*, Firenze, 2011, p. VII ss.
- F. PALAZZO, *Principio di legalità e giustizia penale*, in *Cass. pen.*, 2016, p. 2695 ss.
- F. PALAZZO, *Legalità tra law in the books e law in action*, in *Dir. pen. cont.*, 13 gennaio 2016, p. 1 ss.
- F. PALAZZO, *La riforma penale alza il tiro? Considerazioni sul disegno di legge A. S. 2067 e connessi*, in *Dir. pen. cont.*, 1/2016, p. 52 ss.
- F. PALAZZO, *Legalità, interpretazione ed etica del giudice*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2020, p. 1249 ss.
- F. PALAZZO, F. VIGANO', *Diritto penale: una conversazione*, Bologna, 2018, p. 1 ss.
- C. E. PALIERO, «Minima non curat praetor». *Ipertrofia del diritto penale e decriminalizzazione dei reati bagatellari*, Padova, 1984, p. 1 ss.
- C. E. PALIERO, *Il principio di effettività nel diritto penale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1990, p. 431 ss.

- C.E. PALIERO, *Consenso sociale e diritto penale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1992, p. 849 ss.
- C. E. PALIERO, *La maschera e il volto (percezione sociale del crimine ed effetti penali dei media)*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2006, p. 467 ss.
- C.E. PALIERO, *L'agorà e il palazzo. Quale legittimazione per il diritto penale?*, in *Criminalia*, 2012, p. 95 ss.
- C. E. PALIERO, *Verità e distorsioni nel racconto mediatico della giustizia. Uno sguardo di insieme*, in G. FORTI, C. MAZZUCCATO, A. VISCONTI (a cura di), *Giustizia e letteratura I*, Milano, 2012, p. 667 ss.
- C. E. PALIERO, *Il mercato della penalità*, Torino, 2021, p. 1 ss.
- C. PAONESSA, *Parola e linguaggio nel diritto penale: la garanzia della forma oltre il formalismo*, in *Studi Senesi*, 2017, p. 303 ss.
- L. PASSANANTE, *Il precedente impossibile. Contributo allo studio di diritto giurisprudenziale nel processo civile*, Torino, 2018, p. 1 ss.
- M. PAPA, *A fantastic voyage. Attraverso la specialità del diritto penale*, Torino, 2017, p. 1 ss.
- C. PECORELLA, *Violenza di genere e sistema penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, p. 1181 ss.
- L. PELLECCHI, *Argomentare esattamente per scrivere correttamente*, in AA. VV., *Le parole giuste. Scrittura tecnica e cultura linguistica per il buon funzionamento della pubblica amministrazione e della giustizia*, Roma, 2017, p. 195 ss.
- C. PERINI, *Il concetto di rischio nel diritto penale moderno*, Milano, 2010, p. 1 ss.

- D. PERRONE, *Nullum crimen sine iure. Il diritto penale giurisprudenziale tra dinamiche interpretative in malam partem e nuove istanze di garanzia*, Torino, 2019, p. 1 ss.
- P. L. PETRILLO, *Le leggi scritte male e inattuate danneggiano la nostra democrazia*, in *Domani*, 14 gennaio 2022.
- R. M. PIRSIG, *Lo Zen e l'arte della manutenzione della motocicletta*, Traduzione di D. Vezzoli, Milano, 1981, p. 1 ss.
- A. PIZZORUSSO, *Principio democratico e principio di legalità*, in *Questione Giustizia*, 2/2003, p. 340 ss.
- G.L. POTESA', C. MAZZUCCATO, A. CATTANEO (a cura di), *Storie di giustizia riparativa. Il Sudafrica dall'apartheid alla riconciliazione*, Bologna, 2017, p. 1 ss.
- B. POZZO, M. TIMOTEO, *Europa e linguaggi giuridici*, Milano, 2008, p. 1 ss.
- B. POZZO, F. BAMBI (a cura di), *L'italiano giuridico che cambia, atti del convegno*, Firenze, 2012, p. 1 ss.
- W. PROBERT, *Law language and communication*, Springfield, 1972, p. 1 ss.
- A. PROSPERI, *Giustizia bendata. Percorsi storici di un'immagine*, Torino, 2008, p. 1 ss.
- A. PROVERA, *Il "giustificato motivo": la fede religiosa come limite intrinseco della tipicità*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2010, p. 964 ss.
- A. PROVERA, *Peste e gride. La vaghezza dei precetti utilizzati per la regolamentazione dell'emergenza*, in G. FORTI (a cura di), *Le regole e la vita. Del buon uso di una crisi, tra letteratura e diritto*, Milano, 2020, p. 125 ss.

- A. PUGIOTTO, *Repressione penale della tortura e Costituzione: anatomia di un reato che non c'è*, in *Dir. pen. cont.*, 2/2014, p. 129 ss.
- D. PULITANO', *Illiceità espressa e illiceità speciale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1967, p. 65 ss.
- D. PULITANO', *Una sentenza storica che restaura il principio di colpevolezza*, nota a Corte Cost. 23 marzo 1988, n. 364, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1988, p. 686 ss.
- D. PULITANO', *Sulla pena, tra teoria principi e politica*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2016, p. 641 ss.
- D. PULITANO', *Appunti su democrazia penale, scienza giuridica, poteri del giudice*, in G. INSOLERA (a cura di), *Riserva di legge e democrazia penale: il ruolo della scienza penale*, Bologna, 2005, p. 121 ss.
- D. PULITANO', *Sull'interpretazione e gli interpreti della legge penale*, in E. DOLCINI, C.E. PALIERO (a cura di), *Studi in onore di G. Marinucci*, Milano, 2006, p. 657 ss.
- D. PULITANO, *Sicurezza e diritto penale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2009, p. 547 ss.
- D. PULITANO', *Populismi e penale. Sull'attuale situazione spirituale della giustizia penale*, in *Criminalia*, 2013, p. 123 ss.
- D. PULITANO', *I confini del dolo. Una riflessione sulla moralità del diritto penale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2013, p. 22 ss.
- D. PULITANO', *Crisi della legalità e confronto con la giurisprudenza*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2015, p. 29 ss.
- D. PULITANO', *Paradossi della legalità. Fra Strasburgo, ermeneutica e riserva di legge*, in *Dir. pen. cont.*, 2/2015, p. 46 ss.

- D. PULITANO', *Giuristi accademici e avvocatura di fronte ai problemi del penale*, in *Diritto di difesa*, 1/2020, p. 43 ss.
- V. PUSATERI, *sub art. 5*, in E. DOLCINI, G. GATTA (a cura di), *Codice penale commentato*, Milano 2005, p. 228 ss.
- S. QUATTROCCOLO, *Vittima e processo penale: commistione di ruoli e di funzioni*, in *Riv. it. med. Leg.*, 11/2018, p. 577 ss.
- A. RAFFAELLI, voce *Fascismo, lingua del*, in *Treccani.it*.
- F. RAMACCI, *Introduzione allo studio del linguaggio legislativo penale*, Milano, 1970, p. 1 ss.
- T. RASO, *La scrittura burocratica. La lingua e l'organizzazione del testo*, Roma, 2005, p. 1 ss.
- J. RAWLS, *Una teoria della giustizia*, Milano, 2008, p. 1 ss.
- L. RISICATO, *Gli elementi normativi della fattispecie penale*, Milano, 2004, p. 1 ss.
- L. RISICATO, *Diritto alla sicurezza o sicurezza dei diritti: un ossimoro invincibile?*, Torino, 2019, p. 1 ss.
- C. ROBUSTELLI, *Uguaglianza nella differenza: "genere", linguaggio comune e linguaggio giuridico*, in *Giudicedonna.it*, 4/2015, p. 1 ss.
- M. ROMANO, *Commentario sistematico del codice penale*, vol. 1, Milano, 2004, p. 1 ss.
- M. RONCO, G. CARUSO, *Principio di legalità*, in M. RONCO, E. M. AMBROSETTI, E. MEZZETTI, *La legge penale. Fonti, tempo, spazio, persone*, Bologna, 2016, p. 1 ss.

- M. ROSATI, *Forte e chiaro: il linguaggio del giudice*, in N. TRIGGIANI (a cura di), *Il linguaggio del processo, una riflessione interdisciplinare*, estratto de *quaderni del dipartimento jonico*, 6/2017, p. 115 ss.
- F. ROSELLI, *Le sentenze devono essere comprese da tutti?*, in CEPIG (Centro pontino di iniziative giuridico-sociali), *Linguaggio e giustizia*, Ancona, 1986, p. 21 ss.
- A. ROSSI, *Fattispecie penali di agiotaggio e manipolazione del mercato (artt. 2637 c.c. e 185 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58): problemi e prospettive*, in E. DOLCINI, C.E. PALIERO (a cura di), *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, III, Milano, 2006, p. 2637 ss.
- G. ROTOLO, *“Riconoscibilità” del precetto penale e modelli innovativi di tutela. Analisi critica del diritto penale dell’ambiente*, Torino, 2018, p. 1 ss.
- G. ROVERE, *Capitoli di linguistica giuridica*, Alessandria, 2005, p. 1 ss.
- R. RUSSO FIORILLO, *Linguaggio, giustizia e informazione*, in CEPIG (Centro pontino di iniziative giuridico-sociali), *Linguaggio e giustizia*, Ancona, 1986, p. 95 ss.
- A. SABATINI, *Il sessismo nella lingua italiana*, Roma, 1993, p. 1 ss.
- F. SABATINI, *Il linguaggio normativo come uso prototipico della lingua*, in AA.VV., *Le parole giuste, Scrittura tecnica e cultura linguistica per il buon funzionamento della pubblica amministrazione e della giustizia*, Roma, 2017, p. 113 ss.
- R. SACCO, *Lingua e diritto*, in *Ars interpretandi*, 2000, p. 117 ss.
- G. SALVI, *Intervento nell’Assemblea generale della Corte sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2021*, disponibile in *cortedicassazione.it.*, p. 1 ss.

- C. SARZOTTI, *Cattura di Cesare Battisti e muta da caccia: «un giorno che difficilmente dimenticheremo*, in *Questione Giustizia*, 1/2019.
- M. SBRICCOLI, *La benda della giustizia. Iconografia, diritto e leggi penali dal Medioevo all'Età moderna*, in AA.VV., *Ordo iuris. Storie e forme dell'esperienza giuridica*, Milano, 2003, p. 41 ss.
- M. SCAPARONE, *Il II comma dell'articolo 24. Il diritto alla difesa penale*, in L. P. COMOGLIO, M. SCAPARONE, M. NOBILI, F. BRICOLA, N. MAZZACUVA, *Rapporti civili*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione-Art. 24-26*, Bologna, 1988, p. 82 ss.
- U. SCARPELLI, voce *Semantica giuridica*, in *Nov. dig. it.*, vol. XVI, Torino, 1969, p. 978 ss.
- U. SCARPELLI, *Contributo alla semantica del linguaggio normativo*, Milano, 1985, p. 1 ss.
- U. SCARPELLI, P. DI LUCIA (a cura di), *Il linguaggio del diritto*, Bologna, 1994, p. 1 ss.
- M. SCOLETTA, *Retroattività favorevole e sanzioni amministrative punitive: la svolta, finalmente, della Corte Costituzionale*, nota a Corte Cost. sent. 21 marzo 2019, n. 63, in *Dir. pen. cont.*, 2 aprile 2019, p. 1 ss.
- S. SEMINARA, *Insider trading e diritto penale*, Milano, 1989, p. 1 ss.
- S. SEMINARA, *Diritto penale commerciale. Volume III. Il diritto penale del mercato mobiliare*, Torino, 2018, p. 1 ss.
- S. SEMINARA, *Riflessioni sulla «riparazione» come sanzione civile e come causa estintiva del reato*, in C. E. PALIERO, F. VIGANO', F. BASILE, G. GATTA (a cura di), *La pena ancora: tra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini*, Milano, 2018, p. 553 ss.

- S. SEMINARA, *Codice penale, riserva di codice e riforma dei delitti contro la persona*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2020, p. 423 ss.
- P. SERRAO ACQUINO, *Le valutazioni di professionalità dei magistrati. Parte seconda. I nodi problematici: le fonti di conoscenza, il rapporto con il disciplinare, gli sfasamenti temporali, le modalità espressive*, in *Giustiziainsieme.it*, 23 settembre 2020.
- G. SEVERINI, *La trasparenza delle decisioni e il linguaggio del giudice. La prevedibilità e la sicurezza giuridica*, in *www.giustizia-amministrativa.it*, 17 giugno 2019, p. 1 ss.
- S. SONTAG, *Sulla fotografia. Realtà e immagine nella nostra società*, Torino, 2004, p.1 ss.
- L. STORTONI, *Il diritto penale sotto l'efficienza del sistema*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2019, p. 379 ss.
- M. TARUFFO, *Il vertice ambiguo*, Bologna, 1991, p. 1 ss.
- M. TARUFFO, voce *La motivazione della sentenza civile (controllo della)*, in *Enc. dir.*, 1999, p. 772 ss.
- M. TARUFFO, *Precedente e giurisprudenza*, Napoli, 2007, p. 1 ss.
- M. TARUFFO, *La semplice verità. Il giudice e la costruzione dei fatti*, Roma-Bari, 2009, p. 1 ss.
- M. TARUFFO, *Note sintetiche sulla sinteticità*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2017, p. 453 ss.
- M. TARUFFO, *Verso la decisione giusta*, Torino, 2020, p. 1 ss.

- M. TELESCA, *Gli atti persecutori superano l'esame di costituzionalità: osservazioni sui confini dello stalking dopo la pronuncia numero 172/2014 della Consulta*, in *Giurisprudenza penale web*, 2015, p. 1 ss.
- A. TRAVERSI, *La difesa penale. Tecniche argomentative e oratorie*, Milano, 1999, p. 1 ss.
- N. TRIGGIANI, *In nome del popolo italiano? Spunti di riflessione sul linguaggio della sentenza penale*, in *Dir. pen. cont.*, 4 novembre 2016, p. 1 ss.
- N. TRIGGIANI, *Sentenze penali italian style*, in N. TRIGGIANI (a cura di), *Il linguaggio del processo, una riflessione interdisciplinare*, estratto de *quaderni del dipartimento jonico*, 6/2017, p. 129 ss.
- G. UBERTIS, F. VIGANO' (a cura di), *Corte di Strasburgo e giustizia penale*, Torino, 2016, p. 1 ss.
- A. VALSECCHI, *La Corte Costituzionale fornisce alcune importanti coordinate per un'interpretazione costituzionalmente conforme del delitto di stalking*, in *Dir. pen. cont.*, 23 giugno 2014, p. 1 ss.
- G. VASSALLI, *Relazione di sintesi*, in A. STILE (a cura di), *Metodologia e problemi fondamentali della riforma del codice penale*, Napoli, 1981, p. 270 ss.
- G. VASSALLI, voce *Nullum crimen, nulla poena sine lege*, in *Dig. disc. pen.*, VIII, Torino, 1994, p. 278 ss.
- F. VIGANO', *Il principio di prevedibilità della decisione giudiziale in materia penale*, in C.E. PALIERO, S. MOCCIA, G.A. DE FRANCESCO, G. INSOLERA, M. PELISSERO, R. RAMPIONI e L. RISICATO (a cura di), *La crisi della legalità. "Il sistema vivente delle fonti penali"*, Napoli, 2016, p. 213 ss.
- F. VIGANO', *Il nullum crimen conteso: legalità costituzionale vs. legalità convenzionale*, in *Dir. pen. cont.*, 5 aprile 2017, p. 1 ss.

- F. VIOLA, *Intenzione e discorso giuridico: un confronto tra la pragmatica linguistica e l'ermeneutica*, in *Ars interpretandi*, 1997, p. 53 ss.
- A. VISCONTI, *Teorie della pena e «shame sanctions»*, in AA. VV., *Studi in onore di Mario Romano*, Napoli, 2011, vol. I, p. 633 ss.
- J. VISCONTI, *Lingua e diritto, livelli di analisi*, Milano, 2010, p. 1 ss.
- J. VISCONTI, *Prestiti e calchi: dove va la lingua giuridica italiana*, in B. POZZO, F. BAMBI (a cura di), *L'italiano giuridico che cambia, atti del convegno*, Firenze, 2012, p. 185 ss.
- J. VISCONTI, *La chiarezza tra superfluo e necessario*, in AA. VV., *Breviario per una buona scrittura. Gruppo di lavoro sulla chiarezza e sinteticità degli atti processuali*, Ministero della Giustizia, Roma, 16 febbraio 2018, disponibile in *Federnotizie.it*, p. 15 ss.
- T. VITARELLI, E. LA ROSA, *L'attuazione della convenzione di Istanbul nell'ordinamento italiano: profili di rilevanza penale, in Ordine internazionale e diritti umani*, 2019, p. 1 ss.
- M. VOGLIOTTI, *Dove passa il confine? Sul divieto di analogia nel diritto penale*, Torino, 2011, p. 1 ss.
- R. ZACCARIA (a cura di), *La buona scrittura delle leggi*, Roma, 2012, p. 1 ss.
- G. ZAGREBELSKY, *La giustizia è sempre femmina*, in *La Repubblica*, 5 novembre 2008.
- F. ZANETTIN, G. BERSANI BERSELLI, M. SOFFRITTI (a cura di), *Introduzione alla linguistica: un approccio cognitivo*, Bologna, 1999, p. 1 ss.
- M. ZANOTTI, *Principio di determinatezza e tassatività*, in G. INSOLERA, N. MAZZACUVA, M. PAVARINI, M. ZANOTTI (a cura di), *Introduzione al sistema penale*, vol. I, Torino, 1997, p. 135 ss.

- C. ZAZA, *La sentenza penale. Schema argomentativo, struttura e stile*, Milano, 2004, p.1 ss.
- S. ZORZETTO, *Repetita iuvant? Sulle ridondanze nel diritto*, Milano, 2016, p. 1 ss.
- H. ZIPF, *Politica criminale*, Milano, 1989, p. 1 ss.